Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 396

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

15/06/2025 - 11:15

Indice

1. DDL S. 396 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 396 . . . 5
1.2.2. Relazione 1054, 276 e 396-A . . . 19
1.3. Trattazione in Commissione . . . 80
1.3.1. Sedute . . . 81
1.3.2. Resoconti sommari . . . 82
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 83
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106(pom.) del 12/09/2023 . . . 84
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213(pom.) del 30/04/2024 . . . 91
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214(pom.) del 07/05/2024 . . . 93
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215(ant.) dell'08/05/2024 . . . 103
1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218(pom.) del 21/05/2024 . . . 106
1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66(ant.) del 28/05/2024 . . . 108
1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220(pom.) del 28/05/2024 . . . 109
1.3.2.1.8. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221(pom.) dell'11/06/2024 . . . 111
1.3.2.1.9. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68(ant.) del 19/06/2024 . . . 112
1.3.2.1.10. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223(ant.) del 19/06/2024 . . . 113
1.3.2.1.11. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70(ant.) del 20/06/2024 . . . 116
1.3.2.1.12. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71(pom.) del 25/06/2024 . . . 117
1.3.2.1.13. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225(pom.) del 25/06/2024 . . . 118
1.3.2.1.14. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227(ant.) del 27/06/2024 . . . 127
1.3.2.1.15. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228(pom.) del 02/07/2024 . . . 130
1.3.2.1.16. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229(ant.) del 03/07/2024 . . . 133
1.3.2.1.17. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231(pom.) del 10/07/2024 . . . 138
1.3.2.1.18. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236(pom.) del 23/07/2024 . . . 229
1.3.2.1.19. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237(pom.) del 24/07/2024 . . . 234
1.3.2.1.20. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238(pom.) del 30/07/2024 . . . 244
1.3.2.1.21. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239(pom.) del 31/07/2024 . . . 252
1.3.2.1.22. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 241(pom.) del 05/08/2024 . . . 271
1.3.2.1.23. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247(ant.) del 26/09/2024 . . . 287
1.4. Trattazione in consultiva . . . 291

1.4.1. Sedute . . . 292
1.4.2. Resoconti sommari . . . 293
1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 294
1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177(ant.) del 04/07/2024 . 295
1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181(ant.) del 17/07/2024 . 301
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 308
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296(pom.) del 22/10/2024 . . . 309
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298(pom.) del 29/10/2024 . . . 314
1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299(ant.) del 30/10/2024 . . . 328
1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . 330
1.4.2.3.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 129(ant.) dell'08/05/2024 . . . 331
1.4.2.3.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130(pom.) del 14/05/2024 . . . 336
1.4.2.3.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137(ant.) del 12/06/2024 . . . 339
1.4.2.3.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147(ant.) del 10/07/2024 . . . 343
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 349
1.5.1. Sedute . . . 350
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 351
1.5.2.1. Seduta n. 231 del 15/10/2024 . . . 352
1.5.2.2. Seduta n. 236 del 30/10/2024 . . . 466
1.5.2.3. Seduta n. 237 del 31/10/2024 . . . 637

1. DDL S. 396 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 396

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

Titolo breve: *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

Iter

31 ottobre 2024: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.396	**assorbito da S.1054**

Iniziativa Parlamentare

Enrico Borghi (PD-IDP)

Cofirmatari

Francesco Boccia (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Pier Ferdinando Casini** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Alessandro Alfieri** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Marco Meloni** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Ylenia Zambito** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Antonio Nicita** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Alfredo Bazoli** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Michele Fina** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Francesco Verducci** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Vincenza Rando** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Bruno Astorre** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Lorenzo Basso** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Silvio Franceschelli** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022) **Graziano Delrio** (PD-IDP) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2022)

Natura

ordinaria Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **7 dicembre 2022**; annunciato nella seduta n. 16 del 12 dicembre 2022.

Classificazione TESEO

COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE, NEGOZI E RIVENDITE, SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO, AGEVOLAZIONI FISCALI

Articoli

FONDI DI BILANCIO (Artt.3, 4, 5), DIPARTIMENTI (Art.3), MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.3, 14), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 7), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.7), COMPETENZA (Art.7), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.8), MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (Artt.9, 11), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.9), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.10), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.10), SCUOLA (Art.11), MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (Artt.14, 21), ETA' DELLE PERSONE (Art.18), GOVERNO (Art.22), DECRETI MINISTERIALI (Artt.10, 11, 21), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.10), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.10, 15, 18), SEDE (Art.11), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.11), SERVIZIO TELEFONICO (Art.12), TELECOMUNICAZIONI (Art.12), TELEMATICA (Art.12), IMPRESE AGRICOLE (Artt.13, 15), AGRICOLTURA (Art.13), RIMBOSCHIMENTO (Artt.13, 21), PASCOLI E PASTORIZIA (Art.14), ALBERGHI E LOCANDE (Art.16), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.16), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.18), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.19), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.20), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.20), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.21), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.21), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.21), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.22), PARERI PARLAMENTARI (Art.22)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Alberto Balboni** (FdI) (dato conto della nomina il 12 settembre 2023).

Relatore alla Commissione Sen. **Daisy Pirovano** (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina l'8 maggio 2024).

Relatore di maggioranza Sen. **Alberto Balboni** (FdI) nominato nella seduta ant. n. 247 del 26 settembre 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli l'8 ottobre 2024; annuncio nella seduta n. 229 del 9 ottobre 2024

Relatore di maggioranza Sen. **Daisy Pirovano** (LSP-PSd'Az) nominato nella seduta ant. n. 247 del 26 settembre 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli l'8 ottobre 2024; annuncio nella seduta n. 229 del 9 ottobre 2024

Assegnazione

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** **in sede referente** il 23 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 52 del 23 marzo 2023. Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro) Nuovamente assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 26 luglio 2023. Annuncio nella seduta n. 92 del 26 luglio 2023. Parere delle commissioni 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 396

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 396

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Enrico BORGHI** , **BOCCIA** , **CASINI** , **ALFIERI** , **MELONI** , **ZAMBITO** , **NICITA** , **BAZOLI** , **FINA** , **VERDUCCI** , **RANDO** , **ASTORRE** , **BASSO** , **FRANCESCHELLI** e **DELRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2022

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche di sostegno, valorizzazione e tutela dei territori montani.

In base ai dati dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), il territorio montano comprende 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 comuni italiani.

In due regioni, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il 100 per cento dei comuni è classificato montano, ma anche in altre regioni del Paese si raggiungono percentuali di assoluto rilievo.

In termini di estensione territoriale, 147.517,38 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani su un totale nazionale di 302.073 chilometri quadrati.

L'andamento demografico nei territori montani evidenzia un calo costante della popolazione residente soprattutto negli ultimi anni. A questo riguardo, dal 2011 al 2019, nei comuni totalmente montani la popolazione ha subìto un calo di 149.371 unità e la densità abitativa media si è assestata su 61 abitanti per chilometro quadrato, a fronte di una media nazionale pari a 197 abitanti per chilometro quadrato.

Alcune aree montane, in particolare di alta montagna, sono ormai da tempo prive di popolazione residente.

Nei comuni montani la percentuale di giovani residenti è mediamente inferiore rispetto ai comuni non montani, dato che si inverte se riferito agli ultrasessantacinquenni.

Non solo, dunque, la montagna si va spopolando, ma va perdendo le sue più vitali energie intellettuali e lavorative.

I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso.

Nonostante il crescente sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, mancano nei territori montani infrastrutture adeguate alle comunicazioni materiali e immateriali. Il territorio è estremamente fragile e colpito da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e da incendi boschivi.

Eppure i territori montani custodiscono ingenti risorse naturalistico-ambientali che garantiscono servizi eco-sistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica. Per fare un esempio, il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici si trova nei comuni montani.

Per superare le condizioni di svantaggio attualmente presenti è necessario modernizzare i sistemi di comunicazione, sostenere le attività produttive e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali, in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.

Occorrono politiche che attivino risorse finanziarie oggi diversamente impiegate e il pieno convincimento degli attori pubblici e privati che in quei territori sia necessario perseguire un modello di sviluppo non imitativo di quello di pianura, né legato all'idea di una perenne marginalità.

Va riconosciuta l'esistenza nelle aree montane di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui

inserimento nei sistemi regionali costituisce un essenziale arricchimento di questi ultimi e un'occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo.

Dalla tutela del territorio può inoltre derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi e alla fruizione del paesaggio, lungo direttrici d'azione che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole e commerciali. L'elaborazione di modelli di sviluppo diversificati, misurati sulle specificità territoriali al fine di conservare e valorizzare la varietà e l'unicità dei territori e dei relativi servizi, anche attraverso processi sostenibili e innovativi, è infatti un obiettivo possibile e strategico, che ha nella diversità territoriale, ambientale e culturale una sua marcata peculiarità.

Tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Il presente disegno di legge fornisce alcune risposte concrete alle problematiche evidenziate con l'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (*in primis* la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Nel merito, il disegno di legge riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali il loro sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, delle risorse umane, naturali, del paesaggio, della salute, delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche costruiscono un obiettivo di interesse nazionale in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

Il disegno di legge si suddivide in 6 capi. Il capo I prevede le finalità del provvedimento. Il capo II verte su organi, risorse e programmazione strategica. Il capo III riguarda la prestazione dei servizi pubblici. Il capo IV contiene le disposizioni in materia di agricoltura e foreste. Il capo V prevede misure sulla fiscalità di montagna, mentre nelle disposizioni finali contenute nel capo VI è stata introdotta una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Nell'articolato del disegno di legge si fissano alcuni punti cardine per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, tra cui:

a) la Strategia nazionale per le montagne italiane, che individua le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani;

b) il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, strumento essenziale per l'attuazione della Strategia;

c) la previsione di una serie di misure di carattere strutturale volte ad innalzare il livello di qualità dei servizi pubblici, in particolare quelli della sanità e delle scuole;

d) l'introduzione di incentivi per le attività agricole, il lavoro, le attività imprenditoriali e i giovani, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone di montagna, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di elaborare un modello ambizioso di sviluppo delle zone montane, capace di far leva sulle specificità territoriali al fine di trasformare la montagna da elemento di fragilità e di debolezza a punto di forza del sistema socio-economico nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle

peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli

abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di

comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana **(**SNAMI**)**, individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:

a) gli interventi di cui alle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo

delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

Art. 8.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 10.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e

prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

Art. 11.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

Art. 12.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet*)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

Art. 14.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3

della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati,la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

Art. 15.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 16.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ DI MONTAGNA

Art. 17.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 18.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata

legge n. 234 del 2021.

Art. 19.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;

b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli *standard* per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - *Emission trading system* (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 23.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.2.2. Relazione 1054, 276 e 396-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 1054, 276 e 396-A

Relazione Orale

Relatori Balboni e Pirovano

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'8 ottobre 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (n. 1054)

presentato dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2024

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (n. 276)

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2022

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (n. 396)

d'iniziativa dei senatori **Enrico BORGHI** , **BOCCIA** , **CASINI** , **ALFIERI** , **Marco MELONI** , **ZAMBITO** , **NICITA** , **BAZOLI** , **FINA** , **VERDUCCI** , **RANDO** , **ASTORRE** , **BASSO** , **FRANCESCHELLI** e **DELRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2022

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1054

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)

sui disegni di legge nn. 1054, 276 e 396

17 luglio 2024

La Commissione,

esaminati i disegni di legge;

considerato che il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2, nell'individuare le zone montane, specifica che tali classificazioni non si applicano ai fini delle misure della Politica agricola comune dell'Unione europea, che continuano ad essere regolate dalla propria disciplina di settore;

- l'articolo 6 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 2;

- l'articolo 11 prevede misure a tutela degli ecosistemi montani, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- l'articolo 13 prevede incentivi alle imprese agricole che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti benefici per i servizi ecosistemici e ambientali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 17 prevede un credito d'imposta per gli imprenditori con meno di 41 anni, titolari di piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 18, al fine di agevolare il lavoro agile nei piccoli comuni montani e il loro ripopolamento, riconosce uno sgravio contributivo per cinque esercizi, in favore dei datori di lavoro, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

valutato, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Testor)

sul disegno di legge n. 1054

6 agosto 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che le attività ivi previste, consistenti nel monitoraggio dell'attuazione della strategia della montagna e dell'impatto delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, rivestono essenzialmente carattere di coordinamento politico. Conseguentemente viene ritenuto che i relativi adempimenti possano essere assolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in relazione all'articolo 6, viene osservato che tutti gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e che è previsto sia un procedimento di ridistribuzione delle risorse complessive fra le diverse finalità sulla base delle evidenze che emergeranno sia l'eventuale revisione dei criteri di concessione dei crediti d'imposta per rispettare i limiti di spesa esistenti;

per quanto riguarda l'articolo 9, viene confermato che la previsione di cui all'attuale formulazione della norma non si riflette sui contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che le attività inerenti alla vigilanza sull'attuazione delle misure relative agli ecosistemi montani al fine di garantire che i grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui al disegno di legge, possono essere svolte sia dallo Stato che dalle regioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione

vigente e stanziate nei rispettivi bilanci. Con riferimento alla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche, si fa presente che detta dichiarazione non risulta avere effetti sui regimi agevolativi attinenti alla fiscalità degli enti locali, né risultano regimi agevolativi riservati agli imprenditori agricoli che operano nelle zone floro-faunistiche. Viene aggiunto, al riguardo, per quanto concerne l'IMU, che la proposta normativa in esame non sembra avere impatto sulla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, la cui lettera *d)* concede l'esenzione per i terreni « ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993 ». L'articolo 11 del disegno di legge fa riferimento, invece, ad altri criteri diretti ad individuare le zone montane, criteri che non sembrano avere le stesse finalità della normativa richiamata dall'esenzione dall'IMU. Viene sottolineato, infatti, che l'articolo 11 in commento prende in considerazione « le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana » e l'articolo 2 del disegno di legge rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei « criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza »;

in relazione all'articolo 13, viene segnalato che la norma, al pari di analoghe disposizioni agevolative presenti nell'ordinamento nazionale, individua le risorse finanziarie destinate alla misura - che operano quale tetto di spesa - demandando a un successivo decreto interministeriale l'individuazione dei criteri diretti a garantire il rispetto del limite di spesa previsto;

in relazione all'articolo 20, viene confermato che l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale dei terreni silenti avverrà mediante l'utilizzo di risorse già destinate all'implementazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e in particolare potranno essere impiegate quelle previste ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che all'articolo 1, comma 663, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il « Fondo per le foreste italiane », con dotazione annuale attualmente consistente in 5 milioni di euro. In questo contesto, viene segnalato che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0274912 del 19 giugno 2024, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della suddetta legge n. 145 del 2018, è stato previsto l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo per le Foreste italiane stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, cap. 8010 - piano gestionale 2, nei limiti della somma complessiva di 1.500.000 euro, per la realizzazione di un nuovo « Piano di attività congiunte con il Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) collegato all'ulteriore implementazione operativa e all'aggiornamento continuativo del Sistema informativo nazionale forestale (SINFor) ». Considerato che il SINFor è un portale in ambito SIAN dedicato alle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale nazionale, il Governo conclude che ad avvenuta approvazione della disposizione in questione, potranno essere utilizzati parte delle risorse previste dal suddetto decreto 19 giugno 2024 o altri fondi comunque provenienti dal Fondo per le foreste italiane, la cui quantificazione di dettaglio sarà oggetto di uno specifico processo concertativo con le regioni nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 6792 del 26 giugno 2019. Viene poi ribadito che le attività tecniche operative di individuazione dei terreni avverranno utilizzando risorse già previste a legislazione vigente: segnatamente, tali attività troveranno copertura nei contratti esecutivi in corso di esecuzione con il fornitore tecnologico del SIAN, avvalendosi delle risorse già allocate sul pertinente capitolo 1980 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 settembre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « prevede » con la seguente: « può prevedere ».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101, 7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso.

sugli ulteriori emendamenti approvati

24 settembre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 18.6 (testo 2).

Sulla proposta 2.101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche del comma 3-*quater*:

- al primo periodo, anteporre il seguente: « Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

- al primo periodo, dopo le parole « di una relazione tecnica » inserire le seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

Sull'emendamento 7.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso Art. 7-*bis*, comma 1, dopo le parole « il Ministero della giustizia », delle seguenti: « , nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ».

Sull'emendamento 12.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche al capoverso Art.12-*bis*, comma 1:

- alla lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

- alla lettera *d)*, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Sull'emendamento 13.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, della seguente lettera:

« *c)* dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" ».

Sugli identici emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, al comma 5-*bis*, in fine, dei seguenti periodi: « Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Sull'emendamento 19.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso Art.19-*bis*, del comma 1 con il seguente: « 1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto,

entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale ».
Sull'emendamento 21.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso Art. 21-*bis*, dopo le parole: « Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, » delle seguenti: « nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ».

Il parere è non ostativo sulla proposta 9.20.

DISEGNO DI LEGGE N. 1054 D'iniziativa del Governo	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
Capo I NORME GENERALI Art. 1. *(Finalità)*	Capo I NORME GENERALI Art. 1. *(Finalità)*
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.	1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche **anche ai fini del contrasto della crisi climatica**, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in	2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze**, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione**, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le

particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.	caratteristiche e le peculiarità di tali zone, **anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione,** limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e **il pieno e** agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	3. Lo Stato**, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'**Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, nonché presso le organizzazioni internazionali,** il riconoscimento della specificità delle zone montane **e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni**.
Art. 2. *(Classificazione dei comuni montani)* 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari	Art. 2. *(Classificazione dei comuni montani)* 1. *Identico.*

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.	
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente	2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati

l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.	dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente **uno o più elenchi** dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.	3. *Identico.*
	4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
	5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni

	dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
	6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Capo II **ORGANI**, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Capo II PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E **MONITORAGGIO**
Art. 3. *(Strategia per la montagna italiana)*	Art. 3. *(Strategia per la montagna italiana)*
1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il	1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita **autonoma** e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.	modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia.**
Art. 4. *(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)* 1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia: *a)* gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593; *b)* gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.	Art. 4. *(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)* 1. A decorrere dall'anno **2025**, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia: *a) identica*; *b) identica*.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	2. *Identico.*
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.	3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco **o gli elenchi** di cui all'articolo 2,

	comma 2, **terzo periodo,** in coerenza con la SMI.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.	4. *Identico.*
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.	5. *Identico.*
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.	6. *Identico.*
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.	7. *Identico.*
Art. 5. *(Relazione annuale)*	Art. 5. *(Relazione annuale)*
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.	*Identico.*
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.	
Capo III	Capo III

SERVIZI PUBBLICI	SERVIZI PUBBLICI
Art. 6.	Art. 6.
(Sanità di montagna)	*(Sanità di montagna)*
1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.	1. *Identico.*
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.	2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno **2025**, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma **6** del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.	3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno **2025**, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma **6**, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
	4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei

	casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2.	**5**. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025**, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.	**6**. Il credito d'imposta di cui ai commi 2**,** 3 **e 4**, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025** e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo **23** della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo **29** della presente legge.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.	**7**. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2**,** 3 **e 4**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20	**8**. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma **5**, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.	pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025**. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo **29**.
Art. 7.	Art. 7.
(Scuole di montagna)	*(Scuole di montagna)*
1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.	1. *Identico.*
	2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo**.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.	**3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, »;** ***b)* alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.**
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio	**4**. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un

aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco **o degli elenchi** di cui all'articolo 2, comma 2, **terzo periodo,** per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno **2025**, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma **8** del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma **5** è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno **2025**, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma **8**, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. **Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del**

	finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.	**8**. Il credito d'imposta di cui ai commi **5, 6** e **7**, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025** e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo **23** della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo **29** della presente legge.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.	**9**. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi **5, 6** e **7,** anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	**10**. Dall'attuazione dei commi 1, 2 **e 4** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
	Art. 8. ***(Interventi per i tribunali siti in aree montane)*** **1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.**

Art. 8. *(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)*	Art. **9**. *(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)*
1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.	1. *Identico*.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	2. *Identico*.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.	3. *Identico*.
4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	4. *Identico*.
	5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a	**6**. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio

favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.	a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1**, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi**. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.
Art. 9. *(Servizi di comunicazione)*	Art. **10**. *(Servizi di comunicazione)*
1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.	1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria **nazionali** prevedono**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali **nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1**, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. **Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli** oneri **per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo** sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.	2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga **e l'eliminazione delle barriere che lo limitano** nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
	3. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle

	zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start-up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale.
	4. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.
Capo IV TUTELA DEL TERRITORIO Art. 10.	Capo IV TUTELA DEL TERRITORIO Art. **11**.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)	*(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)*
1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della	1. **Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale.** Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo **dell'attività agricola e** delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee

	guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste **e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno** e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.	
Art. 11. *(Ecosistemi montani)*	Art. **12**. *(Ecosistemi montani)*
1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, **nonché** in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, **in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana,** le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.	2. *Identico*.
Art. 12. *(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)*	Art. **13**. *(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)*
1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle	1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio **della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali,** del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche**, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche** e la realizzazione di

regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale**, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori**, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Art. 14

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis)* è aggiunta la seguente:**

« *s-ter)* cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera *q)*, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;

b) **dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:**
« Art. 10-*bis*. - *(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)* - *1*. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter)*, le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q)*, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*. A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
***2*. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».**
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:**

« *1.* Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

***a)* "albero monumentale":**

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

***b)* "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione »;**

***b)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:**

« *1-bis*. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera *a)*, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida

approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera *b)*, è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da perfezionare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

***c)* al comma 2:**

1) le parole: « e dei boschi vetusti », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;

***d)* il comma 3 è sostituito dal seguente:**

« *3*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione

provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

***e)* il comma 4 è sostituito dal seguente:**

« *4*. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* »;

***f)* il comma 5 è sostituito dal seguente:**

« *5*. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale »;

***g)* dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:**

« *5-bis*. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-_quater_, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento

di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

***5-sexies*. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-*quater* e 5-*quinquies* è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali ».**

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 13.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre

Art. **16**.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che **hanno sede ed** esercitano **prevalentemente** la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi **3** e **4** del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio **2025** al 31 dicembre **2027**, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.	388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo **29** della presente legge.
	2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.	**3**. *Identico*.
3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e	**4**. *Identico*.

ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.	
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.	**5**. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui **ai commi** 1 **e 2**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
	6. **Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**
5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.	**7.** I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, **e le loro forme associative** possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023**, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati**, **e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole,** con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile **e** di macchine e attrezzature di loro proprietà, **nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie,** nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
	8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della

	destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
	9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. *(Rifugi di montagna)* 1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. 2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto	Art. **17**. *(Rifugi di montagna)* *Identico*.

comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Art. 18.
(Attività escursionistica)
1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al

	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani.
Capo V SVILUPPO ECONOMICO	Capo V SVILUPPO ECONOMICO
Art. 15. *(Finalità)*	Art. **19**. *(Finalità)*
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.	1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo **20**, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	2. *Identico.*
Art. 16. *(Professioni della montagna)*	Art. **20.** *(Professioni della montagna)*
1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. 2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.	*Identico.*
Art. 17. *(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)*	Art. **21.** *(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)*
1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di	1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, **nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei**

credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025**. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo **29** della presente legge.

2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli

3. *Identico*.

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 18.

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui **ai commi** 1 **e 2**, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. **22**.

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per **gli anni 2026 e 2027**, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione

comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli **anni** successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il **2028 e il 2029**, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e**,** per il **2030,** al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	2. *Identico*.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.	3. *Identico*.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030	4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno **2026**, di 21,8 milioni di euro nell'anno **2027**, di 12,5 milioni di euro nell'anno **2028**, di 10,9 milioni di euro nell'anno **2029**, di 5,4 milioni di euro nell'anno **2030** e di 0,7

e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.	milioni di euro nell'anno **2031** e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno **2026**, a 21,8 milioni di euro nell'anno **2027**, a 12,5 milioni di euro nell'anno **2028**, a 10,9 milioni di euro nell'anno **2029**, a 5,4 milioni di euro nell'anno **2030** e a 0,7 milioni di euro nell'anno **2031**, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno **2032** e in 0,1 milioni di euro per l'anno **2033**, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno **2027**, a 5,5 milioni di euro per l'anno **2028**, a 1,4 milioni di euro per l'anno **2029**, a 2,2 milioni di euro per l'anno **2030** e a 0,4 milioni di euro per l'anno **2031**, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno **2026**, a 14,6 milioni di euro per l'anno **2027**, a 7,0 milioni di euro per l'anno **2028**, a 9,5 milioni di euro per l'anno **2029**, a 3,2 milioni di euro per l'anno **2030**, a 0,3 milioni di euro per l'anno **2031**, a 0,6 milioni di euro per l'anno **2032** e a 0,1 milioni di euro per l'anno **2033**, ai sensi dell'articolo **29**.
Art. 19. *(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)*	Art. **23**. *(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)*
1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.	1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo**, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	2. *Identico*.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e	3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli

3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi **5** e **6**, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.	4. *Identico*.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.	5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal **2025**, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.	6. *Identico*.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.	7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2025**, si provvede ai sensi dell'articolo **29**.
	Art. 24. **(*Incentivi per la natalità nei comuni montani*)** **1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si**

	provvede ai sensi dell'articolo 29. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
Art. 20. *(Registro nazionale dei terreni silenti)*	Art. **25**. *(Registro nazionale dei terreni silenti)*
1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.	1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi **e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli** nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.	2. *Identico.*
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *g)* e *h)*, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.	3. *Identico*.
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI	Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21. *(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*	Art. **26**. *(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	*Identico*.
	Art. 27. ***(Sostegno finanziario locale)*** **1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle**

	proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
Art. 22. *(Abrogazioni)* 1. Sono abrogati:	Art. **28**. *(Abrogazioni)* 1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;	*a)* gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;	*b)* gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
c) gli articoli 1, 2, **5-*bis*,** 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;	*c)* gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;	*d)* i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.	*e)* l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.	2. *Identico*.
Art. 23. *(Disposizioni finanziarie)*	Art. **29**. *(Disposizioni finanziarie)*
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:	1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, **9** e **13**, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, **16**, **21**, **22** e **23**, pari a 100 milioni di euro nell'anno **2025**, a 118,5 milioni di euro nell'anno **2026**, a 114,6 milioni di euro nell'anno **2027**, a 103 milioni di euro nell'anno **2028**, a 105,5 milioni di euro nell'anno **2029**, a 99,2 milioni di euro nell'anno **2030**, a 96,3 milioni di euro nell'anno **2031**, a 96,6 milioni di euro nell'anno **2032**, a 96,1 milioni di euro nell'anno **2033** e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2034**, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno **2028**, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;	*a*) quanto a 4 milioni di euro per l'anno **2028**, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma **8;**
b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a	*b*) quanto a 100 milioni di euro nell'anno **2025**,

118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	a 118,5 milioni di euro nell'anno **2026**, a 114,60 milioni di euro nell'anno **2027**, a 103 milioni di euro nell'anno **2028**, a 105,5 milioni di euro nell'anno **2029**, a 99,2 milioni di euro nell'anno **2030**, a 96,3 milioni di euro nell'anno **2031**, a 96,6 milioni di euro nell'anno **2032**, a 96,1 milioni di euro nell'anno **2033** e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2034**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**.**
	2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.	**3**. Ad esclusione di quanto previsto **ai commi** 1 **e 2,** dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative	**4**. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste **dai commi** 1 **e 2** sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica,

misure.	anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.	**5**. Sulla base del monitoraggio di cui al comma **4**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi **5** e **6**, **16**, comma 1, **21**, comma 1, e **23**, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 276

d'iniziativa della senatrice Gelmini

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in

due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali,di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi indicati nelle lettere da *a)* a *f)* del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.

4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e

sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 8.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione

dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 10.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di

concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 11.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 12.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ MONTANA

Art. 13.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 14.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 15.

(Agevolazione « Io resto in montagna »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione « Io resto in montagna », è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

DISEGNO DI LEGGE N. 396

D'iniziativa dei senatori Enrico Borghi

ed altri

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale,

strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana **(**SNAMI**)**, individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1,

comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:

a) gli interventi di cui alle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

Art. 8.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 10.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-

sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

Art. 11.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta

annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

Art. 12.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet*)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

Art. 14.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo

delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati,la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

Art. 15.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di

difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 16.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ DI MONTAGNA

Art. 17.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 18.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27

giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 19.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;

b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli *standard* per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - *Emission trading system* (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 23.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56285

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106(pom.) del 12/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
106ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.
Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.
In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con

efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni egli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato

della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.

L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.

L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).

L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.

L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni

definite con le linee guida nazionali.
L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.
Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.
Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.
All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.
Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.
L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.
L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.
Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.
Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.
All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.
Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.
Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.
In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.
Il PRESIDENTE formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(623) ***Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(795) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale. Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Il PRESIDENTE rinvia la votazione alla prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(854) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.
L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.
Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.
Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.
Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.
L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
- tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;
- il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.
-

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti;
constatato che:
- gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia *Cityliner* Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
- all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
- in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissione di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213(pom.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
213ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.
Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1054 ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.
Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. 991 ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.
Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. 451 ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.
Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. 1008 ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.
Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 976 ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.
A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;
- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera *e)* del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214(pom.) del 07/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
214ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(837) ***DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica***
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di***

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo

sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.
L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzi due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.
Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.
L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.
Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.
Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.
L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del

tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benèfici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera

dei deputati.
Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(451) *DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo*
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso - eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo - si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.
Il PRESIDENTE precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.
Il PRESIDENTE sottolinea che, con la parola «uomo», si intende il genere umano.
Si passa quindi alla votazione degli articoli.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.
Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.
Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.
(991) *GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*
(Discussione e rinvio)
La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.
L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.
L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale.
Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti

del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricomprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti "anni di piombo".
Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.
Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che - sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti - tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.
Il PRESIDENTE, nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. 838.
Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate***
(902) ***BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate***
(1008) ***Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.
Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.
L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per

attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.
L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso.
L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta - ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate - da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.
L'articolo 7 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.
Infatti, l'articolo 8 istituisce - sempre presso il Ministero dell'interno - il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.
Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.
La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio

delle funzioni di direzione, gestione e controllo.
L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.
Viene tra l'altro previsto - all'articolo 11, comma 4 - che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.
L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.
Il capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.
In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.
L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.
Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.
Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.
Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).
Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. 119 e 902 già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.
Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.
In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.
Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.
Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.
In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-*bis* del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.
Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidatesi quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.
Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.
Il PRESIDENTE avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera *e)*;
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,
richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215(ant.) dell'08/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
215ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1021) ***Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7a Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.
Il presidente BALBONI (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(892) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria***
(976) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.
Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.
L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).
L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.
Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.
Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.
Il PRESIDENTE precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.
Il PRESIDENTE sottolinea che i sentori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.
Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 961 ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. 256 ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e 735 ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.
Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. 737 ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.
Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. 991, la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.
Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. 276, 396 e 1054, in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.
Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.
Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1053 ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
218ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.
Il PRESIDENTE, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.
Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(892) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria***
(976) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate***

(902) ***BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate***

(1008) ***Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66(ant.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 66
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15

AUDIZIONI DI FABIO RENZI, SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE SYMBOLA, DI MARCO BARBETTA, RESPONSABILE UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA CIA - AGRICOLTORI ITALIANI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR MATTEO CARRER, ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI LUCA MASNERI, COORDINATORE DEL TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE PER LA MONTAGNA E SINDACO DI EDOLO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DI PIETRO GIURDANELLA, CONSIGLIERE FNOPI - FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)

1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
220ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
I senatori CATALDI (*M5S*) e PARRINI (*PD-IDP*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione depositata dai soggetti intervenuti in audizione, nonché i contributi scritti pervenuti in merito all'esame dei disegni di legge nn. 276, 396 e 1054 *(Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane)*, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;
- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame

da allevamento.

1.3.2.1.8. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221(pom.) dell'11/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
221ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 15,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, al fine di organizzare i lavori delle prossime settimane, formula una proposta di svolgimento di audizioni: martedì 18 giugno, alle ore 13, audizione di cinque dei soggetti indicati dai Gruppi sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi, recanti modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge; alle ore 8,30 di mercoledì 19 e di giovedì 20 giugno, rispettivamente, tre audizioni sui disegni di legge n. 276 e connessi, recanti disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane; alle ore 13 di martedì 25 giugno, cinque audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi, recanti disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria svolta da soggetti privati; infine, alle ore 13 di martedì 2 luglio, cinque audizioni sul disegno di legge n. 991, per l'estensione dei benefici alle vittime del terrorismo, nonché sul disegno di legge n. 838 in materia di modifica della normativa sulle vittime del terrorismo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.9. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68(ant.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 68

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONI DI MARCO MARSILIO, PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, E DI VINCENZO LAPUNZINA, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ZONE FRANCHE MONTANE SICILIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)

1.3.2.1.10. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223(ant.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
223ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina.
A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(824) ***Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero***

da cittadino italiano , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.
Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. 276 e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).
Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. 794 e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.
Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. 256 e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.
Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. 303 e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.
Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. 1133 (decreto coesione).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.11. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70(ant.) del 20/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 70
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2024
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,55

AUDIZIONI DEL DOTT. MAURIZIO BUSATTA, DIRETTORE E PORTAVOCE DELLA FONDAZIONE "MONTAGNA E EUROPA" DI BELLUNO, DELLA DOTTORESSA LORETTA CREDARO E DEL DOTTOR DOMENICO RIZZI DI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA) E DI MARCO BUSSONE, PRESIDENTE UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)

1.3.2.1.12. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71(pom.) del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 71
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
Presidenza del Presidente
BALBONI
Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MARCO ONIDA, EX SEGRETARIO GENERALE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR ANTONIO D'ALOIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DI PARMA E DEL DOTTOR LUCIANO CAVERI, COORDINATORE DELLA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI - POLITICHE DELLA MONTAGNA E ASSESSORE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)

1.3.2.1.13. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225(pom.) del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
225ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.
Il PRESIDENTE avverte che si è concluso oggi il ciclo di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.
Propone quindi di avviare la discussione generale nella seduta di giovedì 27 giugno.
Propone altresì, in qualità di relatore, anche a nome della correlatrice Pirovano, di adottare come testo base il disegno di legge n. 1054, d'iniziativa governativa, e di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 9 luglio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(794) ***Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale***
(868) ***BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 794, d'iniziativa della senatrice Tilde Minasi e altri.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla

resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore in luogo della senatrice Spelgatti, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical entities resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La predetta direttiva ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. A tal fine, vengono stabiliti - in capo a enti pubblici o privati individuati come "soggetti critici" - obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno.

Lo schema di decreto, sul quale la 1ª Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 luglio, si compone di 7 Capi e 22 articoli.

All'interno del Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Nell'ambito del Capo II, dedicato al contesto strategico e istituzionale, l'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

L'articolo 5 elenca le autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, associando a ciascuna settori e sottosettori di riferimento, indicati nell'allegato A allo schema di decreto.

Prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le Regioni interessate, qualora il soggetto critico abbia carattere regionale ovvero operi esclusivamente sul territorio di una Regione in determinati settori, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024. Chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica, nonché dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale in materia di cibersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con dPCm.

Tra le funzioni attribuite al PCU, si segnalano in particolare: assicurare il collegamento con la

Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici; assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti; svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito al reclutamento e all'organizzazione del personale assegnato sia al PCU sia a ciascuna ASC, disciplinando la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza e tenuto conto della strategia nazionale per la cibersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni. Sono quindi elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 7 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dello Stato. In particolare, si prevede che la valutazione sia compiuta dal PCU entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento UE 2023/2450 della Commissione, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con dPCm.

L'articolo 8 delinea la procedura e i criteri per l'individuazione dei soggetti critici, anche di carattere regionale.

L'articolo 9 definisce i criteri che le ASC e il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali.

L'articolo 10 reca specifiche deroghe per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.

L'articolo 11 enuncia le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici. Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei soggetti critici, di cui si disciplinano la composizione e le funzioni.

L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Il Capo III è dedicato alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 13 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dei soggetti critici.

L'articolo 14 riguarda le misure di resilienza (tecniche, di sicurezza e di organizzazione) che i soggetti critici sono tenuti ad adottare, oltre che a descrivere in un apposito piano di resilienza che dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale.

L'articolo 15 tratta dei controlli dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

L'articolo 16 disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente e definisce i parametri da considerare per determinare la rilevanza di quest'ultimo.

Il Capo IV riguarda i soggetti critici di particolare rilevanza europea.

In particolare, l'articolo 17 ne disciplina l'individuazione.

L'articolo 18 regolamenta le missioni di consulenza organizzate dalla Commissione europea al fine di valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico.

Il Capo V, rubricato "Cooperazione e comunicazione", si compone del solo articolo 19 volto a chiarire

che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
Nell'ambito del Capo VI, in materia di vigilanza ed esecuzione, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici.
L'articolo 21 attiene all'apparato sanzionatorio.
All'interno del Capo VII, recante le disposizioni finali, l'articolo 22 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.
Segnala, infine, che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali e del parere della Conferenza unificata, che saranno trasmessi appena acquisiti. Pertanto, la Commissione dovrà attendere la trasmissione della suddetta documentazione prima di procedere all'espressione del parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(824) ***Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, pubblicato in allegato, in cui si esprime una valutazione contraria sul disegno di legge in esame.
Ritiene innanzitutto irragionevole la proposta di estendere la rilevanza penale della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia, stabilendo quindi la punibilità di una condotta che alcuni Paesi consentono qualora sia esercitata con finalità solidaristiche e in modo gratuito. In questi casi, a suo avviso, si tratta più correttamente di gestazione solidale.
Rileva, quindi, alcune criticità del disegno di legge in titolo. In primo luogo, perseguendo anche all'estero il cittadino italiano che abbia posto in essere una condotta altrove considerata lecita, viene meno il necessario requisito della doppia incriminazione.
Ricorda, inoltre, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana occorre che in Italia si verifichi almeno una parte della condotta e che questa sia significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. Non sarebbe sufficiente, quindi, il generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati.
Sottolinea, inoltre, che l'estensione in senso universalistico dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 contrasta anche con la normativa europea. Infatti, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea contro la tratta di esseri umani, che ricomprende lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani. Tale reato non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal disegno di legge in esame, non essendo chiarito né regolato dalla normativa nazionale in cosa consista lo sfruttamento.
A suo avviso, quindi, è necessario disciplinare in modo dettagliato la fattispecie della gestazione per altri, proprio per contrastare eventuali irregolarità.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) esprime una profonda contrarietà alle tecniche di surrogazione della maternità. A suo avviso, si tratta di una pratica disumana, in quanto sempre accompagnata da forme di sfruttamento del corpo della donna e a danno del minore. Pertanto, a titolo personale, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere non ostativo del relatore.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), dal punto di vista del merito, si associa alle considerazioni della senatrice Gelmini, ritenendo difficile distinguere tra la gestazione solidale e lo sfruttamento del corpo

della donna, che a volte ricorre a questa pratica per motivi di mera sopravvivenza. La scelta di carattere solidaristico, infatti, nasconde molto spesso fini commerciali, con il pretesto dello stato di bisogno economico della gestante.
Concorda, invece, con la senatrice Castellone a proposito della necessità di focalizzare l'attenzione sulla legislazione europea contro la tratta degli esseri umani.
Tuttavia, per quanto riguarda i profili di costituzionalità, ricorda che - come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia - per la configurazione di una fattispecie penale devono essere rispettati i requisiti di tassatività e certezza, che nel disegno di legge in esame mancano, perché si propone un approccio meramente ideologico. A suo avviso, tale misura non costituirà un efficace deterrente: sarebbe stato preferibile lo strumento della convenzione internazionale, piuttosto che la previsione di un reato universale.
Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Il senatore LISEI (*FdI*) conferma che l'approccio della sua parte politica al tema della maternità surrogata è quello delineato dal disegno di legge in titolo. Pertanto, dal punto di vista del merito, concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici Gelmini e Valente.
Ritiene che l'individuazione di un reato universale, strumento a cui il Governo ha già fatto ricorso con il cosiddetto decreto-legge Cutro (decreto-legge n. 20 del 2023), sia l'unico mezzo per contrastare in modo efficace una condotta che viene parzialmente commessa all'estero, ma il più delle volte inizia in Italia, anche con la consultazione di siti Internet, dove le coppie scelgono il sesso e le caratteristiche fisiche della prole, e con il ricorso a intermediari. Si tratta di una forma di mercimonio che, a suo avviso, è certamente da punire, in modo conforme all'ordinamento giuridico italiano.
A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che sul tema prevale purtroppo la disinformazione, come conferma la confusione tra maternità surrogata e gestazione per altri.
Sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato in materia il disegno di legge n. 1087 (*Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica*), volto a tutelare l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornire contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi. Solo in questo modo si possono evitare forme di mercimonio, consentendo alla donna di scegliere sia di far nascere un bambino, sia di non diventare madre, come garantito invece dalla legge n. 194 del 1978.
Nel testo a sua prima firma, si prevede l'istituzione di una commissione che accerti l'autenticità dei presupposti della volontà solidale e altruistica, sull'esempio del Portogallo. Inoltre, si stabilisce che tutte le fasi della procedura siano omologate dal tribunale, analogamente a quanto è previsto in Grecia. Infine, si introduce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante.
Sarebbe quindi opportuno che la discussione fosse scevra da pregiudizi, anche per tutelare l'interesse dei bambini nati con questa tecnica, rispettando altresì il dolore delle coppie costrette ad adottare una decisione difficile per diventare genitori.
Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce il parere non ostativo illustrato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.
Quanto al merito, riconosce che si tratta di una materia molto complessa, che coinvolge valori fondamentali di civiltà. Concorda con la senatrice Valente sul fatto che spesso la giustificazione della solidarietà nasconde in realtà la mercificazione del corpo della donna, a vantaggio di chi ha una maggiore forza economica.
Ciò non esclude che ci possano essere casi particolari e numericamente ridotti di gestazione della madre per la figlia, oppure quella solidale tra sorelle. Tuttavia, occorre prima di tutto contrastare una pratica che sta assumendo dimensioni preoccupanti e finalità quasi consumistiche, come ha ricordato il senatore Lisei.
A titolo personale, ricollegandosi alle considerazioni della senatrice Castellone sul divieto di utilizzo del patrimonio genetico della gestante, esprime in ogni caso perplessità sulla forza del legame che discende dal patrimonio genetico, a fronte di quello che si costruisce con le continue interazioni tra la

donna e il nascituro lungo tutto il percorso della gravidanza.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore.
È quindi preclusa la proposta di parere alternativo presentata dalla senatrice Castellone.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, con riguardo ai disegni di legge n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti*-legge), propone di completare il ciclo di audizioni informali martedì 9 luglio, a partire dalle ore 11,30.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E MARIA DOMENICA CASTELLONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.";
premesso che:
la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*», che prevede che «*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro*»;
obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;
molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale; si rende, quindi, perseguibile il ricorso alle tecniche di surrogazione di maternità effettuate anche in Stati che le consentono, disciplinano e regolano, facendo venire meno uno dei principi del diritto, quello del necessario requisito della doppia incriminazione;
considerato che:
occorre, sul punto, rammentare che quanto ai profili penali, anzitutto la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. La giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., occorre che si verifichi nel territorio dello Stato "anche solo un frammento della condotta" integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, n. 5198 del 2021; v inoltre Cass. pen., Sez. VI, n. 56953 del 2017, Cass. pen., Sez. III, n. 35165 del 2017, Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016). La Cassazione (sentenza n. 5198/2021), individuando il momento di consumazione del reato nel compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita, rileva che «il tema è quello di stabilire il perimetro delle condotte antecedenti alla nascita che integrano la condotta di "realizza"», che deve essere circoscritto a quelle condotte eziologicamente collegate alla nascita

stessa e funzionali allo scopo in modo da "delimitare il contenuto della fattispecie tipica entro limiti di riconoscibilità della fattispecie e prevedibilità delle conseguenze". "Ciò in quanto la norma penale deve essere sufficientemente chiara per essere prevedibile il comportamento che è fonte di responsabilità penale." In precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in Paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata sull'assunto che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (art. 9 c.p.), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (c.d. doppia incriminabilità);

inoltre, per la legge penale italiana, un fatto configurato come reato in Italia può essere punito anche quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso). In materia di punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina è dettata dagli artt. 7 ss. c.p. In particolare, l'articolo 7 c.p. prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all'estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità - quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato - e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.) . Unitamente a quanto detto, l'articolo 9 c.p. rubricato "delitto comune del cittadino commesso all'estero", subordina l'applicazione della legge penale italiana alla sussistenza di alcuni presupposti: è punito secondo la legge italiana il cittadino presente nel territorio dello Stato italiano che abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ove la pena prevista sia inferiore, è necessaria, ai fini della punibilità, un'apposita richiesta del Ministro della giustizia, ovvero l'istanza di procedimento o di querela da parte della persona offesa. Quindi sulla base delle norme attualmente vigenti sarebbe già perseguibile il delitto commesso in territorio estero da cittadino italiano qualora lo stesso rientri all'interno del territorio. Non si hanno notizie di richieste di procedimenti da parte di alcun Ministro della Giustizia ben che meno dell'attuale Ministro Nordio;

l'irragionevolezza dell'intervento legislativo è dato anche dal fatto che lo stesso creerebbe una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma al contempo la sanzione prevista sarebbe totalmente priva di effettività in quanto l'ordinamento prevede per il delitto di surrogazione di maternità, essendo considerato dal legislatore un reato di scarsa offensività, una forbice edittale molto bassa (minimo 3 mesi massimo 2 anni), non consentendo, quindi, l'applicazione della reclusione. Infatti diversi strumenti normativi possono essere utilizzati al fine di evitare l'applicazione della reclusione ovvero: la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale e la messa alla prova;

considerato ancora che:

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutelanei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di maternità surrogata. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso

(nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021);
sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima;
come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), "indiscutibile" è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);
la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore "biologico" (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino";
ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*; sentenza *D. c. Francia*);
come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale,
rilevato che:
la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame eccede anche le fattispecie criminali previste

dal diritto europeo;
nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea anti-tratta che ascrive lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale alle forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani;
il nuovo reato europeo prevede una condotta specifica che non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal citato articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come esteso in senso universalistico dal disegno di legge in esame, concentrandosi sulle condotte di sfruttamento della surrogazione di maternità e chiarisce in cosa consista lo sfruttamento, aspetto questo non regolato dalla normativa nazionale;
il disegno di legge in esame risulta, quindi, da un lato distonico rispetto agli obiettivi che si prefigge in quanto inattuabili e, dall'altro, anacronistico perché non distingue tra la maternità surrogata praticata ai fini commerciali e quella a fini solidaristici. Appare, inoltre, assurdo che non preveda l'inserimento, nei delitti di tratta e riduzione e mantenimento in schiavitù, delle condotte volte ad effettuare la maternità surrogata. L'intervento legislativo per giunta non si occupa di dare adeguato riconoscimento ai nati da maternità surrogata. In estrema sintesi: un provvedimento volto solo a pubblicizzare il contrasto alla maternità surrogata ma negli effetti una scatola vuota,
esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.14. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227(ant.) del 27/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024
227ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno all'A.S. 1054, adottato come testo base, è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.
Ha inizio la discussione generale congiunta.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottolinea l'importanza del disegno di legge n. 1054, adottato come testo base, volto a promuovere lo sviluppo delle zone montane, che rappresentano quasi il 50 per cento del territorio italiano. In questo modo, insieme ad altre misure che saranno certamente adottate, si può colmare una lacuna nell'ambito del PNRR, prevedendo anche la tutela della montagna, che è essenziale per l'ecosistema e la biodiversità del Paese, come riconosciuto peraltro dall'articolo 44 della Costituzione.
A riguardo, ricorda che le persone che vivono e lavorano in montagna sono state così definite da Michele Gortani, il padre costituente autore del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione: "gente laboriosa, parsimoniosa, paziente, che in silenzio lavora e in silenzio soffre tra avversità di suolo e di clima".
Segnala poi alcune criticità, come lo spopolamento e lo scioglimento dei ghiacci che aggrava il dissesto idrogeologico, oltre alle carenze infrastrutturali e ai sovraccosti per la prestazione di servizi essenziali, che non possono essere affrontati solo attraverso agevolazioni fiscali. Occorre invece adottare una strategia nazionale della montagna, in effetti prevista all'articolo 3 del disegno di legge d'iniziativa governativa, cha va predisposta da Governo e Parlamento, ma con l'aiuto degli enti locali e, in particolare, dei sindaci dei Comuni montani.
Assume quindi importanza la classificazione di questi enti e, a tale proposito, esprime apprezzamento per i criteri stabiliti dall'articolo 2 del disegno di legge, in particolare altitudine e pendenza. Coglie

l'occasione per auspicare che il ricorso ai numerosi dPCm e decreti ministeriali attuativi, previsti nel testo del disegno di legge del Governo, non comporti ritardi e complicazioni burocratiche.
Ritiene che, per contrastare lo spopolamento delle zone montane, si dovrebbe innanzitutto garantire i servizi essenziali, in particolare scuola e sanità, cui sono dedicati gli articoli 6 e 7 del disegno di legge. A tale riguardo, si potrebbero prevedere punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per il personale disponibile a svolgere la propria attività nelle zone montane.
In ogni caso, riconosce che il provvedimento dell'Esecutivo va nella giusta direzione, sebbene possa essere migliorato non solo nella parte economica, ma anche con riferimento alla *governance* e alla progettualità per favorire le prospettive di sviluppo. In questo modo, si può dare un segno di attenzione alle popolazioni delle zone montane, tenaci e resilienti, abituate a fare sacrifici in silenzio, come ricordato per l'appunto dall'onorevole Gortani.
Esprime quindi apprezzamento per il disegno di legge del ministro Calderoli, che si colloca in continuità con quanto fatto dal Governo Draghi e con il disegno di legge 276 a sua firma, che si ispira ai capisaldi della collaborazione tra le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza, dell'integrazione rispetto a programmi già avviati di tutela e valorizzazione delle zone montane, nonché al buon senso.
Si sofferma poi sulle questioni della classificazione delle zone montane, dell'implementazione della Strategia per la montagna italiana e della digitalizzazione, senza dimenticare il nodo della copertura finanziaria.
In conclusione, auspica che il disegno di legge n. 1054 vada a buon fine e trovi una rapida implementazione, onde evitare che rimanga lettera morta, come in gran parte accaduto per la vigente legge sulla montagna n. 97 del 1994.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che il provvedimento del Governo in esame presenti alcune debolezze strutturali, che potrebbero essere risolte. In particolare, il criterio altimetrico per la classificazione dei Comuni montani dovrebbe esser integrato dal riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio o ad altre specificità, per estendere le misure di sostegno anche a quei Comuni isolati perché dislocati in vallate, lontani dalle principali infrastrutture, magari dotati di risorse naturali che potrebbero richiamare investimenti per lo sviluppo turistico. Cita per esempio Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), quasi sconosciuta eppure ricca di sorgenti di acqua sulfurea, oppure il borgo medievale di Laturo, ormai abbandonato, le cui case potrebbero ospitare un albergo diffuso.
Sarebbe pertanto necessaria una sorta di cabina di regia per accertare le specificità di tanti piccoli paesi di montagna, compresi quelli colpiti da eventi sismici, e cercare di favorirne la ripresa e lo sviluppo economico, ciascuno in base alle proprie caratteristiche paesaggistiche, naturali, storiche o culturali. Ad esempio, vi sono zone vocate per gli sport invernali, altre famose per il deltaplano e il parapendio, grazie a particolari correnti ascensionali, come Castelluccio di Norcia, o ancora aree in cui si possono praticare il volo a vela o il trekking.
Ritiene molto interessante la prospettiva, segnalata nel corso delle audizioni, di una ferrovia dei due mari, che colleghi il Tirreno e l'Adriatico, magari da realizzare lungo il confine tra Marche e Abruzzo, in modo da favorire l'afflusso turistico in entrambe le Regioni. Ritiene che si possa realizzare tale progetto anche per *step* successivi, in modo da rendere la ferrovia già funzionante per brevi percorsi, prima di realizzarla interamente.
Il ministro CALDEROLI, intervenendo incidentalmente per svolgere alcune precisazioni, sottolinea che le misure incentivanti riguardanti il personale sono state predisposte all'esito di una lunga interlocuzione con i Ministeri competenti, per cui sarà difficile che vi siano ulteriori margini di intervento, anche dal punto di vista delle indennità.
Segnala inoltre che già l'anno scorso, nella ripartizione delle risorse del FOSMIT (Fondo sviluppo montagne italiane), si è tentato di vincolarne una parte alla realizzazione di opere per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza però riscontrare un atteggiamento completamente favorevole da parte di Regioni e Comuni.
Quanto alle considerazioni del senatore Cataldi rispetto alla classificazione dei Comuni montani, precisa che sono stati introdotti anche alcuni parametri socioeconomici, per evitare di offrire sostegno

a zone che già versano in condizioni agiate. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non includere anche altre aree marginali, che dovrebbero ricevere aiuti attraverso un provvedimento specifico. Si corre il rischio, altrimenti, che la dotazione del Fondo non sia sufficiente per produrre effetti significativi sul territorio.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale proseguirà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 794 E 868 (ELARGIZIONI BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno all'A.S. 794, già adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di giovedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.15. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228(pom.) del 02/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024
228ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sugli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nelle sedute del 27 giugno e del 1° luglio, nonché nella seduta antimeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.
Previa dichiarazione di voto di astensione dei senatori CATALDI (*M5S*) e GIORGIS (*PD-IDP*), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottolinea l'importanza dell'aggiornamento della normativa sugli interventi speciali per la montagna, recati dalla legge n. 97 del 1994, al fine di tenere conto delle nuove problematiche emerse nel corso degli anni per le aree montane, in particolare lo spopolamento, l'avvento della società digitale, il cambiamento climatico e l'adeguamento infrastrutturale, in modo da valorizzare il tessuto economico-sociale di una elevata percentuale del territorio italiano.

Sottolinea che il disegno di legge n. 1054, d'iniziativa governativa, affronta tali questioni con una visione strutturale, strategica e cooperativa, prevedendo anche risorse specificamente destinate alla montagna, che in futuro potranno essere incrementate. A tale riguardo, ritiene fondamentale una corretta classificazione dei Comuni montani, in base ad altimetria e pendenza, per evitare una dispersione dei fondi stanziati.
Evidenzia quindi l'importanza delle misure per la realizzazione di investimenti tecnologici sulla rete Internet e per il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, anche al fine di consentire lo svolgimento del lavoro agile e favorire così il ripopolamento delle zone montane.
Ritiene altresì che, nel corso delle audizioni svolte, siano emersi interessanti spunti di riflessione, soprattutto in merito alla previsione di agevolazioni fiscali, nonché di incentivi in termini di punteggi e premialità per il personale della sanità, per fare in modo che anche le zone più impervie dispongano di servizi sanitari di base e di emergenza.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il ministro Calderoli per la completezza del testo presentato dal Governo, nel quale le problematiche della montagna sono affrontate con una visione d'insieme e interventi di lungo periodo.
Apprezza la scelta di definire con precisione i Comuni montani, in base ad altimetria e pendenza, in modo da individuare gli enti destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal disegno di legge. Altrettanto importanti sono le misure contenute negli articoli da 6 a 14, in particolare con riferimento al personale scolastico, medico e sanitario dei Comuni di montagna, ai servizi di comunicazione, alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, al monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici, alla disciplina dei rifugi di montagna.
Sottolinea che, senza interventi urgenti e di ampio respiro, la popolazione continuerà a trasferirsi a fondovalle, con ricadute disastrose non solo dal punto economico-sociale, ma anche per la cura del territorio. In questo modo, infatti, la montagna, da sinonimo di bellezza, ricchezza e vita salubre, finisce per diventare pericolosa.
Pur ritenendo pienamente condivisibile il disegno di legge n. 1054, assicura la disponibilità della Lega a valutare eventuali proposte di modifica delle altre forze politiche.
Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale congiunta proseguirà in altra seduta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che era stato proposto uno schema di parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 26 giugno.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime rammarico per il mancato coinvolgimento della Commissione affari costituzionali nell'esame in sede referente del provvedimento. L'intelligenza artificiale, infatti, è una innovazione che avrà effetti profondi e irreversibili sulla vita dei cittadini, come già è evidente nell'ambito del lavoro, delle relazioni sociali, della circolazione delle informazioni e, quindi, della conoscenza. Dal momento che tali implicazioni riguardano non solo la sfera economica, ossia la produzione e distribuzione dei beni, ma anche i diritti fondamentali dei cittadini, sarebbe stato più opportuno assegnare l'esame del disegno di legge anche alla 1a Commissione.
Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza delle considerazioni del senatore Giorgis, precisa che vi è ancora l'opportunità di stimolare un approfondimento su tali tematiche nel corso del ciclo di audizioni che le Commissioni riunite 8a e 10a si apprestano a svolgere.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 2 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 838 *(Benefici vittime del terrorismo)* e 991 *(Estensione benefici vittime del terrorismo)*, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 giugno e del 1° luglio, nonché nella seduta antimeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.43 (testo 2), parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*ter* sulla definizione delle modalità di concessione dei contributi per la ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
- sull'emendamento 3.38 (testo 2), parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.3.2.1.16. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229(ant.) del 03/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024
229ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE DELIBERANTE
(451) ***DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo***
(Discussione e approvazione)
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".
Il PRESIDENTE propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.
La Commissione conviene.
Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.
Si procede quindi alla votazione finale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.
La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.
Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.
A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.
La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.
Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.
Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziate. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.
Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.
Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa.
Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.
Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.
Il ministro CALDEROLI, nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.
Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.
Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale.
Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.
Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.
Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditi e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 794 (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.
Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*) e 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1054 (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.
Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.17. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231(pom.) del 10/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024
231ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1185) ***Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 299 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1054 adottato come testo base.
Comunica che la senatrice Gelmini ha ritirato gli emendamenti 2.0.3, 6.6 e 20.3.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 1.4, che inserisce tra le finalità del provvedimento anche il contrasto alla crisi climatica e allo spopolamento della montagna.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.12 e 1.17, che intendono ampliare il novero dei Comuni montani destinatari dei benefici previsti dal disegno di legge del Governo. In particolare, l'emendamento 1.17 propone di integrare i criteri altimetrici e della pendenza con parametri socioeconomici e demografici, in modo da valorizzare tutte le zone che, pur non trovandosi ad altitudini significative, presentano comunque gravi svantaggi.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.19, che - in subordine ai criteri socioeconomici e demografici - propongono di tenere conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area alpina e appenninica. Pur comprendendo l'esigenza del Governo di ridurre la platea dei Comuni cui destinare le risorse del Fondo, rileva che, se si tiene conto solo dell'altitudine, si rischia di svantaggiare i territori del Centro-Sud.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.5, che integra i criteri della pendenza e dell'altitudine, al fine di classificare i Comuni montani, con parametri socioeconomici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza dai principali centri urbani, la densità degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali e il reddito medio *pro capite*.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.14 e 2.15, che valorizzano il ruolo del Parlamento, prevedendo che gli schemi dei decreti per la classificazione dei Comuni montani siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione per le questioni regionali. Qualora il Presidente del Consiglio intenda discostarsene, dovrebbe darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 3.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che le risorse individuate dal Governo per il sostegno delle aree montane sembrano del tutto insufficienti. Inoltre, ritiene inspiegabile la sottrazione di prerogative economiche alle Regioni, da parte di un Governo che, con il processo di autonomia differenziata, sostiene invece di valorizzarle. Gli emendamenti all'articolo 4 del Gruppo PD sono volti invece ad ampliare le risorse finanziarie, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 4.5, che mira a escludere gli interventi di competenza statale dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), destinando invece a tal fine gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Con l'emendamento 4.0.5, su richiesta di molti sindaci, si propone di promuovere la montagna anche in ambito europeo.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.0.1, che intende promuovere le aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane e in particolare gli investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche in zone disagiate.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.11 e 6.0.4, volti a dare un contributo costruttivo per risolvere le più significative criticità delle zone montane, relative in particolare alla sanità. A tal fine, sarebbe utile istituire un tavolo tecnico per la mappatura dei Comuni che si trovano in difficoltà, considerato che il territorio italiano è per la maggior parte montano, per la presenza della dorsale appenninica.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame presentate dal Gruppo del PD sono volte a prevedere deroghe alle norme sul contingente del personale docente e scolastico, nonché ad ampliare le risorse in modo da garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato proposte migliorative, in particolare per introdurre deroghe alle dimensioni delle classi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 8.3, cui attribuisce particolare rilievo, in quanto prevede l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti che scelgano percorsi di

studio legati allo sviluppo sostenibile e all'innovazione tecnologica delle zone montane.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 9.12, volto a garantire l'accesso alla rete internet in banda ultra larga nelle zone montane, indispensabile per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di studio e lavoro.
I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 10, 11 e 12.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 013.1, che all'articolo 13 premette un nuovo articolo volto a prevedere sostegni specifici all'agricoltura di montagna.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 13.10, che estende la possibilità di affidamento dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio anche alle forme associative dei Comuni montani. Con l'emendamento 13.14, inoltre, si prevede un vincolo di ubicazione nei Comuni montani per le aziende agricole cui è possibile affidare l'esecuzione di tali lavori, al fine di incentivare le realtà locali.
Infine, l'emendamento 13.0.5 mira a definire i principi per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, richiamando una delega al Governo rimasta inattuata dal 2015.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 14.0.3, che prevede la valorizzazione dei beni e siti archeologici delle zone montane non interamente emersi, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico per la loro mappatura. Inoltre, con specifico riferimento al sito archeologico di Noto antica, si individuano le risorse necessarie per garantire il proseguimento degli scavi archeologici.
I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 15, 16 e 17.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 18.2 e 18.5, volti, rispettivamente, a eliminare la limitazione degli incentivi del lavoro agile ai soli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o, in subordine, ad elevare tale limite fino a 15.000 abitanti.
Il senatore GIORGIS si sofferma in particolare sull'emendamento 18.0.2, a cui aggiunge la firma, che prevede sostegni economici alle piccole e medie imprese agricole e commerciali nei territori montani.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 19.1, che prevede una serie di incentivi e agevolazioni per coloro che svolgono la propria attività professionale in zone montane, come il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale o per canoni di locazione.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) si sofferma sull'emendamento 20.0.2, che prevede misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani in uso anche a privati, al fine di evitarne l'incuria e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, che finiscono poi per determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 21, 22 e 23.
Si intendono altresì illustrati gli ordini del giorno.
Il PRESIDENTE dichiara così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
Si riserva una valutazione ai fini dell'eventuale declaratoria di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione

di oggi dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 119, 902 e 1008 *(Disposizioni in materia di guardie giurate)*, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054

G/1054/1/1

De Carlo

Il Senato,

premesso che:

l'agricoltura di montagna svolge un ruolo essenziale per la crescita sostenibile e per la realizzazione della transizione ecologica della nostra Nazione;

i beni pubblici prodotti dagli agricoltori di montagna rappresentano un valore aggiunto di particolare rilevanza specie in considerazione del contributo offerto all'occupazione e alla prevenzione dello spopolamento e dell'esodo rurale;

la politica agricola comune deve riconoscere questi valori collettivi attraverso una adeguata compensazione degli svantaggi competitivi che caratterizzano l'attività agricola e zootecnica in questi territori in modo da ridurre le debolezze strutturali insite nella conformazione geografica di tali aree;

il sostegno all'agricoltura di montagna è necessario a garantire il mantenimento dei presidi ambientali e sociali indispensabili alla sostenibilità dell'intero sistema economico, nonché ad assicurare lo straordinario patrimonio di qualità e tradizioni alimentari che rende la nostra Nazione una eccellenza a livello mondiale;

la produzione agricola, specie quella di montagna, genera sempre maggiori aspettative per i cittadini consumatori che chiedono sicurezza degli alimenti, benessere animale, cibo di qualità e minori impatti ambientali.

Impegna il Governo:

ad intervenire nelle competenti sedi unionali affinché la Politica agricola comune per la programmazione post 2027 preveda un aumento della dotazione dei premi riservati alle attività agricole di montagna, e in particolare ai pascoli di montagna, anche a fronte delle riduzioni apportate a tali pagamenti nella programmazione in corso.

G/1054/2/1

Dreosto, Spelgatti, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge numero 1054, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane,

premesso che:

l'articolo 1 della disposizione in esame, ne chiarisce la finalità, ovvero valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, e quindi anche delle foreste, prevedendo che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, individuino e adottino interventi necessari a promuovere processi di sviluppo coerenti con le loro caratteristiche intrinseche, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, ma anche del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali;

inoltre, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del

paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative;

le aree boschive e forestali italiane sono tra le più ricche di biodiversità in tutta Europa, con caratteristiche molto differenti e distinte lungo il territorio nazionale, e sono anche realtà estremamente fragili e vulnerabili e come tali la loro gestione è altamente sito-specifica e strettamente dipendente dal territorio in cui sono inserite;

la foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, è la più grande foresta demaniale d'Italia; si tratta di una foresta con una storia millenaria e con caratteristiche peculiari che la rendono patrimonio unico, caratterizzato dalle faggete e boschi di pini, larici e abeti bianchi e rossi e ricco di varietà arboree molto pregiate tra cui l'abete rosso detto "di risonanza" particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti musicali a corda;

la foresta di Tarvisio è gestita da più di un secolo secondo un piano che garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone inclusi interventi che hanno consentito di tenere sotto controllo il diffondersi tra gli abeti rossi dell'infezione da Bostrico, che ha causato ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale;

le caratteristiche peculiari della foresta di Tarvisio, la rendono patrimonio unico da tutelare in maniera mirata con strumenti specifici e consoni alla propria storia, cultura ed economia, che parta da indagini, programmazione, pianificazione e gestione dei boschi, e che si fondi su chiari aspetti conoscitivi, formativi e finanziari;

una gestione regionale, unitamente alle misure di co-gestione che prevedano la partecipazione delle comunità e delle realtà locali, è pertanto lo strumento da ritenersi più idoneo per una realtà come quella della foresta di Tarvisio, al pari di quanto è accaduto per altre realtà boschive sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di diretta gestione dei territori della foresta,

impegna il Governo:

a valutare, per gli aspetti di propria competenza, misure ed interventi a sostegno del trasferimento della foresta di Tarvisio, nel Comune di Tarvisio, provincia di Udine, al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, parimenti a quanto avvenuto negli scorsi decenni per la maggior parte dei beni forestali siti in regioni a statuto ordinario.

G/1054/3/1

Spelgatti, Tosato

Il Senato,

premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiarie e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini,

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il

ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

G/1054/4/1

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

a garantire che la dotazione annuale di almeno 200 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) venga mantenuta fino al 2033, senza che lo Stato attinga risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza.

G/1054/5/1

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli

ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire l'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) da parte del Collegio nazionale guide alpine italiane e del Collegio nazionale maestri di sci italiani per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G/1054/6/1

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di

entità non superiore a 10.000,00 euro finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività e all'apertura di linee di credito a breve termine,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistenti, oltre a prevedere un'agevolazione dell'IVA al 10% per tutte quelle tipologie di attività con sede legale e operativa nei comuni montani svantaggiati.

G/1054/7/1

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane,

aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'esenzione dell'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, e più precisamente le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionali, rese da istituti o scuole, ove riconosciuti dallo Stato o dalle Amministrazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche, universitarie, impartite da insegnanti a titolo personale.

G/1054/8/1

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, dal concorso a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.

Art. 1

1.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(*Finalità*)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale,ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e

dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro geologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.2

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire *le seguenti:* «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.3

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» *inserire le seguenti*: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.4

Gelmini

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» *inserire le seguenti:* «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché»

1.5

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo le parole: «importanza strategica ai fini» *inserire le seguenti:* «del contrasto alla crisi climatica e demografica,».

1.6

Spagnolli, Unterberger, Patton

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «rispettive competenze» *inserire le seguenti:* «, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane»;

b) dopo le parole: «Fondo di cui all'articolo 4» *inserire le seguenti:* «, facendo riferimento a una disciplina innervata dal principio di sussidiarietà».

1.8

Meloni, Nicita

Al comma 2, dopo le parole: «ciascuno in base alle rispettive competenze,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità territoriali e del principio di insularità sancito dell'articolo 119 della Costituzione,».

1.9

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» *con le seguenti*: «il pieno accesso».

1.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» *con le seguenti:* «il pieno accesso».

1.11

Ambrogio, De Carlo

Al comma 2, dopo le parole: «l'agricoltura e la gestione forestale» *inserire le seguenti:* «, anche mediante lo sviluppo della filiera legno-energia, basata sul principio dell'utilizzo a cascata, quale settore con potenziali di ricaduta positivi dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale»

1.12

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» *inserire le seguenti:* «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.13

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» *inserire le seguenti: «*assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» *inserire le seguenti:* «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.15

Nicita, Meloni

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le zone montane relative ai comuni montani insulari, i soggetti di cui al comma 1 individuano gli ulteriori e specifici interventi, tenendo conto della peculiarità dell'insularità e delle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

1.16

Zedda

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.17

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Aggiungere infine il seguente comma: «3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE».

Art. 2

2.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» *con le seguenti:* «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.2

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, sostituire le parole «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» *con le seguenti:* «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» *con le seguenti:* «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

Spagnolli, Unterberger, Patton

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, dopo le parole: «*parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o

ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

b) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

*Al comma 1, dopo le parole: «*altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti: «*e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

Nicita, Meloni

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

Meloni, Nicita

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.13

Durnwalder, Patton

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella definizione dell'elenco di cui al presente comma sono comunque fatte salve le classificazioni di comuni montani vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

2.14

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 2.

2.17

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 2.

2.18

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» *inserire le seguenti:* «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» *inserire le seguenti:* «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.20

Lisei, Zedda

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» *inserire le seguenti:* «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.21

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» *inserire le seguenti:* «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» *inserire le seguenti:* «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.100

I Relatori

All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «l'elenco» *con le seguenti:* «uno o più elenchi».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «l'elenco» *con le seguenti:* «l'elenco o gli elenchi»;

al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione strategica, risorse e monitoraggio»;

all'articolo 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dell'elenco» *con le seguenti:* «dell'elenco o degli elenchi».

2.23

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

Meloni, Giorgis, Parrini, Manca, Valente

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.101

I Relatori

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti: «3-*bis*. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

3-*ter*. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 3-*bis* è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente

e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3-*quater*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 3-*ter* è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

2.26

Castelli

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Nel caso di due o più comuni contigui per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la cui superfice complessiva è composta da più del 50 per cento da comuni di cui all'elenco del precedente comma 2, le disposizioni della presente legge vengono estese a tutti i comuni interessati dallo stato di emergenza».

2.0.1

Tosato, Bergesio, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, infine è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-*bis*. La deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti"».

2.0.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.3

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.4

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale

previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

Art. 3

3.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(*Strategia nazionale per la montagna italiana*)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e

le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.2

Spagnolli, Unterberger, Patton

*Al comma 1, dopo le parole: «*al fine di promuovere la crescita» *inserire la seguente*: «autonoma».

3.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» *aggiungere le seguenti:* «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» *inserire le seguenti:* «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.5

Castelli

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle politiche territoriali attuate dal Commissario Straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

3.6

Nicita, Meloni

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» *inserire* il seguente periodo: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» *con le seguenti*: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.9

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis.* Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

3.10

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis.* Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

3.11

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere in fine i seguenti : «2-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - è istituito il Tavolo tecnico scientifico permanente per la pianificazione, lo sviluppo e la protezione della montagna italiana.

2-*ter*. Il Tavolo tecnico scientifico si avvale della collaborazione, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri, di Università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati e coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'elaborazione delle politiche pubbliche di realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge e nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna».

3.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore na zionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni».

Art. 4

4.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)*

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT », finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della mon tagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FO SMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione na zionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una compe tenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge».

4.2

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b)*;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera *b)*»;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *a)*».

4.3

Valente, Parrini, Giorgis, Manca, Meloni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b).

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera *b)*»;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *a)*».

4.4

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, sopprimere la lettera* b);

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.5

Gelmini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b)*;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.6

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b)*;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.7

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* b).

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sopprimere le parole «e b)».

4.8

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b»;

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» *con le parole:* «lettera a)».

4.9

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole:«e lettera b)»*;*

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».

4.10

Nicita, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-*bis*) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto».

4.11

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a),* le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a),* le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

Meloni, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» *con la seguente*: «ripartizione».

4.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Manca, Valente

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis.* Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis.* Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

4.0.1

Liris, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. In relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 14.687.659,24.

2. A fronte delle minori richieste di risarcimento in corso, presentate in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero del turismo ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

3. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

4.0.2

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(*Fondo perequativo montano*)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base agli specifici oneri ulteriori gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.».

4.0.3

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, un'aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante».

4.0.4

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(*Promozione della montagna in ambito europeo*)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.5

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il persegui- mento degli obiettivi comuni».

4.0.6

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il aggiungere:

«Art. 4-*bis*.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

Art. 5

5.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(*Relazione annuale*)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica na zionale di sviluppo delle zone montane».

Art. 6

6.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(*Sanità di montagna*)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4».

6.2

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «, siano essi medici oppure medici in formazione o specializzandi,».

6.3

Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei

comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.4

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.5

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.6

Gelmini

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «*1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.7

Camusso

Al comma 2, dopo le parole «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» *inserire la seguente* «pubbliche».

6.8

Durnwalder, Patton

Al comma 2, dopo le parole: "il servizio di medico di base*"* *inserire le seguenti: "*o di medico veterinario*"*.

6.9

Testor, Spelgatti, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

*"*3-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.";

*b) al comma 5, sostituire le parole "*ai commi 2 e 3*"* *con le seguenti "*ai commi 2, 3 e 3-*bis* *";*

*c) al comma 6, sostituire le parole "*ai commi 2 e 3*"* *con le seguenti "*ai commi 2, 3 e 3-*bis* *".*

6.10

Occhiuto, Ternullo

Al comma 4, sostituire le parole: «e i pediatri di libera scelta» *con le seguenti:* «, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di medicina generale e gli assistenti amministrativi di studio medico».

6.11

Maiorino, Cataldi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.".

6.12

Nicita, Meloni

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei

gravi deficit infrastrutturali esistenti".

6.13

Occhiuto, Ternullo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure.

7-*ter*. La telemedicina implica l'uso delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per: aumentare la fornitura dei servizi sanitari; consentire lo scambio dei dati tra gli utilizzatori e tra i diversi operatori sanitari; veicolare procedure diagnostiche avanzate tramite l'impiego di dispositivi medici, indossati dal paziente o installati nella sua abitazione o anche utilizzati da un intermediario che opera sotto la guida di un operatore sanitario remoto; migliorare nelle montagne italiane, in termini di efficienza ed efficacia, l'organizzazione stessa del Servizio Sanitario Nazionale tra operatori sanitari e tra operatori e paziente.»

6.14

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure».

6.0.1

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis.***

(*Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane*)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via area per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-*bis.*

(Zone Franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis.***

(Servizi sanitari di montagna)

1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis.***

(Servizi sanitari di montagna)

1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

Art. 7

7.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(*Scuole di montagna*)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istru zione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello

prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7».

7.2

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 2.

7.3

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 2

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.5

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in

deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.6

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini delle formazioni delle classi» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».

7.8

Zedda

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.9

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.10

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti:"comunque non inferiore ad 8"».

7.12

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.13

Paganella, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229";

b) al comma 2, dopo le parole: " comma 1" sono inserite le seguenti: " e 1-*bis*"».

7.14

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.16

Testor, Tosato, Spelgatti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;

*b) al comma 6, sostituire le parole: «*ai commi 4 e 5» *con le seguenti:* «ai commi 4, 5 e 5-*bis*»*;*

c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» *con le seguenti:* «ai commi 4, 5 e 5-*bis*».

7.17

Nicita, Meloni

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

7.18

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

7.20

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024».

7.0.1

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

7.0.2

De Carlo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-*bis*.**

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, il Ministero della giustizia provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

Art. 8

8.1

Verducci, D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti*: «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-*bis*. Al fine di attuare la rigenerazione culturale dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, gli accordi di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) l'istituzione di poli in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio finalizzate agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali;

b) il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montante;

c) la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, dopo le parole*: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti*: «nonché delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-*bis*».

8.2

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti*: «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *con le seguenti*: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-*bis*».

8.3

Gelmini

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole: «*Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*» con le seguenti: «*Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca*»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis*. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle

risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montante e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»*;*

*c) al comma 5, sostituire le parole: «*di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1*» con le seguenti: «*delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-*bis*».

8.4

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» *con le seguenti:* «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.6

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

8.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4».

8.8

Castelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della Intelligenza artificiale in settori come l'agritech o il manufacturing. Il programma di partenariato è basato su *sponsorship* e altre forme di liberalità».

8.9

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

8.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *aggiungere le seguenti:* «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

Art. 9

9.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui al l'articolo 3, in coerenza con la strategia na zionale italiana per la banda ultralarga».

9.2

Della Porta, Sigismondi, De Priamo

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.3

Ternullo

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.4

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, prima delle parole: «i contratti di programma» *inserire le seguenti:* «Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono definiti»

9.5

Sigismondi, De Priamo

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.6

Ternullo

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo» *a:* «digitale».

9.7

Fregolent, Musolino

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.8

Sigismondi

Al comma 1, sostituire le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale» *con le seguenti:* «Le condizioni di realizzazione sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.9

De Priamo

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda

cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga».

9.10

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga» *con le seguenti:* «L'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano,».

9.11

Tosato, Spelgatti

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga» *con le seguenti: «*L'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano,».

9.12

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga» *con le seguenti:* «L'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano,».

9.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga» *con le seguenti:* «L'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano,».

9.14

Basso, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

9.15

Della Porta, De Priamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis* . Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.16

Murelli, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettivita` a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e` soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita` di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi`, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.17

Occhiuto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.18

De Priamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.19

Occhiuto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.20

Castelli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale».

9.21

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».

9.0.1

Basso, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano

degli agenti sul campo.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

9.0.2

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

9.0.3

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

9.0.4

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Art. 10

10.1

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere l'articolo

10.2

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto».

10.3

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.4

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.6

Castelli

Al comma 1, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» *inserire le seguenti: «*e del rischio sismico,».

10.7

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Al comma 1, dopo le parole: «nonché lo sviluppo» *inserire le seguenti:* «dell'attività agricola e».

10.8

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Al comma , dopo le parole: «nonché lo sviluppo» *inserire le seguenti:* «dell'attività agricola e».

10.9

Ambrogio, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «tradizionali e innovative» *inserire le seguenti:* «tese a massimizzare i benefici socio-economici e ambientali volti alla creazione di valore aggiunto e occupazione, incrementare il potere di acquisto, sostenere la realizzazione di moderni impianti tecnologici alimentati a biomasse legnose a misura di filiera promuovendo e attuando comunità energetiche rinnovabili termiche ed elettriche, garantendo la sicurezza nell'approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica».

10.10

Bergesio, Tosato, Spelgatti

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» *inserire le seguenti:* «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».

10.11

Potenti, Spelgatti, Tosato

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» *inserire le seguenti:* «e della loro conservazione».

10.12

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai

pascoli».

10.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli».

10.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricol tura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei

comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori».

10.0.2

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Sostegno all'agricoltura di montagna*)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costru zione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applica zione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

10.0.3

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costru zione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applica zione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi pro cessi di certificazione».

Art. 11

11.1

Spagnolli, Patton

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli *habitat* che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza.

3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-*bis* c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

11.2

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.3

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di

carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.5

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano» *inserire le seguenti*: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

11.6

Durnwalder, Patton

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definendo anche un numero massimo di grandi carnivori compatibili con le finalità della presente legge».

11.7

Durnwalder, Patton

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno delle zone montane di cui alla presente legge, le Regioni e le Province autonome definiscono aree nelle quali non possono essere attuate misure di prevenzione e di tutela delle greggi a causa delle condizioni geomorfologiche. In tali zone i presupposti e le condizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono considerati soddisfatti».

11.8

Durnwalder, Patton

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presenza massima dei grandi animali carnivori è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

11.0.1

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 12

12.1

Spagnolli, Unterberger, Patton

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di lamina zione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane».

12.2

Spelgatti, Tosato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio» *inserire le seguenti:* «della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali,».

12.3

Potenti, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle loro caratteristiche morfologiche» *inserire le seguenti:* «, di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche».

12.4

De Priamo

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» *inserire le seguenti:* «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.5

Spelgatti, Tosato

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» *inserire le seguenti:* «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.6

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» *inserire le seguenti*: «e l'utilizzo

idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.7

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» *inserire le seguenti*: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.0.1

De Carlo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

*(*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-*bis*), aggiungere la seguente: "s-*ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall' articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*

(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)

1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-*ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q)*, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività».

12.0.2

De Carlo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di alberi e boschi monumentali d'Italia)

1. L'articolo 7, della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intende:

a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali che presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 3 è istituita una Zona di Protezione del Bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali da parte delle Regioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è altresì istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 4 e 5 è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui

territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

7 Il Comune, di propria iniziativa o su specifica segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi precedenti . In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-*quinquies*. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso danneggiamento di lieve entità o in caso intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere

obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

14. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali».

12.0.3

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

12.0.4

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente Legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

12.0.5

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane,

entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

Art. 013

013.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 013.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

Art. 13

13.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie» *inserire le seguenti:* «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

13.2

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire le parole: «che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,» *con le seguenti:* «che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,».

13.3

Durnwalder, Patton

Ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole: «benefici per l'ambiente», *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

13.4

Durnwalder, Patton

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» *e* «4 milioni»*, rispettivamente con le seguenti*: «25 per cento» e «30 milioni».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5

Testor, Spelgatti, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

13.6

Parrini

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative che operano nelle zone montane di ulteriori codici ATECO per attività primaria, coerentemente con le plurime attività economiche svolte».

13.7

Parrini

Sopprimere il comma 5.

13.8

Bergesio, Spelgatti, Tosato

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del citato codice a imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1*» inserire le seguenti*: «e le loro forme associative».

13.10

Gelmini

*Al comma 5, dopo le parole: «*articolo 2, comma 1*» inserire le seguenti: «*e le loro forme associative*».*

13.11

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti*: «e le loro forme associative».

13.100

I Relatori

All'articolo 13, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» *con le seguenti*: «a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende

agricole ovvero a gestori di rifugi, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.12

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» *inserire le seguenti*: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.13

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» *inserire le seguenti*: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.14

Gelmini

*Al comma 5, dopo le parole: «*aziende agricole*», inserire le seguenti: «*ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2*».*

13.15

De Carlo

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-*bis*. Per i contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a 1 ettaro, ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e in cui una delle parti è un imprenditore agricolo, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A - Notai, annessa al Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

5-*ter*. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipula dei contratti e atti di cui al comma 5-*bis*, nonché le relative certificazioni, sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.

5-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

13.16

De Carlo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-*bis*. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione».

13.17

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane,

gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.18

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.19

Durnwalder, Patton

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-*bis*. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità».

13.0.1

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.2

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.3

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Aliquote IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e

forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

13.0.4

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico

operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».

13.0.5

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste
e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei
bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette,
le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.*»*

13.0.6

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 13-*bis*.**

(Diposizioni in materia di terreni agricoli)

1. I contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati esclusivamente al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Per i contratti e gli atti di cui al precedente comma 1 rogati da un notaio, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

3. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, entro il limite massimo di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «articoli 3, 8 e 12» *con le seguenti:* «3, 8, 12 e 13-*bis*».

Art. 14

14.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Reti escursionistiche di montagna*)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche».

14.0.2

Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 14-*bis*.**

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dall'attraversamento dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n.52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, site nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1».

14.0.3

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della Cultura istituisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della Cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, nel decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

Art. 15

15.1

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, dopo le parole: «il ripopolamento delle zone montane» *inserire le seguenti:* «, in funzione di contrasto allo spopolamento e di promozione e sviluppo delle attività commerciali, organizzazione e fruizione dei servizi essenziali, protezione civile e reti di comunicazione volti al superamento delle disparità economiche e sociali tra persone,».

15.2

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il superamento delle disparità economiche delle disparità economiche e sociali tra persone si concretizza attraverso lo strumento della perequazione e dell'agevolazione fiscale strutturale, con misure generali nella fiscalità diretta e indiretta e con misure puntuali con l'istituzione di Zone Montane a Fiscalità di Vantaggio, Zone Franche Montane e Zone Economiche Speciali Montane».

Art. 16

16.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(*Professioni della montagna*)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna».

16.2

Castelli

Al comma 2, dopo le parole: «ulteriori professioni di montagna» *inserire le seguenti:* « - e in particolare professionisti e tecnici specializzati nell'innovazione sostenibile e nell'agricoltura di precisione -,».

16.3

Occhiuto, Ternullo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina, livello e grado professionale e tenuti dai rispettivi collegi regionali dei maestri di sci e delle guide alpine.

2-*ter*. Le singole Regioni provvedono alla disciplina dell'istituzione degli organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina nonché alla disciplina delle funzioni di vigilanza regionale.

2-*quater*. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine italiane e il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale, tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono accedere al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano.

2-*quinquies*. In materia di reddito imponibile dei maestri di sci, l'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è sostituito con il seguente: «2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.1

De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Rafforzamento del sistema delle start-up *innovative nei comuni montani)*

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.2

Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Rafforzamento del sistema delle start-up *innovative nei comuni montani)*

1.L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.3

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative

localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.4

De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.5

Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.6

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.7

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.8

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-*bis.*

(Accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione a rischio)

1. L'esercizio delle attività libero professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica è subordinato alle rispettive abilitazioni tecniche conseguite per ciascuna delle predette professioni nonché alle ulteriori abilitazioni tecniche conseguite con apposite specializzazioni definite dal Collegio Nazionale delle

Guide Alpine (Conagai).

2. L'abilitazione alle differenti professioni e predette specializzazioni, consente alle guide alpine di svolgere l'esercizio professionale dell'accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione al rischio di caduta e nei lavori in quota, in tutto il territorio nazionale su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà. Partecipano alle operazioni cosiddette S.A.R. (Search and Rescue) e di protezione civile sulla base di accordi di programma e convenzioni.

3. Nella professione regolamentata delle guide alpine, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, artt. 21 e 23, rientrano le figure degli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche, nell'interesse generale della protezione dei consumatori e dell'ambiente, con assunzione di posizione di garanzia, da parte del titolare della professione regolamentata, rispetto ai beni giuridici sottostanti, nella valutazione e gestione di rischi.

4. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione degli accompagnatori di media montagna ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 6 del 1989, definiscono le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento, ossia gli ambiti spaziali e geografici riservati agli accompagnatori di media montagna, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati, delle vie ferrate e dei terreni che richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o di qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico.

5. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, prevedono l'iscrizione in apposito elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna (AMM), tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine o, in sua mancanza, dal Collegio Regionale contiguo per territorialità o interesse lavorativo, come condizione per l'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna.

6. È libera la sola attività di divulgazione turistica e ambientale in aree montane, purché svolta in itinerari escursionistici del tutto privi di difficoltà tecniche e dell'esposizione al pericolo per la sicurezza degli utenti, a prescindere dal fatto che sia richiesto o meno l'uso di attrezzatura e tecnica alpinistica.

7. In materia di ordinamento della professione di guida alpina, sono soppressi l'art. 3, comma 4, e l'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 16-*ter*

(Progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione di itinerari alpinistici)

1. Ai fini della progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione degli itinerari di arrampicata in ambienti naturali, di sentieri attrezzati, di vie ferrate, di discese torrentistiche e di itinerari ipogei, sono adottate linee guida nazionali per l'attrezzatura dei siti naturali e dei percorsi attrezzati, con decreto del Ministro del Turismo, sentito il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

2. Le linee guida sono depositate presso il Ministero del Turismo e riportate sul sito internet del predetto Ministero, dandone correlativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Esse sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro del Turismo, acquisito il parere del gruppo tecnico scientifico di cui al comma 3 del presente articolo nonché il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

3. Con decreto del Ministro del Turismo sono stabilite le modalità di elaborazione delle linee guida da parte del gruppo tecnico scientifico multidisciplinare, costituito, su nomina del Ministro del Turismo, da cinque esperti in materia, dei quali un tecnico specializzato, abilitato guida alpina-maestro di alpinismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* della legge 2 gennaio 1989, n. 6, indicato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine; gli ulteriori componenti saranno scelti tra figure tecniche di ingegnere o architetto, a garanzia della scelta dei materiali, delle modalità di manutenzione, ed elaborazione dei calcoli per le particolari opere; di dottore geologo, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine all'idoneità e alla stabilità geologica; di dottore agronomo o di dottore forestale, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine a impatto faunistico, vegetazionale, idraulico-forestale e modalità di fruizione».

16.0.9

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta del latte nelle zone di montagna)*

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice Civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
- copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
- l'ammontare del contributo richiesto;
- indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente all'articolo 23, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dal l'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 16-*bis*, 17, 18 e 19, pari a 130 milioni di euro nell'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 144,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di

fabbisogno in 137 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 130 milioni di euro nel l'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nel l'anno 2025, a 144,60 milioni di euro nel l'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne ita liane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.10

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nei comuni montani o parzialmente montani)

1. Al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche vocazioni dei comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, le Regioni e Province autonome di riferimento dei comuni stessi disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura, anche domenicale e festiva, e a tipologie di esercizi o a specifici eventi.

2. Con disposizioni legislative le Regioni e le Province autonome di cui al comma 1, definiscono preventivamente apposite procedure per il coinvolgimento dei comuni, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale nel settore del commercio e del turismo, nonché delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela dei consumatori nelle fasi di formazione e di adozione del progetto di legge regionale o provinciale previsto dal comma 1».

16.0.11

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Imprenditori agricoli di montagna*)

1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

16.0.12

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti

caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

16.0.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'aVvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "*de minimis*" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei *prodotti* agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 17

17.1

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(*Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»*)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE

della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.2

Castelli

*Al comma 1, sostituire le parole: «*alle piccole imprese e micro-imprese» *con le seguenti:* «alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano intrapreso una nuova attività economica nei comuni di cui all'articolo, 2 comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) credito di imposta applicabile sull'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta fino a concorrenza dell'importo di euro 250.000, per ciascun periodo di imposta;

b) credito di imposta applicabile sull'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2024-2027 a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2 e posseduti dalle medesime imprese e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Agli oneri derivanti dalla presente, ivi compresa la compensazione del minore gettito ai Comuni e alle Regioni, si provvede mediante conseguente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 23».

17.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» *inserire le seguenti:* «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

17.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, dopo le parole: «il cui titolare» *inserire le seguenti:* «sia una donna ovvero».

17.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantunesimo anno di età» *inserire le seguenti:* «nonché alle società ed alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ed i cui soci siano per più del cinquanta per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del cinquanta per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età».

17.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» *con le seguenti:* «per i quattro periodi d'imposta successivi».

17.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «40 milioni di euro annui».

17.8

Testor, Tosato, Spelgatti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1»;

*b) al comma 3, sostituire le parole: «*di cui al comma 1» *con le seguenti: «*di cui ai commi 1 e 1-*bis»* .

17.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della

legge n. 234 del 2021».

17.0.2

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli in teressi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal l'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere

dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

17.0.4

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo Regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

17.0.5

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Rafforzamento del sistema delle start-up *innovative nei comuni montani)*

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 18

18.1

Castelli

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, favorire l'integrazione economica-sociale della popolazione ivi residente e rafforzare i processi legati alla trasformazione digitale, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per

ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

18.2

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.3

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.5

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» *con le seguenti:* «fino a 15000 abitanti».

18.6

Spelgatti, Tosato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano».

18.7

Nicita, Meloni

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

18.0.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 16, 17, 18, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei

silvicoltori di montagna di cui all'articolo 13 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 13, comma 2, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo».

18.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Concessione di incentivi economici a favore delle imprese*)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.3

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.»

18.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 18-*bis*

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 18-*ter*

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 18-*bis*, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 18-*bis* e per i quattro periodi successivi.»

18.0.5

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(*Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani*)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

Art. 19

19.1

Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito

d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 19-*bis.*

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 19, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 19.

Art. 19-*ter.*

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 19 e 19-*bis* possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 19-*quater.*

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 19 a 19-*ter*, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.2

De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «ad abitazione principale» *inserire le seguenti:* «ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo».

19.0.1

Romeo, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 19-*bis***.

(*Incentivi per la natalità nei comuni montani*)

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale».

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 e 19-*bis*, pari a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 112 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

19.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la

prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia

elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

19.0.5

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "si applicano" è inserita la seguente: "anche"».

Art. 20

20.1

Castelli

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» *inserire le seguenti:* «, di prevenire il rischio sismico,».

20.2

Ambrogio, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «terreni abbandonati o silenti» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso un uso più efficiente, sostenibile e "a cascata" delle biomasse forestali, permettendo di aumentare il valore prodotto dai boschi locali e contribuendo a stabilizzare la filiera del legno.»

20.3

Gelmini

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.4

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di

pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.0.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 20-*bis.*

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 20, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 20-*ter.*

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

1. I Comuni di cui all'articolo 20-*bis*, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 20-*quater.*

(Valutazione e approvazione del progetto).

1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 20-*bis*, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 20-*bis*, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a

evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

Art. 20-*quinquies.*

(Immissione nel possesso)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 20-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 20-*sexies.*

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*sexies*, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.2

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai

sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.3

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.4

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.5

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.6

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 20-*bis.***

(Cooperative di Comunità)

1.Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

20.0.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 20-*bis.***

(Cooperative di Comunità)

1.Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

Art. 21

21.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consi glio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro na zionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera

del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I Crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricol tura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4».

21.0.2

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge».

Art. 22

22.1

Durnwalder, Patton

Al comma 1, alla lettera c), *dopo le parole:* «gli articoli 1, 2» *inserire le seguenti:* «4, comma 3,».

22.100

I Relatori

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «5-*bis*,».

22.2

De Carlo

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «5-*bis*».

22.3

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.4

Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.5

Gelmini

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Art. 23

23.1

De Carlo

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 207 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

1.3.2.1.18. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236(pom.) del 23/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024
236ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1197) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che il provvedimento, benché ispirato da buone intenzioni, presenti in realtà numerose criticità.
Innanzitutto, la scelta di ricorrere ancora una volta alla decretazione d'urgenza non consente alle opposizioni di offrire un contributo per il miglioramento del testo.
In secondo luogo, si sarebbe dovuta dare maggiore rilievo e attenzione al rispetto delle norme antisismiche, a suo avviso di prioritaria importanza.
Rileva, infine, che la riduzione a soli diciotto metri quadri delle dimensioni minime degli appartamenti favorisce la speculazione edilizia per la realizzazione di *bed and breakfast*, soprattutto nelle città a vocazione turistica, che finisce per aggravare la crisi abitativa.
Annuncia pertanto un voto contrario.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni di merito espresse dal senatore Cataldi, formula considerazioni critiche per il ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che in questa legislatura ha raggiunto livelli particolarmente elevati, con conseguente svilimento delle prerogative del Parlamento.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la***

valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato e che l'emendamento 18.0.3 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è tuttora in corso l'istruttoria per il parere sugli emendamenti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, riservandosi di comunicare in una prossima seduta le eventuali improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.

Comunica altresì che il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere un approfondimento su alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni, che hanno portato a valutazioni difformi dei diversi casi in cui ci sono state vittime del terrorismo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se sia stata effettuata una quantificazione degli oneri in caso di accoglimento delle richieste di risarcimento che finora non sono state prese in considerazione.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che dalle audizioni, soprattutto quella del prefetto Orano, sono emerse alcune criticità di tipo economico-finanziario. Sebbene il Governo intenda prestare la massima attenzione ai familiari di vittime del terrorismo, non si può non tenere conto degli oneri che sarebbero determinati da un eccessivo ampliamento della platea di beneficiari. Ricorda, per esempio, il termine di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza per l'attribuzione dei benefici, anche in assenza di una sentenza definitiva.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il provvedimento è finalizzato a snellire gli oneri burocratici a carico delle famiglie per l'accesso ai benefici previsti. Anche la possibilità di erogazione di tali ristori ancor prima di una pronuncia giurisdizionale è volta a evitare inutili appesantimenti quanto meno per i casi più recenti, quando la matrice terroristica sia evidente anche nell'immediatezza. Non c'è alcuna volontà, quindi, di una estensione indiscriminata della platea dei beneficiari, purché coloro che sono stati effettivamente colpiti dal terrorismo ricevano il giusto indennizzo.

Pertanto, pur condividendo l'opportunità di un approfondimento, come richiesto dal Governo, esprime l'auspicio che il disegno di legge in titolo sia approvato quanto prima.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica che la richiesta di una ulteriore riflessione da parte del Governo non richieda tempi lunghi e che quindi il Parlamento sia posto al più presto nelle condizioni di portare avanti l'*iter* almeno del disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Lisei, ma sottoscritto dagli esponenti di tutti i Gruppi in Commissione, rispetto al disegno di legge n. 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*), del senatore Gasparri.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie. Del resto, anche nel corso delle audizioni sono emerse evidenti disparità di valutazione dei singoli casi, senza una complessiva visione di equità e giustizia. È, pertanto, opinione condivisa che sia necessario procedere nel più breve tempo possibile per risarcire i familiari delle vittime causate da un clima politico che auspica non torni più.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(991) *GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.
Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.
Comunica altresì che, anche per questo disegno di legge, il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere ulteriori verifiche, a seguito di alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni.
Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea la necessità di valutare le implicazioni economico-finanziarie, come rilevato anche per il disegno di legge n. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*). Del resto, la quantificazione degli oneri derivanti da esenzioni Irpef e ticket sanitari, dall'assistenza psicologica e da altri benefici in materia previdenziale possono essere stimati solo in via approssimativa.
Rileva inoltre che l'indicazione di una data precisa, a partire dalla quale tenere conto degli eventi terroristici, rischia di causare disparità di trattamento. Segnala, in ogni caso, che si potrebbe privilegiare l'esame del disegno di legge n. 838, perché appare meglio strutturato.
Il presidente BALBONI ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie.
Propone quindi, analogamente al disegno di legge n. 838, di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 23 luglio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1197

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- la lettera *0a)* del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;
- l'articolo 1, comma 1, lettere *a)-f)*, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a)*); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b)*); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c)*); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d)*); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e)*); tolleranze costruttive (lettera *f)*);
- l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis)*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto ministeriale;
- la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'art. 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale

difformità dal titolo abilitativo;
- l'articolo 1, comma 1, lettere *g)*, *h)*, e *i)*, modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando gli articoli 36 e 37 del Testo Unico dell'Edilizia, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31;
- l'articolo 1, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi in materia ambientale;
- l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- l'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
- l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, reca norme finali e di coordinamento;
considerato che:
- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: introdurre disposizioni di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia; far fronte al crescente fabbisogno abitativo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla materia del "governo del territorio" rientrante nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054

Art. 18

18.0.3 (testo 2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Concessione di incentivi economici a favore delle imprese*)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie

dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.19. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237(pom.) del 24/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2024
237ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 16,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1183) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.
Il PRESIDENTE avverte che - essendo pervenuto sia il parere della Conferenza unificata che quello del Garante per la protezione dei dati personali - la Commissione può procedere con l'espressione del parere.
La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere parere favorevole, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 23 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.11, 1.16, 2.20, 3.5, 9.18, 10.6, 13.8, 16.2, 17.2, 18.1 e 20.2 sono stati ritirati. Ricorda che nella seduta di ieri è stato altresì ritirato l'emendamento 4.0.1.
Avverte che l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1054/9/1, pubblicato in allegato.
Dichiara quindi improponibili, per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.15, 9.16, 9.17, 9.0.1, 9.0.4, 13.19 e 19.0.5.
Comunica, infine, che il Governo ha presentato l'emendamento 4.200, pubblicato in allegato, in relazione al quale si dovrà fissare un termine per eventuali subemendamenti.
Il ministro CALDEROLI precisa che l'emendamento si limita a rinviare al 2025 l'utilizzo delle risorse del FOSMIT (Fondo sviluppo montagne italiane), per evitare che restino inutilizzate, nel caso che il disegno di legge in esame non sia approvato per tempo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene comunque necessario un breve approfondimento sulla portata normativa dell'emendamento 4.200.
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo 4.200 alle ore 17 di domani, giovedì 25 luglio.
La Commissione conviene.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) comunica il ritiro degli emendamenti 1.13, 2.2, 2.21, 3.11, 9.19, 11.3, 15.1, 15.2, 16.3, 16.0.8, 17.0.4 e 18.3.
Il senatore LISEI (*FdI*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.26.
Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli identici 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, purché riformulati in un testo di cui dà lettura. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.8, se riformulati rispettivamente in due testi di cui dà lettura.
Il parere è altresì favorevole sugli identici 1.9 e 1.10, purché riformulati in un unico testo di cui dà lettura.
Invita i proponenti a ritirare gli identici 1.12 e 1.14, in quanto fanno riferimento a principi già riconosciuti dall'articolo 119 della Costituzione.
Invita altresì a ritirare l'emendamento 1.15, a meno che non sia riformulato nello stesso testo dell'emendamento 1.8, come modificato.
Invita i proponenti degli emendamenti 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6 a riformularli in modo che siano sostitutivi del comma 3 dell'articolo 1. In tal caso, il parere sarebbe favorevole.
Esprime parere contrario sugli identici 1.17 e 1.18, nonché sull'emendamento 1.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il PRESIDENTE acconsente all'eventuale riformulazione delle proposte emendative 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6 come emendamenti all'articolo 1.
Accertata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), in riferimento agli identici 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 si riferisce solo alla finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente, mentre il richiamo alla crisi demografica è inserito negli articoli successivi.
Il senatore CATALDI (*M5S*) obietta che, all'articolo 1, sono precisate le finalità del provvedimento, quindi sarebbe opportuno inserire tra queste anche il riferimento al problema dello spopolamento della montagna.
Il ministro CALDEROLI precisa che la questione della crisi demografica potrà essere affrontata con emendamenti *ad hoc* e soprattutto con risorse adeguate.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel sottolineare l'esigenza di non sottovalutare la gravità della crisi demografica, accoglie l'invito della relatrice e riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato,

identico all'emendamento 1.2 (testo 2).
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.2 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*), pur non condividendo le ragioni della modifica proposta dalla relatrice, riformula l'emendamento 1.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.2 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2) sono approvati.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.6 e lo ritira.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Posto ai voti, l'emendamento 1.7 (testo 2) è approvato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.8 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato, cui aggiungono la firma le senatrici Valente, Musolino, Gelmini, Ternullo e Spelgatti, nonché il senatore Tosato.
Posto ai voti, l'emendamento 1.8 (testo 2) è approvato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 1.9 (testo 2).
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.9 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2) sono approvati.
Si passa alla votazione degli identici 1.12 e 1.14.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che non sia sufficiente il riconoscimento del principio della perequazione territoriale in Costituzione, se poi non viene declinato nei singoli interventi legislativi, perché si rischia che resti una mera enunciazione. Del resto, anche in sede di esame del provvedimento sull'autonomia differenziata, sono stati respinti dalla maggioranza tutti gli emendamenti volti a garantire la coesione sociale attraverso misure perequative. Chiede pertanto che l'emendamento sia posto in votazione.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.14.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.12 e 1.14 sono respinti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.15 e lo ritira.
Accogliendo l'invito della relatrice, riformula quindi l'emendamento 4.0.4 nel senso indicato, che essendo riferito all'articolo 1, è rinumerato in 1.19, pubblicato in allegato.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 4.0.5 in un testo identico all'emendamento 1.19, rinumerato in 1.20, pubblicato in allegato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 4.0.6 in un testo identico all'emendamento 1.19, rinumerato in 1.21, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.19 (già 4.0.4), 1.20 (già 4.0.5) e 1.21 (già 4.0.6) sono approvati all'unanimità.
Si passa alla votazione degli identici 1.17 e 1.18.
Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime preoccupazione per la drastica riduzione del numero dei Comuni montani che il Governo si appresta a effettuare, facendo riferimento al solo criterio altimetrico. In realtà, andrebbe considerato il contesto in cui questi Comuni si trovano, tenendo conto anche di criteri territoriali e socioeconomici. Si rischia altrimenti di privilegiare esclusivamente le zone montane delle Alpi, accentuando la disparità tra il Nord e il resto del Paese.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.18.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.17 e 1.18 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede chiarimenti sui motivi per cui è stato espresso un parere contrario.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che la questione della fiscalità montana sarà trattata separatamente, in altro provvedimento.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene che tale motivazione non sia convincente. Essendo un provvedimento destinato alla valorizzazione delle zone montane, sarebbe preferibile affrontare in questa sede tutte le questioni che riguardano la montagna. Si potranno poi effettuare ulteriori valutazioni per diversificare le aree interne dalle zone montane.
Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.
Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Balboni (FdI), invita i proponenti a ritirare gli identici 2.1 e 2.3, in quanto le proposte non rispecchiano l'impostazione del disegno di legge in esame, che classifica i Comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5. Invita i proponenti a ritirare gli identici 2.6 e 2.7, in quanto è più opportuno affrontare il tema delle Province in un provvedimento specifico.
Esprime parere contrario sugli emendamenti sostanzialmente identici 2.8 e 2.9, nonché sugli emendamenti 2.10 e 2.11.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.12, dal momento che il principio dell'insularità è stato già inserito all'articolo 1, con l'approvazione dell'emendamento 1.8 (testo 2).
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.15, nonché sugli identici 2.16 e 2.17 e sull'emendamento 2.18.
Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti sostanzialmente identici 2.19 e 2.22. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.23 e 2.24. Chiede di accantonare l'emendamento 2.101 dei relatori.
Infine, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 2.0.2 e 2.0.4, in quanto l'argomento dovrebbe essere esaminato nell'ambito della riforma del testo unico per gli enti locali.
Il ministro CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 dei relatori. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello della relatrice.
Si passa alla votazione degli identici 2.1 e 2.3.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità di affiancare al criterio altimetrico quello morfologico, in quanto è il contesto che dimostra l'appartenenza di un Comune a una zona montana. Ricorda di aver citato l'esempio di Acquasanta Terme che, pur trovandosi a poco meno di 400 metri di altitudine, presenta itinerari di interesse escursionistico, come le gole del Garrafo, che fanno parte del Parco dei Monti della Laga, e ha un clima e un paesaggio montani, oltre a un'agricoltura di montagna.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, auspicando una revisione del parere da parte dei relatori e del Governo.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.3.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.3 sono respinti.
In assenza dei proponenti, il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) fa proprio l'emendamento 2.4 che, posto ai voti, è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.5.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame elenca i parametri socioeconomici di cui si dovrebbe tenere conto, per valutare l'effettiva condizione di svantaggio di un territorio. Del resto, con i mezzi di calcolo attualmente disponibili si potrebbe effettuare una valutazione più raffinata sul piano tecnico, evitando il rischio di creare disparità.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.5.
Posto ai voti, l'emendamento 2.5 è respinto.
Si passa alla votazione degli identici 2.6 e 2.7.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.7.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.6 e 2.7 sono respinti.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti sostanzialmente identici 2.8 e 2.9 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.10.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, con questa proposta, si compie un ulteriore tentativo di evitare una sperequazione a favore dei soli paesi alpini, prevedendo differenti criteri per le zone appenniniche.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà dei relatori e del Governo sull'emendamento in esame.
Posto ai voti, l'emendamento 2.10 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.11 e 2.12, cui appone la firma anche la senatrice Valente.
Posto ai voti, l'emendamento 2.11 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), non accogliendo l'invito al ritiro, chiede che l'emendamento 2.12 sia messo in votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.12 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.13, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.14.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di un coinvolgimento del Parlamento, il cui ruolo ha già subito un *vulnus* con la legge sull'autonomia differenziata. Le Camere, infatti, dovrebbero avere la possibilità di esprimersi sullo schema dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la classificazione dei Comuni montani.
Posto ai voti, l'emendamento 2.14 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.15, che risulta respinto.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.16 e 2.17 sono respinti.
Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 2.18 decade.
Si passa alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 2.19 e 2.22.
Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che, secondo il Governo, si sarebbe dovuto tenere conto del problema del calo demografico con apposito emendamento, su cui tuttavia è stato poi espresso parere contrario. Non accoglie pertanto l'invito al ritiro.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.22.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti sostanzialmente identici 2.19 e 2.22 sono respinti.
È quindi posto in votazione l'emendamento 2.100 dei relatori, che risulta approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.23.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene utile l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema di decreto per la classificazione dei Comuni montani. Anticipa che con il successivo 2.24 si propone che tale parere sia vincolante.
Posto ai voti, l'emendamento 2.23 è respinto.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.24.
L'emendamento 2.101 resta accantonato.
Si passa alla votazione degli identici 2.0.2 e 2.0.4.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene indispensabile che si provveda a una riorganizzazione delle comunità montane, favorendo una cooperazione intercomunale in un territorio montano omogeneo, proprio al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento previsto dal Governo.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini. Fa presente che la modifica è stata sollecitata dall'Unione dei Comuni montani, al fine di individuare un organismo in cui realizzare una sintesi delle istanze delle zone montane, dal punto di vista della programmazione economica e dell'esercizio della funzione amministrativa. In questo modo, le comunità montane non resterebbero isolate le une dalle altre e questo renderebbe il provvedimento più efficace.
Conclude osservando che spesso la maggioranza e il Governo respingono con eccessiva superficialità le proposte delle opposizioni, anche quando sono costruttive e migliorative.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.0.2 e 2.0.4 sono respinti.
Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Balboni (FdI), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sull'emendamento 3.2. Invita i proponenti a ritirare gli identici 3.3 e 3.4, in quanto trattano del tema delle Province.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 e favorevole sull'emendamento 3.9, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.10 e 3.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.2 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.3.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.4 e chiede che sia messo in votazione.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.3 e 3.4 sono respinti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.6, cui aggiunge la firma anche la senatrice Valente.
Posto ai voti, l'emendamento 3.6 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.7.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene opportuna la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale prima che si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza unificata sui criteri per la individuazione dei Comuni montani destinatari delle misure di sostegno.
Posto ai voti, l'emendamento 3.7 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.8, cui aggiunge la firma anche la senatrice Valente.
Posto ai voti, l'emendamento 3.8 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato, cui aggiungono la firma le senatrici Gelmini e Musolino.
Posto ai voti, l'emendamento 3.9 (testo 2) è approvato all'unanimità.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.10.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di un coinvolgimento delle Camere per l'espressione di un parere sugli schemi dei decreti previsti dal provvedimento.
Posto ai voti, l'emendamento 3.10 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.1, che risulta respinto.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che il provvedimento in esame riguarda le zone montane, mentre quelle che non superano i 600 metri sono classificabili come collinari. In secondo luogo, ribadisce la necessità di individuare in modo più rigoroso l'elenco dei Comuni montani, per non disperdere le risorse stanziate in numerose misure agevolative, che risulterebbero altrimenti insufficienti, come del resto è accaduto finora. Bisogna evitare, infatti, che questi fondi siano destinati perfino a città come Roma, Bologna, Palermo e Reggio Calabria, in modo da riservarli esclusivamente alle aree svantaggiate della montagna, per evitarne lo spopolamento.
Infine, precisa che i tempi per l'utilizzo delle risorse sono estremamente ridotti. Se si dovesse anche attendere sessanta giorni per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, si rischierebbe di lasciare inutilizzati gli stanziamenti del Fondo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165

La Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo e rilevato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical Entities Resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);
- la predetta direttiva ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. A tal fine, vengono stabiliti - in capo a enti pubblici o privati individuati come "soggetti critici" - obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno,

esprime parere favorevole.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1054

G/1054/9/1 (già em. 2.0.1)

Tosato, Bergesio, Spelgatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" ;

premesso che l'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani,

alla luce della necessità di provvedere quanto prima all'attuazione dei criteri che permettano di superare l'attuale stato di frammentazione dei fondi in determinate zone del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

Art. 1

1.2 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo la parola: «idriche» inserire *le seguenti:* «anche ai fini del contrasto della crisi climatica».

1.3 (testo 2)

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, dopo la parola: «idriche» inserire *le seguenti:* «anche ai fini del contrasto della crisi climatica».

1.4 (testo 2)

Gelmini

Al comma 1, dopo la parola: «idriche» inserire *le seguenti:* «anche ai fini del contrasto della crisi climatica».

1.5 (testo 2)

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo la parola: «idriche» inserire *le seguenti:* «anche ai fini del contrasto della crisi climatica».

1.7 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «, mirando ad una risposta

perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione»

1.8 (testo 2)

Meloni, Nicita, Gelmini, Musolino, Ternullo, Spelgatti, Tosato

Al comma 2, dopo le parole: «processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone,» *inserire le seguenti*: «anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione,».

1.9 (testo 2)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci, Cataldi

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» *con le seguenti*: «il pieno ed agevole accesso».

1.10 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» *con le seguenti*: «il pieno ed agevole accesso».

1.19 (già emto 4.0.4)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni."

1.20 (già emto 4.0.5)

Gelmini

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni."

1.21 (già emto 4.0.6)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni."

Art. 3

3.9 (testo 2)

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente, Gelmini, Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis.* Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia».

Art. 4

4.200

Il Governo

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «2024», *con la seguente:* «2025».

Conseguentemente:

All'articolo 6, sostituire la parola: «*2024*», ovunque ricorra, con la seguente: «*2025*»*;*

all'articolo 7, sostituire la parola: «*2024*», ovunque ricorra, con la seguente: «*2025*»;

all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026*», con le seguenti: «*dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027*»;

all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «*a decorrere dall'anno 2024*», con le seguenti: «*a decorrere dall'anno 2025*»;

all'articolo 18:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*», con le seguenti: «*per gli anni 2026 e 2027*»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «*Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il 2030 al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile*.»

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. *L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 23.*»;

all'articolo 19, sostituire la parola: «*2024*», ovunque ricorra, con la seguente: «*2025*»;

all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:*

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane,

di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.3.2.1.20. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238(pom.) del 30/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2024
238ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1200) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1201) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico sul disegno di legge di rendiconto, in conformità al giudizio negativo espresso sul merito anche nella Commissione competente, in quanto si registra un calo sensibile delle entrate rispetto all'esercizio di bilancio del 2023, a causa dell'eccessivo ricorso ai condoni fiscali, che non stimolano il pagamento delle imposte. Per quanto riguarda l'assestamento per il 2024, rileva che le stime di crescita sono determinate dall'entrata a regime di provvedimenti presentati dai Governi precedenti per contrastare l'evasione, come le misure per la tracciabilità dei pagamenti, che auspica non siano soppressi, in quanto hanno dato risultati positivi.
Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia, sottolineando che le scelte del Governo sono risultate positive, tanto che non si è resa necessaria la manovra economica correttiva che invece era stata paventata dalle opposizioni. Al contrario, attraverso il recupero di alcune fasce di evasione, si è ottenuto un significativo aumento delle entrate Irpef e Ires. Ciò consente di affrontare con maggiore serenità la prossima manovra economica, anche grazie a una *performance* del Paese, dal punto di vista della crescita, migliore delle aspettative.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

del relatore.

(1199) ***Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara voto contrario, sottolineando l'incapacità del Governo di attuare la semplificazione del sistema fiscale, annunciata in campagna elettorale e ribadita dal Ministro per le riforme istituzionali.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il proprio voto contrario, rilevando che le continue proroghe determinano incertezza e confusione e dimostrano la difficoltà del Governo a mantenere gli impegni assunti davanti agli elettori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(119) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate***

(902) ***BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate***

(1008) ***Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) propone di adottare il disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), considerata la convergenza trasversale sul tema, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per tentare di predisporre un testo unificato.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, è più corposo e complesso rispetto agli altri due provvedimenti, quindi bisognerebbe valutare l'opportunità di esaminarlo separatamente.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) osserva che, proprio in considerazione della sostanziale unità di intenti, l'istituzione di un Comitato ristretto rischierebbe di allungare i tempi. Si potrebbe invece modificare il testo base in sede emendativa. A tale proposito, preannuncia la massima disponibilità ad accogliere eventuali proposte di modifica.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), reputa opportuno un approfondimento, prima di adottare il testo base.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), ritenendo necessaria una riflessione più approfondita, chiede di rinviare la decisione sull'adozione del testo base.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della Pirovano, rinvia l'adozione del testo base ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***

(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***

(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 di giovedì 25 luglio, non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 4.200 del Governo.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sull'emendamento 4.200 del Governo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, nonché sugli identici 4.4 e 4.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7 e sugli identici 4.8 e 4.9.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.10, in quanto la questione degli svantaggi dell'insularità è già stata affrontata negli articoli precedenti.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.
Invita i proponenti a ritirare gli identici 4.0.2 e 4.0.3, per le stesse ragioni già espresse a proposito dell'emendamento 4.10.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 4.200 del Governo, che risulta approvato.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.4 e 4.5 sono respinti.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.6 e 4.7.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.8 e 4.9 sono respinti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.10 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo ritira.
Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 4.0.2.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 4.0.3.
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.2.
Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7. Chiede altresì che sia accantonato l'emendamento 6.8.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.9 e chiede di accantonare l'emendamento 6.10.
Invita quindi i proponenti degli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14 a ritirarli. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.
Invita il proponente a ritirare l'emendamento 6.0.3. Esprime infine parere contrario sugli identici 6.0.4 e 6.0.5.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice, precisando di ritenere condivisibili nel merito gli emendamenti di cui è stato richiesto l'accantonamento o il ritiro. Tuttavia, su di essi occorre acquisire l'assenso delle Amministrazioni competenti.
Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.
L'emendamento 6.2 è quindi accantonato.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.3 e 6.4.
Si passa alla votazione dell'emendamento 6.5.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene incomprensibile il parere contrario dei relatori e del Governo, in quanto la premialità economica per i medici di medicina generale è l'unica soluzione per incentivare lo svolgimento della professione medica nelle zone montane e garantire così l'assistenza sanitaria secondo principi di prossimità, senza costringere i cittadini di quei Comuni a spostarsi. Peraltro, l'emendamento si limita a fissare un principio, quindi non richiede copertura economica.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta è condivisibile nel merito, ma secondo

il Ministero della salute la questione dovrebbe essere affrontata in altra sede.
Posto ai voti, l'emendamento 6.5 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 6.7 che, posto ai voti, è respinto.
L'emendamento 6.8 è accantonato.
Posto ai voti, l'emendamento 6.9 è approvato.
L'emendamento 6.10 è accantonato.
Si passa all'emendamento 6.11, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di accantonare la proposta per un approfondimento.
L'emendamento 6.11 è quindi accantonato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.12 e chiede che sia messo in votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 6.12 è respinto.
Si passa all'emendamento 6.13.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) chiede le ragioni dell'invito al ritiro.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che il Ministero della salute si è pronunciato in senso contrario sull'emendamento 6.13 e anche sul successivo 6.14, per mancanza di risorse e per la necessità di una diversa organizzazione amministrativa.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) chiede che gli emendamenti 6.13 e 6.14 siano accantonati per una ulteriore verifica.
Gli emendamenti 6.13 e 6.14 sono quindi accantonati.
Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.1.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) formula un giudizio negativo sul provvedimento in esame, in quanto le misure previste, se non accompagnate da un'adeguata dotazione economica, risulteranno inefficaci. Con l'emendamento in esame, si intende promuovere l'aggregazione di medici e pediatri nelle aree montane proprio per far fronte a problemi di vita quotidiana dei cittadini di quelle zone.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.1.
Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.0.2, che propone alcune misure concrete per garantire adeguata assistenza sanitaria nelle zone montane delle Regioni insulari, potenziandone le strutture ospedaliere.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottoscrive l'emendamento 6.0.2.
Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.3 e chiede che sia messo in votazione.
Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.3.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che l'istituzione delle zone franche montane sia particolarmente importante per sostenere l'economia di quelle aree ed evitarne così il progressivo spopolamento. Per questo motivo, tali misure non possono che trovare accoglimento nel provvedimento in esame, per ragioni di sistematicità e organicità della produzione legislativa. Inoltre, il comma 3 dell'emendamento riguarda specificamente i Comuni montani delle isole, che rischiano di essere discriminate rispetto alle zone montane del Centro-Nord.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che è già in corso di esame un provvedimento *ad hoc* sulle zone franche montane.
Posto ai voti, l'emendamento 6.0.3 è respinto.
Si passa alla votazione degli identici 6.0.4 e 6.0.5.
Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che, con l'emendamento in esame, si intende stimolare il Governo a stanziare le risorse necessarie per i servizi nelle zone montane, soprattutto quelli sanitari, in modo che vi sia corrispondenza tra il titolo del disegno di legge e il suo contenuto.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi. Sottolinea che l'intento delle opposizioni, come già evidenziato anche dal senatore Parrini e dalla

senatrice Musolino, è evitare di accentuare le disuguaglianze già presenti nel Paese, non solo a danno delle Regioni del Sud, ma anche delle aree interne e montane. A suo avviso, senza cadere in un approccio centralizzatore, bisogna evitare di attuare politiche basate sul principio della competitività. Nel ritenere auspicabile una più ampia condivisione su tali argomenti, non è comprensibile l'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza rispetto alle proposte di buonsenso delle opposizioni, come già avvenuto in sede di discussione del disegno di legge sull'autonomia differenziata.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.0.4 e 6.0.5 sono respinti.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e sugli identici 7.2 e 7.3, nonché sugli emendamenti 7.4 e 7.5.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.7. Propone di riformulare gli emendamenti 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 secondo un identico testo di cui dà lettura.
Invita i proponenti a ritirare gli identici 7.14 e 7.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.16 e contrario sull'emendamento 7.17.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.18. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.19.
Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 7.20 ed esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.1. Chiede infine di accantonare l'emendamento 7.0.2.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 7.2 e 7.3, che risultano respinti.
Posto ai voti, l'emendamento 7.4 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) segnala che anche la proposta in esame è volta a precisare gli strumenti e le misure da adottare concretamente per incentivare le zone montane, in questo caso sotto il profilo dell'istruzione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.
Si passa all'emendamento 7.6, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede le ragioni dell'invito al ritiro, considerato che l'emendamento si limita a inserire l'ulteriore finalità del contrasto alla dispersione scolastica.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), pur sottolineando che la proposta sarebbe condivisibile nel merito, precisa che vi è un orientamento contrario del Ministero dell'istruzione, per ragioni organizzative.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), ritenendo insufficienti le motivazioni espresse dalla relatrice, mantiene l'emendamento e chiede che sia messo in votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 7.7, che è respinto.
La senatrice SPINELLI (*FdI*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 7.8 e, accogliendo la proposta della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 7.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*) non accoglie l'invito della relatrice e mantiene gli emendamenti 7.10 e 7.12.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.13 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2) sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.10 e 7.12 sono respinti.
Si passa agli identici 7.14 e 7.15, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, con l'emendamento in esame, si interviene sul reperimento delle risorse necessarie per attuare adeguati interventi nel settore scolastico.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.14 e 7.15 sono respinti.
Posto ai voti, l'emendamento 7.16 è approvato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.17 che, posto ai voti, risulta respinto.
Si passa all'emendamento 7.18, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che sia messo in votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.18 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 7.19, che è respinto.
Si passa all'emendamento 7.20, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e chiede che sia messo in votazione.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che l'obiettivo della proposta è condivisibile. Tuttavia, poiché il problema della carenza degli asili nido è diffuso, la formulazione dell'emendamento potrebbe risultare inefficace.
Posto ai voti, l'emendamento 7.20 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio voti l'emendamento 7.0.1 che, posto ai voti, risulta respinto.
L'emendamento 7.0.2 è accantonato.
Il ministro CALDEROLI chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, in attesa della definizione dei pareri dei Ministeri competenti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, il parere è contrario limitatamente al comma 1 e favorevole al comma 2, purché riformulato nello stesso testo dell'emendamento 13.16, come a sua volta modificato. Pertanto, propone che sia votato in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
Esprime parere favorevole sugli identici 10.3, 10.4 e 10.5, nonché sugli identici 10.7 e 10.8. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 10.9, purché riformulato nel medesimo testo del successivo 10.10, su cui il parere è favorevole.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.11, per il quale segnala l'opportunità di procedere alla votazione prima dell'emendamento 10.10.
Esprime parere contrario sugli identici 10.12 e 10.13 e sull'emendamento 10.0.1.
Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti sostanzialmente identici 10.0.2 e 10.0.3, nonché sull'emendamento 013.1, identico all'emendamento 10.0.2, purché siano riformulati sopprimendo i commi 1 e 2 e considerando il comma 3 come aggiuntivo all'articolo 10.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.
L'emendamento 10.2 è accantonato, per esaminarlo in occasione della votazione degli emendamenti all'articolo 13.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.3, 10.4 e 10.5 sono approvati.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.7.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.7 e 10.8 sono approvati.
Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è approvato.
Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.9 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.10.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.9 (testo 2) e 10.10 sono approvati.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.12 e 10.13 sono respinti.

E' poi respinto l'emendamento 10.0.1.
Si passa agli emendamenti identici 10.0.2, 10.0.3 e 013.1.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) non accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 013.1 e non accoglie la proposta di riformulazione della relatrice.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.0.2, 10.0.3 e 013.1 sono respinti.
Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene incidentalmente per lamentare il ritiro dell'emendamento 10.6, ritenendo opportuno un chiarimento del Governo sul merito della questione sottesa alla proposta emendativa.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1200 e 1201

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2024 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054

Art. 7

7.8 (testo 2) [id. a 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

Zedda, Spinelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole*: «20 marzo 2009, n. 81» *inserire le seguenti*: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-*bis*»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10*-bis *del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole*: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» *sono soppresse*.

7.9 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della

scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole*: «20 marzo 2009, n. 81» *inserire le seguenti*: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-*bis*»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10*-bis *del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole*: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» *sono soppresse*.

7.11 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole*: «20 marzo 2009, n. 81» *inserire le seguenti*: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-*bis*»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10*-bis *del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole*: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» *sono soppresse*.

7.13 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2)]

Paganella, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole*: «20 marzo 2009, n. 81» *inserire le seguenti*: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-*bis*»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10*-bis *del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole*: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» *sono soppresse*.

Art. 10

10.9 (testo 2) (id. a 10.10)

Ambrogio, De Carlo, Lisei

Al comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» *inserire le seguenti:* «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».

1.3.2.1.21. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239(pom.) del 31/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024
239ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1206) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime rammarico, in quanto il provvedimento non sembra essere decisivo per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, come invece ci si poteva attendere dal titolo. In realtà si tratta dell'ennesimo decreto *omnibus*, quindi eterogeneo e recante interventi la cui urgenza è giustificata solo dalla necessità di rispettare i tempi di attuazione. A suo avviso, sarebbe sufficiente ricorrere alla legislazione ordinaria, magari fissando tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge.
In secondo luogo, rileva l'incongruenza tra le dichiarazioni del Governo circa l'insufficienza dei fondi per affrontare i problemi di perequazione infrastrutturale e gli stanziamenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, che potrebbero più utilmente essere destinati, per esempio, alla realizzazione della ferrovia dei due mari, oppure al potenziamento dell'organico della magistratura o al settore sanitario.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) esprime soddisfazione per il commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale per lo scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina. I lavori, infatti, si erano bloccati a causa del fallimento della società appaltatrice, poi sostituita da una nuova società, la Bruno Teodoro costruzioni. Tuttavia, al momento dell'affidamento dei lavori, mancava la copertura economica e, pertanto, è stato necessario l'intervento del Governo.
Non si può però sottacere l'eterogeneità del provvedimento, che oltre agli interventi infrastrutturali si occupa anche di sport e processo penale. Sarebbe più opportuno affrontare tali argomenti con leggi ordinarie, per evitare confusioni e incertezze interpretative.
Infine, critica il reiterato ricorso a proroghe in materia di concessioni autostradali, in violazione dei

principi della libera concorrenza.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, martedì 30 luglio.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, invita i proponenti degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 a ritirarli e trasformarli in altrettanti ordini del giorno. Esprime parere contrario sugli identici 8.4 e 8.5, nonché sugli emendamenti 8.6 e 8.7, e favorevole sull'emendamento 8.8.
Il parere è altresì favorevole sugli identici 8.9 e 8.10, purché riformulati secondo un testo di cui dà lettura.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, rileva che già una quota del Fondo è destinata alle borse di studio; tuttavia occorre rispettare la ripartizione di oneri e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, trasforma l'emendamento 8.1 nell'ordine del giorno G/1054/10/1, pubblicato in allegato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) trasforma l'emendamento 8.2 nell'ordine del giorno G/1054/11/1, pubblicato in allegato.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) trasforma l'emendamento 8.3 nell'ordine del giorno G/1054/12/1, pubblicato in allegato.
Gli ordini del giorno G/1054/10/1, G/1054/11/1 e G/1054/12/1 sono accolti dal Governo.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.4 e 8.5 sono respinti.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 8.6 e 8.7, che risultano respinti.
Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.8 che, posto ai voti, è approvato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 8.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 8.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.9 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.9 (testo 2) e 8.10 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1. Esprime parere favorevole sugli identici 9.2 e 9.3, sull'emendamento 9.4, sugli identici 9.5 e 9.7, nonché sugli emendamenti 9.6, 9.8, 9.9 e sugli identici 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13, purché riformulati in altrettanti testi di cui dà lettura.
Il parere è contrario sull'emendamento 9.14 e favorevole sugli emendamenti 9.20 e 9.21. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.2.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.0.3, perché afferisce alla disciplina delle zone climatiche.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 9.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula gli emendamenti 9.3, 9.6 e 9.10, rispettivamente, in

altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula gli emendamenti 9.4 e 9.7, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula gli emendamenti 9.5 e 9.9, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).
Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza del proponente, riformula l'emendamento 9.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, attraverso l'emendamento 9.12, per evitare lo spopolamento delle montagne, si intende eliminare le barriere per l'accesso alla rete Internet in banda ultra larga, misura per la quale sono indispensabili ulteriori stanziamenti. Pertanto, non è accoglibile la proposta di riformulazione della relatrice, che fa riferimento all'invarianza di spesa.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 9.13 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) sono approvati.
L'emendamento 9.12 è quindi precluso.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.14, con il quale si tenta di individuare una copertura economica per gli interventi infrastrutturali per i servizi di telefonia mobile e le connessioni digitali.
Il ministro CALDEROLI precisa che, solo in sede di predisposizione del Piano strategico, potranno essere decisi gli interventi da attuare e individuate le risorse adeguate, altrimenti si rischia di depauperare il FOSMIT, senza una pianificazione delle misure necessarie.
Posto ai voti, l'emendamento 9.14 è respinto.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.20 che, posto ai voti, è approvato.
Il PRESIDENTE fa presente la necessità di una correzione di *drafting* all'emendamento 9.21.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta di modifica, riformula l'emendamento 9.21 in un testo corretto, pubblicato in allegato.
Posto ai voti, l'emendamento 9.21 (testo corretto) è approvato.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.0.2, che mira a superare le disuguaglianze, garantendo pari condizioni di accesso allo studio e alla formazione, attraverso la deduzione fiscale delle tasse scolastiche e degli abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 9.0.2, ritenendo che la proposta vada effettivamente incontro alle esigenze degli abitanti delle aree svantaggiate.
Posto ai voti, l'emendamento 9.0.2 è respinto.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 9.0.3.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1. Invita i proponenti a ritirare gli identici 11.2 e 11.4, in quanto risultano superati dalla recente istituzione del Registro dei crediti di carbonio.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.7. Chiede di accantonare l'emendamento 11.8. Il parere è contrario sull'emendamento 11.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 11.1 che, posto ai voti, risulta respinto.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 11.2 e 11.4 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 11.5.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene incomprensibile il parere contrario sull'emendamento 11.5, considerato che il contenuto è assimilabile a quello dell'emendamento 9.20, appena approvato. Dal momento che la proposta si limita a favorire la collaborazione tra enti, chiede di accantonarla per una ulteriore verifica.
Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Musolino, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.5.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 11.6 e 11.7. Riformula poi l'emendamento 11.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, di cui chiede l'accantonamento.
L'emendamento 11.8 (testo 2) è quindi accantonato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 11.0.1.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma alla proposta in esame, facendo presente che, anche in sede di esame del decreto-legge n. 76 del 2024, recante tra l'altro interventi di protezione civile, non è prevista alcuna misura per contrastare gli incendi in Sicilia e Sardegna con i Canadair. Ritiene opportuno che si affronti tale grave problema in modo strutturale, non potendo più essere considerato una emergenza imprevedibile.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che l'argomento è del tutto estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame.
Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 è respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
La relatrice PIROVANO, anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 e favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12.3, nonché sugli identici 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 12.0.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.
Chiede di accantonare l'emendamento 12.0.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.1 che, posto ai voti, è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 12.2, che risulta approvato.
Posto ai voti, l'emendamento 12.3 è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 sono approvati.
Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 12.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrivono l'emendamento 12.0.1 (testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 (testo 2) è approvato.
L'emendamento 12.0.2 è accantonato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.3.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.0.3, con il quale si incoraggiano i Comuni a effettuare interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedendo un'agevolazione dell'aliquota IVA al 5 per cento. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, auspicando una più ampia condivisione della proposta.
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 12.0.4 e 12.0.5 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
La relatrice PIROVANO, anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 e favorevole sull'emendamento 13.2. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.3 e 13.4 e favorevole sull'emendamento 13.5.
Chiede di accantonare l'emendamento 13.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.7 e

favorevole sugli identici 13.9, 13.10 e 13.11.
Riformula l'emendamento dei relatori 13.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Esprime parere contrario sugli identici 13.12, 13.13 e 13.14. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.15.
Invita il proponente a riformulare l'emendamento 13.16 in un testo di cui dà lettura. Ricorda che i proponenti dell'emendamento 10.2 sono stati invitati a riformularlo come l'emendamento 13.16, nel nuovo testo.
Esprime parere favorevole sugli identici 13.17 e 13.18, purché riformulati in un testo di cui dà lettura.
Il parere è contrario sugli identici 13.0.1 e 13.0.2, sull'emendamento 13.0.3 e sugli identici 13.0.4 e 13.0.5. Chiede infine di accantonare l'emendamento 13.0.6.
Il ministro CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.100 (testo 2) dei relatori. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 13.5, segnala che potrebbe essere necessario correggere l'annualità indicata, per tenere contro dell'emendamento 4.200 del Governo, approvato nella seduta di ieri, che ha disposto un rinvio al 2025 per l'utilizzo delle risorse del FOSMIT.
Il PRESIDENTE precisa che sarà la Commissione bilancio, in sede di espressione del parere, a valutare la correttezza dell'annualità indicata.
Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.
Il senatore DE CARLO (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.2.
Posto ai voti, l'emendamento 13.2 è approvato.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.3 e 13.4 sono respinti.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) appone la propria firma all'emendamento 13.5.
Posto ai voti, l'emendamento 13.5 è approvato.
L'emendamento 13.6 è accantonato.
Posto ai voti, l'emendamento 13.7 è respinto.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.9, 13.10 e 13.11 sono approvati.
È quindi posto ai voti l'emendamento 13.100 (testo 2) dei relatori, che è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.12, 13.13 e 13.14 sono respinti.
L'emendamento 13.15 è accantonato.
Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 13.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), previo assenso del PRESIDENTE, riformula l'emendamento 10.2 nell'emendamento 13.20 (già 10.2), pubblicato in allegato, identico al 13.16 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.16 (testo 2) e 13.20 (già 10.2) sono approvati.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.17 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 13.18 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.17 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2) sono approvati.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.0.1 e 13.0.2 sono respinti.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.0.3 e annuncia un voto favorevole, in quanto è volto a sostenere le aree montane attraverso un'aliquota dell'IVA agevolata sui prodotti di montagna, per favorirne la commercializzazione.
Posto ai voti, l'emendamento 13.0.3 è respinto.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.0.4 e 13.0.5 sono respinti.
L'emendamento 13.0.6 è accantonato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, purché rispettivamente riformulati in un testo di cui dà lettura. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.0.3.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 14.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 14.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 14.0.1 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2) sono approvati.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 14.0.3, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la mappatura dei siti archeologici che si trovano nelle zone montane e che quindi scontano difficoltà specifiche per gli scavi.
Posto ai voti, l'emendamento 14.0.3 è respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che non vi sono emendamenti all'articolo 15, essendo già state ritirate le proposte 15.1 e 15.2.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sull'emendamento 16.1. Chiede di accantonare gli identici 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3, nonché l'emendamento 17.0.5, di identico contenuto.
Esprime parere contrario sugli identici 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7, nonché sugli emendamenti 16.0.9 e 16.0.10.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.0.11, in quanto riguarda l'imprenditoria agricola in generale, al di là delle zone montane.
Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 16.0.12 e 16.0.13.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice
Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.
Gli identici 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 17.0.5 sono accantonati.
Si passa all'esame degli identici 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7.
Su richiesta del PRESIDENTE, la relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti in esame e a trasformarli in altrettanti ordini del giorno.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 16.0.4, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.0.5, annunciando l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.6 e lo ritira, in attesa di trasformalo in ordine del giorno.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 16.0.7 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.
Posto ai voti, l'emendamento 16.0.9 è respinto.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.12 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. La proposta prevede numerosi incentivi, in particolare attraverso esenzioni fiscali, per le piccole imprese delle zone montane.
Posto ai voti, l'emendamento 16.0.12 è respinto.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.13, precisando che la proposta è volta a sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle zone montane, proprie per renderle più popolate ed economicamente attrattive, attraverso il sostegno dello Stato.
Posto ai voti, l'emendamento 16.0.13 è respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1 e 17.3. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.4, in quanto il provvedimento è già volto a incentivare i giovani di ambo i sessi.
Chiede di accantonare l'emendamento 17.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 17.6 e 17.7 e

favorevole sull'emendamento 17.8.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.0.1, in previsione dell'attribuzione di una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali per i Comuni montani.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.
Ricorda che l'emendamento 17.0 5 è già stato accantonato.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.3, volto ad ampliare gli incentivi anche ai casi di subentro nella titolarità di attività imprenditoriali già esistenti.
Il ministro CALDEROLI osserva che le proposte del Partito democratico, pur condivisibili nel merito, sarebbero eccessivamente onerose per il bilancio statale.
Posto ai voti, l'emendamento 17.3 è respinto.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.4 che, posto ai voti, è respinto.
L'emendamento 17.5 è accantonato.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 17.6 e 17.7 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 17.8.
Posto ai voti, l'emendamento 17.8 è approvato.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si dichiara disponibile trasformare l'emendamento 17.0.1 in un ordine del giorno.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita la proponente a introdurre la parte dispositiva con le seguenti parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira quindi l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1054/13/1, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/1054/13/1 è quindi accolto dal GOVERNO.
Posto ai voti, l'emendamento 17.0.2 è respinto.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.0.3 che, posto ai voti, è respinto.
L'emendamento 17.0.5 resta accantonato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere contrario sugli identici 18.2 e 18.4, nonché sull'emendamento 18.5. Il parere è favorevole sull'emendamento 18.6, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 18.7 e 18.0.1, nonché sugli identici 18.0.2 e 18.0.3 (testo 2) e sugli emendamenti 18.0.4 e 18.0.5.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.2 e 18.4 sono respinti.
È quindi posto ai voti l'emendamento 18.5, che risulta respinto.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 18.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Il senatore DE CARLO (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.6 (testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 18.6 (testo 2) è approvato.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 18.7 e 18.0.1 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio altresì l'emendamento 18.0.2.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.0.2 e 18.0.3 (testo 2) sono respinti.
Posto ai voti, l'emendamento 18.0.4 è respinto.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 18.0.5.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere

contrario sull'emendamento 19.1. Chiede di accantonare l'emendamento 19.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.1 e contrario sugli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4.
Il ministro CALDEROLI propone di accantonare l'emendamento 19.0.1, per verificare se sia necessario aggiornare la copertura, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.200 del Governo.
Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 19.1, che prevede il credito d'imposta per canoni di locazione per i contribuenti che decidono di trasferire la residenza nelle zone montane. Se si tratta di cittadini incapienti, è prevista anche la possibilità di cedere il credito a banche e intermediari finanziari.
Posto ai voti, l'emendamento 19.1 è respinto.
Gli emendamenti 19.2 e 19.0.1 sono accantonati.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4 sono respinti.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 20.4 e 20.0.1, nonché e sui sostanzialmente identici 20.0.2 e 20.0.3.
Il parere è altresì contrario sugli identici 20.0.4 e 20.0.5, nonché sugli identici 20.0.6 e 20.0.7.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 20.1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede al Governo di chiarire il motivo della contrarietà a intervenire a favore dei Comuni dell'Italia centrale ad alto rischio sismico.
Si potrebbero destinare a questa finalità le risorse stanziate invece per il Ponte sullo Stretto di Messina.
Posto ai voti, l'emendamento 20.1 (testo 2) è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 20.4, che è respinto.
Successivamente, è respinto l'emendamento 20.0.1
Posti congiuntamente ai voti, i sostanzialmente identici 20.0.2 e 20.0.3 sono respinti.
Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici 20.0.4 e 20.0.5.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici 20.0.6 e 20.0.7.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 21.0.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.0.2.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 21.0.1.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 21.0.2, esprimendo soddisfazione per il parere favorevole su una proposta che riconosce l'autonomia degli enti regionali e locali nel definire eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni fiscali per le zone montane.
Posto ai voti, l'emendamento 21.0.2 è approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 22.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 22.100 e 22.2 e contrario sugli identici 22.3, 22.4 e 22.5.
Il ministro CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.100 dei relatori, identico all'emendamento 22.2. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello della relatrice.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 22.1.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 22.100 e 22.2 sono approvati.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 22.3, 22.4 e 22.25 sono respinti.
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI *(FdI)*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 23.1 e a trasformarlo in ordine del giorno.
Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 23.1 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge oggetto di conversione detta misure urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
- il testo del provvedimento si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro Capi, e un allegato: il Capo I (articoli da 1 a 9) riguarda le infrastrutture di carattere strategico, il Capo II (articolo 10) reca misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il Capo III (articolo 11) introduce misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale in Corte di cassazione, il Capo IV (articoli 12 e 13) differisce al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti e disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge,
considerato che:
- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, nell'ottica di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; consentire l'avvio della fase operativa dell'Autorità per la laguna di Venezia; assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano; introdurre misure volte a garantire maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1054

G/1054/10/1 (già em. 8.1)

Verducci, D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.1

G/1054/11/1 (già em. 8.2)

Enrico Borghi, Musolino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.2

G/1054/12/1 (già em. 8.3)

Gelmini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.3.

G/1054/13/1 (già em. 17.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 17.0.1.

Art. 8

8.9 (testo 2)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

8.10 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

Art. 9

9.2 (testo 2)

Della Porta, Sigismondi, De Priamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico

dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.3 (testo 2)

Ternullo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.4 (testo 2)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.5 (testo 2)

Sigismondi, De Priamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.6 (testo 2)

Ternullo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.7 (testo 2)

Fregolent, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di

finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.8 (testo 2)

Sigismondi, Lisei

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.9 (testo 2)

De Priamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.10 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.11 (testo 2)

Tosato, Spelgatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.13 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(*Servizi di comunicazione*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.21 (testo corretto)

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui alla presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».

Art. 11

11.8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale in conformità alla normativa europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definita annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di abbattimento tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di inadempienza rimane in vigore il decreto precedentemente emanato. Per le finalità di cui al secondo periodo e successivi del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ogni 6 anni, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, ad effettuare un monitoraggio nazionale dello stato della specie. ».

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

De Carlo, Musolino, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-*bis*), aggiungere la seguente:

"s-*ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall' articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«10-*bis* (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-*ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.»

Art. 13

13.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» con le seguenti: « a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.16 (testo 2)

De Carlo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-*bis*. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".

13.20 (già em. 10.2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-*bis*. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".

13.17 (testo 2)

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Valente

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.18 (testo 2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 14-*bis*

(Attività escursionistica)

1.La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi

entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.»

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n. 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani".

14.0.2 (testo 2)

Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 14-*bis*

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.»

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n. 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani".

Art. 18

18.6 (testo 2)

Spelgatti, Tosato, De Carlo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano» *con le seguenti* «, e stabilisca, anche a seguito di trasferimento, la propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo comune montano».

Art. 20

20.1 (testo 2)

Castelli, De Priamo

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» *inserire le seguenti:* «, di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli»

1.3.2.1.22. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 241(pom.) del 05/08/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 6.8, 6.2 e 6.10 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1054/14/1, G/1054/16/1 e G/1054/17/1, pubblicati in allegato.
Sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/1054/15/1 (già emendamento 16.0.4), G/1054/18/1 (già emendamento 16.0.6) e G/1054/19/1 (già emendamento 16.0.5), pubblicati in allegato.
Gli ordini del giorno G/1054/4/1, G/1054/5/1, G/1054/6/1, G/1054/7/1 e G/1054/8/1 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Infine, l'ordine del giorno G/1054/2/1 è stato ritirato.
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2, precedentemente accantonato.
Il ministro CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.101 dei relatori.
Posto ai voti, l'emendamento 2.101 è approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 6.11, sottolineando che la materia è di competenza della contrattazione collettiva nazionale di categoria. Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.13 e 6.14.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) segnala che la richiesta di modifica proposta con l'emendamento 6.11 era stata avanzata dall'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per evitare di introdurre una disparità tra i medici che già esercitano la loro professione in aree svantaggiate rispetto a quelli disposti a trasferirvisi, in quanto solo questi ultimi percepirebbero gli incentivi economici.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno un approfondimento. Infatti, da un lato, occorre evitare l'interferenza con la contrattazione collettiva nazionale ma, dall'altro, i benefici dovrebbero essere estesi sia ai medici e pediatri che già svolgono la professione nelle zone montane, sia a coloro che sarebbero disposti a iniziarla in quelle aree svantaggiate. Altrimenti, si rischia di favorire l'allontanamento di coloro che già esercitano l'attività per poi rientrare ed usufruire così di incentivi e agevolazioni.
Il ministro CALDEROLI assicura che effettuerà un approfondimento in vista dell'esame del disegno di legge in Aula. Invita pertanto i proponenti dell'emendamento 6.11 a ritirarlo e a riformularlo per l'esame in Assemblea.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 6.11.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.13 e 6.14 e li ritira.
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7, precedentemente accantonato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.2.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 è approvato all'unanimità.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.5. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.8 (testo 2).
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 11.8 (testo 2), precisa che non sono ancora state superate le obiezioni del Ministero dell'ambiente, per cui sarebbe preferibile ritirare l'emendamento e riproporlo per l'esame in Assemblea in un nuovo testo, che tenga conto delle indicazioni del Ministero competente.
Posto ai voti, l'emendamento 11.5 è respinto.
Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 11.8 (testo 2).
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12, precedentemente accantonato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.2, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, riformula l'emendamento 12.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
Precisa che la norma è finalizzata a riordinare la disciplina dei boschi e alberi monumentali, per consentire che, in caso di inerzia dei Comuni, la competenza sul giudizio per disporne la tutela sia trasferita alle Regioni. Sottolinea che tale misura riguarda alberi che richiedono un'attenzione supplementare non solo per la loro maestosità o longevità, ma anche perché hanno un particolare significato dal punto di vista storico, culturale o delle tradizioni locali. Ciò tra l'altro potrebbe favorire una nuova forma di turismo sostenibile.
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.2 (testo 2) è approvato all'unanimità.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.6. Invita i proponenti degli emendamenti 13.15 e 13.0.6 a ritirarli.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 13.6, sottolinea che il Ministero competente ha rilevato l'inopportunità di attribuire con legge una competenza all'ISTAT.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che l'intento della proposta è introdurre una semplificazione a beneficio delle società cooperative che operano nelle aree montane. Il Governo potrebbe sollecitare l'ISTAT a provvedere in tal senso.
Il ministro CALDEROLI assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno su questo argomento.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del Governo, trasforma l'emendamento 13.6

nell'ordine del giorno G/1054/20/1, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/1054/20/1 (già em. 13.6), viene accolto dal GOVERNO.
Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 13.15.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.0.6.
Il ministro CALDEROLI precisa che le proposte su cui è stato formulato un invito al ritiro sono condivisibili nel merito; tuttavia difficilmente supererebbero il vaglio della Commissione bilancio per motivi di copertura.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 17.0.5, riservandosi un ulteriore approfondimento per l'esame in Assemblea.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 16.0.1.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.0.2.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 16.0.3.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.0.5 e lo ritira.
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 17, precedentemente accantonato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 17.5.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il senatore DE CARLO (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma.
Posto ai voti, l'emendamento 17.5 è approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, precedentemente accantonati.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.2. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 19.0.1 in un testo di cui dà lettura.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è approvato.
La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 19.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.
I senatori DE CARLO (*FdI*) e LISEI (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 19.0.1 (testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 19.0.1 (testo 2) è approvato.
Il senatore DE CARLO (*FdI*) presenta l'ordine del giorno G/1054/21/1, pubblicato in allegato, derivante dal ritiro, effettuato nella precedente seduta, dell'emendamento 23.1.
Si passa alla votazione degli ordini del giorno.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli ordini del giorno G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/8/1 (testo 2), G/1054/16/1, G/1054/17/1 e G/1054/18/1.
Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1054/18/1.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottoscrive l'ordine del giorno G/1054/19/1 (già em. 16.0.5).
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) sottoscrive l'ordine del giorno G/1054/15/1.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1054/1/1, G/1054/3/1, G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/8/1 (testo 2) (già em. 2.0.1), G/1054/9/1 (già em. 2.0.1), G/1054/14/1 (già em. 6.8), G/1054/15/1 (già em. 16.0.4), G/1054/16/1 (già em. 6.2), G/1054/17/1 (già em. 6.10), G/1054/18/1 (già em. 16.0.6), G/1054/19/1 (già em. 16.0.5) e G/1054/21/1 (già em. 23.1).
Il ministro CALDEROLI accoglie gli ordini del giorno in esame.
Gli ordini del giorno G/1054/1/1, G/1054/3/1, G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/8/1 (testo 2) (già em. 2.0.1), G/1054/9/1 (già em. 2.0.1), G/1054/14/1 (già em. 6.8), G/1054/15/1 (già em. 16.0.4), G/1054/16/1 (già em. 6.2), G/1054/17/1 (già em. 6.10), G/1054/18/1 (già em. 16.0.6), G/1054/19/1 (già em. 16.0.5) e G/1054/21/1 (già em. 23.1), accolti dal Governo, non sono posti in votazione.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Per poter procedere alla votazione del mandato ai relatori, occorrerà acquisire il parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1060) ***Deputato RIZZETTO e altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia un voto di astensione. Pur essendo d'accordo sul merito della proposta di introdurre nelle scuole l'insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritiene inopportuno continuare ad accrescere i contenuti attribuiti all' insegnamento dell'educazione civica.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino. Ritiene inoltre indispensabile prevedere un apposito stanziamento, per evitare che il proposito resti irrealizzato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche sulla istituzione dell'ennesima Giornata nazionale, le cui finalità peraltro risultano incomprensibili, con conseguente svilimento della funzione legislativa del Parlamento. Auspica che si proceda in ogni caso a una verifica sull'eccessivo numero di giornate celebrative già istituite.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, recanti le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo agli istituti scolastici e agli enti locali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054

G/1054/4/1 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",
premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

G/1054/5/1 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana, anche attraverso misure volte a valorizzare la professione di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G/1054/6/1 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

G/1054/7/1 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e di maestro di sci.

G/1054/8/1 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa l'eventuale sostenibilità della misura, a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

G/1054/14/1 (già em. 6.8)

Durnwalder, Patton

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, promuovere e favorire la crescita delle zone montane al fine di ridurre progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

a tali fini, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in quest'ottica, il capo III della presente introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 2, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna e favorire la mobilità professionale verso tali zone, riconosce annualmente un credito d'imposta, pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, in un comune montano o anche in un comune limitrofo, allorché nel comune montano di riferimento non vi sia un'offerta abitativa adeguata alla domanda. Il beneficio è concesso, ai sensi del successivo comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario

e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500;

la misura in esame rappresenta, dunque, uno strumento fondamentale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici veterinari nonostante l'importante funzione economica e sociale che l'allevamento e la cura degli animali rivestono per i territori di montagna,

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre misure specificamente volte a favorire la mobilità verso i comuni montani dei medici veterinari.

G/1054/15/1 (già em. 16.0.4)

De Priamo, Pellegrino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

G/1054/16/1 (già em. 6.2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 1, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani e favorire la mobilità professionale verso tali comuni, prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani. La medesima attività, inoltre, è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici in formazione o specializzandi, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura indicata in premessa svolta ai sensi della presente legge, a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi.

G/1054/17/1 (già em. 6.10)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una

zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 4, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del

comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche gli infermieri di medicina, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre specifiche misure premiali ed incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane.

G/1054/18/1 (già em. 16.0.6)

Occhiuto, Ternullo, Durnwalder, Paroli, Patton

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la

promozione delle zone montane",

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

G/1054/19/1 (già em. 16.0.5)

Tosato, Spelgatti, Musolino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a

progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

G/1054/20/1 (già em. 13.6)

Parrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 13.6.

G/1054/21/1 (già em. 23.1)

De Carlo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

nell'ambito del più ampio *genus* rappresentato dalle aree interne, la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

a tal fine, è necessario elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale, nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

nel 2023, le risorse a disposizione, ammontanti a 222.2 milioni (in quanto allo stanziamento previsto dalla legge 234/2021 si sono aggiunti 9.5 milioni di euro in dotazione ai fondi preesistenti ma non utilizzati nel periodo di riferimento e 12.7 milioni di euro non utilizzati da Sicilia e Basilicata nel 2022), sono state così ripartite: 12.7 milioni di euro sono stati nuovamente messi a disposizione di Sicilia (7.2 mil) e Basilicata (5.5 mil); 6.6 sono stati utilizzati per compensare il taglio di risorse ai ministeri; la medesima quota di 109.5 milioni già attribuita nel 2022 è stata riservata agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali; conseguentemente 93.4 milioni sono rimasti potenzialmente disponibili a beneficio di interventi statali;

la quota di competenza delle regioni e degli enti locali è stata distribuita ai territori sulla base della classificazione storica dei comuni montani e parzialmente montani (oltre 4000 comuni), stratificatasi negli anni anche con modalità non attinenti alla montanità propriamente detta. Della quota statale sono stati utilizzati solo 350 mila euro destinati ad attività istituzionale e all'erogazione di borse di studio. La restante parte, pari a 93 milioni, essendo ancora *in itinere* la definizione della Legge quadro della Montagna, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, a seguito

dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, è stata eccezionalmente destinata, per il solo anno 2023, a beneficio di regioni ed enti locali. In sede di Conferenza Unificata, è stato altresì stabilito che le citate risorse fossero distribuite in via sperimentale sulla base di un differente criterio di ripartizione connesso all'altitudine e alla pendenza, interessando una platea di circa 2000 comuni;

a regime, invece, si prevede che la presente legge impegnerà circa 100 milioni per interventi diretti ai territori, mentre la restante parte del FOSMIT (circa 100 milioni ulteriormente integrabili in sede di manovra di bilancio), mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, verrà ripartita tra la quota destinata a regioni ed agli enti locali (che, se distribuita in base alla classificazione dei comuni montani, dovrà utilizzare quella definita dalla presente legge) e la quota statale, finalizzata, in particolare, ad attività di promozione istituzionale ed alla Strategia per la montagna italiana (SMI);

considerato, quindi, che il FOSMIT rappresenta il quadro finanziario principale per la realizzazione delle politiche mirate allo sviluppo delle zone montane ed è, dunque, fondamentale che la sua dotazione annuale sia adeguata e proporzionata agli obiettivi che la SMI mira a realizzare, garantendo, inoltre, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione di interventi in favore delle aree montane di respiro regionale e locale;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse per incrementare la dotazione annuale del FOSMIT, consentendo sia allo Stato sia alle regioni ed agli enti locali di disporre delle necessarie risorse per contribuire alla crescita dei territori di montagna, nell'ottica del progressivo superamento della endemica situazione di squilibrio economico e sociale che li caratterizza.

Art. 12

12.0.2 (testo 2)

De Carlo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, si intende per:

a) «albero monumentale»:

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) «boschi monumentali»: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento a una speciale azione di conservazione.";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti

sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera b), è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da perfezionarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «e dei boschi vetusti» sono soppresse, ovunque ricorrano;

2) Il periodo da «Dell'avvenuto inserimento» fino alla fine è soppresso;

3) sono infine aggiunti i seguenti periodi:

"I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma."

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto, sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto l'inserimento. Gli elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-*ter*. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida

ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva

5-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale, nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-*quater*, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso danneggiamento di lieve entità e in caso intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-*sexies*. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.".».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 19

19.0.1 (testo 2)

Romeo, Spelgatti, Tosato, De Carlo, Lisei

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 19-*bis.***

(*Incentivi per la natalità nei comuni montani*)

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle

montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «al comma 1» *con le seguenti*: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «dal comma 1» *con le seguenti*: «dai commi 1 e 1-*bis*».

1.3.2.1.23. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247(ant.) del 26/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
247ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato 10 emendamenti al fine di recepire i pareri espressi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento, nonché un emendamento di coordinamento formale, pubblicati in allegato.
Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 2.101/5ª Commissione, 7.0.2/5ª Commissione, 9.21 (testo corretto)/5ª Commissione, 12.0.2 (testo 2)/5ª Commissione e 13.5/5ª Commissione, che risultano approvati.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici 13.17 (testo 2)/5ª Commissione e 13.18 (testo 2)/5ª Commissione, che risultano approvati.
Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono altresì posti distintamente ai voti e approvati gli emendamenti 18.6 (testo 2)/5ª Commissione, 19.0.1 (testo 2)/5ª Commissione, 21.0.2/5ª Commissione e COORD. 1.
Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo, sottolineando che le modifiche richieste dalla Commissione bilancio rafforzano il giudizio negativo già espresso nel corso del dibattito a proposito della mancanza di risorse adeguate a dare sollievo alle popolazioni e alle aziende delle zone montane. Per questo motivo, il provvedimento in esame appare una mera enunciazione di intenti, condivisibili, ma non attuabili concretamente.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini. A suo avviso, la scarsità delle risorse a disposizione, da un lato, impedisce di avviare progetti strutturali e di lunga durata per favorire il ripopolamento della montagna e, dall'altro, costringe il Governo a limitare gli

incentivi a una platea ristretta di Comuni montani, escludendo altre aree che presentano caratteristiche simili, pur trovandosi a quote più basse.
Ritiene quindi che manchi ancora una visione economica di prospettiva, che consenta di costruire una rete tra piccoli paesi di montagna, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative che consentano di valorizzare il territorio, soprattutto sotto il profilo dell'attrattività turistica.
In assenza di ulteriori interventi, la Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente, con l'autorizzazione a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 276 e n. 396.
Il ministro CALDEROLI formula espressioni di ringraziamento per il lavoro svolto. Sottolinea che per la prima volta si adottano misure specificamente destinate alle aree montane. Respinge quindi le critiche sull'assenza di risorse, considerato che erano pari a zero nel 2021. Con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della montagna, invece, è stata prevista una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023.
Per quanto riguarda la necessità, segnalata dal senatore Cataldi, di una visione di prospettiva, ricorda che, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, saranno individuate le linee di lungo periodo, in raccordo con il Piano strategico nazionale delle aree interne, in modo che le misure adottate non si esauriscano in iniziative destinate a singoli Comuni
La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054

Art. 2

2.101/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al comma 3-quater*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, anteporre il seguente:* «Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «di una relazione tecnica» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

Art. 7

7.0.2/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al capoverso «Art. 7-*bis*.»*, comma 1, dopo le parole:* «il Ministero della giustizia» *inserire le seguenti:* «, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,».

Art. 9

9.21 (testo corretto)/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al comma 2-bis*, sostituire la parola:* «prevede» con le seguenti: «può prevedere».

Art. 12

12.0.2 (testo 2)/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al capoverso «Art. 12-*bis*.»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* b)*, capoverso* «1-*bis*.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui

all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

b) *alla lettera* d)*, capoverso* «3.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 13

13.5/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

13.17 (testo 2)/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al comma 5-bis*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

13.18 (testo 2)/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al comma 5-bis*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 18

18.6 (testo 2)/5ª commissione

I Relatori

Sopprimere l'emendamento.

Art. 19

19.0.1 (testo 2)/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al capoverso «Art.19-*bis*»*, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.».

Art. 21

21.0.2/5ª commissione

I Relatori

All'emendamento, al capoverso «Art. 21-*bis*.»*, dopo le parole:* «Le regioni e i comuni, nell'ambito

delle proprie competenze,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,».

COORD. 1

I Relatori

Al fine di rettificare, sotto il profilo formale, alcune disposizioni, apportare al testo dell'A.S. 1054, come risultante dagli emendamenti approvati, le seguenti modificazioni.

All'articolo 4, comma 3, come modificato dall'emendamento 2.100, dopo le parole: «l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2,»*, inserire le seguenti:* «terzo periodo».

All'articolo 7, comma 3, primo periodo, come modificato dall'emendamento 2.100, dopo le parole: «l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2,», *inserire le seguenti:* «terzo periodo».

All'articolo 9, comma 2-bis*, aggiunto dall'emendamento 9.21 (testo corretto), sostituire le parole:* «dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici» *con le seguenti*: «dalle amministrazioni e dagli enti pubblici» *e sopprimere le parole:* «di cui alla presente legge».

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: «In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a se stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

All'articolo 19-bis*, introdotto dall'emendamento 19.0.1 (testo 2), ultimo periodo, sostituire le parole:* «di cui al precedente capoverso» *con le seguenti:* «di cui al presente articolo».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=56285

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177(ant.) del 04/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024
177ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(404) ***Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574*-bis*, nonché introduzione dell'articolo 605*-bis *del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio scorso.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che la Commissione di merito ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 9 settembre 2024, dopo aver svolto un ampio ciclo di audizioni, da cui sono emerse alcuni spunti relativi al raccordo normativo con l'ordinamento internazionale e anche al possibile aumento delle sanzioni penali.
Ritiene, a tal fine, utile che la 4a Commissione si pronunci, entro la pausa estiva, sui profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1054, n. 276 e n. 396, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane. Si sofferma, in particolare, sul disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto come testo base dalla Commissione di merito, che ha lo scopo di definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.
Il disegno di legge n. 1054 si compone di 23 articoli, suddivisi in sei capi.
Nell'ambito del capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento. In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle

risorse idriche, della salute e del turismo.
L'articolo 2 detta disposizioni per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione dell'elenco dei comuni montani, il cui aggiornamento da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è previsto ogni anno. In tale elenco vengono, inoltre, fissati i criteri per l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla legge in esame e, contestualmente, l'elenco dei comuni montani beneficiari. Tali classificazioni dei comuni montani non si applicano ai fini delle misure della Politica agricola comune dell'Unione europea né ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, che continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
Il capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica. L'articolo 3 reca la definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane.
L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2024, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. Si precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, inclusi i trasferimenti di fondi europei.
L'articolo 5 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni previste dalla Strategia per la montagna italiana e dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si prevede, inoltre, la presentazione alle Camere di una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Nell'ambito del capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 7 detta norme in materia di scuole di montagna e introduce agevolazioni e misure premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 8 introduce misure atte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, ossia le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM, collocate nei territori dei Comuni montani; mentre l'articolo 9 detta norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.
Il capo IV reca disposizioni in materia di tutela del territorio. L'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni, finalizzate a un utilizzo razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.
L'articolo 12 prevede norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento dei ghiacciai, oltreché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.
L'articolo 13 introduce incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.
L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, qualificandoli come strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
Il capo V si occupa dello sviluppo economico nelle zone montane, in cui l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
L'articolo 17 introduce misure fiscali in favore delle piccole imprese e delle microimprese montane i cui titolari abbiano un'età inferiore ai 41 anni.
L'articolo 18, al fine di agevolare il lavoro agile nei piccoli comuni montani e il loro ripopolamento, riconosce uno sgravio contributivo per cinque esercizi, in favore dei datori di lavoro, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
L'articolo 19 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.
L'articolo 20 disciplina l'istituzione di un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.
Nell'ambito del capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 22 prevede l'abrogazione di una serie di disposizioni. Infine, l'articolo 23 reca le disposizioni finanziarie.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA CIRCOLARITÀ DEI VEICOLI (COM(2023) 451)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto dei seguiti dati dalla Commissione europea, con la sua risposta del 26 aprile scorso, alla risoluzionedella 4ª Commissione (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 17), del 19 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso.
Riguardo all'osservazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e, la Commissione europea precisa che la valutazione d'impatto ha dimostrato che tali veicoli, comprese le biciclette elettriche e i ciclomotori, sono di massa inferiore rispetto ad altri motocicli e sono generalmente raccolti insieme a biciclette e monopattini per il loro trattamento finale. Inoltre, l'immatricolazione di tali veicoli non è obbligatoria in tutti gli Stati membri. Pertanto, nella valutazione si conclude che l'estensione dei requisiti, in particolare per quanto riguarda il trattamento finale, ai motocicli di categoria L3e-L7e, sarebbe la soluzione più atta a garantire condizioni di parità per gli operatori automobilistici all'interno dell'Unione europea.
Per quanto riguarda l'osservazione sull'opportunità di estendere l'esenzione dai requisiti per i veicoli prodotti in "piccole serie" anche ai veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili) prodotti in «piccole serie» (la cui produzione non supera le 50 o 150 unità l'anno, a seconda della categoria), la Commissione europea sottolinea che ciò non si applicherebbe ai motocicli, in quanto la proposta prevede solo requisiti minimi di trattamento per i veicoli fuori uso per questa categoria di veicoli e non nuove norme di circolarità legate all'omologazione.
Sull'osservazione circa gli articoli da 4 a 13 della proposta, che prevedono nuovi requisiti di omologazione, la Commissione europea sottolinea che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli nuovi, le attuali norme di circolarità si sono rivelate inefficaci, troppo vaghe e non adeguate alle caratteristiche dei nuovi veicoli e agli sviluppi nelle tecnologie di trattamento finale. Per questo motivo, la revisione delle norme esistenti permetterà di adeguarsi ai cambiamenti nella progettazione dei veicoli, in particolare con l'avanzamento dell'elettrificazione e l'uso crescente di materiali leggeri, che possono essere più difficili da riciclare. Inoltre, la Commissione europea assicura che, nel processo di revisione delle condizioni di verifica, garantirà che i veicoli conformi alle normative europee soddisfino anche i requisiti del regolamento n. 133 della Commissione economica

per l'Europa delle Nazioni Unite.
Circa il suggerimento di estendere le restrizioni relative al piombo, al cadmio, al mercurio e al cromo esavalente, di cui all'articolo 5, anche ai veicoli di categoria L (motocicli), la Commissione europea precisa che - in considerazione della mancanza di informazioni sufficienti sulla presenza e sull'ubicazione di tali sostanze in tali veicoli - la proposta riprende le norme vigenti della direttiva 2000/53/CE. Rileva, tuttavia, che le restrizioni su tali sostanze nei motocicli potrebbero essere stabilite a norma di altre normative dell'UE, come il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche REACH o il regolamento sulle batterie.
Per quanto riguarda il suggerimento di limitare alle sole nuove omologazioni, e non anche ai nuovi veicoli già omologati, l'obbligo dei costruttori di fornire informazioni sulla rimozione e la sostituzione di parti, componenti e materiali, la Commissione europea sottolinea che la proposta si limita a mantenere e specificare i vigenti requisiti già previsti dalla normativa europea sull'obbligo dei costruttori di fornire le informazioni pertinenti per lo smantellamento.
In riferimento al suggerimento di garantire che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori, la Commissione europea ricorda che il regolamento sulle batterie impone che le batterie dei veicoli elettrici, compresi quelli già omologati, debbano essere facilmente rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti per facilitarne il riciclaggio. La proposta di revisione della direttiva 2000/53/CE mira solo a migliorare ulteriormente la facilità di rimozione, sostituzione e smontaggio delle batterie, incluse le componenti di giunzione, fissaggio e sigillatura, introducendo nuovi requisiti di progettazione per i nuovi modelli di veicoli, assicurando che le batterie possano essere rimosse senza danni sia negli impianti di trattamento che da parte dei tecnici di riparazione e manutenzione durante il ciclo di vita del veicolo.
Per quanto riguarda l'osservazione sul passaporto di circolarità del veicolo e il suo allineamento al passaporto delle batterie, per razionalizzarne le funzionalità, la Commissione europea assicura che adotterà le norme tecniche che ne specificheranno il contenuto e gli aspetti operativi.
La Commissione europea concorda, poi, con la risoluzione sul fatto che la responsabilità estesa del produttore meriti particolare attenzione durante l'*iter* legislativo. Per garantire che l'attuazione del nuovo regolamento sia attuata in modo coerente in tutta l'Unione, la Commissione valuterà periodicamente le informazioni ricevute dagli Stati membri.
Con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, di cui si suggerisce la valutazione sull'impatto derivante dall'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema MOVE-HUB, la Commissione sottolinea che la piattaforma è stata scelta, in considerazione delle funzionalità esistenti, come il modo più efficiente per istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni in tempo reale tra gli Stati membri sul numero di identificazione del veicolo e sullo stato di conformità dei veicoli usati. Per consentire alle autorità doganali di verificare se i veicoli usati soddisfano le prescrizioni relative all'esportazione, la Commissione creerà la necessaria interconnessione tra il MOVE-HUB e l'ambiente dello sportello unico europeo per le dogane, conformemente al regolamento (UE) 2022/2399. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione dei requisiti in materia di esportazione in tutta l'Unione, la Commissione elaborerà le specifiche necessarie e assisterà gli Stati membri nel rendere operativi tali sistemi a livello nazionale.
Sull'esigenza di garantire il necessario periodo di adeguamento per le case produttrici di veicoli, la Commissione europea riconosce, data la complessità del settore automobilistico, la necessità di concedere periodi transitori per permettere agli operatori economici e alle autorità nazionali di adeguarsi ai nuovi requisiti, durante i quali la Commissione svilupperà gli atti delegati ed esecutivi necessari per dettagliare le modalità di applicazione di questi requisiti.
Infine, viene ricordato che la risoluzione della 4ª Commissione è stata trasmessa ai suoi rappresentanti nei negoziati in corso dei co-legislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, come contributo a tali discussioni.
La Commissione prende atto.
SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA

DEI GIOCATTOLI (COM(2023) 462)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto dei seguiti dati dal Governo, il 14 maggio scorso, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 234 del 2012, alla risoluzione della 4ª Commissione (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 13), del 22 novembre 2023, sulla proposta di regolamento COM(2023) 462, sulla sicurezza dei giocattoli.

Con riferimento all'osservazione relativa alla definizione di "importatori", di cui all'articolo 3, il Governo ritiene che risulterebbe difficile includervi anche le piattaforme *online*, per i giocattoli importati e venduti *online*, poiché andrebbe in contrasto con quanto previsto dal regolamento sulla vigilanza del mercato (regolamento (UE) 2019/1020), il quale prevede fra gli operatori economici coinvolti anche il fornitore di servizi di logistica, che comprende anche le piattaforme *online*.

Con riguardo ai requisiti relativi ai prodotti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il Governo concorda sul fatto che la valutazione sui *«possibili impatti sulla salute mentale»* o *«sullo sviluppo cognitivo»* potrebbe rivelarsi eccessivamente subordinata a considerazioni soggettive, non esistendo *standard* armonizzati che possano essere utilizzati dai produttori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Assicura di aver rappresentato tale posizione anche nella preliminare fase ascendente della proposta di regolamento.

Il Governo informa che è in corso un coordinamento con il Ministero della salute in merito alla considerazione, relativa all'articolo 5 e all'allegato II, sull'opportunità di introdurre una seconda tabella, per distinguere i limiti di sostanze chimiche per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni dai limiti per tutti gli altri giocattoli.

Per quanto riguarda l'introduzione del passaporto digitale dei prodotti (capo IV), in primo luogo, in riferimento alla preoccupazione sugli oneri e costi supplementari derivanti dalla necessità di conformarsi ai nuovi *standard* per i produttori affidabili, e sulla necessità di prevedere efficaci meccanismi di contrasto delle attività di falsificazione dei giocattoli e dei contenuti del passaporto digitale, il Governo puntualizza che la volontà del Legislatore europeo di digitalizzare le informazioni e la documentazione a corredo dei prodotti, rientra nell'ambito del "nuovo approccio" legislativo (*New Legislative Framework* - NLF) che uniforma in modo orizzontale gli aspetti tecnici dei prodotti (regolamento (UE) 2019/1020). In base a tale approccio, il passaporto digitale dei prodotti (DPP) avrà le medesime caratteristiche che sono previste dal regolamento (UE) 2024/1781, del 13 giugno 2024, sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Per quanto riguarda l'osservazione circa l'opportunità di limitare la comunicazione delle informazioni relative alle caratteristiche dei giocattoli solo alle autorità di sorveglianza del mercato, al fine di contenere le possibilità di replicare illegalmente i prodotti, il Governo esprime condivisione e riferisce di aver espresso disaccordo sul punto, in sede di negoziato, e di aver proposto di prevedere livelli di accesso diversi, alle informazioni del DPP, per le autorità e per i consumatori.

Con riguardo all'osservazione sull'opportunità di mantenere la deroga, già prevista nell'attuale direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, basata sulle soglie stabilite dal regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, nonché all'osservazione sull'opportunità di estendere la deroga relativa ai componenti inaccessibili, attualmente limitata ai soli componenti elettrici ed elettronici e batterie, anche ad altri componenti inaccessibili, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* precisa che è in corso una condivisione con il Ministero della salute.

Riguardo alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 54, che consente la vendita dei prodotti conformi alle vecchie norme immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, il Governo esprime condivisione sull'opportunità di valutare l'eliminazione dei limiti temporali ivi previsti per consentire lo smaltimento delle scorte.

Il Governo, con riferimento all'articolo 56, concorda anche sull'opportunità di estendere da 30 ad almeno 50 mesi il termine per l'applicazione della proposta, al fine di permettere ai produttori di giocattoli di adeguarsi alle nuove regole. Tuttavia, ritiene auspicabile che già in queste fasi preliminari i fabbricanti di giocatoli venissero resi edotti sulla tempistica ipotizzata, al fine di avviare tempestivamente le fasi di adeguamento alle disposizioni del regolamento in questione ed evitare di ritrovarsi in una condizione sfavorevole di concorrenza sul mercato europeo.

Con riferimento, infine, alle proprietà fisico-meccaniche elencate nell'allegato II, parte I, paragrafo 10, il Governo concorda sull'opportunità di limitare i requisiti di rumorosità solo ai giocattoli progettati per emettere un suono, in considerazione del fatto che la misurazione del rumore prodotto da un gioco progettato per un altro scopo richiederebbe costosi, inutili e ripetuti *test.* Informa, al riguardo, che saranno chiesti alla Commissione europea chiarimenti sul tema, al fine di comprenderne la *ratio*, tenuto conto dell'aggravio economico per le imprese di settore.

La relatrice ricorda, infine, che nella seduta dello scorso 6 marzo 2024 era stato dato conto anche della risposta della Commissione europea del 22 febbraio 2024 alla risoluzione della 4a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181(ant.) del 17/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024
181ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1162) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante altresì disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.
Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione "Milano Cortina 2026" non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.
Al riguardo, la Relatrice ricorda che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici, prevede all'articolo 1 dell'allegato I la definizione di "organismo di diritto pubblico", corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come *«qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico»*.
Dà, quindi, conto degli emendamenti presentati al provvedimento e in particolare illustra l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-*bis*, a 9-*terdecies*, il contenuto del decreto-legge n. 91 (AS 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione. In particolare, ricorda che l'articolo "9-*quater*"

dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, che non si pongono in violazione della normativa europea.
Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, che reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.
Ricorda, quindi, le disposizioni maggiormente attinenti alle competenze della 4ª Commissione, relative agli articoli 2, 6, 11, 13, 17 e 18, ritenendo che, nel suo complesso, il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1025) ***CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in assenza del relatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero.
Ricorda, quindi, che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, e che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, evidenzia che la vigente normativa nazionale assicura comunque, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte, l'esercizio del diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle eventuali modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento.
Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) esprime una valutazione favorevole sulle finalità del provvedimento, ma preannuncia l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo poiché il

previsto riconoscimento automatico riguarda i titoli ottenuti solo in determinate università estere, aderenti al circuito ENQA e, come tali, portatrici di interessi di parte.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(1160) ***Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori***
(1166) ***Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale.
Non essendo ancora stato scelto un testo base, il Presidente ricorda i contenuti di ciascuno dei disegni di legge, per poi soffermarsi sulla normativa e le politiche dell'Unione europea in materia.
In particolare, ricorda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Ricorda, inoltre, la Strategia dell'Unione sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la "società digitale e dell'informazione", con l'obiettivo di stabilire "un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità", in cui gli Stati membri sono invitati a: - garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione internet ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di istruzione per tutti i minori; - sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; - sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; - sostenere e promuovere il lavoro dei centri "Internet più sicuro" cofinanziati dall'Unione, così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; - incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale.
Ricorda altresì la nuova Strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto.
Ritiene, quindi, che i disegni di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che si pongano in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo su di essi.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea la grande importanza del tema in esame, condiviso da tutte le forze politiche in modo trasversale, e ricorda che è sua la seconda firma al disegno di legge n. 1136 della senatrice Mennuni. Il medesimo disegno di legge viene depositato anche alla Camera dei deputati da parte dell'onorevole Madia ed è stata preannunciata un'iniziativa legislativa anche da parte del senatore Calenda.

Ricorda come il tema era stato affrontato parzialmente nell'ambito del cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023) e che anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha in fase di elaborazione una propria normativa.
Sottolinea, quindi, l'urgenza di affrontare compiutamente un fenomeno emergenziale, in cui la linea da seguire non è quella del proibizionismo, ma dello sviluppo di un senso critico nella fruizione delle piattaforme e dei contenuti digitali, e in cui al centro deve esservi l'assunzione di responsabilità da parte dell'adulto, sia sul lato della famiglia di appartenenza, sia sul lato delle piattaforme.
La problematicità non si rinviene tanto nella diagnosi del fenomeno, quanto nell'effettiva efficacia delle possibili soluzioni tecniche da adottare. L'Italia si sta ponendo all'avanguardia, in assenza di letteratura scientifica pertinente, ma si sta lavorando sul tema anche in Spagna, Norvegia e Francia. In questo contesto, è importante che siano adottate normative armonizzabili anche in altri Paesi, per consentire alle piattaforme di poterle attuare in modo uniforme.
Per questi motivi, ritiene che la 4ª Commissione debba svolgere un ruolo incisivo, intervenendo al fine di "europeizzare" il più possibile la normativa proposta, sulla quale peraltro vi è una convergenza politica trasversale.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime adesione alle considerazioni della senatrice Malpezzi, sottolineando come tutte le forze politiche chiedano maggiore protezione dei minori in ambito digitale, tenuto conto delle gravi conseguenze psicologiche sulla personalità dei giovani, e come la difficoltà stia nell'individuare il "come" raggiungere l'obiettivo condiviso.
Ricorda che oggi l'età minima di accesso alle piattaforme digitali, di fatto, è di 11 anni e che appare problematico fissare dei limiti di età quando poi non ci sono gli strumenti per assicurarne il rispetto. Anche l'intelligenza artificiale è inutilizzabile, poiché questa non può attingere a dati relativi ai minori di 13 anni.
Condivide pertanto l'opportunità di proseguire la riflessione in modo approfondito su questi, ma anche su altri temi, per valutare le modalità che possono essere adottate per il raggiungimento degli scopi condivisi.
Il senatore MENIA (*FdI*) esprime condivisione e apprezzamento per il lavoro intrapreso in questo ramo del Parlamento su un tema che, a suo avviso, va anche oltre la protezione dei minori, riguardando anche i fenomeni preoccupanti ed emergenziali delle *fake news* e del *dark web* in cui si diffondono idee radicali e informazioni su come perpetrare violenze.
Ritiene, inoltre, importante porre l'attenzione su come coinvolgere su questi temi gli stessi operatori che spesso possono preferire di optare per i maggiori profitti economici, a discapito della protezione dei minori.
Serve quindi un dibattito elevato e decisioni da prendere in tempi rapidi, poiché il problema è grave e urgente, con intere fasce di minori affette da fenomeni di dissociazione, e che vivono in un mondo che non è quello reale.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, conviene sull'importanza e l'urgenza di un tema sul quale non vi sono e non possono esservi divergenze di fondo tra le diverse forze politiche.
Raccoglie quindi l'invito ad approfondire ulteriormente i temi trattati dai disegni di legge, da svolgersi nella fase di esame degli emendamenti nel prosieguo dell'*iter* in Commissione di merito.
Quanto all'impossibilità per l'intelligenza artificiale di attingere ai dati relativi ai minori di 13 anni, chiede al senatore Lombardo di fornire un approfondimento in seguito.
Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato all'unanimità.
La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori alluvionali verificatesi in Emilia-Romagna,

Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026;
considerato, in particolare, l'articolo 11, che reca norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione "Milano Cortina 2026" non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico;
ricordato, al riguardo, che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici (tra cui la direttiva appalti 2014/24/UE), prevede nelle definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato I, la definizione di "organismo di diritto pubblico", corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come "qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico";
considerati gli emendamenti al provvedimento e in particolare l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-*bis*, a 9-*terdecies*, il contenuto del decreto-legge n. 91 (AS 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione;
considerato, in particolare, l'articolo "9-*quater*" dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, che prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, e rilevato che esso consente di derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e che la deroga relativa al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli *habitat* naturali, riguarda solo i termini di 60 giorni previsti per la valutazione dell'impatto naturalistico-ambientale, non incidendo, quindi, sul rispetto della direttiva europea, la quale demanda agli Stati membri la determinazione degli aspetti procedurali in questione;
valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1054, 276 E 396

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane;
considerato, in particolare, che:
- l'articolo 2, nell'individuare le zone montane, specifica che tali classificazioni non si applicano ai fini delle misure della Politica agricola comune dell'Unione europea, che continuano ad essere regolate dalla propria disciplina di settore;
- l'articolo 6 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 2;

- l'articolo 11 prevede misure a tutela degli ecosistemi montani, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- l'articolo 13 prevede incentivi alle imprese agricole che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, e che effettuano investimenti benefici per i servizi ecosistemici e ambientali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 17 prevede un credito d'imposta per gli imprenditori con meno di 41 anni, titolari di piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 18, al fine di agevolare il lavoro agile nei piccoli comuni montani e il loro ripopolamento, riconosce uno sgravio contributivo per cinque esercizi, in favore dei datori di lavoro, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

valutato, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1025

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero;

ricordato che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'UE, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;

considerato che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, appare sufficiente che il diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle conseguenti modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, sia comunque assicurato dalla normativa, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1136, 1160 E 1166

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitali;

considerato che il disegno di legge n. 1136 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), considera nullo il contratto concluso da minori di 15 anni o il consenso prestato al trattamento dei propri dati, con i fornitori di servizi della società dell'informazione, se non è concluso o dato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, in aggiunta, prevede l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in caso di entrate superiori a 10.000 euro annui e obbliga le piattaforme a prevedere l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o

testuale con il numero di emergenza infanzia 114;
considerato che il disegno di legge n. 1160, all'articolo 1 rafforza le tutele nell'ambito del lavoro di minori di 16 anni autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro, e nell'ambito delle piattaforme digitali, mentre all'articolo 2 vieta il *sharenting* che non sia nell'interesse primario del minore e stabilisce che chi ha compiuto 14 anni può chiedere la cancellazione dei propri dati anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale, e all'articolo 4 eleva dai 14 ai 16 anni l'età per esprimere autonomamente il proprio consenso digitale, in linea con lo *standard* previsto dall'articolo 8 del GDPR, regolamento (UE) 2016/679;
considerato che il disegno di legge n. 1166 obbliga chi esercita la responsabilità genitoriale a comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore di 14 anni sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno, i cui proventi, in tal caso, devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore, e obbliga le imprese che vogliono impiegare minori di 14 anni a chiedere autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM, inoltre conferisce al minore di 14 anni (come previsto anche dal ddl 1160) il diritto all'oblio potendo chiedere la rimozione dei suoi dalle piattaforme *online*, e prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge;
ricordata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
ricordata, inoltre, la Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la "società digitale e dell'informazione", con l'obiettivo di stabilire "un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità", in cui gli Stati membri sono invitati a: -garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione internet ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di istruzione ecc. per tutti i minori; -sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; -sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; -sostenere e promuovere il lavoro dei centri "Internet più sicuro" cofinanziati dall'UE così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; -incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale;
ricordata, altresì, la nuova Strategia dell'UE per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che sono in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296(pom.) del 22/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024
296ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1178) ***Deputato BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 24 settembre scorso.
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione un parere non ostativo, che risulta approvato.
(1239) ***Deputato MULE' e altri. - Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata, all'unanimità.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-*bis*)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di risposta evidenziati dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.
Previa verifica della presenza del numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(1233) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso prevede una spesa di 133.000 euro a decorrere dall'anno 2024, quale contributo annuale a carico dell'Italia, e spese di missione per 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026.
Alla copertura degli oneri, per complessivi 151.800 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.
Segnala che l'Italia è attualmente rappresentata all'Associazione internazionale del Segnalamento marittimo da due distinte Amministrazioni, il Comando Logistico della Marina Militare, del Ministero della Difesa, e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciascuna delle due Amministrazioni corrisponde all'Associazione un contributo individuale annuo, quale membro nazionale, pari, per l'anno 2021, a 17.160 euro, corrispondenti a complessivi, per l'anno 2021, euro 34.320.
La Convenzione in esame è volta alla transizione dello stato giuridico dell'Associazione da "Organizzazione Non Governativa" (ONG) a "Organizzazione Internazionale Governativa".
La relazione tecnica riporta che alla data odierna all'Associazione aderiscono 93 membri nazionali, 156 membri industriali e 78 membri associati.
Il calcolo dei contributi nazionali, in base agli articoli 7 e 13 dell'Accordo, è basato sul riparto capitario e non in proporzione al PIL.
L'articolo 20 della Convenzione prevede che la stessa entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo alla istituenda Organizzazione internazionale governativa, osserva che la relazione tecnica nel limitarsi a dividere per trenta il fabbisogno iniziale di 4 milioni di euro, stima l'onere massimo, mentre appare ragionevole ipotizzare un numero maggiore di adesioni e un contributo effettivo più contenuto.
Per quanto riguarda i profili di copertura, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni in base alle quali si provvede a coprire l'intero onere del contributo, pari a 133.300 euro, senza utilizzare parzialmente la soppressione delle vigenti autorizzazioni di spesa sopracitate, per complessivi, almeno per l'anno 2021, euro 34.320. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se tali risorse, riguardanti i contributi alla ONG, saranno destinate a economie di bilancio.
In relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, tenuto conto che il presente esame è in prima lettura, e considerato che la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, che per ogni Stato che ratifica, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, appare altresì opportuno valutare se tali spese, sia per quanto riguarda il contributo che per quanto concerne le spese di missione, possano essere effettuate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 2024. In caso contrario occorre valutare l'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri all'esercizio finanziario 2025.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1054, 276 e 396-A) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, riguardo al testo, in relazione all'articolo 29, che occorre valutare se inserire, al comma 5, ai fini dell'adozione delle variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta conseguenti al monitoraggio di cui al precedente comma 4, il riferimento anche al comma 4 dell'articolo 6, al comma 7 dell'articolo 7, al comma 2 dell'articolo 16, al comma 2 dell'articolo 21 e al comma 3 dell'articolo 23, inseriti nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.14.

Relativamente all'articolo 2, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.150 (già 2.0.4).

In merito all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 3.150 (già 3.1). Occorre valutare i possibili costi derivanti dalla istituzione del Consiglio nazionale della montagna di cui all'emendamento 3.0.150 (già 3.0.1).

In relazione all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.150 (già 4.1). Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per le identiche proposte 4.2 e 4.3.

Analogamente occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 4.151 (già 4.4) e 4.152 (già 4.6). Determina maggiori oneri la proposta 4.153 (già 4.7). Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti analoghi 4.11 e 4.12. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.0.150.

Per quanto riguarda l'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.150.

In relazione all'articolo 6, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria della proposta 6.150 (già 6.1). Occorre valutare se gli analoghi emendamenti 6.152, 6.153 (già 6.4) e 6.3 possano operare nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.154 (già 6.5) e 6.158 (già 6.12). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 6.155. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.159. Comportano maggiori oneri la proposta 6.0.1 e le identiche proposte 6.0.4 e 6.0.5. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.0.3.

In relazione all'articolo 7, occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate dalla proposta 7.150 (già 7.1). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.4, analogo a 7.5, e 7.7, 7.10 e 7.12. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria degli emendamenti 7.155 (già 7.18) e 7.156 (già 7.19). Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.1.

Relativamente all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 9.153 (già 8.6), analoga a 9.154 (già 8.7), e 9.155.

Per quanto concerne l'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti 10.151, 10.152, 10.153, 10.154 e 10.155. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari per le proposte 10.156 (già 9.14) e 10.157. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.150 (già 9.0.1) e 10.0.151 (già 9.0.2). Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per la proposta 10.0.152 (già 9.0.4).

In merito all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari per gli identici emendamenti 11.153 (già 10.12) e 11.154 (già 10.13). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.0.150 (già 10.0.1). Si rende necessaria la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 11.0.152.

Relativamente all'articolo 12, per le proposte 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già11.5) e 12.156 [già 11.8 (testo 3)] occorre avere conferma che possano operare nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.150 (già 11.0.1).

Riguardo all'articolo 13, determina maggiori oneri la proposta 13.0.150 (già 12.0.3). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 13.0.151 (già 12.0.4).

Riguardo all'articolo 16, occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per l'emendamento 16.152 (già 13.4). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.157. Relativamente

all'emendamento 16.0.150 (già 13.0.2) occorre valutare la compatibilità con i bilanci delle Autorità di ambito territoriale della destinazione della tariffa per una quota non inferiore al 3 per cento alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Comporta maggiori oneri la proposta 16.0.152 (già 13.0.3).
In relazione all'articolo 20, occorre valutare gli effetti sulle entrate derivanti dall'emendamento 20.0.150 (già 16.0.11). Comportano maggiori oneri le proposte 20.0.151 (già 16.0.12) e 20.0.152 (già 16.0.13).
In relazione all'articolo 21, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 21.150 (già 17.1). Comportano maggiori oneri l'emendamento 21.154 (già 17.7). Occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per la proposta 21.0.150 (già 17.0.2). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 21.0.151 (già 17.0.3) e 21.0.152.
Riguardo all'articolo 22, determina maggiori oneri la proposta 22.154 (già 18.7). Occorre valutare se gli identici emendamenti 22.0.150 e 22.0.151 (già 18.0.1) operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per le identiche proposte 22.0.152 (già 18.0.2) e 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)]. Comporta maggiori oneri l'emendamento 22.0.155 (già 18.0.5).
Per quanto concerne l'articolo 23, determinano maggiori oneri le proposte 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4) e 23.0.150 (già 19.0.2). Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 23.0.151 (già 19.0.3). Occorre avere conferma che l'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4) possa operare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 23.0.150 (già 20.0.1).
Riguardo all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 25.0.155 e 25.0.152 (già 20.0.5).
In relazione all'articolo 28, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dalla proposta 28.150 (già 22.1).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-*bis*

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), n. 3), viene confermato che la modifica dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, è volta ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Con tale modifica è stato semplificato il procedimento di ricerca previsto dal primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, non prevedendosi più il provvedimento del presidente del tribunale di autorizzazione del creditore interessato: l'attuale procedura, infatti, stabilisce che l'istanza del creditore è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario mentre l'intervento del presidente del tribunale è limitato alle ipotesi di urgenza disciplinate dal secondo comma della stessa norma. Ne discende che a partire dal 30 giugno 2023, data di applicabilità della nuova disposizione, non vi è più un'istanza all'autorità giudiziaria ed un provvedimento di quest'ultima rispetto ai quali richiedere il pagamento del contributo unificato;
viene quindi evidenziato che la modifica in questione è volta al mero coordinamento del testo unico in materia di spese di giustizia con la modifica del procedimento di accesso alle banche dati, che già da tempo ha determinato il venir meno del pagamento del contributo unificato per ogni accesso alle banche dati: in tal senso, non risultano rinvenibili effetti di minore entrata in ordine alla modifica normativa proposta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298(pom.) del 29/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274
Il presidente CALANDRINI comunica che i contributi scritti recanti osservazioni, pervenuti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1274 (decreto-legge n. 155/ 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione bilancio.
IN SEDE REFERENTE
(1274) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali***
(Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 11 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti. Il Capo I reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, l'articolo 1 prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al fondo unico per gli investimenti Anas. Come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposti i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica.
L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
L'articolo 3 stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.
Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione

della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa "Organizzazione dell'evento", "Servizi di consulenza *think tank*" e "Imprevisti", i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configurerebbe comunque come onere aggiuntivo "inderogabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati, andrebbero forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025. Dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro-capite* che complessivi. Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa sarebbe utile disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente, tenendo conto del livello di "complessità" dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 dell'articolo 6 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo *Next generation Eu* - Italia. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione

delle anticipazioni.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next generation EU*-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla relazione tecnica all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché sul punto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Capo II reca disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Secondo quanto osservato nel *dossier* del Servizio del bilancio, anche convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 2 quater del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2 quater, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti

comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2 quater alla nuova, presente disciplina.
Per quanto attiene all'afflusso delle "eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024" nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) - come assunto per la norma originaria -, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destinazione alla riduzione delle aliquote IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.
L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera *a)*); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera *b)*); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a)*, della disposizione in esame (lettera *c)*).
Il Capo III reca disposizioni in materia di enti territoriali. L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.
Il Capo IV reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Per tali profili, in relazione alla lettera *b)*, concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.
In merito alla lettera *d)*, atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.
Per quanto attiene alla lettera *e)*, andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8 per cento circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.
In merito alla lettera *h)*, premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena nominato. Occorre valutare pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.
Per quanto attiene alla lettera *i)*, andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97 per cento delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi: riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva; riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare; riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
Ai sensi dell'articolo 11, il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *dossier* n. 386 dei

Servizi studi del Senato e della Camera nonché al dossier n. 202 del Servizio del bilancio.
Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato fissato a mercoledì 6 novembre, alle ore 10.
Comunica inoltre che, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza, all'audizione già prevista per domani, alle ore 9, del vice ministro Leo, sarà altresì audito il sottosegretario per lo stesso dicastero, Freni.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.
La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 1, sopprimere il comma 4; all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati"; all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.".
Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.
La relatrice MENNUNI (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.
Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1054, 276 e 396-A) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.
In relazione al testo, esprime un avviso non ostativo condizionato alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; - all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il

credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 6.151, in assenza di relazione tecnica che chiarisca la portata applicativa del secondo periodo considerato che non è chiaro a quale tipologia di incarichi si riferisca la previsione nonché dell'ultimo periodo che, nel far riferimento agli incarichi di direttore sanitario, non chiarisce se si tratta di quelli conferiti ex art. 3-*sexies* (Direttore di distretto) del decreto legislativo n. 502 del 1992 o di altra tipologia di incarichi.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1), in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti 16.0.151 e 16.0.153, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria della proposta.

In relazione all'emendamento 6.157, esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 16.157, esprime un avviso non ostativo condizionato a che la proposta sia integrata con la previsione, rispettivamente, di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai partecipanti al tavolo tecnico compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.155 e 10.157.

Propone di accantonare le proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, in quanto è ancora in corso l'istruttoria.

Esprime un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti

dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.".

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime la propria posizione di contrarietà, non tanto per i contenuti del provvedimento, che potevano risultare meritevoli di approfondimento, bensì per le modalità che ancora una volta si registrano nell'esame parlamentare di un disegno di legge, sottolineando come i profili finanziari vengono utilizzati per l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così impedendo il reale contributo costruttivo delle opposizioni.
La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Magni, evidenziando come, sebbene non risulterebbero particolari criticità sui contenuti in generale trattati dal provvedimento, nei fatti non risultano stanziate le necessarie risorse perché si possano profilare interventi effettivi ed adeguati ad esso conseguenti, per di più rilevando un uso strumentale da parte del Governo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1240) ***Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto fornito dagli uffici del Ministero dell'università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste rientra nell'ambito delle attività amministrative ordinarie svolte dagli stessi. Viene confermato infatti che per il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: il Governo non rinviene, pertanto, la necessità di quantificare le spese di funzionamento; viene precisato, inoltre, che eventuali oneri aggiuntivi (ad esempio, spese di segreteria e cancelleria) potranno essere coperti con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente; relativamente alle attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, viene confermato, ugualmente, che l'eventuale avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, potrà essere realizzato ricorrendo alle medesime risorse previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (n. 213)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la relazione tecnica asserisce che il provvedimento in esame presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano effetti onerosi e che i competenti uffici del Ministero della giustizia provvederanno ai relativi adempimenti, mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A tale riguardo, l'articolo 5 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un

parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 10, con riguardo alla lettera *a)*, punto 2, segnala che la disposizione, secondo la relazione tecnica, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi del Servizio nazionale di protezione civile, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Andrebbero, pertanto, evidenziate le possibili risorse da utilizzare.
Riguardo la lettera *a)*, punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari.
Relativamente alla lettera *b)*, osserva che la relazione tecnica non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Si rileva, invece, che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presuppore la necessità di adeguate risorse: al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento.
Per quanto concerne la lettera *p)*, che non viene trattata dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 196.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti ai quesiti posti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1258) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024***

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, in materia di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, prende atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in

merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione della giustizia, in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.
Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega si dovranno prevedere una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari, in particolare, alle lettere *c*), *d*) ed *e*), in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera *h*). In relazione a tali aspetti, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscontro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. Appare altresì opportuno valutare gli adempimenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*), relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio e elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive, in relazione alle quali il Governo dovrebbe assicurare i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la lettera *n*), è prevista, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, in quanto l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. Nel prendere atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, occorre osservare che, in un passaggio, la relazione tecnica afferma che la stima del costo è IVA esclusa, ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, ed il Governo dovrebbe chiarire se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi. Appare inoltre opportuno, acquisire dal Governo informazioni in merito ad eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica.
In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità di tali risorse.
Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione e del potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. A tale riguardo osserva che la proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale, in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque dei pagamenti a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Su tale punto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
L'articolo 12, in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, prevede il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, mediante il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT, per un onere valutato in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale, di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, nel riscontrare positivamente la stima effettuata dalla relazione tecnica, basata su valori unitari riportati dalla relazione tecnica che risultano corretti, appare necessario che il

Governo chiarisca il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il Governo dovrebbe inoltre fornire elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi, considerato che la lettera *i*) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento. In generale, occorre ricordare che l'articolo 16 del Regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1 per cento degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio.

L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti. In relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, il Governo dovrebbe fornire i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. A tale riguardo, il Governo dovrebbe illustrare il procedimento di quantificazione della dotazione di personale, per l'attuazione e applicazione del regolamento, e chiarire se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio, inoltre dovrebbe assicurare che siano disponibili a legislazione vigente, attrezzature adeguate per il personale. Considerato che il comma 5, stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. *h*), per il quale vengono stanziate apposite risorse, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di dettaglio, al fine di comprovare che le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione. Il Governo dovrebbe altresì chiarire come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati, di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera *c*), su cui la relazione tecnica garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente, ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. *h*), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe assicurare che per tutte le annualità, il Fondo rechi le relative risorse.

In relazione all'articolo 14, in materia di adeguamento della normativa nazionale relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati nazionale mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute, il Governo dovrebbe assicurare che tale istituzione non renderà comunque necessario un intervento strutturale e di tipo straordinario e che verrà quindi realizzata quale mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione, saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, il Governo dovrebbe altresì assicurare che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, ottobre 2024, n. 200.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1265) ***Deputata CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.
La sottosegretaria ALBANO conferma, secondo quanto già chiarito alla Camera, che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

(1272) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera *a)*, n. 3, osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui, invece, era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Considerato che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori), andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.
Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Pertanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.
Con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), di cui al comma 1 dell'articolo 2, considerate le somme esigue presenti sul Fondo per la realizzazione del Pitesai e la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI nonché la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che sia confermata la capacità del Fondo di fare fronte agli oneri derivanti da azioni di indennizzo e risarcitorie.
In relazione al comma 6, dove si prevede la proroga del prestito concesso dallo Stato al GSE al 2025, la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri in quanto tale prestito non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la proroga, andrebbe confermato che in

caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto sia poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

In merito all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, tenuto conto che la piattaforma del Repertorio nazionale difesa del suolo (ReNDiS) risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel ReNDis possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita per il comma 3 circa le attività connesse alla verifica, da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome, della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, viene previsto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sul punto la relazione tecnica sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Andrebbe chiarito, pertanto, se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione tecnica che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61).

Inoltre, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo l'articolo 10, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato e se l'eliminazione della specificazione che gli emolumenti del direttore siano a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre, la relazione tecnica, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i

compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri. Andrebbero, quindi, forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per i profili di copertura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente.
A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato, come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, che dal bilancio di previsione 2024 dell'ISIN per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica.
Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. A tal riguardo andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere.
Inoltre, non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto, la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 201.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti, sollecitandone la presentazione.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in ordine all'articolo 5, comma 1, in materia di limitazioni di finanziamento, il Governo ha chiarito che il limite massimo finanziabile vale per ciascun Comune e non anche per ciascun intervento e che ulteriori precisazioni saranno contenute nel bando di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299(ant.) del 30/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024
299ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Freni.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente CALANDRINI (*FdI*) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del vice ministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e del sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, Federico Freni, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 19 ottobre 2024, n.155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.S. 1274)
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il vice ministro dell'economia e delle finanze, LEO, e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, FRENI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori MANCA (*PD-IDP*), MAGNI (*Misto-AVS*), GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e PATUANELLI (*M5S*) , a cui replicano il vice ministro LEO e il sottosegretario FRENI.
Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Leo e il sottosegretario Freni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione e la procedura informativa in titolo.
IN SEDE CONSULTIVA
(1054, 276 e 396-A) *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, ricordando che, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 12.156 [già 11.8 (testo 3)], era stata chiesta conferma che si possa operare nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente.
A rettifica del parere già reso, segnala che l'emendamento 1.12 risulta identico all'emendamento 1.14,

su cui è stato espresso il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che occorre quindi ribadire tale parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sull'emendamento 1.12.

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento 1.12, esprime l'avviso contrario del Governo concordando con la relatrice.

In merito all'emendamento 12.156 [già 11.8 (testo 3)], esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 22.153, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 22.153.

In relazione alla proposta 12.156 [già 11.8 (testo 3)] il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato - Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»".

A rettifica del parere espresso nella giornata di ieri, sull'emendamento 1.12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 129(ant.) dell'08/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
129ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
Il presidente DE CARLO comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.
Prende atto la Commissione.
La senatrice NATURALE (*M5S*) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ricordando che il tema del florovivaismo era stato già ampiamente discusso nella scorsa legislatura. Alla luce degli approfondimenti svolti nelle ultime due legislature, avrebbe pertanto auspicato disposizioni immediatamente attuative e non l'introduzione di una legge delega. Per queste ragioni il suo Gruppo, con gli emendamenti 1.3 e 1.4, intende accorciare i tempi di esercizio della delega.
Un ulteriore tema, sotteso all'emendamento 1.2, riguarda l'inclusione della dimensione florovivaistica della canapa all'interno degli utilizzi industriali, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *g*), della legge n. 242 del 2016.
Sottolinea altresì la necessità di favorire la cooperazione tra produttori, per sviluppare il settore e tutelarlo da eventuali concorrenze sleali. Dopo aver accennato alle proposte volte a favorire l'accesso al credito e a stimolare la filiera del comparto florovivaistico, critica l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che istituisce un ufficio per la filiera del florovivaismo. In proposito, ritenendo che ciò costituisca l'ennesima "norma poltronificio", motiva la presentazione di emendamenti soppressivi come la proposta 2.6.
Occorre altresì, a suo avviso, fornire indirizzi al settore attraverso un piano nazionale che tenga conto dell'esigenza di sostenibilità ambientale ed economica. Rileva poi che occorre monitorare anche l'andamento dei prezzi, in modo da acquisire dati comparativi a seconda degli areali produttivi, tema affrontato tra l'altro dagli emendamenti 2.25 e 2.26.
Evidenzia inoltre la necessità di digitalizzazione delle piattaforme logistiche, per macroaree, anche per favorire le esportazioni.

Reputa altresì fondamentale rinnovare gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione e dell'aggiornamento in materia di sicurezza, come previsto dall'emendamento 2.29. Si sofferma indi sulla produzione di nuove attività imprenditoriali floricole nelle aree interne e marginali, nonché in quelle a rischio di spopolamento, tanto più che il comparto florovivaistico può contribuire anche al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Un ulteriore tema, prosegue la senatrice, concerne la valorizzazione dei fiori eduli, ossia commestibili, che possono costituire opportunità produttive e commerciali, secondo le previsioni dell'emendamento 2.46.
In ultima analisi, pone l'accento sull'esigenza di introdurre criteri di premialità per coloro che producono in maniera sostenibile e a basso impatto ambientale, coerentemente con il dettato dell'emendamento 2.48.
Il PRESIDENTE, nel precisare che resta ancora aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, preannuncia che la settimana prossima potranno aver luogo le votazioni degli emendamenti, se conclusa l'istruttoria da parte dell'Esecutivo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Riferisce la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) sui disegni di legge in titolo in materia di valorizzazione delle zone montane, soffermandosi dapprima sul disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa. Il disegno di legge è suddiviso in sei capi: al capo I, "Norme generali", afferiscono gli articoli 1 e 2, in base ai quali lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo. Fa presente poi che sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. La classificazione dei comuni montani non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della politica agricola comune (PAC) nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.
Passando al capo II, "Organi, risorse e programmazione strategica", l'articolo 3 stabilisce la Strategia per la montagna italiana (SMI) che individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani.
Dopo aver accennato al capo III, riguardante i servizi pubblici, descrive il capo IV, inerente alla tutela del territorio. In quest'ultimo capo, fa notare che l'articolo 10 demanda ad apposite linee guida l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, la promozione della certificazione delle foreste e l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali. L'articolo 11 afferma che le zone montane, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti.
L'articolo 12 detta disposizioni sul monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai, mentre l'articolo 13 destina incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Si stabilisce infatti che agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di

montagna e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, costituiti dalle attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti. Osserva altresì che i comuni montani possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole, e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà. Detta previsione si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali a determinate condizioni.

Specifica inoltre che l'articolo 14 qualifica come rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

Illustra successivamente il capo V, dedicato allo sviluppo economico, che definisce, all'articolo 16, le professioni di montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, e di maestro di sci, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna.

Segnala poi che l'articolo 17 introduce misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, stabilendo che alle piccole imprese e microimprese - le quali abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di montagna, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età - è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.

Delinea indi i contenuti dell'articolo 18, sull'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, nonché dell'articolo 20 secondo cui lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale. Pertanto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Passando al disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, la relatrice rileva che è analogo al disegno di legge n. 1054 ed è parimenti suddiviso in sei capi. Anche questo provvedimento individua la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), con periodicità triennale, disciplina le professioni di montagna e i servizi pubblici nelle zone montane. Tra gli ambiti di interesse il capo IV, "Agricoltura e foreste", demanda - all'articolo 10 - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani. L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico,

agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Come per il disegno di legge n. 1054, prosegue la relatrice, anche l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

Il capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità, mentre l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani. L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del capo VI, recante le disposizioni finali, fa presente che l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Quanto al disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, la relatrice sottolinea che l'articolato è in parte sovrapponibile alle proposte appena illustrate. Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei capi, il cui capo I esplicita le finalità dell'intervento normativo. All'interno del capo II, l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente ai disegni di legge nn. 1054 e 276 - puntualizza la relatrice -all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Osserva inoltre che all'interno del capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le regioni e le province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna. Anche il capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Avviandosi alla conclusione, sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del capo VI, cita l'articolo 21 concernente l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali. Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa dell'andamento dei lavori presso la

Commissione di merito, prospettando la possibilità di rendere un parere unico, considerate le analogie tra i testi.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che scade alle ore 18 di oggi, mercoledì 8 maggio, il termine per far pervenire le proposte di audizione sull'atto in titolo. Al riguardo, invita i Gruppi a contenere le rispettive richieste in modo da svolgere le audizioni più rappresentative. Ricorda altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta plenaria, si discuterà delle modalità di svolgimento del ciclo di audizioni, eventualmente anche prendendo contatti con la X Commissione della Camera dei deputati.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130(pom.) del 14/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
130ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce il relatore ANCOROTTI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, in alcuni settori strategici, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Segnala che, secondo l'articolo 2, i settori strategici sono i seguenti: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Accennando alle misure di carattere trasversale, fa presente che l'articolo 3 disciplina i compiti della Cabina di regia, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 - prosegue il relatore - reca infatti disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, mentre l'articolo 5 prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari e identificati con il codice unico di progetto (CUP).
In merito alle disposizioni di più stretto interesse, evidenzia l'articolo 8, che reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP). Si prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori, con la possibilità di riprogrammare i programmi

nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027. Vengono dunque destinati 300 milioni di euro agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
Dà poi conto dell'articolo 13, recante disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), cui è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024. Viene inoltre incrementato il Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.
Descrive altresì l'articolo 15, che introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Osserva che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*.
Parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Anche in questo caso, gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*. Al riguardo, ricorda che la misura è stata oggetto di un affare assegnato da parte della 9ª Commissione, nell'ambito del quale è stata approvata la risoluzione *Doc*. XXIV, n. 12.
Sottolinea peraltro che, in base all'articolo 19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente nazionale microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
Dopo aver accennato all'articolo 21, relativo ad incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si sofferma sull'articolo 33 finalizzato al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, al fine di consentire i dovuti approfondimenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*
(276) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*
(396) *Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di*

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, si riserva di acquisire informazioni circa l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di aver designato il senatore Paroli come relatore per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Dopo aver precisato che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 2 giugno, ricorda che hanno avuto inizio oggi, nella sede informale degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, le audizioni sull'atto in esame. Avverte al riguardo che tutta la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137(ant.) del 12/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
137ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(1035) ***ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(993) ***Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 993, e rinvio)
Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1035, sospeso nella seduta del 21 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 993, inizialmente assegnato in sede redigente, è stato nuovamente assegnato in sede referente, per connessione con il disegno di legge n. 1035.
Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra quindi i contenuti del disegno di legge n. 993. Dopo aver fatto cenno all'articolo 1, che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'albo degli acconciatori professionali, evidenzia che, in base all'articolo 2, l'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, abbiano esercitato continuativamente, per un periodo di tempo almeno di tre anni, la professione di acconciatore di primo livello e siano in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.
Ricorda poi che sono definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Sono altresì definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualunque foggia.
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 3, ai sensi del quale, al fine di mantenere l'iscrizione presso l'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente ai corsi professionali di aggiornamento formativo riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 174 del 2005. Precisa che la suddetta formazione è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 90001/2000, e può essere svolta altresì nelle modalità della formazione a distanza. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a partecipare ai corsi di

aggiornamento per una durata complessiva di venti ore ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.
In ragione dell'affinità dei contenuti, propone conclusivamente di congiungerne l'esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035.
Concorda la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato ieri il disegno di legge n. 1145, recante modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo, a sua prima firma, che sarà incardinato la settimana prossima e abbinato al seguito della discussione sul disegno di legge n. 972.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Artigianato di alta gamma (n. 478)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio.
Il PRESIDENTE propone di valutare l'andamento dell'esame, e l'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico).
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che la Commissione di merito sta svolgendo il ciclo di audizioni e non ha ancora deliberato circa l'adozione di un testo base.
Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)
Il relatore AMIDEI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 8a e 10a.
Dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è suddiviso in sei capi, pone in evidenza, all'interno del capo I (rubricato "Principi e finalità" e costituito dagli articoli da 1 a 6), l'articolo 2, che elenca le definizioni. Precisa che, in base ad esse, si intendono per: "sistema di intelligenza artificiale" un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* ricevuto come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; per "dato" qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione

sonora, visiva o audiovisiva; per "modelli di intelligenza artificiale" modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.
Passa poi a dar conto dell'articolo 3, il quale individua i principi generali per l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, che avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 5 demanda allo Stato e alle altre autorità pubbliche i seguenti compiti in materia di sviluppo economico: la promozione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica; la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi; la garanzia di disponibilità e accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione; l'uso delle piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità.
Fa indi cenno al capo II (rubricato "Disposizioni di settore" e recante gli articoli da 7 a 16), che detta misure specifiche per i diversi comparti, dalla sanità, al lavoro, alla pubblica amministrazione, alle professioni intellettuali.
Passa poi a dare conto del capo III (rubricato "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione" e composto dagli articoli da 17 a 22).
Si sofferma, in particolare, sull'articolo 17, che prevede l'elaborazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale da parte della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale. La strategia è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
Menziona l'articolo 18, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.
Pone, quindi, in evidenza l'articolo 21, il quale stabilisce che, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio. Le suddette partecipazioni possono essere, direttamente o indirettamente, di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore

delle telecomunicazioni, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche.
Le predette partecipazioni possono, inoltre, essere, direttamente o indirettamente, di imprese, con sede legale e operativa in Italia, operanti nei sopra richiamati settori e tecnologie, con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
I suddetti investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital,* sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
Precisa che, oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital*, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Con riferimento all'articolo 22, ricorda che esso reca una delega al Governo in materia di intelligenza artificiale nonché in materia di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Tra i principi e criteri direttivi generali riferiti alla prima delega, segnala, per quanto di competenza della Commissione, la designazione di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le Istituzioni dell'Unione europea, la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche da parte degli ordini professionali.
Fa menzione conclusivamente del capo IV (costituito dagli articoli 23 e 24), recante disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore, nonché dei capi V e VI, i quali introducono, rispettivamente, disposizioni penali e disposizioni finanziarie.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE, in considerazione della posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di sconvocare la seduta di domani, 13 giugno, alle ore 9, che era finalizzata alla pubblicazione degli emendamenti.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.3.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147(ant.) del 10/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024
147ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 11,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* XXII, n. 14) ***ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), osservando che il Documento in titolo istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tu-tela dei risparmiatori.
Detta Commissione è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, e ha il compito di: acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura; monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nei confronti dei cittadini, delle imprese e dello Stato; analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul si-stema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio; analizzare la gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi in situazioni di crisi; analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari; effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di fi-nanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti; analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attratti-vità e la competitività del

Paese; verificare lo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito il Fondo indennizzo risparmia-tori (FIR); analizzare i modelli di governo, la composizione, le procedure di nomina, i modelli remunerativi e la durata dei mandati degli organi di vertice delle autorità nazionali di vigilanza.
In conclusione, richiama brevemente le modalità di funzionamento della Commissione, le sue attività di indagine e di richiesta di documentazione, i suoi poteri e la sua organizzazione interna.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*
(276) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*
(396) *Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge in titolo si era convenuto di attendere che la Commissione di merito terminasse le audizioni. Se non ci sono interventi in discussione generale, cede la parola alla relatrice per la formulazione del parere.
La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) esprime un parere favorevole per i tre disegni di legge in esame, riepilogando brevemente le numerose audizioni svolte presso la sede di merito e ricordando che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1054, assunto quale testo base.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) ripercorre le tendenze degli ultimi decenni, relative allo spopolamento delle aree montane e rurali, spesso lasciate sole dalle Istituzioni, alla fragilità geologica, alla scarsa manutenzione, al consumo dei suoli, ai cambiamenti climatici e alla cosiddetta "fuga dei medici", che hanno acuito le disuguaglianze e il senso di isolamento di tali territori. Dopo aver rimarcato criticamente che la legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata accentuerà ulteriormente tali problematiche, ritiene che alle condizioni difficili di tali zone si affianchino comunque molteplici potenzialità, connesse alle fonti energetiche e alle risorse archeologiche e paesaggistiche.
Condivide pertanto le finalità dei provvedimenti in titolo, riservandosi tuttavia di monitorare in che modo saranno attuate tali buone intenzioni e manifestando sin d'ora dubbi su alcune scelte del testo governativo che demanda ad altri soggetti istituzionali le azioni operative.
Nel sottolineare che il suo Gruppo ha presentato, in Commissione affari costituzionali, diversi emendamenti per migliorare il testo e colmarne i vuoti, auspica l'accoglimento delle principali proposte, a partire da quelle finalizzate a ridurre le disuguaglianze tra i Comuni e a rimpinguare le risorse anche attraverso l'introduzione di zone con fiscalità di vantaggio.
Reputa peraltro necessario dedicare maggiore attenzione al coordinamento tra Comuni montani per i servizi di protezione ambientale, in una logica di solidarietà, e dichiara conclusivamente il voto di astensione del proprio schieramento.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) giudica positivamente che il Parlamento affronti, in via legislativa, la condizione delle aree interne e della montagna, imprimendo una svolta normativa. Pur condividendo perciò la scelta di focalizzare l'attenzione su tale argomento, dichiara in questa fase il voto di astensione del proprio Gruppo, onde valutare, in seguito, l'andamento dei lavori nella Commissione di merito.
A tale ultimo riferimento, segnala che il proprio schieramento ha presentato proposte emendative orientate al contrasto dello spopolamento, all'introduzione di misure fiscali per favorire l'insediamento di attività economiche e alla tutela dell'agricoltura, dall'esito delle quali dipenderà il voto finale sul provvedimento.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni dei senatori Sabrina Licheri e Martella, concordando con il rilievo dei provvedimenti in esame. Rammenta peraltro che, dopo la pandemia di Covid-19, molti giovani avevano deciso di trasferirsi nelle aree montane, salvo tuttavia

dover ritornare nelle città a causa della scarsità di servizi. Invoca dunque il potenziamento di servizi e infrastrutture, nonché degli investimenti necessari per il rilancio di tali territori, e dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.
Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 18 giugno, il relatore aveva proposto l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.
Se non ci sono interventi in dichiarazioni di voto, o richieste di ulteriori rinvii, propone di procedere alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.
Conviene la Commissione.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ritiene positivo che il Legislatore si occupi di intelligenza artificiale e discuta di interventi legislativi in armonia con le scelte compiute in sede europea. Dopo aver rivendicato che l'attenzione su tale tematica è stata posta dal Gruppo del Partito democratico con la presentazione del disegno di legge n. 1066, di cui era stata avviata la discussione, in 8ª Commissione, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento in attesa che si entri nel vivo dell'esame nelle Commissioni di merito.
Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo, nella prospettiva di verificare il prosieguo dell'esame presso le Commissioni 8ª e 10ª.
Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (n. 156)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto ieri, 9 luglio, ma il Governo aveva assicurato che avrebbe atteso la conclusione dell'esame da parte della Commissione.
Se non ci sono interventi in discussione generale, dà la parola al relatore per l'illustrazione del parere.
Il relatore AMIDEI (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 169)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)
Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) riferisce sull'atto in titolo, recante lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
Dopo aver ricordato che lo schema è stato assegnato il 2 luglio 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 1° agosto 2024, fa presente che su esso sono previste osservazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che la 1ª Commissione ha già formulato osservazioni non ostative.

Precisa preliminarmente che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricondotto la necessità di rivedere l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'esigenza di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute che, in particolare, hanno riguardato: l'incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, previsto dalla legge di bilancio 2024; l'individuazione, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, secondo il disposto dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024.
Sottolinea quindi che l'atto in esame sostituisce il regolamento vigente in materia, ovvero il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019, prevedendone l'abrogazione. Lo schema disciplina ciascun ufficio di diretta collaborazione con un articolo autonomo, con l'eccezione del segretario particolare del Ministro, mentre il regolamento vigente condensa nell'articolo 3 le funzioni riferite a tutti gli uffici e dedica poi l'articolo 5 al personale e l'articolo 6 ai responsabili degli stessi. Nel testo in esame, viceversa, per tutti gli uffici si individuano le funzioni, i responsabili e le relative funzioni, gli eventuali vice e i requisiti per la nomina.
Rimarca dunque, oltre all'impostazione sistematica, le principali novità del provvedimento, che riguardano: l'istituzione (articolo 2, comma 4) un nuovo ufficio di diretta collaborazione, individuando l'ufficio del consigliere diplomatico (articolo 8), laddove nel regolamento vigente (articolo 5, comma 1) è previsto che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell'ufficio di gabinetto; l'inclusione esplicita delle segreterie dei Sottosegretari di Stato nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione, innovando il sistema di nomina dei relativi responsabili, attribuita al Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati (mentre nel testo vigente è accordata ai Sottosegretari).
Dopo aver menzionato l'articolo 2, comma 5, sulla nomina dei capi degli uffici, fa presente che la disciplina del personale degli uffici (articolo 12) riprende nella gran parte quella vigente (articolo 5) e, in collegamento con il citato incremento delle risorse economiche, ne aumenta le unità destinate. Il contingente complessivo del personale è aumentato pertanto da 75 a 100 unità, al quale si aggiunge quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, mentre si specifica che rientrano nel contingente le posizioni dei vice capi del gabinetto e del legislativo, eventualmente nominati. Più in dettaglio, riferisce che: è aumentato da 15 a 20 il limite massimo previsto per il personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato; è aumentato da 15 a 28 il limite massimo per la nomina di esperti e consulenti con contratti di collaborazione. Inoltre, si prevedono la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito e la decadenza automatica di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro, in mancanza di conferma.
Evidenzia altresì l'attribuzione al capo dell'ufficio di gabinetto del potere di organizzare gli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, prerogative che nel testo vigente sono attribuite al Ministro su proposta del capo di gabinetto, nonché l'integrazione, con riferimento all'ufficio di gabinetto e all'ufficio legislativo, dei requisiti di professionalità dei capi.
Osserva poi che, in attuazione del citato decreto-legge n. 19 del 2024, si aggiunge (articolo 3, comma 7, e articolo 15) un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto e che si afferma la natura monocratica dell'OIV (articolo 11), mentre nel testo vigente esso ha una composizione collegiale. Quanto alla struttura di supporto dell'OIV, viene previsto che le relative unità debbano essere considerate aggiuntive rispetto al contingente complessivo del personale preposto agli uffici di diretta collaborazione.
Specifica indi che, nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, si stabiliscono due incrementi di retribuzione riferite al capo di gabinetto e alla retribuzione di risultato per i dirigenti non generali.
Passando poi all'esame puntuale dell'articolato, osserva che l'articolo 1 conferma le definizioni

contenute nel vigente regolamento, aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero, e che l'articolo 2 conferma gli uffici di diretta collaborazione, ai quali - ribadisce - vengono aggiunti l'ufficio del consigliere diplomatico e le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Si sofferma inoltre sull'articolo 3 relativo ai compiti istituzionali dell'ufficio di gabinetto, confermando quelli individuati nel vigente regolamento e ad eccezione del nuovo posto di funzione dirigenziale di livello generale.
Illustra successivamente l'articolo 4, sulla segreteria del Ministro, l'articolo 5, relativo all'ufficio legislativo, l'articolo 6, concernente le funzioni della segreteria tecnica del Ministro, l'articolo 7, riguardante le funzioni dell'Ufficio Stampa, l'articolo 8, recante la disciplina del consigliere diplomatico, l'articolo 9, sull'ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale, l'articolo 10, riferito alle segreterie dei Sottosegretari di Stato, l'articolo 11, in materia di funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), l'articolo 12, dedicato agli incrementi del contingente di personale, l'articolo 13, sul trattamento economico, nonché l'articolo 14 relativo alle modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio.
Conclude segnalando che l'articolo 15 reca modifiche al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, al fine di recepire la citata previsione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale disposta dal decreto-legge n. 19 del 2024, e che l'articolo 16 dispone l'abrogazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Artigianato di alta gamma (n. 478)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.
Il PRESIDENTE rammenta che si era convenuto di attendere la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1138 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale) prima di fissare un termine per far pervenire proposte di audizione. Propone pertanto di fissare a mercoledì 17 luglio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizioni.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(993) ***Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali***
(1035) ***ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.
Il PRESIDENTE, dopo aver rammentato che sui due disegni di legge in titolo è aperta la discussione generale, propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 1035 del senatore Ancorotti, e di fissare alle ore 18, di giovedì 18 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al predetto testo base.
La Commissione concorda con le proposte del Presidente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 156

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di

moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
rilevato che il provvedimento, conformemente a quanto previsto nella legge di delega di cui all'articolo 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta talune modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e per la correzione di difetti di coordinamento e refusi;
in particolare, lo schema di decreto legislativo in esame prevede, tra le novità più significative:
- la deroga alle ispezioni visive finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena per i materiali «Pre-base» e «Base», per i materiali certificati e per quelli *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni dagli stessi organismi nocivi;
- l'aggiornamento dell'Allegato II, con l'inserimento, tra l'altro, dell'organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa Mill*, per il quale sono ora previsti requisiti sanitari;
valutato il contenuto dell'intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
manifestata perplessità circa la modifica richiesta in sede di intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativamente all'introduzione di un articolo 3-*bis*, con il quale si intende prefigurare per il futuro una rimodulazione - attraverso l'utilizzo del decreto ministeriale - della fonte di recepimento delle disposizioni di carattere strettamente tecnico nella materia in esame, senza che ciò sia espressamente previsto dalla legge delega;
considerati i rilievi del Consiglio di Stato e le osservazioni favorevoli della 4a Commissione;
esprime parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=56285

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 231 del 15/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

231a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.
Si dia lettura del processo verbale.
IANNONE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 ottobre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024 e conseguente discussione (ore 9,42)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024 e conseguente discussione».
Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.
MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, la drammatica *escalation* in Medio Oriente, i mutamenti geopolitici e le molte difficoltà che attraversa l'economia europea, in parte conseguenza di questi scenari, in parte figlie degli

errori del passato.

L'Unione europea si trova ad affrontare queste sfide dopo una tornata elettorale che ha restituito alcuni messaggi molto chiari da parte dei cittadini europei e con una nuova squadra che dovrà affiancare la presidente rieletta Ursula von der Leyen.

Se il percorso parlamentare in atto confermerà, come naturalmente noi crediamo e auspichiamo, la composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministro Raffaele Fitto, che la presidente von der Leyen ha voluto designare al ruolo di Vice Presidente esecutivo della Commissione europea. *(Applausi)*. Si tratta di un notevole miglioramento per la nostra Nazione, rispetto alla composizione della Commissione uscente, atteso che vedeva quattro Vice Presidenti esecutivi e sette Vice Presidenti complessivi, nessuno dei quali però era italiano.

Differentemente da quanto preconizzato da molti e da quanto forse sperato da alcuni, questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo, rafforzata - permettetemelo - da un Governo credibile, che garantisce la stabilità politica in una fase storica in cui tutto intorno a noi è instabile; una realtà molto distante, insomma, dal continuo mantra di un presunto isolamento internazionale italiano, ma è soprattutto il riconoscimento del ruolo e del peso dell'Italia, Stato fondatore dell'Unione europea, seconda manifattura d'Europa e terza economia del Continente. Significa che, a differenza di quello che vorrebbero alcuni, in Europa la forza degli Stati membri viene ancora prima di quella delle presunte maggioranze politiche, com'è giusto e normale che sia.

Credo che tale risultato debba inorgoglire tutta la Nazione, non solo i partiti della maggioranza, ed è la ragione per cui mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato così importante per la nostra Nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal 1° dicembre.

Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse, ma credo che di fronte all'affermazione dell'interesse nazionale abbiamo il dovere di essere uniti.

È quello che noi abbiamo fatto nella scorsa legislatura all'atto della nomina di Paolo Gentiloni, quando proprio Raffaele Fitto, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, si espresse a favore del candidato italiano e conseguentemente il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei (ECR) votò in suo favore. *(Applausi)*. Inoltre, addirittura il presidente Silvio Berlusconi chiese di partecipare ai lavori di una Commissione che non era la sua, per poter prendere la parola e intervenire a sostegno di Paolo Gentiloni. *(Applausi)*. Ci sono momenti in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi auguro sinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo e senza tentennamenti.

Vorrei peraltro dire, anche in questo caso senza polemica, sgomberando però il campo da alcune valutazioni a mio avviso poco corrette e sicuramente ingenerose, che quelle attribuite a Raffaele Fitto sono deleghe di primissimo ordine.

La delega sulla coesione vale nel complesso circa 378 miliardi di euro, di cui circa 43 per l'Italia, su un bilancio complessivo di 1.200 solo per il ciclo 2021-2027; tutto ciò senza contare il futuro ciclo di programmazione al momento non quantificabile, ma presumibilmente di portata simile, che sempre la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme agli altri Stati membri. Per una Nazione come l'Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario.

A questa delega si aggiunge anche quella al PNRR, che vale ulteriori 600 miliardi di euro circa e rappresenta una garanzia per tutti, perché, grazie all'ottimo lavoro svolto in questi due anni dallo stesso Fitto, l'Italia è oggi la Nazione più avanti di tutte nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonostante abbia anche il piano più corposo. La delega sul PNRR, secondo le indicazioni della Presidente, dovrà essere esercitata congiuntamente con il commissario Dombrovskis e qualcuno ha letto in questo affiancamento una sorta di ipoteca rigorista, mentre io credo che questa stretta collaborazione di carattere paritario rappresenti piuttosto l'opportunità per il commissario italiano di far valere le ragioni di una necessaria maggiore flessibilità negli investimenti; è una posizione storicamente italiana, che ha trovato soltanto un primo parziale accoglimento nella riforma del Patto di stabilità appena entrata in vigore.

Si tratta di un ruolo che diverrà ancora più importante dopo il giugno 2026, quando proprio le nuove regole della *governance* richiederanno a ogni Governo di pianificare investimenti ulteriori rispetto a quelli che si concluderanno con il PNRR, sempre che l'Unione europea non decida di derogare la scadenza del Next GenerationEU, come già alcune Nazioni stanno chiedendo.

Inoltre, come specificato nella lettera di incarico della presidente von der Leyen, rientreranno nell'area di competenza, o meglio di coordinamento, di Fitto materie di importanza decisiva e di interesse strategico per l'Europa e per l'Italia: l'agricoltura, i trasporti, il turismo, la pesca e l'economia del mare. Sono deleghe strategiche affidate a commissari che dovranno fare riferimento al Vice Presidente esecutivo e che saranno cruciali per ritrovare equilibrio in alcune scelte europee degli ultimi anni, che, come sappiamo, hanno finito col penalizzare fortemente alcuni di questi settori produttivi.

Onorevoli senatori, le recenti elezioni europee, a mio avviso, hanno segnato un punto di non ritorno e ci hanno dato un'indicazione chiara da seguire: l'Europa di domani non può essere uguale a quella di ieri e di oggi; deve cambiare, ripensare completamente le sue priorità, il suo approccio e la sua postura; riscoprire cioè il suo ruolo nella storia, particolarmente in questo tempo storico così complesso. La domanda che dobbiamo porci è quale futuro intendiamo costruire per l'Europa. Chiaramente, mi riferisco all'Europa non solo come istituzione, ma come comunità politica e attore autorevole e imprescindibile sulla scena globale. Siamo di fronte a una fase della geopolitica completamente nuova, sempre più animata da sfide interconnesse tra loro e che principalmente ci dice una cosa: non esistono più blocchi omogenei e l'interdipendenza dei nostri destini è un fatto, così come lo è che l'ordine al quale eravamo abituati non è più scontato. La centralità del nostro Continente non è più scontata.

Il rapporto Letta sul mercato interno e, ancor più, il rapporto Draghi sulla competitività europea hanno fotografato con chiarezza i numeri e le ragioni della nostra perdita di ruolo negli ultimi decenni; entrambi i rapporti - che non sono stilati da due persone che il nostro dibattito, spesso semplicistico, definirebbe europeiste - ammettono, in sostanza, che il mondo nel quale troppo a lungo ci siamo crogiolati è finito e che dunque non possiamo sfuggire all'occasione storica che questa nuova legislatura europea ci offre: scegliere finalmente e con coraggio che cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare. Possiamo cioè scegliere di continuare ad essere ciò che siamo stati finora, ovvero un gigante burocratico che appesantisce cittadini e imprese con una selva di regole, molte delle quali senza senso e autolesioniste, oppure possiamo invertire radicalmente questa tendenza, concentrandoci sulla visione e sugli strumenti necessari a realizzarla. È quello che i cittadini ci hanno chiesto con il loro voto e, fedeli come siamo alla sovranità popolare, intendiamo dare seguito a questa indicazione. *(Applausi)*.

Ecco lo spirito con il quale il Governo italiano intende affrontare la legislatura europea che si è appena aperta. Nel Consiglio europeo di giugno, il primo di questo nuovo corso, abbiamo adottato una nuova agenda strategica, quella per il periodo 2024-2029, cioè la bussola che orienterà il percorso comune nei prossimi anni. Nel documento approvato, l'Italia ha chiesto e ottenuto che venissero riaffermati due principi: quello di sussidiarietà e quello di proporzionalità, che sono sanciti dai Trattati che consideriamo centrali nell'Europa che abbiamo in mente. Parlo di un'Europa che si occupi delle grandi materie di interesse comune, che richiedono di unire gli sforzi e di mettere a sistema il contributo di tutti, e che sappia attribuire la giusta importanza alle specificità nazionali nelle materie in cui gli Stati nazionali sono in grado di fare meglio. L'agenda strategica indica chiaramente anche la necessità di dotarsi quanto prima delle risorse e degli strumenti comuni adeguati all'altezza delle ambizioni che ci poniamo. Lavoreremo perché questa indicazione non rimanga lettera morta, in quanto nessuno Stato membro, anche il più solido dal punto di vista economico e fiscale, può sostenere da solo gli investimenti necessari a far fronte alle sfide che stiamo affrontando, dal rilancio della competitività del sistema produttivo e industriale europeo alla doppia transizione ambientale e digitale, dalla politica di difesa e sicurezza al governo dei flussi migratori. Il Consiglio europeo tornerà ad occuparsi di come rafforzare la competitività europea e l'Italia ha una posizione molto chiara su questa materia.

Non intendo dilungarmi sul punto, ma credo sia opportuno ribadire alcuni punti. L'approccio ideologico che ha accompagnato la nascita e ha sostenuto finora lo sviluppo del *green deal* europeo ha creato effetti disastrosi. È una posizione che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, spesso in splendida

solitudine, e che oggi finalmente è diventata invece patrimonio comune, perché non è vero che per difendere l'ambiente e la natura l'unica strada percorribile sia quella tracciata da una minoranza palesemente ideologizzata. Anche i più convinti e integralisti sostenitori di questo approccio si sono resi conto che non ha alcun senso distruggere migliaia di posti di lavoro, smantellare interi segmenti industriali che producono ricchezza e occupazione e condannarsi a nuove dipendenze strategiche per perseguire obiettivi impossibili da raggiungere. *(Applausi)*. Come ho detto mille volte, inseguire la decarbonizzazione al prezzo della deindustrializzazione è semplicemente un suicidio. Non c'è nulla di verde in un deserto e nessuna transizione verde alla quale guardiamo con favore è possibile in un'economia in ginocchio. L'addio al motore endotermico entro il 2035, cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo approccio sbagliato. Si è scelta la conversione forzata a una sola tecnologia, l'elettrico, di cui però noi non deteniamo le materie prime e non controlliamo le catene del valore, ma che ha una domanda relativamente bassa e prezzi proibitivi per gran parte dei nostri concittadini. *(Applausi)*. Insomma, una follia per la quale le nostre economie stanno pagando pesanti conseguenze in termini di ricchezza, occupazione, forza produttiva e - appunto - competitività. Lo stiamo vedendo in Italia, ma anche in quelle economie considerate per antonomasia talmente solide da resistere a ogni evoluzione.

Per queste ragioni, non ci siamo affatto stupiti della richiesta portata avanti dalla principale associazione che riunisce i produttori del settore automobilistico di anticipare al 2025 la revisione degli obiettivi legati allo *stop* del motore endotermico. Non poteva essere una sorpresa per chi, come noi, fin dal primo giorno ha lavorato per rendere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti compatibili con la sostenibilità economica delle nostre filiere.

Si deve avere il coraggio di riaprire la partita e di perseguire al contempo la strada della neutralità tecnologica, sostenendo anche le tecnologie e le filiere, come i biocarburanti, nelle quali l'Italia e l'Europa possono giocare un ruolo da protagoniste. Allo stesso modo, però, è necessario porsi il tema di come finanziare gli investimenti verso un *automotive* più pulito, di come sostenere l'innovazione e di come garantire una sempre maggiore autonomia strategica, costruendo catene del valore europee per non consegnarci a nuove, pericolose dipendenze.

Proprio in questa direzione va il *non paper* presentato dal ministro Urso ai colleghi degli altri 26 Stati membri, che servirà come base di discussione per ampliare il consenso intorno alla nostra posizione, ispirata al buonsenso e al pragmatismo, senza alcuno spazio per gli approcci ideologici.

Ampliando lo sguardo ad altri settori produttivi, non posso che essere d'accordo con Mario Draghi quando scrive, nel suo rapporto, che gli ambiziosi obiettivi ambientali che ci siamo posti devono essere accompagnati da maggiori risorse pubbliche e private, da investimenti adeguati e da un piano coerente per raggiungerli, altrimenti la transizione energetica e ambientale andrà a scapito della competitività e della crescita. Sono temi che - me ne darete atto - più volte ho toccato in precedenti occasioni e che ci devono spingere a una riflessione approfondita, quanto rapida. Vuol dire aprire il dibattito soprattutto sugli strumenti finanziari necessari a sostenere questo percorso, un dibattito nel quale dovremo essere pronti a verificare la possibilità di nuovi strumenti di debito comune, così come a lavorare per riuscire finalmente a mobilitare adeguatamente il capitale privato. Completare l'unione dei mercati dei capitali consentirebbe infatti ai risparmi europei di diventare investimenti europei.

Sappiamo cosa dobbiamo fare, insomma, ma adesso serve farlo. Servono azioni politiche concrete che trasformino le nostre priorità in un'ambiziosa strategia industriale europea per garantire la crescita delle aziende, la protezione dell'industria e la semplificazione del quadro normativo.

L'altro grande *focus* di discussione a Bruxelles sarà rappresentato ovviamente dalle crisi geopolitiche in atto. Il Consiglio europeo ribadirà il proprio sostegno alla causa ucraina perché l'obiettivo di tutti rimane sempre lo stesso: costruire le condizioni per una pace giusta e duratura e aiutare l'Ucraina a guardare al futuro, un futuro di prosperità e di benessere. Giovedì scorso ho ricevuto a Roma il presidente Zelensky e in quell'occasione ho ribadito ancora una volta che difendere l'Ucraina è nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, perché significa tutelare quel sistema internazionale di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione.

L'Italia ha firmato l'Accordo di sicurezza e siamo arrivati al nono pacchetto di aiuti militari,

concentrandoci ancora sui sistemi di difesa aerea per proteggere la popolazione e le infrastrutture civili, al netto del sostegno che l'Italia continua a dare a 360 gradi, non ultimo il contributo per ripristinare la capacità di produzione di energia dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka. Continueremo inoltre a lavorare per attuare l'accordo per il prestito garantito dagli interessi generati dagli *asset* russi mobilizzati in Europa, importante risultato raggiunto dalla presidenza italiana del G7. Come ho detto molte volte in passato, guardare al futuro dell'Ucraina significa anche immaginare la sua ricostruzione, che va sostenuta insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato.

Il Governo italiano è già fermamente impegnato nella tutela del patrimonio culturale ucraino, a partire da Odessa, dove stiamo lavorando per la messa in sicurezza della Cattedrale della trasfigurazione, gravemente danneggiata dai bombardamenti russi. Il 10 e 11 luglio 2025 ospiteremo a Roma la Ukraine recovery conference, la conferenza sulla ricostruzione. Un importante evento sul quale il Governo è già al lavoro, contando sul sostegno di tutte le forze politiche e di tutto il sistema Italia. *(Applausi)*.

Non ci rassegniamo, come pure in molti suggeriscono, all'idea di abbandonare l'Ucraina e che, di fronte alla violazione del diritto internazionale, dovremmo chiudere un occhio, banalmente perché sappiamo che, quando saltano le regole, le crisi si moltiplicano e tutti ne paghiamo le conseguenze. In questo modo, l'invasione dell'Ucraina sta avendo effetti destabilizzanti molto oltre i confini nei quali si consuma, contribuendo ad accendere nuovi focolai di crisi o a far detonare quelli mai spenti.

Sono convinta che quanto accade in Medio Oriente sia figlio anche di questa destabilizzazione. Voglio condividere con voi la preoccupazione per l'*escalation* in corso in Libano, perché sono sinceramente preoccupata per il modo in cui si sta evolvendo lo scenario, nonostante gli sforzi innumerevoli nostri e dei nostri alleati. In questi giorni, per la prima volta in un anno di azioni militari israeliane, le postazioni del contingente militare italiano inquadrato nella missione United Nations interim force in Lebanon (UNIFIL) delle Nazioni Unite sono state colpite dall'esercito israeliano. Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti, penso che non lo si possa considerare accettabile. *(Applausi)*. Questa è esattamente la posizione che l'Italia ha assunto con determinazione a tutti i livelli, la posizione che io stessa ho ribadito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati *(Applausi)*, sia di quelli impegnati nella missione UNIFIL dell'ONU, sia di quelli impegnati nella Missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil), che, insieme al resto della comunità internazionale, hanno contribuito per anni alla stabilità lungo il confine israelo-libanese. Riteniamo perciò che l'atteggiamento delle forze israeliane sia del tutto ingiustificato, oltre a rappresentare una palese violazione di quanto stabilito dalla risoluzione n. 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per contro, non si può non tenere presente la violazione della stessa risoluzione compiuta negli anni da Hezbollah, che ha operato per militarizzare l'area di competenza di UNIFIL. La posizione del Governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione, rafforzando le capacità di UNIFIL e delle forze armate libanesi.

Detto questo, pochi giorni fa abbiamo commemorato il primo anniversario della disumana aggressione perpetrata il 7 ottobre 2023 da Hamas contro il popolo israeliano. Non dimentichiamo il massacro di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi mostrati al mondo senza alcuna pietà. Allo stesso modo, il nostro pensiero è rivolto costantemente agli ostaggi strappati alle loro famiglie e ai loro cari, che da un anno ormai sono prigionieri e attendono di tornare a casa. Ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre è il presupposto di ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perché sempre più le pur legittime critiche a Israele si mescolano con il giustificazionismo verso organizzazioni come Hamas ed Hezbollah e questo, piaccia o no, tradisce altro. *(Applausi)*. Tradisce un antisemitismo montante, che credo debba preoccuparci tutti e le manifestazioni di piazza di questi giorni lo hanno purtroppo dimostrato senza timore di smentita.

Consentitemi a tale proposito di rinnovare la solidarietà mia personale e di tutto il Governo alle Forze dell'ordine insultate e aggredite da sedicenti manifestanti, che usano ogni pretesto per sfogare la loro

assurda violenza. *(Applausi)*. È intollerabile che decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza. Ringrazio il ministro Piantedosi, il capo della Polizia e tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano per garantire la nostra sicurezza. Mi auguro e mi aspetto che tutti lo facciano in quest'Aula.

Difendiamo il diritto di Israele a vivere in pace e in sicurezza, ma ribadiamo la necessità che questo avvenga nel rispetto del diritto internazionale umanitario, perché non siamo insensibili di fronte all'enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, che non a caso dall'inizio sono state al centro del nostro lavoro. Anche la situazione umanitaria a Gaza è sempre più preoccupante e prosegue anche su questo fronte il nostro impegno. Nell'ambito dell'iniziativa "Food for Gaza" sono state consegnate all'interno della Striscia oltre 47 tonnellate di beni alimentari e voglio ringraziare per questo il ministro degli affari esteri Antonio Tajani. *(Applausi)*. In Libano, subito dopo l'inizio dell'*escalation* militare, abbiamo approvato nuovi e immediati interventi umanitari pari a 17 milioni di euro, che sosterranno anche le persone recentemente sfollate dalle loro abitazioni e le comunità che le ospitano.

Abbiamo deliberato contributi pari a 5 milioni di euro per le attività della United Nations relief and works agency for Palestine refugees in the Near East (UNRWA) in Cisgiordania e a sostegno dei rifugiati palestinesi in Siria, Libano e Giordania. L'Italia rimane disponibile a sostenere progetti specifici dell'Agenzia, ma esclusivamente a seguito di un controllo scrupoloso, volto a impedire qualsiasi forma di commistione con attività terroristiche.

Le conseguenze dell'attacco di Hamas hanno scatenato un'*escalation* su base regionale che rischia di avere esiti imprevedibili. È nostro dovere continuare a fare ogni possibile sforzo per arrivare a una *de-escalation*, riportando il dialogo a prevalere sull'uso della forza, benché sia un compito tutt'altro che semplice.

L'Italia ha condannato l'attacco iraniano a Israele ed ha lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori degenerazioni. Lo abbiamo ribadito anche il giorno successivo all'attacco, insieme agli altri *leader* del G7. È necessario rompere questo ciclo di violenza ed essere unanimi nell'invitare con decisione tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo per allentare la tensione.

L'Italia è quotidianamente impegnata per un cessate il fuoco immediato a Gaza, per il rilascio degli ostaggi israeliani e per la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Confermiamo il nostro sostegno a tutti gli sforzi di mediazione portati avanti, in particolare a quello degli Stati Uniti, e il nostro impegno per lavorare a una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati, in cui Israele e Palestina coesistano fianco a fianco in pace, con sicurezza per entrambi.

L'aumento della tensione e l'*escalation* militare hanno aggravato anche la crisi dei rifugiati in Siria, in Giordania e negli altri Paesi della regione. È fondamentale affrontare questa emergenza, che si aggrava sempre di più e che merita un impegno ancora più determinato dell'Europa. Per questo, in occasione del recente vertice Med9, ho voluto promuovere un incontro a quattro con il Re di Giordania, il Presidente di Cipro e la Presidente della Commissione europea, per confrontarci su come rispondere di fronte a questa emergenza. La posizione italiana è che occorre rivedere la strategia dell'Unione europea per la Siria e lavorare con tutti gli attori per creare le condizioni affinché i rifugiati siriani possano fare ritorno in patria in modo volontario, sicuro e sostenibile. Occorre investire nell'*early recovery*, in modo che i rifugiati che decidono di tornare trovino condizioni che permettano loro un reinserimento in Siria. In questo senso, sosteniamo soprattutto l'impegno che sta portando avanti lo United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) ma abbiamo anche deciso di rafforzare la nostra presenza diplomatica a Damasco.

Sempre in ambito internazionale, il Consiglio si occuperà poi della situazione venezuelana, questione che ci sta particolarmente a cuore anche per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che perfino il nome collega a Venezia e all'Italia. Non riconosciamo la vittoria di Maduro, proclamata a seguito di elezioni ben poco trasparenti *(Applausi)*, e continuiamo a condannare l'inaccettabile repressione del regime, chiedendo la liberazione di tutti i prigionieri politici: lo abbiamo ribadito più volte in tutti i comunicati G7 durante la nostra Presidenza. Insieme all'Unione europea,

lavoriamo per una transizione democratica e pacifica nel Paese, affinché la volontà dei milioni di venezuelani che continuano a rischiare la propria vita per un futuro più democratico, prospero e sicuro possa finalmente trovare realizzazione.

Al Consiglio europeo torneremo a occuparci di un'altra sfida che vede in prima linea l'Italia e l'Europa nel complesso, ovvero il governo dei flussi migratori. Nell'agenda strategica che abbiamo approvato a giugno l'Unione europea ha fissato priorità ben precise: la difesa dei confini esterni; il contrasto all'immigrazione irregolare di massa; l'impegno per affrontare le cause profonde della migrazione e il sostegno ai canali d'immigrazione legale, direttrici di azione alle quali questa nuova legislatura europea deve dare seguito.

L'approccio dell'Europa in materia migratoria è oggi molto diverso da quello del passato, grazie soprattutto all'impulso italiano, ma è fondamentale lavorare per dare concretezza alle nuove priorità. Sono orgogliosa che l'Italia, da questo punto di vista, sia diventata un modello da seguire. Ho accolto con grande soddisfazione l'attenzione che in questi mesi e in queste settimane diversi esponenti di Governi europei ed extraeuropei di diverso colore politico (Francia, Germania, Svezia e Regno Unito, solo per citarne alcuni) hanno riservato alle nostre politiche, a riprova del pragmatismo e dell'efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto all'immigrazione illegale. *(Applausi)*.

Un'efficacia che i numeri raccontano meglio delle parole: nel 2024 la percentuale di sbarchi di immigrati illegali è diminuita del 60 per cento rispetto al 2023 e del 30 per cento rispetto al 2022. È merito delle politiche del Governo, certo, ma anche del sostegno che l'Europa ha garantito a molte delle nostre proposte, come il Memorandum con la Tunisia e con l'Egitto.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il ministro Salvini e soprattutto la Guardia costiera italiana per il suo straordinario lavoro *(Applausi)* e per esprimere a quegli uomini e a quelle donne la solidarietà del Governo di fronte ai continui attacchi faziosi che subiscono da organizzazioni politicizzate che detestano chiunque lavori per contrastare l'immigrazione illegale di massa. *(Applausi)*.

Considero vergognoso che l'organizzazione non governativa Sea Watch definisca le guardie costiere i veri trafficanti di uomini, volendo delegittimare tutte quelle degli Stati del Nord Africa *(Applausi)* e magari anche quella italiana, in modo da dare via libera agli scafisti che questa ONG descrive invece come innocenti che si sarebbero ritrovati casualmente a guidare imbarcazioni piene di immigrati illegali. Sono dichiarazioni indegne che gettano la maschera sul ruolo giocato da alcune organizzazioni non governative e sulle responsabilità di chi le finanzia. *(Applausi)*.

Diminuiscono gli sbarchi e, cosa più importante, diminuiscono anche i morti e i dispersi in mare. *(Applausi)*. Anche su questo punto la tendenza decrescente si sta consolidando e questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché è la dimostrazione di quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che l'unico modo per impedire altre tragedie in mare è fermare le partenze e combattere i trafficanti senza scrupoli.

Ci siamo occupati anche di promuovere i canali di ingresso regolare. Non solo abbiamo programmato nel periodo 2023-2025 circa 450.000 ingressi irregolari, ma stiamo lavorando per far funzionare bene il decreto flussi, evitando che nelle sue pieghe si annidi l'illegalità. Ci siamo ritrovati infatti di fronte a un meccanismo di frode e di aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare, con la pesante interferenza del crimine organizzato. Abbiamo presentato un esposto alla procura nazionale antimafia e abbiamo adottato nei giorni scorsi un decreto-legge che prevede misure specifiche per correggere le storture esistenti ed evitare che le norme possano essere eluse. Intendiamo lavorare per consolidare questo approccio, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. Per questo, a partire dal Consiglio europeo di domani, su iniziativa dell'Italia si svolgerà un incontro informale tra gli Stati membri più interessati al fenomeno migratorio.

Constatiamo intanto la nuova attenzione al tema dei rimpatri, anche volto a un rafforzamento dell'attuale quadro giuridico europeo sul quale abbiamo registrato con favore l'interesse del nuovo Governo francese e le dichiarazioni della presidente von der Leyen a margine del vertice Med-9 di Cipro. Se da un lato siamo impegnati a rafforzare gli strumenti dell'Unione europea e degli Stati membri, dall'altro dobbiamo continuare a esplorare soluzioni innovative. L'Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del Protocollo Italia-Albania per processare in territorio albanese, ma

sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Le due strutture previste dal Protocollo, il centro di Shëngjin e quello di Gjadër, sono ora pronte e operative. Ci siamo presi del tempo in più perché tutto fosse fatto nel migliore dei modi, ma siamo molto soddisfatti dei risultati di questo lavoro. Voglio anche qui ringraziare in particolare i ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio, il sottosegretario Mantovano e la nostra Ambasciata in Albania che hanno seguito passo passo l'attuazione del Protocollo. *(Applausi)*.

È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre Nazioni extra-UE. Ringrazio anche il primo ministro Edi Rama e tutto il suo Governo per aver creduto con noi nella bontà e nell'efficacia di questa iniziativa. *(Applausi)*.

L'Italia è geograficamente collocata al centro del Mediterraneo e questo ci rende il naturale punto di incontro tra l'Occidente e il Sud del mondo. È uno straordinario vantaggio, se è vero, come è vero, che la posizione geostrategica di una Nazione può essere importante quanto la sua forza economica e finanziaria, soprattutto se si pensa alla nuova centralità che il Mediterraneo è tornato ad acquisire come spazio di interconnessione tra l'Atlantico e l'Indo-Pacifico, attraverso il Golfo Persico e il Canale di Suez. Anche per questo reputiamo importante che nella nuova Commissione europea sia stato introdotto un portafoglio dedicato al Mediterraneo e guardiamo con grande attenzione al futuro patto per il Mediterraneo che - mi auguro - consentirà di sistematizzare il nuovo approccio paritario dell'Unione europea nei confronti del suo vicinato meridionale.

Seguendo lo stesso ragionamento, consideriamo importante anche che l'Unione europea abbia deciso di organizzare per domani, 16 ottobre, il primo vertice UE-Consiglio di cooperazione del Golfo: un'opportunità per approfondire il nostro partenariato con le Nazioni del Golfo e trovare nuove occasioni di collaborazione in ambiti chiave, particolarmente nell'attuale contesto internazionale. Se l'Italia sceglie di guardare a Sud, anche l'Europa sarà naturalmente spinta a farlo. E questo apre grandi opportunità, soprattutto dal punto di vista geopolitico, perché non è un segreto per nessuno che non siamo gli unici a guardare all'Africa e che ci sono altri attori, Russia e Cina in testa, ma non solo, che portano avanti le proprie strategie, spesso con un approccio molto più assertivo del nostro. Rimango convinta che nel rapporto con le Nazioni africane noi rimaniamo potenzialmente più competitivi, perché la nostra sfida non è alimentare il caos per tentare di depredare l'Africa delle proprie risorse, ma è consentire ai Paesi africani di utilizzare quelle risorse per poter vivere di ciò che hanno, con Governi stabili e società prospere.

Come sapete, abbiamo declinato questo approccio con il Piano Mattei per l'Africa, che ha visto già partire diversi progetti con le prime nove Nazioni africane coinvolte e raccoglie sempre maggiore attenzione e curiosità a livello internazionale. Anche in questo caso abbiamo fatto da apripista e dispiace - guardate, lo dico senza polemica - che, mentre tutto il mondo guarda a noi, proprio grazie alla nostra strategia sull'Africa, e mentre tutto il sistema Italia dimostra di aver compreso la portata di questa iniziativa, i partiti di opposizione abbiano invece scelto, anche su questo fronte, la strada di una opposizione pregiudiziale. Abbiamo condiviso il Piano con il Parlamento, proprio per coinvolgere tutte le forze politiche in quella che per noi continua a essere una strategia necessaria per l'Italia, non un progetto utile al Governo Meloni. Ma voglio dire che sono sempre disponibile a confrontarmi con tutti su questo, semmai una volta tanto l'interesse italiano si volesse anteporre a quello di partito.

Signor Presidente, onorevoli senatori, da più parti il Consiglio europeo di domani è stato definito come un Consiglio europeo di transizione tra il vecchio e il nuovo ciclo istituzionale europeo. È vero, ma proprio per questo sarà un Consiglio europeo importante, perché porrà le basi della strategia da adottare nei prossimi anni. L'Italia, come sempre, farà la sua parte, pronta a indicare la rotta su molti temi sui quali ha ampiamente dimostrato di poter dire la sua. A questa Nazione non manca nulla: non le mancano la solidità, la visione, la creatività, l'affidabilità per poter essere un punto di riferimento; le sono mancati, a volte sì, la consapevolezza del suo ruolo, l'orgoglio per la sua tradizione e il coraggio per tracciare la rotta, invece di limitarsi a inseguire le rotte tracciate dagli altri. Ma quella stagione fortunatamente ce l'abbiamo alle spalle. *(Vivi, prolungati applausi)*.

PRESIDENTE. Al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri la consegna presso la

Camera dei deputati del testo delle comunicazioni che ha appena reso qui in Senato, sospendo la seduta, che riprenderà indicativamente alle ore 11 con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 11).

Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua relazione, improntata ad ampia visione, a pragmatismo, alla fiducia nel futuro, al senso di responsabilità. Un'espressione di ringraziamento va anche al ministro Fitto, per il suo straordinario lavoro, con l'intero Governo e con il sottosegretario Siracusano, nel riaffermare il ruolo centrale della nostra Nazione in Europa.

La risoluzione che oggi presentiamo insieme ai colleghi di maggioranza ribadisce il convincimento a cui si richiamava con coraggio il presidente Meloni pochi giorni fa a Cipro, quello cioè che, ad ogni obiettivo, devono corrispondere tutti gli strumenti necessari per la riuscita.

Oggi credo si debba guardare alla realtà con fiducia, evitando gli abituali pessimismi, perlomeno molti di essi. Noi europei abbiamo il privilegio e la responsabilità di vivere in una dimensione che, dalla rete di alleanze ai partenariati economici, dalla sua straordinaria capacità di attrazione e di *soft power*, è una realtà, quella dell'Unione europea, al centro del sistema globale.

Io devo includere in questo anche la Gran Bretagna, che, per molti versi, deve essere considerata, sul piano geopolitico, ma anche economico, culturale e di sicurezza militare, compresa in questo ragionamento.

L'Unione europea è la seconda realtà economica mondiale, con 520 milioni di cittadini liberi di decidere del proprio futuro. Ed è questa, al di là della retorica, l'anima dell'Occidente. È un'Unione europea seconda, per dimensione economica, soltanto agli Stati Uniti, che ha saputo abbattere ogni ostacolo di fronte al suo percorso di crescita e di affermazione della democrazia e di guidare il cambiamento.

La nostra Nazione, con il Governo Meloni, ha fatto propria questa visione e, nel farlo, ne è divenuta protagonista e al prossimo Consiglio europeo avrà modo di dimostrarlo ancora. C'è sicuramente chi avrebbe preferito un'Europa e un'Italia rassegnate, a fronte di un Medio Oriente infiammato da ben sette fronti di guerra aperti contro Israele dall'Iran e dai suoi *proxy*, o dinanzi a un'Ucraina aggredita dalla Russia. Ma non vi è pace senza rispetto del diritto internazionale. Al di fuori del diritto internazionale vi è solo retorica e ipocrisia.

Il Governo Meloni si impegna ad aiutare l'Ucraina, a creare le condizioni per una soluzione giusta e duratura del conflitto e a rassicurare il sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario, gettando sin d'ora le basi per una vera ricostruzione dell'Ucraina. La Presidenza italiana del G7 - come ha spiegato il presidente Meloni - ha già lanciato la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, prevista a Roma il prossimo luglio, impegnata a rafforzare il sostegno a quel Paese anche attraverso una leva utilissima collegata ai profitti sui beni congelati russi, attraverso sanzioni nei confronti della Russia, intensificando l'attenzione e precisando anche il sistema sanzionatorio nei confronti dei Paesi che aiutano la Russia a eluderle.

Le iniziative riguardanti la giustizia internazionale sono un altro tema importante quando si parla di Ucraina, Bielorussia e Medio Oriente. Per quanto riguarda Ucraina e Bielorussia, credo debbano essere convintamente sostenute da tutti i Paesi occidentali, perché non possiamo trascurare la necessità di perseguire i responsabili, di ogni ordine e grado, dei gravi crimini commessi da Mosca e anche per quanto riguarda la deportazione forzata dei minori ucraini da Minsk.

Guardiamo con attenzione anche ai progressi nel processo di allargamento dell'Unione all'Ucraina, così come per quanto riguarda Moldavia e Balcani occidentali, in particolare con riferimento all'adesione dell'Albania, continuando in parallelo a monitorare gli sviluppi della Georgia.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, è stato detto in modo assolutamente autorevole dal presidente

Meloni che Israele ha il diritto di difendersi e vivere in piena sicurezza. È un Paese che sta lottando senza tregua contro un terrorismo assolutamente barbaro, contro il fondamentalismo islamico, contro quell'odio che Oriana Fallaci ha, in modo così crudo e vero, descritto tanti anni fa. Sappiamo dove risiedono le radici dell'odio e non possiamo accettare che queste crescano persino dentro i nostri confini. E i cortei proPal che innalzano cartelli e bandiere affiliate ad Hamas dobbiamo sempre condannarli e far capire che questa non è libertà di espressione, ma è inneggiare al terrorismo in modo criminale. *(Applausi)*.

Diciamoci la verità: è impossibile negare un substrato antisemita in tutti coloro che condividono gli obiettivi e le gesta atroci di formazioni terroriste come Hamas, Hezbollah e Houthi e negano l'esistenza stessa dello Stato d'Israele. Il Governo Meloni persegue attivamente l'impegno sia nell'ambito del G7, che all'interno dell'Unione europea, per un'immediata cessazione delle ostilità. Il presidente Meloni ha illustrato questi aspetti in modo molto completo.

Vorrei aggiungere solo un'osservazione che concerne la piena aderenza, anche per quanto riguarda Gaza, alla risoluzione n. 2.735, secondo il principio di due popoli e due Stati, e sottolineare, per quanto riguarda la questione libanese, la chiarezza con la quale l'Italia continua a esprimersi e vuole portare avanti un'azione di raffreddamento della tensione e cessate il fuoco, nel pieno rispetto del diritto internazionale e con scrupolosa attuazione delle risoluzioni nn. 1.701 e 1.559, pienamente vigente.

Sulla tragica situazione del Libano grava un conflitto innescato esclusivamente da Hezbollah, e cioè dall'Iran. Vorrei riferire che un autorevole voce del Parlamento libanese mi ha cercato nei giorni scorsi per esprimere un vivissimo apprezzamento per il ruolo svolto dal Governo e, personalmente, dal presidente Meloni e ha lanciato un appello, in quanto il Libano da troppi anni subisce gravissime ingerenze e vede la sua sovranità negata dallo strapotere di Hezbollah. È da tempo che si auspicano iniziative serie dell'ONU che assicurino una reale capacità alle forze di pace in Libano di operare. Ma ciò può avvenire solo riorganizzando e consolidando le istituzioni democratiche del Libano, in modo che le forze armate libanesi si liberino da quel freno incredibile che la presenza di Hezbollah nel Governo pone alla loro capacità di attuare le due risoluzioni che ho menzionato.

Per quanto riguarda gli incidenti, è chiarissimo quello che è stato già espresso dal presidente Meloni, dal ministro Crosetto e dal ministro Tajani. Ci sono numerose questioni sulle quali si soffermeranno anche gli altri colleghi di Fratelli d'Italia, che parleranno della risoluzione presentata adesso in tema di competitività, transizione, flussi migratori verso il Mediterraneo, l'Africa nell'ottica e nella visione del Governo Meloni, il patto sul Mediterraneo, il Piano Mattei e il Middle Corridor.

Buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signora presidente del Consiglio Meloni, Ministri, Sottosegretari, l'articolo 11 della Costituzione sancisce che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l'uso della violenza armata come strumento di offesa, ossia come mezzo per la risoluzione dei conflitti. Putin ha invaso un Paese sovrano e quindi ha torto. La Russia, come tutti gli altri, aveva riconosciuto lo Stato dell'Ucraina. La storia, che non va mai dimenticata, è ricca di trattati, desiderosi di sancire la reciproca amicizia e fratellanza tra Russia e Ucraina, a partire da quello del 1654, fino a arrivare a quello del 1954. Tuttavia, dopo due anni di conflitto e un continuo invio di armi - poi sono sistemi per rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina - il principio dell'articolo 11 della Costituzione rimane scritto e imprescindibile.

Oltre alla situazione tra Russia e Ucraina, è preoccupante l'*escalation* tra Israele e Palestina, che si è estesa anche al territorio del Libano, mettendo in pericolo i nostri soldati presenti nella missione UNIFIL. Ancora più preoccupanti sono le esercitazioni militari annunciate ieri dalla Cina, dispiegando aerei e navi intorno a Taiwan: le manovre militari sono una severa minaccia alla democrazia e all'indipendenza di Taiwan. Siamo seriamente preoccupati di tutte queste situazioni perché, come al solito, c'è qualcuno che vuol fare il fenomeno a discapito dei suoi cittadini, di tante famiglie e bimbi innocenti.

Soffermiamoci sulle persone, quelle donne coi bambini che abbiamo aiutato e accolto dall'Ucraina, incluso nelle nostre comunità, nelle nostre scuole e anche nei nostri ospedali, come pazienti o anche

come personale sanitario. Pensiamo a quelle ragazze e a quei ragazzi spensierati che il famoso 7 ottobre di un anno fa stavano festeggiando e avevano speranze di vita e di futuro. Pensiamo a quei bambini che non hanno fatto nulla di male, ma stavano giocando a biglie nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Pensiamo a tutti loro e a tante vite che non meritano di morire e di non avere un futuro, oppure un futuro segnato da solitudine, incertezza e povertà, perché la guerra spinge migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, la propria vita, a vivere nella miseria e nell'incertezza. Tutti devono poter scegliere, ma penso che nessuno di loro abbia mai voluto morire o scelga di morire per mano di altri, solo per becere reciproche questioni meno importanti della vita. Serve quindi una collaborazione, un impegno umano che va portato avanti e rafforzato sempre di più.

È molto importante a questo punto consolidare e rafforzare sempre di più le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo - quello che avverrà domani - affrontando senza esitazioni le difficili questioni di geopolitica e sicurezza che dettano le rispettive posizioni. Avviare un processo di sicurezza regionale nel Golfo è l'unica opzione sostenibile per disinnescare le tensioni radicate, che negli ultimi decenni hanno danneggiato interessi europei e anche delle nostre aziende italiane. Tra questi, la sicurezza delle rotte marittime, la stabilità del mercato dell'energia, il dialogo strutturato su tematiche come la cybersicurezza, la sicurezza marittima e la lotta al terrorismo sono fondamentali in questo momento per le nostre economie. L'Unione europea non può e non deve affrontare da sola a queste tematiche, come non lo può fare con il tanto annunciato *green deal*, che non può essere solo europeo e mettere a repentaglio interi settori produttivi.

Allo stesso modo, l'Italia non può gestire da sola l'immigrazione e questo Governo lo ha dimostrato nei fatti, non solo con l'accordo con l'Albania per i centri di accoglienza, operativi da ieri, o con la visione, che ci contraddistingue, fatta con il Piano Mattei. La *premier* Meloni, cui mi rivolgo, ha sottolineato che non si possono elogiare le organizzazioni non governative (ONG) che portano immigrati irregolari e scafisti delinquenti che speculano sulla vita delle persone. Non si può, in un Paese normale, mandare a processo e far rischiare il carcere a un Ministro. Al riguardo, ringrazio il ministro Salvini per il suo operato, perché in un Paese normale difendere i confini non è un reato. *(Applausi)*.

In conclusione, signora presidente del Consiglio Meloni, la Lega crede nelle sue capacità e in questo Governo e - come ho fatto a marzo 2024 nel mio intervento in occasione di un altro Consiglio europeo - le chiedo di farsi portavoce non solo di pace, ma anche di una richiesta di armistizio in tutti i casi di conflitto, perché la pace è possibile, ricordando che l'Italia è stata, è e sarà sempre determinante nella diplomazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Presidente, Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, manifesto apprezzamento per l'intervento che il Presidente del Consiglio ha svolto in Aula questa mattina. Credo che, anche alla luce dell'ordine del giorno previsto dal Consiglio europeo di domani e dopodomani, sia stato un intervento completo, esaustivo ed esauriente e - credo - condivisibile ben oltre il perimetro della maggioranza che sostiene questo Governo, in quanto ha avuto la visione di mettere avanti, in tutti gli aspetti che verranno in esso trattati, l'interesse nazionale. E lo ha fatto negli scenari internazionali e di grande tensione che ci circondano, a partire dalla situazione russo-ucraina. Credo che, con orgoglio, dobbiamo affermare che l'Italia ha scelto di stare dalla parte giusta della storia, condannando con fermezza un'invasione militare di uno Stato sovrano, perché non si può accettare che questa possa essere un mezzo di risoluzione per qualsiasi controversia. Dopodiché, anche l'incontro con il presidente Zelensky di pochi giorni fa manifesta l'intenzione di addivenire a un progetto di pace dopo oltre novecento giorni di guerra. E credo che in questo proprio la capacità italiana, europea ed occidentale di far sì che le due forze in campo potessero essere in equilibrio potrà portare - speriamo nel più breve tempo possibile - a questo, tra l'altro con un ruolo di protagonismo riconosciuto all'Italia. Credo che ne sia dimostrazione il fatto che la prevista conferenza sulla ricostruzione sia già stata fissata per il prossimo luglio qui in Italia.

Passando all'altro scenario che quotidianamente ci preoccupa, ci lascia perplessi e ci spaventa, a volte, ovvero tutta la parte del conflitto e dei conflitti - bisogna usare, ahimè, il plurale - mediorientali, è chiaro che non possiamo che partire dal difendere un assunto assolutamente inderogabile, ovvero il

fatto che Israele ha diritto di esistere e ha diritto di difendersi, pur nel rispetto del diritto internazionale, al contrario di coloro i quali, invece - a partire dal regime sciita iraniano e dai suoi alleati, le associazioni terroristiche di Hamas ed Hezbollah - hanno come unica ragione di vita, come oggetto sociale la distruzione dello Stato di Israele. È anche vero, però, che con la stessa fermezza, con la stessa determinazione e con la stessa convinzione non possiamo accettare che Israele faccia quello che vuole. E quello che è accaduto pochi giorni fa nel Sud del Libano - come è stato giustamente detto dal Presidente del Consiglio, dal Ministro della difesa e dagli altri membri del Governo - è assolutamente inaccettabile. *(Applausi)*. Ed è inaccettabile per una serie di motivi: come quando noi chiediamo di rispettare il diritto internazionale in Ucraina, il diritto internazionale va rispettato ovunque e, quindi, va rispettato anche nei confronti delle organizzazioni sovranazionali come l'ONU. La missione UNIFIL è in Libano da tempo e sta di fatto monitorando la *blue line*, quel confine amministrativo e non politico figlio del vecchio conflitto tra Israele e Libano in una società, quella libanese, oggettivamente complessa, di fatto tripartita tra sciiti, sunniti e cristiani maroniti; addirittura la sua organizzazione costituzionale divide le più alte cariche tra i tre maggiori gruppi che vivono in Libano. In questo, però, si inserisce l'azione terroristica di Hezbollah, su cui non si possono fare sconti e rispetto a questo - chiaramente coinvolgendo l'ONU - andrebbe fatta una riflessione anche sulle regole d'ingaggio e sul ruolo che hanno oggi la missione UNIFIL e gli italiani in Libano, alla luce di quello che sta accadendo. È evidente, infatti, che la complessa situazione mediorientale non ha una soluzione semplice, se non forse, in prospettiva, quella famosa dei due popoli in due Stati.

Ricordo un vecchio volantino di oltre vent'anni fa che raffigurava un bambino israeliano e un bambino palestinese e riportava la scritta «Due popoli, due Stati». Credo che l'autore fosse l'attuale Presidente del Consiglio. Al netto di questo, però, è chiaro che anche quando si parla in maniera unilaterale per chiedere il riconoscimento dello Stato della Palestina, bisogna fare un ragionamento più complesso. Se non vogliamo prendere la Convenzione di Montevideo, che disciplina il riconoscimento degli Stati e prevede alcune condizioni, basterebbe leggere le prime pagine di qualsiasi libro di diritto pubblico, dove si dice che per avere uno Stato serve un popolo e il popolo palestinese evidentemente c'è; serve una Nazione e, quindi, la condivisione di valori, di prospettive e di culture di un popolo ed evidentemente la Nazione palestinese esiste; serve però un territorio e, per avere un territorio, è chiaro che non si può prescindere da un accordo, da un mutuo riconoscimento tra Israele e Palestina. Da un punto di vista internazionale anche l'Italia, l'Europa e l'Occidente non possono che lavorare in questa direzione.

È chiaro poi che i temi che verranno affrontati il 17 e il 18 ottobre sono tantissimi altri. Pensiamo ad esempio al tema della migrazione al quale, grazie al Governo italiano, è stato cambiato il paradigma, spostando l'attenzione da una redistribuzione che non poteva funzionare e mai aveva funzionato rispetto alla difesa dei confini esterni, messi a sistema per quanto riguarda l'Italia da quel piano di sviluppo non predatorio dell'Africa che è il Piano Mattei, per scrivere una pagina nuova nei rapporti tra le due rive del Mediterraneo.

Si parlerà poi di tutto quello che riguarda la competitività. Ho molto apprezzato la parte in cui il Presidente del Consiglio ha parlato di neutralità energetica, perché è quella la vera chiave di volta per non restare indietro. È chiaro che vanno aggiunti altri aspetti che presentano un rapporto assolutamente diretto proprio con la competitività. Penso alla denatalità. Se non immaginiamo in futuro come risolvere questi… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. …riusciremo a far sì che l'Europa possa avere prospettive diverse.

Presidente, concludo augurandole buon lavoro e in bocca al lupo per i prossimi due giorni, convinto che anche questa volta rappresenterà al meglio tutta l'Italia e non solo chi la sostiene. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, onorevoli colleghi, in un momento in cui le molteplici sfide che siamo chiamati ad affrontare diventano sempre più complesse e articolate, non si possono non riconoscere il senso di responsabilità del nostro Governo e il suo posizionamento a livello europeo e internazionale volto a ridare all'Italia il ruolo che merita nello scacchiere internazionale. Questo, onorevoli colleghi, non può assolutamente considerarsi

scontato. Abbiamo visto, troppe volte, troppi Governi italiani in Europa proni alla burocrazia di Bruxelles, che non avevano cura e difesa dei nostri interessi nazionali e che, nel nome del politicamente corretto e dell'ideologia dell'accoglienza a tutti i costi, hanno aperto le porte del nostro Paese a flussi incontrollati di migranti irregolari. *(Applausi)*.

Ora anche in Europa qualcuno sembra tardivamente svegliarsi, anche a sinistra; dalla Germania socialista, che sospende Schengen, al *premier* laburista inglese Starmer, che plaude all'Italia e alle sue politiche per contrastare l'immigrazione illegale. Tutti sembrano rendersi conto dell'attuale situazione, tutti tranne evidentemente la sinistra italiana; la stessa sinistra che plaude a un processo politico che vede un Ministro della Repubblica rischiare sei anni di carcere per aver agito nel pieno rispetto del mandato che i cittadini di questo Paese gli avevano conferito. *(Applausi)*. Non ci stancheremo mai di denunciare questa vergogna che sta toccando non solo il ministro Matteo Salvini, ma anche tutti gli italiani che chiedevano più sicurezza affinché i flussi migratori fossero gestiti nell'interesse nazionale e nella piena sovranità del nostro Paese. E parlo di quella sovranità che forse qualcuno, con qualche dossieraggio o qualche accesso illegale - a tal proposito le rilevazioni di quest'oggi del quotidiano «Il Tempo», del direttore Cerno, ne sono l'ennesima allarmante conferma - voleva sovvertire, colpendo il volere popolare, il Governo, ma soprattutto la Lega, perché scomoda e perché voleva mettere fine a quel grande *business* dell'immigrazione irregolare clandestina difendendo finalmente i confini.

Si tratta, presidente Meloni, di ingerenze - siano esse esterne o interne - atte a sovvertire i processi democratici, per le quali si rende indispensabile dar seguito alla costituzione di un'apposita Commissione d'inchiesta, in linea, tra l'altro, con la richiesta da me presentata lo scorso 5 marzo.

Visto che la difesa dei confini esterni dell'Unione europea sarà un tema centrale del prossimo Consiglio europeo, la proposta di istituire - come lei ha sottolineato - dei centri di rimpatrio fuori dai confini europei, dove processare le richieste di asilo, va proprio nella direzione che a lungo è stata auspicata anche dalla Lega. I flussi incontrollati mettono a rischio i nostri sistemi sociali, ma anche quelli legati alla sicurezza dei nostri territori.

Parlando proprio di territori, non posso non pensare alla Regione da cui provengo, il Friuli-Venezia Giulia, duramente colpita dalla rotta balcanica. Ecco che avere un centro per i rimpatri nei territori al di fuori dei confini dell'Unione europea sarebbe davvero auspicabile, perché anche i migranti della rotta balcanica creano grandissimi problemi sociali e di sicurezza nelle nostre zone. Voglio ricordare e sottolineare che in Italia entra solo chi ne ha diritto.

Quanto alla questione internazionale, presidente Meloni, questo Governo ha riaffermato il proprio posizionamento geopolitico, che è orgogliosamente sempre al fianco dell'Occidente e sta affrontando nuove sfide - lei lo ha sottolineato - messe in atto da potenze autocratiche che vogliono minare le nostre libertà e le nostre democrazie. Proprio all'interno di questo sistema di alleanze tradizionali, giustamente il Governo italiano ha dimostrato che la vera amicizia si misura anche nella capacità di dialogare e di far notare agli amici quando sbagliano. La ferma condanna, da parte del Governo, delle azioni israeliane contro i nostri militari della missione UNIFIL va proprio in questa direzione e dimostra come a un'Italia a testa alta nessuno dice cosa deve fare. Israele è e rimane un Paese amico e alleato, un bastione di sicurezza in un'area instabile. Con Israele condividiamo valori democratici e strategici, ma, proprio perché Paese amico, quando sbaglia è nostro dovere farlo notare.

Abbiamo poi parlato dello sforzo diplomatico in Medio Oriente. Oltre a quello - mi avvio a concludere, Presidente - vi deve essere un continuo sforzo anche per quanto riguarda il conflitto alle porte dell'Europa tra Ucraina e Russia. Qui voglio sottolineare che, accanto al giusto supporto che abbiamo sempre dato nei confronti di Kiev, è necessario lavorare per far sedere allo stesso tavolo i due belligeranti, ricordando che sono poche le guerre che sono finite o che finiscono con una resa incondizionata. È importante allora, in sede di Consiglio, rimarcare la necessità che finalmente vi possa essere un'iniziativa europea, presidente Meloni, per evitare che siano altri attori geopolitici internazionali, come ad esempio la Cina, a prendere la *leadership* e ad accrescere la propria influenza nelle aree di nostro vicinato.

Concludo, Presidente, ringraziando il Governo per l'azione che sta portando avanti, anche con il nostro supporto; un'azione che deve essere sempre a testa alta e con la schiena dritta, uniti per rappresentare

l'Italia con onore e senso del dovere, perché questo è quello che ci chiedono gli italiani, ma ritengo che sia soprattutto quello che gli italiani si meritano. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Teofilo Patini» dell'Aquila, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,28)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signora Presidente del Consiglio, grazie della sua relazione. Devo dire che noi democratici siamo convintamente al fianco del Governo quando rappresenta una politica estera convincente e quando prende posizione - come lei ha detto in alcuni suoi passaggi - a favore di un'Europa come comunità politica e come attore che deve ripensare al suo ruolo di protagonista nello scenario mondiale.

Proprio per tale ragione mi permetta di dirle che non ho trovato adeguato tutto l'incensarsi, da parte sua, rispetto al nuovo corso che la politica italiana dovrebbe fare o al fatto che finalmente c'è una rinnovata centralità. Le vorrei ricordare che noi sosterremo sicuramente la Commissione von der Leyen - come lei sa - e quindi non c'è un tale dubbio: i Democratici non voteranno mai contro, ma sono anche orgogliosi se l'Italia ha un ruolo di prestigio. Lei non divida quest'Assemblea, signora Presidente, tra patrioti e coloro che non credono nel valore dell'Italia o non credono all'Italia; non li divida tra quelli amici della mondializzazione o gli apolidi tipo Elon Musk, che pensano che sia la finanza a governare il mondo. Noi non siamo così: siamo patrioti come lei e non ci vergogniamo di dirlo *(Applausi)*. Ma non ci vergogniamo neanche di ricordarle, nel caso che la memoria fosse persa, che abbiamo avuto commissari come Mario Monti - non lo dico perché è qui presente - con grande prestigio; abbiamo avuto Presidenti del Consiglio, come Mario Draghi, come Romano Prodi e anche come Silvio Berlusconi, che sono stati molto ascoltati in Europa. Le vorrei dire che il mondo non inizia da voi. *(Applausi)*.

L'Italia ha sì guidato in certi momenti della sua storia l'Europa; è vero, l'ha guidata nel Dopoguerra. In un momento così drammatico - non c'è mai stato un momento della storia così drammatico come questo per l'Europa, per il Mediterraneo, cioè per le cose a cui io penso che sia lei sia noi teniamo molto - bisogna ricordare che l'Italia ha guidato l'Europa. Nel Dopoguerra l'Italia ha guidato un'Europa nuova con De Gasperi, con Moro, con una politica estera innovativa nel Mediterraneo, amica dei Paesi arabi, e nello stesso tempo orgogliosamente difensore dei valori occidentali, come quelli di dignità della persona, di democrazia, di libertà. Quindi l'Europa è stata guidata dall'Italia in certi momenti ed è stata guidata dall'Italia anche - mi permetta - in momenti più recenti: penso con orgoglio all'allargamento europeo.

Non è vero che l'Europa che lei ha trovato sia un gigante burocratico. Mi spiace, Presidente del Consiglio, ma non è così. L'Europa è oggi il più grande spazio economico del mondo; l'Europa sono i progetti di Erasmus; sono i progetti di cooperazione comune; sono i grandi progetti sull'Africa che l'Europa ha, come lei sa; sono la capacità dell'Europa di avere un mercato straordinariamente efficiente. Certo, quest'Europa ha bisogno di un salto di qualità, ma mettiamoci d'accordo: questo salto di qualità qual è? A me sembra che lei anche oggi abbia delineato in quest'Aula l'idea di un'Europa come sommatoria degli interessi nazionali. Mi permetta di dire che quella non è l'Europa che abbiamo pensato, concepito, voluto nella tradizione italiana. Non è la sommatoria degli interessi nazionali che farà l'Europa grande e attore globale. Ma il fatto che si capisca che alcuni argomenti, come la cessione di sovranità, l'autonomia strategica dell'Europa, la politica estera comune dell'Europa, potranno fare dell'Italia e dell'Europa un protagonista vero. *(Applausi)*.

Parliamo della politica estera: lei capisce bene che, ad esempio, la sommatoria degli interessi nazionali di politica estera sull'Africa ha provocato disastri clamorosi. Pensiamo alla Libia: riascoltatevi le parole di Silvio Berlusconi in quel periodo; ripeto, riascoltatevi le parole di Silvio Berlusconi, che apprese dalle agenzie che i francesi si stavano preparando per andare in Libia. La sommatoria di interessi nazionali, quindi, non porta da nessuna parte. Lei dovrebbe essere onestamente orgogliosa di

dire che l'Italia guiderà l'Europa, come ha fatto nel Dopoguerra, come ha fatto in altri momenti della sua storia, verso questa politica estera comune, verso una politica monetaria comune. Lei lo ha detto oggi e a me fa piacere che lei abbia condiviso oggi le linee direttrici del Piano Draghi; mi fa molto piacere, perché è chiaro che siamo in un momento in cui bisogna fare le scelte. Io sono anche medico - ogni tanto cerco di ricordarlo a me stesso - e la parola "crisi" in greco indica il momento in cui il medico decide quale sia la terapia giusta; è il momento critico in cui si decide se il malato guarisce o si ammala definitivamente e va verso la sua morte. Ecco, siamo in questo momento, siamo nella crisi. L'Europa può o guarire o ritrovarsi, ma non si ritroverà grazie ai nazionalismi, perché i nazionalismi sono la morte dell'Europa. I nazionalismi sono la causa dei problemi dell'Europa. Questo riguarda la politica estera, la gestione dell'immigrazione, eccetera. E questo è il vero problema.

Allora, lei ha il nostro pieno sostegno sulla politica estera riguardo al Medio Oriente e l'Ucraina. È chiaro che noi non abbiamo alcun dubbio sul fatto che vadano difesi Israele e il diritto di esistere di Israele. Noi non abbiamo assolutamente tentazioni antisemite e siamo convinti che vadano subito rilasciati gli ostaggi. Siamo convinti che debbano cessare i missili di Hezbollah e non debbano partire i missili dall'Iran. La sicurezza di Israele, però, è messa a rischio anche dalle politiche del suo Governo. Non è mai stato un Israele così insicuro come in questo momento. In questo momento Israele è in una condizione di insicurezza totale e ha subito le più gravi offese della sua storia, sul suo territorio, dopo le guerre. Questo è il punto: guardiamo la realtà e non facciamo ideologie. Allora, com'è che dalla Giordania e dall'Egitto non partono i missili? Sono stati fatti trattati diplomatici di pace e sono state costruite le condizioni. Com'è che c'è un pezzo dei palestinesi che ha riconosciuto il diritto di Israele di esistere? Sono state fatte iniziative diplomatiche. È il tempo di osare di più, e l'ho detto già al ministro Tajani: è tempo di richiamare Israele al dovere di rispettare il diritto internazionale; è tempo di impegnarsi veramente per non fare differenze. Non è pensabile dire alla Russia che non può violare i confini dell'Ucraina e dire a Israele che può violare i confini del Libano, mettendo a repentaglio la missione ONU. *(Applausi)*. Il diritto internazionale vale per Israele come vale per tutti gli altri.

Mi consenta un minuto solo, signor Presidente, sulla questione dell'immigrazione, perché mi interessa molto. Credo che anche questo riguardi la visione che abbiamo dell'Europa. L'Europa si può unire e il Governo italiano è riuscito a unire l'Europa su una questione: la paura dell'immigrato. Ma l'Europa che hanno costruito i nostri Padri era costruita non sulle paure, ma sui sogni di un progresso e di un avanzamento. Le nostre critiche sul Piano Mattei non le prenda come un fatto di chi è amico degli scafisti. Anche oggi ho trovato una caduta di stile nel fatto che si ricominci a pensare che il problema degli immigrati siano le ONG. Signora Presidente, il problema dell'immigrazione non solo le ONG, ma è che non abbiamo canali sicuri e legali di ingresso nel Paese *(Applausi)*, come si sa. Guardi: lei ha fatto anche dei passi avanti, voi avete anche fatto qualche passo avanti, ve li riconosco, anche se la risposta che state dando per me è insufficiente, ma ci confrontiamo con grande piacere. Noi abbiamo depositato una proposta per migliorare i flussi di accesso.

PRESIDENTE. La prego di avviarsi alla conclusione.

DELRIO *(PD-IDP)*. Nessuno di noi è amico degli scafisti, ma nessuno di noi pensa che si possa unire l'Europa sulle paure. L'Europa ha dei confini, solo se sarà un'Europa unita e politica. I confini non si inventano sulla base del terrore dell'invasione degli immigrati. I confini vanno presidiati, se l'Europa avrà una politica estera e ci sarà una politica estera comune e sicura.

Su questi argomenti noi ci siamo senza preclusioni, disponibili al dialogo, ma non dividiamoci tra gli amici degli scafisti e i nemici della Patria. Questo no, signora Presidente, lei ci rappresenta quando… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA *(FdI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, è un Consiglio europeo - com'è già stato anticipato - sicuramente di passaggio, ma proprio perché di passaggio è assolutamente importante per le tematiche che ha all'ordine del giorno.

È un Consiglio europeo dove la via italiana sulla politica estera e sui rapporti internazionali potrà essere ancora più illustrata e messa in evidenza, perché - si, questo lo dobbiamo dire - c'è un nuovo protagonismo sullo scenario internazionale del nostro Paese, che mancava da tanto, troppo tempo. Se -

come ha detto prima il collega Delrio - il mondo non inizia con noi - ed è vero e giusto - penso anche che il mondo si sia accorto di una certa differenza da quando ci siamo noi. *(Applausi)*. E questo lo dico anche sulla nostra visione europea, perché non è semplicemente la sommatoria degli interessi nazionali, come veniva detto. La nostra idea di Europa è una confederazione di Stati sovrani che faccia meglio ciò che gli Stati nazionali non sanno e non possono fare. È questa la differenza rispetto a una concezione di un'organizzazione sovradimensionata rispetto agli Stati sovrani nazionali. E questo oggi non c'è.

Oggi c'è una visione eccessivamente burocratica dell'Unione europea, ma non lo diciamo noi: ce lo dimostra la disaffezione da parte dei cittadini europei rispetto a quando il progetto europeo è nato. Ce lo dicono - perdonatemi - le elezioni europee, che premiano un certo progetto europeo rispetto ad un altro, rispetto ad alcune tematiche che stanno uccidendo il concetto di Europa, oltre a quello degli Stati nazionali.

È per questo che c'è un nuovo protagonismo, anche in politica estera, anche per come ci presentiamo sullo scenario internazionale. Mi riferisco alla situazione in Ucraina, che ha dimostrato subito di che pasta era fatta questa maggioranza: nessun balbettìo, nessun piede in due scarpe, subito dalla parte giusta, dalla parte dei patrioti, di chi difende la propria terra, la propria identità, la propria democrazia, la propria libertà, contro chi pensava di essere tornati ai tempi dell'Armata rossa, in cui si potevano inviare i carri armati e l'Occidente si guardava dall'altra parte. *(Applausi)*.

Abbiamo difeso l'Ucraina con risorse, accogliendo profughi, inviando armi. Abbiamo trascinato i Paesi europei più restii a impegnarsi costantemente da quella parte della barricata e abbiamo convinto anche alcune forze politiche di questo Parlamento, quando abbiamo cominciato a sentire dichiarazioni e interventi che assomigliavano a qualche scioglilingua, che rimandavano a tempi e a politiche passate. Questo ruolo ci è riconosciuto da tutti, tant'è che avremo l'occasione, anche grazie all'impegno della Presidente del Consiglio, di organizzare la conferenza sulla ripresa dell'Ucraina proprio in Italia, a Roma. La credibilità paga e fa la differenza rispetto al passato.

Per quanto riguarda il Medio Oriente - come qualcuno ha già anticipato - con gli amici possiamo parlare chiaro e lo abbiamo fatto. Quando Israele attacca le posizioni UNIFIL, mettendo a rischio anche i nostri soldati, la voce di un Governo libero si fa sentire, chiamando ambasciatori, Ministri e *Premier*, dichiarando ciò che è inaccettabile, anche sapendo quanto gli Hezbollah abbiano violato le risoluzioni delle Nazioni Unite, a cominciare dalla n. 1701 del 2006.

Allo stesso modo, siamo stati da subito dalla parte del popolo di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre di un anno fa, riconoscendo il diritto di Israele di poter vivere in sicurezza nei propri confini, anche quando abbiamo visto troppa ipocrisia nelle nostre strade e soprattutto nelle nostre aule universitarie, dove venivano invitati i terroristi palestinesi a dichiarare cose inammissibili sul conflitto in Medio Oriente. *(Applausi)*; o quando i cortei nelle nostre città, con la scusa della solidarietà al popolo palestinese, sfociavano nel più chiaro antisemitismo e razzismo. Quando si ha coerenza, si può far squillare il telefono di Netanyahu, per dirgli che siamo vicini al popolo ebraico che ancora aspetta il ritorno a casa di centinaia di ostaggi o quando viene colpito dagli attacchi iraniani. Ma lo si può chiamare anche per dire che le Nazioni Unite e le missioni internazionali non si possono toccare. È la via italiana in politica estera, che non si genuflette di fronte a nessuno e coinvolge sullo stesso piano le Nazioni per costruire percorsi di pace.

È la via italiana che ha illustrato la Presidente del Consiglio anche alle Nazioni Unite, dove ha ribadito che non esistono Nazioni di serie A e Nazioni di serie B, per il futuro delle Nazioni Unite stesse, ma anche per la visione di una nuova Unione europea in vista del suo allargamento. Sono posizioni che fanno dell'Italia un punto di riferimento a livello internazionale. Facciamo pace con questa nuova e bellissima situazione.

Sul Venezuela, ciò che è significativo rispetto a quanto successo in quest'Aula e nel Paese non sono tanto le parole dette, ma quelle non dette, i silenzi che hanno riguardato alcune forze politiche su questo argomento e che le hanno fatte talvolta diventare complici del regime di Maduro. E questo lo vogliamo dire con forza. *(Applausi)*.

Ci sono poi la via italiana del Piano Mattei e il nuovo patto sul Mediterraneo, che porta l'Europa

finalmente a concentrarsi e a fare sforzi per quello che riguarda la zona Sud dell'Unione. C'è la via italiana sull'immigrazione, e anche qui non raccontiamo cose. Parlano i numeri, con le percentuali dello sbarco del 65 per cento in meno, e le parole di tutti i *leader* europei che guardano ai provvedimenti italiani come provvedimenti di riferimento. Questa è la nostra storia degli ultimi due anni, frutto di un Governo che governa, di una maggioranza solida e coesa, che porta al Paese risultati e credibilità.

Il Presidente del Consiglio sa meglio di me quanto gli italiani siano orgogliosi e felici della nuova immagine che l'Italia dà del mondo. Questo lo abbiamo fatto e lo facciamo in nome e per conto di tutte le forze politiche e di tutta la nostra Nazione. Siamo fatti così: è la nostra identità, è la nostra cultura, è il sogno di riportare l'Italia alle radici e alla credibilità che aveva.

Buon lavoro, presidente Meloni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente del Consiglio, come lei sa, la politica estera funziona - per riprendere Braudel - sulla *longue durée*. Servono coerenza, tenacia, ancoraggio. Invece, in questi mesi abbiamo visto all'opera, da parte del Governo in politica estera, un *mix* fatto da furbizia da strapaese, da opportunismo, da un po' di gioco dissimulatorio, condito qua e là da sprazzi di demagogia.

Ciò, con buona pace di tanta retorica che abbiamo ascoltato anche questa mattina, sta portando l'Italia ai margini. Tra vertici colpevolmente saltati a Washington; incontri da cui siamo stati esclusi, il Quint o i vertici di Capi di Governo di Paesi amici; tra documenti nei quali avete fatto sfoggio di un bizantinismo levantino per far tornare i conti all'interno della maggioranza; voti in Europa che avete dato contro la libertà di difesa all'Ucraina e qualche genuflessione leghista ad Orban, ci state riportando dentro una condizione, che in passato veniva definita da Italietta, che viene guardata con sospetto da qualche cancelleria straniera.

State dando prova di un ritorno a un cerchiobottismo da virtuosi di aggiustamenti in corso d'opera, come abbiamo anche visto nel corso delle ultime ore e di queste complicate giornate, non solo nelle differenze semantiche tra le prese di posizione del Ministro degli affari esteri e quelle del Ministro della difesa sulla vicenda di UNIFIL, ma anche per l'assenza della sua presenza in quella conferenza stampa.

Signor Presidente del Consiglio, dal nostro punto di vista, l'avrebbe dovuta fare lei quella conferenza stampa e non il ministro Crosetto. Insomma, è una condizione che rischia di farci pagare in Medio Oriente un ridimensionamento in termini di peso politico, quando invece ci sarebbe bisogno di ribadire una serie di concetti fondamentali.

Anzitutto, vi sono le ragioni della pace giusta nel quadro del diritto internazionale. Questo è un principio che deve valere per tutti e ovunque, in Ucraina quanto in Medio Oriente, inserito in due elementi ulteriori. Il primo: noi dobbiamo dire con forza che sui nostri militari non si spara. Non si spara perché rappresentano le Nazioni Unite e non si spara perché rappresentano un Paese che, in quel teatro difficile, ha sempre svolto un'azione di dialogo, di interposizione e di confronto.

Il secondo elemento: noi siamo amici di Israele e, proprio perché siamo amici, in questo momento dobbiamo invitarli a non perseguire una politica che si sta rivelando fallimentare oltre che pericolosa e che rischia di alienare a Israele importanti rapporti storici di amicizia.

Presidente Meloni, negli ultimi secondi di questo intervento, le rivolgo una esortazione: vada in Libano. Vada in Libano, perché non possiamo immaginare che l'idea della politica estera del nostro Paese sia rappresentata da un Ministro degli affari esteri che, quando arrivano i missili dall'Iran, sceglie di andare a una sagra dell'uva e, quando sparano sui nostri militari UNIFIL, preferisce una fiera del tartufo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti, cui, di mia sponte, concedo due minuti in più ai tre che gli sono stati riservati.

Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signora Presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni lei ha sottolineato il tema della competitività dell'economia europea, che è effettivamente assolutamente centrale.

È motivo di orgoglio, credo per tutti noi, il fatto che l'Unione europea si sia rivolta per avere idee fresche e proposte nuove su queste tematiche - mercato, competitività e politica industriale - a due personalità italiane: Enrico Letta e Mario Draghi. Le loro analisi hanno giustamente avuto grande risonanza; nel Consiglio europeo lavorerete su queste e tutti dovremo lavorarci.

Non vorrei però che ciò che fa titolo giornalistico nelle loro analisi lasciasse in ombra ciò che c'è appena sotto la crosta e la superficie, ma in tutti i loro punti, cioè che il vero problema che ostacola un vero mercato interno europeo e uno slancio maggiore della competitività europea ha un nome: nazionalismo economico. In questo caso non è paesismo o statalismo economico, ma è proprio nazionalismo economico, cioè la resistenza degli Stati membri, delle Nazioni, delle loro amministrazioni a lasciar giocare quello spazio economico più ampio che pure hanno voluto creare.

Mi permetto di dire che, a mio parere, sulla parte forse più interessante di questi rapporti, quella sulla concorrenza e sulla politica industriale, c'è una visione un po' superata, perché si riflettono molto (e questo, secondo me, lei che va in Europa a difendere anche gli interessi italiani, oltre all'interesse generale europeo, dovrà tenerlo molto presente) gli interessi un po' superati della grande industria, in particolare quella francese e tedesca. Quei due Paesi, di cui spesso diciamo, giustamente, che sono in declino politico e anche economico, hanno avuto un'enorme influenza sulla formulazione di questi rapporti, per esempio con riferimento all'idea che la scala grande, enorme dell'impresa sia normalmente quella da privilegiare se vogliamo avere un'Europa competitiva, oppure che occorra tagliare parecchio le unghie alla politica della concorrenza se non vogliamo che il crescere delle imprese sia penalizzato.

Faccio presente che l'altro giorno il Ministero della giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che è incamminato, nell'esaminare il caso Google, sull'ipotesi di proporre il *break up*, cioè la divisione dell'impero Google in imprese tra loro separate. Non so se lo faranno. L'Europa ha equipaggiato le proprie leggi per poterlo fare all'occorrenza.

Le ricordo (ma non credo ve ne sia bisogno) che, secondo gli studiosi della Silicon Valley e della grande innovazione tecnologica americana, il fattore propulsivo iniziale è stata la decisione dell'*Antitrust* americana, negli anni Ottanta, di spezzare il grande monopolio American Telephone and Telegraph (AT&T) per farne tanti gruppetti separati. Questo ha provocato uno sciame di scienziati e di ricerca nella Silicon Valley.

Stiamo attenti a non risentire, nelle nostre proposte economiche, di un'eccessiva influenza di una parte di Europa che forse ha già dato il meglio che poteva dare.

Secondo me, sono invece da osservare e coltivare, da parte dell'Italia, quei Paesi meno potenti, orfani del Regno Unito, più vicini alle idee che lei ha voluto portare e che mi auguro riesca a perseguire nel contesto italiano, di maggiore apertura, innovazione e accettazione delle sfide della globalizzazione.

Io credo (ricorderà che ne abbiamo parlato anche in quest'Aula) che sia stato un errore da parte del suo Governo nel marzo scorso acquiescere alla pressione forte, francese e tedesca, che ha portato anche l'Italia ad aderire alla decisione del Consiglio europeo di lasciare molto più spazio libero ai Governi nazionali nel dare aiuti di Stato. Questo si è tradotto in un vantaggio per le imprese tedesche, a danno in particolare di quelle italiane.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia condivide i contenuti e anche il tono dell'intervento del Presidente del Consiglio, perché questo Consiglio europeo, l'ennesimo, arriva in un momento in cui i dati fondamentali dell'economia italiana sono quelli che vogliamo ricordare rapidamente anche in questa sede: l'occupazione ha superato le 24 milioni di unità, la disoccupazione è scesa al 6,2 per cento (il dato più basso della recente storia italiana), l'inflazione è scesa all'1,8 per cento; l'acquisto del BTP trentennale ha determinato un *surplus* di richieste, a dimostrazione della reputazione dei conti del Governo e dello Stato italiano; le entrate fiscali, senza aumentare le tasse, ma diminuendole (perché il cuneo fiscale, che c'era già, verrà rinnovato e reso strutturale, e gli interventi in riduzione dell'Irpef sono stati fatti), sono aumentate, da gennaio ad agosto, di 22 miliardi. Infatti, la tesi di far crescere l'economia e di avere più occupati, di aumentare la base produttiva per far aumentare le entrate dello Stato e di non aumentare le tasse si è rivelata vera e questo consente di fare,

con il rigore necessario, la imminente manovra economica, ma anche di registrare un extragettito di 22 miliardi di tasse. Noi arriviamo quindi a queste scadenze, anche quelle europee, sui nostri conti e sulle nostre regole, consapevoli di molte cose da fare.

Signora presidente del Consiglio Meloni, lei ha citato l'agenda Draghi e l'agenda Letta. Io conosco Draghi da molti anni, ho visto quell'agenda e la condivido, perché l'Europa ha bisogno di uno *shock* economico; dopodiché Draghi ha detto di spendere 800 miliardi l'anno. Io ho un piano da 900 miliardi, poi glielo mando perché bisogna anche fare un calcolo tra entrate e uscite. Se io presento un emendamento da 100 milioni, il ministro Giorgetti chiama la Guardia di finanza per sapere la copertura. Io condivido il piano da 800 miliardi, ma ripeto che ne ho uno da 900 miliardi, così l'Europa potrà fare di più. Al di là dei piani bellissimi, io credo che l'Europa debba guardare ad alcune cose: per offrire motivazioni sulla vicenda delle tasse, devo dire che se ne è parlato molto. C'è chi paga l'uno o il due per cento, penso ai giganti della Rete, di cui parlava adesso il presidente Monti, col quale anche in un lontano passato ci confrontavamo quando era Commissario alla concorrenza e io svolgevo altre funzioni. Come il senatore ha ricordato, in America stanno pensando di intervenire su una frammentazione di Google, come fecero quando intervennero sulle telecomunicazioni o sulle sette sorelle petrolifere, se vogliamo andare ancora indietro. C'è un tema di democrazia: se ci sono impiegati, commercianti e pensionati che pagano il 20, il 30, il 40 per cento e colossi della Rete che pagano l'1 per cento di tasse, non c'è democrazia economica e democrazia sociale. L'Europa deve andare avanti. Lei lo ha fatto e il nostro Governo, che noi sosteniamo con convinzione, ha anticipato la tassazione sul *web*, ma serve uno sforzo internazionale, anche perché, signora presidente del Consiglio Meloni, l'Irlanda, che è diventata un paradiso fiscale per molti di questi Paesi, ha registrato un incremento del reddito medio *pro capite* e del prodotto interno lordo. Io sono europeista, ma non ci può essere un'Europa dei furbi e un'Europa degli altri, perché l'Irlanda, ospitando anche questi gruppi, ha visto aumentare le sue ricchezze; questi non pagavano tasse, ma l'Irlanda fa parte dell'Europa; allora, o l'Europa ha delle regole comuni a livello fiscale, bancario e di ogni tipo, oppure fatica. Noi questo non lo vogliamo. Amiamo gli irlandesi: si arricchiscano pure, ma non a spese di un pensionato calabrese o di un commerciante piemontese. Questo è il tema che sicuramente anche il Consiglio europeo dovrà affrontare.

La competitività è connessa anche a questo e lei ha fatto bene - lo ribadisce il Gruppo Forza Italia - a dire che la data di ingresso dell'auto elettrica va rivista: noi vogliamo preservare l'ambiente, ma con le persone vive dentro, con i lavoratori che vanno in fabbrica, con le aziende che proseguono l'attività. *(Applausi).* Gli obiettivi della sostenibilità - anche poc'anzi ce ne occupavamo con il vice presidente del Consiglio Tajani - vanno perseguiti, ma anche l'elemento umano e il lavoro fanno parte della sostenibilità.

Voglio fare anche un apprezzamento sulla politica estera, quella del Presidente del Consiglio che ha diretto magistralmente il G7, favorita anche da una dimestichezza linguistica che non è patrimonio di tutti i Governi e quindi riuscendo a intrattenere Modi, Biden o altri con la franchezza che le riconosciamo. L'Italia ha fatto una grande figura in questi contesti, si è fatta rispettare, è stata presente, ha dettato la linea, perché del Piano Mattei, di cui parlammo anche in quest'Aula, si parla nel mondo, può sembrare un'utopia, ma la cooperazione tra i popoli, la pace nel mondo ci potrà essere - sarà un sogno - se c'è un grande disegno, non basta dare qualche contributo, serve un disegno di politica estera e di politica internazionale che venga condiviso da tutti i Paesi che guardano a questo modello difficile e impegnativo, che però si è intrapreso. L'Italia non può guidare il mondo, ma ha l'ambizione di mettere la sua cultura e la sua storia al servizio di un processo mondiale di coesistenza, così come abbiamo fatto la nostra parte e continuiamo a farla per l'Ucraina, così come lo facciamo nel Medio Oriente. È lo stesso modello che ha fatto discutere molti sull'Albania - tra l'altro, Presidente del Consiglio, fanno la somma, parlano di un miliardo sommando più anni come se questi soldi si spendessero domani mattina, per facile demagogia - che è un modello da verificare e vedremo come funzionerà, ma oggi è oggetto di studio e di richiesta. La presidente von der Leyen l'ha approvato, gli inglesi sono fuori dall'Unione europea ma vogliono capire come funziona, perché si illudevano di fare lo stesso rivolgendosi al Ruanda o ad un altro Paese un po' più lontano. Anche questo esperimento di

disciplina migliore degli accessi, degli ingressi e degli arrivi, credo che debba essere giudicato sui fatti.
Per quanto riguarda poi altri aspetti, oltre al Presidente del Consiglio consentitemi di apprezzare il ministro degli affari esteri Tajani, che non diserta mai un appuntamento con il Parlamento né un appuntamento internazionale, l'altro giorno era in Brasile e poi in Argentina. Voglio dire a qualcuno che è meglio andare ad Alba a difendere 40 milioni di esportazione italiana che andare in Arabia Saudita a incassare 3 milioni per i propri redditi. Questa è la verità. Questa è la realtà. *(Applausi)*. C'è un piccolo divario. C'è anche commercio estero alla Farnesina e anche i prodotti italiani li vediamo, vorremmo vendere automobili, centrali, ma se vendiamo anche un po' di agroalimentare va bene. La differenza è che noi ci occupiamo dei guadagni dell'Italia e altri, legittimamente, vanno all'estero perché il loro reddito cresca. Auguri a loro, indubbiamente diranno che sono invidioso, perché io non ho tempo e neanche me li darebbero questi soldi.
Voglio anche dire che condividiamo la posizione ferma sul Venezuela: il perdurare di Maduro alla guida del Venezuela è una vergogna per il pianeta. Noi vogliamo che anche in quella parte del mondo tornino libertà e democrazia. Condividiamo anche la faticosa azione sul Medio Oriente. Anche sulla vicenda dell'UNIFIL il Governo ha preso una posizione ferma. È ovvio che anche l'ONU dovrà valutare se una presenza di 10.000 militari, che finora era in un contesto di un certo tipo, debba prevedere diverse regole di ingaggio e modalità di presenza se c'è una guerra intorno; l'arretramento o la fuga sono improponibili, ma il modo in cui rimanere sarà oggetto di riflessioni, se intorno c'è un conflitto.
Anche per quanto riguarda la posizione sulla questione di Israele e della Palestina, Forza Italia condivide la posizione due popoli, due Stati, che è la stessa della comunità internazionale e dell'ONU. Voglio però aggiungere, Presidente, che oggi abbiamo due popoli - il popolo palestinese che soffre e che subisce situazioni drammatiche e il popolo di Israele, oltre alla comunità degli ebrei sparsi nel mondo - ma non abbiamo due Stati: Israele è uno Stato dove si vota, si è votato tantissime volte negli ultimi anni, c'è un ricambio democratico, la gente può protestare e inviterei a riflettere che qualcuno protesta, ma molti vanno con la divisa a fare il loro dovere per difendere la vita di Israele; l'altra realtà è quella del popolo palestinese, ma non c'è uno Stato, quindi i palestinesi devono darsi istituzioni democratiche, perché Hamas non è uno Stato, perché Hezbollah in Libano non è uno Stato, perché gli Houthi più a Sud non sono uno Stato, sono dei fondamentalisti terroristi al servizio dell'Iran. *(Applausi)*. E allora, se ci sono due popoli, che arrivino anche due Stati, quello di Israele e quello palestinese, che sia formato dalla democrazia del popolo palestinese, non dall'autocrazia o dalla dittatura di terroristi e di assassini che mettono a scompiglio quell'area.
In conclusione, Presidente, Forza Italia condivide e interpreta accanto a lei, con l'impegno incessante del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio Tajani, la politica estera e la politica europea.
Un'ultima riflessione: quando si dice che l'Europa funziona o non funziona, consideriamo che ogni anno in India si laurea un numero di ingegneri superiore a quelli che si laureano in tutta l'Europa. L'India ha superato nel 2023 la popolazione della Cina, è un Paese con decine, centinaia di milioni di poveri, ma dove studiano e pensano al futuro. Allora o l'Europa è unita per competere con queste grandi piattaforme oppure sarà sommersa nel futuro da chi cresce, studia e guarda al futuro.
Noi siamo quindi con lei per questa scelta in Europa di grande forza e decisione, perché è lì che si difende l'interesse dell'Italia, con la chiarezza delle posizioni che anche oggi abbiamo ascoltato. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, per suo tramite, mi rivolgo alla presidente Meloni che è venuta qui e ci ha letto il suo discorso istituzionale, che però non ha aggiunto nulla di nuovo alla fuffa, alla retorica e alla propaganda che in questi due anni di Governo ha regalato ai cittadini italiani.
Mi soffermo su alcuni punti che mi hanno particolarmente colpito. Il primo riguarda la competitività dell'Europa. La Presidente ha sentito la necessità di evidenziare come sia una follia ideologica quella di abbracciare la transizione ecologica, che causerebbe la dipendenza per le materie prime strategiche di cui l'Italia e l'Europa non dispongono. Mi viene spontanea una domanda: presidente Meloni, si è

accorta che noi in questo momento siamo dipendenti dal fossile? *(Applausi)*. Siamo esattamente in questa situazione che ha comportato, alla luce del conflitto russo-ucraino, un aumento considerevole delle bollette e del costo dell'energia per gli italiani. Quando la sento plaudire al rapporto di Draghi che parla di fare debito comune per sostenere economicamente un comparto, io mi preoccupo perché il comparto a cui fa riferimento Draghi non è quello della sanità e nemmeno il comparto della transizione ecologica. È il comparto - udite, udite - delle armi, della *lobby* delle armi *(Applausi)*, un settore che notoriamente ha bisogno di essere sostenuto perché i profitti a più 55 per cento dell'ultimo anno effettivamente sono scarsi. Anche in tal caso, invece di mettere le mani al solito nelle tasche degli italiani, qualche risorsa la potremmo trovare tassando gli extraprofitti del comparto bellico.

Un comparto bellico che mi riporta chiaramente alla posizione e all'*escalation* bellicista che sta abbracciando, ahimè, da due anni a questa parte, l'intera Europa, all'interno della quale l'Italia è incapace di assumere la posizione forte e netta che diplomaticamente la storia del nostro Paese imporrebbe a questo Governo di abbracciare. Quando sento accompagnare in giro per l'Europa Zelensky che parla di vittoria militare sulla Russia, io ho paura, presidente Meloni. Infatti, Presidente, Zelensky ha ricevuto delle armi, la metà delle quali bastano per sostenere l'impatto con la Russia. Quello che manca realmente a Zelenski sono le risorse umane. Il rapporto è di un soldato ucraino contro dieci russi. Lo sa cosa significa chiedere la sconfitta sul campo della Russia? Significa coinvolgere la NATO. Allora lo dica chiaramente, presidente Meloni, che dobbiamo mettere l'elmetto ai giovani italiani perché le risorse umane dell'Ucraina stanno finendo. *(Applausi)*. Sa bene che stanno rastrellando i giovani nelle discoteche e nei luoghi di ritrovo, che poi vanno al fronte dopo una preparazione assolutamente inadeguata a dare la loro vita.

Anzi, i numeri della diserzione dei soldati al fronte sono altissimi e mostrano chiaramente la situazione del conflitto russo-ucraino. Anche a tale proposito, presidente Meloni, vada in Europa a chiedere convintamente una svolta diplomatica, perché l'unica via d'uscita è la pace. E già che ci siamo, magari, cerchi di portare e dichiarare una volta per tutte quel paio di idee che aveva detto di avere in mente ai due comici russi, quando le hanno telefonato. *(Applausi)*.

Passiamo al Medio Oriente. Finalmente abbiamo sentito pronunciare da esponenti del Governo le parole "inaccettabile" e "criminale" nei confronti dell'azione delle Forze armate e di difesa di Israele a seguito degli attacchi ai campi e alle basi UNIFIL, dove c'erano i nostri soldati, i nostri caschi blu. Ebbene, buongiorno, ve ne siete accorti oggi che quella di Netanyahu è un'azione criminale, che sta calpestando il diritto internazionale umanitario, da quando hanno iniziato a colpire con azioni indiscriminate i civili palestinesi? Siamo a oltre 40.000 vittime civili, di cui il 70 per cento donne e bambini. Non è criminale quando un cecchino israeliano punta alla testa di un bambino palestinese e lo ammazza? Dove sono gli Hezbollah o Hamas dietro questi bambini? *(Applausi)*. Lo sa che hanno usato le stesse parole a proposito dei caschi blu dell'ONU? L'IDF ha dichiarato che loro devono far smobilitare le forze di interposizione dell'ONU, perché consentono ad Hezbollah di usarli come scudi umani. Siamo alla follia, dobbiamo mettere un punto, presidente Meloni.

Per questo, la prego, svesta i panni di "Giorgia Pilato" e, una volta per tutte, vada a votare per le risoluzioni che chiedono il cessate il fuoco immediato, che chiedono di riconoscere due popoli e due Stati. *(Applausi)*. Non basta dirlo a voce: bisogna votare convintamente le risoluzioni dell'ONU. E poi, per favore, smettetela di raccontare agli italiani che noi non vendiamo armi ad Israele, perché, dal 7 ottobre 2023 a giugno 2024, l'Istat ha messo nero su bianco che il valore dell'*export* bellico dall'Italia verso Israele è pari a 7,6 milioni di euro. Cara Presidente, chieda l'embargo della compravendita di materiale bellico. Compravendita: né comprare, né vendere armi ad Israele. *(Applausi)*.

Passiamo al tema delle migrazioni. Non c'è bisogno di quello che dico io; basta aprire le agenzie e troverà stamattina una notizia che parla di 1.000 sbarchi a Lampedusa in poche ore. Sono arrivati 1.000 migranti e sempre da Lampedusa, nelle stesse ore, stanno partendo 16 migranti verso l'Albania, con una nave di 80 metri, con 70 marinai impegnati, con 250.000 euro solo di gasolio, per trasportare 16 migranti in Albania, con la Corte di giustizia, tra l'altro, che si è pronunciata definendo non automatica l'origine di Paese sicuro, per cui i magistrati italiani si troveranno a non poter convalidare il fermo di questi 16 migranti. Quindi è finita l'era in cui si sostenevano le fasce bisognose con misure di

solidarietà e, grazie a lei, è iniziata la stagione dei soldi buttati dalla finestra. *(Applausi)*. Soldi degli italiani, dai 600 ai 750 milioni, tolti a sanità e a Forze dell'ordine, che tra l'altro vengono mandate in Albania, perché, siccome mancano solo 22.000 armate tra poliziotti e carabinieri, va bene così.

Ebbene, Presidente, lei effettivamente nei giorni scorsi ha detto a gran voce che non è ricattabile e io su questo sono d'accordo con lei, perché non è ricattabile chi è telecomandata dalle *lobby* del fossile e delle armi e che in politica estera si rivolge a Washington, va a prendersi i bacini sulla fronte *(Applausi)* e accetta supinamente i *diktat* che arrivano da lì. Dopo aver letto il suo discorso istituzionale, ora lei indosserà l'elmetto e vestirà i panni della Presidente del Consiglio che, invece di governare, fa opposizione alle opposizioni.

Sa però qual è il problema? È che lei non fa opposizione alle opposizioni, ma fa opposizione agli italiani: fa opposizione ai cittadini *(Applausi)* quando aumenta le accise di 1 miliardo di nuove tasse; quando dice no al salario minimo e lascia in mezzo ad una strada 3,5 milioni di lavoratori che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena; quando supinamente accetta un Patto di stabilità che comporterà 12 miliardi di nuove tasse e di nuovi tagli. *(Applausi)*. Tasse sulla casa, sull'infanzia, le accise della benzina, tagli alla sanità… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Lasciate esprimere la collega. Senatrice Bevilacqua, la prego di avviarsi alla conclusione.

BEVILACQUA *(M5S)*. Ho concluso, signor Presidente, la ringrazio.

Voglio solo chiedere alla presidente Meloni di andare in Europa - quella stessa Europa per cui la pacchia doveva finire, quella stessa Europa in cui lei doveva far saltare i tavoli - e per una volta difenda realmente l'interesse nazionale, non come hanno fatto "Giorgia Pilato" e i suoi patrioti, quando si doveva votare sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e vi siete astenuti. "Giorgia Pilato", basta. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi senatori, presidente Meloni, rappresentanti del Governo, dopo quanto ho appena ascoltato dalla collega dei 5 Stelle mi chiedo: ci lamentiamo della carenza del personale delle forze di sicurezza e ci lamentiamo sul salario minimo, ma avete avuto cinque anni in cui siete sempre stati forza di Governo *(Applausi)*, quindi quello che volevate fare avete avuto tutto il tempo per poterlo realizzare. Siete quelli della politica del fare il giorno dopo, quando non governate più. Questo credo che sia ridicolo, quindi si passa da "Giorgia Pilato" ai "5 Stelle Pinocchio". *(Applausi)*.

Tornando all'oggetto della discussione, il prossimo Consiglio europeo mai come in questo momento sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per il futuro dell'Europa e a dare un segnale forte riguardo alle dinamiche globali. Le crisi internazionali che stanno scuotendo il nostro Continente, dal conflitto in Ucraina all'esplosione di violenza in Medio Oriente, ci impongono di riflettere attentamente sulle scelte strategiche che l'Italia e l'Unione europea dovranno compiere.

Sul fronte della guerra in Ucraina, la Lega ribadisce con fermezza che è necessario un cambio di strategia. Presidente Meloni, sappiamo che il Governo ha sempre sostenuto la causa della libertà e dell'autodeterminazione del popolo ucraino, e di questo siamo orgogliosi. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che questa guerra sta diventando insostenibile non solo per le popolazioni direttamente coinvolte, ma anche per l'intera Europa; i costi umanitari, economici e sociali sono altissimi e continuare su questa strada, senza cercare una soluzione diplomatica, rischia di trascinare l'Europa in una spirale di instabilità a lungo termine. La Lega, consapevole della delicatezza della questione, chiede che l'Italia si faccia promotrice, in seno al Consiglio europeo, di una strategia di pace che miri al cessate il fuoco e all'avvio di negoziati credibili, per raggiungere appunto una pace credibile. È chiaro che non sarà un percorso facile, ma dobbiamo porre fine a questo conflitto lacerante.

L'Europa deve abbandonare una visione meramente bellica della crisi e proporre con determinazione una via diplomatica che coinvolga tutti gli attori in campo, garantendo al contempo la sicurezza e la sovranità dell'Ucraina. Il rischio di un'*escalation* militare che coinvolga direttamente altri Paesi europei o che provochi una destabilizzazione globale è troppo alto per essere ignorato e nel corso dei mesi abbiamo superato diverse linee rosse che si ritenevano insuperabili. Non si può procedere per

inerzia perché si rischia di superare l'ennesima linea rossa, l'ultima, quella che ci porterà a un definitivo allargamento del conflitto.

Inoltre, non possiamo sottovalutare le conseguenze economiche che questa guerra sta avendo sull'intera Unione europea. Il nostro obiettivo deve essere quello di proteggere gli interessi nazionali promuovendo una politica estera che non solo sostenga la pace, ma che garantisca anche la stabilità economica e sociale del nostro Paese. Una politica che, nel riconoscere il diritto all'Ucraina di difendersi, si impegni con pari forza a trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla sofferenza e alla distruzione.

Passando alla situazione in Medio Oriente, la nostra preoccupazione è massima, come massimo deve essere il supporto ai nostri uomini presenti nelle missioni UNIFIL e Mibil, che sono presenti, appunto, in Libano. Gli attacchi terroristici dello scorso anno contro Israele hanno segnato l'avvio di una spirale di violenza e l'interruzione di un piano di pace, quello degli Accordi di Abramo, che forniva una speranza di stabilità per la regione. È bene ricordare che la cornice di questi accordi è ancora ben salda e le dinamiche di queste settimane lo evidenziano. Qualche decina di anni fa, un conflitto come quello di oggi, con questa intensità, si sarebbe già tramutato in una guerra totale con gli Stati arabi impegnati contro Israele. Oggi invece assistiamo a Stati arabi che, direttamente o indirettamente, contribuiscono alla difesa aerea dello Stato israeliano contro gli attacchi missilistici iraniani: un fatto storico, che oramai diamo per assodato, ma che dovrebbe colpirci e ricordarci degli enormi passi in avanti fatti negli ultimi anni. C'è speranza, quindi, per una pacificazione in Medio Oriente.

Come ricordato, un anno fa, signor Presidente, il popolo di Israele è stato vittima di una violenza cieca e brutale. Noi, come Lega, abbiamo espresso con la massima forza la totale solidarietà a uno Stato democratico che ha il diritto di difendere la propria sicurezza e il proprio popolo. Su questo è importante essere chiari: la sicurezza di Israele non è negoziabile. Questo non vuol dire non interrogarsi sulla strategia…

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. …del Governo israeliano o fare domande, coerentemente con quanto facciamo con la guerra in Ucraina. Per quanto riguarda ciò che è già stato detto anche dalla Premier sulle possibili recrudescenze dell'odio nei confronti di Israele e degli ebrei, si tratta di fenomeni sui quali dobbiamo attentamente vigilare.

Concludendo, presidente Meloni, confidiamo nella sua *leadership* e nel suo impegno a rappresentare l'Italia con forza e determinazione a questo tavolo europeo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Io non ho niente in contrario che i Gruppi suddividano i tempi a loro disposizione, assegnando a ciascun oratore anche quattro o cinque minuti. Vi prego però di considerare che quando questo avviene poi bisogna rispettare i tempi così frazionati.

È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il Consiglio europeo si occuperà prevalentemente di temi di politica estera, ma è proprio alla vigilia dell'importante ciclo di audizioni che deciderà sui Commissari europei. Siccome la Presidente del Consiglio si è giustamente soffermata sull'importanza del nostro Commissario europeo, vorrei provare in un minuto a ricostruire com'è andata l'altra volta.

Infatti, è vero che nella Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON), quando i coordinatori dei dipartimenti decisero in merito all'audizione di Paolo Gentiloni, da parte del Partito Popolare Europeo e dei Conservatori Europei non ci furono osservazioni contrarie; non ci fu realmente neanche un voto, perché funziona così all'interno della Commissione. Poi, quando andarono a votare per la Commissione, il Gruppo ECR si spaccò e i deputati europei di Fratelli d'Italia votarono contro l'intera Commissione. Questo per amore di verità *(Applausi)*; anzi ricordo che il 5 settembre 2019 la Presidente del Consiglio, allora *leader* di Fratelli d'Italia, chiamò addirittura la piazza contro gli inciuci, scrivendo «no grazie» a Gentiloni. Questo per amore di verità: noi non accettiamo lezioni di stile, noi sappiamo come comportarci *(Applausi)*. In Italia facciamo opposizione a Fitto, ma sapremo comportarci di conseguenza difendendo gli interessi dell'Italia in quel consesso e il nostro voto sarà sempre - come stella polare - gli interessi dell'Italia. Sapremo comportarci in maniera diversa da come avete fatto voi, chiamando la piazza in quella occasione.

Come dicevo, il Consiglio europeo sarà incentrato sui temi della politica estera.

Volevo condividere con quest'Aula due riflessioni. La prima sul senso di impotenza che attanaglia la comunità internazionale, i principali Paesi europei e non solo, per quanto riguarda quello che sta succedendo, in alcuni casi provando ad autoassolverci tutti, dicendo che ci sono le elezioni americane e poi si vedrà.

Registriamo un passo in avanti con la risoluzione del Parlamento europeo in cui, per la prima volta, sul tema dell'Ucraina si afferma la necessità di un'iniziativa diplomatica per la pace. Bene ha fatto il Governo italiano a richiamare il tema della ricostruzione, dell'organizzare in prospettiva, perché quando il Governo porta avanti iniziative utili e importanti le sottolineiamo in positivo. Bene, quindi, che vi sia la conferenza sulla ricostruzione. Noi continueremo a sostenere, senza se e senza ma, l'Ucraina rispetto al proprio diritto a difendersi e lo faremo come abbiamo fatto finora. Vi chiediamo, però, di essere conseguenti con i risultati del G7, in cui la Presidente del Consiglio è riuscita ad arrivare a un accordo, anche con l'aiuto e il supporto del ministro Tajani, sull'utilizzo degli interessi e dei profitti dei beni congelati della Russia. Tutto questo purtroppo rimane bloccato, depotenziato dall'azione di veto di Orban, quindi serve che il Governo agisca affinché tale veto insopportabile termini, per poter sostenere al meglio l'Ucraina nel suo diritto a difendersi, con tutti gli aiuti necessari, compresi i profitti per il blocco dei beni russi.

Questo senso di impotenza si estende a quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché è evidente che l'azione spregiudicata di Netanyahu, spostando l'interesse verso Hezbollah, verso l'asse di resistenza rispetto all'attacco, che tutti noi condanniamo, dell'Iran con missili balistici e gli attacchi di Hezbollah sulla Galilea (e lo facciamo senza se e senza ma), ha portato a un abbassamento delle reazioni dei Paesi arabi moderati, che vedono Hezbollah come un nemico, e dei Paesi europei, che lo considerano un'organizzazione terroristica. È cambiato l'atteggiamento degli Stati Uniti. Questo copre inevitabilmente, mediaticamente e anche politicamente, la tragedia umanitaria di Gaza, su cui noi dobbiamo mantenere forte l'attenzione. Io sono attento a quello che fa il Ministro degli affari esteri (Food for Gaza), ma la distribuzione in quel territorio è maledettamente complicata. Infatti, se il Governo israeliano mette fuori legge UNRWA, mette in difficoltà tutte le organizzazioni internazionali. *(Applausi)*. Come si fa a far arrivare gli aiuti umanitari? Questo è un punto centrale su cui noi dobbiamo porre l'attenzione.

Siamo a pochi giorni dal triste anniversario del 7 ottobre e condanniamo ancora una volta la barbarie di quell'attacco terroristico di Hamas e anche in questa sede lo abbiamo fatto in maniera molto netta, così come abbiamo rivendicato e sostenuto in più occasioni il diritto di Israele ad esistere e a difendersi; ma quel diritto mai e poi mai, per uno Stato democratico, si può trasformare nella possibilità di una rappresaglia senza limiti, che danneggia e uccide civili, spesso donne e bambini. *(Applausi)*.

Un Paese amico come l'Italia ha il dovere di dirglielo in ogni occasione e in ogni occasione internazionale. Sì, lo so che l'avete fatto e penso che lo dovremmo fare tutti insieme. Sto dicendo quello che bisognerebbe ogni volta rivendicare. Ribadisco tutto ciò perché si rischia di fare strame del diritto internazionale e del diritto umanitario. Questo è uno dei grossi limiti di questa fase politica che investe la comunità internazionale, insieme a un rischio di delegittimazione del multilateralismo, presidente Meloni, su cui l'Italia ha basato sempre un pezzo della propria iniziativa politica. Quando la Knesset rischia di votare (perché lo ha già fatto la Commissione esteri di quella Assemblea) che UNRWA sia considerata fuorilegge e un'organizzazione terroristica e si tolgono i privilegi e le guarentigie dei funzionari delle Nazioni Unite non è solo un colpo alle Nazioni Unite, che già sono in crisi, ma è un colpo al multilateralismo e noi dobbiamo reagire. Io spero che lei vada al Consiglio europeo e prenda una posizione, perché l'equazione «UNRWA uguale terrorismo» va rigettata al mittente. *(Applausi)*.

Cosa diversa è individuare le responsabilità dei singoli ed è giusto che si faccia. Ho anche apprezzato che il Governo italiano abbia ripreso, da questo punto di vista, a sbloccare alcuni finanziamenti a UNRWA e spero lo faccia fino in fondo per metterla in condizione di operare, perché è l'unico soggetto che può dare servizi in quel territorio, dove ormai ci sono *gang* criminali che, al fianco di

Hamas, gestiscono gli aiuti umanitari. Abbiamo quindi bisogno che ci siano organizzazioni internazionali legittimate che facciano quel lavoro.

Ancor più grave è stato l'attacco al multilateralismo nel momento in cui Netanyahu ha passato tutti i limiti, attaccando UNIFIL. Penso che ora lì dobbiamo fare tutto quello che possiamo per difendere i nostri militari, garantendo loro sicurezza nel fare il proprio lavoro, per smantellare le basi di Hezbollah.

Concludo con un invito alla Presidente del Consiglio ad andare in Europa non rassegnandoci a questo senso di impotenza. Penso davvero che potremmo fare due cose che hanno una potenza simbolica, anche se, me ne rendo conto, non immediate.

So benissimo che la legge n. 185 del 1990 vieta l'*export* di armi e so benissimo quello che sta facendo il Ministero degli affari esteri, ma rispondere, come hanno fatto altri Governi, all'idea di un *embargo* a Israele avrebbe una potenza simbolica molto forte in questo momento. Altra cosa che potremmo fare insieme è il riconoscimento a livello europeo dello Stato di Palestina, perché è l'unico modo per realizzare il principio del "due popoli, due Stati" in cui tutti noi crediamo. *(Applausi)*.

Non lasciamoci pervadere da questo senso di impotenza e non abbandoniamoci alla rassegnazione. L'Italia è un grande Paese e, insieme all'Europa, può aprire una fase nuova in Medio Oriente con più coraggio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovan Battista Angioletti» di Torre del Greco, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori e li ringrazio per la loro visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speranzon. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre arriva in un momento di grandi tensioni internazionali e di nuove sfide per l'Unione europea e per l'Italia.

L'Ucraina resta, ovviamente, sempre in cima all'agenda europea, perché poi quel conflitto ci riguarda tutti ed ha profonde ripercussioni sulla libertà e sulla sicurezza dell'intero nostro Continente. Continuare a sostenere l'Ucraina con l'obiettivo di una pace giusta è una necessità vitale non solo per il popolo ucraino, che sta combattendo per difendere i propri confini, ma per l'intera Unione europea.

Una sconfitta umiliante dell'Ucraina creerebbe un precedente pericolosissimo e fornirebbe a dittatori e autocrati di ogni latitudine del nostro mondo un ulteriore incentivo a non rispettare il diritto internazionale. Noi invece, grazie anche all'autorevole azione del presidente del Consiglio Meloni, del ministro della difesa Crosetto e del vice *premier* Tajani, siamo in prima linea per costruire un sistema basato su regole condivise, che non sia mai disposto a cedere ai ricatti di autocrazie o dittature.

Per questo dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina con fermezza e, oltre agli aiuti militari e umanitari, è importante anche essere pronti a contribuire nella fase di ricostruzione del Paese, ormai devastato da più di due anni e mezzo di guerra. Per questo sarà molto importante, per l'Italia, ospitare il prossimo luglio la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Cambiando scenario, da veneziano ho apprezzato molto il richiamo del *Premier* all'origine del nome Venezuela: la piccola Venezia. Il Venezuela è una Nazione profondamente legata all'Italia, non solo per il nome: basti pensare ai quasi due milioni di venezuelani di origine italiana. Riteniamo che le istituzioni europee debbano essere in prima linea nel difendere il popolo venezuelano, nel chiedere la liberazione dei prigionieri politici e inchiodare il regime di Maduro - di cui non riusciamo a riconoscere obiettivamente alcuna vittoria elettorale - alle proprie responsabilità e a risponderne.

Da veneziano, purtroppo, non posso neanche scordare il 7 ottobre, perché non solo a Venezia, ma per tutto l'Occidente, è una data molto importante, nella quale sui libri di storia nel 1571 si celebra a Lepanto la vittoria della flotta allora guidata dai Leoni di San Marco di Venezia contro quella ottomana. *(Applausi)*.

Invece, purtroppo, questa data del 7 ottobre è destinata ora a entrare nei libri di storia per il più grande

massacro di ebrei dai tempi della Seconda guerra mondiale, compiuto dai fondamentalisti di Hamas, cui sono seguiti immediatamente gli attacchi scagliati da Hezbollah e Houthi contro Israele, con il solo intento di uccidere quanti più civili possibili, quanti più ebrei possibili.

Queste organizzazioni terroristiche agiscono con il supporto dell'Iran di Khamenei, che proprio nei giorni scorsi ha definito la strage del 7 ottobre un legittimo atto di resistenza. È quello stesso Iran che finanzia il terrorismo fuori dai propri confini e che reprime violentemente in casa propria il dissenso, vantando anche il triste primato, mai sufficientemente esecrato a livello pubblico, politico e mediatico, delle esecuzioni capitali (pensate che nel 2023 sono state oltre 850). Bisogna riconoscere perciò che quello a Israele è un attacco coordinato con una chiara regia e non un insieme di azioni isolate.

Oggi la guerra prosegue su vari fronti, ma la nostra attenzione, da italiani, va soprattutto al Libano e ai nostri militari della missione UNIFIL. *(Applausi)*. Non condanniamo il diritto di Israele a rispondere agli attacchi di Hezbollah e a riportare gli israeliani sfollati nelle loro case nel Nord del Paese, ma è inaccettabile che il Governo israeliano pretenda di costringere con la forza il nostro contingente ad andarsene o a spostarsi, così come dev'essere netta la condanna nei confronti di chi spara contro i nostri militari non solo perché dobbiamo salvaguardare l'incolumità dei nostri connazionali in divisa in Libano, ma anche perché è l'ONU a dover prendere una decisione sulla missione e valutarne l'utilità. I nostri militari non difendono Hezbollah, ma assolvono a un mandato che è stato loro assegnato dall'ONU, votato dal Consiglio di sicurezza. UNIFIL, lo hanno detto chiaramente il Presidente del Consiglio e il Ministro della difesa, resterà lì dov'è e continuerà a lavorare per garantire la sicurezza al confine tra Israele e Libano.

L'Italia e l'Unione europea devono fare tutto il possibile per impedire un ulteriore allargamento del conflitto e, in tal senso, il dialogo tra l'Europa e il mondo arabo, a partire dal vertice di domani tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo, potrà contribuire a trovare soluzioni diplomatiche, mitigare le tensioni e magari aiutare il percorso (da molti, forse da tutti auspicato) della convivenza in futuro di due popoli e due Stati, Israele e Palestina.

Venendo infine a un altro grande tema che verrà affrontato dal Consiglio europeo, ovvero le migrazioni, auspichiamo da sempre una linea più ferma e decisa da parte della Commissione europea. Grazie anche agli sforzi del Governo italiano, la lotta all'immigrazione illegale è diventata una priorità dell'intera Unione europea. I flussi migratori non possono essere subiti passivamente e organizzati da criminali mercanti di uomini, ma devono essere governati e gestiti dalle Nazioni europee che hanno il diritto e il dovere di proteggere i loro confini e decidere chi farvi entrare.

Stiamo esplorando soluzioni innovative e pragmatiche in tema d'immigrazione, puntando sulla cooperazione con i Paesi di origine e transito dei migranti e sugli *hub* esterni ai confini europei. Oggi possiamo dire con orgoglio che le parole del presidente von der Leyen nella sua lettera ai Capi di Governo europei dimostrano che la posizione e le soluzioni proposte dal Governo italiano sono diventate la linea della Commissione europea. *(Applausi)*.

Con l'apertura dei centri migranti in Albania, criticati dalla sinistra e vergognosamente da certe ONG (che evidentemente temono si possa fermare quel traffico di esseri umani che, forse, rappresenta la loro principale fonte di guadagno), il Governo Meloni ha dimostrato coraggio e visione e ha fatto capire alla Commissione europea e ai Governi di altri Paesi, incluso quello laburista di Starmer, che i flussi migratori vanno gestiti a monte e che si può ridurre e combattere l'immigrazione clandestina, come testimoniato anche dal crollo degli sbarchi registrato nell'ultimo anno.

Concludo augurando buon lavoro al ministro Fitto per la nomina a Vice Presidente esecutivo della Commissione europea, nella speranza che le opposizioni italiane sappiano essere altrettanto patriottiche come Fratelli d'Italia, che nella passata legislatura non ha fatto mancare il proprio sostegno al rappresentante nell'Esecutivo europeo. Oggi l'Italia non è più… *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori, n. 2, dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori, n. 3, dal

senatore Boccia e da altri senatori, n. 4, dai senatori Calenda e Lombardo, n. 5, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e n. 6, dal senatore Patuanelli e da altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio lei e i colleghi intervenuti. Cercherò di essere ragionevolmente breve, perché, com'è tradizione, prima del Consiglio europeo c'è anche un pranzo offerto dal Presidente della Repubblica e vorrei riuscire ad ascoltare il più possibile anche le dichiarazioni di voto dei colleghi. Darò quindi alcune risposte sulle questioni cui ritengo necessario replicare.

Collega Murelli, tutti siamo d'accordo sulla pace. L'Italia ha lavorato dall'inizio, tanto in Ucraina, quanto in Medio Oriente, per costruire la pace. Chiaramente, poi, bisogna intendersi su come quella pace si costruisca nel concreto: come ho detto e ribadisco, penso che in Medio Oriente significhi continuare a lavorare per un cessate il fuoco, tanto a Gaza, quanto in Libano. Non è facile, ma è il lavoro sul quale ci spendiamo ogni giorno, la sottoscritta e tutti i Ministri competenti all'interno del Governo; ciò significa arrivare al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi. Dal mio punto di vista, come ho detto varie volte, anche e soprattutto in seno al Consiglio europeo, perché penso che su questo l'Europa possa e debba giocare un ruolo che pochi altri possono giocare, ciò significa ragionare già concretamente di cosa dovrebbe accadere a Gaza all'indomani di un cessate il fuoco e di come accompagnare concretamente una transizione verso quello su cui siamo una volta tanto tutti d'accordo, cioè l'opzione dei due popoli in due Stati. Chiaramente, significa anche lavorare per la stabilizzazione del confine israelo-libanese, che è la ragione per la quale continuo a ritenere preziosa, nella difficoltà, l'opera prestata dai militari italiani e non solo impegnati nella missione UNIFIL e da quelli impegnati nella missione bilaterale Mibil, soprattutto per rafforzare la capacità delle Forze armate libanesi di garantire la sicurezza del loro territorio. È un lavoro molto complesso ed è così che a mio avviso si costruisce la pace.

Per l'Ucraina, come ho detto tante volte (ma forse è importante ribadirlo), costruire la pace significa soprattutto mettere la Nazione aggredita nella condizione di presentarsi a un tavolo delle trattative non in una posizione di debolezza, perché se l'Ucraina si presentasse a un tavolo delle trattative abbandonata da noi, senza avere condizioni per rivendicare una propria forza, purtroppo quella presunta pace tradirebbe qualcosa di diverso: l'accettazione di una forza militare che vale più del diritto internazionale. Come ho detto e come ribadisco per la centesima volta, non è solo un problema di cosa sia giusto e di cosa non lo sia (che comunque per me è sufficiente), ma che se accettiamo e ci voltiamo dall'altra parte quando saltano le regole del diritto internazionale, non ci rendiamo conto che vivremo in un mondo molto più caotico di quello nel quale viviamo oggi. Per questo sono convinta che fare il lavoro che l'Italia sta facendo sia nell'interesse nazionale italiano e nell'interesse di tutta la Comunità internazionale.

Sulla pace quindi siamo tutti d'accordo, chiaramente - lo dico rispetto ad altre cose che ho sentito dire anche in questo dibattito e in altre occasioni all'interno di quest'Aula - soprattutto se non confondiamo la parola "pace" con qualcos'altro. Per questo parliamo sempre di pace giusta.

Dopodiché, il senatore Delrio ha parlato dell'Europa come sommatoria di interessi nazionali, mentre il senatore Monti ha detto che bisogna fare attenzione al nazionalismo economico. Su questo chiaramente abbiamo avuto e abbiamo un'idea di costruzione europea diversa. Personalmente, ritengo che siano tutte pienamente legittime, ma non sempre ho visto da parte dei miei interlocutori il riconoscimento della legittimità di un'idea di costruzione europea diversa dalla propria. Credo che una cosa sia il nazionalismo economico e altra cosa sia riconoscere una specificità alle economie nazionali del Continente europeo, che è un pezzo della ricchezza dell'economia europea. Attenzione quindi, perché da una parte è vero - ed è il lavoro che anche l'Italia cerca di fare - che dobbiamo lavorare per accrescere la competitività europea anche immaginando giganti, lavorando per avere una maggiore integrazione in alcuni settori della nostra industria, ma dall'altra, quando abbiamo denunciato l'iper-regolamentazione, lo abbiamo fatto proprio perché, se pretende di andare bene per Nazioni che hanno economie molto diverse tra loro, rischia di non rafforzarle, come abbiamo visto accadere molto spesso

in questi anni. È questa la ragione per la quale non ritengo che la soluzione per rendere l'Europa più forte sia banalmente quella di trasferire tutte le nostre competenze alla Commissione europea. Questo non ha funzionato, in quanto si è tradotto in un'iper-regolamentazione che spesso ha mortificato interi settori produttivi del Continente europeo.

Anche in questo caso, come ho detto moltissime volte, penso che il principio dei Trattati europei che dobbiamo applicare sia quello della sussidiarietà. Ci sono alcune cose sulle quali gli Stati nazionali non sono competitivi e mai lo saranno. Politica estera: corretto, sono d'accordo; oggi però, mentre regolamentiamo qualsiasi cosa inseguendo questo modello federalista dell'Unione europea, impieghiamo tre riunioni del Consiglio europeo per assumere una posizione dopo il 7 ottobre sui massacri di Hamas verso i civili israeliani. Il paradosso di questa costruzione, che fino a oggi è stata più simile all'idea che avete voi che all'idea che ho io, è che abbiamo una risposta per tutto quello che riguarda la vita quotidiana dei cittadini e nessuna risposta per tutto quello che riguarda il livello necessario di una costruzione europea: politica estera, politica di difesa e mercato interno. *(Applausi)*.

Su questo siamo stati deboli, quindi il tema non è se serva più Europa o meno Europa, perché questo l'ho trovato un dibattito sempre semplicistico. Il problema è dove serve più Europa e dove serve meno Europa; non serve più Europa dappertutto, ma serve più Europa sulle grandi materie e serve meno Europa in tutte le materie sulle quali gli Stati nazionali possono dare risposte decisamente migliori di quelle che può dare il livello europeo. *(Applausi)*. L'ho sempre pensata così e la penso ancora così. *(Applausi)*. Alla fine, mi pare che più o meno questa lettura stia trovando maggiore condivisione.

Torniamo ora al tema della votazione della Commissione europea, posto dal senatore Delrio e dal senatore Alfieri. Punto primo: nel mio intervento ho parlato di quello che è accaduto nella Commissione, senatore Alfieri, quando Paolo Gentiloni venne a presentarsi. Lo dico per fare chiarezza. Quando si vota per la Commissione, ci sono due passaggi fondamentali: uno riguarda i singoli commissari, uno riguarda la Commissione nel suo complesso. I singoli commissari si presentano nella loro Commissione di competenza e devono avere un via libera come singoli commissari dai due terzi dei Gruppi politici presenti nella Commissione. Quando tutti i commissari hanno finito le loro audizioni, si va al Parlamento europeo dove si esprime una votazione sull'intera Commissione. Quello che ho ricordato io è che, nonostante Fratelli d'Italia ed ECR cinque anni fa fossero contrari alla Commissione von der Leyen, trattandosi del commissario italiano, fecero una scelta completamente diversa. Cinque anni fa quindi anteponemmo l'interesse nazionale italiano rispetto alla posizione del nostro partito. *(Applausi)*.

Sono contenta di apprendere dal senatore Delrio - anzi, lo sapevo già - che il gruppo Partito Democratico è favorevole alla Commissione di Ursula von der Leyen. Credo sia favorevole anche non dico al nome, ma al fatto che all'Italia, per il peso e il ruolo che ha, vengano riconosciute una delega importante, com'è stato fatto per Raffaele Fitto, e una vice presidenza esecutiva. Sono certa che questa sia e sarà la vostra posizione, senatore Delrio. Temo però che, se questa è la vostra posizione, dobbiate parlare con il vostro Gruppo, perché quello che è accaduto nelle ultime settimane al Parlamento europeo è che il Gruppo dei socialisti ha cercato di far spostare l'audizione del commissario Fitto come ultimo tra i vice presidenti, dicendo apertamente che il Gruppo dei socialisti europei non avrebbe accettato che all'Italia venisse riconosciuta una vice presidenza esecutiva. Senatore Delrio, delle due l'una: o voi siete d'accordo con questa posizione - e io non lo penso - oppure negli anni passati, quando spesso avete parlato di isolamento internazionale, non stavate parlando con me. Credo che dobbiate farvi sentire dal vostro Gruppo *(Applausi)*, perché escludo che il Gruppo dei socialisti possa votare sul commissario italiano in modo diverso da come gli dice il Gruppo italiano dei socialisti, che è anche la delegazione più numerosa. Allora se è vero quello che mi avete detto in quest'Aula (e, lo ripeto, ci credo, perché su queste cose ci credo), mi aspetto che cambi nelle prossime ore la posizione dei socialisti sulla facoltà o meno per questa Nazione di avere una vice presidenza esecutiva. Non stiamo parlando del commissario di Fratelli d'Italia, del centrodestra o del Governo italiano, qui stiamo parlando del commissario italiano. *(Applausi).* Pertanto, poiché credo che amiate questa Nazione, mi aspetto che la posizione del Partito Socialista nelle prossime ore muti completamente riguardo al fatto che l'Italia debba avere o meno una vice presidenza esecutiva. *(Applausi).*

Sono state dette molte cose sulla vicenda israeliana dai senatori Delrio, Alfieri e altri. Si tratta chiaramente di una situazione molto complessa. In un mondo nel quale ogni giorno mi alzo e c'è un giornalista che mi chiede se sono preoccupata, dovrei passare una vita di terrore. Il conflitto in Medio Oriente mi preoccupa sul serio e credo per questo che sia importante ragionare non inseguendo l'istinto, ma chiedendosi, ogni volta che si fa una scelta, quali ne saranno le conseguenze. La posizione del Governo italiano, come penso si veda, viene riconosciuta come estremamente equilibrata da tutti gli attori della Regione. Mi considero e considero l'Italia un'amica di Israele. Penso per questo che si debba anche avere il coraggio di dire quando le cose non funzionano, come fanno normalmente gli amici. Comprendo le ragioni di Israele, che ha bisogno di impedire che quanto è accaduto lo scorso 7 ottobre possa ripetersi, ma questo ovviamente non vuol dire che sia d'accordo con tutte le sue scelte.

Una cosa però la voglio dire: attenzione, signori, quando ci sono stati gli attacchi del 7 ottobre scorso, ho detto anche in quest'Aula che la modalità con la quale li avevamo visti raccontati al mondo, con una ferocia che andava oltre, e l'impressione che ne ho avuto io al tempo è che quegli attacchi terroristici fossero stati portati avanti in quel modo perché la strategia del fondamentalismo islamico era quella di costringere Israele a una reazione troppo dura e isolarlo nella regione (sappiamo tutti che il vero nemico erano gli Accordi di Abramo, cioè la normalizzazione delle relazioni con Israele) e nelle opinioni pubbliche occidentali. È, più o meno, quello che sta accadendo. Questa era la strategia, perché isolare Israele è l'unico modo per provare a cancellarlo.

Allora dobbiamo fare attenzione, mentre non siamo d'accordo e cerchiamo di far passare con determinazione i nostri messaggi, a non dare all'altra parte il segnale che Israele viene abbandonato a sé stesso, perché le conseguenze di una scelta del genere potrebbero ugualmente essere non immaginabili, quindi la materia è molto complessa.

Vorrei approfittare anche per chiarire la vicenda delle esportazioni di armi verso Israele. Voi sapete che, dopo l'avvio delle operazioni israeliane a Gaza, il Governo ha sospeso immediatamente la concessione di ogni nuova licenza di esportazione per materiali di armamento verso Israele, ai sensi della legge n. 185 del 1990; tutti i contratti firmati dopo il 7 ottobre quindi non hanno trovato applicazione. Le licenze di esportazione verso Israele che invece erano state autorizzate prima del 7 ottobre sono state tutte analizzate caso per caso dall'autorità competente, che è l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) presso la Farnesina, applicando la normativa italiana, europea e internazionale.

Voglio ricordare che la posizione italiana (lo dico anche rispetto a un dibattito che, all'indomani delle dichiarazioni del presidente Macron, si è molto animato), relativa al blocco completo di tutte le nuove licenze di esportazione, è molto più stringente e restrittiva di quella applicata dagli altri nostri *partner* di riferimento, cioè la Francia, la Germania e il Regno Unito. Questi *partner* continuano a operare, anche per le nuove licenze, una valutazione caso per caso. Noi sulle nuove licenze non la facciamo, ma abbiamo bloccato tutto; facciamo invece una valutazione caso per caso sulle vecchie licenze. Chiaramente, laddove c'è il rischio che questo materiale sia impiegato nella crisi in atto, non procediamo, mentre lo facciamo quando siamo certi che il materiale non possa essere utilizzato. È il caso, ad esempio, di munizioni marittime dimostrative (licenza firmata prima del 7 ottobre, prima sospesa e poi revocata), perché non potevamo essere sicuri. Non è il caso, ad esempio, di componentistica per aerei che vengono assemblati in Israele per essere esportati negli Stati Uniti, perché non c'è il rischio che possano essere utilizzati. Questo è il modo in cui sta procedendo l'Italia e mi pare che sia un modo di procedere molto serio. *(Brusìo. Richiami del Presidente).*

Dopodiché, senatore Delrio, per quanto riguarda l'immigrazione, non ho cercato di dividere l'Assemblea tra chi è amico degli scafisti e chi no. Ho detto che trovo vergognose alcune dichiarazioni fatte da un'organizzazione non governativa che opera nel Mediterraneo, la quale ha detto che le guardie costiere sono i veri trafficanti di esseri umani e invece gli scafisti sono degli innocenti che noi mettiamo in galera.

Penso che il fatto che si risponda su una materia del genere sia abbastanza curioso, perché presumo che lei condivida il fatto che queste parole sono vergognose. Sono convinta che i grandi nemici, in questa questione, continuino ad essere i trafficanti di esseri umani; non credo che i nostri nemici siano

le guardie costiere, ma che lo siano quelli che stanno facendo miliardi e miliardi di euro sulla pelle di poveri disperati, persone disperate che legittimamente sperano in una vita migliore, e non chi invece cerca di far rispettare le regole. Mi incuriosisce che, su una vicenda del genere, lei mi risponda dicendo che io cerco di dividere l'Assemblea su questo, perché parto dal presupposto che l'Assemblea su questo dovrebbe essere d'accordo, altrimenti davvero avremmo un problema, senatore Delrio. *(Applausi)*.

Dopodiché, voglio dire al senatore Borghi che è già previsto che io vada in Libano (almeno su una cosa siamo d'accordo), così come anche il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e in Palestina la settimana prossima. Stiamo facendo, anche con la nostra presenza, tutto quello che è possibile fare.

Senatrice Bevilacqua, che dire? Ci vorrebbe un po' troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento. *(Applausi)*. Mi soffermo su tre cose, velocemente. Lei sostiene che io avrei detto in quest'Aula - non ho stenografato la sua frase - che sarebbe un errore fare la transizione ecologica, perché ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so se lei non abbia capito il mio intervento o se sia la solita strumentalizzazione. *(Applausi)*. Io ho detto una cosa diversa: ho detto che, se nel fare la transizione ecologica - cosa sulla quale siamo d'accordo - imponiamo l'uso di un'unica tecnologia, ossia l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. *(Applausi)*. Non so se lei non abbia capito o se stia strumentalizzando, ma garantisco che il concetto non è difficile *(Commenti)*; lo ripeto: il concetto non è difficile, e lo ribadisco ancora. Temo che… *(Commenti).*

PRESIDENTE. Colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, vi prego.

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. Io capisco bene come vi muovete e penso che… *(Commenti. Richiami del Presidente).* Guardi, il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del MoVimento 5 Stelle, mi dimetto. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, per cortesia.

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. Dopodiché, capisco benissimo quello che state facendo… *(Commenti. Richiami del Presidente).* Guardi, comunque temo che non vi aiuterebbe.

PRESIDENTE. Presidente Meloni, prosegua senza dialogo.

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. Al di là di questo, capisco quello che state facendo. Senatrice Bevilacqua, penso che sia veramente irresponsabile, nello scenario che stiamo vivendo, far credere ai giovani italiani che andranno in guerra in Ucraina, per cercare di raggranellare qualche voto. Penso che questo sia veramente un atteggiamento irresponsabile. *(Applausi).* Mettiamola così, la leggerezza con la quale voi del MoVimento 5 Stelle affrontate le crisi internazionali è pari solo a quella con la quale avete affrontato il bilancio dello Stato quando eravate al Governo. *(Applausi. Commenti)*. Senatrice Bevilacqua, ci vuole una maschera di ferro per accusare questo Governo di gettare i soldi dalla finestra; anche volendo, questo Governo non potrebbe farlo, perché li avete già gettati tutti voi, lasciandoci 200 miliardi di euro di debiti da pagare, che potrebbero essere destinati a sanità, pensioni, lavoro dei cittadini *(Applausi)* e che invece voi avete destinato a ristrutturare il 4 per cento delle case degli italiani (prevalentemente seconde case). Vi prego, ci vuole veramente coraggio a dire che noi gettiamo dalla finestra i soldi dei cittadini, perché non siamo nella condizione di farlo… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, la prego.

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. Questo grazie ovviamente all'eredità che ci avete lasciato. Poi è possibile che io faccia opposizione, senatrice Bevilacqua. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che adesso, da tutti i lati…

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE. Lasciamo concludere tranquillamente il Presidente.

MELONI*, presidente del Consiglio dei ministri*. È possibile che io faccia opposizione ai cittadini, ma non è quello che i cittadini hanno detto nel giugno scorso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 13,05)

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza. Per le altre cinque proposte di risoluzione dell'opposizione, il Governo indica alcune riformulazioni. Laddove tali riformulazioni non vengono accettate, il parere del Governo è da intendersi contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 1, presentata dal Gruppo Italia Viva, il parere è contrario sulle premesse, contrario sugli impegni 5 e 8 e favorevole sugli impegni 2, 3, 6, 7 e 10. Il Governo esprime favorevole sull'impegno 1 con la seguente riformulazione: espungere le parole «anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace». Esprime parere favorevole sull'impegno numero 4, con la seguente riformulazione: sostituire le parole «il Libano» con la parola «Hezbollah». Il parere è favorevole sull'impegno numero 9, con la seguente riformulazione: espungere le parole da «ma anche» fino alla fine del periodo.

Sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dal Gruppo Partito Democratico, il Governo esprime parere contrario sulle premesse e sugli impegni 1, 5, 6, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; esprime parere favorevole sugli impegni 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 34 e 35. Esprime parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «per fermare» fino a «da parte di Israele». Esprime parere favorevole sull'impegno numero 9 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «come UNRWA» fino alla fine del periodo. Esprime parere favorevole sull'impegno 10 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «nonché alla pericolosa azione» fino alla fine del periodo. Esprime parere favorevole sull'impegno 16 con la seguente riformulazione: espungere le parole «e completare l'Unione bancaria». Esprime parere favorevole sull'impegno 17 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «e a tali fini» fino alla fine del periodo. Esprime parere favorevole, infine, sull'impegno 26, se così integralmente riformulato: «a continuare a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, anche attraverso partenariati responsabili e trasparenti con i Paesi di origine e transito».

Il parere sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dal Gruppo Azione, è contrario sulle premesse e sugli impegni 3, 13 e 14, mentre è favorevole sugli impegni 1, 2, 5, 10, 11, 12 e 15. Il parere è favorevole sull'impegno n. 4 con la seguente riformulazione: sostituire le parole da «a sollecitare» fino a «misure efficaci» con le seguenti: «a proseguire la collaborazione con gli Stati membri». Il Governo esprime parere favorevole sull'impegno n. 6 con la seguente riformulazione: espungere le parole «dei membri» fino alla fine del periodo. Il Governo esprime parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: sostituire le parole «ad assicurare» con le seguenti: «a continuare ad assicurare». Esprime parere favorevole all'impegno n. 8 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «fondato sul contrasto fino alla fine del periodo». Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 9 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «nonché per esigere» fino alla fine del periodo.

Sulla proposta di risoluzione n. 5 del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra, il Governo esprime parere contrario sulle premesse e su tutti gli impegni, tranne che sugli impegni nn. 1 e 15, su cui il parere è favorevole.

Infine, sulla proposta n. 6 del Gruppo MoVimento 5 Stelle, il parere è contrario su tutte le premesse e contrario su tutti gli impegni, salvo parere favorevole sui seguenti impegni.

Sul paragrafo relativo alla crisi in Medio Oriente, il numero 2, il parere è favorevole alle lettere *c)* e *d)* e alla lettera *a),* con la seguente riformulazione: espungere le parole da «intraprendendo» fino alla fine del periodo. Il parere è favorevole alla lettera *l)*, purché integralmente riformulata: «a continuare a sostenere in sede europea la previsione di sanzioni mirate contro i coloni israeliani estremisti in Cisgiordania, in forza dell'ostacolo che rappresentano nell'ambito di un auspicabile processo di pace».

Infine, sul paragrafo relativo alla crisi in Ucraina, il numero 3, il parere è favorevole alla lettera *f)*, con la seguente riformulazione: espungere le parole «il rafforzamento delle».

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, finisce un po' come al solito, con il Governo che ci dice

una serie di cose: che noi siamo con gli scafisti, che siamo addirittura contro l'Europa, quella giusta, quella interdipendente. Così ha detto il presidente Meloni. Ma a me sembrava che l'Europa interdipendente interessasse più a noi che ad Orban, alleato del suo alleato, alleato con lei da molti anni.

Sono contento che sia rientrata la presidente Meloni, perché il problema vero di questa discussione tenuta in questi toni è che noi possiamo andare avanti a rinfacciarci tante cose. Potrei per esempio dire che, in occasione della designazione di quello che spero sarà il vicepresidente Fitto, noi abbiamo detto che è una persona capace, che eravamo contenti, che andava a sostenuta. Però potrei ricordare alla presidente Meloni che lei, su Gentiloni, in televisione ha detto: quel poverino che sarà sottoposto al controllo di Dombrowskis e dell'asse franco-tedesco. Allora, Gentiloni era controllato e Fitto non è controllato. Ma come funziona? Dipende dal marchio di fabbrica?

Presidente Meloni, sulla questione Ucraina, sulla questione di Israele, su tante altre, noi non accettiamo tante lezioni. Sull'Ucraina, per esempio, siamo talmente convinti delle sue parole sulla differenza tra pace e resa, che riteniamo indispensabile che all'Ucraina venga concesso di usare armi sul territorio russo per colpire i punti da dove partono i bombardamenti.

Forse questa sarebbe una questione da sciogliere, finalmente, perché, altrimenti, la posizione rischia di essere una posizione che non assume le conseguenze fino in fondo.

Sono d'accordo che dire che i soldati italiani, i ragazzi italiani, verranno mandati al fronte è risibile, così come risibile è dire che Draghi era ed è a favorevole alle lobby delle armi. La difesa europea è un principio fondamentale, che serve ad assicurare la sicurezza a tutti, anche, alla fine, spendendo meno per gli armamenti.

Questa rappresentazione, presidente Meloni, per cui l'Europa è diventata italiana perché è diventata quello che lei ha sempre auspicato fino ad oggi, purtroppo, non corrisponde al vero. Lei stessa, infatti, ci dice che ci vogliono tre Consigli europei per raggiungere una decisione.

Ancora oggi siamo dipendenti da Orban per il pacchetto di sostegno all'Ucraina. Forse bisognerebbe dire con chiarezza che - come dice Draghi - bisogna rimuovere il diritto di veto in seno al Consiglio europeo, perché altrimenti non funziona e non accade nulla. Sì, io penso che la situazione sia drammatica, e concordo con Draghi quando dice che l'Europa, da questo punto di vista, rischia per la prima volta di finire.

Quando lei dice cose che ci convincono - come lei sa - non abbiamo alcun timore a darle ragione e persino a votare provvedimenti che lei presenta. Tuttavia, lei chiede in quest'Aula una responsabilità alle opposizioni. La mia domanda per lei è la seguente: cosa succede se le opposizioni responsabili le chiedono, per esempio, di condividere il Piano strutturale di bilancio, perché ha un orizzonte che va a sette anni, e di comprenderne e discuterne i principi, perché potrà essere qualcosa di cui dovremo occuparci noi? Oppure quando le opposizioni le chiedono di discutere la questione disastrosa dell'*automotive*, che va risolta a livello europeo e non solo relativamente al *green deal* europeo? È una posizione che io condivido: il *green deal* europeo è fatto male e implementato peggio. Ma non è solo questo il problema. Il tema oggi è da affrontare in emergenza perché il prossimo anno crolla un settore. Se non riusciamo a fare un piano in Italia - e non lo stiamo facendo - e in Europa e ottenere una deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, non ci arriviamo. Abbiamo fatto un piano, ma c'è mai una richiesta di vederlo e condividerlo? Lei cita il Piano Mattei. Io penso che il Piano Mattei non sia la rivoluzione copernicana, perché usa i fondi che ci sono sempre stati. Penso però che una cabina di regia a Palazzo Chigi sia una cosa buona per coordinarli. Ma lei ha mai fissato un incontro con le opposizioni per discuterne nel dettaglio?

Lei chiede molta responsabilità, ma la responsabilità non è un sentimento individuale, a seconda della propria prospettiva di utilità. È qualcosa verso la quale bisogna fare atti concreti, perché altrimenti quello che succede è che si ricade in quello che abbiamo visto oggi, cioè *slogan* da una parte e dall'altra che non costruiscono null'altro che l'allontanamento dei cittadini e dell'Europa. *(Applausi)*.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, Presidente del Consiglio,

colleghi, quello che sta per riunirsi - come tutti sappiamo - è un Consiglio europeo cruciale, dopo il chiaro orientamento espresso dalla volontà dei popoli europei e l'agognata designazione della nuova Commissione europea.

È una partita, quella del rinnovo dei vertici europei, che ci ha visto come Italia, Paese fondatore, giocare nel ruolo di protagonista, con la credibilità e l'autorevolezza che è propria di chi guida il nostro Governo. Mi rivolgo a lei con orgoglio e stima, presidente Meloni, che, in nome di un inequivocabile mandato popolare e di un ritrovato orgoglio nazionale, ha saputo tradurre nella pratica la sua serietà e applicarla alle trattative per il rinnovo dei vertici europei. E ha fatto ciò tenendo sempre la barra dritta e senza mai cedere alle provocazioni di chi, anche in Patria, ha cercato in tutti i modi di sminuire un risultato elettorale inatteso per un Governo in carica da due anni e un risultato per l'Italia con la nomina del nostro Raffaele Fitto a Commissario europeo, con importantissime deleghe.

L'Italia e gli italiani non possono che dirle grazie per il modo in cui lei, Presidente, rappresenta l'Italia nelle sedi europee e internazionali, tanto che - bontà vostra - potremmo iniziare a parlare di Europa a trazione italiana, perché i risultati di questo Governo sono sotto gli occhi di tutti.

I dati sono stati prima sciorinati molto meglio di me dal collega Gasparri e non li ripeterò per non farli diventare noiosi agli occhi degli italiani. Gli italiani non hanno bisogno di essere presi in giro o delle nostre parole, perché ad ogni elezione dimostrano il consenso che danno al presidente Meloni e a questo Governo.

Al ministro Fitto, che ha fatto un grande lavoro con il presidente Meloni, rinnovo i miei auguri di buon lavoro per l'imminente incarico che andrà a svolgere in seno alla Commissione, consci che saprà rappresentare al meglio gli interessi della nostra Nazione e nella speranza che, almeno in quella sede, alcuni partiti dell'opposizione si comportino da italiani e non da partigiani politici.

Colleghi - come sappiamo - sul tavolo di questo Consiglio ci saranno dei temi drammatici, come la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la crescita economica, la competitività, la gestione dei flussi migratori e la condanna incondizionata dei fatti in Venezuela.

Sul primo punto dobbiamo ribadire come l'Europa si sia impegnata a favore di una pace giusta e duratura in Ucraina, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Riteniamo sia fondamentale rinnovare i nostri impegni affinché il sostegno all'Ucraina possa continuare con forza a 360 gradi, nel rispetto degli accordi sin qui assunti all'interno dell'Alleanza Atlantica. È bene dire - e non so chi possa dire il contrario - che mettere in sicurezza l'Ucraina significa mettere in sicurezza l'Europa, l'Occidente delle libertà e dei diritti come li conosciamo e come vorremmo continuare a mantenerli. Parafrasando Ugo la Malfa, oggi la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Kiev, proprio come sotto quelle di Gerusalemme: *simul stabunt simul cadent*. Per questo, pur continuando a lavorare incessantemente per la pace, è imprescindibile che l'Ucraina continui nella sua autodifesa con il sostegno dell'Europa e della NATO; naturalmente, qualsiasi piano di pace dovrà passare per un forte indirizzo dell'Unione europea, con una politica estera e di difesa - magari lo fosse, presidente del Consiglio Meloni - finalmente comune. Non c'è più tempo, non possiamo più rimandarlo.

Citando Israele e la sua funzione faro per le radici giudaico-cristiane del nostro Continente e delle moderne democrazie, arriviamo ad affrontare la crisi in Medio Oriente. Condanniamo con la massima fermezza il drammatico *pogrom* del 7 ottobre, l'attacco iraniano contro Israele. Così come plaudiamo alla sua fermezza, presidente del Consiglio Meloni, nell'aver ribadito a muso duro, senza paura, al primo ministro israeliano Netanyahu, l'inaccettabilità che UNIFIL sia stata attaccata dalle Forze armate israeliane. Abbiamo l'assoluta pretesa, e non solo la necessità, che la sicurezza del personale di UNIFIL e dei nostri soldati, che sono - ricordiamolo - *peacekeeper,* sia sempre garantita. Siamo con lei, signora Presidente del Consiglio, davvero col cuore anche nel rinnovare l'impegno dell'Italia in questo senso, convinti come siamo che solo attraverso la piena applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1701 del 2006 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese. Condividiamo con forza l'appello del nostro Paese, unitariamente a Francia, Germania e Gran Bretagna, affinché le Forze di difesa israeliane cessino gli attacchi pretestuosi a UNIFIL, che peraltro si stanno ritorcendo contro lo stesso Israele, di cui siamo amici e difendiamo il diritto a esistere e a

proteggersi.

È urgente in questo senso lavorare con ogni sforzo e con ogni mezzo e autorevolezza a una *de-escalation* e apprezziamo il suo annuncio, che - a differenza di altri colleghi - avevamo già letto, del fatto che si recherà con grande coraggio in Libano. L'Occidente unito, ma non solo, i Paesi dei Patti di Abramo devono lavorare in questa direzione, dato che una guerra regionale e di religione non è nell'interesse di nessuno, nemmeno del regime iraniano, che oggi minaccia direttamente Israele dopo aver sovvenzionato Hamas e Hezbollah, che attenta alla sua integrità territoriale, ma che non può permettersi di aprire due fronti, essendo privo dell'appoggio del suo popolo, che attende di essere liberato probabilmente dal nostro Occidente. Da decenni Israele lotta contro chi, al contrario, vorrebbe eliminare il suo Stato dalla faccia della terra e oggi è costantemente minacciato da uno strisciante antisemitismo - come ho detto anche in un recente convegno, sembra di stare nel 1939 - che purtroppo viene anche alimentato e rinforzato dai reiterati doppi *standard* operati da certa propaganda di sinistra, da chi urla Palestina libera dal Giordano al Mediterraneo e invoca la cancellazione dello Stato ebraico, o da chi è sempre pronto a denunciare le illegalità di Israele e mai - e ripeto mai - a far rilevare, piuttosto, che dall'altra parte ci sono organizzazioni terroristiche che non vengono condannate. *(Applausi)*.

Siamo allora con lei, signora presidente del Consiglio Meloni, anche in questa battaglia campale per combattere l'indifferenza, come eredi di coloro che stanno subendo gli abomini di questo nuovo Olocausto. Condanniamo tuttavia l'abuso di forza, la volontà di radere al suolo un intero popolo, bambini, donne e civili che subiscono una doppia violenza dai terroristi e dagli attacchi militari. Da troppi anni si sente parlare di due Stati e due popoli: io personalmente non ne posso più, sono in Parlamento da oltre venticinque anni e lo sento dire da sempre. Passiamo dalle parole ai fatti, per cortesia.

Un'importante riflessione riguarda poi il tema dell'immigrazione: tema che si fa ancora più impellente proprio a causa della polveriera del Medio Oriente. Fa bene ogni tanto ricordare i successi ottenuti e non è solo un esercizio stilistico di autocelebrazione. Lo dico perché anche su questo tema l'Italia ha impresso una svolta storica e decisiva, indicando la strada per una nuova gestione dei flussi migratori, seguita anche da altri Paesi europei. Vorrei leggere a quanti fanno finta di non capire: migranti, von der Leyen guarda all'Italia, trarre lezioni dal Patto con l'Albania. È una citazione di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Mi riferisco cioè al Piano Mattei, un progetto fortemente voluto dal presidente del Consiglio Meloni; un progetto senz'altro ambizioso, ma che per la prima volta assicura un sostegno diretto alle popolazioni africane e a quei Paesi mediterranei che da decenni sono sempre ignorati. Colleghi, proprio in quest'Aula, solo pochi mesi fa il nostro Governo invitava decine di Capi di Governo e Capi di Stato africani a un evento che a livello internazionale ha significato per l'Italia, ma anche per l'Europa intera, un momento decisivo e storico.

Diciamo quindi con chiarezza che sull'immigrazione abbiamo finalmente cambiato passo, anzi sarebbe dire meglio dire che la *premier* Meloni ha dettato il passo.

Oggi le politiche di gestione dei flussi sono tali da non pesare solo ed esclusivamente sulle spalle dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui *in primis* l'Italia, ma vengono a essere fondate sulla condivisione, grazie alla *moral suasion* del nostro Governo. L'annuncio che Frontex, fondata da un altro italiano all'epoca commissario europeo all'immigrazione e giustizia, il mio compianto Franco Frattini, diventerà l'Agenzia per i rimpatri europei, è un'altra vittoria del Governo Meloni, di quel Governo di centrodestra che - secondo alcuni - sarebbe stato reietto in Europa, ma al quale viceversa per la prima volta anche altri Paesi membri come la Francia, la Germania, la Spagna si sono allineati. L'Italia ha tirato il pallone il più lontano possibile verso la porta delle soluzioni e ha costretto tutti gli altri a inseguirla. Oggi in Italia, confine Sud dell'Europa, si entra legalmente, e non attraverso dei trafficanti di esseri umani che sono - quelli sì - dei criminali, e non le nostre Forze dell'ordine e di polizia, né la nostra Guardia costiera. Diciamolo tutti con fermezza e all'unisono. Lo diciamo con emozione perché la tutela della vita e della dignità delle persone, la sicurezza dei confini, il rispetto dei diritti umani in Africa e nel vicino Oriente, la lotta al traffico degli esseri umani e il diritto dei popoli di costruire un futuro nel proprio Paese sono principi molto difficili da conciliare, che non possono per

alcuna ragione essere messi l'uno contro l'altro.

Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, ma non voglio rubare tempo ai colleghi. Mi si lasci concludere dicendo semplicemente alla presidente Meloni di continuare assolutamente a occuparsi di politica estera, perché sta dando una lezione al mondo, al resto del Parlamento e agli italiani sul fatto che occuparsi di politica estera significa occuparsi molto bene del nostro Paese, l'Italia. *(Applausi)*.

RENZI *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, Ministri presenti, membri del Governo, onorevoli colleghi, la Presidente del Consiglio è venuta in Aula questa mattina per il consueto appuntamento, che ha affrontato nella consueta modalità, che è un incrocio ormai abituale tra Wonder Woman e Calimero: da un lato, la rivendicazione che da quando c'è la Meloni il mondo è totalmente diverso; dall'altro quel sottile, costante e reiterato vittimismo di fondo per cui tutti ce l'hanno con lei e comunque, a prescindere, l'opposizione non capisce. Noi ci limitiamo a elencare alcune contraddizioni che sicuramente i membri del Governo sottolineeranno alla Presidente del Consiglio quando avranno l'occasione di incontrarla.

La prima: sulla vicenda di Raffaele Fitto, noi siamo d'accordo con il richiamo all'unità nazionale che fa la Meloni del 2024, ma la Meloni del 2024 non è d'accordo con la Meloni del 2019 e non è d'accordo con la Meloni del 2014. *(Applausi)*. La Meloni del 2019, il 9 settembre, invita alla piazza contro Paolo Gentiloni, e la Meloni del 2014, il 30 agosto, definisce la nomina dell'Alto rappresentante un inutile pennacchio. Onorevoli colleghi, si può legittimamente cambiare idea, ma non si può pensare di attaccare gli altri. Contro l'Italia è stata la Meloni nel 2014 e nel 2016, quando chiese - unica - le dimissioni di Federica Mogherini, la cui nomina fu sottolineata dalla Meloni come il cedimento sciagurato alle sciagurate sanzioni alla Russia. *(Applausi)*.

La storia bisogna non dico averla studiata, ma almeno averla capita. Giorgia Meloni non è in condizioni di dare lezioni a noi qui. Si aggiunga che, anche laddove non arriva il buonsenso, deve arrivare il senso del pudore. Se si sottolinea che la nomina di Fitto è un fatto storico perché abbiamo ottenuto la Vice Presidenza, allora aver nominato il Presidente della Commissione, come è accaduto nel 1999, o aver nominato l'Alto rappresentante nel 2014, o aver nominato il Presidente della Banca centrale europea nel 2011, cosa sono? *(Applausi)*. È oltre la storia, è leggenda. Cara Giorgia Meloni: un po' meno Wonder Woman, un po' meno Calimero e un po' più concretezza, quella che, ad esempio, manca sulla vicenda immigrazione.

Noi affermiamo in quest'Aula che il tentativo di aprire una discussione tra chi dice che i centri migranti in Albania sono il futuro e chi dice che sono una violazione dei diritti umani è profondamente sbagliata. Al di là delle legittime opinioni, c'è un punto che il vostro elettorato di centrodestra, colleghi della maggioranza, prima o poi vi chiederà portandovi il conto. Il punto è molto semplice: per uno *spot* elettorale che avete fatto e che ha certificato non la sinistra brutta e cattiva, ma il vostro *partner* Edi Rama, che è andato alla televisione albanese e ha detto che questa cosa a loro non costa niente, non serve a niente, ma serve alla Meloni per la sua campagna elettorale, tanto paga l'Italia. *(Applausi)*. Per la campagna elettorale di Giorgia Meloni avete speso 900 milioni di euro, mandando 16 migranti con una nave *ad hoc* nella giornata di ieri e mandandone in totale 800. Avete sprecato 900 milioni di euro che dovevate dare ai Carabinieri *(Applausi)*, ai poliziotti, alle liste d'attesa sulla sanità. Quei 900 milioni portano via immigrazione che potrebbe essere qualificata e regolare, andando ad accogliere le richieste delle aziende del Nord-Est che vogliono migranti qualificati e regolari. No, prendete 900 milioni e andate a raccontare che state facendo la rivoluzione. State soltanto facendo campagna elettorale a spese del contribuente.

Potremmo continuare a lungo sull'intervento della Presidente del Consiglio. Ella ci ha detto oggi che sull'Ucraina noi diamo la linea. Questo racconto è fantastico. Siamo l'unico Paese del G7 che ha detto di no all'utilizzo delle armi in fase offensiva da parte dell'Ucraina; l'unico Paese del G7 che è contro la linea della comunità internazionale. Contemporaneamente, però, si dice che l'Europa deve avere una posizione unitaria. Non riuscite ad averla nel vostro Governo sulla questione dell'Ucraina e venite a raccontare a noi che ci vuole adesso un grande protagonismo italiano.

In questa settimana di tensioni internazionali dove era il grande protagonismo? Il presidente del G7 Tajani, presidente della riunione dei Ministri degli esteri del G7, ha partecipato alla sagra dell'uva di Marino, alla Fiera del tartufo di Alba e ha inaugurato un paio di sezioni di Forza Italia. Il ministro Salvini, altro Vice Presidente del Consiglio, era impegnato a Pontida con il noto filo ucraino Orban, e la Presidente del Consiglio era alla ricerca della talpa infame che aveva dato il messaggio di WhatsApp a una serie di persone ancora sconosciute, che comunque, incomprensibilmente, l'hanno passato ai giornalisti. Questo è il vostro protagonismo di politica estera. Noi siamo molto contenti che, accogliendo l'invito del collega presidente Borghi, la Presidente del Consiglio abbia invitato il ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale Tajani ad andare anche all'estero; cosa che probabilmente gli crea qualche elemento di disturbo e di difficoltà. È interessantissimo che Tajani finalmente vada all'estero e si rechi in Israele. Noi ci auguriamo che possa fermarsi in Libano, visitare i nostri soldati, e non fermarsi alla prima sagra del pompelmo o a inaugurare la sezione di Forza Italia di Beirut. Spero che ci siano dei messaggi molto chiari al ministro Tajani a tale riguardo. *(Applausi)*.

Nel frattempo si abbia il coraggio di dire - cara Presidente del Consiglio per interposta persona - che, quando ci venite a raccontare del sovranismo europeo e italiano, ci aprite una porta aperta. Avete parlato di sovranismo economico. Credo che a un certo punto bisogna guardarsi negli occhi. È vero che qui siamo tutti membri delle istituzioni e ci conosciamo da decenni. Ma qui abbiamo la Presidente del Consiglio che, per decenni, dall'opposizione ha gridato contro la svendita dei beni italiani all'estero, dicendo che noi eravamo i pericolosi turbo liberisti con 3 b e, nel giro di due anni, è riuscita a dare i telefoni agli americani (KKR), gli aerei ai tedeschi di Lufthansa; leggo che BlackRock vuole prendere le centrali elettriche; Musk va bene per qualsiasi cosa, perché ormai è come il prezzemolo e lo scopriamo anche intento alle vicende di SOGEI. Sono molto contento quando Musk va sullo spazio perché è un innovatore. Quando Musk lo troviamo negli appalti di SOGEI, come succede stamattina, mi prende male. E spero che Elon Musk non lo sappia.

Di fronte a questo, voi eravate quelli che con il ministro Urso dovevate dichiarare guerra alle multinazionali e invece state facendo esattamente l'opposto di quello che avete sempre detto. E non avete neanche il coraggio di chiedere scusa. *(Applausi)*.

Signora Presidente, per andare a Bruxelles con l'aiuto di tutti noi - senza il nostro voto, ma con il nostro sostegno - l'aereo di Stato parte da Ciampino e arriva a Bruxelles. E dico l'aereo di Stato, perché giustamente c'è l'aereo di Stato. Suggerirei alla Presidente del Consiglio di fare una sosta, con l'aereo di Stato, all'aeroporto di Parma; di lì a 28 chilometri c'è un paese che si chiama Bibbiano. Giorgia Meloni disse che sarebbe stata la prima ad arrivare a Bibbiano per contestare lo scandalo dell'allora sindaco Carletti e che sarebbe stata l'ultima ad andarsene. Qualche giorno fa la Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda Bibbiano, dimostrando che in quella vicenda non c'era niente di illegale. *(Applausi)*. Allora Giorgia Meloni, che si deve vergognare, come si deve vergognare il MoVimento 5 Stelle, prenda l'aereo, si fermi a Parma, vada a Bibbiano e vada a chiedere scusa alla comunità del Partito Democratico, al sindaco Carletti, alle donne e agli uomini dell'Emilia Romagna, perché sia davvero l'ultima ad arrivare in quel posto e a mettere la parola fine su una delle peggiori pagine di becero giustizialismo, che Giorgia Meloni ha costruito creando un clima di odio in questo Paese. *(Applausi)*. Lei non è la vittima: lei è la carnefice di tanti cittadini onesti, che sono stati indagati e poi assolti nel silenzio anche di questa maggioranza. *(Applausi)*.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la presidente Meloni ha iniziato le sue dichiarazioni sottolineando la nuova centralità dell'Italia in Europa e il suo nuovo peso grazie al suo Governo. Non me ne vogliate, ma chi è veramente importante non ha bisogno di spiegarlo per dieci minuti.

Il vostro concetto di Europa come agglomerato di Stati nazionali è un ostacolo alla desiderata importanza. Il vero europeismo è quello che punta a rafforzare non i singoli Stati, ma le istituzioni europee. Non tanto i demonizzati burocrati sono un freno per lo sviluppo dell'Europa, ma lo è il principio dell'unanimità. I vostri amici sovranisti bloccano ogni decisione che non comporta un

vantaggio diretto ai loro Paesi; e anche la presidente Meloni è per il principio dell'unanimità.
Parlate dell'Europa delle Nazioni, che dovrebbe tener conto delle specificità di ogni singolo Paese. Tuttavia, farsi carico delle specificità compete non agli Stati nazionali, ma alle macroregioni europee. Quante delle questioni che interessano il Sud Tirolo, per esempio, sono le stesse che interessano il Mezzogiorno? Pochissime. Molte di più quelle condivise con le regioni alpine che appartengono ad altri Stati. Solo un'Europa delle regioni, con gli Stati nazionali che perdono peso, potrà essere un'Europa più coesa e competitiva.
È vero che la presidente Meloni è riuscita a costruire un rapporto di collaborazione con la presidente von der Leyen, per il suo atlantismo, la fermezza nel sostegno all'Ucraina e la sua posizione sul Medio Oriente, che la distinguono dalle altre forze dell'estrema destra: una linea che apprezza anche il nostro Gruppo. È per questo che ha ottenuto una Vice Presidenza con competenze importanti, sempre che venga confermata dal Parlamento europeo. Ha ragione a sollecitare tutti gli eurodeputati italiani a sostenere Fitto, perché - come sapete anche voi - la partita sulla Commissione non è ancora chiusa.
Troppe forze politiche della maggioranza europea non apprezzano affatto le vostre posizioni sul *green deal*, contro il quale si è scagliata la presidente Meloni anche oggi. E anche qua mi chiedo quale film abbia visto, quando dice che oggi sarebbe patrimonio comune la posizione che all'inizio avevate solo voi, secondo cui il *green deal* avrebbe avuto conseguenze disastrose. Ma quando mai? La presidente von der Leyen continua a sottolineare che il *green deal* è il progetto centrale dell'Unione dei prossimi anni. Nessuno ha mai inteso la decarbonizzazione come una deindustrializzazione; quella che la Presidente continua ad apostrofare come la posizione di una minoranza ideologizzata è il programma della maggioranza europea.
L'obiettivo è chiaro: dobbiamo cambiare modelli produttivi, ma anche abitudini e stili di vita. Quello che voi fate è aggrapparvi a un passato che non porterà ad alcun risultato. L'esempio migliore è la vostra impuntatura sul futuro della carne, quando tutti sanno degli effetti disastrosi della sua produzione. Avete fatto una legge che vieta la carne coltivata, che non esiste ancora, e non avevate neppure il coraggio di notificarla all'Unione europea. Avete proibito la rinominazione di prodotti vegetali alternativi alla carne, e anche questo è stato dichiarato inammissibile da una recente sentenza della Corte di giustizia europea. Dov'è allora la vostra centralità nel risolvere i problemi più urgenti?
Un ragionamento simile vale sul tema migratorio: non siete riusciti a cambiare Dublino, soprattutto per il veto dei vostri amici di Visegrád. È un accordo che non funziona anche perché l'Italia è la prima a non rispettarlo: fate passare tutti i migranti che vogliono raggiungere altri Paesi, soprattutto la Germania. È per questo che alcuni Paesi, sulla spinta delle loro destre, hanno chiuso le frontiere mettendo a rischio il sistema di Schengen e dell'intera Unione europea.
È vero che una parte dell'Europa guarda con interesse al modello Albania, ma ben presto si accorgerà che si tratta di un grandissimo *flop*. A parte i costi esorbitanti (dieci volte quanto costerebbe un migrante gestito in Europa), non ci sono i presupposti giuridici per realizzare il vostro disegno. Dopo la recente sentenza della Corte di giustizia europea, molti Paesi non sono più classificabili come Paesi sicuri. Allora qual è il vostro piano? È che entro i famosi sette giorni i migranti in Albania non riescano a fare ricorso contro i provvedimenti di rimpatrio? Anche se però questi diventano definitivi, c'è un secondo problema: ricordo che nella prima metà del 2024 in Italia sono stati emessi circa 13.000 ordini di rimpatrio, ma quelli effettivi sono stati circa 2.200. Cosa farete allora con le persone collocate in Albania? Dopo tre mesi le portate in Italia per fare spazio ai nuovi arrivi e le abbandonate al loro destino? Non sarebbe meglio seguire il modello tedesco, che offre corsi di lingua e una formazione professionale non appena i migranti approdano nei centri di accoglienza? Questo con il contributo economico degli imprenditori che, come in Italia, lamentano un disperato bisogno di manodopera.
Il discorso della Presidente è pieno di enfasi: la sua Nazione, l'orgoglio per la nuova asserita centralità italiana in tutti i campi. Temo che questo sia un'illusione. Con una visione che cerca di fissare il passato non andrete lontano, e l'aiuto dell'Europa non lo si può chiedere solo quando serve ai propri scopi. Agendo come agite voi, che interesse avrebbero i Paesi del Nord Europa a un debito comune? La solidarietà non è una strada a senso unico e l'Europa non è un supermercato dove si prende solo ciò che serve. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ci sarebbero tante cose da dire sull'indirizzo preoccupante che sta prendendo l'Unione europea, ma mi concentrerò su due temi che ritengo più urgenti, innanzitutto le guerre che infuriano alle nostre porte, ma di fronte alle quali l'Europa manifesta solo una desolante irrilevanza.

In Medio Oriente assistiamo inermi a un immane massacro di civili; in Ucraina da due anni e mezzo sentiamo ripetere che più armi porteranno alla pace, mentre la realtà ci dice drammaticamente il contrario. Il Governo italiano ha utilizzato toni molto duri dopo gli attacchi israeliani alla missione UNIFIL: è giusto, perché quello che sta accadendo è inaccettabile. Uno Stato aderente all'ONU apre il fuoco contro una missione di pace delle stesse Nazioni Unite perché la considera di intralcio alla propria, peraltro illegittima, azione militare. È una reazione giusta, ma è non solo del tutto tardiva, ma anche - fatemela dire così - profondamente omissiva. Hanno dovuto sparare sui caschi blu per far dire al ministro Crosetto e al nostro Governo che quelli che sta commettendo Israele sono crimini di guerra. *(Applausi)*. Cosa sono invece gli oltre 40.000 morti a Gaza, di cui 10.000 bambini? Cosa sono i civili morti in Libano, gli attacchi in Cisgiordania, la chiusura dei valichi per non far entrare le medicine? Cosa sono, se non pure questi crimini di guerra? Anche in relazione agli ultimi eventi, le denunce non servono se non sono supportate da decisioni e azioni concrete. Le parole non bastano: serve una posizione comune dell'Europa e, se l'Europa non lo fa, allora devono farlo i singoli Stati. I presidenti Macron e Sanchez propongono l'interruzione della cessione di armi ad Israele. Mi pare evidente che il nostro Governo non condivida questa proposta.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra vi abbiamo chiesto molti mesi fa, con un'interrogazione, di conoscere dati più precisi sull'esportazione di armi a Israele. Ve lo torniamo a chiedere perché state ripetutamente cercando di confondere le acque, distinguendo tra vecchie e nuove forniture, e continuate a essere non sufficientemente trasparenti. Ve lo dico di nuovo: senza interrompere la fornitura di armi, le parole non otterranno il cessate il fuoco, non otterranno il ritiro dell'esercito israeliano e non otterranno nemmeno la liberazione degli ostaggi. Non avvicineranno insomma di un passo l'unica soluzione possibile, cioè la nascita di uno Stato palestinese *(Applausi)*, che deve essere riconosciuto subito anche dal nostro Paese.

È ora davvero di uscire dall'inerzia: lo dobbiamo ai civili massacrati a Gaza e in Libano, ma lo dobbiamo alla stessa popolazione di Israele, il cui Governo non sta vincendo questa guerra - come racconta la propaganda - ma sta solo isolando sempre di più il proprio Paese. Io continuerò sempre e noi continueremo sempre a combattere nella maniera più netta ogni possibile forma di antisemitismo, da qualunque parte provenga. È anche per questo che non abbiamo avuto alcuna titubanza a considerare il 7 ottobre un atto criminale. Siamo sempre, oggi come ieri, dalla parte delle vittime. Ora chiediamo a voi la stessa fermezza nel condannare le azioni di un Governo i cui i crimini vanno perseguiti e processati.

Non ho tempo adesso di parlare della guerra in Ucraina. Dico solo che anche i più fanatici avrebbero dovuto capire da tempo che con le armi si ottiene soltanto una guerra più feroce e più lunga. Non aggiungo altro, perché voglio fare un'ultima osservazione su un punto diverso, ma anch'esso - a mio avviso - essenziale. Sto parlando in questo caso delle scelte economiche che il Governo dovrà assumere.

Il Ministro dell'economia ha parlato della necessità di uno sforzo eccezionale, aggiungendo che questo sforzo dovrebbe farlo innanzitutto chi ha realizzato in questi anni maggiori profitti. La Presidente del Consiglio lo ha clamorosamente smentito. Eppure, i costi imposti dal nuovo Patto di stabilità saranno elevati e nasconderlo porterà soltanto a un risultato: far sì che questi costi ricadano sulle spalle di chi ha di meno e non di chi, come sarebbe giusto, ha di più. La disuguaglianza sociale in questi anni è aumentata: quasi tutti si sono impoveriti e in pochi hanno realizzato invece profitti eccezionali. Cosa deve ancora accadere prima di invertire la tendenza?

Allora davvero servirebbe il salario minimo, servirebbe una maggiore progressività fiscale, servirebbe una patrimoniale sulle grandi ricchezze e servirebbe anche intervenire - come ci suggeriscono diversi

economisti - su quegli spiragli che il Patto di stabilità apre, provando a raggiungere il rientro dei parametri senza tagliare la spesa. Sarebbe assai più serio di quello che sta facendo il Governo oggi, che è una cosa soltanto: nascondere la realtà. Ma la presidente Meloni, si sa - come ha fatto anche oggi con il suo solito comizio - preferisce la propaganda, preferisce attaccare le ONG, che invece andrebbero soltanto ringraziate per il lavoro straordinario che fanno nel Mediterraneo*(Applausi)*. Preferisce le solite menzogne sul *green deal* - poi la può raccontare come vuole, e l'ha fatto anche oggi - ma il vostro negazionismo climatico - mi dispiace, non so definirlo in altro modo - si vede tutto, quando, per l'appunto, fate questi ragionamenti.

Signora Presidente, ho finito. Il punto è che, di fronte a questa realtà, non c'è narrazione bugiarda che tenga e penso che il Paese, un po' alla volta, se ne stia davvero cominciando ad accorgere. *(Applausi)*.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signori del Governo e colleghi senatori, al centro del dibattito del prossimo Consiglio d'Europa ci saranno, inevitabilmente, purtroppo, il tema dei conflitti internazionali che abbiamo affrontato in discussione in quest'Aula oggi. Sono troppi gli scenari e i fronti aperti a livello internazionale che incidono pesantemente sulle situazioni odierne, anche sulle situazioni economiche.

Mi soffermerò più tardi nel mio intervento, anche e soprattutto per approfondire alcuni temi economici importanti che si discutono nel Consiglio d'Europa, che sono quelli della competitività, con qualche accenno fatto in quest'Aula sulla prossima manovra finanziaria.

Un anno fa circa, il 7 ottobre, ci furono l'attacco di Hamas e la risposta, appunto, di Israele. Ancora oggi questo è un fronte aperto, ad un anno di distanza, dove però i rischi sono maggiori di quelli che possono essere gli spiragli di pace ancora aperti. Quindi, importante oggi trattare questo tema e trovare, come Europa, una soluzione al problema, che - come detto - incide enormemente e pesantemente su quelle che sono le politiche economiche dei nostri Paesi.

Abbiamo già vissuto tutti gli effetti negativi del conflitto russo ucraino. Abbiamo visto come, in quell'occasione e in quel caso, i prezzi delle materie prime, la reperibilità delle materie prime, hanno portato alle nostre aziende, non solo italiane, ma anche quelle europee, grandi difficoltà. Quindi, abbiamo oggi più effetti negativi che non positivi, anche da un punto di vista di fiducia internazionale.

Come dicevamo, anche l'energia è un tema importante. In queste ore si tiene il Consiglio europeo sull'energia ed è importante, anche lì, trattare di un tema, quello della sperequazione dei prezzi dell'acquisto dell'elettricità, che deve vedere l'Europa combattere ed essere unita su tale fronte.

Lo scenario mondiale non è da meno perché, oltre a questi conflitti, a quello mediorientale, che rappresenta un problema, ci sono anche altre situazioni di tensione, che vanno dai Balcani all'Azerbaijan, da Taiwan alla Corea del Nord. Il nuovo conflitto, tra Israele e gli Hezbollah in Libano, mette in pericolo ancora l'equilibrio internazionale e condividiamo con il Presidente del Consiglio quella situazione di incertezza e di pericolosità che quel fronte lascia, purtroppo, trasparire. Ancora una volta, anche in questo caso, c'è bisogno di un intervento forte dell'Europa. Ed ecco perché qui ritorniamo a un tema a noi molto caro, molto importante, che da sempre Forza Italia ha messo al centro delle sue proposte, e cioè la necessità di avere una difesa comune europea. È un tema molto importante e un appello è venuto, proprio negli ultimi giorni, anche dal Presidente della Repubblica, che ha richiamato tutti e 27 i Paesi a essere uniti su questa proposta, integrando e lavorando insieme con la NATO, alleati degli Stati Uniti. È un tema questo delicato e rilevante che noi portiamo all'attenzione anche dell'agenda europea.

Non da meno sono i temi che riguardano la competitività. L'Europa ha già scritto l'agenda strategica per la competitività del 2024- 2029 e tutti i *leader* europei sono oggi impegnati in una strategia che serve a rendere l'Europa una potenza industriale e tecnologica. Quindi, verrà scritto, durante il Consiglio d'Europa del prossimo 17 e 18 ottobre, il nuovo Patto per la competitività, che serve oggi proprio a dare una nuova strategia all'Europa.

Qui voglio richiamare alcuni concetti, fatti presente anche nel dibattito in quest'Aula, che riguardano appunto la transizione ecologica, per spiegare in modo migliore che cosa significa e qual è l'idea al

riguardo oggi del nostro Governo. Noi siamo favorevoli, e sicuramente lo siamo sempre stati, alla transizione ecologica. Però, se oggi i risultati del processo sono negativi, dal punto di vista non soltanto economico - e i dati economici, in particolar modo sull'*automotive*, ne sono la testimonianza - e se tutta l'Europa è in subbuglio e tanti Paesi sono in grande difficoltà - come dicono anche i dati sulle emissioni di CO2 - allora forse qualche aspetto va rivisto.

Ecco perché noi, come Forza Italia, condividiamo e sosteniamo la linea del Governo, che è quella di rivedere e anticipare il *report* sul settore previsto dal regolamento sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, applicando la clausola di revisione dell'articolo 15, al fine di riesaminare le modalità che porteranno allo *stop* dei motori endotermici nel 2035. O si cambia strategia, o sarà difficile riuscire ad arrivare a quella tappa, e cioè al 2030. Si deve cambiare strategia, attraverso anche un'immissione nel sistema di incentivi per acquistare prodotti europei. Oggi ci si deve approcciare al discorso della transizione ecologica anche attraverso la neutralità tecnologica, riconsiderando i *biofuel*, l'*e-fluel* e l'idrogeno. Bisogna definire una nuova strategia ed ecco perché chiediamo di anticipare il *report* dal 2026 al 2025. Basta ideologie.

Si è parlato anche delle strategie e dei documenti, dal documento Draghi al documento Letta. Anche in tale caso viene rimarcata l'esigenza di dire basta all'ideologia su questo tema, perché il risultato non può essere assolutamente favorevole. E in questo momento difatti non lo è, visto che ritroviamo oggi in piazza gli operai dell'industria europea.

L'impegno che l'Europa deve assumersi anche dal punto di vista economico è importante ed è di condivisione di risorse economiche, perché anche sulla competitività servono risorse e numerosi fondi. In questo caso abbiamo delle proposte, che sono state enunciate anche durante la discussione generale dal presidente del Gruppo Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha richiamato la tassa sulle *big tech*, che esiste già. Abbiamo oggi una sperequazione fiscale a livello anche europeo e due mondi: un mondo analogico e un mondo digitale. L'economia sta andando oggi verso il mondo digitale e ci ritroviamo con un mondo analogico che paga quasi il 40 per cento di tasse e un mondo digitale che ne paga il 2 per cento. C'è quindi sperequazione che - ahimè - porterà con difficoltà a pagare i servizi essenziali come scuole, ospedali e sicurezza. Questo è un aspetto da rivedere. L'Italia è già intervenuta in questo senso e lo deve fare con più forza sicuramente l'Europa.

C'è un altro importante dato economico, su cui siamo intervenuti con forza. Era prevista per la fine di dicembre una nuova riduzione dei tassi di interessi da parte della BCE, mentre nelle prossime settimane si passerà a un intervento. Lo scorso anno i tassi di interesse sono saliti enormemente a dismisura e oggi chiediamo un intervento poderoso della BCE per riportarli sotto l'inflazione, visto che l'inflazione e i dati economici enunciati anche in quest'Aula sono positivi. Ciò - come dicevamo - porterà anche a un pagamento di interessi minore per il nostro Paese, così come per gli altri. È quindi importante intervenire sui tassi di interesse. Queste sono le nostre proposte.

In conclusione, non possiamo che augurare buon lavoro al Presidente del Consiglio e, consentitemi anche, da pugliese, di fare un augurio da parte di tutto il Gruppo parlamentare Forza Italia al mio corregionale, ministro Raffaele Fitto, che andrà a ricoprire il ruolo di Vice Presidente e Commissario europeo. *(Applausi)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, prima di entrare nel merito delle comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni, sono obbligato a dire che il confronto politico, anche aspro, non deve mai scendere nell'offesa. Sentire la Presidente del Consiglio che offende il mio Gruppo parlamentare dandoci degli incapaci e dicendo che, quando avrà da imparare qualcosa da voi, si dimetterà, lo ritengo inaccettabile perché offende la mia comunità che ho l'onore di presiedere. *(Applausi)*.

Questo Gruppo, che conta il 78 per cento di laureati, tra cui professionisti e docenti universitari, merita rispetto. Poi ci possiamo confrontare su ciò che abbiamo fatto e su ciò che faremo. Magari, se questo Governo e questa maggioranza evitassero di guardare sempre al passato, dato che è il settimo Governo per durata nella storia della Repubblica italiana, e ci dicessero cosa vogliono fare per salvare questo

Paese - come dicono sempre - magari sarebbe più costruttivo. *(Applausi)*.

Entrando, invece, sul tema delle comunicazioni, cercherò di seguire l'ordine degli argomenti che la presidente del Consiglio Meloni ha illustrato in quest'Aula con una piccola eccezione. Non entrerò nel tema inerente migrazioni e Albania, perché la nostra posizione è molto chiara ed è stata ben espressa dalla senatrice Bevilacqua in discussione generale: la questione albanese è un grandissimo spot propagandistico fatto a spese degli italiani, che non porterà alcun beneficio nella gestione migratoria. *(Applausi)*.

Vengo invece al primo argomento: la questione delle deleghe del ministro Fitto. Dico in premessa che in quest'Aula ho sempre detto che Fitto come Ministro, per i metodi usati e anche nello spessore con cui si facevano discussioni, anche partendo da posizioni diverse, è stato certamente uno dei migliori Ministri di questo Governo, per cui non c'è nulla di personale nei suoi confronti. La delega alla coesione è stata definita una delega di peso. Ma, per smontare questa posizione, basta ricordare che negli ultimi vent'anni quella delega è stata del Portogallo, dell'Austria e della Romania, della Polonia e dell'Ungheria, che non sono Paesi fondatori dell'Unione europea. *(Applausi)*. Peraltro, tali deleghe saranno in condivisione o commissariate da Dombrovskis. Una parte di quella delega, inoltre, finirà nel 2026, perché il PNRR ha quella gettata temporale. Credo che l'Italia abbia avuto il minimo sindacale per il ruolo che ha in Europa. Al contrario, è stato proprio l'atteggiamento del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri a creare una condizione per cui non si è riusciti ad avere molto di più, come invece sarebbe stato diritto di questo Paese. Inoltre, le parole su Gentiloni son state già richiamate e si qualificano per quello che sono state.

Sul tema della competitività e dell'industria, sul Piano Draghi, ci si è concentrati molto sul tema della transizione. Se avesse ascoltato meglio le parole della senatrice Bevilacqua, avrebbe capito e imparato alcune cose, perché è esattamente quello che ha detto la presidente del Consiglio Meloni: noi vogliamo l'elettrico, abbandoniamo l'endotermico, però ci incanaliamo in una via che porta alla dipendenza rispetto ai Paesi terzi. Ha detto che bisogna investire sul biodiesel, che in Italia e in Europa può essere il futuro dell'attrazione per il trasporto. Tuttavia, per produrre il biodiesel necessario a utilizzarlo su tutti i veicoli italiani, servono 40 milioni di ettari per coltivare i prodotti che poi portano al biodiesel, che sono più del doppio di tutta la superficie agricola italiana. Pertanto andremo a dire che non facciamo più il prosecco, il Bolgheri o l'Amarone, ma faremo solo biodiesel. *(Applausi)*. Se anche facessimo il 5 per cento, avremmo bisogno di 4 milioni di ettari, che oggettivamente non sapremmo a quali altre coltivazioni togliere. Pertanto, ascoltare chi ne sa di più, qualche volta forse fa evitare figuracce come quella che ha fatto la Presidente del Consiglio, citando quella tecnologia come il futuro della trazione.

Nel Piano Draghi ci sono tante misure, alcune delle quali molto condivisibili, come l'analisi che fa sull'economia europea. A nostro avviso, le ricette di austerità e di sostegno costante all'industria bellica *dual use* come possibile sbocco per lo sviluppo industriale ed economico dell'Europa sono certamente sbagliate.

Venendo al tema dei conflitti, parto dall'Ucraina e dovrò essere ripetitivo, perché purtroppo ripetitiva è la condizione in cui versa il conflitto. Ricordo, dopo qualche mese, le parole dell'allora presidente del Consiglio Draghi, che diceva: la Russia fra tre mesi va in *default*. Ebbene, la Russia cresce economicamente sempre molto di più dell'Europa e delle medie mondiali. Non abbiamo impoverito quel Paese: stiamo impoverendo l'Europa, stiamo continuando in una strada bellicista che non ha uno sbocco. Io continuo a chiedere se c'è un punto di equilibrio tra il continuare ad armare l'Ucraina come unico elemento o dire - come ha fatto il Presidente del Consiglio - altrimenti ci voltiamo dall'altra parte, giriamo le spalle, cosa succede.

Non è detto che smetterla di armare l'Ucraina significhi girarsi dall'altra parte. Significa semplicemente imporre un tavolo di pace in cui deve esserci l'Ucraina e - ahimè - deve esserci anche l'invasore, perché la pace la fai con chi ti ha invaso, e non la puoi fare con nessun altro. *(Applausi)*. Se però ai tavoli dei consessi internazionali di pace non c'è la Russia, mi chiedo quale sia la strategia alternativa. Il piano per la vittoria di Zelensky è un piano che non c'è, non esiste. Se pensiamo che da quel conflitto si esce con la vittoria dell'Ucraina, stiamo sbagliando, perché si passa per un conflitto globale e credo che non

ci possiamo permettere questo rischio. Non ho la verità in tasca e non pretendo di dire che la nostra ricetta sia quella giusta. Ma, quando sento il Santo Padre dire - lo dico da ateo - che serve il coraggio della bandiera bianca, che non è il coraggio della resa, ma è il coraggio di capire che serve una pace giusta e che, quindi, quella pace deve essere mediata col nemico, credo che tutti noi su questo dovremmo fare una riflessione.

Negli ultimi tre minuti cerco di affrontare il tema complessissimo di ciò che sta accadendo in Medio Oriente e che vede anche la mia forza politica fortemente preoccupata dal primo giorno di quel massacro inaccettabile perpetrato da un gruppo terroristico, perché Hamas questo è. Mi riallaccio alle parole che la presidente Meloni ha detto nei confronti di Hamas e Hezbollah, e cioè che c'è una sorta di giustificazionismo. Ebbene, ho la sensazione che il giustificazionismo in questo momento sia nei confronti non di Israele, del popolo israeliano, degli amici israeliani, ma di Netanyahu. Io voglio sganciarmi dalla dicotomia per cui, quando si parla di Netanyahu, si parla di tutto il popolo israeliano, perché non è così. Oggi siamo di fronte al Presidente di quella che dovrebbe essere l'unica democrazia in un contesto mediorientale complesso, che si è messo sul piano dei terroristi quando fa saltare i *walkie talkie* e i cercapersone in giro per il Medio Oriente. *(Applausi)*. E questo è grave - permettetemi questo ragionamento - perché la risposta al terrorismo non può essere abbassarsi al livello dei terroristi *(Applausi)*, ma deve essere quella di gridare con forza i valori delle democrazie. Questo è il ragionamento che deve essere fatto. E noi non possiamo accettare quello che succede oggi nelle postazioni UNIFIL, dove ci sono anche i nostri soldati, che dobbiamo ringraziare per il lavoro che fanno e per i pericoli che corrono. Ma non possiamo sottacere le 42.000 vittime prevalentemente civili di Gaza e il modo in cui vengono utilizzate. Ieri il «New York Times» ha detto che gli israeliani utilizzano i palestinesi per aprire le porte e le botole, perché così, se saltano in aria, saltano i palestinesi e non loro. Ma è accettabile un mondo di questa natura? Io credo che non dobbiamo essere complici di una tale posizione e ribadisco che la nostra critica va solo ed esclusivamente a Netanyahu e a come sta conducendo dal primo giorno la reazione che doveva esserci, ma che avrebbe dovuto avere come unico obiettivo dimostrare che la democrazia e l'Occidente, anche in un posto come quello, sanno essere guida e faro per tutto il territorio mediorientale. Così non è e lo ritengo veramente pericoloso per gli equilibri globali. *(Applausi)*.

CENTINAIO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, innanzitutto non c'è più la presidente Meloni, ma per tramite dei Ministri presenti le diciamo che abbiamo apprezzato molto il suo intervento, soprattutto quando parla di autorevolezza dell'Italia nel contesto europeo e internazionale. Finalmente c'è un Presidente del Consiglio che ha gestito al meglio il G7; c'è un Presidente del Consiglio che sa esattamente di che cosa sta parlando. E quella autorevolezza dell'Italia ci ha portati, nel consesso europeo, ad avere la presenza del ministro Fitto che - come è stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto - è considerato uno dei migliori Ministri. Ebbene, noi diciamo all'attuale ministro Fitto che la Lega sarà pronta a fornire spunti di riflessione e strumenti di lavoro al futuro Commissario europeo, perché è necessario per il bene dell'Italia e degli italiani.

Personalmente, visto e considerato l'elenco che ha fatto la presidente Meloni delle deleghe o di quanto il prossimo Commissario dovrà gestire, ho sentito due parole che mi hanno fatto balenare un po' di idee. Pensiamo all'agricoltura, al turismo e quindi alla PAC, ma anche alla Bolkestein, visto e considerato - cari colleghi - che, quando abbiamo parlato di balneari e di guide turistiche, in più di un'occasione abbiamo detto che la cosa importante è uscire da essa.*(Applausi)*. Questo sarà il messaggio che lanceremo.

Per quanto riguarda la nuova legislatura europea, auspichiamo che essa sia diversa da quella precedente. Quando parliamo di *green*, parliamo di sostenibilità e, quando parliamo di sostenibilità, parliamo sempre di sostenibilità ambientale. Noi riteniamo che sul tavolo dell'Europa, visto e considerato che questo Governo sotto tale punto di vista è autorevole, oltre alla sostenibilità ambientale, debbano esserci una sostenibilità economica e una sostenibilità sociale. Solo così riusciremo a fare sostenibilità ambientale, aiutando le nostre aziende a seguire tutto quello che è

l'obiettivo *green*.

Si è parlato per esempio dell'auto elettrica. Come Lega ci siamo sempre espressi sulla questione dell'elettrico, ma nella scorsa legislatura eravamo visti come i cattivi, quelli che volevano inquinare, i cattivoni che dovevano essere derisi anche nei *talk-show* televisivi. Adesso si viene a dire che quello che dicevamo fino a qualche mese fa era ed è giusto. Ben venga, meglio tardi che mai. *(Applausi)*.

Colleghi, vogliamo parlare di *green*? Noi siamo d'accordo, però pensiamo che debba essere presente una parola quando si parla di *green*: reciprocità. Non può essere solo l'Europa a salvare il mondo. Penso alla questione Mercosur e ringrazio il collega Bergesio che me l'ha suggerita pochi minuti fa. Il presidente Lula - e sto parlando non di un fascistone, ma del presidente Lula -- dice che non intende accettare limitazioni di tipo ambientale o etico, continuando a disboscare, e nemmeno gli *standard* europei. Questo lo dice Lula. E quindi, quando parliamo di reciprocità, possiamo pensare che sul Mercosur gli agricoltori brasiliani debbano fare le stesse cose che fanno gli agricoltori italiani? *(Applausi)*. In agricoltura, cari colleghi, un quarto dei pesticidi utilizzato, non in Brasile, ma negli Stati Uniti, è vietato in Europa. Un terzo dei pesticidi usati in Brasile è vietato in Europa; 37 principi attivi non autorizzati in Europa sono stati approvati in agricoltura in Brasile negli ultimi tre anni. Ciò vuol dire che noi dobbiamo salvare il mondo e dobbiamo aiutare anche chi il mondo lo vuole devastare e affossare? *(Applausi)*. Penso che questi accordi europei interessino a qualcuno, ma non all'agricoltura europea e non agli agricoltori.

Sulla crisi geopolitica internazionale condividiamo la visione della presidente Meloni. Sull'Ucraina noi non sappiamo più come dirlo. Per fortuna che non sono presenti i giornalisti, perché altrimenti domani troverei scritto che sono amico della Russia. Noi diciamo che bisognerà arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto. Lo stiamo dicendo in tutte le lingue, continuiamo a dirlo e lo facciamo anche oggi. *(Applausi)*.

Signori colleghi, noi abbiamo ascoltato alcune cose in quest'Aula. Se sulla questione russo ucraina dobbiamo armare l'Ucraina, cosa diversa è la questione medio orientale. Per la prima dobbiamo dare più armi possibili all'Ucraina, per la seconda dobbiamo fare l'embargo a Israele. A dir la verità non sto capendo più niente. Ho sotto gli occhi quello che è successo il 7 ottobre di un anno fa, ma ho sotto gli occhi anche che qui stiamo parlando tra Hamas e Israele, tra Hezbollah e Israele. Non stiamo parlando di Israele e Palestina, di Israele e Libano. Israele si difende dai terroristi. *(Applausi)*. Israele si continua a difendere da organizzazioni che hanno nel loro DNA la scomparsa dello Stato di Israele, che è una cosa totalmente diversa.

Ho sentito parlare di quello che vuole fare Netanyahu. Ieri alle ore 20 Netanyahu ha fatto un intervento in inglese - bisogna conoscere l'inglese - nel quale ha ribadito che l'accusa a Israele di aver attaccato deliberatamente UNIFIL è falsa. Israele ha ripetutamente chiesto a UNIFIL di allontanarsi dalle zone del conflitto. Israele non combatte contro UNIFIL, né contro la popolazione libanese, e l'ha dichiarato il presidente Netanyahu. Israele combatte contro Hezbollah, che dallo scorso 8 ottobre ha lanciato migliaia di missili contro Israele, costringendo 70.000 persone - ripeto 70.000 israeliani - ad abbandonare le loro case, che è una cosa diversa rispetto a quello che ho sentito in quest'Aula. È palese, signor Presidente, che Hezbollah si faccia scudo di UNIFIL. È palese questa cosa.

Come Lega, chiediamo anche noi la piena applicazione della risoluzione dell'ONU n. 1701, ma la chiediamo a 360 gradi, perché quella risoluzione è palesemente violata da Hezbollah, aiutato dall'Iran. *(Applausi)*. In questo momento nessuno ne parla, nessuno dice che Hezbollah ha violato la risoluzione n. 1701, mentre tutti dicono solamente che Israele ha violato quella risoluzione. Guardiamo a 360 gradi quello che succede, altrimenti vuol dire che stiamo da una parte anziché dall'altra. Noi dobbiamo stare dalla parte della pace, colleghi.

Termino, Presidente. La Presidente ha citato giustamente la situazione in Venezuela e nella mozione abbiamo citato anche la questione del Sudan e della Georgia. Ma io ricordo ai colleghi una cosa, perché sembra che la parola Cina sia vietata in quest'Aula. I cinesi hanno fatto qualcosina di militare contro le Filippine: basta andare su Google e cercarlo. I cinesi hanno fatto delle azioni militari attorno al Giappone; i cinesi, anche ieri, hanno piazzato le loro milizie, le loro navi e i loro aerei attorno a Taiwan. Anche in questo caso, quando si parla di Cina, tutti in silenzio.

Termino, Presidente, glielo prometto. Sulla questione immigrazione sarò velocissimo. In quest'Aula abbiamo sentito parlare di: Italia modello da seguire; difesa dei confini italiani ed europei; contrasto all'immigrazione illegale; sostegno dell'Europa; lotta agli scafisti; questione ONG. Siamo tutti totalmente d'accordo. Ma io ricordo una cosa: c'è stato un Ministro che ha provato a fare queste cose e quel Ministro, in questo momento, è sotto processo. In questo Paese c'è qualcosa che non va. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, signore e signori del Governo, vorrei ringraziare il sottosegretario Mantovano, che è rimasto qui con noi. Speravamo di avere anche altri Ministri ad ascoltarci, visto che la Presidente del Consiglio è impossibilitata, per ragioni istituzionali. Le confesso che non aver visto oggi il Ministro della difesa mi ha un po' colpito; evidentemente ha impegni - speriamo - molto importanti.

Vede, presidente Centinaio, il tema non è come è finita una storia relativa a Salvini, che non ha mai difeso i confini del nostro Paese, perché il nostro Paese non è mai stato attaccato da nessuno: i confini si difendono quando c'è un'invasione. *(Applausi)*. Il tentativo che stiamo facendo oggi - come è noto - presidente Romeo, lo abbiamo già esplicitato in altre occasioni. Il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha certamente calpestato i confini dell'umanità, dello Stato civile e dello Stato di diritto, ma non i confini del nostro Paese. *(Applausi)*.

Veniamo all'Europa, perché il tema è l'Europa. Questo, colleghe e colleghi, è l'ottavo Consiglio europeo nel quale la Presidente del Consiglio rappresenta tutti noi. Siamo alla vigilia della terza manovra su cinque. Vi consiglierei di non utilizzare il passato anche per le prossime due, perché potreste arrivare alla fine della legislatura parlando solo di quello che è accaduto prima del vostro arrivo.

È la terza manovra su cinque: una manovra pesantemente condizionata dalle vostre scelte fatte nell'Europa che oggi la Presidente del Consiglio ha dimenticato di narrarci, facendo una bella arrampicata sugli specchi e provando a parlare degli interessi nazionali come se fossero gli interessi della comunità italiana. Forse sono gli interessi di parte della maggioranza. Ma vorremmo ricordare alla Presidente del Consiglio che non coincidono gli interessi che lei pensa siano nazionali con gli interessi del Paese. Sarebbero interessi di tutti se noi facessimo la battaglia che la destra non fa in Europa, ossia quella sul bilancio comune, sul debito comune, sulla difesa comune, sul *welfare* comune, sull'industria comune, sui salari comuni, sulle pensioni comuni. Ma l'Italia non c'è, non c'è mai quando facciamo queste battaglie.

L'Italia c'è quando, tra una contraddizione e l'altra, si ricorda di provare a mettere una toppa sulle riflessioni del passato. Meloni, 2017: l'Unione europea è un comitato d'affari da cui i popoli fuggono. Io sono contento che oggi lei non la pensi più così, e sono contento anche che chieda ai partiti di opposizione il sostegno al commissario Fitto. Mi auguro che lo abbia chiesto alla Lega e al vice presidente Salvini, perché non mi pare che abbiano intenzione di votare la Commissione von der Leyen. Se questa è una notizia, è un passo in avanti: i due *leader* sovranisti italiani, alla guida del Governo più contraddittorio della storia recente del nostro Paese, hanno deciso di votare la stessa Commissione europea.

Torniamo purtroppo alle nostre tragedie, perché sono tragedie quelle che abbiamo di fronte, colleghi. Gli organismi internazionali hanno perso la forza e il potere di fermare una guerra: questo è il tema. Non era mai successo nella storia dell'ONU avere un tasso di delegittimazione come quello a cui assistiamo da mesi. Dove siamo arrivati? Cosa facciamo per evitare una tale deriva noi qui in Italia, attraverso l'autorevolezza del nostro Paese in Europa? Cosa ha fatto fino ad oggi il Governo italiano per evitare che l'Italia intera, noi compresi, passassimo per ignavi? Questa è la condanna che rischiamo.

In Ucraina, signora Presidente, l'Unione europea ha riaffermato la propria determinazione a sostenere la difesa, così come la ripresa e la ricostruzione del Paese. È stato elaborato lo strumento europeo il cui importo complessivo è pari a 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027: lo dico alle colleghe e ai

colleghi delle Commissioni esteri, difesa e affari europei. Vogliamo ricordare, colleghi della maggioranza, che la Presidente del Consiglio non ha censurato i veti che l'Ungheria sta ponendo riguardo al nuovo Fondo di assistenza per l'Ucraina da cinque miliardi di euro? Oppure fate finta di nulla? Oppure siamo dei passanti quando il problema lo crea Orban? E lo stesso vale per l'ottava *tranche* dei rimborsi dell'ETF per gli Stati membri che hanno fornito aiuti militari all'Ucraina per oltre diciotto mesi. Noi insistiamo e vi chiediamo di adoperarvi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina.

Il problema, colleghe e colleghi della maggioranza, è che la vostra voce, quando bisogna alzarla con Orban, diventa improvvisamente roca, così come sul Medio Oriente. Come ha dichiarato l'alto rappresentante Borrell, un anno dopo il terribile attacco contro Israele, la situazione non fa che peggiorare e l'intero Medio Oriente è sull'orlo di una completa deflagrazione con la comunità internazionale, e quest'ultima sembra incapace di intervenire. È una spirale di violenza che non giustifica nulla; una spirale di violenza che si è trasformata in una guerra aperta ora anche nel Sud del Libano, che ha prodotto oltre 2.000 morti e più di un milione di sfollati.

L'Iran, il principale alleato di Hezbollah, ha reagito con centinaia di missili verso Israele, alimentando una ben più temuta *escalation* in tutta la regione. Nella Striscia di Gaza la situazione umanitaria è drammatica: oltre 40.000 morti, in particolar modo bambini. È stato richiamato da tutti i Gruppi di opposizione, tranne che dall'intervento della Presidente del Consiglio. È stata una dimenticanza?

Il Commissario europeo all'emergenza ha esortato la Knesset a non adottare le proposte di legge recentemente approvate nella sua Commissione per gli affari esteri e la sicurezza sull'UNRWA. Tali leggi sono contrarie al diritto internazionale, al multilateralismo, agli aiuti umanitari e ai principi fondamentali dell'umanità. Ma cosa critichiamo? Critichiamo che già nell'ottobre scorso il Governo italiano si era pilatescamente astenuto nella risoluzione delle Nazioni Unite proposte dalla Giordania, a nome degli Stati arabi, per una tregua umanitaria immediata e duratura del conflitto tra Israele e Hamas. L'Italia si è anche astenuta il 18 settembre, quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiedeva il ritiro entro un anno di tutte le forze israeliane e l'evacuazione dei coloni dei territori palestinesi occupati in Cisgiordania e Gerusalemme Est.

In Europa si sono intensificati gli appelli con un embargo sulla vendita di armi a Israele, ma non abbiamo sentito la voce della maggioranza, né della Presidente del Consiglio. Abbiamo richiamato tutti noi - e lo faccio anch'io - il presidente francese Macron e il *premier* spagnolo Sanchez che si sono uniti alla richiesta di fermare le vendite di armi, così come Borrell. Vi chiediamo di riaffermare con chiarezza la condanna alla reazione spropositata del Governo di Netanyahu a Gaza, che ha portato nel corso di quest'anno al massacro di oltre 40.000 persone, di cui oltre 10.000 minori.

Vi chiediamo: qualcuno sta vincendo questa guerra? Pensate davvero che c'è qualcuno che la vince? Non pensate che siano diversi i gradi di sconfitta, oltre al nostro di europei, signora Presidente? C'è quello degli USA, che hanno cercato di spiegare ad Israele di non cadere nella trappola di Hamas? Israele, invece, è come se avesse anche perso la guerra di propaganda, se è vero - com'è vero - che quel drammatico massacro, che abbiamo condannato tutti, di fatto, anche nella cruda narrazione della guerra, era purtroppo superato dagli eventi che inevitabilmente sono stati trascinati successivamente.

Tra gli sconfitti, signora Presidente - ed è questo il tema che non è emerso dalla proposta che ci ha fatto la Presidente del Consiglio - c'è solo una certezza: ci sono i popoli. C'è il popolo palestinese, che è chiaramente rotto e senza *leadership*, e c'è quello israeliano, nelle mani di un governo della guerra. Poi tra gli sconfitti c'è anche il popolo iraniano e ci sono i popoli che in questo momento stanno subendo tali scelte. Noi vi chiediamo e vi abbiamo chiesto: l'Italia dov'è? Di questo atteggiamento del Governo italiano - ci dispiace, signora Presidente, noi non siamo cauti - denunciamo l'indifferenza, perché non si può essere indifferenti. Le vittime innocenti sono sulla coscienza non solo dei protagonisti di quegli eccidi, che la storia condannerà, ma anche degli indifferenti che non distinguono ormai una notizia drammatica da una notizia sui *social*. Ignorare, essendone a conoscenza, la sofferenza di intere popolazioni è un atto di violenza che la storia addebiterà alle nostre responsabilità.

Chiudo davvero, signora Presidente, chiedendo alla maggioranza un sussulto di responsabilità rispetto

alla vicenda migrazioni, Albania, e mi dispiace perché non abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio parlare di Tunisia e Sudan, che sono oggetto anche del Consiglio europeo. Sulla questione migratoria hanno destato per noi grandi preoccupazioni le dichiarazioni al Parlamento europeo sempre di Viktor Orban.

È lo stesso Orban - colleghi della Lega - che, illustrando i contenuti del semestre di Presidenza ungherese all'Unione europea, ha riaffermato la posizione in materia di migrazioni e asilo delle destre sovraniste, in un'ottica puramente difensiva dei confini, nel dispregio dei diritti fondamentali dei migranti.

Signora Presidente, concludo dicendo che non è la vicenda, drammatica, dell'accordo con l'Albania che salverà la coscienza di qualunque sovranista sulla questione migranti. Quel miliardo speso in Albania è un miliardo che avremmo potuto destinare alla sanità, ai servizi indispensabili, ai servizi alla persona, che saranno oggetto dei tagli lineari del ministro Giorgetti.

Quei soldi sono finiti in Albania per costruire centri che voi chiamate di accoglienza, ma che saranno centri di detenzione in un Paese che non c'entra nulla con una vicenda tutta umana e umanitaria e che riguardava l'Europa: una Europa diversa da quella raccontata oggi dalla presidente del Consiglio Meloni. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, signori Ministri presenti, vi ringrazio per la presenza in questa lunga giornata che vi impegna. Il Presidente del Consiglio ora è dovuta andare dal Presidente della Repubblica, come da prassi in queste giornate in cui riferisce al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo.

Io credo sia molto difficile negare l'aumento del peso dell'Italia a livello europeo negli ultimi due anni. Ci sono stati dei generosi tentativi di farlo, ma mi sembra senza successo. Negare che l'Italia abbia questo peso accresciuto è difficile. E se lo ha è per una serie di ragioni: intanto, per una linea di Governo che è stata coerente, ragionevole e costante e per il fatto che il Governo italiano, nell'ambito dei grandi Stati dell'Unione europea, è l'unico che continua ad avere un forte appoggio da parte dei cittadini.

Non lo dicono soltanto i sondaggi, che comunque significano qualcosa, ma lo dicono anche i risultati delle numerose elezioni regionali che si sono tenute negli ultimi due anni. E, peraltro, penso che lo diranno i risultati delle prossime elezioni regionali. Indubbiamente, già solo questo dà all'Italia un peso maggiore, insieme alla coesione della maggioranza che, nonostante i romanzi che vengono scritti e che trovano a volte posto sui giornali, è davvero forte e coesa.

Grazie a questo, già molti risultati sono stati raggiunti. Sarebbe lungo fare l'elenco, ma io ricordo la vittoria dell'Italia sulle politiche che riguardano il regolamento Euro 7, che, se fosse stato approvato nella forma che era stata presentata, avrebbe comportato un grave danno alle aziende e ai privati cittadini italiani, sulla vicenda degli imballaggi e su tante questioni, apparentemente piccole, ma che incidono profondamente nella nostra società e sulla nostra economia.

Un successo è sicuramente il fatto che l'Italia torni ad avere un Vice Presidente esecutivo dell'Unione europea nella persona di Raffaele Fitto, cui porgiamo, anche come Gruppo, tutti i nostri auguri per un buon lavoro. Ci auguriamo che si verifichi quello che si verificò nel 2019, quando non soltanto Fratelli d'Italia, ma anche la famiglia europea cui Fratelli d'Italia appartiene, quella dei Conservatori e Riformisti europei, votò a favore.

Noi ci auguriamo che non soltanto i rappresentanti dei partiti italiani a Bruxelles, ma anche le loro famiglie europee votino a favore di Raffaele Fitto. Sarebbe certamente anche un riconoscimento, intanto, dell'autonomia dell'Italia di potere stabilire chi la rappresenta, suffragata dal fatto che la persona di Raffaele Fitto credo sia davvero difficile mettere in discussione, visti anche i risultati ottenuti sul PNRR.

Questo è un altro successo europeo dove l'Italia è capofila su tutti gli adempimenti e tutte le procedure. Altro successo dell'Italia è stato quello di ottenere la modifica del PNRR. Ci dicevano, durante la campagna elettorale di due anni fa, che tale modifica era impossibile e che, chiesta, l'Italia non avrebbe

avuto nulla. Ebbene, l'Italia ha chiesto e ottenuto le modifiche per adattare il piano alle reali necessità della nostra Nazione e ha ottenuto anche tutte le rate previste prima degli altri Stati europei.

Si tratta di una serie di successi, suffragati e confermati anche dal cambio di impostazione dell'Unione europea in tema di immigrazione. Dopo un periodo in cui ci si è occupati soltanto dei trasferimenti secondari e nonostante qualcuno, anche in Italia, ritenga che più immigrati vengono meglio è, l'Europa ha ritenuto - come lo riteniamo noi - che l'immigrazione, al pari di ogni altro fenomeno (a maggior ragione essendo un fenomeno importante), deve essere subordinata alla legge e non all'arbitrio o ai traffici criminali degli scafisti. *(Applausi)*. L'Europa ha accettato tale impostazione. Non per questo tutti i problemi sono risolti, ma gli ottimi risultati in termini di riduzione degli sbarchi non in obbedienza alla legge sono davvero notevoli, come è stato spiegato dal Presidente del Consiglio nel suo intervento.

Anche i centri che si aprono in questi giorni in Albania sono un successo e vorrei chiedere all'opposizione di essere un po' più europeista. Rilevo che i grandi Stati europei governati dalla sinistra vedono con favore l'innovazione portata dall'accordo con l'Albania e addirittura perseguono le stesse politiche. La Germania ha chiesto proprio all'Albania di avere un accordo simile, ma l'Albania ha risposto che il rapporto che ha con l'Italia è speciale e non può replicarlo.

Tutti questi elementi dovrebbero suggerire di essere un po' più come gli altri Stati europei. La Polonia stessa, che non è più governata da un membro della famiglia dei conservatori e dei riformisti europei, ha addirittura sospeso il diritto d'asilo. Forse bisognerebbe aggiornarsi un po' ed europeizzarsi e non vedere tutto in chiave nazionale, con la conseguenza che, qualunque cosa faccia, il Governo Meloni deve essere attaccato.

La posizione italiana si è dimostrata essere anche di guida per gli altri Stati sui grandi conflitti in corso. Sull'Ucraina ha avuto una posizione equilibrata e ferma, senza cedimenti e fughe in avanti, come invece abbiamo visto a un certo punto da parte del presidente francese Macron.

Sulle vicende legate a Israele e al Libano, che indubbiamente ci preoccupano molto, ho apprezzato costantemente - e credo sia da tutti riconoscibile - la posizione del Governo italiano che ha potuto autorevolmente condannare gli episodi che hanno riguardato UNIFIL, mettendone in pericolo alcune strutture e il personale. L'Italia ha chiaramente condannato - e lo fa anche oggi - le numerosissime violazioni della risoluzione n. 1701 in Libano e di ogni tipo di legge internazionale. Bombardare e mandare decine di migliaia di missili sulla popolazione civile israeliana, sia dal Nord, che dalla Striscia di Gaza, non possono essere dimenticati, né ignorati ed è quanto ha dato il via a tutto quanto vediamo oggi.

Credo, pertanto, che possiamo guardare con fiducia al lavoro del Governo italiano e del presidente Meloni sul versante europeo e anche sulla questione - estremamente importante e su cui ci auguriamo ci sia un successo, come gli altri ottenuti - della transizione *green*, che non può comportare la deindustrializzazione. Si sono visti i risultati: aumentano le importazioni di automobili dalla Cina e si riducono le produzioni nazionali in Italia, Germania e negli altri Paesi. Bisogna cambiare rotta.

Ricordo al MoVimento 5 Stelle, che chiede di spingere l'acceleratore sulla transizione *green*, che la sua unica Presidente di Regione ha dichiarato come area idonea per le pale eoliche e per gli altri impianti di energia rinnovabile appena l'1 per cento del territorio. *(Applausi)*.

Allora in questo caso bisogna avere un po' di equilibrio ed essere coerenti. Noi siamo certi di continuare in questo modo e auguriamo al Governo e al presidente del Consiglio Meloni il migliore successo negli incontri europei e nella politica di ogni giorno, che vede confermare i risultati che sono arrivati fin dall'inizio di questo nuovo Governo e che continuano. Noi guardiamo con fiducia ai prossimi tre anni e ai risultati che verranno dal Consiglio europeo e dalle altre riunioni a carattere internazionale, dove l'Italia è tornata protagonista. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, ha accettato la proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori, ed ha espresso parere in parte contrario e in parte favorevole, anche previa riformulazione, sulle proposte di risoluzione nn. 1, 3, 4, 5 e 6. Chiedo quindi innanzitutto ai proponenti le risoluzioni diverse da quella accettata dal Governo se accettano le riformulazioni proposte dal

ministro Ciriani. Vedo, però, che i senatori Borghi Enrico, Boccia, Calenda, De Cristofaro e Patuanelli non le accettano.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signora Presidente, sentiti anche gli altri firmatari, vorrei fare una piccola precisazione sulla proposta di risoluzione n. 2, al paragrafo 13, dove si parla di Libano, Libano meridionale, di UNIFIL e di violazione alla risoluzione n. 1701 del 2006.

È chiaro che tutto quello che sta avvenendo nel Libano meridionale deriva da anni di offensive e di violazioni alla risoluzione n. 1701 del 2006 da parte di Hezbollah; credo quindi che sia corretto e necessario inserire, alla fine del paragrafo 13, la seguente frase: «rimarcando e condannando altresì le gravissime violazioni della stessa risoluzione n. 1701 da parte di Hezbollah».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione illustrata.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che le proposte di riformulazione non sono state accolte. Pertanto, laddove approvata la proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), accettata dal Governo, le restanti proposte di risoluzione saranno considerate precluse o in parte assorbite.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Restano pertanto precluse o in parte assorbite le proposte di risoluzione nn. 1, 3, 4, 5 e 6.

Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30 al termine della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,44, è ripresa alle ore 16,45).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Colleghi, vi comunico che è ancora in corso la Conferenza dei Capigruppo, che terminerà orientativamente intorno alle ore 17.

Riprenderemo i lavori al termine della Conferenza dei Capigruppo. Pertanto sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 17,05).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 novembre.

Nella seduta di oggi sarà discusso il disegno di legge sull'introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e, per accordo tra i Gruppi, il termine della seduta è fissato indicativamente per le ore 20.

Nella seduta di domani saranno discussi i disegni di legge in materia di contrasto alla surrogazione di maternità e di ratifica di accordi internazionali, con eventuale prosecuzione nella giornata di giovedì.

Giovedì 17 ottobre, alle ore 9, il Ministro della difesa renderà un'informativa sui recenti attacchi alle sedi della missione UNIFIL in Libano. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

Restano confermati il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le disabilità.

La settimana dal 21 al 25 ottobre è riservata ai lavori delle Commissioni.

A partire da martedì 29 ottobre saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella stessa settimana il calendario prevede, inoltre, la discussione del disegno di legge in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane; dalla sede redigente il disegno di legge sulla Giornata nazionale delle periferie urbane; la relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro.

Il Parlamento in seduta comune potrebbe essere convocato martedì 29 ottobre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.
Nella settimana dal 5 al 7 novembre verranno discussi il decreto-legge salva infrazioni, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e il decreto-legge in materia di contrasto alla violenza contro gli operatori sociosanitari. Nella stessa settimana sarà altresì discusso, ove approvato dalla Commissione dalla sede redigente, il disegno di legge in materia di assistenza sanitaria a persone senza dimora.
Nella settimana dal 12 al 14 novembre, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, sarà discusso il disegno di legge in materia di ordinamento e organizzazione di Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nella settimana dal 19 al 21 novembre saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge in materia di mototerapia, di competenze non cognitive, di rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero e di elargizioni di benefici alle vittime per danni derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali.
Nella settimana dal 26 al 28 novembre saranno discussi la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia, il decreto-legge su lavoratori stranieri e flussi migratori, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e, ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge di riforma del codice della strada e su disposizioni in materia di morte medicalmente assistita.
Giovedì 31 ottobre, nonché giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time.*
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi per stabilire le iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2024:
- Disegno di legge n. 1054 e connessi - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
- Disegno di legge n. 1178 - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Doc. XXII-*bis*, n. 1 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Disegno di legge n. 1175 - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente) (ove concluso dalla Commissione)*
- Disegno di legge n. 1053 - Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Disegno di legge n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)*
- Disegno di legge n. 1037 - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 845 - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1210 - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge nn. 794 e 868 - Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale *(dalla sede*

redigente)

- Disegno di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 - Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria *(voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 novembre:

Martedì	15	ottobre	h. 9,30	- Disegno di legge n. 778 - Introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio - Disegno di legge n. 824 e connessi - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Ratifiche di accordi internazionali - Informativa del Ministro della difesa sui recenti attacchi alle sedi della missione UNIFIL in Libano **(giovedì 17, ore 9)** - Sindacato ispettivo **(giovedì 17)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 17, ore 15)**
Mercoledì	16	"	h. 10-20	
Giovedì	17	"	h. 9	

La settimana dal 21 al 25 ottobre è riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	29	ottobre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge 1054 e connessi - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Disegno di legge n. 1178 - Giornata nazionale delle periferie urbane *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Doc. XXII-*bis*, n. 1 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro - Sindacato ispettivo **(giovedì 31)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 31, ore 15)**
Mercoledì	30	"	h. 10-20	
Giovedì	31	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1054 e connessi (Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 17 ottobre.

Il Parlamento in seduta comune potrebbe essere convocato martedì 29 ottobre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

Martedì	5	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 novembre)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1256 - Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza contro gli operatori socio-sanitari *(scade il 30 novembre)* - Disegno di legge n. 1175 - Assistenza sanitaria persone senza dimora *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente) (ove concluso dalla Commissione)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 7)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
Mercoledì	6	"	h. 10-20	
Giovedì	7	"	h. 10	

				151-*bis* del Regolamento **(giovedì 7, ore 15)**

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … (Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni) e 1256 (Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza contro gli operatori socio-sanitari) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	12	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1053 - Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Sindacato ispettivo **(giovedì 14)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 14, ore 15)**
Mercoledì	13	"	h. 10-20	
Giovedì	14	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1053 (Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 7 novembre.

Martedì	19	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1086 - Revisione del codice della strada *(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 1037 - Promozione della mototerapia *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 845 - Competenze non cognitive *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1210 - Rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegni di legge nn. 794 e 868 - Elargizioni di benefici alle vittime per danni derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 21)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 21, ore 15)**
Mercoledì	20	"	h. 10-20	
Giovedì	21	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1086 (Revisione del codice della strada) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	26	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 - Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 145, Lavoratori stranieri e flussi migratori *(ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita *(ove concluso dalle Commissioni)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 28)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 28, ore 15)**
Mercoledì	27	"	h. 10-20	
Giovedì	28	"	h. 10	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Delega al Governo per la revisione

delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 21 novembre.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … (Decreto-legge n. 145, Lavoratori stranieri e flussi migratori) e 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1256
(Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza
contro gli operatori socio-sanitari)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 145, Lavoratori stranieri e flussi migratori)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Discussione del disegno di legge:
(778) ***AMBROGIO ed altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*** *(Relazione orale)* **(ore 17,09)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624*-bis *del medesimo codice*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 778.

Il relatore, senatore Potenti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

POTENTI, *relatore*. Signor Presidente, l'intervento legislativo che l'Assemblea si accinge ad esaminare ha come scopo il contrasto ad un fenomeno purtroppo noto con lo spregiativo di sciacallaggio, inteso come azione predatoria contro il patrimonio pubblico e privato sito in aree temporaneamente abbandonate o beni la cui difesa è ostacolata dall'impellenza di allontanare le persone ivi residenti in ragione di pericoli naturali.

Il testo originario pervenuto in Commissione giustizia, presentato come prima firmataria dalla collega Paola Ambrogio e da altri senatori, proponeva una nuova circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso profittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali, introducendo la procedibilità d'ufficio allorché fosse ricorsa la circostanza aggravante e, infine, una modifica all'articolo 624-*bis* che disciplina il furto in abitazione e quello con strappo, introducendo un inasprimento delle condotte aggravate al ricorrere di una o più delle circostanze previste nell'articolo 625 del codice penale o nell'articolo 61 del codice penale.

Nella seduta della Commissione giustizia del 7 maggio 2024 il Governo, nella persona del sottosegretario Andrea Ostellari, dava conto della prossima definizione di un emendamento governativo depositato effettivamente in data 14 maggio 2024. A seguito della modifica proposta, l'articolo del disegno di legge veniva sostituito nel senso di voler ampliare alla generalità delle diverse condotte illecite la punibilità maggiorata in forma, appunto, di aggravante allorché il soggetto o i soggetti agenti avessero profittato di sconvolgimenti calamitosi in grado di minorare o impedire la difesa pubblica o privata di beni. È così introdotta un'aggravante comune dello sciacallaggio all'articolo 61, primo comma, n. 5, che disciplina la circostanza aggravante comune dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Questo inciso nella formulazione del Governo è anteposto, appunto, con un riferimento a pubbliche calamità.

Ulteriormente, all'articolo 624-*bis*, viene riscritto il terzo comma, il quale mantiene la previsione che afferma ora, nella versione riformulata, il caso rispettivamente del ricorrere di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale, primo comma, o dell'articolo 61, primo comma, e si individua una pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a 2.500 e inoltre quella della reclusione da sei a dodici anni e della multa da 2.000 a 5.000 euro al ricorrere di due o più circostanze indicate nel primo periodo.

Infine, all'articolo 625 è aggiunta, con il comma 8-*quater*, la previsione aggravante dell'articolo 61, primo comma, n. 5, del codice penale, così come integrato dalla proposta in esame.

Il riferimento a tale previsione è introdotto al terzo comma dell'articolo 624, rendendo il reato procedibile d'ufficio parimenti nel caso in cui la vittima sia incapace, per età o infermità, o sia commesso su cose esposte alla pubblica fede oppure si sia verificato su infrastrutture pubbliche destinate a erogazione di energia o servizi di trasporto o di telecomunicazioni pubbliche o private, anche per la sottrazione di materiale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza precisa che il disegno di legge di riforma del codice della strada, ove concluso dalla Commissione, sarà discusso nella settimana dal 19 al 21 novembre.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 778 (ore 17,15)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, ci sono due casi in cui gli uomini vengono assimilati nelle loro azioni agli animali, lo sciacallo e il cuculo, quando si tratta di azioni in cui l'uomo si appropria di

qualcosa degli altri: nel caso dello sciacallo, per portarselo via e usufruirne; nell'altro, quello del famoso film, per utilizzare le cose realizzate da altri.

Gli sciacalli nell'immaginario collettivo si presentano sul luogo delle disgrazie ancor prima o contemporaneamente ai soccorritori e sfruttano un momento di difficoltà assoluta. Nella disgrazia ci sono i morti, i sopravvissuti e loro, intenti in un'operazione che nulla ha a che fare con i sentimenti, ma ha il solo fine di arricchirsi, sfruttando il momento di debolezza assoluta della popolazione, già colpita da una grave tragedia precedente.

Purtroppo si tratta di casi ricorrenti, non solo in Italia. Altri ordinamenti hanno introdotto il reato di sciacallaggio, prevedendo pene severe. In Italia invece tale reato mancava, pertanto sono riconoscente alla senatrice Ambrogio - che interverrà in dichiarazione di voto - per essere la prima firmataria di questo provvedimento, modificato in Commissione, che porrà fine, tentando di reprimerli, a determinati comportamenti.

Pensiamo ad esempio a quanto accaduto il 25 luglio 2016 ad Arquata del Tronto; il 17 marzo 2020, in pieno periodo Covid, in varie parti d'Italia; il 25 febbraio 2021 a Pavia; il 7 novembre 2023 a Campi Bisenzio; il 27 settembre 2024 a Lugo di Romagna. Se volessimo proseguire, potremmo fare un elenco senza fine. Non ha senso che non ci siano una pena specifica o un'aggravante specifica per chi compie questo bieco reato, approfittando della debolezza altrui. È giusto, come diceva prima il relatore, un aumento di pena, nel caso in cui si incorra in quella che, una volta votata, sarà un'aggravante specifica del reato previsto dagli articoli 624 e 625 del codice penale.

Penso altresì che sia doverosa la procedibilità d'ufficio e non a querela di parte per tutta una svariata serie di motivi. Sono felice che ci sia una modifica rispetto a quanto era stato portato nella nostra legislazione dalla normativa del ministro Cartabia.

Ritengo sia un fatto di civiltà cercare di prevenire un comportamento deplorevole, che aggiunge al già deplorevole furto l'approfittare delle debolezze, della disgrazia, della morte e anche di chi è sopravvissuto in un momento così drammatico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LOPREIATO *(M5S)*. Signora Presidente, noi condividiamo la *ratio* di questo provvedimento, però chiaramente abbiamo fatto un'attività emendativa, perché ritenevamo che la fattispecie delittuosa non fosse sufficientemente tipizzata e lasciasse margini di incertezza nell'interpretazione della norma stessa. Abbiamo fatto emendamenti anche al fine di scongiurare una violazione del diritto di uguaglianza *ex* articolo 3 della Costituzione. In dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, evidenzierò le accortezze volte a migliorare il testo, di cui condividiamo assolutamente la *ratio*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

POTENTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole « *sopprimere la lettera a);*».

(Segue la votazione).

La votazione è chiusa. *(Commenti)*.

Poiché era la prima votazione, la annulliamo e la ripetiamo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*sopprimere la lettera a);*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.101.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.
LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, questo è appunto uno dei primi interventi di cui parlavo prima. Nel disegno di legge si prevedeva di collegare l'attività delittuosa soltanto alle calamità naturali; poi successivamente si è migliorato il testo, parlando di pubbliche calamità. Con questo emendamento, invece, noi la colleghiamo all'articolo 24 del codice della Protezione civile, cioè alla dichiarazione dello stato d'emergenza, in modo da superare possibili dubbi interpretativi, dare una certezza e precisare il perimetro entro cui si possa applicare la condotta delittuosa.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.106, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.
LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, in questo caso inseriamo l'aggravante in oggetto anche per i delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti non si capisce perché non applicare quest'aggravante quando si tratti, ad esempio, di turbativa d'asta o in caso di corruzione, allorquando tali condotte siano state ottenute chiaramente approfittando dello stato di calamità. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.113 è importante poiché relativo all'arresto per flagranza differita, ossia quando l'autore di un reato venga identificato tramite strumento di videosorveglianza con telecamere di sicurezza, ma, vista la condizione, non possa essere arrestato immediatamente. Mai come questa volta, quindi, è importante parlare di flagranza differita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo Italia Viva, per ragioni a dire il vero più di metodo che di merito, ma molto pesanti.

Innanzitutto voglio cominciare con il ricordare - dovremmo fare quasi un contatore - che noi, in questa legislatura, che era partita con gli annunci del ministro Nordio sull'uso del diritto penale minimo e sul fatto che la norma penale non costituisce la panacea, continuiamo indefessi a produrre reati con una costanza e una continuità che ormai hanno dell'ingegneristico. Penso di poter dire, senza tema di smentita, che introduciamo almeno una media di due reati al mese (forse di più). Voglio ricordare che in questo momento stiamo discutendo il disegno di legge cosiddetto sicurezza, che ne introduce una ventina. Questo Governo, che aveva scelto un Ministro con una storia garantista, che aveva fatto, anche nei suoi studi e nelle sue dichiarazioni precedenti, del diritto penale minimo la sua bandiera, in realtà usa il diritto penale massimo.

Nell'ottica del Governo, infatti, qualsiasi minimo fatto di cronaca accada nel Paese si affronta non andando a risolvere i problemi che hanno dato luogo a quell'emergenza e alla sua causa, ma utilizzando la cura sintomatica, per intenderci. È come se chi avesse un febbrone da cavallo, invece di utilizzare l'antibiotico, prendesse un'aspirina o una tachipirina per abbassare la febbre. Con che cosa facciamo questo? Con un messaggio tipicamente populista: quando si introducono un reato o una pena, di conseguenza, quel particolare allarme o problema è stato risolto e presidiato; il Governo se n'è occupato, perché ha introdotto un reato o alzato una pena, ma tutti sappiamo benissimo che la minaccia di una pena è molto raramente elemento idoneo a dissuadere chi voglia commettere un crimine. Sappiamo benissimo che ci sono Paesi, anche democratici purtroppo, come gli Stati Uniti, nei quali c'è la pena di morte, ma non per quello si sono ridotti gli omicidi, perché è chiaro che chi delinque lo fa nella certezza, o almeno nella speranza, di non incorrere nei rigori della legge, altrimenti basterebbe una pena anche lievissima a produrre un effetto dissuasivo.

Si continua a introdurre dei reati, pensando che così facendo la politica si assume la responsabilità di risolvere il problema e che il problema non si presenterà più; in realtà si sta turlupinando l'opinione pubblica, perché quello che il Governo dovrebbe fare è governare, cioè gestire i fenomeni sociali e non dire di aver introdotto un nuovo reato o una nuova pena e aver così risolto la situazione, anche perché, sia ben chiaro che tutti i nuovi reati che questa maggioranza sta introducendo sono nuovi fino a un certo punto, perché molto di rado abbiamo condotte che erano lecite e diventano illecite. Cari colleghi e care colleghe, lo sciacallaggio infatti è già punito dall'ordinamento. Non è che oggi chi lo commette non abbia una sanzione penale *(Applausi)*, come per tutti gli altri reati che state introducendo.

Basti guardare il decreto-legge sicurezza: non è che occupare le case o imbrattare un edificio pubblico oggi non siano un reato. Sono già reati, che con termine elegante possiamo dire che ricicciate o

riverniciate con nuove pene e nuove terminologie, ma non fate niente di nuovo, perché quei comportamenti sono già illeciti.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,30)

(*Segue* SCALFAROTTO). Aggiungo un'altra cosa: il problema è che il più delle volte questi nuovi reati servono a coprire l'inazione, l'inefficienza e l'incapacità del Governo di risolvere i problemi, perché, signor Presidente, se lo dovessi intitolare, non chiamerei questo un disegno di legge sullo sciacallaggio, ma sui risarcimenti che non arrivano in Emilia-Romagna. *(Applausi)*. Infatti, dato che il Governo non è in grado di intervenire e risarcire le popolazioni, le imprese e tutti coloro che hanno avuto danni gravissimi a causa dell'incuria di un territorio, a cui si aggiunge quella di un Governo che si rifiuta di rimettere in piedi un'unità di missione sul dissesto idrogeologico, ebbene che cosa fa? Non manda i fondi, non cura il territorio e non mette in piedi una cabina di regia sul dissesto idrogeologico, ma punisce gli sciacalli. Quindi, abbiamo risolto la questione e ce la caviamo così.

Aggiungo un ulteriore elemento: con questi disegni di legge settimanalmente introduciamo nuovi reati, cioè - traduco - settimanalmente riduciamo la libertà dei nostri concittadini, perché la norma che prevede un reato evidentemente limita la liceità dei comportamenti e ne abbiamo sempre di nuovi. Quando svolgiamo questo tipo di attività, produciamo una legiferazione eccessiva, da questo punto di vista. *(Commenti).*

Signor Presidente, avremmo molto amato avere presente un Sottosegretario alla giustizia e non un Sottosegretario al lavoro; benché lo sciacallaggio e il lavoro non abbiano alcun riferimento, però chiedo comunque che il Governo almeno ascolti quello che diciamo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a prestare attenzione.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Il Governo è in Aula per ascoltare, ma il senatore Lotito è nuovo di queste Aule, quindi lo aiutiamo.

Dato che stiamo già riducendo la libertà dei nostri concittadini, dovremmo cercare di legiferare anche con una certa precisione. Come sicuramente il ministro Nordio sa e ci insegna, uno dei princìpi fondamentali del diritto penale è la tassatività delle norme penali. Dire che queste si applicano quando c'è una calamità naturale, non vuol dire nulla, perché, se non spieghiamo all'interprete che cos'è una calamità naturale, è evidente che l'applicazione di questa norma diventa un vero e proprio *rebus* e si presta, in particolare, ad ovvi abusi.

Signor Presidente, la calamità naturale, infatti, che cos'è? Un'alluvione di che tipo? Un acquazzone, una grandinata? Che cos'è una calamità naturale, se non lo diciamo? Quindi, solleviamo il problema e chiediamo al Governo: ma la calamità naturale alla quale si riferisce, precisamente che cos'è? Viene cambiato la norma e la calamità naturale si trasforma in una pubblica calamità. Verrebbe da dire: qual è la calamità privata? Qual è il caso nel quale esiste una calamità che non abbia caratteristiche pubbliche?

Signor Presidente, rido per non piangere, ma questo è il modo nel quale, da due anni, questo Governo e questa maggioranza legiferano sul tema del diritto penale. Se non ci fosse, appunto, da mettersi a ridere, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, perché, signor Presidente, il diritto penale è una cosa dannatamente seria, desidero ripeterlo ancora una volta.

Gli emendamenti proposti dal Partito Democratico e dal MoVimento 5 Stelle, che chiedevano almeno il collegamento con la dichiarazione dello stato d'emergenza, avevano un senso logico, perché avremmo almeno avuto un parametro. Anche in quel caso, però, il Governo ha detto no.

Ci troviamo dunque davanti a una legge che dovrebbe reprimere un comportamento ovviamente censurabile, esecrabile e vergognoso, quindi bisognerebbe votare a favore; dato però che il comportamento era già vietato e che questa legge è l'ennesima dimostrazione della tracotanza e dell'immaturità dal punto di vista anche della tecnica giuridica di questo Governo, noi, coerentemente, rimandiamo la legge al mittente ed esprimeremo voto contrario. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo davvero brevemente per annunciare il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento in esame, perché, anche a seguito della

riformulazione effettuata in Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 1.100, la circostanza aggravante introdotta dal disegno di legge non rispetta il principio di tassatività della legge penale, contribuendo, per contro, a un inopportuno inasprimento sanzionatorio della vigente disciplina del furto aggravato.

Anche nel nuovo testo, infatti, la circostanza aggravante sembra del tutto insufficiente a raggiungere lo scopo, prestandosi ad essere interpretata in maniera non uniforme. Il concetto di pubblica calamità appare infatti eccessivamente generico e del tutto vani sono stati i tentativi dell'opposizione di delimitare la portata della norma.

Di conseguenza, come detto, annuncio il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a questo disegno di legge. Chi mi conosce, in particolare i colleghi della Commissione giustizia, sa bene che il sottoscritto e l'intero del Gruppo Forza Italia non sono certamente fra i più attivi sostenitori di una sorta di panpenalismo, che troppe volte i diversi Governi che si sono succeduti in questo Paese hanno attuato. Per rispondere anche al collega Scalfarotto che è intervenuto poco fa, però, non vedo che sia proprio questo il caso.

In effetti, il tipo di aggravante introdotta colma una lacuna. Sappiamo bene che fino a oggi il reato di sciacallaggio - o, meglio, il furto aggravato in occasione di calamità o disgrazie che si sono abbattute su una popolazione - aveva una pena non solo mite, ma del tutto trascurabile, nonostante sia, in realtà, un reato molto grave che colpisce persone in stato di bisogno, su cui si è abbattuta una calamità.

Va anche detto che, ahimè, probabilmente anche per effetto del cambiamento climatico, i fenomeni calamitosi (le alluvioni, in particolare) sono sempre più frequenti nel nostro Paese e un sempre maggior numero di popolazioni viene esposto a questo rischio.

Per questo motivo ritengo che, almeno questa volta, si debba dire che l'intervento sottoposto all'esame dell'Assemblea è assolutamente condivisibile. Si arriva alla pena anche di dieci anni, che è importante non tanto per l'effetto di deterrenza preventiva, quanto per il fatto che nel momento in cui il soggetto che si è reso responsabile del reato viene individuato può essere arrestato, sottoposto al rito direttissimo e scontare pene detentive. Di fronte alla gravità dei comportamenti assunti, è necessaria una pena che non sia così lieve, come fino ad oggi è stata.

In conclusione, Presidente, non posso che riconfermare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo tema e, in particolare, sull'introduzione dell'aggravante del reato di sciacallaggio in occasione di calamità. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti del Liceo scientifico statale «Enrico Fermi» di Paternò, in provincia di Catania. *(Applausi)*. Benvenuti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 778 (ore 17,40)

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ci siamo astenuti in Commissione a malincuore, in considerazione del tema trattato, che interessa allo stesso modo maggioranza ed opposizione, che poteva essere il classico provvedimento approvato all'unanimità (fatto assai raro in Commissione giustizia).

Infatti, la *ratio* sottesa al disegno di legge resta assolutamente condivisibile e purtroppo assolutamente attuale, soprattutto alla luce degli ultimi tragici eventi calamitosi avvenuti in Emilia-Romagna e nelle Marche. Perché, allora, ci siamo astenuti in Commissione? Il perché è presto detto e, come sempre, riguarda il merito del provvedimento.

Il testo originariamente proposto racchiudeva problematiche di natura tecnica che sono state prontamente evidenziate dalla parte politica che ho l'onore di rappresentare all'atto della prima scadenza per la presentazione di emendamenti, ovvero il 9 aprile. Per mezzo dell'attività emendativa svolta si cercava di scongiurare il rischio di violazione del principio di uguaglianza e di migliorare la

formulazione sotto il profilo della tipicità della fattispecie. Tra le altre, infatti, è stata proposta un'aggravante generica per i fatti commessi in costanza di stato di emergenza. Successivamente alla scadenza che ho testé detto, il 14 maggio, incautamente e in maniera assolutamente irragionevole, il Governo, invece di confrontarsi con le forze politiche di opposizione sui singoli emendamenti, eventualmente proponendo riformulazioni, ha preferito presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge che, riprendendo quasi pedissequamente gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, tra gli altri, configurava come generica la circostanza aggravante del fatto commesso approfittando della pubblica calamità.

Questo modo di procedere ha mortificato il lavoro svolto non solo dai parlamentari sia di maggioranza, sia di opposizione, ma anche dello stesso relatore. *(Applausi)*. Inoltre, l'emendamento governativo sembrava comunque non soddisfare appieno i crismi relativi ai princìpi di tassatività e determinatezza della norma penale, in quanto non circoscriveva in maniera puntuale l'area geografica in cui si verifica la calamità, la quale, di conseguenza, comportava un aggravio di pena qualora l'azione criminosa fosse stata svolta al proprio interno.

È proprio questa la ragione che ci ha portato a presentare l'emendamento che lega l'applicabilità dell'aggravante alla dichiarazione di stato d'emergenza, come disciplinata dal decreto legislativo n. 1 del 2018. Senza questa precisazione, si avrebbe una sovrapposizione tra l'attività del giudice nell'interpretazione della norma e quella del Governo, organo competente nel dichiarare lo stato d'emergenza quale atto che individua e circoscrive territorialmente l'evento calamitoso. Un'interpretazione differente da quella proposta renderebbe la previsione carente dei requisiti di costituzionalità, anche in ragione del fatto che non consentirebbe all'eventuale imputato di avere una prevedibilità in termini sanzionatori circa i possibili effetti della propria condotta. La conoscibilità del precetto penale non apparirebbe nel caso in specie sufficientemente garantita.

Sono diversi i precedenti che potevano essere seguiti al fine di costruire correttamente la norma e li abbiamo ripetutamente indicati anche in Commissione. Ad esempio, i decreti-legge nn. 90 e 172 del 2008, varati dal Governo Berlusconi, relativi all'emergenza rifiuti in Campania legavano la disciplina sanzionatoria alla deliberazione dello stato d'emergenza, proprio al fine di rispondere ai requisiti di tassatività e adeguatezza del precetto penale.

Oltre a tale aspetto, segnalo anche l'irragionevolezza del comportamento della maggioranza, laddove alla Camera, nella mostruosità del disegno di legge sicurezza, estende la flagranza differita, mentre al Senato ne boccia l'allargamento al delitto di furto negli appartamenti. Vorrei sapere dove sia la coerenza: se il fatto ha ad oggetto un furto in appartamento commesso in danno a inermi cittadini, non è necessario prevedere la flagranza differita, mentre in altri casi lo è?

Siamo talmente tanto d'accordo con l'aggravante relativa alla pubblica calamità che l'abbiamo estesa anche ad altre fattispecie di reato. Perché, ad esempio, non prevedere un'aggravante ad effetto speciale, se il fatto di reato ha ad oggetto uno dei delitti contro la pubblica amministrazione? Il disvalore della condotta di chi commette un delitto contro la pubblica amministrazione, ad esempio un accordo corruttivo per la gestione di appalti, per la ricostruzione di un territorio colpito da un terremoto, non aumenta esponenzialmente, se commesso approfittando di una pubblica calamità? Non ci saremmo mai aspettati un parere contrario sul punto. Ovviamente sto mentendo: è chiaro che me lo aspettavo, perché ogni volta che noi presentiamo un emendamento, ormai la bocciatura mi sembra quasi automatica. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, il disegno di legge sarebbe stato meritevole di essere approvato all'unanimità, ma solo se scritto correttamente. Purtroppo non è stato così e per queste ragioni dichiaro l'astensione del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi in Senato, con l'approvazione del disegno di legge in esame, facciamo veramente un passo in avanti anche nella civiltà, con la previsione in particolare dell'aggravante di sciacallaggio (ricordiamo però che la parola «sciacallaggio» non è citata nel testo).

Siamo di fronte all'odiosissimo fenomeno di chi approfitta della disgrazia per rubare e appropriarsi di

beni di persone e di famiglie che si vedono distrutto tutto e che hanno perso tutto, in occasione di episodi calamitosi che purtroppo abbiamo visto anche recentemente sui nostri schermi televisivi e sui giornali. Abbiamo visto con i nostri occhi che ci si ritrova veramente con la propria vita sparpagliata su una strada. Pertanto, al dramma conseguente a un evento meteorologico devastante, si unisce anche il dolore di vedersi sottratti beni che sono all'interno delle nostre case, magari oggetti di valore economico, ma spesso anche di valore affettivo. Si tenga conto poi del fatto che queste calamità naturali, che dovrebbero essere eccezionali, purtroppo non sono più nemmeno così rare, come abbiamo avuto modo di vedere anche recentemente.

L'importanza di questo disegno di legge è che non tratta solo dell'aggravante cosiddetta dello sciacallaggio e vorrei che fosse chiaro, come lo è stato anche il relatore Potenti, a cui va anche un ringraziamento per il lavoro che ha svolto.

Nel disegno di legge è prevista un'aggravante - si parla di aggravanti generiche - quindi un aumento della pena di un terzo, nel momento in cui il soggetto ha agito profittando di queste pubbliche calamità, come avrebbe potuto profittare, magari, anche della minorata difesa, come anche di circostanze di tempo e di luogo. Ma non è solo questa aggravante che è prevista in questo disegno di legge, il quale fa un passo in avanti e, nel caso del furto in abitazione e furto con strappo - stiamo parlando di ipotesi di furto che sono anche particolarmente fastidiose e purtroppo anche molto frequenti, come vediamo dalle nostre cronache giudiziarie - prevede un aumento della pena ogniqualvolta il furto in abitazione o il furto con strappo venga eseguito in concorso con una circostanza aggravante di quelle generiche. Questo aumento di pena, quindi, c'è, ad esempio, nel momento in cui si sono adoperate sevizie, si è agito con crudeltà verso le persone, si è provocato un particolare danno, insomma in tutte le circostanze elencate nell'articolo 61 del codice penale. Dopodiché, il passaggio importante è dove si prevedono circostanze che si dicono speciali, e dunque le aggravanti speciali sul delitto di furto (articolo 625), ossia che nel momento in cui il furto viene eseguito profittando di queste circostanze di calamità naturale, vi è un aumento deciso di pena, ma soprattutto tale deciso aumento di pena è un'aggravante che non va bilanciata con le attenuanti, quindi non c'è la possibilità di fare un riequilibrio fra le aggravanti e le attenuanti, come per dire che in questi casi di sicuro si applica la circostanza aggravante.

Sono dei passaggi importanti, quindi, non viene introdotto un nuovo reato, ma si prevede che se si realizzano determinate circostanze, ciò comporta degli aumenti di pena. I colleghi che mi hanno preceduta hanno fatto riferimento al tema del panpenalismo e hanno sostenuto che venissero previsti nuovi reati, ma questo disegno di legge non rientra in questo caso. Noi della Lega abbiamo deciso una linea politica anche sui temi della giustizia che va chiaramente verso un senso di particolare rigore nell'applicazione delle norme, quindi siamo stati d'accordo con l'introduzione del reato di *rave party*, e su tutti i temi che sono adesso discussi anche nel decreto sicurezza. È chiaro che chi muove accuse di contraddittorietà forse non percepisce la differenza che c'è fra una forma di rigorismo sul lato del diritto sostanziale e un particolare garantismo sul lato procedurale, cioè su come viene applicata la pena.

Abbiamo sempre sostenuto che la pena deve essere certa, ma la pena deve essere anche rigorosa, perché non può non avere un effetto disincentivante. È chiaro che poi, nell'applicazione, occorre tenere conto di tutte le circostanze e di tutto quello che riguarda la vita della persona. È anche per questa ragione che abbiamo visto con favore tutti i provvedimenti che sono stati adottati anche da questo Governo sul tema delle carceri, di quelle minorili in particolare, e anche delle nuove soluzioni che stiamo cercando di approntare per fare sì che si superi un *gap* e un ritardo molto grave proprio nella loro gestione.

Siamo quindi ancora al fianco del Governo e voteremo a favore di questo provvedimento perché siamo certi che uno Stato italiano in cui vi sia un modo di vita rigoroso e rispettoso delle leggi sia un modo per avere una società veramente giusta. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sarò schematico e abbastanza breve.

Ravviso due problemi in questo provvedimento. Il primo è un problema di merito, perché il provvedimento introduce un'aggravante per il reato cosiddetto di sciacallaggio, cioè il furto in occasione di calamità naturali, ma con una definizione che, secondo noi, ha qualche difetto di tassatività in quanto - abbiamo presentato emendamenti in questa direzione - se non si specifica che cos'è la calamità naturale in occasione della quale può applicarsi questa aggravante, è chiaro che si fa un'operazione rischiosa, perché in tale definizione può finirci di tutto, a meno che, come da noi proposto, non si specifichi che la calamità naturale è tale quando viene dichiarata ai sensi della normativa attuale, che prevede appunto la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Pertanto sotto il profilo della tecnica legislativa, la norma è scritta male perché difetta di uno dei requisiti delle norme penali, la tassatività, al fine di evitare che ci sia una eccessiva discrezionalità che invece, in questo caso, rischia di essere evidentemente molto ampia, non essendo definita la calamità naturale.

Il secondo limite di questo disegno di legge è che si tratta dell'ennesimo disegno di legge che introduce aggravanti e aumenti di pena. Ho ascoltato il senatore Zanettin e provo sincera comprensione per il suo tentativo di giustificare l'introduzione di nuovi reati, che confligge platealmente con l'idea liberale del diritto penale minimo, che è l'esatto contrario di quello che sta facendo questo Governo. Chi si richiama ai princìpi liberali, come il collega Zanettin, credo faccia un po' fatica a giustificare l'introduzione di tutti questi nuovi reati, queste aggravanti e questi aumenti di pena. Volevo dire al collega Zanettin che questa norma non prevede solo l'aggravante che riguarda lo sciacallaggio, ma anche l'aumento di pena per il furto aggravato. Si è colta l'occasione dell'introduzione dell'aggravante dello sciacallaggio per aumentare ulteriormente le pene anche per il furto aggravato, proseguendo con un *trend* abbastanza consolidato. Ho ascoltato in discussione generale delle dichiarazioni che mi hanno lasciato un po' stupefatto. Qualcuno si è infatti azzardato a dire che questa norma, cioè l'introduzione dell'aggravante sul cosiddetto sciacallaggio, porrà fine ad esso o addirittura lo preverrà.

Colleghi, vorrei capire se qui in quest'Aula c'è ancora qualcuno che crede seriamente che aumentare le pene significhi impedire le condotte. *(Applausi)*. C'è ancora qualcuno che ci crede? C'è ancora qualcuno che vende questa merce avariata all'opinione pubblica? Non posso credere che sia ancora così!

Voglio leggervi quello che diceva qualche anno fa un bravo magistrato che faceva anche l'editorialista: «l'equivoco della destra è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene e la creazione di nuovi reati». Questo magistrato molto autorevole diceva anche che le pene non devono essere aumentate, semmai diminuite. Questo magistrato si chiama Carlo Nordio, oggi fa il Ministro, e fa l'esatto contrario di quello che ha sempre proclamato. *(Applausi)*.

Signori non è così che si fronteggiano i fenomeni che si vogliono combattere; occorre la prevenzione e agire per evitare che essi accadano. Se pensate di combattere lo sciacallaggio aumentando le pene, state facendo una grande mistificazione. Avete aumentato le pene per gli scafisti e gli sbarchi non sono diminuiti. Avete aumentato le pene per i reati commessi dai minori ed essi non sono diminuiti. Non è quella la strada.

Esprimeremo pertanto un voto contrario sul provvedimento al nostro esame perché è l'ennesima norma manifesto che non serve a combattere i fenomeni che voi dite di voler combattere. È un percorso sbagliato ed è, io penso, il Governo più panpenalista della storia della nostra Repubblica. *(Applausi)*.

AMBROGIO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROGIO *(FdI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi ci troviamo ad approvare un provvedimento che va a colmare un piccolo ma significativo vuoto all'interno del nostro codice penale, in ordine proprio alla condotta dello sciacallaggio. Vorrei intanto ringraziare tutti quelli che si sono fatti parte attiva in questo *iter*… *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Ambrogio. Posso chiedere ai senatori di abbassare un po' il tono della voce? Grazie.

AMBROGIO *(FdI)*. …che ci porta oggi all'approdo in Aula del documento, a partire dal presidente della Commissione giustizia Bongiorno, al relatore senatore Potenti, che ringrazio per il suo intervento

in Aula, e al collega Berrino, che prima è intervenuto in discussione generale. Un ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere al Governo, alla maggioranza e in particolare al Gruppo a cui appartengo, Fratelli d'Italia, per avere in qualche modo colto quanto fosse attuale, sentito e stringente il tema che oggi è all'ordine del giorno. Il Governo lo ha fatto partecipando e seguendo attivamente tutto l'*iter* in Commissione, anche attraverso la presentazione e l'approvazione di un emendamento che era volto a chiarire una serie di dubbi interpretativi e applicativi della norma stessa. Ciò in qualche modo ha portato ad ampliare il perimetro di azione di questo unico articolo che andiamo oggi ad approvare.

Il disegno di legge nasce in realtà da un fatto preciso e puntuale. Nel maggio 2023, durante la tragedia dell'alluvione in Emilia-Romagna, una coppia di cittadinanza albanese, fingendosi volontari della Protezione civile che intendevano portare aiuto alle popolazioni colpite da questa tragedia, hanno invece derubato una coppia di anziani di circa 6.000 euro. Di questo episodio le cronache hanno parlato per giorni e a questo ne sono seguiti molti altri. Sono episodi che portano alla luce la triste e miserabile storia dello sciacallaggio, che purtroppo, però, è un fenomeno abbastanza abituale quando si verificano tragedie e calamità naturali.

Ricordiamo anche gli episodi avvenuti in centro Italia nel 2016, quando le popolazioni furono costrette ad allontanarsi e a sgomberare le proprie abitazioni. Sono ferite pesanti, che non agiscono solo sotto l'aspetto economico, ma che colpiscono anche il lato psicologico e mentale, perché avvengono in un momento drammatico. Proprio perché colpiscono persone che si trovano in difficoltà, l'intervento da parte delle istituzioni e del Governo deve consistere in una risposta punitiva e sanzionatoria, precisa e puntuale, adeguata e proporzionata all'episodio che si è verificato. Esso deve anche fungere da deterrente. Ho appena sentito dire che le pene maggiori inflitte agli scafisti, tanto per fare un esempio che è stato riportato poco fa, non hanno portato ad una diminuzione degli scafisti in Italia. Non so questo dato da dove arrivi, perché tutti quelli che abbiamo noi, che ha il Governo e che ha la maggioranza ci portano a dire invece che i numeri sono assolutamente diminuiti. Così noi pensiamo che avverrà anche rispetto a questa, che è una fattispecie particolare.

In realtà, nella fase originaria andava ad introdurre la fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti che erano previste dall'articolo 625 del codice penale, quella che circoscriveva il raggio di azione al furto, al furto in abitazione o al furto con strappo. Invece, grazie all'*iter* avvenuto in Commissione e alle proposte che sono arrivate dal Governo, in particolare l'emendamento del Governo sul passaggio da calamità naturali a quello di pubbliche calamità, lo sciacallaggio si introduce come circostanza aggravante comune, ricompresa nell'articolo 61 del codice penale. A mio avviso, questo va a potenziare ulteriormente il testo originario perché ne amplia il raggio di azione a qualsiasi fattispecie criminosa.

Se andiamo a vedere nel dettaglio, si prevede l'introduzione dell'aggravante per lo sciacallaggio all'interno dell'articolo 61 del codice penale, la procedibilità d'ufficio per i furti aggravati dalla condotta dello sciacallaggio, il rimando allo sciacallaggio all'interno dell'articolo 625 del codice penale che elenca tra le aggravanti il furto, il furto in abitazione e quello con strappo. Nelle more dell'articolo 624-*bis*, quindi il furto in abitazione e con strappo, c'è anche la definizione di una maggiore proporzionalità della pena. Qui è stato previsto che, nel caso di più circostanze aggravanti, la pena sia aumentata.

Devo dire che, di fronte a una proposta e a un disegno di legge di questo genere, mi aspettavo che ci fosse un'unità di intenti. Da parte di qualche Gruppo di opposizione questa c'è stata, a parole, in una fase iniziale; poi però, visto che gli emendamenti non sono stati accolti, la morale della favola è che comunque si è contrari o al massimo ci si astiene. Penso che questa sia una occasione persa. Non capisco come si possa essere contrari all'inasprimento di pene nei confronti di sciacalli sociali, cioè di quelli che vanno a banchettare sulle disgrazie della povera gente. *(Applausi)*.

Noi sappiamo invece che gli italiani oggi vogliono che ci siano delle risposte chiare, e questa maggioranza, questo centrodestra, una risposta chiara la vuole dare. Noi scegliamo da che parte stare: scegliamo di non schierarci con i malviventi e con i delinquenti, prevedendo quindi una circostanza aggravante per questa fattispecie specifica, che fino ad oggi non era prevista. È evidente che c'è qualcun altro, dall'altra parte, che, oltre a stare con quelli che una volta sono gli anarchici, una volta

sono gli ecovandali, una volta sono quelli che occupano le case abusive, una volta sono gli antagonisti, stanno però sempre dalla parte sbagliata. *(Applausi)*. Noi riteniamo invece di continuare a dover seguire la strada giusta, perché la rotta giusta è quella nel solco della legalità e della fermezza; assolutamente sì. Dire che non si vuole sostenere l'introduzione di una circostanza aggravante per la fattispecie dello sciacallaggio, secondo me, non è giustificabile. *(Commenti)*. Noi non vogliamo arretrare neanche di un millimetro.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate terminare la senatrice Ambrogio. *(Applausi)*.

AMBROGIO *(FdI)*. Ho sentito dire che il Governo… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Per favore, senatore Scalfarotto.

AMBROGIO *(FdI)*. Proprio dal senatore Scalfarotto ho sentito che il Governo dovrebbe… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, mi rivolgo a lei perché è quello che urla più degli altri.

AMBROGIO *(FdI)*. … i fenomeni sociali e non inasprire la pena.

Le posso dire che per intervenire rispetto ai fenomeni che si sono verificati, cioè le calamità naturali, questo Governo ha già fatto molto e, infatti, proprio in Emilia-Romagna ha stanziato ben 500 milioni per la prevenzione e la mitigazione dei rischi idraulici *(Applausi)* e di questi ne sono stati spesi una minima parte. Quindi, noi la nostra parte la stiamo facendo.

Per questa ragione il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di questo disegno di legge *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del medesimo codice». *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo come da Regolamento a fine seduta per fatto personale per chiedere l'attenzione della Presidenza, a cui chiedo anche di leggere lo stenografico delle parole della collega Ambrogio.

La senatrice Ambrogio sostanzialmente si è rivolta a metà di quest'Assemblea, cioè la metà che ritiene che questa norma sia scritta in modo pedestre e non rispettosa neanche dei termini di tecnica giuridica che, in un Paese civile, richiede la norma penale. Ecco, noi possiamo votare contro questa norma per queste ragioni, ma dire - come ha fatto la collega Ambrogio - che questo ci mette dalla parte degli sciacalli, mi perdoni, signor Presidente, è una cosa del tutto intollerabile *(Applausi)*. Non è ammissibile che anche la libertà di questo Parlamento di votare in un modo o in un altro si accompagni a parole offensive di questo tipo.

Signor Presidente, la ragione per la quale noi abbiamo votato in modo contrario è che la norma scritta dalla collega ributta alla coscienza di un Paese civile. È un espediente di questo Governo per coprire il fatto che non sono capaci di fare nulla, che non sono capaci di dare sostegno alle popolazioni colpite dalle calamità naturali e vengono fuori con reati che reiterano il fatto che una condotta è già vietata. È per questo che io voto in modo, diciamo così, orgoglioso contro una norma fatta male. Sentirmi dire, senza che la Presidenza apra bocca, che, poiché abbiamo votato contro, tutta questa parte dell'emiciclo è dalla parte degli sciacalli, mi perdoni, è proprio intollerabile. Questo riguarda l'ABC minimo e il fatto che lei mi riprenda, perché io mi devo tutelare da solo dato che la Presidenza non mi tutela, mi perdoni, Presidente, non va neanche bene.

Allora, la collega per favore impari ad esprimersi in modo civile e rispettoso, ricordandosi che siamo in una democrazia e che c'è gente che la pensa diversamente da lei e questo non l'abilita a tranciare giudizi morali o, peggio ancora, ad accusare di complicità morale con gente che tiene comportamenti esecrabili e illegali metà del Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

DELRIO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, nei giorni scorsi è stato assolto definitivamente il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti *(Applausi)*, implicato nell'inchiesta sugli affidi nella mia Provincia, nella città di Bibbiano. È stata una vicenda terribile, a me non è mai piaciuto e non commenterò mai i processi in corso.

Adesso, però, dato che c'è una sentenza definitiva per il sindaco, mi permetta di esprimere tutta la nostra gioia per questa ferita che si rimargina in quella comunità. Una ferita che è stata inflitta, purtroppo, anche dalla speculazione politica, che durante i processi non ci dovrebbe essere *(Applausi)*, fatta, a vario titolo, dal MoVimento 5 Stelle, dalla Lega e da Fratelli d'Italia, che, con i loro esponenti più importanti, si sono recati in pellegrinaggio a Bibbiano per mettere sotto accusa i servizi sociali e l'amministrazione comunale. Pensate che il sindaco Carletti era incriminato addirittura per aver affittato una stanza.

Questo processo ha ferito profondamente la nostra comunità, ma ha ferito anche la dignità della politica. Per ora solo l'ex segretario del MoVimento 5 Stelle, Di Maio, ha chiesto scusa. Io credo che il caso di Bibbiano sarebbe da inserire nei manuali di cattiva politica, come credo che sarebbe il caso che tutti coloro che hanno detto che non sarebbero andati mai via da Bibbiano fino a quando non si fosse ristabilita la verità, tornassero a Bibbiano e chiedessero scusa al sindaco Carletti: a partire dalla Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

Sarebbe opportuno che chiedessero scusa al sindaco Carletti e soprattutto alla comunità di Bibbiano, agli assistenti sociali e a tutti coloro che hanno svolto un lavoro meritorio per difendere quei bambini e per garantire loro un futuro sicuro. Credo sia un dovere del Senato della Repubblica riconoscere che quella cattiva politica non deve più tornare e chiedere scusa a quella comunità. Coloro che dicevano: «Parlateci di Bibbiano», adesso chiedano scusa a Bibbiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Intendo scusarmi con il senatore Scalfarotto, perché, purtroppo, non ho sentito parte dell'intervento della collega. Anche i colleghi Vice Presidenti possono confermare che molto spesso c'è talmente tanta confusione in Aula che nemmeno noi da qui riusciamo a sentire cosa dite. Quindi, chiedo a tutti maggiore rispetto quando un collega parla. Se avete qualcosa da dire, ditela ad alta voce fuori, altrimenti diventa un problema riuscire a capire ed, eventualmente, anche tutelare voi.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 ottobre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,16)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2024
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6
(**6-00111**) n. 1 (15 ottobre 2024)
Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Paita, Renzi, Sbrollini.
Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il prossimo Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024 si concentrerà su temi di grande rilievo per la stabilità geopolitica ed economica dell'Unione nel medio-lungo periodo, riguardanti gli ulteriori sviluppi della guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa; l'*escalation* dei conflitti in Medio Oriente; le politiche migratorie, la politica estera comune e i percorsi per il

miglioramento della competitività UE sul mercato globale;

il precedente incontro dei vertici degli Stati UE, tenutosi il 27 giugno scorso ha visto l'adozione di conclusioni condivisibili negli obiettivi, ma che necessitano di ulteriore implementazione;

riguardo al fronte ucraino, l'Italia, insieme all'Unione europea, ha condannato più volte l'aggressione russa e l'intensificazione degli attacchi contro i civili e le infrastrutture ucraine, confermando il sostegno politico, economico e militare da parte dei Paesi dell'UE;

occorre ribadire la necessità, sottolineata in più occasioni, di accompagnare gli aiuti militari all'Ucraina con un imprescindibile azione diplomatica rivolta a promuovere la *de-escalation*, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace in Ucraina;

la cessazione delle ostilità va preparata e accompagnata, così come l'Italia deve rendersi pronta nel fornire ogni supporto necessario nella ricostruzione dell'Ucraina e nella sua stabilizzazione sul piano economico, sociale e infrastrutturale;

un'azione comune europea si rende indispensabile, altresì, sul fronte mediorientale, dove a un anno dal tragico attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dal gruppo terroristico di Hamas nei confronti dello Stato d'Israele, è tutt'ora in atto un'*escalation* del conflitto che rischia di trasformare l'intera regione in un conflitto di scala globale;

a seguito del recente attacco iraniano nei confronti di Israele, e della reazione militare di Israele che è giunta ad attaccare in maniera inaccettabile il contingente UNIFIL presente nel Libano in forza della Risoluzione 1701/2006, risulta ancora più necessario sollecitare, nell'ambito dell'UE e delle Nazioni Unite, un'attività di mediazione tra Iran e Israele per la distensione dei rapporti bilaterali, al fine di scongiurare l'amplificazione del conflitto fino a giungere ad un possibile scontro diretto tra i due Paesi che finirebbe certamente con l'espandersi ai Paesi vicini, e che va dunque evitato al fine di tutelare la sicurezza della regione, del bacino del Mediterraneo e dell'intero ordine globale

è necessario condannare quanto sta avvenendo in Libano, dove le basi 1-31 e 1-32 della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (UNIFIL) - impegnata nella missione di pace per salvaguardare il confine tra Israele e Libano - si sono ritrovate minacciate e attaccate dall'azione militare del Governo Netanyahu. Si ricorda che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la Risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006, che invitava alla completa cessazione delle ostilità (sia degli attacchi di Hezbollah che delle operazioni militari di Israele) e rafforzava il contingente di UNIFIL affidandogli una azione "cuscinetto" nel Libano meridionale, da svolgere congiuntamente alla forze libanesi, per prevenire la ripresa delle ostilità: attualmente sono circa 1200 i militari italiani schierati al confine. Sebbene le missioni di deterrenza dell'ONU - in parte - nel corso degli anni si siano dimostrate non altezza e poco efficaci, questo non giustifica in minima parte l'azione militare del Governo Netanyahu verso le basi UNIFIL: pertanto appare necessario che l'Unione europea si attivi diplomaticamente e unitamente per richiedere il rispetto del diritto internazionale umanitario e la tutela del contingente UNIFIL, che vede impegnati anche degli italiani nel mantenimento della pace;

i ripetuti attacchi e le contromisure adottate da tutti gli attori coinvolti nelle violenze in Medio Oriente rischiano di aumentare il numero di vittime civili e coinvolgere anche i *peacekeeper* e le organizzazioni umanitarie impegnati nel mantenere le violenze nei limiti definiti dal diritto internazionale umanitario;

la quasi totalità della comunità internazionale ha chiesto la sollecita cessazione delle ostilità tra il Governo israeliano e l'auto-proclamato "asse della resistenza", in particolare sul fronte della Striscia di Gaza. Lo scorso marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità, con l'astensione degli Stati Uniti, la risoluzione 2728/2024 con la quale si è chiesto alle parti in conflitto un cessate il fuoco immediato per il Ramadan che conducesse ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile, al rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie;

la cessazione delle ostilità e la fine della guerra dipendono da entrambe le parti, dalla restituzione degli ostaggi alle loro famiglie, dalla garanzia della sicurezza e dell'integrità dello Stato di Israele, dalla pacifica creazione e riconoscimento di uno Stato palestinese guidato da un'Autorità Nazionale Palestinese in totale discontinuità con Hamas, nonché dal riconoscimento della prospettiva

dei «due popoli, due Stati»;

continua a destare inoltre crescente preoccupazione l'irrisolta questione degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, vittima tanto dei bombardamenti quanto dei terroristi di Hamas che utilizzano le strutture civili e le persone come scudi, con l'evidente scopo di acuire e continuare a diffondere la rabbia nella popolazione della striscia, alimentando il fuoco dell'odio e della guerra anche per gli anni a venire;

la popolazione civile di Gaza necessita di soccorso, aiuti umanitari e un cessate il fuoco duraturo per evitare l'ulteriore perdita di vite e il perpetuarsi delle condizioni che i terroristi sfruttano per inculcare l'antisemitismo e l'antisionismo nella popolazione palestinese;

i conflitti appena richiamati ribadiscono il necessario proseguimento verso la realizzazione di una politica estera europea comune volta ad acquisire l'autonomia strategica per permettere all'Unione di affrontare le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico: tale obiettivo richiede necessariamente la costituzione di un esercito unico europeo, sia al fine di ovviare alle inutili duplicazioni nei processi produttivi, sia per assicurare all'Europa un dispositivo militare che le assicuri un ruolo di rilievo e strategico nel nuovo contesto internazionale;

un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo sarà l'approntamento di una politica migratoria comune che riesca, da un lato, ad attenuare gli effetti negativi dell'andamento demografico sull'UE e, dall'altro, a garantire la sicurezza nella gestione dei flussi migratori e il rispetto dei diritti umani dei migranti che scappano dalla povertà, dalle persecuzioni e dalle guerre;

le notevoli differenze delle politiche migratorie dei diversi Stati membri - in termini di prima accoglienza e di successiva gestione del fenomeno - non possono più essere tollerate: rimane prioritaria la definizione di un sistema di gestione dei flussi migratori che ponga al centro la solidarietà tra gli Stati e tra i popoli, riconoscendo il carattere prioritario del salvataggio delle persone in mare e adoperandosi anche a livello internazionale per garantire il rispetto della dignità della persona, con un approccio coordinato, condiviso ed efficace;

l'autonomia europea passa necessariamente dal consolidamento del mercato unico e dal rafforzamento della competitività delle imprese europee, sia in termini di produttività che di resilienza. In questo percorso, quanto tracciato dall'ex presidente del Consiglio italiano Draghi nel rapporto sulla competitività europea appare obbligato: elaborazione di una politica industriale comune nei comparti strategici e fondamentali per le sfide del domani, nonché di una strategia di protezione delle nostre industrie su un terreno di competizione globale ineguale causato da asimmetrie nelle normative, nei sussidi, nelle politiche commerciali e nei livelli di tutela dei lavoratori, spesso sfruttati al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare la competitività del prodotto a scapito della salute degli stessi e delle loro famiglie;

un'Europa coesa, più forte e integrata rappresenta la premessa per un allargamento consapevole e fondato su valori condivisi: le ingerenze russe sul percorso europeo della Georgia e della Moldova non possono in alcun modo minare il sogno europeo di due popoli che si riconoscono profondamente nei nostri valori e che vogliono fare del pluralismo democratico la pietra miliare delle loro nazioni ,

impegna il Governo:

1) a garantire all'Ucraina, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, rafforzando il percorso di allargamento dell'Unione europea, confermando il supporto logistico e di approvvigionamenti all'esercito ucraino;

2) ad attivarsi tempestivamente nella programmazione degli aiuti e della ricostruzione post-bellica dell'Ucraina, con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, anche al fine di velocizzarne il raggiungimento dei criteri economici necessari all'integrazione del Paese all'interno della famiglia europea;

3) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo la richiesta del Consiglio europeo per un cessate il fuoco immediato volto a favorire l'immediata restituzione degli ostaggi israeliani alle loro famiglie e a garantire l'incolumità della popolazione civile palestinese, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto in linea con quanto proposto dai nostri alleati

statunitensi, nonché l'adozione del modello "due popoli, due Stati";

4) ad adottare ogni iniziativa diplomatica utile volta a interrompere l'allargamento del conflitto bellico tra Israele, il Libano e l'Iran, in particolare promuovendo in tutte le sedi internazionali la sospensione immediata degli attacchi missilistici dal sud del Libano e dall'Iran verso Israele, al fine di promuovere la stabilizzazione della regione e una normalizzazione dei rapporti tra gli Stati interessati;

5) a favorire lo sviluppo di un'Autorità Nazionale Palestinese indipendente, democratica, territorialmente continua, sovrana, che garantisca la condanna delle organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas, che va disciolta, disarmata e a cui va impedito in ogni modo di progettare e ripetere in futuro un attacco come quello del 7 ottobre;

6) ad adottare iniziative concrete e coordinate volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei contingenti militari e civili dislocati in Libano nell'ambito dell'operazione di *peace-keeping* dell'UNIFIL, nonché la protezione e il rispetto del contingente dei caschi blu da parte di tutti gli attori coinvolti nei conflitti in Medio Oriente;

7) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, sollecitando il percorso di allargamento dell'Unione europea, sostenendo l'integrazione della Georgia e della Moldova, scongiurando ogni eventuale e ulteriore ingerenza da parte di potenze straniere;

8) ad avviare quanto prima il percorso di costituzione dell'esercito unico europeo quale elemento indispensabile per la definizione di una strategia europea nello scenario globale, da accompagnare a una politica estera e diplomatica comune;

9) a promuovere una gestione comune delle frontiere esterne dell'UE e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori, ma anche promuovendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare la tutela dell'incolumità, il rispetto della dignità e delle aspettative di vita dei migranti, attuando un approccio globale alla migrazione, come concordato in occasione del Consiglio europeo straordinario del 9 febbraio 2023;

10) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'UE, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie europee attraverso l'elaborazione di una strategia di politica industriale coerente con gli obiettivi di competitività delineati nel cosiddetto rapporto Draghi.

(**6-00112**) n. 2 (15 ottobre 2024)

Terzi Di Sant'Agata, Scurria, Matera, Zanettin, De Poli, Centinaio, Murelli.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024 reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; Competitività; Migrazione;

considerato che:

i Capi di Stato e di Governo torneranno a discutere della situazione in Ucraina. Il sostegno multidimensionale al Paese aggredito resta una priorità essenziale dell'Unione europea;

il 10 ottobre scorso il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Roma il presidente ucraino Zelensky;

la crisi in Medio Oriente sarà oggetto di approfondita disamina, ad un anno dai terribili attentati di Hamas e alla luce della recente *escalation* regionale;

il Governo segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Libano. In qualità di Presidente di turno del G7, il Presidente del Consiglio ha presieduto una riunione dei *leader* del G7 in conferenza telefonica lo scorso 2 ottobre alla quale ha fatto seguito la "Dichiarazione dei *leader* del G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente". Il confine meridionale del Libano è oggetto di particolare attenzione e la missione UNIFIL ed il suo eventuale rafforzamento costituiscono una priorità unitamente alla sicurezza dei nostri militari, anche alla luce del fatto che alcune basi della missione sono state recentemente colpite;

il 16 ottobre 2024 si terrà a Bruxelles il primo vertice tra i *leader* dell'UE e i Paesi del

Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) che, viste le difficili circostanze geopolitiche e il pericolo di un allargamento regionale del conflitto tra Israele e l'organizzazione sciita Hezbollah, può rappresentare un'opportunità per l'UE di sviluppare, assieme al CCG e i suoi Stati membri, azioni congiunte per conseguire una *de-escalation* in Medio Oriente;

il Consiglio europeo farà il punto sulla competitività europea sulla base delle Conclusioni dello scorso aprile, dell'Agenda strategica 2024-2029 ed in vista del Consiglio europeo informale di Budapest del prossimo 8 novembre. Il Rapporto Letta "Molto più di un mercato" dello scorso aprile ed il Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea dello scorso settembre forniranno un significativo contributo al dibattito;

su richiesta italiana, i Capi di Stato e di Governo avranno una discussione strategica in materia di migrazione, anche alla luce del nuovo approccio strutturale che, su impulso del Governo italiano, è stato impresso al *dossier* a partire dal Consiglio europeo straordinario del febbraio 2023. Ulteriori pressioni migratorie verso l'Unione europea potrebbero derivare anche dall'aggravarsi della crisi in Medio Oriente;

nelle prossime settimane avverrà la presentazione dell'annuale "Pacchetto Allargamento" in cui verrà fatto il punto sullo stato di avanzamento di ogni singolo Paese candidato - o potenziale candidato - all'adesione, attraverso i progressi e le carenze riscontrate dalla Commissione europea. Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha deciso di avviare i negoziati di adesione con Ucraina, Moldova e Bosnia Erzegovina e di concedere lo *status* di Paese candidato all'adesione alla Georgia. In tale quadro due prossime scadenze elettorali rischiano di avere un impatto significativo sugli scenari futuri di allargamento. Il 20 ottobre 2024 i cittadini della Moldova saranno chiamati alle urne, da un lato, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e, dall'altro, per approvare o respingere il *referendum* costituzionale volto ad inserire nella carta fondamentale il percorso di integrazione europea quale obiettivo strategico della Repubblica moldava. Il 26 ottobre 2024 si terranno elezioni politiche in Georgia, con un voto che si annuncia decisivo per il destino del Paese caucasico anche alla luce delle forti divisioni sulla scelta europea ed euro-atlantica di Tbilisi,

impegna il Governo a:

1. continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno nelle sue diverse dimensioni - politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria - per tutto il tempo necessario;

2. proseguire, con il più ampio coinvolgimento della comunità internazionale, ogni sforzo diplomatico per giungere alla realizzazione della Formula di pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Nessuna iniziativa potrà essere presa senza l'Ucraina;

3. lavorare per l'attuazione delle decisioni prese al Vertice G7 dello scorso giugno, inclusa quella relativa a rafforzare il sostegno finanziario a Kiev attraverso l'impiego delle risorse derivanti dai profitti straordinari dei beni congelati russi, in coerenza con il quadro giuridico europeo;

4. promuovere una piena ed efficace applicazione delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa e ad adottare ulteriori effettive misure per contrastarne l'elusione, anche attraverso Paesi terzi;

5. dedicare ogni sforzo al processo di ricostruzione dell'Ucraina anche attraverso il ruolo di coordinamento che l'Italia ricopre attualmente come Presidenza di turno del G7 ed in vista della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference - URC) che l'Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025;

6. ribadire la più ferma condanna dei barbari attacchi terroristici contro Israele commessi il 7 ottobre 2023 da Hamas e altri gruppi terroristici provenienti dalla Striscia di Gaza;

7. rinnovare la più profonda vicinanza a Israele e alle famiglie delle vittime, chiedere l'immediato e incondizionato rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti e ribadire il pieno riconoscimento al diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza, alla propria sicurezza e ad esercitare la propria autodifesa nel rispetto del diritto internazionale umanitario;

8. condannare con forza l'attacco iraniano dello scorso 1° ottobre contro Israele;

9. proseguire nell'impegno diplomatico per una soluzione alla crisi di Gaza con l'obiettivo di giungere ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi e ad un intervento umanitario

su larga scala in linea con la Risoluzione 2735;

10. proseguire l'azione per creare le condizioni che possano condurre ad una soluzione basata sul principio dei "due Stati" sovrani che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza;

11. ribadire la più ferma condanna di ogni forma di antisemitismo;

12. dedicare la massima attenzione alla situazione in Libano e lavorare con i principali *partner* internazionali per garantire: un immediato cessate il fuoco lungo la Linea Blu e la piena applicazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite; fornire la necessaria assistenza umanitaria ed il supporto alla popolazione civile, inclusi i rifugiati, gli sfollati e le comunità protette;

13. valorizzare il fondamentale ruolo di stabilizzazione della missione delle Nazioni Unite UNIFIL nel Libano meridionale, condannando la palese violazione della Risoluzione 1701 con i recenti attacchi ad UNIFIL da parte dell'esercito israeliano e ribadendo l'aspettativa che tutte le parti si astengano da ogni iniziativa che possa metterne in pericolo la sicurezza nel pieno rispetto del diritto internazionale;

14. effettuare ogni sforzo per favorire le condizioni per un ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati siriani che attualmente si trovano in Libano, come definito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

15. proseguire ogni sforzo diplomatico per raggiungere una *de-escalation* a livello regionale;

16. lavorare con gli altri Stati membri e con le istituzioni europee per il rilancio della competitività europea, esaminando con un approccio pragmatico le proposte contenute nel "Rapporto Letta" e nel "Rapporto Draghi";

17. mantenere al centro dell'agenda europea il tema della migrazione, quale sfida comune che necessita di una soluzione di tipo europeo. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla dimensione esterna, precondizione essenziale anche per un'effettiva attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. In questo quadro, rimangono cruciali la realizzazione di una cooperazione europea con i Paesi di origine e transito, basata su accordi reciprocamente vantaggiosi, la difesa dei confini esterni europei, marittimi e terrestri, una lotta incessante ai trafficanti di esseri umani ed un'efficace politica dei rimpatri basata su un approccio comune europeo;

18. lavorare per l'approvazione di un Patto per il Mediterraneo, ispirato a un nuovo approccio paritario dell'Unione europea nei confronti dei Paesi del vicinato meridionale;

19. lavorare insieme alla Commissione europea e agli altri Stati membri, per individuare soluzioni innovative, sull'esempio del modello sviluppato con la collaborazione fra Italia e Albania, per prevenire la migrazione irregolare verso l'Unione europea, nel pieno rispetto del diritto internazionale ed europeo;

20. continuare nel sostegno al percorso europeo dei Paesi dei Balcani Occidentali, della Moldova e monitorare attentamente gli sviluppi della situazione in Georgia;

21. esprimere la più ferma condanna delle numerose violazioni dei diritti umani avvenute in Venezuela a seguito delle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso ed invitare le autorità di Caracas al rispetto della volontà del popolo venezuelano; a porre fine alle violenze e alla repressione nei confronti dell'opposizione e della popolazione civile e a rilasciare le persone detenute arbitrariamente, tra cui si annoverano alcuni nostri connazionali;

22. seguire con la massima attenzione l'evoluzione della crisi umanitaria in Sudan.

(**6-00112**) n. 2 (testo 2) (15 ottobre 2024)

Terzi Di Sant'Agata, Scurria, Matera, Zanettin, De Poli, Centinaio, Murelli.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024 reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; Competitività; Migrazione;

considerato che:

i Capi di Stato e di Governo torneranno a discutere della situazione in Ucraina. Il sostegno multidimensionale al Paese aggredito resta una priorità essenziale dell'Unione europea;

il 10 ottobre scorso il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Roma il presidente ucraino Zelensky;

la crisi in Medio Oriente sarà oggetto di approfondita disamina, ad un anno dai terribili attentati di Hamas e alla luce della recente *escalation* regionale;

il Governo segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Libano. In qualità di Presidente di turno del G7, il Presidente del Consiglio ha presieduto una riunione dei *leader* del G7 in conferenza telefonica lo scorso 2 ottobre alla quale ha fatto seguito la "Dichiarazione dei *leader* del G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente". Il confine meridionale del Libano è oggetto di particolare attenzione e la missione UNIFIL ed il suo eventuale rafforzamento costituiscono una priorità unitamente alla sicurezza dei nostri militari, anche alla luce del fatto che alcune basi della missione sono state recentemente colpite;

il 16 ottobre 2024 si terrà a Bruxelles il primo vertice tra i *leader* dell'UE e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) che, viste le difficili circostanze geopolitiche e il pericolo di un allargamento regionale del conflitto tra Israele e l'organizzazione sciita Hezbollah, può rappresentare un'opportunità per l'UE di sviluppare, assieme al CCG e i suoi Stati membri, azioni congiunte per conseguire una *de-escalation* in Medio Oriente;

il Consiglio europeo farà il punto sulla competitività europea sulla base delle Conclusioni dello scorso aprile, dell'Agenda strategica 2024-2029 ed in vista del Consiglio europeo informale di Budapest del prossimo 8 novembre. Il Rapporto Letta "Molto più di un mercato" dello scorso aprile ed il Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea dello scorso settembre forniranno un significativo contributo al dibattito;

su richiesta italiana, i Capi di Stato e di Governo avranno una discussione strategica in materia di migrazione, anche alla luce del nuovo approccio strutturale che, su impulso del Governo italiano, è stato impresso al *dossier* a partire dal Consiglio europeo straordinario del febbraio 2023. Ulteriori pressioni migratorie verso l'Unione europea potrebbero derivare anche dall'aggravarsi della crisi in Medio Oriente;

nelle prossime settimane avverrà la presentazione dell'annuale "Pacchetto Allargamento" in cui verrà fatto il punto sullo stato di avanzamento di ogni singolo Paese candidato - o potenziale candidato - all'adesione, attraverso i progressi e le carenze riscontrate dalla Commissione europea. Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha deciso di avviare i negoziati di adesione con Ucraina, Moldova e Bosnia Erzegovina e di concedere lo *status* di Paese candidato all'adesione alla Georgia. In tale quadro due prossime scadenze elettorali rischiano di avere un impatto significativo sugli scenari futuri di allargamento. Il 20 ottobre 2024 i cittadini della Moldova saranno chiamati alle urne, da un lato, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e, dall'altro, per approvare o respingere il *referendum* costituzionale volto ad inserire nella carta fondamentale il percorso di integrazione europea quale obiettivo strategico della Repubblica moldava. Il 26 ottobre 2024 si terranno elezioni politiche in Georgia, con un voto che si annuncia decisivo per il destino del Paese caucasico anche alla luce delle forti divisioni sulla scelta europea ed euro-atlantica di Tbilisi,

impegna il Governo a:

1. continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno nelle sue diverse dimensioni - politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria - per tutto il tempo necessario;

2. proseguire, con il più ampio coinvolgimento della comunità internazionale, ogni sforzo diplomatico per giungere alla realizzazione della Formula di pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Nessuna iniziativa potrà essere presa senza l'Ucraina;

3. lavorare per l'attuazione delle decisioni prese al Vertice G7 dello scorso giugno, inclusa quella relativa a rafforzare il sostegno finanziario a Kiev attraverso l'impiego delle risorse derivanti dai profitti straordinari dei beni congelati russi, in coerenza con il quadro giuridico europeo;

4. promuovere una piena ed efficace applicazione delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa e ad adottare ulteriori effettive misure per contrastarne l'elusione, anche attraverso Paesi terzi;

5. dedicare ogni sforzo al processo di ricostruzione dell'Ucraina anche attraverso il ruolo di

coordinamento che l'Italia ricopre attualmente come Presidenza di turno del G7 ed in vista della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference - URC) che l'Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025;

6. ribadire la più ferma condanna dei barbari attacchi terroristici contro Israele commessi il 7 ottobre 2023 da Hamas e altri gruppi terroristici provenienti dalla Striscia di Gaza;

7. rinnovare la più profonda vicinanza a Israele e alle famiglie delle vittime, chiedere l'immediato e incondizionato rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti e ribadire il pieno riconoscimento al diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza, alla propria sicurezza e ad esercitare la propria autodifesa nel rispetto del diritto internazionale umanitario;

8. condannare con forza l'attacco iraniano dello scorso 1° ottobre contro Israele;

9. proseguire nell'impegno diplomatico per una soluzione alla crisi di Gaza con l'obiettivo di giungere ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi e ad un intervento umanitario su larga scala in linea con la Risoluzione 2735;

10. proseguire l'azione per creare le condizioni che possano condurre ad una soluzione basata sul principio dei "due Stati" sovrani che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza;

11. ribadire la più ferma condanna di ogni forma di antisemitismo;

12. dedicare la massima attenzione alla situazione in Libano e lavorare con i principali *partner* internazionali per garantire: un immediato cessate il fuoco lungo la Linea Blu e la piena applicazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite; fornire la necessaria assistenza umanitaria ed il supporto alla popolazione civile, inclusi i rifugiati, gli sfollati e le comunità protette;

13. valorizzare il fondamentale ruolo di stabilizzazione della missione delle Nazioni Unite UNIFIL nel Libano meridionale, condannando la palese violazione della Risoluzione 1701 con i recenti attacchi ad UNIFIL da parte dell'esercito israeliano e ribadendo l'aspettativa che tutte le parti si astengano da ogni iniziativa che possa metterne in pericolo la sicurezza nel pieno rispetto del diritto internazionale, rimarcando e condannando altresì le gravissime violazioni della stessa Risoluzione 1701 da parte di Hezbollah;

14. effettuare ogni sforzo per favorire le condizioni per un ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati siriani che attualmente si trovano in Libano, come definito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

15. proseguire ogni sforzo diplomatico per raggiungere una *de-escalation* a livello regionale;

16. lavorare con gli altri Stati membri e con le istituzioni europee per il rilancio della competitività europea, esaminando con un approccio pragmatico le proposte contenute nel "Rapporto Letta" e nel "Rapporto Draghi";

17. mantenere al centro dell'agenda europea il tema della migrazione, quale sfida comune che necessita di una soluzione di tipo europeo. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla dimensione esterna, precondizione essenziale anche per un'effettiva attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. In questo quadro, rimangono cruciali la realizzazione di una cooperazione europea con i Paesi di origine e transito, basata su accordi reciprocamente vantaggiosi, la difesa dei confini esterni europei, marittimi e terrestri, una lotta incessante ai trafficanti di esseri umani ed un'efficace politica dei rimpatri basata su un approccio comune europeo;

18. lavorare per l'approvazione di un Patto per il Mediterraneo, ispirato a un nuovo approccio paritario dell'Unione europea nei confronti dei Paesi del vicinato meridionale;

19. lavorare insieme alla Commissione europea e agli altri Stati membri, per individuare soluzioni innovative, sull'esempio del modello sviluppato con la collaborazione fra Italia e Albania, per prevenire la migrazione irregolare verso l'Unione europea, nel pieno rispetto del diritto internazionale ed europeo;

20. continuare nel sostegno al percorso europeo dei Paesi dei Balcani Occidentali, della Moldova e monitorare attentamente gli sviluppi della situazione in Georgia;

21. esprimere la più ferma condanna delle numerose violazioni dei diritti umani avvenute in Venezuela a seguito delle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso ed invitare le autorità di Caracas al rispetto della volontà del popolo venezuelano; a porre fine alle violenze e alla repressione nei

confronti dell'opposizione e della popolazione civile e a rilasciare le persone detenute arbitrariamente, tra cui si annoverano alcuni nostri connazionali;

22. seguire con la massima attenzione l'evoluzione della crisi umanitaria in Sudan.

(**6-00113**) n. 3 (15 ottobre 2024)

Boccia, Alfieri, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa.

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024, i Capi di Stato e di Governo discuteranno di importanti questioni inerenti all'Ucraina, al Medio Oriente, alla competitività, al Semestre europeo, alle migrazioni, al cambiamento climatico e biodiversità, alle relazioni esterne;

il Consiglio europeo si svolge in un momento cruciale per l'Unione europea e per il mondo, mentre è ancora in corso il processo di formazione della nuova Commissione, in attesa delle audizioni dei candidati Commissari da parte del Parlamento europeo, che contribuirà a delineare il ruolo che l'UE sarà in grado di assumere nei prossimi anni nel mutato e più incerto contesto internazionale;

ciò richiede l'impegno a proseguire con rinnovata forza nel percorso di integrazione politica, economica e sociale, affinché l'Unione recuperi centralità, autorevolezza e autonomia strategica e torni ad essere un modello di sviluppo, benessere e sicurezza per i propri cittadini; a ciò deve contribuire in modo sostanziale l'Italia, mediante un quadro di alleanze volto alla difesa dei suoi valori fondamentali, in primo luogo la pace, la democrazia e lo Stato di diritto, la tutela dei diritti umani, e un atteggiamento responsabile, coerente e collaborativo ai fini dell'interesse europeo, e non già con le alleanze e le tattiche di corto respiro sin qui messe in atto dal Governo;

il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

l'Unione europea ha riaffermato la propria determinazione a sostenere la difesa, così come la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, anche nel contesto del processo di allargamento, ed in tale segno è stato elaborato lo Strumento europeo per l'Ucraina il cui importo complessivo è pari a 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027 per tutti i tipi di sostegno. Inoltre, l'Unione europea ha già adottato 14 pacchetti di sanzioni volte a minare la capacità della Russia di portare avanti la sua guerra di aggressione illegale;

in tale prospettiva, appaiono censurabili i veti che l'Ungheria sta ponendo riguardo sia il nuovo Fondo di assistenza per l'Ucraina da 5 miliardi di euro, istituito nel marzo 2024 nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF), sia l'ottava tranche dei rimborsi dell'EPF per gli Stati membri che hanno fornito aiuti militari all'Ucraina per oltre diciotto mesi;

il Parlamento europeo, in data 19 settembre, ha approvato la Risoluzione 2024/2799(RSP) in cui, oltre a riconfermare il sostegno al popolo ucraino, si chiede all'Unione europea di mettere in campo uno sforzo diplomatico per conseguire il più ampio consenso internazionale ad una iniziativa volta ad individuare una soluzione pacifica alla guerra, che deve basarsi sul pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, sui principi del diritto internazionale, sull'assunzione di responsabilità per il crimine di aggressione e i crimini di guerra commessi dalla Russia, sui risarcimenti e su altri pagamenti russi per gli ingenti danni causati in Ucraina;

come ha dichiarato l'Alto rappresentante UE Josep Borrell, «un anno dopo il terribile attacco contro Israele, la situazione non fa che peggiorare. Le popolazioni della regione sono più insicure che mai e sono intrappolate in un ciclo infinito di violenza, odio e vendetta. L'intero Medio Oriente è sull'orlo di una completa conflagrazione che la comunità internazionale sembra incapace di controllare»;

difatti, la spirale di violenza transfrontaliera tra Israele e Hezbollah, che dura da un anno, a

seguito del brutale attacco terroristico di Hamas verso Israele, si è trasformata in una guerra aperta nel Sud del Libano che ha già prodotto oltre 2.000 morti e più di un milione di sfollati;

l'Iran, principale alleato di Hezbollah e che da sempre ha agito come forza destabilizzante in Medio Oriente anche con l'utilizzo dei *proxy* regionali, ha reagito con il lancio di centinaia di missili verso Israele, alimentando la ben più temuta *escalation* in tutta la regione;

nella Striscia di Gaza la situazione umanitaria è drammatica: il numero altissimo di vittime civili, in particolare bambini, nonché i livelli catastrofici di fame e il rischio imminente di carestia causati dall'ingresso insufficiente di aiuti a Gaza rendono assolutamente necessario un cessate il fuoco per fornire aiuti salvavita a chi ne ha bisogno e per garantire il rilascio degli ostaggi israeliani;

il commissario europeo alle emergenze, Janez Lenarcic, ha esortato la Knesset a «non adottare le proposte di legge recentemente approvate dalla sua commissione per gli affari esteri e la sicurezza sull'UNRWA». Tali leggi sono "contrarie al diritto internazionale, al multilateralismo, agli aiuti umanitari e ai principi fondamentali dell'umanità" e se adottate impedirebbero all'Agenzia delle Nazioni Unite di continuare a fornire i suoi servizi e la sua protezione in Cisgiordania, a Gerusalemme Est oltre che a Gaza con evidenti ulteriori drammatiche ricadute sulla popolazione palestinese;

tali proposte di legge impediscono a UNRWA di operare nel territorio, privano il personale delle immunità legali e classificano l'agenzia delle Nazioni Unite come organizzazione terroristica, contribuendo così ad isolare ulteriormente Israele nell'ambito della comunità internazionale oltre che a colpire duramente il multilateralismo già particolarmente indebolito;

l'Unione europea, l'Italia e gran parte della comunità internazionale concordano nel considerare la soluzione dei «due popoli, due Stati» l'unica strada possibile per garantire la convivenza in pace e sicurezza degli israeliani e dei palestinesi, una posizione profondamente radicata nella tradizione e nell'iniziativa diplomatica italiana nei confronti di Israele e della Palestina;

il Parlamento europeo ha già approvato nel 2014 la risoluzione (2014/2964(RSP)) sul riconoscimento dello Stato di Palestina e, successivamente, il Parlamento italiano, con la mozione 1-00745 del 27 febbraio 2015, presentata dal Gruppo del Partito Democratico e approvata a larga maggioranza, ha impegnato il Governo al riconoscimento dello Stato di Palestina, quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, tenendo pienamente in considerazione le preoccupazioni e gli interessi legittimi dello Stato di Israele;

il *premier* israeliano Netanyahu, infatti, continua ad essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese come parte di qualsiasi scenario postbellico: «Israele accetterà solo un accordo che porterebbe lo Stato ebraico ad avere il controllo della sicurezza sull'intera Striscia di Gaza» , ha detto più volte; alcuni dei suoi ministri, su tutti Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, si sono distinti in questi mesi per dichiarazioni sprezzanti e provocatorie verso qualsiasi tentativo di apertura alla soluzione politica;

in risposta a siffatti atteggiamenti provocatori, l'Alto rappresentante Borrell ha proposto di avviare una procedura per chiedere agli Stati membri di «includere nella nostra lista di sanzioni alcuni Ministri israeliani che hanno lanciato messaggi di odio inaccettabili contro i palestinesi e che propongono cose che vanno chiaramente contro il diritto internazionale e sono un'incitazione a commettere crimini di guerra»;

Hamas, dal canto suo, ha riaffermato di recente, attraverso uno dei suoi *leader* Khaled Mesh, il suo rifiuto verso «la soluzione dei due Stati», rinnovando l'obiettivo, soprattutto dopo il 7 ottobre, di "una Palestina dal mare al fiume e dal nord al sud" e respingendo come inaccettabili i confini del 1967;

la comunità internazionale ha il dovere di sancire, ancor più unanimemente, che non ci può essere spazio per posizioni che neghino la legittima aspirazione di entrambi i popoli a vivere in pace e sicurezza entro confini certi e riconosciuti;

è ormai evidente che questa guerra abbia già assunto una dimensione regionale e che se non immediatamente arginata, si corra il concreto rischio di coinvolgimento di attori globali;

a maggior ragione, non possiamo non notare come l'Europa sia debole nell'iniziativa politica e diplomatica riguardo una *de-escalation* nella regione e l'avvio di una soluzione di pace;

anche l'Italia, da sempre protagonista di una equilibrata iniziativa diplomatica in grado di

interloquire con tutti gli attori regionali, attualmente risulta ininfluente e incapace di esercitare alcuna azione concreta per la costruzione del cessate il fuoco e per una pace duratura nell'area, a partire dal Libano, dove storicamente abbiamo guidato, con l'assenso di tutte le parti, la missione di pace delle Nazioni Unite UNIFIL, che opera su mandato della risoluzione ONU 1701 del 2006 - che prevede una fascia di territorio a Sud del fiume Litani ed a Nord della *Blue line* in cui siano presenti solo le armi delle Forze armate libanesi e di UNIFIL. La missione può contare su 10.223 soldati provenienti da oltre 50 Paesi tra cui l'Italia, che è presente con 1.256 militari, 374 mezzi terrestri e 6 mezzi aerei. Il nostro più grande contingente impegnato all'estero;

inoltre, in Libano desta preoccupazione anche la sicurezza dei nostri connazionali e del personale umanitario presente nel territorio;

considerato che:

già nell'ottobre scorso, il Governo italiano si era pilatescamente astenuto sulla risoluzione delle Nazioni Unite, proposta dalla Giordania a nome degli Stati arabi per una «tregua umanitaria immediata e duratura» del conflitto tra Israele e Hamas, che chiedeva a tutte le parti di rispettare il diritto internazionale umanitario e la fornitura «continua, sufficiente e senza ostacoli» di aiuti e servizi essenziali nella Striscia di Gaza, incoraggiando l'apertura di corridoi umanitari, e la «revoca dell'ordine da parte di Israele di evacuazione dei palestinesi dal nord della Striscia». Respingeva inoltre, fermamente «qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione civile palestinese» e chiedeva il «rilascio immediato e incondizionato» di tutti i civili tenuti prigionieri;

l'Italia si è astenuta il 18 settembre scorso, quando l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato una risoluzione non vincolante in cui chiede, tra le altre cose, il ritiro, entro un anno, di tutte le forze israeliane e l'evacuazione dei coloni dai territori palestinesi occupati in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, in conformità con il parere emesso dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) a luglio scorso;

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso 12 giugno ha adottato la risoluzione 2735 con la quale ha approvato il piano per il cessate il fuoco a Gaza proposto dagli Stati Uniti, che prevede la fine delle ostilità nella Striscia, attraverso il progressivo ritiro dell'esercito israeliano e il rilascio di tutti gli ostaggi, il ritiro delle forze israeliane dalle aree popolate di Gaza, il ritorno dei civili palestinesi nelle loro case e nei loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il Nord, nonché la distribuzione sicura ed efficace di assistenza umanitaria su larga scala in tutta la Striscia di Gaza, l'avvio di un importante piano di ricostruzione pluriennale per Gaza e la restituzione alle famiglie delle salme degli ostaggi deceduti ancora a Gaza;

nella risoluzione 2735 si riafferma, inoltre, «l'incrollabile impegno a favore della visione della soluzione dei due Stati in cui due Stati democratici, Israele e Palestina, vivano in pace l'uno accanto all'altro all'interno di confini sicuri e riconosciuti, in conformità con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e a questo proposito sottolinea l'importanza di unificare la Striscia di Gaza con la Cisgiordania sotto l'Autorità Palestinese»;

nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo dello scorso 27 giugno è stata nuovamente condannata la violenza dei coloni estremisti in atto in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la richiesta di proseguire i lavori su ulteriori misure restrittive nei confronti dei coloni estremisti;

rilevato che:

in Europa si sono intensificati gli appelli per un embargo sulla vendita di armi a Israele, per il timore di complicità nella commissione di potenziali crimini di guerra a Gaza e in Libano, da ultimo, anche il presidente francese Macron e il presidente spagnolo Sanchez si sono uniti alle richieste di fermare la vendita di armi, così come l'Alto rappresentante Borrell;

ribadita la ferma condanna per l'attacco terroristico vigliacco e atroce, che un anno fa ha colpito Israele per mano di Hamas provocando oltre 1200 morti e 200 ostaggi;

va condannata la reazione spropositata del Governo di Netanyahu a Gaza che ha portato nel corso di quest'anno al massacro di oltre 40.000 persone, di cui quasi 20.000 minori;

va riaffermato il diritto del Libano di vedere garantita la propria integrità territoriale e la sicurezza all'interno del proprio territorio sia verso l'azione destabilizzante di Hezbollah, sia verso le

incursioni e i bombardamenti di Israele, nel rispetto di tutti gli attori della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Risoluzione che, come noto, è stata ripetutamente violata negli anni sia da Hezbollah, con continui lanci di razzi sulla Galilea - che continuano tuttora costantemente e che hanno costretto negli anni decine di migliaia cittadini israeliani a lasciare le proprie abitazioni - sia da Israele con, da ultimo, la violazione della sovranità territoriale libanese;

la crisi diplomatica tra il Governo israeliano e gli organismi internazionali sta subendo una pericolosa accelerazione che sta precipitando Israele in un crescente isolamento. Alla decisione del Governo israeliano di dichiarare il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, "persona non grata" e alle citate proposte di legge contro UNRWA, sono seguiti diversi attacchi mirati dell'esercito israeliano contro il quartier generale di Naqoura e due basi italiane UNIFIL nel Sud del Libano nel corso dei quali sono rimasti feriti cinque *peacekeepers*; gli attacchi, definiti dal Ministro della difesa, Guido Crosetto, "crimini di guerra", costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della citata risoluzione ONU 1701 e del diritto internazionale umanitario e hanno comportato la durissima condanna dell'Unione europea e della comunità internazionale;

nonostante il portavoce ONU, Farhan Haq, abbia ribadito con fermezza che UNIFIL continuerà a svolgere i compiti del suo mandato con l'accordo di tutti i 50 Paesi contributori della missione di pace, il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite di rimuovere le forze UNIFIL dalle zone di combattimento e, inoltre, il quadro si è ulteriormente aggravato con il ferimento lo scorso 13 ottobre di ulteriori quindici peacekeepers dopo l'irruzione di due *tank* israeliani nelle loro basi;

sia l'Agenda strategica 2025-2029 definita nel giugno scorso che il rapporto Letta sul mercato unico e il rapporto Draghi sulla competitività hanno evidenziato, alla luce delle crisi degli ultimi anni e delle nuove sfide poste dal contesto globale, la necessità per l'Unione europea di mettere in campo ogni iniziativa tesa da un lato a recuperare competitività, produttività e livelli di reddito perduti rispetto a *partner* e concorrenti, mediante un maggiore coordinamento delle politiche industriali, commerciali e fiscali; dall'altro a garantire il benessere dei cittadini e il mantenimento del modello sociale europeo, per una crescita sostenibile ed inclusiva;

è dunque prioritario, per l'Unione europea, colmare il divario di innovazione nei settori trainanti e ridurre le sue dipendenze strategiche in settori cruciali quali l'energia, le materie prime critiche, le tecnologie digitali, la difesa; implementare e modernizzare il mercato interno, come motore di sviluppo e coesione;

ciò richiede una strategia europea di ampio respiro, adeguatamente sostenuta anche sul piano finanziario a sostegno degli investimenti produttivi: il rapporto Draghi stima il fabbisogno finanziario necessario all'UE per raggiungere i suoi obiettivi in almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui, così invertendo la tendenza pluridecennale alla loro riduzione che si è verificata nella maggior parte delle grandi economie europee;

essenziale risulta sbloccare gli investimenti pubblici e privati, anche mediante adeguati stimoli, ma soprattutto l'emissione di strumenti di debito comuni, a carattere permanente, sulla base del modello Next Generation EU, per finanziare progetti di investimento congiunti nei settori trainanti;

ai fini della competitività e della crescita economica dell'UE, il contributo fornito dal Next Generation EU sta dimostrando l'importanza di programmi e strumenti comuni; l'incerta realizzazione del PNRR da parte dell'Italia rischia tuttavia di delegittimare lo strumento; il forte ritardo accumulato dal nostro Paese, in attesa di sapere a chi spetterà adesso la responsabilità della sua attuazione, peserà anche sui dati relativi alla crescita del PIL - e quindi sulla sostenibilità del debito - nel nostro Paese per i prossimi anni, dati su cui si basano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica elaborate dal Governo italiano, gli impegni da concordare con l'UE nel quadro della nuova *governance* economica europea e gli spazi di manovra per la prossima legge di bilancio;

l'Italia ha presentato il Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSB) 2025-2029, che delinea il percorso di aggiustamento di bilancio che, ai fini del rispetto delle nuove - ma ugualmente rigide - regole, comporterà una correzione del saldo primario strutturale molto impegnativa con un consistente contenimento della spesa primaria netta. Tale Piano, concluso l'esame del Parlamento,

deve essere ora trasmesso all'UE e sarà valutato, per garantirne la coerenza e vincolatività degli impegni, insieme al Documento programmatico di bilancio da presentare entro il 15 ottobre;

il PSB, oltre a recare stime di finanza pubblica fin troppo ottimistiche e non adeguatamente suffragate dai dati, non indica in modo compiuto la programmazione economica e di bilancio per i prossimi anni, ovvero i dettagli di come si intende raggiungere gli obiettivi prefissati, le misure di entrata e di spesa in relazione agli investimenti e le riforme. Dettagli per i quali occorre attendere quantomeno il Documento programmatico di bilancio e il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno. Si vanifica così l'ottica pluriennale della programmazione per i prossimi anni e la possibilità di un pieno ed effettivo monitoraggio, unica vera innovazione apportata dalla nuova *governance* economica europea, esito di una trattativa poco lungimirante da parte del Governo. Certo è invece il percorso di correzione di bilancio particolarmente impegnativo, che inciderà fortemente sulle aspettative future dei cittadini e delle imprese, sul benessere socio-economico e sulla competitività del nostro Paese, consentendo minimi margini di manovra, soprattutto per i servizi essenziali;

in merito alla questione migratoria, hanno destato preoccupazione le dichiarazioni al Parlamento europeo di Viktor Orban che, illustrando i contenuti del semestre di presidenza ungherese dell'UE, ha riaffermato la posizione in materia di migrazioni e asilo delle destre sovraniste: in un'ottica puramente difensiva dei confini e nel dispregio dei diritti fondamentali dei migranti, mira alla esternalizzazione delle frontiere UE, al rifiuto del sistema di asilo e al rigetto della solidarietà europea nella gestione dei fenomeni migratori;

è inoltre notizia di questi giorni l'apertura in Albania, sulla base del Protocollo con l'Italia del novembre 2023, dei primi centri per migranti sotto giurisdizione italiana, per lo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera nei confronti di coloro che provengono da Paesi definiti "sicuri" secondo la lista definita dal Governo italiano e aggiornata con decreto interministeriale nel maggio scorso;

tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella recentissima sentenza C-406/22, ha chiarito che - nelle more dell'entrata in vigore nel 2026 del nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, la vigente normativa europea (art. 37 della direttiva 2013/32), non consente agli Stati membri di designare un Paese terzo come paese di origine sicuro ad esclusione di determinate aree del suo territorio o di determinate categorie di persone. Della sentenza non potranno non tenere conto i giudici nazionali chiamati a convalidare i trattenimenti dei migranti nei centri albanesi, con la probabile conseguenza di doverli poi nuovamente riportare in Italia e, quindi, di un ulteriore spreco di risorse pubbliche, che si aggiungono a quelle ingenti già malamente investite per la costruzione dei centri. Risulta così completamente inficiato non solo l'impianto su cui si fonda il citato Protocollo tra l'Italia e l'Albania, ma anche la politica di esternalizzazione delle frontiere auspicata dalle destre europee;

nel settembre scorso la Germania ha notificato alla Commissione europea la decisione di prolungare fino a marzo 2025 ed estendere a tutti i propri confini i controlli temporanei alle frontiere, sospendendo la libera circolazione nello spazio Schengen;

alla luce dell'inadeguata riforma del Patto sulla migrazione e l'asilo, delle continue tragedie che si verificano nel Mediterraneo, dei fallimentari e pericolosi tentativi di esternalizzare le frontiere dell'Unione europea, risulta imprescindibile costruire un sistema comune e coordinato basato sulla solidarietà e la responsabilità condivisa, che tenga in considerazione in primo luogo la tutela della vita e dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo, il rispetto delle convenzioni internazionali e dei principi e dei valori fondanti l'Unione, assieme al rafforzamento dell'azione esterna, nonché la creazione di corridoi umanitari che permettano di giungere in Europa senza mettere a repentaglio le vite di bambini, donne e uomini in fuga da guerre e persecuzioni;

lo scorso 6 ottobre il presidente uscente Kais Saied è risultato vincitore nelle elezioni presidenziali in Tunisia, con oltre l'89 per cento delle preferenze, in un contesto caratterizzato da una forte torsione autoritaria. Nel Paese è in corso una nuova ondata di arresti che sta colpendo diversi esponenti politici dell'opposizione, accompagnati da una campagna gravemente xenofoba e senza precedenti contro i migranti subsahariani, accusati di programmare una "sostituzione etnica";

il 16 luglio 2023 è stato firmato un «memorandum d'intesa per un partenariato strategico e

globale tra l'Unione europea e la Tunisia» nel quale tuttavia non si fa menzione dei temi che riguardano le libertà civili e politiche e i diritti umani pesantemente violati nel Paese;

anche il Governo italiano si è posto a sostegno delle richieste tunisine, chiedendo al presidente Saied più impegno per impedire le partenze dei migranti diretti in Italia, ma senza mai porre come condizione per il proprio impegno il ripristino delle libertà democratiche violate in Tunisia ormai da due anni;

in aperto contrasto con tutto quanto descritto, in Italia il 7 maggio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, emanando il decreto che aggiorna la lista di quelli che vengono ritenuti «Paesi di origine sicuri» sulla base della «Direttiva procedure» del 2005 dell'Unione europea, confermava nella suddetta lista la presenza della Tunisia;

una recente inchiesta del giornale britannico The Guardian ha raccolto testimonianze di migranti in Tunisia, in particolare nella cittadina di Sfax, che denunciano abusi scioccanti di torture, stupri e violenze da parte della stessa polizia in combutta con i trafficanti. Pestaggi, stupri, respingimenti in mare, segregazione forzata, migliaia di esseri umani, in maggioranza donne e bambini, deportati nel deserto e lasciati morire di fame e di sete. Il tutto nell'assordante silenzio dell'UE;

difatti, l'approccio dell'Unione europea e del Governo italiano per gli accordi con l'attuale Governo tunisino è dominato dalla sua determinazione a ridurre la migrazione - il 2023 è stato l'anno *record* delle partenze di migranti verso l'Italia-, anche a scapito di trascurare l'arretramento della democrazia in Tunisia;

nel corso della prossima COP 16 che si terrà in Colombia, nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, i Paesi partecipanti saranno incaricati di esaminare lo stato di implementazione del Quadro globale sulla biodiversità fissato nel 2022, e promuovere la mobilitazione di risorse per la tutela della biodiversità;

il principale obiettivo della COP 29, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà in novembre in Azerbaijan, sarà di concordare un nuovo obiettivo finanziario globale per il clima (NCQG - nuovi obiettivi collettivi quantificati); sarà inoltre affrontato il tema delle modalità di riduzione delle emissioni da parte dei Paesi partecipanti alla Convenzione, tramite i nuovi contributi nazionali, anche a seguito degli impegni della COP 28 di Dubai sull'aumento della capacità delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della riduzione fino all'azzeramento dell'energia generata da combustibili fossili;

l'ambizione di aggiornare al rialzo l'impegno di mobilitare da parte dei Paesi sviluppati 100 miliardi di dollari all'anno a sostegno dei Paesi in via di sviluppo per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sembra essere condivisa, ma non è ancora certo si possa trovare un punto di caduta che trovi concordi Paesi finanziatori e riceventi;

da ormai diciotto mesi, in Sudan, le Forze armate sudanesi (SAF, l'esercito nazionale) e le Forze di supporto rapido (RSF, paramilitari) combattono una guerra civile che ha causato più di 20.000 vittime e ha costretto oltre 10 milioni di civili sudanesi a fuggire. La situazione umanitaria è drammatica: secondo uno studio del World Food Programme, il 95 per cento dei sudanesi non riesca a consumare neanche un pasto al giorno: più di 40 milioni di persone resta un giorno senza mangiare a causa degli scontri. Anche il sistema sanitario rischia il collasso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che 15 milioni di persone, circa il 35 per cento dell'intera popolazione, non ha accesso ad assistenza sanitaria e che circa il 75 per cento delle strutture sanitarie non riesce a operare a causa del conflitto;

inoltre, la guerra in Sudan rischia di far implodere un Paese - terzo più grande dell'Africa- che è un punto nevralgico tra Sahel e Corno d'Africa, mondo arabo e mondo africano, islam e cristianesimo; i Paesi della regione come il Ciad, il Centrafrica, il Sud- Sudan e l'Etiopia sono già estremamente instabili al loro interno e, come nel passato, la guerra in Sudan, rischia di creare ulteriori instabilità all'interno di questi Paesi, in primis attraverso l'aumento del numero di rifugiati, la destabilizzazione economica e le rivalità regionali;

occorre infatti sostenere con forza, anche dal punto di vista finanziario, gli sforzi delle comunità che ospitano gli sfollati in Repubblica Centrafricana, Ciad, Egitto, Etiopia, Kenya, Sudan del Sud e Uganda, giacché il Piano di risposta umanitaria dell'ONU per il 2024, che aveva fissato un fabbisogno di 2,7 miliardi di dollari, a fine agosto risultava finanziato solo per il 41 per cento (pari a 1,1 miliardi di dollari),

impegna il Governo:

1) a contribuire responsabilmente alla definizione di un nuovo assetto dell'UE che persegua un sempre maggiore livello di integrazione politica, economica e sociale, per un'Unione più forte e unita contro i nazionalismi e gli estremismi e nel quadro dei valori fondanti del progetto europeo - in primo luogo la pace, la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani - e capace di centralità, autorevolezza e autonomia strategica;

2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

4) a sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura, anche favorendo le basi per lo svolgimento del secondo vertice per la pace e a sostenere, altresì, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme nel contesto del processo di adesione all'Unione europea;

5) a fare attivamente pressione, anche nelle relazioni bilaterali, sull'Ungheria, affinché revochi i propri veti e consenta lo sblocco dello strumento europeo per la pace (EPF), compreso il nuovo Fondo di assistenza per l'Ucraina;

6) a sostenere in sede europea - forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo - il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele, per preservare la realizzazione dell'obiettivo di "due popoli, due Stati";

7) a sostenere ogni iniziativa diplomatica, a partire da un rinnovato impegno europeo, volta a ottenere un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente, a Gaza e in Libano: per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, per la protezione dei civili e per la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, per fermare gli attacchi di Hezbollah, il lancio di missili dall'Iran e le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, affinché siano rispettate le risoluzioni delle Nazioni Unite, per rilanciare il processo di pace;

8) a sostenere le sanzioni proposte dall'Alto rappresentante Borrell nei confronti dei Ministri israeliani che hanno lanciato messaggi di odio inaccettabili contro i palestinesi e nei confronti dei coloni violenti, nonché i pronunciamenti della Corte internazionale di giustizia;

9) ad adoperarsi con i *partner* europei perché sia sempre riconosciuta la piena agibilità nel territorio israeliano delle diverse agenzie delle Nazioni Unite, come UNRWA o OCHA, World Food Programme e perché sia scongiurata l'approvazione da parte di Israele di leggi apertamente lesive delle prerogative degli organismi internazionali;

10) ad adottare ogni iniziativa utile in coordinamento con i Paesi UE e i *partner* internazionali perché il Governo israeliano ponga fine agli atti ostili contro le basi del contingente UNIFIL nel pieno rispetto della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1701 oltre che del diritto internazionale nonché alla pericolosa azione di delegittimazione degli organismi internazionale e dei suoi vertici;

11) a farsi promotrice in sede europea di un sostegno convinto agli appelli per un embargo sulle armi a Israele, a maggior ragione, in questa fase di *escalation* del conflitto a livello regionale;

12) ad adoperarsi in sede europea per l'adozione di misure di contrasto alle crescenti forme di antisemitismo;

13) a promuovere il miglioramento del mercato interno, con specifico riferimento al quadro

normativo, rimuovendo la frammentazione e i persistenti ostacoli al fine di garantire benefici per tutti, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni e nel quadro della duplice transizione verde e digitale;

14) a favorire l'adozione di misure tese a ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione europea in settori cruciali quali l'energia, le materie prime critiche, l'innovazione e le tecnologie digitali, la difesa;

15) a mettere in campo ogni politica finalizzata a recuperare competitività, produttività e livelli di reddito dell'Unione europea, per garantire il benessere dei cittadini e il mantenimento del modello sociale europeo, mediante un maggior coordinamento delle politiche industriali, commerciali e fiscali, e la riduzione del divario di innovazione nei settori trainanti;

16) a contribuire alla realizzazione di significativi progressi del Mercato unico dei capitali, senza barriere interne e con un sistema comune di regole e vigilanza, e completare l'Unione bancaria;

17) a porre in essere una strategia europea di ampio respiro per la crescita e la competitività, adeguatamente sostenuta sul piano finanziario per rispondere al fabbisogno di investimenti, e a tali fini favorire l'emissione di strumenti di debito comuni per progetti europei congiunti;

18) a promuovere la trasformazione di NGEU in uno strumento permanente;

19) ad assicurare il completamento dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantendo la realizzazione di tutti gli obiettivi e riforme secondo le scadenze stabilite;

20) a farsi promotore, nel corso della nuova legislatura europea, di iniziative volte ad una revisione della nuova *governance* economica, al fine di introdurre regole più flessibili che consentano politiche di bilancio che coniughino la sostenibilità del debito con gli investimenti per la crescita economica, la transizione verde e digitale equa e inclusiva, il lavoro, l'istruzione, la salute e la coesione sociale;

21) a scongiurare nuovi orientamenti rigoristici nella politica economica dell'UE e a favorire una discussione finalizzata all'assunzione di priorità orientate alla crescita e alla competitività, alla prosecuzione nella realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, alla coesione economica, sociale e territoriale e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

22) a rimettere al centro dell'agenda europea la creazione di una capacità fiscale comune, nel quadro di una maggiore integrazione;

23) a presentare nei termini previsti il Documento programmatico di bilancio all'UE e il disegno di legge di bilancio al Parlamento italiano, anche al fine di chiarire l'entità della manovra di finanza pubblica per il 2025;

24) a ribadire il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, e a garantire l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone nella gestione migratoria;

25) a sostenere la realizzazione di corridoi umanitari sicuri e l'istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, e a promuovere la costruzione di un sistema comune, coordinato e solidale per la gestione strutturale del fenomeno migratorio;

26) a garantire procedure e percorsi equi, sicuri e legali per migranti e richiedenti asilo, in particolare i minori, nonché a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, anche attraverso partenariati responsabili e trasparenti con i Paesi di origine e transito, evitando in ogni caso disumane, inefficaci e costose forme di esternalizzazione delle frontiere dell'UE, che sono in contrasto con le più recenti determinazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea;

27) a sollecitare in sede europea una immediata verifica delle condizioni dei migranti in Tunisia e dell'operato delle autorità tunisine nella gestione degli stessi, anche in vista di una sospensione del Memorandum laddove siano confermati gli abusi dei diritti umani denunciati dalla stampa;

28) a sostenere con forza, in sede europea e internazionale, la necessità del ripristino dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e della normale dialettica democratica in Tunisia, nonché a garantire la piena libertà di stampa e di manifestazione nel Paese;

29) a chiedere al Governo tunisino di procedere con l'immediata liberazione di tutti i prigionieri

politici, sindacalisti e attivisti della società civile e garantire per loro le prerogative del giusto processo e della detenzione in linea con i principi del diritto internazionale e dei diritti umani;

30) ad adottare le iniziative di competenza necessarie a rimuovere la Tunisia dalla lista dei Paesi di origine sicuri, tenendo conto delle ripetute violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto;

31) nell'ambito degli impegni della "diplomazia verde" europea, a garantire il mantenimento della mobilitazione finanziaria stabilita fino al 2025 per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; a sostenere nell'ambito della prossima COP 29 l'impegno nazionale ed europeo per il raggiungimento di un nuovo obiettivo collettivo quantificato di finanziamento del clima (NCQG) con misure per incrementare l'azione climatica e maggiori risorse da mobilitare a favore dei Paesi più vulnerabili;

32) a sostenere, a livello nazionale ed europeo, l'adozione di nuovi ambiziosi obiettivi per la neutralità climatica e di politiche di sostanziosa riduzione delle emissioni climalteranti, nonché a garantire alla COP 29 nuovi impegni per incrementare la capacità di generazione di energia rinnovabile, stimolare l'efficienza energetica e ridurre fino all'azzeramento l'energia generata da combustibili fossili;

33) a favorire, nel corso della COP 16, l'adozione di rinnovati obiettivi di lungo termine entro l'accordo globale in materia di biodiversità, promuovendo la mobilitazione di risorse e garantendo l'impegno nazionale e dell'Unione europea a tali fini;

34) ad adoperarsi, in coordinamento con l'Unione europea e i *partner* internazionali, affinché tutte le parti coinvolte nel conflitto in Sudan giungano al più presto al cessate il fuoco e ad approntare un piano immediato ed efficace per convogliare il massimo aiuto umanitario alla popolazione stremata;

35) ad adottare iniziative, in coordinamento con l'Unione europea e i *partner* internazionali, sia nei confronti delle due fazioni contendenti, sia dei Paesi terzi, volte al riavvio di un dialogo nazionale che garantisca la reale partecipazione della società civile sudanese e al ristabilimento di istituzioni civili democratiche che supportino le legittime aspirazioni democratiche della popolazione sudanese.

(**6-00114**) n. 4 (15 ottobre 2024)

Calenda, Lombardo.

Preclusa

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024 reca all'ordine del giorno: "Ucraina, Medio Oriente, competitività, migrazione e affari esteri";

il nuovo ciclo istituzionale europeo prende avvio in un contesto, interno e internazionale, segnato da una crescente instabilità politica ed economica e da una crisi profonda delle istituzioni comuni;

come ha drammaticamente ammonito il presidente Draghi nel suo recente Rapporto sulla competitività, la costruzione europea, per rispondere alle sfide esistenziali che la minacciano, dovrebbe rapidamente aggiornare i propri meccanismi di funzionamento, a partire da quelli relativi alla *governance* economica;

questa prospettiva implica però una maggiore integrazione politica, processi decisionali in grado di superare o aggirare i poteri di veto dei singoli Stati membri e un rafforzamento qualitativo e quantitativo del bilancio dell'UE rispetto ai bilanci nazionali;

si tratta di una prospettiva evidentemente incompatibile con quella sollecitata dalle istanze sovraniste di alcuni Governi nazionali e non perseguibile in un quadro europeo di scarsa coesione politica e forte impasse istituzionale;

RUSSIA-UCRAINA

una sfida esistenziale altrettanto decisiva riguarda le prospettive della difesa e sicurezza europea, un cui banco di prova di tragica attualità è rappresentato dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla perdurante minaccia di Mosca nei confronti di vari Paesi membri dell'UE, a partire dai baltici, dalla Finlandia;

negli ultimi mesi, a causa di sempre più evidenti forme di ingerenza russa, si è registrato un

preoccupante arretramento in termini di libertà fondamentali e diritti civili e politici in Georgia, un Paese che dal 2023 ha ottenuto lo *status* di candidato all'adesione all'Unione europea e che ora si vede proiettato in un percorso interrotto a seguito dell'approvazione della legge sui cosiddetti agenti stranieri, cui è seguita, tra le altre, anche una legge per limitare i diritti delle persone LGBTQ+;

parallelamente all'invasione dell'Ucraina e all'occupazione di ampi settori del suo territorio la Russia continua un'attività di infiltrazione e condizionamento dell'opinione pubblica e dei processi democratici nei Paesi occidentali, attraverso le cosiddette misure attive, cioè campagne di inquinamento cognitivo e informativo, organizzate attraverso strategie di *intelligence*, diffusione di *fake news* e corruzione di operatori della politica e della stampa;

il bilancio delle perdite subite e inferte dall'occupante russo in Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 ha assunto dimensioni impressionanti; per quanto le stime siano difficili in assenza di dati ufficiali attendibili, si ipotizza sulla base di rapporti di *intelligence*, che le perdite di Kiev siano state di 80.000 soldati uccisi e 400.000 feriti e che quelle delle truppe di Mosca ammontino a 200.000 morti e 400.000 feriti.

a queste vittime si aggiungono le decine di migliaia di ucraini morti, mutilati e feriti a causa di un attacco mirato e di natura tecnicamente terroristica contro obiettivi e infrastrutture civili, che prosegue ininterrottamente dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022;

secondo le stime del Kiel Institute dal 24 febbraio 2022 alla fine di agosto del 2024 i Paesi europei, non solo UE, nel loro complesso hanno erogato 162,1 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina e ne ha stanziati ulteriori 110,1; per gli Stati Uniti dette cifre sono pari rispettivamente a 84,7 e 15,4 miliardi;

le limitazioni assolute o relative imposte da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, all'utilizzo delle armi fornite per colpire le basi militari sul territorio russo compromettono in maniera significativa la capacità di difesa ucraina e comportano un importante sacrificio di vite umane anche tra la popolazione civile;

le sanzioni economiche e l'isolamento internazionale hanno fiaccato, ma non annullato, la capacità bellica russa, che continua a contare su canali di approvvigionamento garantiti da Paesi come l'Iran, la Corea del Nord, altrettanto impegnati in altri scenari. Inoltre, una 'flotta fantasma' di petroliere intestate formalmente a soggetti di Paesi terzi consente ancora alla Russia di aggirare buona parte delle sanzioni sul commercio del greggio;

qualunque ipotesi negoziale è stata finora smentita e contraddetta dalla strategia del Cremlino, che considera imprescindibile la rinuncia dell'Ucraina alle regioni parzialmente occupate e formalmente annesse alla Russia e alla progressiva integrazione politico-militare al campo europeo;

in questo quadro è sempre più necessario un aggiornato e approfondito ragionamento strategico sul continente africano e sulla proiezione di influenza da parte di Paesi come Russia e Cina, con finalità geopolitiche ed economiche, a partire dal controllo di risorse naturali rare, essenziali anche per l'industria della difesa;

ISRAELE - MEDIO ORIENTE

ad un anno dal *pogrom* pianificato e attuato da Hamas il 7 ottobre 2023, anche a seguito delle azioni dei gruppi terroristici degli Hezbollah libanesi e degli Houthi yemeniti, coordinati e finanziati dalla Repubblica islamica iraniana, il conflitto si è progressivamente allargato, Israele è ancora sotto il fuoco congiunto del fronte nemico e molti ostaggi sono ancora prigionieri nei tunnel di Gaza;

la risposta militare israeliana ha comportato l'esplosione di una drammatica crisi umanitaria; è difficile valutare con precisione il numero delle vittime e dei feriti tra i civili di Gaza, ma in ogni caso il bilancio è estremamente grave, sia sotto il profilo politico che umanitario;

fino a questo momento è stata praticamente nulla la disponibilità del governo Netanyahu di valutare le richieste avanzate da Paesi alleati, a partire dagli Stati Uniti, per evitare un'*escalation* del conflitto e minimizzarne gli effetti sulla popolazione civile;

d'altra parte, è mancata qualunque disponibilità da parte degli altri Stati dell'area ad assumere responsabilità dirette nella gestione della situazione di Gaza, che il semplice ritiro delle truppe israeliane riconsegnerebbe presumibilmente nelle mani di Hamas;

da tutto ciò emerge un quadro drammatico che complica gli sforzi della comunità internazionale di attenuare le conseguenze del conflitto sulla popolazione civile e di ripristinare le condizioni minime per il rilancio di un processo di pace basato sul principio "due popoli, due Stati", che non è mai stato così lontano dalle priorità degli attori israeliani e palestinesi, ma continua a rappresentare l'unica soluzione realistica per garantire pace e sicurezza all'intera regione mediorientale, anche oltre i confini delle aree contese e rivendicate dalle parti coinvolte;

l'allargamento del conflitto al Libano, dopo l'uccisione del *leader* di Hezbollah Nasrallah, con l'avvio delle operazioni di terra da parte israeliana ha aperto un altro fronte dai drammatici risvolti politici e umanitari e l'attacco alle strutture della missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), cui l'Italia partecipa con 1.068 militari, ha segnato un altro gravissimo salto di qualità negli scontri, coinvolgendo direttamente un contingente delle Nazioni Unite;

COMPETITIVITÀ

il 9 settembre 2024 Mario Draghi ha presentato il Rapporto sul futuro della competitività europea, un documento dettagliato di analisi del contesto europeo e di proposte puntuali per rilanciare la competitività economica dell'Unione;

il rapporto evidenzia come la produttività europea sia rallentata negli ultimi 20 anni, portando il divario del PIL a parità di potere d'acquisto tra UE e Stati Uniti dal +4 per cento del 2002 al -12 per cento del 2023;

la crisi produttiva è stata messa ulteriormente a dura prova negli ultimi anni a causa della maggiore concorrenza che le imprese europee hanno dovuto affrontare in seguito alla crescita del commercio mondiale, della perdita della Russia come principale fornitore di energia a basso costo e della messa in discussione, da parte degli USA, dell'ombrello di sicurezza che aveva protetto fino ad oggi l'UE e aveva permesso di destinare ad altre priorità il *budget* per la difesa;

la strada da percorrere per rilanciare la competitività dei Paesi UE è rafforzare la sicurezza e aumentare la produttività, che rappresenta la vera sfida esistenziale dell'Unione;

il rapporto contiene 170 proposte puntuali da realizzare entro il 2030, suddivise in dieci ambiti di politiche settoriali (tra cui si segnalano in particolare gli interventi per ridurre il costo dell'energia, aumentare l'indipendenza nel campo delle materie prime critiche e rilanciare il settore automotive) e cinque ambiti di politiche orizzontali (tra cui si segnalano, in particolare, la riforma della *governance* europea e il sostegno agli investimenti);

tra queste sono presenti alcune proposte di vitale importanza per l'Italia, come lo sviluppo della tecnologia nucleare per abbattere le emissioni dell'UE e l'abolizione del criterio dell'unanimità per le scelte adottate dal Consiglio, generalizzando i voti a maggioranza qualificata, per impedire il blocco del processo decisionale in seguito al veto di un solo Paese;

il costo di questo piano è quantificato in circa 750-800 miliardi di euro annui dal 2025 al 2030, portando la spesa per investimenti dell'UE dal 22 per cento del PIL a circa il 27 per cento, un aumento di quasi 5 punti percentuali e si propone che sia finanziato con l'emissione di debito comune sul modello del Next Generation EU;

la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha espresso la volontà di seguire le raccomandazioni contenute nel rapporto, sia negli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 sia nelle lettere di incarico inviate a tutti i candidati alla carica di Commissario europeo, tra cui Raffaele Fitto, ex ministro del Governo in carica,

impegna il Governo:

ad operare all'interno del prossimo Consiglio europeo per il consolidamento dell'integrazione politica ed economica tra gli Stati membri, come condizione per rispondere alle principali sfide esistenziali che minacciano la costruzione europea;

a rafforzare l'impegno politico, economico, umanitario e militare delle istituzioni europee a sostegno dell'Ucraina, per tutto il tempo che sarà necessario per giungere a una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

a revocare, coerentemente con quanto richiesto dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 19 settembre, le restrizioni all'uso delle armi fornite all'Ucraina contro legittimi

obiettivi militari sul territorio russo, nell'esercizio di un diritto all'autodifesa riconosciuto dal diritto internazionale;

a sollecitare gli Stati membri ad adottare misure efficaci per arginare l'aggiramento da parte delle imprese europee degli obblighi connessi alle sanzioni imposte alla Russia, attraverso il monitoraggio e blocco delle riesportazioni di beni critici importati da Paesi terzi e un maggiore controllo della "flotta fantasma" utilizzata dalla Russia per aggirare le limitazioni al commercio del greggio russo;

a consolidare il quadro delle misure restrittive per rispondere alle azioni di guerra ibrida da parte di entità legate alla Federazione Russa, relative al sistema informativo, ai processi elettorali e al funzionamento delle istituzioni democratiche, nonché alla compromissione dei servizi d'interesse pubblico e delle infrastrutture critiche;

a mantenere alta l'attenzione delle istituzioni europee sui provvedimenti approvati in Georgia sui cosiddetti agenti stranieri e per limitare le libertà individuali dei membri della comunità LGBTQ+.

ad assicurare il sostegno europeo alla risoluzione S/RES/2735 (2024), proposta dagli Stati Uniti e approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per rispondere all'emergenza umanitaria a Gaza ed arrivare alla liberazione degli ostaggi e al ritiro delle truppe israeliane;

a favorire la ripresa del processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei "due popoli, due stati", fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania;

a lavorare per scongiurare l'allargamento del conflitto al Libano e rafforzare le misure di sicurezza per le basi UNIFIL nella parte meridionale del Paese, nonché per esigere e ottenere che le operazioni militari israeliane, in Libano come a Gaza, rispettino il diritto internazionale e umanitario e siano proporzionate ai legittimi obiettivi di difesa e sicurezza;

a ribadire la necessità di tutela e protezione in favore degli operatori del mondo dell'informazione, specialmente nel contesto di conflitti ad alta intensità, anche alla luce dell'incidente che ha visto coinvolta una troupe del TG3 la scorsa settimana in Libano e dell'ordine di arresto disposto dalle autorità giudiziarie russe a carico dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini;

ad assicurare l'appoggio dell'Italia alle iniziative delle istituzioni dell'UE per dare attuazione alle proposte contenute nel Rapporto Draghi sulla competitività dell'Unione europea;

a sostenere le riforme o gli accordi necessari per realizzare gli impegni comuni in materia di energia, trasporti, tecnologie digitali e innovazione e difesa, che il Rapporto identifica come condizioni indispensabili per la salvaguardia della libertà, del benessere e della sicurezza europea;

ad operare perché la *governance* economica e i processi decisionali dell'Unione siano adeguati all'esigenza di garantire un quadro istituzionale coerente con gli obiettivi del Rapporto, a partire dal rafforzamento del meccanismo di voto a maggioranza;

a riavviare, coerentemente con le indicazioni del Rapporto, il programma nucleare italiano per autorizzare la costruzione di impianti con le tecnologie oggi disponibili - il cosiddetto nucleare di terza generazione - di cui è garantita l'affidabilità sul piano della sicurezza e la capacità di soddisfare il fabbisogno energetico nazionale e ridurre le emissioni climalteranti;

a portare la spesa italiana per la difesa al 2 per cento del PIL, secondo i tempi previsti dagli accordi NATO e sostenere forme di integrazione industriale e militare funzionali a realizzare strategie di difesa comune a livello europeo economicamente efficienti.

(**6-00115**) n. 5 (15 ottobre 2024)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Preclusa

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

1. il prossimo Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024 sarà occasione per discutere delle drammatiche evoluzioni della situazione in Medio Oriente, del prosieguo del conflitto in Ucraina, della competitività dell'Unione e delle sue politiche sulla migrazione, nonché sui preparativi delle

conferenze delle Nazioni Unite sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici (COP 29);

2. si ribadisce la ferma condanna dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 e la richiesta di liberazione immediata di tutti gli ostaggi;

3. la situazione in Medio Oriente ha registrato una ulteriore recente *escalation* di violenze, in particolare con la continuazione dell'invasione israeliana nella Striscia di Gaza, con l'attacco missilistico dell'Iran su Israele e la paventata risposta israeliana sul territorio iraniano e la nuova invasione del Libano, con conseguenze tragiche per le popolazioni civili e una crescente instabilità regionale, con il rischio sempre più alto di un allargamento del conflitto;

4. l'attacco ripetuto delle forze israeliane alle postazioni della missione UNIFIL in Libano, alla quale partecipano circa mille uomini e donne delle nostre Forze armate, è l'ennesimo ingiustificabile crimine di guerra;

5. è fondamentale che l'UE e i suoi Stati membri mantengano una posizione coerente e ferma nella difesa del diritto internazionale, anche riguardo alla protezione delle missioni di pace e della sovranità degli Stati. Infatti l'Unione, attraverso i propri valori fondanti, ha sempre sostenuto il diritto internazionale, la tutela dei diritti umani e la risoluzione pacifica dei conflitti;

6. è urgente porre fine alla catastrofe umanitaria attualmente in corso a Gaza, aggravata drammaticamente dai bombardamenti e dalle operazioni militari in corso, attraverso un cessate il fuoco immediato per proteggere le vite dei civili e facilitare l'arrivo di aiuti umanitari nelle aree colpite, nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario;

7. i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e gli ordini di evacuazione impartiti ai palestinesi sono da considerarsi come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che equivalgono a crimini di guerra secondo il diritto internazionale;

8. l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele è basato sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come stabilito dal suo articolo 2. Gli ultimi avvenimenti mettono in discussione la compatibilità di tali azioni con gli impegni assunti da Israele nei confronti della comunità internazionale e dei *partner* europei. È necessario il pieno rispetto dell´accordo e dei suoi principi fondanti, prefigurandone la sospensione nel caso in cui non si fermeranno gli attacchi nella Striscia di Gaza ed in Libano e non vi saranno chiare garanzie della cessazione delle sistematiche violazioni dei diritti umani della popolazione palestinese;

9. l'invio di armi e attrezzature militari da parte degli Stati membri dell'UE verso Israele contribuisce all'*escalation* della violenza e ostacola la risoluzione pacifica del conflitto. È necessario il pieno rispetto da parte degli Stati membri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e pertanto dovrebbe tradursi nell'interruzione di qualsiasi fornitura di armamenti e tecnologia utilizzabile a fini bellici verso Israele, anche rimettendo in discussione i contratti in essere;

10. la Corte internazionale di giustizia (ICJ), nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004, ha dichiarato che la costruzione del muro di separazione da parte di Israele nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, e l'intero regime associato all'occupazione israeliana sono contrari al diritto internazionale. La Corte ha inoltre ricordato che Israele ha l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani nelle aree occupate e ha sottolineato l'illegalità dell'occupazione permanente e delle attività coloniali;

11. la Corte internazionale di giustizia ha inoltre rilasciato, in data 19 luglio 2024, un nuovo parere consultivo che riafferma e approfondisce quanto stabilito nel 2004, dichiarando che le recenti politiche e azioni israeliane nei territori palestinesi, incluse le operazioni militari su vasta scala e l'espansione degli insediamenti, costituiscono una violazione del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali. Il parere del 2024 sottolinea che l'occupazione israeliana non solo è illegale, ma deve essere immediatamente cessata, e che la comunità internazionale ha l'obbligo di prendere misure concrete per porre fine a tale situazione illegale;

12. entrambi i pareri consultivi della ICJ obbligano tutti gli Stati, inclusi quelli membri dell'Unione europea, a non riconoscere la legittimità della situazione derivante dall'occupazione

israeliana e a non prestare alcuna assistenza che possa consolidarla;

13. di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e a crimini di guerra e genocidio non possono esserci spazi di impunità o doppi *standard*. Va sostenuta ogni indagine approfondita che possa portare ad un giudizio sulle responsabilità;

14. è necessario, di fronte al perpetrarsi di tali violazioni e al rifiuto di attuare il cessate il fuoco e di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite, applicare misure sanzionatorie;

15. è inoltre necessario, dato il clamoroso deteriorarsi della situazione e l'urgenza umanitaria, mettere fine al conflitto e all'invasione del Libano e promuovere una rinnovata missione UNIFIL, come forza d'interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario anche rafforzandone il mandato;

16. l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente (UNRWA) svolge un lavoro umanitario essenziale nei territori palestinesi, fornendo assistenza a milioni di rifugiati palestinesi attraverso programmi di istruzione, sanità e sostegno economico. La presenza dell'UNRWA è cruciale per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese, soprattutto in un contesto di crescente crisi umanitaria;

17. la recente decisione della Knesset di bandire l'UNRWA dalle aree sotto il controllo israeliano è un atto gravissimo che ostacola l'azione umanitaria e viola il mandato delle Nazioni Unite. Tale decisione non solo mette a rischio la vita di centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi, ma rappresenta anche un attacco diretto ai principi di diritto internazionale umanitario.

18. è estremamente grave la decisione di Israele di dichiarare il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres "persona non grata", poiché questa aggrava ulteriormente un percorso di pericolosa delegittimazione delle strutture multilaterali e del diritto internazionale;

19. è opportuno applicare, come già avvenuto il 4 marzo 2022 per la popolazione ucraina, anche alla popolazione palestinese e libanese, la Direttiva 2001/55/C che prevede la protezione temporanea delle popolazioni in fuga dalle guerre;

20. è preoccupante il protrarsi del conflitto in Ucraina, che prefigura una condizione di guerra di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo, prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

21. la guerra di aggressione russa in Ucraina ha provocato centinaia di migliaia di vittime. Come confermano numerosi analisti, non è possibile immaginare una soluzione militare al conflitto nel breve termine;

22. il numero di disertori che si rifiutano di combattere la guerra sia nell'esercito ucraino che in quello russo è in costante aumento ed è necessario fornire la massima tutela a chiunque decida di sottrarsi alla partecipazione al conflitto;

23. la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali: si guarda quindi con estremo disappunto alla mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e all'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;

24. l'Unione europea deve assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Infatti, l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere "soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite", indicando anche l'obiettivo di "preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki";

25. si considera allarmante ogni ipotesi di eliminazione delle restrizioni sull'uso delle armi donate dai Paesi dell'UE al Governo ucraino, volta a consentire all'Ucraina di utilizzarle per condurre azioni militari sul territorio russo ed esprime profonda preoccupazione per il rischio di *escalation* del conflitto che potrebbe derivare dall'uso di armi e missili statunitensi, britannici ed europei per attaccare obiettivi in Russia, che potrebbe portare a un confronto diretto tra l'UE, la NATO e la Russia;

26. si esorta la Russia, con la massima fermezza, a tornare indietro dalla strada della violenza e

dell'aggressione che ha scelto e a riprendere la via del dialogo e del negoziato; si esorta la NATO e i suoi Paesi membri a non inasprire ulteriormente il conflitto, seguendo la logica della guerra fredda e continuando una nuova corsa agli armamenti;

27. si richiama l'approvazione del nuovo strumento unico specificamente destinato a contribuire alla riparazione, alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina e si sottolinea che tale strumento fornirà all'Ucraina un sostegno finanziario prevedibile di 50 miliardi di euro nel periodo 2024-2027. Si ricorda che tali finanziamenti sono condizionati alla definizione da parte del Governo ucraino di un "piano per l'Ucraina" incentrato sulle riforme strutturali e sugli investimenti per stimolare la crescita economica, al rispetto dei processi democratici, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, e alla garanzia del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

28. la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

29. l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. A tal proposito la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

30. le relazioni redatte da Enrico Letta e da Mario Draghi sul futuro della competitività europea sono uno sforzo di ragionamento e proposta volto ad indirizzare un'agenda strategica per la competitività europea; però è evidente il pericolo di una visione del mondo definita a partire dalla contrapposizione competitiva e dalla percezione di minacce sistemiche anziché dalla ricerca di soluzioni globali e della implementazione di una agenda comune per un sistema di sviluppo sostenibile ed equo;

31. urge una riflessione profonda sul modello di competitività europeo sui mercati globali. Oggi la costruzione della catena della produzione e del commercio globale incrocia clamorose e inaccettabili violazioni dei diritti umani, espliciti comportamenti di *dumping* che oltrepassano i diritti sociali, sindacali e del lavoro, con eclatanti conseguenze sull'ambiente e sul cambiamento climatico, sulle popolazioni indigene, sulla continua depredazione di risorse naturali e persino fenomeni di corruzione. Il modello di competitività europeo deve rifuggire tali pratiche di ribasso sulle ambizioni sociali e ambientali e occorra invece lavorare verso un nuovo binario di giustizia ed equilibrio;

32. in Europa le diseguaglianze crescono in maniera sostenuta; oggi il 10 per cento più ricco del continente possiede il 67 per cento della ricchezza, mentre il 50 per cento più povero ne possiede solo l'1,2 per cento e, a partire dal 2020, l'1 per cento più ricco della popolazione si è accaparrato quasi i due terzi della ricchezza prodotta, mentre la povertà è in costante aumento e i salari dei lavoratori sono erosi dall'inflazione. Si deplora la diffusione di pratiche elusive dei doveri fiscali, agevolate spesso da accordi e politiche di ribasso fiscale messe in campo da diversi Paesi. È quindi urgente introdurre un'imposta patrimoniale progressiva sulle grandi ricchezze volta a ridurre le disuguaglianze e finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e sociale;

33. è positiva la richiesta di un aumento significativo degli investimenti - 800 miliardi di euro - indicato nel rapporto sul futuro della competitività di Mario Draghi, ma è tuttavia profondamente sbagliato, oltre che controproducente per la sicurezza globale, dedicare larga parte di questi investimenti a difesa e sicurezza, prefigurando così una spesa militare su livelli da economia di guerra;

34. il rapporto Draghi sembra configurare un'agenda di deregolamentazione, riduzione degli oneri per le imprese e liberalizzazione della finanza nell'assenza di un'adeguata attenzione alla protezione delle persone e dell'ambiente, che dovrebbero essere invece al centro di un nuovo modello di competitività globale. Il perseguimento della competitività non può infatti tradursi nella ricetta abusata e irresponsabile del contenere i salari, indebolire le tutele del lavoro e ridurre quelle sociali,

compromettendo gli *standard* e gli obiettivi ambientali in nome del profitto;

35. si esprime un giudizio profondamente negativo sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; si evidenzia l'assenza di un'effettiva solidarietà e responsabilità europea nella gestione dei percorsi migratori e la prevalenza di misure concentrate sulla riduzione dell'arrivo dei migranti in Europa, sui respingimenti e sulla facilitazione dei rimpatri nei loro paesi d'origine, valutando anche la possibilità di veri e propri centri detentivi in Paesi extra-UE, come quello realizzato dall'Italia in Albania;

36. i naufragi e le morti di migranti nel Mar Mediterraneo sono una tragedia epocale alla quale abbiamo la responsabilità di porre fine; il salvataggio in mare è un obbligo legale, ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che richiede l'assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare; è necessaria una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, anche attraverso una missione dedicata dell'UE, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo;

37. l'esistenza di vie di accesso sicure e legali all'UE è l'unica alternativa alla migrazione irregolare e si deplora la mancanza di tali opportunità, anche per i richiedenti asilo e i rifugiati. Un approccio basato su misure emergenziali per rafforzare il controllo delle frontiere e ridurre gli arrivi di migranti in Europa ha portato a una drastica riduzione delle opportunità di migrazione legale, spingendo i migranti verso rotte più pericolose;

38. qualsiasi accordo con i Paesi di origine e di transito di migranti deve garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani. Si esprime profonda vergogna per il fatto che queste garanzie minime non siano effettivamente rispettate e che i migranti e i rifugiati debbano affrontare condizioni disumane di trasferimento e detenzione. Si condannano gli abusi e le violazioni sistematiche dei diritti umani che colpiscono un gran numero di migranti e richiedenti asilo;

39. il rimpatrio dei migranti può avvenire solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti interessati e solo se il Paese in cui i migranti stanno per essere rimpatriati è considerato sicuro. Da questo punto di vista si evidenziano eclatanti anomalie, come l'accordo con la Tunisia, che vive oggi una clamorosa degenerazione delle garanzie democratiche e del rispetto dei diritti umani, che non consentono di considerarla un *partner* affidabile;

40. nel corso del Consiglio europeo i *leader* dell'UE faranno il punto sui preparativi per le riunioni della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, che si terrà a Cali, in Colombia, dal 21 ottobre al 1° novembre 2024 e della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) che si terrà a Baku in Azerbaigian, dall'11 al 22 novembre 2024;

41. dal 21 ottobre al 1° novembre i rappresentanti di oltre 190 Stati, tra cui l'Italia, si ritroveranno in Colombia per la Conferenza per la biodiversità delle Nazioni Unite 2024 (COP16) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD) per valutare, a distanza di due anni dall'approvazione del Quadro globale per la biodiversità della COP15, i progressi compiuti dei Paesi attraverso piani e strategie nazionali da aggiornare entro l'inizio della Conferenza, verso obiettivi e *target* da raggiungere entro il 2030 per arrestare e invertire la perdita di biodiversità del pianeta;

42. dall'11 al 22 novembre 2024 si terrà la 29° Conferenza delle parti dell'UNFCCC, Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, dove i quasi 200 Paesi partecipanti saranno chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti dalla comunità internazionale nel corso della COP28, dando seguito alle discussioni sull'abbandono delle fonti fossili e sulla necessità di triplicare l'installazione di quelle rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, con l'obiettivo di conseguire una giusta transizione;

43. appare evidente come clima e biodiversità siano questioni strettamente interconnesse: il cambiamento climatico ha già alterato ecosistemi marini, terrestri e fluviali in tutto il mondo, causando perdita di specie, aumento delle malattie, eventi di mortalità di massa in piante e animali, provocando persino le prime vere e proprie estinzioni causate dal clima. Come ci dicono gli scienziati del clima, per ogni aggiunta di decimo di grado di riscaldamento globale le minacce e i rischi a specie e ecosistemi degli oceani, delle regioni costiere, delle terre emerse sono destinati ad aumentare e questo varrà in particolare per gli *hotspot* di biodiversità, come è il nostro Paese;

44. l'Italia è il Paese dell'Unione europea con maggior abbondanza di *habitat* e con il più alto tasso di specie endemiche. Ben oltre il 50 per cento delle specie vegetali e il 30 per cento delle specie animali di interesse conservazionistico comunitario si trovano all'interno dei nostri confini. Il nostro Paese presenta anche una grande varietà di *habitat*: sono stati riconosciuti sul territorio nazionale ben 85 tipi di ecosistemi terrestri (58 dei quali considerati a rischio) e 394 *habitat* marini, di cui ben 297 considerati di elevato valore conservazionistico. Eppure il 68 per cento degli ecosistemi è in pericolo e l'89 per cento delle aree naturali di interesse comunitario versa in un cattivo stato di conservazione. Le specie esotiche invasive sono aumentate del 96 per cento negli ultimi tre decenni e il 30 per cento delle specie censite sul suolo italiano sono considerate a rischio di estinzione. Inoltre, il consumo di suolo, che è una delle maggiori cause della perdita di biodiversità, ha raggiunto la velocità di 2,4 metri quadrati al secondo;

45. all'inizio di agosto la Commissione europea ha annunciato di aver comunicato gli impegni europei per l'implementazione del Quadro globale per la biodiversità. L'UE ha delineato come intende contribuire a tutti gli obiettivi del Quadro, collegando questi impegni a strumenti politici e legislativi, evidenziando l'ambizione del Green Deal europeo e il ruolo centrale della Strategia per la biodiversità 2030 e della legge sul ripristino della natura, che forniscono una base solida per rispettare gli impegni internazionali;

46. in questo quadro occorre un deciso cambio di passo e un'azione risoluta, a livello nazionale ed europeo, per raggiungere gli obiettivi al 2030 su clima e biodiversità, accelerando l'attuazione dei Piani d'azione e Strategie comunitarie, adottati dall'UE per favorire la protezione e valorizzazione della biodiversità, sul quale il nostro Paese non può e non deve tirarsi indietro. Tutto ciò premesso,

impegna il Governo a:

1. richiedere con fermezza, durante il Consiglio europeo, l'immediata adozione di una posizione comune che promuova un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, al fine di evitare ulteriori perdite di vite umane e permettere l'accesso degli aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite, nonché la liberazione di tutti gli ostaggi;

2. nella stessa sede, richiedere l'immediata adozione di una posizione comune che metta fine al conflitto e all'invasione del Libano, promuovendo una rinnovata missione UNIFIL, come forza di interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario, anche rafforzandone il mandato;

3. richiedere, in occasione del prossimo Consiglio europeo, la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele, come conseguenza delle ripetute violazioni dei diritti umani a Gaza, in Cisgiordania e in Libano e dell'attacco contro le postazioni italiane e di altri Paesi nell'ambito della missione UNIFIL;

4. promuovere attivamente, in sede europea, una revisione complessiva delle relazioni tra l'Unione europea e Israele, condizionandole al rispetto dei diritti umani, delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, richiamando in particolare i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia del 2004 e del 19 luglio 2024, che dichiarano illegali le azioni di Israele nei territori palestinesi occupati e riaffermano l'obbligo per la comunità internazionale di non riconoscere la legittimità dell'occupazione;

5. riconoscere lo Stato di Palestina e promuoverne il riconoscimento, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva verso un negoziato tra le parti per giungere alla soluzione "due popoli due Stati" e a garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli;

6. sostenere la necessità di un'inchiesta internazionale indipendente sull'attacco contro le postazioni della missione UNIFIL, coinvolgendo la comunità internazionale e per sanzionare questa nuova e grave violazione del diritto internazionale da parte del Governo israeliano;

7. proporre e sostenere la necessità di un'interruzione di qualsiasi fornitura di armamenti e tecnologia utilizzabile a fini bellici nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, almeno fino a quando non si verificheranno condizioni reali e verificabili di distensione e cessazione delle operazioni militari, in linea con i principi di rispetto del diritto umanitario internazionale;

8. rafforzare il ruolo dell'Italia nelle iniziative diplomatiche volte a una soluzione duratura e pacifica del conflitto israelo-palestinese e operare concretamente per mettere fine all'occupazione israeliana della Palestina, sulla base delle risoluzioni ONU, con particolare attenzione alla protezione delle missioni di pace e dei diritti dei civili nelle aree di conflitto;

9. chiedere al Consiglio europeo la ferma condanna della decisione della Knesset di bandire l'UNRWA, sottolineando l'importanza del ruolo svolto da tale organizzazione nella protezione e nel sostegno dei rifugiati palestinesi, e difendere il suo prezioso lavoro umanitario in tutte le sedi internazionali, inclusa l'Unione europea;

10. proporre al Consiglio europeo di definire misure sanzionatorie commisurate alle violazioni in corso del diritto internazionale ed a richiedere all'Unione europea di adottare misure concrete per vietare il commercio di beni e servizi provenienti dalle colonie israeliane illegali nei territori palestinesi occupati, in conformità con il diritto internazionale, con le risoluzioni delle Nazioni Unite e con le opinioni della Corte internazionale di giustizia;

11. chiedere l'applicazione della Direttiva 2001/55/C sulla protezione temporanea per la popolazione palestinese e libanese;

12. chiedere al Consiglio europeo che assuma un protagonismo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina e avvii una forte iniziativa dell'Unione per il cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;

13. insistere con fermezza, durante il Consiglio europeo, per ottenere la sospensione della fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e interrompere anche il ricorso all'European Peace Facilty a questo fine;

14. opporsi ad ogni ipotesi di rimozione delle restrizioni sull'uso delle armi donate dai Paesi dell'UE al Governo ucraino;

15. supportare tutti gli sforzi volti al sostegno della popolazione civile ucraina;

16. sostenere in Consiglio l'esigenza di un cambio di paradigma profondo nella definizione di competitività, che sostenga grandi investimenti comuni che abbiano al centro le ambizioni sociali e ambientali;

17. escludere che l'agenda strategica per la competitività porti ad un cospicuo aumento della spesa militare;

18. sostenere in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione patrimoniale europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà e la transizione ecologica e sociale;

19. chiedere al Consiglio europeo di rivedere la propria posizione sul patto sulla migrazione e l'asilo, cercando di costruire al suo posto un approccio più solidale alla gestione dei fenomeni migratori;

20. adoperarsi e richiedere un impegno comune per la creazione di una missione UE di salvataggio nel Mediterraneo e per la cessazione immediata di tutti gli accordi UE o dei singoli Stati sulla gestione integrata delle frontiere con Paesi terzi che non forniscono garanzie sufficienti sul rispetto dei diritti umani a cominciare da quelli con Libia e Tunisia, escludendo la realizzazione di centri detentivi in Paesi extra-UE, come quello realizzato in Albania dall'Italia in contrasto con le norme internazionali ed europee sull'accoglienza e protezione internazionale;

21. a confermare in sede europea gli obiettivi del Green Deal ed i *target* della Strategia per la biodiversità per tutelare legalmente almeno il 30 per cento di territorio e di mare, accelerando le iniziative per l'istituzione di nuove aree protette pari almeno al 30 per cento di territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un'adeguata tutela del capitale naturale del Paese;

22. ad impegnarsi in sede europea a raggiungere, entro il 2030, l'azzeramento del consumo di suolo e la rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane, rafforzando gli spazi verde e la pianificazione urbana per il benessere umano e la biodiversità, attraverso il recupero delle funzioni eco sistemiche del suolo;

23. ad impegnarsi in sede europea alla riduzione progressiva fino al completo azzeramento

entro il 2030 dei sussidi ambientalmente dannosi destinando le risorse all'aumento degli incentivi che generano benefici per la biodiversità;

24. ad impegnarsi in sede europea ad adottare un piano di gestione della biodiversità integrato con il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici per realizzare in maniera efficace e trasparente il monitoraggio della biodiversità, anche al fine di rafforzare la resilienza di fronte alla siccità.

(**6-00116**) n. 6 (15 ottobre 2024)

Patuanelli, Maiorino, Di Girolamo, Nave, Pirro, Lorefice, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco.

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno nuovamente chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare le drammatiche situazioni in Ucraina e in Medio Oriente; al centro della riunione dei Ventisette vi sarà inoltre il tema della competitività, a seguito della presentazione ufficiale, lo scorso 9 settembre, del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; durante il Consiglio europeo di ottobre, i *leader* dell'UE discuteranno anche di come gestire i flussi migratori e garantire la protezione delle frontiere esterne;

considerato che:

lo scorso 9 settembre, Mario Draghi ha presentato, in una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, il rapporto strategico "Il futuro della competitività europea": il rapporto - commissionatogli all'incirca un anno prima - contiene un'analisi approfondita delle sfide economiche e geopolitiche che l'Europa è chiamata ad affrontare in un contesto globale, sempre più frammentato e in rapido mutamento; in questo scenario, l'Europa si trova in una posizione particolarmente vulnerabile rispetto ad altre grandi economie come Stati Uniti e Cina;

il tema della competitività era già stato affrontato nel corso dell'ultimo Consiglio europeo di giugno 2024 (e ancora prima nell'EUCO straordinario del 17-18 aprile scorso), quando i *leader* dei Paesi membri si erano detti concordi sulla necessità di un nuovo Patto per la competitività, ancorato a un mercato unico pienamente integrato, supportato da adeguati investimenti e accesso al capitale, così come la necessità per l'UE di ridurre le proprie dipendenze strategiche in settori quali l'energia, le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale, i prodotti alimentari, le tecnologie critiche, la chimica, la biotecnologia e lo spazio: una risposta quanto mai necessaria di fronte alla nuova realtà geopolitica mondiale e alle sfide sempre più complesse in cui l'UE è chiamata ad agire con determinazione, al fine di garantire la propria competitività a lungo termine, prosperità e *leadership* sulla scena mondiale e a rafforzare la propria sovranità strategica;

alla base della nuova strategia industriale dell'UE, delineata nel documento e che dovrebbe confluire nelle linee guida per il mandato della Commissione UE dei prossimi cinque anni, vengono individuati una serie di elementi costitutivi, tra cui il mercato unico, le politiche industriali, commerciali e di concorrenza, quali parte di una strategia globale. L'esame del documento sarà avviato in questo Consiglio europeo di ottobre, per poi proseguirne l'approfondimento nella riunione informale di novembre a cui parteciperà anche Mario Draghi, estensore del documento, per uno scambio di opinioni con i *leader* europei;

da un'analisi complessiva del rapporto, emerge come lo stesso non risponda in maniera adeguata e sufficiente alle sfide future che attendono l'Unione nei prossimi anni: se appare pienamente condivisibile l'obiettivo di finanziare importanti progetti d'investimento per rendere l'Europa più competitiva, anche attraverso il ricorso all'emissione di nuovo debito comune europeo, l'accento posto dal rapporto sul rafforzamento della difesa europea lascia presagire la trasformazione da un'Europa di pace verso una vera e propria economia di guerra, basata su strategie tese a promuovere la formazione di un "complesso militare-industriale" europeo; preoccupa altresì l'assenza di riferimenti nel rapporto alla necessità di avviare politiche fiscali più efficaci per contrastare l'elusione e l'evasione fiscale da

parte dei giganti del *web*;

non si può inoltre sottacere come l'esistenza di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e di regimi fiscali dannosi, non solo a livello europeo - si veda il caso della Gran Bretagna e della Svizzera - ma anche tra gli stessi Stati membri dell'UE - tra cui Irlanda, Paesi Bassi e Lussemburgo, veri e propri paradisi fiscali all'interno dell'area euro che si avvantaggiano di tali pratiche facendo registrare elevatissimi tassi di crescita - costituiscano una minaccia alla competitività europea e mettano a rischio la stessa tenuta dell'Unione. Tali pratiche di *dumping* fiscale comportano gravi perdite finanziarie per gli Stati membri dell'UE: basti pensare che il costo dell'elusione dell'imposta sulle società è attualmente stimato a 500 miliardi di USD all'anno e che tale riduzione del gettito fiscale è particolarmente problematica nel contesto della ripresa dalla crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di COVID-19 e del finanziamento della transizione verde;

altrettanto non adeguata a una prospettiva di lungo periodo risulta essere la proiezione di un'Europa indipendente energicamente, che escluda a priori e pro futuro, una possibile collaborazione con una rinnovata Russia. Un'Europa resiliente da un punto di vista energetico deve essere in grado di adeguarsi ed essere elastica ai mutevoli scenari del quadro geopolitico mondiale e di non legarsi a specifiche fonti energetiche in maniera quasi monopolista, ma sapersi adeguare di volta in volta;

inoltre, con la rimozione dei limiti BEI agli investimenti militari e delle limitazioni della finanza europea per le industrie belliche, con la revisione dei parametri della finanza etica, si asseconda un completo stravolgimento del quadro regolatorio europeo in direzione di una transizione, non più "*green*", ma militare;

ritenuto che:

la situazione geopolitica internazionale e le tensioni del quadrante mediorientale saranno sicuramente al centro del tavolo di discussione tra i *leader* europei;

a distanza di un anno dal suo inizio, il conflitto a Gaza si sta evolvendo in un conflitto regionale generalizzato che potrebbe portare a conseguenze oltremodo drammatiche. Come previsto, in assenza di azioni diplomatiche incisive volte al cessate il fuoco, i nuovi fronti di guerra aperti rischiano di far precipitare la situazione in Medio Oriente, come dimostra lo scontro diretto tra Israele e Iran. L'*escalation* è ormai un dato di fatto considerata la postura di Israele che, adducendo una smodata argomentazione del diritto all'autodifesa, viola costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale;

il numero delle vittime a Gaza aumenta di giorno in giorno e la guerra si sta intensificando con l'inizio degli attacchi di terra di Israele contro Hezbollah in Libano. Come rappresaglia agli attacchi israeliani contro Hezbollah e Hamas a Gaza, l'Iran ha lanciato missili balistici su Israele;

il capo degli affari esteri dell'UE, Josep Borrell, ha recentemente descritto la situazione a Gaza come catastrofica, sia da un punto di vista umanitario che politico, e senza prospettive positive in vista, dopo un anno ininterrotto di guerra; l'Alto rappresentante ha altresì formalizzato la richiesta di sanzioni nei confronti di alcuni membri dell'Esecutivo israeliano;

secondo il Ministero della salute di Gaza, le forze israeliane hanno ucciso più di 40.000 palestinesi dall'ottobre 2023, in risposta all'attacco di Hamas contro Israele, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e circa 250 rapite; drammatico, come riferito dall'Unicef, è il numero di bambini rimasti uccisi nell'ultimo anno nel conflitto: almeno 14.000 bambini che si aggiungono a quasi un milione di bambini sfollati;

negli ultimi dodici mesi, il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto con diverse risoluzioni un cessate il fuoco immediato e permanente e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi e la fornitura senza ostacoli di aiuti umanitari;

particolarmente drammatica è la situazione in Libano e in Yemen: gli omicidi mirati per decostruire la catena di comando di Hezbollah, con l'uccisione *in primis* di Nasrallah unitamente agli attacchi ai cercapersone e ai *walkie talkie* che hanno ucciso e ferito altri quadri operativi dell'organizzazione terroristica e ai bombardamenti in territorio libanese che hanno fatto in pochi giorni oltre 1.000 vittime civili, non sono stati sufficienti al Governo di Benjamin Netanyhau per considerare sconfitto Hezbollah e mettere in sicurezza gli abitanti della parte settentrionale di Israele;

lo scorso 26 settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la UE e alcuni Stati membri e Paesi terzi, tra cui l'Italia, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente chiedendo un'immediata sospensione delle ostilità di 21 giorni lungo la frontiera tra Libano e Israele;

ciononostante, nella serata del 30 settembre si è concretizzata l'invasione di terra da parte delle truppe di Israele nel Sud del Libano con l'intento di spingere Hezbollah a Nord del fiume Litani e creare una fascia di sicurezza di 30 chilometri per i territori israeliani per evitare che siano colpiti dai missili di Hezbollah;

i bombardamenti dell'Iran su Israele non si sono fatti attendere e appare imminente il rischio di un massiccio contrattacco israeliano e l'intervento in guerra delle milizie iraniane, con il rischio di scatenare un conflitto su vasta scala;

la forza ONU di mantenimento della pace in Libano (UNIFIL) aveva ribadito fermamente che qualsiasi attraversamento della Linea Blu rappresenta una violazione esplicita della sovranità e integrità territoriale del Libano e della Risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La risoluzione chiede la cessazione completa delle ostilità tra Libano e Israele e l'istituzione di una zona smilitarizzata tra la Linea Blu e il fiume Litani, in cui è consentito solo all'esercito libanese e ai *peacekeeper* dell'ONU di possedere armi ed equipaggiamento militare. Le azioni di Israele in territorio libanese hanno concretizzato tali violazioni;

inoltre, è di questi ultimi giorni la notizia di un attacco alle basi italiane UNIFIL al Sud del Libano, che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale, nonché una deliberata violazione della richiamata Risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, cardine di una tregua apparente tra i due Paesi durata quasi vent'anni;

è quanto mai necessario interrompere su scala globale l'esportazione di armi verso Tel Aviv e ogni fornitura di materiali di armamento, soprattutto a beneficio del popolo israeliano, vittima della furia bellicista del governo di Netanyahu, come tra l'altro richiesto dalla risoluzione del Consiglio diritti umani dell'ONU approvata lo scorso 5 aprile;

all'embargo sulla fornitura di armi deve succedere un immediato cessate il fuoco perché la pace è l'unica opzione possibile in Medio Oriente; inoltre la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione "due popoli - due Stati" e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura;

proprio in riferimento alla creazione di due Stati, lo scorso 10 maggio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, come già fatto negli scorsi mesi da Spagna, Irlanda e Norvegia, sarebbe un primo passo concreto verso l'ingresso della Palestina nell'ONU;

il 19 luglio scorso la Corte internazionale di giustizia ha assunto una decisione in forma di parere consultivo a larga maggioranza, con la quale afferma che Israele non ha diritto di agire come potenza occupante di Gaza, Gerusalemme Est e Cisgiordania, stabilendo di fatto l'illegalità della sua presenza nei territori interessati e quindi la richiesta di ritiro entro un anno. Nell'adottare tale importante decisione, la Corte ha stabilito che Israele è responsabile di aver bloccato il diritto palestinese all'autodeterminazione, di aver annesso illegittimamente il territorio palestinese con la forza, di aver violato la Quarta Convenzione di Ginevra attraverso il suo progetto di insediamento su larga scala e di aver fatto affidamento su politiche e pratiche discriminatorie per amministrare i territori occupati;

in un passaggio saliente della decisione succitata la Corte ritiene che tutti gli Stati abbiano l'obbligo di non riconoscere come legittima la situazione derivante dalla presenza illegale di Israele nel territorio palestinese occupato e di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento della situazione creata dalla presenza illegale di Israele nel territorio palestinese occupato;

considerata la rilevanza dell'autorevole parere espresso dalla Corte internazionale di giustizia

sarebbe doveroso da parte dell'Unione europea intraprendere azioni politiche volte a porre fine alle gravissime e costanti violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di Israele;

il 18 settembre scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione redatta dai palestinesi che chiede a Israele di porre fine alla sua presenza illegale a Gaza e nella Cisgiordania occupata, entro un anno. Tra i Paesi che si sono astenuti nel voto figura l'Italia. La risoluzione chiede il ritiro di tutte le forze israeliane e l'evacuazione dei coloni dai territori palestinesi occupati "senza indugio". Esorta inoltre i Paesi a imporre sanzioni a coloro che sono responsabili del mantenimento della presenza di Israele nei territori e a fermare le esportazioni di armi verso Israele se si sospetta che vengano utilizzate in quei territori;

alla luce di quanto premesso, Israele non sembra manifestare alcuna intenzione di arrestare tale sanguinosa deriva bellicista né tantomeno di trovare una soluzione diplomatica al conflitto. A riprova di ciò, non solo la richiesta dello scorso maggio, da parte del procuratore della Corte penale internazionale (Cip) Karim Khan di spiccare dei mandati d'arresto nei confronti del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ma anche l'intervento di quest'ultimo all'ONU dei giorni scorsi, con il quale Netanyahu stesso ha manifestato profondo disprezzo per l'organo che è massima espressione mondiale del diritto internazionale e umanitario e del mantenimento della pace tra le nazioni;

rilevato che:

non bisogna, inoltre, non tenere in considerazione l'altro fronte bellico alle porte dell'Europa, quello ucraino. Lo scorso 19 settembre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul proseguimento del sostegno finanziario e militare all'Ucraina da parte degli Stati membri dell'UE;

lo spirito della risoluzione è chiaro: esortare gli Stati membri dell'UE a continuare a fornire sostegno militare e finanziario a Kiev e «impegnarsi collettivamente e individualmente a fornire sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo»;

in particolare preoccupa la determinazione con la quale gli eurodeputati hanno chiesto ai Paesi dell'UE di «revocare immediatamente le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina contro legittimi obiettivi militari sul territorio russo, in quanto ciò ostacola la capacità dell'Ucraina di esercitare pienamente il suo diritto all'autodifesa ai sensi del diritto internazionale pubblico e lascia l'Ucraina esposta ad attacchi contro la sua popolazione e le sue infrastrutture». Tale impegno, in fase di votazione, ha peraltro fatto emergere le contraddizioni insite all'interno delle famiglie politiche europee quanto all'eventualità di un utilizzo di armamenti occidentali inviati dagli Stati membri all'Ucraina su territorio russo;

nel testo addirittura si invita la Commissione europea ad avviare una comunicazione strategica nei confronti dei cittadini europei per convincerli dell'importanza della fornitura di armi «sia per la sovranità dell'Ucraina che per la pace e la sicurezza in tutta l'UE», elogiando inoltre «le iniziative di *crowdfunding* dei cittadini in alcuni Stati membri per garantire una fornitura costante di armi all'Ucraina; incoraggia inoltre iniziative analoghe in tutta l'UE per promuovere la solidarietà e la partecipazione dei cittadini a questa causa critica»;

l'azione diplomatica per arrivare a una conclusione delle ostilità riveste nella risoluzione del Parlamento europeo un ruolo meramente residuale, ribadendo una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale;

visto l'aggravarsi del quadro geopolitico mondiale, risulta, invece, quanto mai di primaria importanza avviare un concreto Piano di pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno *stop* immediato degli attacchi russi e un contemporaneo *stop* alle forniture di armi occidentali a Kiev, nonché il successivo avvio di un tavolo negoziale permanente in cui le parti, con la mediazione attiva di ONU e UE, lavorino al raggiungimento di un compromesso sulle reciproche garanzie di sicurezza e sul futuro *status* dei territori occupati; la pace, così come la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale devono quindi essere la bussola dell'azione europea in particolare nei teatri di guerra;

considerato che:

tra i principali *dossier* legislativi pendenti all'attenzione della Presidenza ungherese di turno del Consiglio UE vi sono quelli relativi all'immigrazione, che rischiano una nuova fase di criticità con il

peggiorare della situazione geopolitica e su cui verrà fatto un punto in sede di Consiglio europeo;

nel programma della presidenza ungherese la linea politica sul tema dei flussi migratori è chiara ed è definita come «un onere enorme ai singoli Stati membri, in particolare per quelli alle frontiere esterne dell'Unione», richiamando la necessità di protezione delle frontiere esterne e fondi europei a tal fine;

obiettivo della presidenza ungherese è quello di lavorare sulle cause profonde della migrazione, sviluppando le migliori prassi al fine di «assistere le comunità nelle aree di crisi e promuovere lo sviluppo sostenibile, incoraggiando così le persone a rimanere nelle loro regioni d'origine», un "Piano Mattei" europeo che però ha una visione di lungo periodo e non risponde alle emergenze del breve periodo;

tali emergenze, anche con il nuovo Patto sulla migrazione e asilo, rischiano di non trovare adeguata risposta perché permane ancora la mancanza di una visione europea della gestione delle frontiere, soprattutto quelle marittime, priva di una reale condivisione e spirito solidaristico fra Stati membri, tanto che è stata avanzata proprio nei giorni scorsi la richiesta da parte dell'Ungheria, presidente di turno del Consiglio UE, di "un *opt-out* dall'*acquis* dell'Unione europea in materia di asilo e migrazione", ritenendo che "ristabilire un controllo nazionale più forte sulla migrazione sia oggi l'unica opzione" per proteggere i propri confini e arginare l'immigrazione clandestina: è quanto si legge in una lettera del ministro ungherese per gli Affari europei, Janos Boka, indirizzata alla commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson;

il coinvolgimento di Stati extra-UE ai fini della delocalizzazione dei migranti rappresenta chiaramente una resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori;

è di tutta evidenza come i nuovi quadri regolatori inerenti le migrazioni, adottati nel corso della precedente legislatura europea, non abbiano superato le criticità del sistema europeo comune di asilo e dei cosiddetti regolamenti di Dublino, in particolare con riguardo agli oneri che incombono sul Paese di primo ingresso dei migranti e all'assenza di meccanismi in grado di garantire efficacemente gli obblighi di ricollocamento dei migranti;

il tema della immigrazione necessita di un approccio pragmatico, oltre che di capacità di gestione, sfrondato da una impostazione ideologico-politica che si presta a strumentalizzazioni che nuocciono al dibattito e al tema, in quanto solo misure concrete di programmazione unitamente a una ferma capacità di gestione e di buon governo del fenomeno possono contribuire a sostenerla,

impegna, quindi, il Governo, nelle competenti sedi istituzionali, nazionali ed europee:

1) in materia di competitività:

a) a promuovere il modello sociale ed economico europeo, che funga da stimolo alla transizione verde e digitale dell'UE, nonché a sostegno di una politica comune di investimento nella ricerca e nell'innovazione nell'ambito dei settori economici ritenuti strategici, per favorire la competitività delle imprese e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate;

b) anche al fine di aumentare la competitività europea, a sostenere, nell'Agenda politica della nuova Commissione, la proposta di trasformare il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo, con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrate nella forma di risorse proprie dell'Unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica, scongiurando al contempo l'ipotesi di un eventuale ricorso all'emissione di *eurobond* per finanziare le capacità di difesa europee, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anti-ciclica;

c) a scongiurare altresì qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della BEI rispetto all'attuale definizione di *dual use*, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società,

affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

d) a fronte della concorrenza fiscale sleale perpetrata a livello europeo e delle pratiche di *dumping* fiscale messe in atto da alcuni Stati membri dell'area euro, ad intraprendere, con urgenza, tutte le necessarie misure di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali cosiddetti legalizzati all'interno dell'Unione, opponendosi a quelle forme di concorrenza fiscale altamente dannose per l'economia reale e adoperandosi, allo stesso tempo, per una riforma del quadro normativo dell'UE che assicuri condizioni concorrenziali effettive e più incisive tra gli Stati membri, così come una tassazione efficace ed equa dell'economia digitale, nonché a porre in essere gli adeguati provvedimenti per mitigare gli effetti sull'economia unionale delle pratiche fiscali sleali poste in essere dagli Stati transfrontalieri o già appartenenti all'UE;

e) a sostenere, nell'ambito del rafforzamento del mercato unico europeo e dell'unione dei mercati dei capitali, la proposta istitutiva di una tassa unica sul capitale quale strumento di una nuova fiscalità europea improntata a criteri di *welfare* comune, che scoraggi la competizione interna sleale tra gli Stati membri e si delinei quale baluardo alla gestione condivisa delle crisi;

f) a promuovere in sede europea l'adozione di iniziative di competenza volte a introdurre da parte dei singoli Stati di forme straordinarie di contribuzione per il settore dell'industria della difesa, considerati gli utili eccezionali conseguiti negli ultimi anni, peraltro destinati a crescere ulteriormente, considerato il mutato contesto geopolitico internazionale sempre più insicuro e la politica di difesa dell'UE;

2) in relazione alla crisi in Medio Oriente:

a) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco» permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile, intraprendendo altresì, a tal fine, ogni utile iniziativa volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

b) a sostenere e farsi promotore, a livello europeo con gli altri Stati membri, di opportune iniziative volte alla totale sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'ONU, come richiesto dalla risoluzione approvata il 5 aprile dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché dell'acquisto di armamenti dal medesimo Stato di Israele;

c) alla luce della catastrofe umanitaria in corso ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare nella Striscia di Gaza la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, l'ingresso di personale sanitario e umanitario, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

d) a fronte dell'allargamento del conflitto in Libano, ad adoperarsi altresì in tutte le sedi per l'immediata cessazione di ogni ostilità lungo la linea di ritiro sul confine israelo-libanese ("Linea Blu"), nonché per la necessaria mobilitazione e sostegno umanitario a garanzia dell'apertura delle vie di rifornimento in Libano;

e) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

f) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;

g) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento da parte

dell'Unione dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasioni di precedenti Consigli europei già dal 1999;

h) a farsi promotore in sede europea della richiesta di adozione di sanzioni dirette nei confronti del Primo Ministro israeliano e dei membri del suo Governo, nonché di sanzioni commerciali ed economiche nei confronti di Israele, anche tramite la sospensione dell'Accordo di associazione UE-Israele, considerato il mancato rispetto reiterato dell'articolo 2 che regola le relazioni tra le parti fondandole sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, nonché considerata la decisione della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio scorso;

i) ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale;

l) a farsi promotore in sede europea della previsione di sanzioni mirate contro i coloni israeliani estremisti in Cisgiordania, comprese le organizzazioni e le società ad essi connesse direttamente ed indirettamente, in forza dell'ostacolo che rappresentano nell'ambito di un auspicabile processo di pace, nonché considerata la decisione della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio scorso e la risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 18 settembre;

m) alla luce delle perpetuate violazioni del diritto internazionale ed internazionale umanitario, ancora più drammatiche a seguito dell'inaccettabile attacco israeliano, senza precedenti, contro il contingente ONU dell'UNIFIL schierato con forte presenza italiana nel sud del Libano, a intraprendere le azioni di competenza nelle opportune sedi istituzionali, anche internazionali, ivi inclusa la Corte penale internazionale per i profili inerenti la giurisdizione sui crimini di guerra, affinché si proceda con la ferma condanna della condotta del Primo ministro israeliano Netanyahu;

n) a sostenere e farsi promotore di azioni dirette con gli altri Stati membri dell'UE, affinché si proceda, a livello unionale, con l'immediato richiamo degli ambasciatori presenti nello Stato di Israele, in segno di ferma condanna e protesta contro gli incessanti crimini di guerra del Governo israeliano;

3) in merito alla crisi ucraina:

a) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche in territorio ucraino e l'avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una *de-escalation* militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

b) a non dare seguito alla richiesta di revocare le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo di cui all'invito del Parlamento europeo contenuto nel paragrafo 8) della risoluzione approvata lo scorso 19 settembre;

c) a farsi promotore di azioni di *moral suasion* nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione affinché non raccolgano l'invito di cui al paragrafo 8) della suddetta risoluzione del Parlamento europeo circa l'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dai Paesi occidentali in territorio russo, al fine di scongiurare la preoccupante deriva bellicista delineatasi nell'agenda europea e di cui la risoluzione del 19 settembre rappresenta una conferma;

d) in analogia con quanto già avviene a livello degli altri Stati membri dell'Unione, a comunicare a ciascuna Camera, nelle rispettive Assemblee, in merito alle autorizzazioni di invio di armamenti, anche con riferimento al loro potenziale offensivo, procedendo alla declassificazione degli allegati contenenti la lista di armamenti inviati ed eventualmente da inviare e l'eventuale autorizzazione al loro utilizzo in territorio russo;

e) a scongiurare la distrazione sia di ulteriori risorse di bilancio interne sia a valersi su fondi europei a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di

armamenti, nonché a evitare il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo, come dalla proposta avanzata dal Parlamento europeo;

f) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;

4) in tema di migrazione e frontiere esterne:

a) nella prospettata visione nazionalistica della gestione del tema migratorio da parte dell'attuale presidenza di turno dell'Unione europea, a sostenere una gestione più stabile e solidale dei flussi migratori europei che eviti di penalizzare, a causa del mancato superamento del principio del paese di primo approdo, gli Stati membri con frontiere marittime, che devono essere considerate frontiere europee, in modo da prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria soprattutto per le isole di frontiera, come Lampedusa, proponendo meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine anche individuando specifiche sanzioni, al di là delle sanzioni già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione europea;

b) a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con gli organismi internazionali - quali le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti e promuovere canali di ingresso legali nell'Unione europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di lavoratori a livello europeo, anche quali misure idonee a ridurre e contrastare il traffico di esseri umani.

N.B. Le proposte di risoluzione si intendono precluse per le parti non assorbite.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del medesimo codice (**778**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, numero 5, dopo le parole: « l'avere profittato » sono inserite le seguenti: « di pubbliche calamità o »;

b) all'articolo 624, terzo comma, le parole: « e 7-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 7-*bis* e 8-*quater* »;

c) all'articolo 624-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo »;

d) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5 ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.100

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a) *;*

b) sopprimere la lettera b);

c) sopprimere la lettera c);

d) sopprimere la lettera d).

1.101

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e d).

1.102

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente: "8-*quater* se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza."».

Conseguentemente sopprimere la lettera d)

1.103 (già 1.100/4)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» *con le seguenti*: «delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, o».

1.104 (già 1.100/6)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» *con le seguenti*: «di eventi calamitosi o».

1.105 (già 1.100/5)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di pubbliche calamità» *inserire le seguenti*: «per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza».

1.106

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Id. em. 1.105

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubbliche calamità» *inserire le seguenti:* «per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza».

1.107

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis)* dopo l'articolo 335-*bis* è inserito il seguente: "Art. 335-*ter (Circostanze aggravanti)*. 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dal presente capo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.108

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e d)

1.109 (già 1.100/10)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.110

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Id. em. 1.109

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

1.111 (già 1.100/12)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «*8*-quater»*, sostituire dalle parole*: «se ricorre la circostanza» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «se il fatto è commesso avendo il colpevole profittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1».

1.112

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, le parole: "e 612-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "612-*bis* e 624-*bis,* primo e terzo comma,"».

1.113

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*) All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis)* è aggiunto, in fine, il seguente: "1-*ter*) Nei casi di cui all'articolo 624-*bis,* primo e terzo comma, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 778:

sull'emendamento 1.111, i senatori Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Guidolin, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi e Turco avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Rauti, Rojc, Rubbia, Sbrollini, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Borghese, La Marca e Ronzulli per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Chiesa Paola Maria, Frijia Maria Grazia, Almici Cristina, Amich Vincenzo, Amorese Alessandro, Calovini Giangiacomo, Cerreto Marco, Ciaburro Monica, Ciancitto Francesco Maria Salvatore, Colombo Beatriz, Comba Fabrizio, De Corato Riccardo, Deidda Salvatore, Di Maggio Grazia, Dondi Daniela, Loperfido Emanuele, Maccari Carlo, Maerna Novo Umberto, Maiorano Luigi Giovanni, Malaguti Mauro, Mantovani Lucrezia Maria Benedetta, Matteoni Nicole, Maullu Stefano Giovanni, Morgante Maddalena, Padovani Marco, Pellicini Andrea, Polo Barbara, Raimondo Carmine Fabio, Russo Gaetana, Silvestri Rachele, Tremaglia Andrea, Vietri Maria Immacolata, Vinci Gianluca, Zurzolo Immacolata, Furgiuele Domenico

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (1265)
(presentato in data 11/10/2024)

C.1744 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Cantu' Maria Cristina, Paganella Andrea, Stefani Erika

Disposizioni finalizzate alla istituzione ed al potenziamento delle compagnie Barracellari (1266)
(presentato in data 15/10/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Meloni-I: Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Marina Elvira ed altri

Disposizioni in materia di lavoro (1264)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1532 conclusione anomala per stralcio (stralcio di C.1532-bis, C.1532-ter) *C.1532-bis approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 11/10/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/10/2024 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Sen. Minasi Tilde "Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale" (794)
(presentato in data 11/07/2023)

- Sen. Basso Lorenzo ed altri "Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di

infrastrutture e servizi di trasporto" (868)
(presentato in data 11/09/2023)
In data 14/10/2024 le Commissioni riunite 1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (1053)
(presentato in data 01/03/2024)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 10 ottobre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli - Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 ottobre 2024 - alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'11 ottobre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare,ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (n. 218).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente, e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro della difesa, con lettera dell'11 ottobre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2024, denominato "Addestramento sintetico simulato - Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM)" (n. 219).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina della signora Alessandra Costante a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 62).
Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 10a Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
- al dottor Maurizio Adamo Chiappa, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- alla dottoressa Francesca Carbone, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- al dottor Gianluca Cerracchio, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
- al dottor Gianluigi Consoli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
- al dottor Vincenzo Di Felice, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;

- alla dottoressa Marcella Gargano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 9 ottobre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2021 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di rimodulazione del budget, senza oneri aggiuntivi, del progetto proposto dal Movimento Africa '70 denominato "Carni sane: un nuovo macello a Niamey (Niger) per garantire la sicurezza alimentare riducendo l'impatto ambientale finalizzata a migliorare la produzione locale di carne e l'impatto ambientale della macellazione a Niamey (Niger), migliorando la qualità del prodotto offerto al cliente, in termini di salubrità e igiene, andando ad agire sulla produzione locale". La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2017 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di rimodulazione del budget, senza oneri aggiuntivi, del progetto proposto dal comune di Falerone (FM) denominato "Miglioramento sismico, riparazione danni sisma 2016 e restauro del convento San Francesco nel Comune di Falerone (FM)". La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 572).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (regolamento sul riutilizzo dell'acqua) (COM(2024) 442 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 ottobre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del Demanio, per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 296).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 11 ottobre 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto

dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 ottobre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Murelli, Zampa, Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00102 della senatrice Paita ed altri.

Interrogazioni

MISIANI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, CAMUSSO, BASSO, BAZOLI, RANDO, FURLAN, ROSSOMANDO, TAJANI, MANCA, LA MARCA, DELRIO, MALPEZZI, FINA, ALFIERI, ZAMBITO, GIACOBBE, NICITA, VALENTE, GIORGIS, ROJC - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

COMAU è una società per azioni italiana, parte del gruppo Stellantis, che ha sede a Grugliasco, in provincia di Torino, ed è *leader* mondiale nel campo dell'automazione industriale per l'industria *automotive* per la quale sviluppa e fornisce soluzioni per l'assemblaggio e la lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici e sistemi di produzione robotizzati, comprese soluzioni di robotica indossabile. L'azienda, inoltre, è da tempo impegnata in una iniziativa di consolidamento del segmento *e-mobility*, che già oggi rappresenta il 25 per cento del suo *business* ed è in costante aumento;

l'azienda, che fattura nel mondo 1,1 miliardi di euro, vanta una rete internazionale di 12 stabilimenti di produzione, 5 centri di innovazione e 5 *digital hub* in cui lavorano complessivamente 3.700 persone, di cui 700 in Italia, nello stabilimento di Grugliasco;

nonostante l'aumento degli ordini, nel sito torinese il numero dei lavoratori occupati è sceso all'attuale soglia dai circa 1.500 lavoratori del 2018, senza procedere ad assunzioni di nuove professionalità. I sindacati, in ragione dell'inspiegabile gestione aziendale, hanno ripetutamente richiesto alla direzione aziendale la condivisione di un piano industriale di dettaglio con numeri precisi sul futuro della COMAU;

fin dalla fusione tra FCA e PSA e la conseguente nascita di Stellantis si è ripetutamente paventata la possibilità di una uscita dalla compagine azionaria della COMAU. In più occasioni le organizzazioni sindacali hanno espresso il timore sull'indebolimento ulteriore della COMAU in relazione all'operazione di *spin-off* e per gli impatti negativi sull'occupazione, e conseguentemente richiesto a Stellantis e al Governo italiano tutte le garanzie possibili sulla continuità operativa della COMAU e sul mantenimento dei livelli occupazionali;

in data 25 luglio 2024, nonostante le richieste di chiarimento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, è stato comunicato l'avvio del percorso di *spin off* di COMAU da Stellantis che prevede la sottoscrizione tra Stellantis e One Equity Partners (OEP), fondo di investimento statunitense, di un accordo vincolante per il cambio della maggioranza di controllo azionario della COMAU;

le condizioni finanziarie della suddetta operazione privata non sono state divulgate;

durante la conferenza di illustrazione della operazione, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha riferito che tale iniziativa "ha lo scopo di aiutare Comau a raggiungere la propria autonomia e rafforzare ulteriormente il suo successo a vantaggio di tutti i suoi stakeholder, in particolare i suoi dipendenti e i suoi clienti. Offre inoltre a Stellantis la possibilità di concentrarsi sulle attività del suo core business in Europa";

la vendita della COMAU da parte di Stellantis ad OEP, per come riportato su diversi organi di stampa, non sarebbe stata comunicata in anticipo, come previsto dalla vigente normativa, al Ministero delle imprese e del Made in Italy;

il Governo, nella seduta di giovedì 10 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha autorizzato, con prescrizioni, l'acquisizione, da parte di OEP Heron BidCo S.r.l., dell'intero capitale sociale di COMAU S.p.A., attualmente detenuto da Stellantis N.V., la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9 per cento di OEP Heron BidCo S.r.l., mentre il restante 50,1 per cento sarà detenuto da OEP Heron MidCo S.r.l. (già Lina S.r.l.), società indirettamente controllata dal fondo statunitense di *private equity* One Equity Partners;

le prescrizioni riportate nel comunicato di Palazzo Chigi, secondo il Governo sarebbero "volte a

tutelare l'asset strategico di Comau e, in particolare, ad assicurare il livello degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, il mantenimento, in Italia, degli impianti di produzione delle società italiane del Gruppo e delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Comau", prevendo inoltre la garanzia del "know how tecnologico italiano, attraverso la tutela dei brevetti e degli altri titoli di proprietà intellettuale";
nella predetta nota, il Governo ha assicurato che le parti si sono impegnate a garantire che l'operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine e l'attuazione delle prescrizioni sarà monitorata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;
le dichiarazioni rassicuranti sulle prospettive future di COMAU e sui livelli occupazionali da parte di Stellantis così come le raccomandazioni poste dalla Presidenza del Consiglio si scontrano con un contesto in cui Stellantis continua a disimpegnarsi nel nostro Paese a partire dal drastico calo del numero di vetture prodotte e dal relativo ricorso e prolungamento degli ammortizzatori sociali nei diversi stabilimenti italiani;
la scelta di conferire la maggioranza delle azioni di COMAU ad OEP desta forte preoccupazione nelle organizzazioni sindacali, in ragione del fatto che il fondo di investimento non è e non opera come un soggetto industriale. Alla luce di precedenti come quelli della vicenda della Magneti Marelli, le preoccupazioni di sindacati e lavoratori hanno il loro fondamento;
la vendita di COMAU ad un fondo di investimenti statunitense si inserisce, in un contesto che vede affermarsi giorno dopo giorno la cessione di importanti *asset* strategici del Paese a fondi d'investimento o ad investitori esteri,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali siano le ragioni che hanno impedito a Stellantis di comunicare per tempo al Governo la vendita del pacchetto azionario della COMAU al Fondo d'investimento OEP, nel rispetto della vigente normativa, al fine di consentire al Governo l'esercizio del *golden power* su tale importante azienda operante nel settore dell'automazione industriale per il settore *automotive* e per quali ragioni non abbia comunque inteso applicare in tale caso la disciplina del *golden power*;
se intenda rendere noti i dettagli dell'accordo tra Stellantis e il Fondo OEP al fine di comprendere se sia effettivamente previsto, e in che misura, un rafforzamento industriale della COMAU nella sede di Grugliasco e l'incremento di investimenti ed occupati nel corso dei prossimi anni;
attraverso quali iniziative o misure il Governo intenda garantire la reale applicazione delle prescrizioni poste al fondo One Equity Partners e quali misure intenda adottare al fine di scongiurare il rischio di situazioni potenzialmente contrarie all'interesse nazionale innanzi a casi di cambiamenti della gestione di un *asset* strategico come la COMAU.
(3-01406)
NICITA - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 58 ha istituito, presso la cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, alimentato da un'apposita componente perequativa introdotta e disciplinata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
la definizione delle modalità di gestione del fondo (cui provvedere in coerenza con i criteri individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019, attuativo della norma primaria) è stata assegnata all'ARERA e, conseguentemente, esse sono state disciplinate all'inizio del 2020, anche istituendo presso la CSEA il comitato di valutazione del rischio previsto dal richiamato decreto e chiamato ad esprimere il parere in ordine alle modalità operative del fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, tenendo conto dei criteri stabiliti;
il comitato di valutazione del rischio, insediatosi nel 2022, non risulta aver ancora avviato le attività istruttorie di competenza per la valutazione delle istanze di accesso alla garanzia presentate da un gestore del servizio idrico integrato e da un consorzio di gestori, anche alla luce della complessità interpretativa generata dall'articolo 1, comma 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024);
considerato che il mancato avvio del fondo di garanzia non consente all'ARERA di adempiere ai

compiti affidati dalla legge e tale grave circostanza, a cascata, influisce assai negativamente su territori, come la Sicilia, con conclamate carenze infrastrutturali e con una gravissima condizione di siccità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative, di propria competenza, intenda urgentemente adottare per risolvere le criticità.
(3-01408)
MARTELLA, MANCA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
l'azienda Berco, operante nel settore della fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e facente parte dal 1999 del gruppo tedesco Thyssen-Krupp, ha annunciato di voler operare una revisione del contratto integrativo e di intraprendere un piano di esuberi per 550 dipendenti;
il suddetto piano di esuberi interesserebbe i due stabilimenti Berco siti a Copparo (Ferrara) e a Castelfranco Veneto (Treviso), interessando rispettivamente 480 su 1.200 dipendenti a Copparo e 70 su 150 dipendenti a Castelfranco Veneto;
da anni il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dei due stabilimenti Berco è oggetto di attenzione da parte delle istituzioni locali e delle forze sindacali a seguito dei costanti ridimensionamenti voluti dall'azienda;
per la loro dimensione e la loro storia i due stabilimenti rappresentano un importante presidio industriale e occupazionale per le comunità interessate e per il contesto produttivo;
le parti sindacali hanno richiesto l'attivazione urgente un tavolo di crisi presso il Ministero,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alla richiesta di attivazione urgente di un tavolo di crisi al fine di aprire tempestivamente una fase di confronto tra le parti per il mantenimento delle produzioni e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali in entrambe le unità produttive;
quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, al fine di favorire la valorizzazione e il rilancio produttivo ed occupazionale degli stabilimenti Berco di Copparo (Ferrara) e Castelfranco Veneto (Treviso).
(3-01409)
IRTO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. -
Premesso che:
con nota congiunta dello scorso 23 settembre 2024, indirizzata via PEC al gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per conoscenza, al gabinetto del Ministero delle imprese e del made in Italy, le segreterie della regione Calabria dei sindacati Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL hanno lamentato un ritardo, da parte del Ministero del lavoro, rispetto all'emanazione del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Abramo customer care in amministrazione straordinaria, azienda ubicata nello stesso territorio regionale;
il ritardo riguarda il periodo che va dal 7 agosto al 7 novembre 2024;
gli stessi sindacati hanno osservato che ciò rischia di compromettere ulteriormente la già precaria situazione economica e sociale dei dipendenti coinvolti, ad oggi pesantemente provati da una lunga fase di incertezza e difficoltà;
di norma, il provvedimento di concessione è adottato con decreto del Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 giorni dalla richiesta a un massimo di 90 giorni, a seconda della motivazione in base alla quale si chiede l'intervento della cassa integrazione straordinaria;
la cassa integrazione straordinaria è uno strumento fondamentale per garantire la sostenibilità economica e lavorativa nell'attuale fase, molto delicata, dell'azienda;
è indispensabile quanto urgente l'intervento del Ministro in indirizzo al fine di scongiurare ulteriori problemi e difficoltà per i lavoratori interessati e le rispettive famiglie,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare al più presto l'effettiva integrazione della retribuzione dei lavoratori dell'azienda Abramo customer care.

(3-01410)

NICITA - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano, il depuratore IAS, costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;

il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso, inoltre, è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO2 e, dunque, la sua riconversione, assieme alla riqualificazione dei lavoratori, si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 105 del 2024, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente ILVA),

si chiede di sapere:

se il Governo intenda procedere ad una riformulazione dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale recependo le disposizioni della Corte costituzionale, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;

se intenda riesaminare e modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 che qualificava l'impianto di depurazione consortile gestito da IAS S.p.A., sito in Priolo Gargallo, ed altri, come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti, e alle relative condotte, dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;

se intenda riesaminare e, conseguentemente, modificare il decreto interministeriale del 12 settembre 2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti elegibili;

se intenda conseguentemente, definire per IAS S.p.A. una nuova e semplificata struttura di *governance* , con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando alla medesima IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.

(3-01411)

GASPARRI, ZANETTIN, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

i commi da 493 a 507 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019), e successive modifiche e integrazioni, hanno istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

il citato fondo, gestito da CONSAP, aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che è stata utilizzata solo in parte;

dai dati finora messi a disposizione e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, consta che al 31 dicembre 2023 il saldo tuttora inutilizzato ammonti a circa 250 milioni di euro;
i lavori della Commissione tecnica sono ormai cessati al 31 ottobre 2023, dopo aver vagliato oltre 144.000 domande;
con ordine del giorno n. G/899/1/6 (testo2), a prima firma del senatore Zanettin, approvato in Senato in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini normativi e versamenti fiscali, il Governo si era impegnato a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte,
si chiede di sapere:
a quanto ammonti ad oggi il saldo residuo del Fondo indennizzo risparmiatori;
se, e quando, il Governo intenda dare attuazione all'impegno assunto con il citato ordine del giorno in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132.
(3-01412)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DELRIO, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
come riportato da alcuni organi di informazione e, in particolare dal quotidiano "il Domani" del 12 e 13 ottobre 2024, la realizzazione dei due CPR di Gjader e Shengijn in Albania solleverebbe molti dubbi sulla trasparenza e la legalità riguardanti l'affidamento degli appalti;
si tratterebbe di decine di appalti assegnati senza gara, nel periodo da fine marzo a settembre 2024, in deroga alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, per un importo totale di circa 60 milioni di euro, gestiti prevalentemente dal Ministero della difesa attraverso il Segretariato generale della Difesa;
secondo quanto riportato, per la costruzione di "strutture prefabbricate alloggiative metalliche modulari" presso entrambe le località sarebbero stati spesi 25 milioni di euro affidati senza gara a quattro aziende diverse;
in altri casi di affidamento diretto non si conoscono neanche i nomi delle aziende interessate;
sulla base del protocollo siglato tra il Governo italiano e quello albanese, i due Centri sono da considerarsi a tutti gli effetti "territorio italiano" e quindi lì dovrebbero trovare applicazione le norme previste dal nostro ordinamento in materia di appalti;
secondo quanto riportato dal citato quotidiano il 12 ottobre scorso, la risposta del Ministero della difesa alle domande sugli appalti sarebbe stata "Gli affidamenti oltre la soglia si sono resi necessari in considerazione dei tempi ristretti per la realizzazione" e "Qualsiasi tipo di affidamento tramite gara competitiva sarebbe stato incompatibile con le tempistiche";
inoltre, secondo quanto riportato dal citato quotidiano il 13 ottobre scorso, aver delegato la realizzazione dei CPR al Ministero della difesa sarebbe servito ad "evitare una serie di prassi obbligatorie per il rispetto del Codice degli appalti. In pratica, equiparando i Cpr (albanesi e non) a basi militari, missilistiche o arsenali, il Governo ha aperto la strada a mille deroghe del codice (…)";
il problema è che, sempre secondo quanto riportato, la formula usata nella determina del Ministero della difesa "sembrava limitata solo a una piccola parte di lavori soggetti a tale deroghe." In realtà, è stato fatto un "uso massiccio, pressoché totale, di affidamenti diretti senza gara";
la decisione di ubicare i Centri fuori dal territorio nazionale non può, comunque e in alcun modo, comportare la violazione della normativa vigente in materia di appalti,
si chiede di sapere:
se l'assegnazione degli appalti per la realizzazione dei due CPR di Gjader e Shengijn in Albania sia avvenuta nel rispetto del Codice degli appalti;
se il Ministro in indirizzo possa rendere pubblico, in tempi brevi e con la massima trasparenza, l'elenco

e i dati delle ditte impegnate, in appalto e in subappalto, nella realizzazione dei due Centri e sulla base di quali criteri siano state selezionate;
quale sia stato l'importo speso fino a questo momento per la realizzazione dei due Centri.
(3-01407)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
i portabici sono definiti strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono, quindi, essere montati sull'automobile sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo, sia sul gancio di traino a sfera;
la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 e la successiva circolare di chiarimento n. 30187 del 12 ottobre 2023, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade, hanno stabilito dei parametri secondo l'interrogante irragionevolmente stringenti sui portabici per auto montati a sbalzo, quelli montati sulla parte posteriore della vettura, agganciati al portellone o al gancio traino, parametri che hanno avuto la paradossale conseguenza di rendere non a norma tali strutture;
tali circolari, adottate in adeguamento a quanto previsto dall'articolo 164 del Codice della strada, rendono pressoché impossibile l'uso del portabici su molti modelli di auto, anche tenuto conto della larghezza delle stesse auto e della lunghezza di molte biciclette;
inoltre, le circolari hanno previsto l'obbligatorietà della visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, nonché l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, nonostante si parli di strutture già omologate;
tale disciplina è ben più restrittiva di quelle adottate dagli altri Paesi europei, i cui parametri consentono l'installazione di strutture più larghe, e questo la rende discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani rispetto a cittadini di Paesi europei anche vicini al nostro;
queste previsioni, impugnate da un gruppo di produttori, sono oggetto di un ricorso in sede amministrativa e sono attualmente sospese in attesa dell'esito definitivo di un contenzioso che si preannuncia complicato e sul quale, dopo il TAR, sarà probabilmente chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per modificare le disposizioni citate in premessa, al fine di renderle più idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti.
(4-01510)

DE POLI - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 18 e 19 settembre 2024 il territorio delle Marche è stato colpito da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti e danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione è in corso, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
in data 21 settembre il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per la durata di 12 mesi, in relazione agli eventi verificatisi lungo la fascia costiera a partire dal 18 settembre 2024;
in attesa della ricognizione dei fabbisogni ulteriori, per l'attuazione degli interventi più urgenti è intervenuto un primo stanziamento di 4 milioni di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
ritenuto che le peculiarità e la diversa incidenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio delle Marche, e in modo particolare ad Ancona e provincia, impongono di considerare strumenti specifici per far fronte alle esigenze della comunità marchigiana,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno introdurre specifiche disposizioni per assicurare lo stanziamento e l'erogazione di risorse adeguate alle esigenze della Regione Marche, nella vigenza dello stato di emergenza, in vista della prossima presentazione del disegno di legge di bilancio.
(4-01511)

MURELLI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

come diffusamente riportato dalla stampa locale vengono segnalate perduranti interruzioni della linea telefonica fissa e mobile nelle zone di Val d'Arda, dove i comuni di Vernasca e Vigolo Marchese (Piacenza) sono i più colpiti, ma più in generale anche quelli della Valchero a cui si aggiunge la Valtrebbia e la Valnure;
questo prolungato disservizio Telecom, al quale si somma la scarsa copertura nella zona della rete mobile, sta creando gravissimi disagi sia alle persone, soprattutto anziane, isolate da settimane ed impossibilitate a comunicare, situazione già di grande difficoltà che diventerebbe ancora più critica in caso di necessità o urgenza, sia alle tante attività commerciali, di ristorazione e turistiche della zona, che stanno subendo importanti ripercussioni negative sul proprio lavoro;
da quanto risulta all'interrogante, i cittadini, che avrebbero provato a contattare la Telecom per comunicare il disservizio, non sarebbero riusciti a parlare direttamente con un operatore, in quanto al numero chiamato avrebbe risposto solo una voce registrata che annunciava l'imminente, nei fatti disattesa, risoluzione del problema;
la problematica evidenziata non risulterebbe essere un caso unico, essendosi già verificata in più occasioni, anche in seguito a semplici piogge, lasciando l'intera area isolata per lunghi periodi di tempo in attesa delle necessarie riparazioni;
la società Telecom è incaricata, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», di fornire il servizio universale telefonico su tutto il territorio nazionale. Il contenuto del servizio universale è esaminato periodicamente dalla Commissione europea nell'ambito del Comitato delle comunicazioni;
ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice, nell'ambito della direttiva per la qualità e le carte dei servizi di telefonia vocale fissa e per il servizio universale (delibera n.479/17/CONS del 5 dicembre 2017), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i valori obiettivo, ossia gli *standard* generali degli indicatori di qualità del servizio universale per la telefonia vocale fissa, che Telecom Italia si deve impegnare a raggiungere. Tali tempi mediamente non devono superare le 48 ore;
la società Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 223 del 2006, ha presentato all'Autorità degli impegni in cui indica, fra gli obiettivi, quello di soddisfare i clienti finali attraverso concreti interventi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della rete e dei servizi;
la società concessionaria non è nuova a disattendere i propri obblighi di servizio universale: con la delibera n. 479/17/CONS, l'Autorità ha emanato un'ordinanza di ingiunzione nei confronti della società Telecom per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2018 fissati ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (contestazione n. 8/19/DTC);
sono numerosi i comuni dell'Appennino dove la copertura telefonica è totalmente inadeguata se non addirittura assente, pertanto, è del tutto inaccettabile che neanche in quelle abitualmente raggiunte dal segnale sia garantito il servizio o almeno che venga ripristinato nei termini previsti dal contratto universale,
si chiede di sapere quali iniziative, anche normative, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la copertura della rete telefonica mobile, e della rete *internet* ADSL e fibra, nei territori di cui in premessa.
(4-01512)

POTENTI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
stando a quanto risulta dalle ultime stime, il costo dell'energia per le aziende italiane è di tre-quattro volte superiore rispetto ai vari *competitor* europei; come riportato da un servizio de "Il Sole24Ore" del 9 ottobre 2024, alcune imprese di settori a carattere energivoro, come il siderurgico, stanno ovviando attraverso l'acquisto dei semilavorati dal mercato asiatico;
questa situazione ha avuto un impatto negli ultimi bilanci di tutti i principali protagonisti della filiera siderurgica italiana. Recentemente anche l'amministratore delegato di Alfa Acciai (uno dei principali produttori europei di tondo per cemento armato), Amato Stabiumi, ha definito, nell'ultimo bilancio, insufficienti i risultati, e ciò a causa del costo nazionale dell'energia elettrica, che risulta ben cinque volte superiore a quello francese e il doppio di quello tedesco;

la produzione di acciaio in Italia è calata del 5,5 per cento, rispetto allo stesso periodo 2023 e senza segnali di ripresa a breve termine; l'acciaio è fondamentale per molte lavorazioni, specialmente per quanto riguarda il settore meccanico e l'industria automobilistica. Una diminuzione di produttività dell'acciaio indica come l'intera economia manifatturiera sia in frenata;
questo scenario nel medio termine potrebbe portare ad un calo di competitività su tutta la *supply chain* , con il rischio di chiusure e licenziamenti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per contrastare il caro energia e la crisi del settore siderurgico, a salvaguardia della competitività delle imprese italiane.
(4-01513)
SCALFAROTTO, FREGOLENT - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nelle scorse settimane è stato annullato lo spettacolo teatrale "84 pagine" previsto all'interno del carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino, programmato nell'ambito delle "Giornate della Legalità", per il quale 70 spettatori avevano acquistato il biglietto: l'annullamento è avvenuto a causa dei continui disordini e episodi di violenza all'interno della struttura, nonché per la grave carenza di personale penitenziario;
la suddetta struttura carceraria presenta ormai da tempo un inaccettabile sovraffollamento e una cronica carenza del personale: gli agenti penitenziari sono ormai allo stremo a causa delle grandi turnazioni (dove i turni straordinari sono diventati ordinari) che non consentono una gestione ordinaria dell'attività quotidiane, rendendo perdipiù impossibile l'organizzazione dei grandi eventi, per i quali è necessaria un'organizzazione complessa;
il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha recentemente rivolto un appello al Ministro in indirizzo per denunciare la situazione inaccettabile delle carceri cittadine, sottolineando l'inadeguatezza delle strutture detentive torinesi: la crisi delle carceri non è un problema limitato alla città di Torino, ma coinvolge tutto il sistema penitenziario italiano, caratterizzato da sovraffollamento, carenze strutturali e condizioni di detenzione che compromettono gravemente qualsiasi possibilità di rieducazione dei detenuti:
è inaccettabile che l'unico evento previsto all'interno del carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino, nel quadro delle "Giornate della Legalità", venga annullato proprio a causa della situazione critica delle Vallette: la pena, in un'ottica costituzionalmente orientata, dovrebbe essere parte di un processo di rieducazione più ampio, ma a causa della carenza di personale e del sovraffollamento tutto ciò risulta impossibile;
tale situazione rappresenta in modo lampante lo sprofondo della situazione carceraria italiana, per la quale il Governo e il Ministro in indirizzo, per ragioni puramente ideologiche, non stanno ponendo in essere in alcun modo misure per risolvere tali criticità;
sono necessarie azioni concrete per risolvere il sovraffollamento e le carenze strutturali delle carceri italiane, non solo di Torino, ma di tutto il Paese: non è ammissibile che attività fondamentali finalizzate alla rieducazione dei detenuti, come lo spettacolo teatrale "84 pagine", siano annullate a causa di evidenti responsabilità dello Stato, la cui inerzia e mancanza di rispetto dei valori costituzionali sta recando un indelebile danno nei confronti dei detenuti e degli agenti penitenziari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica in cui versa il carcere "Lorusso e Cotugno" e quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire condizioni dignitose di detenzione e di lavoro per il personale penitenziario;
quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare che eventi di assoluta importanza rieducativa e culturale come quelli previsti dalle "Giornate della Legalità" vengano nuovamente annullati a causa della mancanza di personale nelle strutture carcerarie.
(4-01514)
SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
fonti giornalistiche riportano come l'ispettrice superiore G. G., coinvolta in un grave caso di discriminazione nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria, sia stata recentemente promossa come comandante del carcere di Ivrea;

i fatti incriminati risalgono al 2020, quando l'ispettrice ha convocato, insieme a una collega, un agente penitenziario, sottoponendolo a domande ambigue e inappropriate sul suo orientamento sessuale, segnalando il caso ai propri superiori: successivamente l'agente è stato marginalizzato all'interno del corpo della Polizia penitenziaria, provocando una gogna nei suoi confronti e sottoponendo lo stesso a un inaccettabile controllo psichiatrico;
tali vicende hanno portato a un ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, il quale ha condannato il Ministero della giustizia al risarcimento dei danni in favore dell'agente per un importo superiore a 10.000 euro: nella sentenza di condanna il TAR ha rilevato come il trattamento riservato all'agente abbia messo in dubbio l'idoneità al lavoro del poliziotto, veicolando l'idea per cui la sua presunta omosessualità attenesse a uno specifico disturbo della personalità;
un procedimento disciplinare, inoltre, è stato avviato nei confronti dell'ispettrice: nel frattempo la stessa è stata applicata a un ruolo di comando in un penitenziario complesso come quello di Ivrea, già oggetto di indagini su presunti abusi nei confronti dei detenuti e al centro di forti tensioni interne;
non si comprendono i criteri e le motivazioni per cui l'ispettrice G., sottoposta a un delicato procedimento disciplinare con la grave accusa di discriminazione dell'orientamento sessuale nei confronti di un agente, sia stata assegnata a un ruolo di vertice in un penitenziario estremamente delicato come quello di Ivrea,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri adottati per la nomina dell'ispettrice G. G. al ruolo di comandante del carcere di Ivrea, considerato il suo coinvolgimento in un grave caso di discriminazione e in un procedimento disciplinare ancora in corso;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un riesame della nomina, alla luce della gravità dei fatti contestati e della sentenza già emessa a carico del Ministero.
(4-01515)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
in contrada Zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea vi è un'area adibita a discarica ritenuta abusiva dalla magistratura di Messina, perché aperta e gestita in violazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e delle prescrizioni del decreto AIA n. 200/20074 e 393/2009;
nel tempo sono stati scaricati in questa area quasi tre milioni di tonnellate di rifiuti in modo illecito, motivo per cui è in corso un procedimento giudiziario nel tribunale di Messina;
il 25 giugno 2024 un incendio ha distrutto la discarica sita in contrada Zuppà del comune di Mazzarrà Sant'Andrea e l'incendio, che si è protratto per circa un mese e presenta ancora focolai attivi, ha liberato nell'ambiente sostanze inquinanti di ogni genere che hanno contaminato l'atmosfera e il suolo, rendendo l'aria dei territori circostanti irrespirabile e pericolosa per la salute pubblica;
la pericolosità dell'impianto di contrada Zuppà nel corso degli anni è stata più volte denunciata alle Autorità competenti dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste;
in seguito a ripetute segnalazioni, già nel 2018, con l'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 513 dell'8 marzo, era stato dichiarato lo stato d'emergenza, mentre la delibera di Giunta regionale n. 509 del 1° dicembre 2017 aveva finanziato provvedimenti relativi allo smaltimento del percolato prodotto dai rifiuti conferiti in discarica;
negli anni successivi sono stati deliberati diversi altri interventi di smaltimento del percolato, *capping*, potenziamento dei servizi di ingegneria, interventi di impermeabilizzazione, manutenzione, riattivazione, monitoraggio, delocalizzazione e ripristino di impianti vari;
con decreto del Ministero della transizione ecologica del 4 agosto 2022 è stato approvato il Piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani, in attuazione della misura "Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR. Il Piano di azione ha stanziato fondi per € 12.000.000,00 destinati a interventi da effettuarsi sul sito in oggetto, per "progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC, AdR, MISP, per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e la riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa";

con DDG n. 775 del 2023, è stato nominato un soggetto attuatore per l'esecuzione delle attività di prelievo e smaltimento del percolato e con DDG n. 406 del 2023, è stato nominato un diverso soggetto attuatore per intervento di «Messa in sicurezza con confinamento della sorgente primaria di contaminazione, aggiornamento/implementazione indagini ambientali ai fini della definizione del modello concettuale definitivo, elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica ex art.242 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.., chiusura e riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa di C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - Id sito n.915 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche» di cui all'Allegato 2 del Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani a valere sulla misura di finanziamento Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R);

considerato che:

nei mesi successivi all'incendio diverse associazioni ("Zero Waste Sicilia" e "Associazione Piero Angela" di Messina) hanno denunciato il protrarsi del fuoco nella totale assenza di intervento degli enti preposti (vigili del fuoco, assessorato regionale ambiente). Infatti nonostante l'ispezione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, che ha chiesto l'immediata sorveglianza della discarica, le numerose riunioni al Ministero dell'ambiente, gli allarmi di sindaci, deputati regionali e nazionali, la discarica ha continuato a bruciare per mesi, senza alcun intervento. Infatti gli interventi realizzati sono stati insignificanti e non risolutivi, senza alcun effetto per la messa in sicurezza della discarica. Inutili sono anche stati i solleciti del curatore fallimentare della "Tirreno Ambiente" (soggetto attuatore per l'esecuzione delle attività di prelievo e smaltimento del percolato) continuati sino al mese di maggio 2024 e della SSR Messina Provincia (soggetto attuatore per la messa in sicurezza);

nel mese di marzo 2021 è stato avviato il percorso autorizzatorio di un ulteriore progetto per la realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento della frazione organica di RSU derivati da raccolta differenziata, di sfalci verdi e di rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, che dovrebbe portare significativi benefici anche nella gestione del sito orfano, definito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020;

ritenuto che:

l'incendio dello scorso mese di giugno ha ulteriormente aggravato le condizioni dell'impianto e la sua oggettiva pericolosità per la salute pubblica e l'equilibrio dell'ecosistema;

da fonti di stampa risulta che in data 4 ottobre 2024 sia stato revocato da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti alla SSR Messina Provincia l'incarico di soggetto attuatore per l'intervento di messa in sicurezza definitiva della discarica di Contrada Zuppà e che sia stato affidato al Dipartimento medesimo;

ad oggi, a quattro mesi di distanza dall'incendio, nonostante i ripetuti solleciti al Governo regionale, nessun intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area è stato realizzato, malgrado lo stanziamento dei fondi previsti dal Piano di Azione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga di approfondire se sia stata esercitata un'opportuna vigilanza sull'impiego dei fondi già stanziati per la specifica finalità di messa in sicurezza e bonifica della discarica;

quali e quanti interventi siano stati predisposti dalla Regione Sicilia per procedere all'immediata messa in sicurezza dell'impianto di contrada Zuppà;

quali fondi siano stati stanziati per le finalità di messa in sicurezza e per la bonifica della discarica e quali ulteriori risorse il Governo intenda stanziare al fine di risolvere, definitivamente, tutte le criticità relative alla gestione del sito e alla mitigazione del rischio che lo stesso rappresenta per il territorio;

come siano stati inoltre impiegati e spesi i fondi già stanziati per la specifica finalità di messa in sicurezza e la bonifica della discarica;

quale sia lo stato dell'*iter* procedimentale degli interventi di cui al Piano di Azione approvato con decreto ministeriale 4 agosto 2022 e per la realizzazione del polo impiantistico pubblico, oltre a quali

interventi il Governo intenda porre in essere per contrastare e mitigare il rischio sanitario derivante direttamente o indirettamente dagli incendi dei mesi scorsi.
(4-01516)
MAGNI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che nella giornata del 14 ottobre 2024 a Desio, in Brianza, durante il mercato settimanale nell'area mercato Desio sud in via Prati, Marco Borella, un apicoltore di Caslino d'Erba (Como) dell'azienda agricola "Api e Nanni", che presenziava, munito di regolare licenza, con il suo banco al mercato, è stato multato per aver esposto uno striscione, apposto frontalmente sul banco di vendita, nel quale si leggevano le seguenti parole: "Stop bombing Gaza Stop genocide";
la sanzione di 430 euro è stata contestata da due carabinieri, i quali inizialmente avrebbero intimato all'apicoltore di togliere lo striscione che a loro dire avrebbe costituito propaganda politica non autorizzata, mostrando sul cellulare all'uomo il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 23 del codice della strada e paventando il rischio di sequestro del banco e di incorrere in sanzioni penali più gravi qualora avesse rifiutato di rimuovere lo striscione. In seguito al rifiuto manifestato dall'apicoltore avrebbero telefonato e fatto intervenire un terzo collega di grado superiore, in presenza del quale, e sotto sua dettatura, uno dei primi due ha compilato il verbale, nel quale non si fa più riferimento al comma 4-*bis* ma ai commi 1 e 11 del suddetto articolo 23 del codice della strada;
in sostanza quindi nel verbale sarebbero contestate più violazioni del codice della strada relative all'articolo 23, il quale impone il divieto di collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Il tutto nonostante il fatto che lo striscione fosse esposto alle spalle della strada e rivolto verso il centro del piazzale del mercato interdetto alla circolazione e che dunque in nessun modo possa aver turbato o distratto gli utenti della strada;
considerato che, se confermato, l'accaduto costituirebbe un pericoloso precedente, rappresentando l'operato delle forze dell'ordine intervenute un vero e proprio abuso di potere, e nei confronti dell'apicolture si sarebbe verificata una pericolosa e inaccettabile limitazione al suo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Evidente in tal caso la violazione degli articoli 2 e 21 della Costituzione;
considerato inoltre che:
anche se l'uomo, come si apprende dai giornali, procedesse per vie legali e impugnasse vittoriosamente la sanzione comminata, difficilmente potrà tornare ad esporre lo striscione contestato liberamente e senza paura di una nuova sanzione;
a parere degli interroganti, è opportuna una netta presa di distanza da parte delle istituzioni competenti con riguardo a episodi, come quello accaduto a Desio, di palesi abusi di potere da parte delle forze dell'ordine in violazione dei diritti fondamentali costituzionali, come di certo è quello di manifestare liberamente il proprio pensiero politico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;
se non ritenga opportuno intervenire nel caso per verificare la legittimità dell'operato delle forze dell'ordine intervenute e, nel caso in cui siano accertate violazioni ai propri doveri professionali o un uso abnorme del potere pubblico, attivarsi affinché si intervenga nei loro confronti anche a livello disciplinare;
come intenda intervenire per garantire nel Paese un clima di sereno confronto democratico nel quale a ciascun cittadino sia consentito di manifestare liberamente il proprio pensiero politico.
(4-01517)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-01408 del senatore Nicita, sul fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche;
9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01411 del senatore Nicita, sulla riqualificazione del Polo industriale siracusano;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01410 del senatore Irto ed altri, sulla corresponsione della cassa integrazione ai dipendenti della Abramo customer care.

1.5.2.2. Seduta n. 236 del 30/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

236a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01)*.
Si dia lettura del processo verbale.
SBROLLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***GELMINI e LOMBARDO. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***BORGHI Enrico ed altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Relazione orale) **(ore 10,06)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396.
I relatori, senatori Pirovano e Balboni, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Balboni, correlatore del provvedimento, che mi ha lasciato campo libero per la relazione; ovviamente abbiamo seguito assieme tutto l'*iter* del provvedimento.

Innanzitutto vi devo dire che per me è un grande onore essere relatrice di questo provvedimento sulla montagna, che è molto atteso. Sono anni che si aspetta un intervento, dopo che era stata fatta la legge del 1994, che aveva sicuramente delle buone intenzioni, ma che nei fatti non ha avuto i risultati sperati. Questa è una legge quadro che ha delle misure concrete per la montagna. Da bergamasca, anche se sono donna di pianura, questa legge per noi è molto importante.

Ringrazio innanzitutto un altro bergamasco come me, il ministro Calderoli, per il grande lavoro fatto sul testo presentato alla 1a Commissione e sugli emendamenti, in sede di esame in Commissione, da presentare in Aula. Ringrazio i funzionari e lo *staff* del Ministero e degli altri Dicasteri competenti; questa legge affronta tantissime tematiche e quindi sono tanti i Ministeri coinvolti nella definizione del testo e degli emendamenti. È stato fatto un lavoro certosino e gli emendamenti sono stati valutati uno a uno, sia per la Commissione che per l'Aula, che fossero della maggioranza o dell'opposizione. Credetemi che c'è stato il massimo impegno per far sì che il testo, che già comunque aveva un ottimo impianto con le sue misure fondamentali, fosse ulteriormente migliorato.

Il testo è diviso in varie misure ed è molto articolato, per cui è difficile fare un riassunto completo dell'intero provvedimento. Mi soffermerò, quindi, su ciascuna di esse, ovviamente in modo riassuntivo. Ricordo che tanti aspetti sono stati approfonditi e ulteriormente migliorati con gli emendamenti.

Vorrei soffermarmi anzitutto sullo spirito alla base di questa legge, volto a dare delle armi e delle misure concrete che possano servire ai territori montani per svilupparsi da un punto di vista economico al fine ridurre i divari territoriali. Non è una legge assistenzialista, ma è una legge che dà tutte le misure possibili ai territori di montagna per potersi risollevare, considerando che la montagna non è tutta uguale. Senza fare nomi per non fare torto a nessuno, ci sono dei comuni di montagna che sono conosciuti, sono importanti centri turistici, sono cittadine, paesi che comunque hanno avuto un notevole sviluppo, e altri comuni invece che hanno delle serie difficoltà, problemi gravi di spopolamento, a livello economico o di manutenzione del territorio. La montagna non è perciò tutta uguale.

Si va a dare una definizione esatta della montagna, con criteri specifici, quali l'altitudine e la pendenza. Verranno fatti poi degli elenchi per stabilire quali sono i comuni montani. Si ricorre quindi a una definizione precisa di ciò che è montagna per evitare sprechi e garantire che le misure a disposizione di questa legge, pari a 100 milioni (previsti da tale legge), cui si aggiungono altri 100 milioni fuori dalla legge da suddividere sui territori, Regioni, Province e Comuni, possano servire per risollevare i nostri territori.

Gli obiettivi principali di questa strategia per la montagna sono volti anzitutto a contrastare lo spopolamento, facendo in modo che la gente di montagna resti a vivere in quella realtà, ma anche che ci si torni a vivere, agevolando l'arrivo di nuove famiglie e di nuove imprese sul territorio montano. Le misure sono volte altresì a ridurre i divari territoriali per far sì che non ci sia più la differenza tra Comune montano e Comune non montano. Chi vive in pianura forse si rende poco conto della fatica che si fa a vivere e a lavorare in montagna, perché è tutto più complicato, e non solo da un punto di vista climatico, ma anche per gli spostamenti, le infrastrutture e quant'altro.

Proprio per questo bisogna prestare una grande attenzione alla tutela dei servizi, partendo innanzitutto dall'istruzione e dalla sanità, incentivando lo sviluppo economico e sostenendo il tessuto socioeconomico. Una grande attenzione è stata data alle imprese giovani, alla digitalizzazione, che ovviamente è un grosso problema delle zone di montagna, ma anche alla parte ambientale, ma soprattutto - purtroppo è un tema fondamentale in questo periodo - alla manutenzione del territorio.

Con la precisa definizione di montagna si vanno a ridurre gli sprechi e si cercherà di applicare le misure al meglio, prevedendo un continuo monitoraggio per capire anche quanto occuperanno a livello

economico tutti gli interventi previsti dal provvedimento.

Faccio un breve riassunto, anche se non sarà proprio brevissimo, delle varie misure contenute nel testo arrivato in Commissione e prodotte dai suoi lavori, grazie alla votazione degli emendamenti di maggioranza e di opposizione; su 86 emendamenti approvati in Commissione, ricordo che circa 30 sono stati presentati dalla minoranza. Ringrazio quindi i colleghi della maggioranza, ma anche i colleghi della minoranza per aver svolto un grande lavoro per migliorare ulteriormente il testo.

Ricordiamo che la montagna è prevista in Costituzione e noi siamo uno dei pochissimi Paesi assieme, per esempio, alla Svizzera e alla Spagna, che prevede la tutela dei territori montani in Costituzione. Noi andiamo ad attuare l'articolo 44 della Costituzione, perché la tutela della montagna è un obiettivo di interesse nazionale.

Ci sono poi tutte le definizioni delle varie misure. Ho già fatto l'introduzione ed evito quindi di entrare nel dettaglio dell'articolo 1, dove sono riportate tutte le finalità della legge.

Ricordiamo però che - come precisato nel corso dell'esame in Commissione - una delle finalità fondamentali è agevolare l'accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connessione e mobilità; promuovere in maniera sostenibile l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo; valorizzare il patrimonio culturale e montano e, grazie alla modifica introdotta da un emendamento della Commissione, si prevede che lo Stato promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane, attribuendo compiti anche alle Regioni e agli enti locali, ovviamente nelle rispettive competenze, estendendo l'attività di promozione anche allo sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani in base al parametro altimetrico della pendenza per la creazione di uno o più elenchi dei Comuni montani, perché i Comuni montani non hanno tutti le stesse necessità. Un ulteriore decreto andrà a individuare i Comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione e l'elenco dei Comuni montani beneficiari. Sempre grazie all'esame in Commissione è stata introdotta la delega al Governo a riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei Comuni montani.

L'articolo 3 reca la definizione della strategia nazionale per la montagna italiana, che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ancora in Commissione, è stato previsto un parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, dal 2025 sono ripartiti questi fondi tra Regioni, enti locali e poi ci sono le misure di competenza statale.

Il Dipartimento per gli affari regionali, in base all'articolo 5, avrà il compito del monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni, e si prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della strategia entro il 28 febbraio di ciascun anno.

All'articolo 6 si introducono due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari che lavorano nei Comuni montani, a cui viene attribuito un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera nelle procedure concorsuali; è prevista una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi; sono previsti un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio di medico di base - un altro tema fondamentale - o acquistano con accensione di finanziamento in base agli stessi criteri. In Commissione è stato aggiunto un riconoscimento per i Comuni che presentano delle minoranze linguistiche con un aumento degli incentivi a favore di questi territori. È stato previsto in Commissione uno speciale emolumento per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nei Comuni montani, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.

Si introduce, con l'articolo 7, la definizione di scuole di montagna per assicurare l'autonomia del personale docente dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il servizio scolastico nelle scuole di montagna. Importantissima novità introdotta dalla Commissione è stata l'eliminazione dell'attuale limitazione territoriale, per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe - questa è una cosa importantissima - è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti; quindi, si riconosce tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Viene dato un punteggio aggiuntivo per le graduatorie provinciali di supplenza per chi ha prestato servizio nelle scuole di montagna, si riconosce un credito d'imposta a favore di coloro che prestano servizio in scuola di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo o acquistano un immobile nei Comuni di montagna, e anche in questo caso il credito d'imposta viene aumentato per i Comuni in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche.

Sempre in Commissione, all'articolo 8 è stato introdotto un emendamento che consente al Ministero della giustizia di provvedere alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone di montagna disagiate con una carenza di organico pari almeno al 30 per cento.

L'articolo 9, così come modificato dall'esame in Commissione, prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei Comuni montani possono stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca per promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per la montagna. Le università possono attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

Poi ci sono altre novità previste dalla Commissione, come il fatto che le università possono promuovere un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati, e l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Sempre in Commissione, all'articolo 10 si garantisce la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali previste nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e si individua, quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, la copertura della rete Internet in banda ultra larga e il sostegno alla digitalizzazione.

L'articolo 11, come modificato dall'esame in Commissione, reca disposizioni sull'adozione di linee guida per individuare, recuperare, utilizzare e valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani.

L'articolo 12, sulla disciplina degli ecosistemi montani, riconosce le zone montane come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana.

L'articolo 13, come modificato dalla Commissione, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto siccità, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche.

L'articolo 14, modificato in Commissione, modifica il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, inserendo la definizione dei cantieri temporanei forestali e l'utilizzazione boschiva.

L'articolo 15, introdotto in Commissione, definisce le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali, con le modalità previste per la tutela.

L'articolo 16, modificato in Commissione, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani. Il credito d'imposta nei casi in cui gli investimenti vengano fatti nei Comuni non superiori a 5.000 abitanti è aumentato.

Una cosa davvero importante sulla manutenzione dei territori: sempre l'articolo 16 consente ai Comuni montani e alle forme associative montane l'affidamento diretto dei lavori di sistemazione e di manutenzione del territorio, di gestione forestale, di difesa dall'avversità atmosferiche e dagli incentivi boschivi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Abbiamo la definizione dei rifugi di montagna e la definizione di percorso escursionistico tanto attesa

dai territori, con disposizioni in merito alle attività escursionistiche. Sempre introdotto dalla Commissione, abbiamo un credito d'imposta previsto per le piccole imprese e le microimprese che esercitano la propria attività nei Comuni montani i cui titolari non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero le società e le cooperative i cui soci per più del 50 per cento non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno d'età.

L'articolo 22, modificato in Commissione, prevede di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli Comuni montani e il ripopolamento degli stessi e riconosce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno d'età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Si è introdotto all'articolo 23 un credito d'imposta nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale.

Un altro punto fondamentale è stato inserito in Commissione all'articolo 24, per agevolare la natalità e contrastare lo spopolamento. È previsto nei Comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti Comuni, dopo l'entrata in vigore della legge, entro il limite di 5 milioni di euro annui, con un contributo *una tantum* il cui importo sarà poi determinato con decreto del Ministro per la famiglia.

È altresì prevista l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti.

Inoltre, l'articolo 27 prevede, come norma di principio, la facoltà per le Regioni e i Comuni di definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della legge.

Infine, sono previste abrogazioni e disposizioni sulla copertura.

Ogni articolo ed emendamento approvato ha veramente una grande portata per i territori di montagna. Questo provvedimento non andrà, come per magia, a risolvere tutti i problemi, ma doveva essere fatto e ringrazio ancora il ministro Calderoli per il grande lavoro svolto. È un inizio di un percorso che dovrà vedere la collaborazione di tutti i Ministeri, come avvenuto durante i lavori in Commissione. Sono certa che ci saranno altre novità positive durante il voto degli emendamenti in Assemblea.

In conclusione, ringrazio nuovamente il correlatore, i colleghi tutti e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ci troviamo a esaminare un disegno di legge molto importante, varato dal Governo e dal ministro Calderoli, al quale va sicuramente il nostro plauso. *(Applausi)*.

Nel giro di due anni ha varato due importantissimi provvedimenti, attesi da tempo: la legge quadro sull'autonomia per realizzare questa grande riforma e il provvedimento che stiamo discutendo, atteso da anni e volto a inserire norme a tutela della montagna italiana e di chi ci vive e lavora.

Il provvedimento è sicuramente di grande rilevanza. Si tratta sostanzialmente di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e l'attuazione dell'articolo 44 della Costituzione. Così come la legge sulle autonomie è andata ad attuare articoli costituzionali mai attuati, questo disegno di legge intende dare finalmente corso allo spirito della parte finale dell'articolo 44, che recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

Il provvedimento ribadisce che la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale e contiene al suo interno degli obiettivi particolarmente ambiziosi, intendendo anzitutto rimuovere le disuguaglianze che i cittadini che vivono in questi territori subiscono rispetto a coloro che vivono in zone dove è più facile realizzare i servizi e soprattutto fruirne.

Il provvedimento intende altresì limitare gli squilibri economici e favorire il ripopolamento. Questo è un grande tema che sta attraversando il dibattito politico degli ultimi decenni. Abbiamo assistito,

purtroppo, a un abbandono di molti territori e Comuni di montagna, perché la vita è dura e difficile, offre meno opportunità e garantisce meno servizi ai cittadini. È pertanto giusto avere un occhio di riguardo per evitare che questo fenomeno prosegua, favorendo anzi un'inversione di tendenza, cercando di fare in modo che si creino le condizioni affinché chi nasce in montagna (ma anche chi decide di cambiare la propria residenza) possa vedere nella montagna stessa una grande opportunità di crescita lavorativa e avere anche una vita migliore sotto molti punti di vista, più a contatto con la natura, in ambienti sicuramente migliori rispetto a certi agglomerati urbani.

Gli interventi che vara questo provvedimento sono, ad esempio, quelli relativi alla sanità e alla scuola nel tentativo di incentivare i professionisti del comparto scuola e del comparto sanità a esercitare la professione in quelle zone. Quindi, è rivolto anche a incentivare questo meccanismo che permetta ai residenti in montagna di avere servizi essenziali adeguati.

L'articolo 2, poi, affronta un grande tema, che è quello della classificazione dei Comuni montani. Da uno studio fatto dall'Unione nazionale Comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), riportato nella relazione illustrativa, si evince che il territorio montano comprende attualmente 3.524 Comuni totalmente montani e 652 parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 e per un territorio che si evidenzia montano addirittura del 49 per cento a livello nazionale. Quindi, è evidente che le attuali classificazioni rappresentano un'Italia per metà montana. Ma è altrettanto evidente che la nuova classificazione, che adesso verrà delegata a un gruppo di esperti, credo debba tener conto del fatto che le risorse, che pure sono importanti in questo provvedimento - e noi ci auguriamo che lo saranno anche nei prossimi anni - sono adeguate se vanno ad aiutare quei Comuni che sono effettivamente montani, per i quali lo stanziamento o meno di quelle risorse comporta effettivamente dei vantaggi o l'ininfluenza delle risorse che vengono stanziate. Credo quindi che vadano utilizzate con maggiore efficacia per i Comuni effettivamente montani e mi auguro che l'attività successiva permetta di centrare questo obiettivo, che è fondamentale.

È interessante anche l'emendamento che è stato approvato, che assegna una delega al Governo per integrare e riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali in favore dei Comuni montani. Quello delle agevolazioni fiscali è sicuramente un grande tema che riguarda vari territori, ma deve essere sviluppato anche per queste aree. Noi non abbiamo bisogno esclusivamente di rendere servizi adeguati a chi vive in montagna e magari lavora in città da pendolare, ma abbiamo bisogno anche di favorire che quegli insediamenti economici che esistono ancora oggi in montagna, non necessariamente solo nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento, che pure sono fondamentali e importanti e da salvaguardare, abbiano adeguata possibilità di sopravvivere. Quello dell'agevolazione fiscale è uno degli strumenti più efficaci ed è fondamentale per la loro permanenza in quei territori.

Apprezziamo un emendamento, che noi riteniamo molto importante, che ha eliminato l'attuale limitazione territoriale per la deroga al numero minimo di alunni per classe, e questo è un grande tema che ha riguardato spesso i Comuni montani. Purtroppo, il calo delle nascite ha fatto sì che alcune classi non avessero il numero sufficiente per sopravvivere, addirittura interi plessi scolastici. Attraverso questa deroga si dà la possibilità ai bambini che nascono e crescono in montagna di poter frequentare la scuola nei propri territori e non doversi spostare magari a lunghe distanze. È evidente che questa è una delle cause principali che potrebbe provocare lo spostamento di intere famiglie dalla montagna in territori dove i servizi scolastici sono più adeguati. Era una deroga attesa da tempo e finalmente in questo provvedimento è stata inserita ed è stata approvata con il contributo del Parlamento e del Senato della Repubblica.

Ci sono poi norme che riguardano non solo la vita quotidiana dei cittadini, ma anche la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, la tutela degli ecosistemi montani in una visione molto ampia all'interno del provvedimento.

C'è poi una norma, che è frutto di un emendamento presentato dal nostro capogruppo Romeo, che è stata approvata ed è relativa all'articolo 24, che ha inserito gli incentivi per la natalità nei Comuni montani al fine di contrastare lo spopolamento. Anche questa è una norma fondamentale, inserita grazie al Gruppo Lega e al capogruppo Romeo, e che noi riteniamo importante. La cifra stanziata non è sufficiente - non è mai sufficiente qualsiasi stanziamento adottato - ma è importante che esista questa

norma all'interno della legge, perché dà la possibilità in futuro, qualora gli effetti siano positivi, di poterla incrementare più agevolmente.

In definitiva, questa legge quadro ha un obiettivo fondamentale, ossia tutelare chi vive e lavora in montagna: chi vive, perché abbia servizi adeguati; chi lavora, perché non fugga da quei territori. Non tutta la montagna può vivere esclusivamente di turismo; ci sono territori fortunati che hanno in questa attività una risorsa fondamentale che fa essere quelle zone montane ricche e prosperose, con redditi molto alti, ma ci sono anche zone montane che vivono di sussistenza, di agricoltura e di allevamento. Ci auguriamo che questo provvedimento tuteli anche quelle realtà, che sono poi la parte preponderante del nostro Paese.

Faccio un'ultima considerazione, signor Presidente. Mi dispiace che non si sia potuto toccare il tema della reintroduzione dei lupi in montagna, che ha creato gravi danni a molti allevatori. Esiste un problema di convivenza, poiché i branchi sono aumentati a dismisura dopo la loro reintroduzione. Ci sono normative europee che permetterebbero in deroga il contenimento del numero dei lupi, ma l'Italia non le ha ancora recepite. Il Gruppo Lega ha presentato una proposta di legge per adeguarsi alla normativa europea sia alla Camera che al Senato; era iniziato l'*iter* alla Camera, ma è bloccato perché mancano i pareri del Ministero dell'ambiente. Ci auguriamo che finalmente questi pareri arrivino e si vada avanti nell'*iter*, che è fondamentale per permettere a un'attività come quella dell'allevamento di coesistere e permanere in montagna, visto che negli ultimi anni abbiamo avuto una grande riduzione di tali attività e la chiusura di molte malghe, e non credo sia nell'interesse di nessuno. Un plauso va a quei giovani, figli di allevatori, che continuano a fare una vita molto dura in montagna, senza orari, senza stagioni, e meritano il nostro apprezzamento poiché sono un esempio per tanti ragazzi che oggi dovrebbero dimostrare un maggiore impegno; un impegno che sicuramente i ragazzi di montagna dimostrano ogni giorno con il loro lavoro, la loro fatica e la loro passione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, saluto innanzitutto i colleghi presenti e il Governo. Sono ormai decenni che assistiamo al fenomeno dello spopolamento delle aree montane e rurali, sempre più lasciate sole dalle istituzioni a vario livello. Da questa disattenzione sono derivate carenze di infrastrutture; fragilità geologica per scarsa manutenzione e irrazionale consumo del suolo; sanità di prossimità e smantellamento; fuga dei medici verso territori che offrono maggiori prospettive economiche, e non solo: dispersione scolastica e dispersione professionale. Ciò si è tradotto in disuguaglianze, isolamenti, divisioni sociali, povertà.

Il disegno di legge in esame contiene sicuramente buoni principi e intenti assolutamente condivisibili, ma ne rinvia l'attuazione a successive iniziative legislative e governative. Oggi parlano in maniera più chiara i contenuti della bozza della nuova legge di bilancio, che dettano una chiara linea di austerità. Il Governo Meloni, infatti, intende penalizzare Regioni e Comuni di oltre 4 miliardi nei prossimi tre anni, di cui 1,6 miliardi solo l'anno prossimo, con gli investimenti agli enti locali che dal 2029 subiranno importanti riduzioni. Sostanzialmente, ancora una volta ci si fa belli e interessati, elencando una serie di buoni propositi, però poi al di fuori di qui ci si prepara a una serie di tagli che non favoriranno assolutamente queste buone intenzioni.

Anzi, sono state approvate proposte emendative che lo stesso MoVimento 5 Stelle aveva presentato, tra cui quelle sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili nei Comuni montani a favore di medici e operatori sanitari in generale, forme premiali per i medici che esercitano nei Comuni montani, la possibilità di creare classi scolastiche in deroga al numero minimo di alunni per le scuole in montagna. Occorre, però, evidenziare che le cifre di finanziamento indicate saranno assolutamente e decisamente insufficienti, se consideriamo i corposi tagli dal prossimo anno che ho appena menzionato.

A ciò aggiungiamo che si sta facendo poco per supportare le Regioni nella tutela delle fonti idriche e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono attualissimi gli eventi calamitosi, di cui si parla tanto in questi giorni.

Questo è grave, ci preoccupa, ma non è la sola preoccupazione. C'è infatti un altro dato che ci ricorda come il sistema delle comunità montane sia stato smontato; un sistema che comunque assicurava

servizi associati tra Comuni, investimenti per la protezione, per lo sviluppo socioeconomico dei territori. Inoltre, negli ultimi due decenni sono stati rivisti anche i criteri per la definizione dei Comuni montani e si sono realizzate categorie come quella delle aree interne. Sono mutamenti che stanno provocando ulteriore confusione, ulteriore frammentazione delle varie aree del nostro Paese.

Precisiamo ancora che questo provvedimento è un passo importante, ma dovrà essere confermato da successive iniziative, al fine di ottenere un miglior coordinamento con le istituzioni territoriali. A tale proposito, la previsione di un tavolo tecnico per l'attuazione di quanto contenuto in questo provvedimento, composto da soli rappresentanti governativi, senza includere, senza contemplare la partecipazione delle Regioni e degli enti locali, dimostra ancora una volta la poca sensibilità che si ha nei confronti delle istanze territoriali, l'assenza di unità e partecipazione tra i vari livelli istituzionali.

Inoltre, noi siamo convinti della necessità di un sistema di perequazione negli ambiti territoriali che vada oltre il contesto esclusivamente comunale. Parliamo di una logica sovracomunale e per questo abbiamo proposto un emendamento che avrebbe consentito di estendere alle associazioni dei Comuni l'affidamento dei lavori di sistemazione e mantenimento del territorio montano.

Ancora, riteniamo inidoneo e fonte di ulteriori disuguaglianze e di ulteriore frammentazione basare i finanziamenti ai territori solo sui livelli di pendenza e di altitudine e non su aree omogenee, discriminando così i Comuni montani e non montani che presentano comunque le stesse caratteristiche morfologiche e demografiche, considerata anche la presenza di tanti Comuni con la stessa altitudine, ma in aree economicamente e morfologicamente differenti e stanti le medesime necessità di migliaia e migliaia di Comuni, nonostante altitudini differenti. Tale scenario si complica ulteriormente per aver previsto l'esclusione della categoria dei Comuni parzialmente montani dalla possibilità di utilizzare il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Noi abbiamo presentato emendamenti che miravano a ridurre le disuguaglianze tra i Comuni; proposte attente ai territori rurali interessati dalla transizione industriale, che scontano gravi svantaggi, tipici delle zone montane, a causa della difficoltà di adeguamento dei processi produttivi. Si trattava di emendamenti che individuavano i Comuni delle zone montane utilizzando non soltanto il criterio altimetrico, ma anche quello geomorfologico, al fine di includere anche quei territori situati, ad esempio, nel fondovalle, in collina, alle pendici delle montagne. Emendamenti, ancora, che sopprimevano il limite dei 5.000 abitanti, al fine di trattare in egual modo Comuni che condividono le stesse problematiche, pur con una popolazione e con una popolosità magari lievemente differente.

Concludo ricordando che stiamo per votare un disegno di legge che ha lo scopo di aiutare ecosistemi ricchi di tradizioni, di arti, di professioni, dalle radici antiche e nobili, ricchi di fonti energetiche primarie (parlo di acqua, legno, vento), con basso inquinamento, beni archeologici e paesaggistici, una biodiversità di pregio mondiale. Occorre pertanto fare una riflessione più ampia, a nostro avviso. Con il tempo si è diffusa la cultura della valorizzazione delle sole mete di eccellenza, riconosciute magari da UNESCO o da altre istituzioni internazionali altrettanto importanti. È la tendenza a mettere al centro il turismo e politiche urbanistiche orientate principalmente a favorire e a sviluppare le strutture ricettive nelle località turistiche maggiormente gettonate. Tuttavia, al di fuori di questo contesto e di queste reti esiste altro - ne stiamo parlando oggi - appunto le aree rurali e montane, che spesso vengono trattate quasi come un peso, come una zavorra improduttiva.

Siamo perciò convinti che questo atto sia sicuramente importante. È necessario adottare - lo ribadiamo - misure volte a valorizzare queste aree e considerare la montagna non solo per il turismo, ad esempio scommettendo sulla filiera del legno e su pratiche di allevamento innovativo che rispettino gli animali e l'ecosistema e realizzino prodotti di alta qualità. È necessario investire sull'importanza dello scarso consumo del suolo come un valore aggiunto e sul lavoro creativo ad elevata innovazione tecnologica.

Questo disegno di legge si riduce però a un mero manifesto, ricco sicuramente di buone intenzioni. Ci chiediamo come si coniughino queste finalità, sicuramente nobili, con la scelta del Governo di definanziare ad esempio il fondo per le piccole opere comunali, di ridurre i contributi per gli investimenti in rigenerazione urbana, di tagliare il fondo per i progetti di messa in sicurezza degli edifici pubblici, senza dimenticare i cambiamenti che innescherà necessariamente l'autonomia differenziata e la decisione scellerata - lo ribadisco anche in questa sede - di bandire la coltivazione

della canapa industriale, ad oggi tra le attività produttive maggiormente in espansione. Questi esempi dimostrano quanto il Governo Meloni alla fine non sia così favorevole allo sviluppo delle aree montane, perché delibera e legifera in maniera contraria o comunque non utilizzando gli strumenti che potrebbe utilizzare per favorire veramente e concretamente le aree di cui stiamo discutendo oggi. Sostanzialmente si continua a raccontarla bene. Ci raccontiamo sempre una bella storiella (e noi auspichiamo ovviamente che trovi concretezza); però, di fatto, oggi siamo ancora davanti a una bellissima storiella. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Calderoli per la sua determinazione, la sua sensibilità verso i territori e la sua sensibilità verso i temi che vogliono vedere l'Italia crescere. *(Applausi)*. Credo che il disegno di legge sulla montagna vada proprio in questa direzione.

Mi spiace sentir dire dalla collega che mi ha preceduto che sono solo favolette. Ministro, io sono una donna di montagna, provengo da quei territori e questo disegno di legge l'ho letto; c'è tutto quello che serve per dare risposte concrete alla montagna. Lei ha preso tutte le risorse, le normative che c'erano sono state raggruppate in questo disegno di legge proprio per dare le risposte necessarie ai territori e soprattutto a un fenomeno che spesso è sulla bocca di tanti (ma rimane solo sulla bocca), quello dello spopolamento della montagna.

Sulla montagna c'è una doppia visione. Una visione è ideologica ed è quella delle persone che vedono la montagna come la cartolina, come la pista da sci, come il territorio dove fare le passeggiate. Ma la montagna non è solo questo. Oddio, la valle da dove provengo io offre questo e - come è stato detto da chi mi ha preceduto - ci sono due tipi di montagna: la montagna in cui si è sviluppata l'economia turistica e che ha avuto modo di crescere e di offrire opportunità di lavoro e la montagna che vive basandosi sull'economia dei paesi che sotto la mantengono. Ma non è questo quello che noi vogliamo.

Io mi ricordo, basata anche su questa ideologia ai tempi della pandemia, quando tutte le strutture alberghiere sono state chiuse in inverno, che la reazione di tanti è stata: è solo una sciata. Questo racchiude come venga vista la montagna. Come ha reagito il popolo della montagna? Con una frase altrettanto importante: per noi la montagna è vita. Questo disegno di legge vuole dare questo significato alle popolazioni di montagna. *(Applausi)*.

La montagna è una realtà complessa. Come dicevo prima, c'è il fenomeno dello spopolamento, dato da tanti fenomeni che si intrecciano, a partire dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione del tasso di natalità. Ma uno dei temi principali è la riduzione dei servizi; i giovani se ne vanno e di fatto si arriva alla decadenza.

Quando noi parliamo di montagna e del fatto che i servizi vengono a diminuire rileviamo anzitutto che vivere in montagna è più difficoltoso a causa del fatto che per raggiungere i paesi devono esserci infrastrutture adeguate. Ricordo infatti che spesso in montagna la connessione ad Internet non c'è, i servizi sanitari vengono erogati nei paesi sottostanti, le scuole vengono chiuse e di fatto i bambini si trasferiscono in altri paesi. Avviene, di conseguenza, che le famiglie si trasferiscono e non vivono più la montagna.

Il territorio è orograficamente difficile. Facciamo un esempio molto semplice: se uno scuolabus deve andare a prendere i bambini nei paesi sottostanti delle valli, nel giro di 30 chilometri raggruppa tutti i bimbi; se invece deve andare a prendere i bimbi di montagna, quando ha finito di salire e scendere, i chilometri diventano 180. Questo significa tempo e denaro.

Devo dire che il provvedimento era già fatto molto bene. Siamo intervenuti con alcuni emendamenti importanti. Ringrazio il senatore Paganella per l'intervento che ha fatto sulla deroga al numero delle scuole. La chiusura delle nostre scuole in montagna era infatti uno dei temi principali.

Ricordo inoltre una peculiarità della montagna, data dalla presenza delle minoranze linguistiche storiche. Queste minoranze sono sopravvissute nel tempo proprio perché vivevano in montagna, ma stanno subendo chiaramente quello che è il fenomeno dello spopolamento e, di conseguenza, il rischio che noi stiamo vivendo è quello di perdere questa specificità e peculiarità che, come previsto dall'articolo 6 della Costituzione, devono invece essere tutelate. Ci sono voluti cinquant'anni perché ci

fosse una legge per il riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche. Ricordo la legge n. 482 del 1999 che quest'anno festeggia i venticinque anni. Mi sono permessa allora di introdurre degli emendamenti per salvaguardare queste minoranze linguistiche. Ringrazio il Ministero per averli accolti. Tali misure riguardano la sanità, con agevolazioni maggiori, oltre a quelle già previste dall'articolato con maggiori crediti e criteri di vantaggio per i concorsi dei medici e degli operatori socioassistenziali. Vi è altresì la previsione di un credito d'imposta per quanto riguarda gli affitti o i finanziamenti per l'acquisto delle case, con l'introduzione di un incremento, sia per la scuola che per la sanità, anche per le minoranze linguistiche.

È stato aggiunto inoltre un emendamento che dà maggiore contribuzione, sempre sul credito d'imposta, alle imprese che vengono istituite da giovani *under* quarantuno come credito fiscale, aumentando il *budget*, e per le persone che lavorano sui territori, allevatori o silvicolture.

Si tratta di temi molto importanti che toccano tutte le nostre specificità. Ricordo che la montagna significa soprattutto qualità di vita per chi sceglie di trasferirsi da una valle o da una città. La montagna è composta soprattutto di solidarietà reciproca e per il mantenimento dell'economia produttiva e sociale necessita di una realtà cooperativistica.

Volevo concludere ringraziando nuovamente il ministro Calderoli, la relatrice Pirovano e il relatore Balboni, che in questo provvedimento hanno messo cuore e anima per dare le risposte che la montagna da tanto tempo attendeva e che finalmente con questo provvedimento vedranno la luce. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, senatrici, senatori, signor Ministro, il nostro Paese si estende per oltre 300.000 chilometri quadrati, di questi sono ben 147.000 i chilometri quadrati su cui insistono i Comuni montani e parzialmente montani, che dunque rappresentano circa metà del territorio nazionale: basterebbe anche solo questo dato quantitativo per considerare come una normativa specifica dedicata a queste realtà territoriali sia non solo necessaria, ma anche essenziale per la natura del nostro Paese. Da una parte, quindi, l'essenzialità e l'urgenza dovute alla sperequazione evidente che si registra da sempre e che è al centro del dibattito pubblico da anni, ma che dopo la legge n. 97 del 1994 non ha più trovato una efficace risposta nelle norme e nelle risorse via via stanziate, dall'altra la necessità di un quadro normativo che, al fianco della dimensione quantitativa del fenomeno, tenga conto anche degli elementi di merito che riguardano la grande questione delle aree interne e montane. Da questo punto di vista - e solo da questo - l'idea del Governo di proporre al Parlamento un testo di legge come quello oggetto dell'odierna discussione può essere raccolta come il segno di un'attenzione della quale dobbiamo farci tutti carico; tuttavia, purtroppo, il testo si caratterizza per carenze e lacune; è perlopiù fermo a dichiarazioni di principio che lo rendono non adeguato alla grande sfida che, nelle intenzioni, si incarica di affrontare. Questo innanzitutto da un punto di vista giuridico, nella classificazione della fattispecie di Comune montano, questione alla base di ogni altra previsione normativa contenuta nel provvedimento in discussione: basta leggere l'articolo 2, "Classificazione dei Comuni montani", per comprendere come le previsioni normative contenute introducono elementi di complessità piuttosto che di chiarezza, che nella concreta applicazione della legge determinerebbero non pochi problemi. Di fatto, questo articolo rimanda all'adozione dei decreti ministeriali ogni indicazione sulla definizione e classificazione dei Comuni destinatari delle misure in discussione e lo fa indicando la strada di una sostanziale integrazione tra criteri di altitudine, pendenza e condizione socioeconomica. Un'integrazione tra criteri molto difficile e articolata, che rischia, nei suoi esiti finali, di restituirci una platea di Comuni disomogenea e distante, nell'applicazione della legge, dagli obiettivi originari; in altre parole, laddove i criteri geomorfologici fossero superati da una valutazione esorbitante della valutazione socioeconomica delle comunità locali, rischieremmo di avere una platea dei beneficiari delle misure di vantaggio previste del tutto impropria e inadeguata. E il disegno di legge in discussione su questo rischio e su come porvi rimedio non si sofferma in modo efficace, come riportato anche in alcune delle audizioni svolte nel corso dell'*iter* parlamentare.

Oltre a queste potenziali distorsioni, quello che si rileva da più parti è l'insufficiente investimento economico a corollario della norma e infatti, come già rilevato in Commissione dai colleghi Giorgis e Parrini tra gli altri. Non basta certo fissare obiettivi e auspici di sviluppo per rilanciare le aree interne,

ma ciò che serve è certamente un grande investimento di risorse pubbliche. L'Unione delle comunità montane, nei suoi interventi pubblici di commento alla manovra in discussione e sul disegno di legge oggi in Aula, ha più volte parlato della necessità di risorse pari a un miliardo di euro, con un aumento del Fondo della montagna che oggi è fermo a 200 milioni di euro, un approccio che richiama il Governo a un'autentica presa di posizione che chiarisca le vere intenzioni: si tratta di una legge propagandistica, piena di propositi, oppure di un investimento reale e convinto per i territori montani?
Ma alle osservazioni di merito normative ed economico-finanziarie che ho appena enunciato non può che essere affiancata una chiara e forte critica di tipo generale sul complesso delle politiche che il Governo ha messo in campo in questi anni e che impattano sulle aree montane. Siamo di fronte, infatti, a un testo che pone tra gli obiettivi di maggiore interesse quello di una tutela dei servizi pubblici come rilancio economico, lotta allo spopolamento e diritti alle persone. Lo fa ponendo in grande risalto il sostegno del diritto alla sanità e all'istruzione, il sostegno agli enti locali, cioè tutti quei settori e quei comparti che da due anni il Governo mortifica, con tagli e contrazioni di spesa e che, anche nel disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera dei deputati, coerentemente continua a dimidiare.
Sulla sanità pubblica e universalistica, come ormai noto, siamo al punto più basso del rapporto tra PIL e investimenti negli ultimi decenni e siamo in coda nei Paesi OCSE. Quando la Fondazione Gimbe ci dice che 4,5 di italiani rinunciano alla cura, quanti di questi 4,5 milioni sono anche cittadini e cittadine dei nostri territori marginali, delle aree interne e delle comunità montane?
Il Governo, di fatto, svuota dotazioni finanziarie e servizi pubblici in questo comparto, danneggiando anzitutto i territori più marginali e orograficamente complessi. Mentre fa questo, con la mano destra pensa di poter annunciare al Paese, attraverso questa legge, una sanità di montagna, che suona come una promessa vana di fronte al fallimento del progetto di sanità territoriale, per il quale il Governo non si è mai speso, né ha saputo spendere i fondi del PNRR.
Peraltro, lo fa prevedendo incentivi ai medici che accetteranno destinazioni montane, generando sperequazioni con quanti già oggi sono in servizio in queste aree del Paese, che non sarebbero assorbiti nelle novelle normative del disegno di legge in discussione, come già osservato in Commissione.
Stessa distonia normativa e di risorse si registra sulla scuola, sia nella generale mancanza di investimenti sul comparto da parte del Governo, che con la manovra taglierà 5.600 docenti, sia, in particolare, sul tema della scuola di montagna, che voi indicate nell'articolo 7. Va ricordato, infatti, come, anche in questo caso, il Governo negli anni sia già intervenuto con una riforma del dimensionamento scolastico gravemente penalizzante per i territori montani.
I colleghi di maggioranza, in particolare quelli provenienti, come me, dalle aree interne, dovrebbero ricordare i nostri appelli a fermarsi allorquando, con l'approvazione della legge di bilancio dello scorso anno, furono introdotte nell'ordinamento le norme che hanno portato il numero minimo di studenti per il mantenimento degli istituti comprensivi e dunque dell'autonomia scolastica da 600 a 900 alunni.
Un colpo alle comunità di montagna che, con l'applicazione della riforma, ha già determinato chiusure e accorpamenti, ma che negli anni, a regime, continuerà a mietere scuole. Ed ogni volta che una scuola chiude si spegne una comunità, come ha ricordato magnificamente Riccardo Milani nel suo ultimo bellissimo film "Un mondo a parte".
Un Governo, dunque, che non si misura con le vere esigenze della scuola e delle ragazze e dei ragazzi che vivono in montagna, ma preferisce una dichiarazione di intenti su questa legge, dopo aver tagliato pesantemente con la riforma del dimensionamento.
Infine, ma non certo ultimo in termini di importanza, il disegno di legge si occupa di interventi a favore degli enti locali. Ed è persino ovvio, tenuto conto che alcuna nuova strategia sulle aree interne può essere immaginata senza un apporto decisivo delle autonomie locali.
Tuttavia, anche su questo settore non possiamo non rilevare il paradosso di un Governo che annuncia misure di sostegno ai territori, colpendo i medesimi con la scure di tagli molto ingenti. Parliamo di circa otto miliardi di tagli nel quinquennio, nel combinato disposto tra manovra in discussione e altri provvedimenti già assunti, compreso la manovra dello scorso anno, che mineranno pesantemente il normale funzionamento di Comuni e Province, scaricando disagi e carenze proprio su quei settori della

scuola di montagna, della sanità di territorio, di sviluppo economico ed infrastrutturale che a chiacchiere si annuncia di voler tutelare e sostenere.

Tutto questo nel mentre il Governo Meloni promuove nel Paese una riforma dell'autonomia differenziata, che fa proprio delle aree più deboli le vittime designate di un nuovo assetto costituzionale e di un penalizzante riparto di competenze e risorse tra centro e periferie. Una norma sfascia Italia, una secessione dei ricchi, come ha detto Viesti, che aggrava sperequazioni e logora la coesione del Paese a danno del Meridione e delle aree interne.

Sono queste le principali motivazioni che ci rendono scettici nella discussione di questo disegno di legge: non solo scettici, ma anche amareggiati, perché avvertiamo tutta la delusione di un'occasione persa su un tema tanto rilevante.

Una legge sulla montagna e sulle aree interne serve e l'intenzione del Governo di doverne fare un tema di discussione è e resta auspicabile. Purtroppo, a tale obiettivo non concorre il livello di inadeguatezza normativa e, soprattutto, di risorse che gli viene dedicata.

La destra al Governo ha fatto delle aree interne e marginali del nostro Paese una bandiera di propaganda, secondo un principio di pratica politica che le è connaturato: aumentare ed esasperare i problemi e i disagi, senza mai dare una vera risposta. Purtroppo, anche in questo caso, anche con questo provvedimento, ha riconfermato tale consuetudine. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, la legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, oggi in discussione (più tardi voteremo gli emendamenti ed esprimeremo il voto finale), è stata presentata dal Governo e dalle forze della maggioranza come un intervento tanto atteso, che peraltro aveva iniziato un *iter* già nella scorsa legislatura, e che vuole finalmente dare una risposta alle esigenze della montagna e dei suoi abitanti, e ai suoi servizi.

Insomma, è un provvedimento carico di grandi aspettative, salutato con grande entusiasmo anche dalle forze della maggioranza. Purtroppo, all'esito dei lavori della Commissione e visto il testo giunto in Assemblea, non sento di associarmi a questo coro entusiastico, ma - piuttosto - di dover rappresentare una grande delusione come cittadina italiana e di un'isola che comunque esprime anch'essa una zona montana importante (l'Etna, giusto per intenderci, è il vulcano più alto d'Italia) e che, nella particolarità di zone montane, insulari e interne, non trova nel provvedimento alcuna norma di espresso riconoscimento delle sue fragilità ed esigenze.

Sgombero il campo da qualsiasi equivoco e possibile accusa di voler fare un'opposizione fine a se stessa e strumentale ed entro nel merito del provvedimento, come sono abituata a fare.

Parto dai criteri di definizione di zone montane. Vi siete ostinatamente voluti fermare agli unici due criteri apparentemente oggettivi - il parametro altimetrico e la pendenza - come se siano, di per sé, criteri sufficienti a esprimere le caratteristiche di una zona montana. Avete fatto un'invasione di campo, invadendo l'ambito di competenza delle Regioni, come peraltro vi aveva già detto la Corte costituzionale, che aveva sancito espressamente il principio secondo il quale il riconoscimento di zona montana è competenza delle Regioni.

Signor Ministro, lei è il Ministro dell'autonomia differenziata, perché ha fatto la legge, l'ha difesa e continua a difenderla, l'ha portata in Aula e continua a lavorare insieme al CLEP per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Siamo in attesa di leggere, prima o poi, questi criteri. O forse non li leggeremo? Forse arriverà il Commissario e ce li sciorinerà belli e pronti. Ad ogni modo, questo lo vedremo perché il futuro lo scriviamo insieme, o quantomeno ci speriamo.

Il provvedimento in esame rappresenta, ancora una volta, una forma pratica e un esempio concreto di come questo Governo, da un lato, dice che vuole incentivare, promuovere e sensibilizzare le capacità degli enti locali, delle Regioni e delle autonomie di governare e gestire la spesa da sé, mentre dall'altro toglie le risorse e le accentra. Il provvedimento ne è un chiaro esempio.

Sento i colleghi della maggioranza dire che con questo disegno di legge si interviene finalmente sulla sanità pubblica, sulla scuola, sugli incentivi per le attività economiche diverse da quelle ordinarie, degli agricoltori e dei silvicoltori, sul lavoro agile e sull'acquisto e sulla ristrutturazione di immobili.

Pertanto, si salutano queste disposizioni dicendo che il Governo ha finalmente preso in mano la questione e deciso di occuparsene. Poi però leggo da dove arrivano le risorse per questi interventi e mi cadono le braccia, signor Ministro. Questi interventi non vengono infatti finanziati con un'ulteriore spesa o risorse aggiuntive. Sono risorse drenate dal Fondo nazionale per la montagna, che vengono drenate dal fondo e messe su questo disegno di legge per questi interventi. Che cosa significa drenarle dal fondo? Significa toglierle alle autonomie, ai Comuni, continuare a tagliare le risorse agli enti locali e decidere, accentrando la spesa in maniera autoritaria, a cosa destinarle. Ancora una volta, abbiamo un Governo che da un lato dice di voler portare avanti il disegno sull'autonomia differenziata, dall'altro non fa altro che istituire e rafforzare organismi, misure e anche obiettivi di spesa e di programmazione della spesa in senso centralista, ma del peggiore centralismo, quello che non tiene conto neanche della voce dei territori, come non se ne tiene conto in questo provvedimento.

La misura economica dell'intervento è davvero esigua e questo è un fatto che voi stessi avete dovuto riconoscere dicendo che è un inizio, una prima dotazione, una prima misura economica che mettete a disposizione, rinviando a un successivo provvedimento gli interventi più cospicui e più importanti. Però, vede, signor Ministro, se gli interventi sono nella misura in cui li prevedete in questo disegno di legge, allora non ci siamo, perché se il mio obiettivo è quello di promuovere le zone montane, di limitare i disagi delle zone montane, di consentire alle popolazioni che risiedono nelle zone montane di superare i disagi esistenti o addirittura di attrarre persone, convincendole a trasferirsi nelle zone montane, allora in queste zone montane ci devo investire, ci devo mettere i soldi, ci devo realizzare le infrastrutture *(Applausi)*. Devo costruire strade, servizi, devo garantire che il personale dei servizi sanitari ci vada a lavorare, ma non con l'obiettivo che gli riconoscerò per un limitato periodo di tempo il doppio del punteggio, o darò ai professori e ai docenti un *bonus* economico se prendono in affitto un immobile, o addirittura se decidono di comprarlo, perché questa è una misura miope. Non solo è miope, ma è anche limitata nel tempo e soprattutto non convince nessuno, perché se io sono un docente, magari di prima nomina, forse sopporterò per i primi quattro o cinque anni il disagio di andarmi a trasferire una zona montana, ma poi perché ci dovrei andare a vivere? Perché dovrei decidere di stabilire là la mia vita *(Applausi)*, di farci una famiglia? Solo perché ho avuto un contributo al 60 per cento per l'acquisto di un immobile?

Questo significa non dare valore alle cose, significa non investire sul territorio, significa non promuovere la cultura, significa non prendere davvero in considerazione i problemi delle economie locali. Significa, ancora una volta, decidere senza ascoltare i territori, perché i territori avrebbero detto altro. Avrebbero detto che per investire sulle zone montane non è necessario dire che si fanno gli accordi di programma o i partenariati pubblico-privati con i quali il gestore della rete delle strade si occuperà di manutenere le infrastrutture della telefonia mobile. Non funziona così e fin qua c'eravamo arrivati tutti: facile, facciamo un accordo di programma e il privato subirà, o comunque si accollerà i costi per gestire la rete della telefonia mobile e di Internet e poi con questa rete, che comunque sarà sempre il privato a gestire e a garantire, avremo la possibilità di promuovere il lavoro agile. Ma promuovere il lavoro agile non significa favorire la montagna, non significa far sviluppare la montagna. Significa trovare al solito un *escamotage*, un trucco, aggirare il problema. Allora, se investire sulla montagna significa semplicemente dare modo di sviluppare il lavoro agile, di fare la telemedicina, di dare un contributo economico per un brevissimo periodo di tempo, addirittura di dare un *bonus* cosiddetto bebè (fino a 5 milioni di euro però, non di più, attenzione) per chi nasce in questi territori, allora vuol dire che noi non abbiamo nessuna visione.

Ancora una volta questo Governo dimostra di non avere una visione di programmazione economica, turistica e soprattutto di non avere nessuna volontà di superare le sperequazioni territoriali. Diversamente da quello che ha detto una collega che mi ha preceduto, non esiste una montagna "montagna" che sta in alto e vive con le economie della sua zona e una montagna bassa che invece vive grazie alle economie dei territori sottostanti. Questo non è il concetto di montagna, questo è il concetto di sperequazione territoriale, perché esiste una montagna alta, dove sono stati fatti investimenti sulle infrastrutture, dove ci sono le filovie, le funivie, gli impianti sciistici e dove sono nati gli alberghi e le strutture commerciali. Poi esiste invece una montagna più povera, come ad

esempio la Sila in Calabria - ne vogliamo parlare? È montagna anch'essa - dove non ci sono stati analoghi investimenti, dove per rifare la funivia che era crollata sono passati quasi dieci anni (forse è stata aperta ed inaugurata, ma fino a qualche tempo fa era ancora ferma in attesa dei collaudi), e dove, a causa di mancanza di strade e di infrastrutture, grossi gruppi alberghieri e grossi investimenti economici non sono stati fatti. Dunque, o teniamo conto delle sperequazioni territoriali, del divario che esiste - esiste per scelte dello Stato negli anni che ci hanno preceduto - e agiamo per correggere e dare ai territori svantaggiati quello che serve loro, oppure tutte queste misure sono semplicemente dei palliativi che non risolveranno i problemi esistenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tra poco più di un mese, l'11 dicembre, ricorre la Giornata mondiale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite ventun anni fa. Probabilmente, signor Ministro, non faremo in tempo a vedere approvato questo provvedimento perché servirà almeno un altro passaggio alla Camera. Tuttavia è lecito sperare che entro pochi mesi questo provvedimento possa diventare operativo. Dico che questa è una speranza perché è abbastanza consuetudine in quest'Aula evocare e chiedere più risorse: tutti vorremmo risorse infinite e cerchiamo di dimenticarci che, qualunque sia la maggioranza, la coperta è corta. Qual è l'elemento di novità con l'introduzione di una legge sulla montagna? Negli ultimi decenni il tema della montagna, quando le cose andavano bene, era forse un oggetto di un emendamento a piè di pagina della legge finanziaria, e così si esauriva il compito di trattare tale tema. Dal 1994 ad oggi non si è avvertita la necessità di dotare la questione della montagna di una legge quadro che potesse affrontare e dare la stessa dignità e gli stessi diritti di chi vive in città o in altri contesti alla gente di montagna. Sarò una inguaribile ottimista, ma credo che vada dato atto al Governo che pensare di approvare una legge quadro sulla montagna significa non dividere la popolazione in cittadini di serie A e di serie B, ma riconoscere anche a chi vive in montagna il diritto ad avere un medesimo trattamento.

Credo anche che le montagne siano un elemento essenziale perché occupano il 27 per cento della superficie terrestre, e certamente rappresentano un tratto fondamentale anche della nostra identità. La grande bellezza dell'Italia è anche la bellezza delle sue montagne; la montagna è quindi un tratto distintivo del nostro Paese, la culla di tradizioni secolari e di una civiltà speciale che ci ha contraddistinti. Tuttavia le montagne non stanno bene: ben prima che assumessimo consapevolezza delle gravi conseguenze del cambiamento climatico c'è stata una marginalizzazione della montagna, che ha causato anche uno spopolamento molto marcato. Recentemente, il presidente Mattarella ci ha ricordato, con un monito, che la montagna non può essere solo un immenso parco giochi e consumo dei flussi turistici, perché la regione di montagna è fatta di persone. È proprio a quelle persone che dobbiamo pensare, come alle tante che sono state travolte dagli eventi climatici avversi anche di queste ultime settimane.

Avevamo e abbiamo il dovere di intervenire per tentare di spezzare quel circolo vizioso fatto di marginalizzazione, spopolamento, abbandono e ancora maggiore marginalizzazione. Come si prova a superare questa criticità? Innanzitutto attraverso una legge che rappresenta non la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente un buon inizio. Certo, poi serviranno i decreti attuativi. Tutti auspichiamo che ci siano maggiori risorse, ma con questo provvedimento si segna un'inversione di tendenza e si compie un gesto concreto per fermare la marginalizzazione delle zone montane.

Voglio aggiungere che si tratta di un disegno di legge che ha una sua trasversalità. Altri colleghi di opposizione, non solo la sottoscritta, ma anche il senatore Borghi, ad esempio, avevano presentato proposte di legge nella medesima direzione.

L'articolo 44 della Costituzione ci ricorda l'importanza di affrontare questo tema. Si prova quindi ad aggiornare la legge, che era prima del 1952 e poi del 1994 (sono quindi passati veramente tanti anni), per dare una risposta a chi vive in montagna. Credo che vi siano alcuni interventi apprezzabili. Innanzitutto, le disposizioni contenute in questo disegno di legge si intersecano con tutta la produzione normativa che ha riguardato in questi anni le aree interne, con lo sviluppo e l'attenzione alla difesa e alla protezione del territorio e dell'ambiente, con la mole importante delle risorse del PNRR, impattanti anche sulle aree montane, con i futuri finanziamenti per i livelli essenziali delle prestazioni, che

naturalmente devono riguardare anche gli abitanti delle terre alte.

Con questo disegno di legge si interviene anche sui servizi essenziali. Sappiamo che, per evitare lo spopolamento, garantire la scuola e la sanità è il primo passo. Il disegno di legge, peraltro, prevede misure di incentivazione professionale per quegli insegnanti e quei medici che accetteranno di prestare servizio nei paesi di montagna; ricordiamo che attualmente non c'è nulla per le persone che si caricano questa responsabilità e svolgono un servizio nell'interesse del Paese.

Inoltre, il disegno di legge istituisce incentivi per le *startup* di giovani, per la residenzialità, per il lavoro a distanza. Mi piace citare, fra le misure contenute nel provvedimento, anche l'incentivo per la natalità, che è già stato evocato poc'anzi, che in qualche modo ha preceduto il *bonus* contenuto nel disegno di legge di bilancio appena presentato.

Questo disegno di legge si occupa anche dei tribunali siti nelle zone montane, dei servizi di comunicazione, che spesso sono drammaticamente carenti, della valorizzazione dei pascoli e dei boschi, degli investimenti per ammodernare l'agricoltura e favorire la diversificazione, dei rifugi e dell'attività escursionistica.

Vi è poi un elemento di metodo significativo. Ciascuno, man mano che va al Governo, si appassiona alle proprie proposte; poi i Governi passano e, quando non c'è una strategia d'insieme, ma si pensa di risolvere ogni problema con le risorse e se ne invocano sempre di più, senza preoccuparsi del metodo, dei criteri e delle strategie con cui affrontarlo, i risultati sono sempre abbastanza modesti. La bassa crescita di questo Paese è una responsabilità che, maggioranza e opposizione, dobbiamo sentirci addosso nei confronti delle future generazioni, come ci ha ricordato Draghi all'interno di quel piano sulla competitività che ha presentato in Europa. *(Applausi)*.

Allora, il fatto che oggi al tema della montagna si affianchi una strategia per la montagna italiana dovrebbe essere visto da qualunque riformista, indipendentemente dalla tessera di partito che ha in tasca, come un'assunzione di responsabilità. È un fatto positivo, al quale concorrere con ulteriori ricette e proposte, ma non limitandosi a chiedere più risorse, perché questo - ve lo ricordo - è un Paese profondamente indebitato e quei debiti li paghiamo noi e li pagano, in termini di competitività, di mancata crescita e di mancati posti di lavoro, le generazioni di oggi e di domani. *(Applausi)*.

Questo provvedimento non sarà perfetto, ma credo che in parte abbia ascoltato l'esperienza e la testimonianza degli amministratori e dell'UNCEM, che lavora spesso in solitudine, senza ricevere l'adeguata attenzione su questi temi. Ritengo, insomma, che sia un passo avanti e che, anche dai banchi dell'opposizione, l'onestà intellettuale debba portare a riconoscere quando si fa qualcosa di buono.

Per queste ragioni, annuncio fin d'ora il voto favorevole della sottoscritta e della collega Versace. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico-classico «Evangelista Torricelli» di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. Benvenuti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054 , 276 e 396 (ore 11,24)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, devo dire che ho ascoltato con attenzione i colleghi che sono intervenuti prima di me, in particolare la senatrice Gelmini, con cui concordo sul fatto che ci sia qualcosa di positivo in questo provvedimento, per quanto non brillante. Non concordo assolutamente con lei, invece, quando dice che non si possono mettere maggiori risorse, che a volte sono uno spreco e che non ce lo possiamo permettere. Se i soldi si investono dove servono, i risultati si vedono, tant'è che i risultati economici di questo Governo, che non investe neanche dove i soldi hanno dimostrato di portare frutti, si stanno vedendo. Abbiamo un PIL allo zero virgola, con prospettive per il futuro drammatiche e con un'*austerity* che ci porta a un debito insostenibile, il quale invece era decisamente più sostenibile con misure di promozione della crescita e dello sviluppo del nostro Paese che sono sparite dai *radar*.

Tornando però al merito di questo provvedimento, come dicevo, qualcosa di positivo si intravede. Ci

sembra più una bellissima lettera di intenti che qualcosa di concreto su cui i nostri Comuni montani possano fare affidamento per il futuro, però almeno qualche spunto di riflessione, anche ascoltando gli altri, sembra che ci sia, come ad esempio la norma sul lavoro agile. Peccato che si fermi agli *under* 41: non si capisce per quale motivo ci debba essere un limite di età; si vede che gli anziani non vi piacciono o comunque non vi piacciono i lavoratori maturi, quelli sopra i cinquanta, che hanno pure difficoltà a trovare lavoro e che voi penalizzate in questo provvedimento. *(Applausi)*. La *ratio* del limite di età proprio non la capisco.

Non capisco perché - o, meglio, lo capisco, ma provocatoriamente vi dico che non lo capisco, vogliate avvantaggiare solo chi trasferisce la residenza e non anche chi ce l'ha già, se la vuole tenere e non vuole migrare per andare a cercare il lavoro in una zona di pianura; anche questo è un mistero della fede.

Non capisco perché limitare ai Comuni sotto i 5.000 abitanti (o, meglio, anche qui lo capisco). Anche tra i Comuni montani, per fortuna, ce n'è qualcuno sopra questo limite di popolazione; perché li penalizziamo, visto che notoriamente offrono qualche servizio in più e comunque aiutano a non spopolare le montagne? Ma va bene, magari poi nelle repliche avremo delucidazioni su questi limiti. Azzardo un'ipotesi: la coperta è corta e quindi bisogna ridurre la platea dei potenziali beneficiari. La coperta è sempre corta, quando vi fa comodo, ma mai quando si tratta di finanziare l'industria delle armi.

Sui criteri per identificare i Comuni oggetto delle agevolazioni sono stati presentati tantissimi emendamenti, al fine di allentare un po' questa maglia troppo stretta secondo tanti, inclusa l'UNCEM, che è un interlocutore che ascoltiamo tutti molto volentieri, date le competenze nel campo. Anche in questo caso, perché volete restringere la platea dei Comuni beneficiari? Perché la coperta è corta e quindi, se riducete il numero, magari riuscite a far bastare i quattro spiccioli che state mettendo in questo provvedimento. Vorrei ricordare a tutti noi in quest'Aula, e anche a qualcuno che magari ci ascolta da fuori, che stiamo parlando di 4.000 Comuni, che sono la metà dei Comuni del nostro Paese. *(Applausi)*.Non stiamo parlando di 100, 200 o 300, ma di 4.000 (questo numero dovrebbe far drizzare le antenne a tutti noi), di cui 3.500 sono interamente montani e 500 lo sono parzialmente (ma di sicuro non navigano nella comodità e non vivono nel lusso di una città di pianura).

Parliamo spesso, per esempio, di una delle difficoltà: se qualche volta ci si prende l'ardire di avventurarsi su per le nostre montagne e andare a parlare con qualche abitante o amministratore, si rileva che quello che lamentano più frequentemente è lo spopolamento dei servizi, in particolare sanitari. La nostra sanità è infatti un tallone d'Achille purtroppo da qualche tempo e ovviamente più ci allontaniamo dai centri cittadini, più tale fenomeno si manifesta in tutta la sua cruda realtà. Ecco, sarebbe forse necessario che tutti quanti noi, invece di proporre l'incentivo al medico di famiglia, alla farmacia nelle zone più svantaggiate o altro, ripensassimo a come i servizi sanitari vengono distribuiti sul nostro Paese, senza guardare solo e unicamente al criterio della popolazione da servire. In una grande città come Roma, Torino o Milano, si fa in fretta a raggiungere il bacino di 50.000 utenti, ma nelle valli del Piemonte, della Lombardia, ma anche nelle zone interne, collinari o montuose, dell'Umbria, arrivare a 50.000 abitanti significa raccogliere tre quarti della Regione, in alcune zone. E allora nelle aree densamente popolate dobbiamo fare affidamento, ovviamente, sul criterio della popolazione, ma forse, quando ci spostiamo nelle aree interne e marginali, dovremmo cominciare a ragionare nell'ottica dei chilometri quadrati da servire con determinati servizi che riteniamo essenziali, finché vogliamo continuare a considerarli tali. Questo vale per la sanità come per la scuola.

Alcuni emendamenti che proponiamo ragionano sul fatto di istituire classi scolastiche in deroga ai criteri attuali, oltretutto sulla base di organici già esistenti, quindi senza costi aggiuntivi, utilizzando semplicemente gli insegnanti che abbiamo, anche se per meno studenti rispetto al passato.

Faccio un'ulteriore riflessione dovuta a un episodio accaduto in Piemonte nei mesi scorsi. Una banca - oltretutto sentita dai cittadini piemontesi del territorio, anche se adesso non è più prettamente "piemontese" - ha deciso di chiudere lo sportello che aveva attivo storicamente in un Comune di poche centinaia di abitanti in una zona di montagna e persino di rimuovere l'apparato bancomat per erogare i contanti. Le Poste chiudono gli uffici nei piccoli Comuni; prima hanno diradato i servizi a due giorni o

tre a settimana, adesso hanno annunciato, come penso sappiamo tutti, un piano di chiusura di quelli che ritengono servizi evidentemente scarsamente efficienti, ma che la popolazione ritiene fondamentali, soprattutto poi quando quelli più vicini si trovano a 10, 15 o 20 chilometri.

Le banche, in un'ottica di razionalizzazione prevista dai piani aziendali, stanno procedendo alla chiusura di piccoli sportelli. Non si capisce intanto perché una banca che fa miliardi di utili dovrebbe chiudere gli sportelli; di sicuro, non è in difficoltà finanziaria. *(Applausi)*. Posso capire che quello sportello sia poco remunerativo, ma le imprese nel nostro Paese si dimenticano che un articolo fondamentale della Costituzione prevede che abbiano un ruolo nella società. Questo vuol dire che non dovrebbero pensare solo al profitto, soprattutto quando problemi di profitto non ne hanno.

Inviterei a volte i cittadini di quei luoghi di montagna a togliere i conti dalle banche che fanno questo genere di sperequazione. Laddove infatti qualche vago accenno di spostamento dei conti da chi se ne va a chi rimane è stato fatto, le banche ci hanno sentito benissimo e hanno capito che forse non conveniva così tanto chiudere quello sportello.

Quindi invito tutti, anche nell'ottica della maggioranza, che sta cedendo una quota azionaria di Poste Italiane, che fino a prova contraria è ancora una partecipata di Stato, a ricordare - non dico tirando l'orecchio, ma quantomeno suonando un campanello di avviso - a determinate imprese così importanti per la vita del Paese che hanno e devono avere un ruolo di responsabilità nei confronti dei cittadini italiani, soprattutto quando vivono nelle aree svantaggiate e quindi, se gli sportelli li vogliono chiudere, che li chiudano in una grande città, dove si può raggiungere velocemente un altro ufficio più vicino e non certo nelle nostre montagne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con questo passaggio importantissimo, il disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane, legge quadro che - lo ricordo a quest'Assemblea - è stata fortemente voluta dalla Lega e portata avanti con la consueta competenza e soprattutto tenacia dal ministro Roberto Calderoli, si compie un passo avanti fondamentale verso l'obiettivo. Ricordo che le aree montane costituiscono il 54 per cento del territorio italiano, dove vivono 10 milioni di persone, con una produzione che è quasi del 15 per cento del prodotto interno lordo.

La Costituzione italiana, poi, le richiama in modo chiaro ed esplicito all'articolo 44, in riferimento alla montagna, prevedendo che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, sancendo anche qui che l'ordinamento deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna, che rappresenta in Italia come in molte parti d'Europa - io direi anche del mondo - una diversità biologica e culturale straordinaria.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce un obiettivo di interesse nazionale, alla luce della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume rilievo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e soprattutto della salute. L'impegno del Governo e del Ministro è stato quello di mettere in campo una vera e propria strategia per la montagna, con risorse straordinarie, che valorizza e salvaguarda tutti questi concetti. È assolutamente necessario garantire sia maggior tutela dei servizi, a partire da istruzione e sanità, sia incentivi allo sviluppo e misure a sostegno del tessuto socioeconomico esistente, così da contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali. Fondamentale è anche una precisa definizione di cosa sia la montagna, per assicurare ai territori davvero montani tutto il supporto di cui c'è realmente bisogno.

Questo provvedimento, finalmente, andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento. Con questa legge si punta a risolvere la problematica introducendo misure importanti a sostegno dei territori di chi abita e vive in montagna. Sappiamo che il territorio montano comprende attualmente circa 3.524 Comuni totalmente montani, poi ci sono 652 Comuni parzialmente montani, per un totale di 4.176 Comuni sui 7.900 del nostro Paese. In particolare, abbiamo due Regioni totalmente montane, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, dove il 100 per cento dei Comuni è classificato montano.

Partirei dal contenuto dell'articolo 11, un passo importante per la disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, l'articolo in questione reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte a

individuare, recuperare, utilizzare in modo razionale e anche valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani, dalla promozione della certificazione delle foreste alla costituzione di zone associative tra proprietari e affittuari interessati. Il provvedimento prende anche in esame - e qui ringrazio la Commissione competente, perché è un passaggio fondamentale - la materia della tutela dei ghiacciai e dei bacini idrici fondamentali per la sopravvivenza della montagna e non solo, perché di lì scaturiscono i benefici idrici per tutto il Paese.

L'articolo 12 è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani e, in particolare, riconosce quelle montane come zone floro-faunistiche, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.

È prevista la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sicuramente attraverso l'attività di monitoraggio dei ghiacciai e anche attività di realizzazione di casse di espansione e di vasche di laminazione di bacini idrici. Insomma, il tema del cambiamento climatico e della scarsità idrica riguarda anche questo provvedimento che è trasversale (lo dico a chi mi ha preceduto).

Senza volerli sminuire, a volte qui dentro sembra di sentire chiacchiere da bar. Credo invece che dobbiamo prendere in considerazione questo disegno di legge, perché è fondamentale.

Richiamo anche l'articolo 13, che riconosce il contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti per servizi ecosistemici ambientali, benefici per l'ambiente e per il clima.

Inoltre, viene consentito ai Comuni montani l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile e di difesa dalle avversità atmosferiche, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali, associazioni fondiarie che conducono aziende agricole ed ai gestori di rifugi.

Qui ringrazio per aver preso in esame l'emendamento a mia prima firma, ma condiviso dai colleghi della Commissione agricoltura, che prevede che i requisiti per l'accesso ai benefici al credito d'imposta siano quelli di avere la sede legale nel Comune montano e di svolgere prevalentemente la propria attività nei Comuni montani, lasciando la possibilità di integrare il proprio reddito anche con servizi e attività effettuati fuori dal predetto territorio.

Signor Presidente, lei conosce la nostra grande battaglia, condotta e portata a termine, dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. *(Applausi)*. Questo è un tema essenziale, riguardo anche a questo provvedimento. All'articolo 10 siamo riusciti a inserire un emendamento, con il quale, tra le finalità delle linee guida per la salvaguardia dei pascoli montani, si inserisce anche lo sviluppo dell'attività agricola, ed è questo, a mio avviso, il tema più importante.

Qui mi riallaccio al territorio del Piemonte, la Regione da cui provengo, che per un terzo è montano. È importante la definizione puntuale dei rifugi di montagna come strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e all'escursionismo e organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Si ribadisce anche qui che lo Stato e le Regioni autonome avranno la possibilità di stabilire le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Le condizioni peculiari dei lavoratori frontalieri e delle professioni di montagna sono state prese in esame benissimo. Nel cuore del disegno di legge c'è finalmente la norma che riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, ferme restando le professioni di guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci, nonché quella di gestore di rifugio. La strategia nazionale per la montagna può individuare ulteriori professioni di montagna.

Ricordo a quest'Assemblea che viene anche istituito il Registro nazionale dei terreni silenti, nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale e del sistema informativo agricolo nazionale.

Infine, voglio concludere ricordando il valore di tutte queste norme, finalizzate a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani. Ci voleva chiarezza e

chiarezza viene fatta, raccogliendo finalmente in un unico testo le varie misure a favore delle montagne, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei Comuni montani. Gli obiettivi principali sono sostenere le attività produttive esistenti, attrarre investimenti, fronteggiare il problema dello spopolamento, consentire alla popolazione residente di fruire di tutti i servizi essenziali, dalla scuola alla sanità, alla connessione, fondamentale, e alla mobilità, nonché promuovere l'agricoltura e la gestione forestale come un unico grande tema, anche tutelando e valorizzando il patrimonio culturale montano.

Con questo provvedimento colmiamo - e la ringrazio, signor Ministro - la carenza di un quadro legislativo organico per la montagna, che va nella giusta direzione, come da sempre auspicato dal nostro movimento: non disperdere l'importante patrimonio dei territori montani e tutelare le popolazioni dalle disuguaglianze. Anche questo è un grande tema sociale.

Il disegno di legge è frutto di un cammino lungo e impervio, come sono le nostre terre alte. Paolo Cognetti scriveva che la montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli; la montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura.

Un passo dopo l'altro, grazie al lavoro del ministro Calderoli, lo dico qui a piene mani, diamo oggi finalmente alla montagna una legge quadro organica e strutturata, auspicando di cuore un futuro migliore a tutti coloro che vivono ogni giorno nelle zone montane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martella. Ne ha facoltà.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, con questo provvedimento ci stiamo occupando di una realtà estremamente importante del nostro Paese. Infatti, dei quasi 8.000 Comuni italiani, ben 3.500 sono montani, abitati da 7 milioni di persone. Abbiamo quindi tutti il dovere di affrontare il tema montagna con una visione ampia, non ideologica e attenta ai bisogni delle comunità che la vivono.

Devo però subito dire chiaramente che, se questi erano gli obiettivi del disegno di legge, ossia l'ambizione di produrre risposte alle attese delle comunità montane e delle aree interne e l'intenzione di dare un segnale chiaro sulla volontà unanime di porre le condizioni per un'inversione di tendenza rispetto alla preoccupante dinamica di spopolamento in atto, non sono stati raggiunti. Sì, si sono fatti annunci di sviluppo e sostegno, ma alla prova dei fatti si ridimensionano i servizi pubblici, a partire da scuola e sanità, e non si investono risorse sufficienti.

Eppure, nel corso degli anni, anche alla luce delle drammatiche conseguenze di tanti eventi atmosferici, abbiamo visto cosa vuol dire disinvestire nella montagna e a cosa conducono la scarsa manutenzione idraulica, la poca cura degli alvei dei fiumi e la noncuranza per la forestazione. Per questo, bisognerebbe avere l'onestà di riconoscere, colleghi della maggioranza, che gli obiettivi contenuti nel disegno di legge avrebbero richiesto un'altra e ben diversa dotazione finanziaria, maggiore rispetto a quella prevista dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Signor Ministro, lo dico a lei: ancora una volta, ci risiamo; si fanno delle leggi, ma ci si dimentica di metterci le risorse finanziarie adeguate. *(Applausi)*. Ancora una volta a prevalere è l'incoerenza tipica tra i titoli e le parole del provvedimento e i fatti concreti, che semplicemente non ci sono.

Rispetto alla classificazione dei Comuni montani siete stati sordi, non avete accolto i pareri resi durante le audizioni e le proposte emendative e siete rimasti arroccati solo su parametri altimetrici e di pendenza, senza affiancargliene altri di livello geomorfologico e socioeconomico, che sarebbe stato di fondamentale importanza considerare.

Su un tema essenziale come la sanità non avete voluto procedere alla rideterminazione del fabbisogno di medici e specialisti nelle Regioni sul cui territorio insistono i Comuni montani, così come non è stata approvata la proposta emendativa, che pure avevamo fatto, che prevedeva un'iniziativa di promozione delle aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane. Stessa cosa per la previsione di specifici investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche nelle zone che oggi sono fortemente penalizzate. Ancora, discorso analogo vale per le scuole di montagna, a proposito delle quali la maggioranza continua irresponsabilmente a ignorare i danni causati sul piano del diritto allo studio da un'impostazione meramente aritmetica, codificata dalle norme sul dimensionamento. *(Applausi)*.

Abbiate almeno la bontà, visto che non vi interessa salvaguardare i servizi pubblici essenziali, di risparmiarci misure *spot*, come gli incentivi alla natalità, che in un contesto del genere, mortificato come questo, rischiano di rimanere soltanto titoli da *brochure* elettorali.

Dopodiché, poste di bilancio ben più considerevoli le avrebbero meritate la banda ultralarga, i servizi di comunicazione e trasporto pubblico, così come il turismo, su cui andrebbe fatta una seria riflessione, puntando sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale rispetto a certe dinamiche che rischiano di devastare la montagna, rendendola più un lunapark che una risorsa da preservare e valorizzare, come sarebbe giusto, e pensando forme di promozione turistica che possono differenziare i flussi oltre la stagionalità.

Sarebbero servite azioni di supporto per le attività commerciali, per le edicole ormai desertificate e per i distributori di carburante, ormai anch'essi rarefatti. Sono tutti indicatori preoccupanti, che non possono essere ignorati, e non si può pensare di continuare con operazioni di leggero *maquillage*, che però per chi vive la montagna, parliamoci chiaro, hanno il sapore della beffa. Così le cose non potranno migliorare e le dinamiche che si estenderanno sempre di più saranno, per esempio, quelle che affliggono la provincia di Belluno, il Cadore, un'area conosciuta da ciascuno di noi per le Dolomiti, ma che conosce un fenomeno di spopolamento dovuto non solo alla denatalità, ma anche e soprattutto alla forte emigrazione, specialmente giovanile, fenomeno questo che, se non verrà affrontato con un'azione comune ed efficace, potrebbe portare al declino inesorabile di quel territorio.

I numeri sono impietosi. Ho rivisto le proiezioni elaborate dall'osservatorio economico e sociale di Treviso e di Belluno. Nel 2031 la Provincia di Belluno potrebbe ritrovarsi ad aver perso, rispetto al 2021, circa 7.500 abitanti, di cui 2.550 solo nel Cadore e nel trentennio compreso tra il 2001 e il 2031 si passerà da 43.800 a circa 60.300 ultrasessantacinquenni, con il conseguente aumento della pressione dei servizi sanitari e socioassistenziali, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta dell'offerta in un territorio che per la sua orografia pone anche problemi di accesso ai servizi.

Ecco allora che non c'è altra via che investire risorse - ed è qui che è ancora più ferma la nostra critica - per garantire i servizi e per adottare politiche di sviluppo in grado di garantire opportunità ai lavoratori e ai giovani, laureati e non. In concreto, nel pieno rispetto dell'ambiente, serve un intervento finalizzato allo sviluppo, per esempio, di una filiera corta del legno, 100 per cento *made in Italy*, dalla materia prima al prodotto finito. O ancora, non dimentichiamocelo, serve una più attenta politica rispetto alle concessioni per lo sfruttamento delle sorgenti e la commercializzazione delle acque minerali. Oggi abbiamo un oggettivo vantaggio per le multinazionali e una scarsa ricaduta per i territori.

Allo stesso modo, occorrerebbe una fiscalità di vantaggio e in tal senso - voglio ricordarlo ancora una volta - questo provvedimento è proprio un'occasione mancata. Una fiscalità di vantaggio sarebbe stata necessaria per ammortizzare le diseconomie del vivere in montagna e abbattere quelle dovute alla burocrazia. Noi come Gruppo PD rivendichiamo l'approvazione di un emendamento sul sostegno finanziario locale: Regioni e Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, potranno definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza.

Resta il fatto che questo disegno di legge, lo diciamo con grande rammarico, è davvero un'occasione mancata per la montagna. Noi abbiamo provato a migliorare il testo. I nostri emendamenti miravano proprio a potenziare i servizi sociali, a dare incentivi alle giovani coppie, a sostenere la creazione d'impresa, a potenziare le infrastrutture di collegamento fisico o digitale e a favorire il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, che sappiamo quanto sia importante per poter vivere in montagna.

Il nostro impegno, nonostante questa vostra legge ricca di annunci, ma povera di sostegni concreti e di risorse finanziarie, continuerà per inverare il dettato costituzionale rispetto alla specificità riconosciuta in Costituzione dalla montagna. Lo faremo seguendo le parole del presidente Mattarella che, riferendosi alla montagna, ha affermato che laddove la vita è più dura si fanno strada i valori più autentici della persona. A queste persone e a questa comunità noi abbiamo il dovere di offrire strumenti di sostegno e risorse, con la consapevolezza che tutelare il bene pubblico della montagna significa tutelare l'interesse generale del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ambrogio. Ne ha facoltà.

AMBROGIO *(FdI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quello di oggi qui in Aula è un passaggio che possiamo definire storico, perché dopo trent'anni la montagna torna al centro dell'agenda politica. Come infatti hanno ricordato anche i colleghi che sono intervenuti prima di me, l'ultima legge sulla montagna risale al 1994. Oggi c'è dunque un passaggio storico che si fa grazie al Governo Meloni e anche all'azione del ministro Calderoli, che ha seguito l'*iter* insieme ai relatori, quindi alla collega Pirovano e al presidente della 1a Commissione Balboni, che ha sapientemente condotto i lavori che hanno portato oggi all'approdo in Aula di questo provvedimento.

Si tratta di un lavoro corale, che non ha tagliato fuori le opposizioni, ancora una volta, nel senso che sono state raccolti, valorizzati e assorbiti tutti i suggerimenti che sono arrivati e tutti i contributi migliorativi; non c'è stata un'eliminazione di tipo ideologico. Anzi, tutti gli interventi che miglioravano il provvedimento sono stati accolti senza veti in modo trasversale. Ricordiamo infatti che, degli ottantasei emendamenti che sono stati approvati, quaranta provenivano dai partiti di minoranza, quindi c'è stata una giusta collaborazione *bipartisan,* perché il tema meritava giustamente una convergenza *bipartisan*.

Vorrei sottolineare un aspetto che spesso ci troviamo ad affrontare: quando si parla di montagna, si parla spesso di un territorio limitato e residuale, per cui le terre alte e le aree interne pagano spesso una visione miope e stereotipata. In realtà - anche qui è già stato detto, ma ci tengo a ripeterlo - il 49 per cento del territorio italiano è classificato come montano, quindi si tratta praticamente della metà; dei circa 8.000 Comuni italiani, ben 4.176 sono montani o lo sono parzialmente e vi vivono circa 7 milioni di cittadini italiani, quindi circa il 12 per cento della nostra popolazione totale.

Quello della montagna dunque, date queste premesse e considerazioni, non può essere considerato come un tema incidentale o residuale, ma deve invece essere un tassello assolutamente fondamentale e imprescindibile, quando si parla di futuro e di sviluppo della nostra Nazione.

Credo che un grande merito del provvedimento sia aver posto la montagna al centro dell'agenda politica, senza avere quell'approccio salvifico o eroico che c'è stato spesso in passato, come se le terre di montagna e le comunità che vivono in montagna dovessero essere soccorse o salvate. Dovremmo superare alcune storture ideologiche, perché la montagna si salva da sola. Le comunità che vivono in montagna sono in grado di cavarsela da sole, non hanno bisogno di paracadute o di stampelle. Se chiedono qualcosa è solo di essere messe nelle condizioni di competere e di colmare quel *gap* di opportunità che si è creato rispetto ad altre aree. Chiedono di poter liberare le proprie potenzialità e di farlo attraverso un percorso di valorizzazione condivisa.

Questa non è elemosina, ma si tratta di coesione; significa ridistribuire le risorse, anche tenendo conto che la montagna da sempre ha messo a disposizione tutta una serie di risorse che in realtà non le sono state restituite in maniera equa. Pensiamo alle concessioni idroelettriche e a quanta dell'energia prodotta rimane nei territori di appartenenza.

Un altro grande merito di questo provvedimento, oltre a mettere la montagna al centro dell'agenda politica, è quello di mettere l'uomo al centro della montagna. Credo che questo sia fondamentale rispetto a tutte quelle comunità che vivono la montagna ogni giorno. Una risposta chiara e forte deve arrivare soprattutto a chi vuole mettere la montagna sotto una campana di vetro, a chi vorrebbe, invece, che le aree montane rimanessero qualcosa di chiuso e intoccabile. Noi dobbiamo rispondere a tutte queste persone: giù le mani dalla montagna. In realtà, infatti, non c'è montagna senza uomo, senza le aziende, senza l'occupazione, senza i trasporti, senza le scuole, senza l'allevamento, senza l'agricoltura, senza le infrastrutture; in altre parole, non c'è montagna senza opportunità, proprio quelle che noi offriamo all'interno di questo provvedimento.

Non è la conformazione di un territorio a dettare le politiche, ma queste sono determinate, in realtà, dallo sviluppo di un territorio. Finalmente consideriamo strategico l'approccio al tema della montagna e infatti parliamo di «strategia nazionale per la montagna». È evidente che, per fare programmazione, occorrono dei fondi: sono stati stanziati 100 milioni di euro annui, che arrivano a oltre un miliardo nel 2033. Noi siamo consapevoli di una serie di appelli che sono arrivati, in particolare dall'UNCEM, sulla possibilità di incrementare l'impegno finanziario, ma dobbiamo anche ricordare che erano pari a 15

milioni di euro i fondi prima dell'istituzione del Fosmit, il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con la legge di bilancio del 2022.

Con questo provvedimento si inseriscono con orgoglio una serie di misure concrete e puntuali e mi spiace se qualcuno che è intervenuto prima dai banchi dell'opposizione non le abbia viste o non le abbia colte. Infatti, in tema di sanità c'è una premialità sui punteggi nei percorsi di accesso ai ruoli dirigenziali per i medici e per il personale sanitario che accetteranno di lavorare in montagna; si aggiungono i crediti di imposta, sempre a loro riservati, a sostegno dei canoni di locazione. In tema di scuola, vi sono incentivi in termini di percorso delle carriere e crediti di imposta per i canoni di locazione.

In termini di riordino fondiario, si prova finalmente ad affrontare e a risolvere la parcellizzazione che impedisce la nascita e il radicamento di aziende agricole solide e di dimensioni adeguate. Un ottimo intervento è anche quello per il contrasto dello spopolamento, con incentivi e misure economiche, come i finanziamenti e le agevolazioni fiscali, per chi decide di risiedere e lavorare nelle zone montane. C'è poi il contrasto del dissesto idrogeologico, anche attraverso la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani.

Insomma, il Governo ci ha fornito e poi, grazie al lavoro in Commissione, abbiamo realizzato un provvedimento che farà sì che l'uomo sia consapevole e si rapporti in maniera corretta e armoniosa con la natura. C'è piena soddisfazione per il provvedimento in esame, che è un altro grande tassello nel percorso di riforma dell'Italia e un'altra grande vittoria del Governo Meloni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica e lascio la parola al ministro Calderoli.

PRESIDENTE. Di solito è la Presidenza a dare la parola al rappresentante del Governo, però ringrazio la senatrice Pirovano.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Pirovano, che deluderò, perché la mia replica si riconosce completamente nella sua esaustiva relazione. Quindi chiedo al Presidente, per la parte generale, di poter depositare il testo scritto della mia replica, per l'economia dei lavori.

Vorrei però mettere i puntini sulle "i" rispetto ad alcuni interventi, perché non ho mai apprezzato la politica del "fate quel che dico, ma non quel che faccio", che non funziona. Alcuni dicono che non ci sono risorse o che ci sono poche risorse e che ce ne vorrebbero esattamente il doppio. Mi sta bene, io avrei voluto anche il quadruplo, se le avessi avute a disposizione; ma non le ho, quindi devo utilizzare quel che c'è. Però la mia memoria solitamente è buona e quindi torno al passato: se le critiche rispetto alla mancanza di risorse mi vengono dai partiti che governavano nel 2021, quando a favore della montagna c'erano due o tre fondi per qualche milione di euro, mi chiedo perché non lo abbiano fatto nel 2021 questo intervento. *(Applausi)*. Ricordo che nel 2022 nasce il Fosmit, con 100 milioni, diventati 200 milioni nel 2023; pochi, maledetti e subito, però ci sono.

Il problema è come si utilizzano queste risorse. Qui sorge la discussione volta a definire cosa è montano e cosa non lo è. È brutto doverlo dire e riconoscere, ma ad oggi non c'è in Italia una legge che definisca cosa è montano e cosa non lo è. Ci sono numeri contrastanti: se il 35 per cento del territorio italiano è montano e più del 51 per cento dei Comuni italiani si riconoscono nella suddivisione del Fosmit e si definiscono montani o parzialmente montani, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non torna. Dico questo perché, al di là del fatto che qualcuno vorrebbe sempre sostenere i nostri Comuni (ci mancherebbe altro), il problema è che, se ho una torta da dividere fra 2.000 soggetti che sono realmente montani, la fetta della torta avrà una certa dimensione, se invece il numero è più del doppio, verrà meno della metà della fetta che mi sarei aspettato. *(Applausi)*. È inutile pensare, come si è fatto in passato, a tanti piccoli rivoli per accontentare tutti, perché alla fine non si accontenta nessuno e, soprattutto, manca un piano strategico e strutturale rispetto ai problemi dei Comuni della montagna.

Lo dico perché anche in Commissione si è molto discusso rispetto ad altimetrie che non sono necessariamente classificabili come montane. Io abito a Città Alta, a Bergamo, a 362 metri, e ritengo

di abitare in una zona collinare. Molti Comuni che hanno un'altitudine minore vogliono invece definirsi montani.

Ci sono i problemi dei Paesi che non sono montani, ma sono marginali; sì, andranno affrontati e risolti con una legge *ad hoc* e non con interventi per la montagna. Non aiutiamo altrimenti né i Comuni montani, né tantomeno le aree marginali. Ho sentito fare da un'esponente del MoVimento 5 Stelle, ma anche dal senatore Fina, un riferimento alla legge di bilancio, in discussione alla Camera, e ai tagli. Cosa c'entri la legge di bilancio con l'attribuzione e la destinazione di 200 milioni ai Comuni italiani, francamente mi sfugge.

La senatrice Musolino mi dice invece che abbiamo calpestato l'autonomia di Comuni e Regioni e che proprio io avrei assunto questo ruolo. No, lei si sbaglia, io ho portato la legge, come parere in Conferenza unificata e Comuni, Province e Regioni si sono espressi tutti a favore della proposta di legge. La suddivisione del Fosmit richiede l'intesa fra tutte le Regioni. Se dicono che va bene a loro, non vedo perché io o altri dovremmo dire che non va bene. *(Applausi)*.

La collega Pirro ha parlato di banche e poste. Condivido quello che lei ha espresso. Ho visto che è stato presentato un emendamento in questo senso e, come Governo, esprimeremo su di esso un parere favorevole, come mi auguro farà anche la relatrice.

Credo, in conclusione, che il meglio sia sempre nemico del bene; io mi accontento del bene di quest'oggi, che sono certo sarà sicuramente bene anche per la montagna e, quindi, per i miei amici della montagna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 5.0.150, 9.0.150, 9.0.151, 10.157, 10.0.150, 10.0.152 e 12.153.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1054, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.150, che interviene sulle finalità della legge, è direttamente connesso all'impianto che questo tipo di provvedimento deve avere. Una semplice lettura del testo proposto dal Governo, varato poi dalla Commissione, e quello al nostro esame, fa comprendere la differenza dell'approccio rispetto alle finalità. Potremmo definire il testo che il Governo propone un testo sostanzialmente conservatore, di fotografia dell'esistente; invece noi vorremmo proporre un'impostazione più innovativa e riformista, capace soprattutto di tener conto del fatto che bisogna intervenire su due capisaldi che debbono essere fissati all'interno delle finalità e poi successivamente essere trasferiti all'interno del corpo giuridico. Questo evidentemente non avviene, ma ne discuteremo affrontando progressivamente la discussione.

I due capisaldi assenti sono essenzialmente imperniati su due aspetti; il primo dei quali è un inevitabile, indispensabile e non più rinviabile processo di riordino e di modernizzazione della rete dei Comuni e delle autonomie locali nel nostro Paese, in particolare con riferimento ai temi delle aree montane.

Il secondo aspetto è relativo al riconoscimento della peculiarità, delle prerogative e della specificità di questi territori in rapporto alla erogazione di quei servizi di prossimità e di quei diritti di cittadinanza che devono essere declinati sulla base delle caratteristiche di questi territori. Insomma, istruzione, trasporti pubblici, sanità e assistenza sono gli elementi indispensabili per assicurare qualsiasi tipo di futuro a territori di questa natura.

Dicevo che è indispensabile affrontare la questione delle autonomie, perché il testo di legge è, come è stato ricordato, un testo essenzialmente conservatore e centralista, che immagina un intervento dello Stato attraverso risorse che non ha più e attraverso competenze che sono state trasferite alle Regioni. È quindi inevitabile che, se vogliamo consentire ai territori di avere livelli di cittadinanza presidiati in maniera sufficiente, occorre intervenire rispetto ai temi che ho posto e rispetto alla seconda questione,

che è quella dello sviluppo locale, attraverso il quale arrivano le condizioni di occupazione e di reddito che sono i secondi elementi fondamentali per i quali su questi territori si sceglie di rimanere o si può decidere di andare; questo inevitabilmente fa a pugni con la rete di poteri locali che oggi su queste realtà è disarticolata, differenziata e non ha la capacità di affrontare in maniera organica la complessità della modernità. Ora, il fatto che il Governo abbia deciso di non volere scientemente affrontare questo aspetto è uno degli elementi che fanno di questo provvedimento un disegno di legge monco e lo vediamo se andiamo ad affrontare il tema della platea dei Comuni montani, al netto delle osservazioni che ha fatto prima il Ministro, che mi permetto di confutare. Il tema della classificazione delle aree montane esiste in base alla legge n. 991 del 1952, ripresa successivamente dalla legge n. 1102 del 1971, cristallizzata poi dalla legge n. 142 del 1990 e trasferita, poi, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, nella competenza residuale esclusiva delle Regioni. Non è vero, quindi, che si sta parlando dell'esigenza di introdurre una nuova classificazione, ma è vero esattamente l'opposto, ovvero che si sta creando un ulteriore elemento di confusione nel tema della classificazione. *(Applausi)*. Del resto, ce lo ha confermato il Ministro dicendo che la coperta è corta e quindi bisogna diminuire la possibilità dei Comuni di stare sotto questa coperta, ma il problema non sarà risolto, anzi sarà acuito. Il tema vero, però, è la riorganizzazione e la modernizzazione di questa rete. Abbiamo proposto l'introduzione della comunità dei Comuni montani come elemento nel quale ci sia l'obbligo per i Comuni di lavorare insieme, di programmare insieme le risorse, di esercitare una funzione che non sia in competizione fra di loro, non in una dimensione di esaltazione del campanilismo che rischia di frustrare gli elementi della soggettività, ma come invece elemento di modernizzazione. Tutto questo tema, che rimanda inevitabilmente alla questione della riforma degli enti locali, viene espunto e quindi stiamo parlando di una cosa che non sta più in piedi e, per non affrontare questo nodo, semplicemente si decide di parlare di altro e di dire che lo Stato interverrà sulla sanità e sulle professioni ricorrendo a fondi che non ci sono, come anche per l'ennesimo *bonus* bebè, a proposito del quale vorrei sottolineare che all'interno di questa norma si sta pensando di dare la fantasmagorica cifra di 50 euro ad ogni… *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Io vorrei anche concludere, se però il Governo fosse al suo posto, ma comunque non fa niente, evidentemente non sono degno di essere ascoltato dal Ministro competente.

RENZI *(IV-C-RE)*. Presidente, devono stare sui banchi. Ministro, si metta a sedere, intanto rispetti il Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Renzi, se devo far rispettare il Regolamento alla lettera, poi diventa un problema.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Sì, signor Presidente, ma converrà con me che siamo proprio alle basi.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo concludere il senatore Borghi. (*Commenti del senatore Zaffini).*

RENZI *(IV-C-RE)*. Devi stare a sedere! Ci sono le regole e le devi rispettare! (*Commenti del senatore Zaffini).*

Stai zitto e rispettale! Che cosa vuoi? Signor Presidente, gli dica qualcosa! *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, per favore, lasciamo concludere il senatore Borghi.

RENZI *(IV-C-RE)*. E il Governo stia a posto!

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, per questo motivo, quindi, l'esigenza di dover intervenire in sede emendativa per sostituire l'impianto delle finalità corrisponde ad una esigenza precipua di dare una norma organica e non una norma manifesto a un pezzo significativo del territorio del nostro Paese. *(Applausi).*

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, signor Ministro, il senatore Borghi voleva riscrivere tutte le finalità dell'articolo 1. Io mi sono limitato a proporre un aggiustamento, perché credo profondamente in quello che ha detto il ministro Calderoli: meglio il bene del meglio, in questi casi. Questo bene, però, non è stato accolto dalla Commissione. Dunque propongo quello che in questo provvedimento in genere manca, cioè di fissare dei princìpi fondamentali, che in genere mancano rispetto alla normativa della gestione del territorio montano.

In particolare, propongo di dire che è necessario il presidio umano in montagna. È necessario per

conservare la montagna. È necessario perché, onorevoli colleghi, la montagna è fatta per franare a valle. Con il cambiamento climatico, la montagna frana a valle più velocemente. Quindi, per noi che viviamo in montagna e soprattutto per noi che viviamo nella pianura su cui frana la montagna, ma anche per la natura stessa, di cui la montagna è un contenitore, è necessario che la montagna rimanga su; e perché ciò avvenga c'è bisogno di persone che vivano in montagna, che la monitorino, che la utilizzino, che la salvaguardino. Pensiamo ai pastori, che una volta regimavano i corsi d'acqua, facevano le canalette nei pascoli e con questo salvavano i versanti.

Dico questo anche perché noi sappiamo che, nelle sentenze che riguardano le attività umane in montagna, tendenzialmente il magistrato mette sempre davanti la conservazione della natura e dopo le esigenze dell'uomo. Se noi all'articolo 1 della legge, tra le finalità, stabiliamo che la presenza dell'uomo è necessaria, per le ragioni che ho detto prima, forse questa tendenza della giurisprudenza potremmo anche invertirla. Questo è il senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.150. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.151, con la seguente riformulazione: eliminazione della lettera *b)* e integrale sostituzione della lettera *a)* con la seguente: "*al comma 1, dopo le parole:* «articolo 44, secondo comma, della Costituzione», *aggiungere le seguenti* : «e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE»".

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.6, 1.12, 1.14, 1.17 e 1.18.

Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G 1.150, mentre si invita a ritirare l'emendamento 1.0.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Occhiuto, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.151?

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.151 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.12, identico all'emendamento 1.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento verte su un problema che è il nodo e la criticità principale del provvedimento in esame, in quanto attiene alle risorse economiche.

Non mi aspettavo il parere negativo. Poco fa il ministro Calderoli ha parlato di questo, dicendo di una torta che non basta per tutti e quindi qualcuno rimarrà all'asciutto.

Vorrei però segnalare a questo Governo che se le cose si devono fare, o le si fa perbene oppure diventano una presa in giro per gli italiani. *(Applausi)*. Ad esempio, è una presa in giro l'aumento delle pensioni minime di 3 euro, quando in campagna elettorale avevate promesso di aumentare le pensioni

minime a 1.000 euro.
Ministro Calderoli, le vorrei chiedere una cosa. Se questa torta non basta per tutti, potete dirci prima quali saranno i Comuni che resteranno all'asciutto? Ci farebbe piacere saperlo. *(Applausi)*.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, purtroppo è bastato attendere le votazioni sui primi emendamenti per constatare quello che durante la discussione generale abbiamo denunciato.
Sono intervenuti i senatori Fina e, poi, Martella, spiegando quali sono le criticità e le ragioni delle nostre perplessità sul provvedimento. Arriviamo al secondo voto e sentiamo che la relatrice e il Governo esprimono parere contrario su un emendamento volto ad assicurare «lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale», che sono il presupposto di tutte quelle roboanti dichiarazioni di principio contenute nell'articolo 1.
Non ci aspettavamo che il carattere propagandistico di questa misura si smascherasse così rapidamente, perché il tema che si dice di voler affrontare con questo disegno di legge è serio.
In Commissione abbiamo più e più volte detto al Governo di affrontarlo con quella serietà e quel rigore che sarebbero necessari e che i cittadini si attendono. Purtroppo in Commissione ciò non è stato possibile. Ci auguravamo un diverso atteggiamento almeno in Aula, ma, come dicevo, sono bastate due votazioni per scoprire che, purtroppo, non è possibile.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 1.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.150 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Sull'emendamento 1.0.150 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al senatore Enrico Borghi se insiste per la votazione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Chiedo che sia posto in votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, già il senatore Enrico Borghi ha fatto la cronistoria delle diverse norme che hanno stabilito la classificazione dei Comuni montani e il senatore Martella insisteva in discussione generale sulla necessità di appoggiarsi ai dati, in particolare demografici, perché questi sono fondamentali per stabilire il futuro delle popolazioni che risiedono in montagna.
Anche qui va detto che c'è stata una richiesta di UNCEM di riprendere una serie di parametri che sono stati esclusi nel testo definitivo licenziato dalla Commissione e quindi provo a riproporli, facendo riferimento soprattutto al calo demografico degli ultimi due decenni, alla distanza e difficoltà di accesso a servizi pubblici essenziali, ai tempi di collegamento stradali e ferroviari con i centri urbani: tutta una serie di parametri attraverso i quali definire i Comuni che sono in difficoltà, in quanto in

montagna, e di cui è necessario tenere conto.
Poi, al quarto periodo, propongo di inserire le Regioni come proponenti perché qui, checché se ne dica, anche se la Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo assenso in generale a questa norma (anche perché meglio una norma che niente, riprendendo sempre le parole del ministro Calderoli), le Regioni sono di fatto escluse da qualsiasi processo decisionale preparatorio e quindi chiedo che vengano tenute in considerazione, sia nella fase preparatoria, sia nella fase decisionale, prima di arrivare alla decisione finale.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.22 non riesco a capire come si possa esprimere un parere contrario. Qui si inserisce un ragionamento, oltre ai criteri indicati nell'articolo, e si aggiunge la questione delle distanze, oltre alla questione demografica e via dicendo. Avremo modo di continuare a discuterne, ma penso che se si vuole affrontare la questione vera dello spopolamento e le difficoltà che esistono in montagna, bisogna attenersi alla realtà: la realtà è che diminuiscono le persone, ma allo stesso tempo le necessità rimangono e, quindi, quando si fa una valutazione, gli elementi di distanza e la mancanza di servizi vanno tenuti presenti. L'emendamento è una fotografia della situazione e si dice di no: questa è una cosa davvero incomprensibile, per cui chiederei di riconsiderarlo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5. Invito al ritiro degli emendamenti 2.6 e 2.7, poiché tengo a precisare che il tema verrà affrontato nell'ambito della riforma delle Province che attualmente è all'esame del Senato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. Esprimo parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 2.150. Più precisamente, al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti designati dalla Conferenza unificata», si chiede di inserire le seguenti parole: «sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne». Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.151, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23 e 2.24. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.152 e sui due ordini del giorno G2.150 e G2.151. Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.2 e 2.0.150, poiché il tema sarà affrontato all'interno della riforma del TUEL.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.3.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo cercato in tutti i modi di far capire che i criteri per la definizione di quelli che saranno i Comuni montani, e soprattutto di quelli che non lo saranno più, devono essere più elastici. Non ci si dovrebbe basare troppo sul criterio altimetrico, sottovalutando gli altri parametri. Nell'emendamento 2.1 facciamo riferimento ai criteri geomorfologici, che possono essere legati alla pendenza e a particolari difficoltà che non sono dissimili da quelle dei Paesi che si trovano in alta montagna. In altri emendamenti abbiamo anche parlato di come sia importante tenere conto del criterio socioeconomico. In questo provvedimento invece sembra che si stia adottando lo stesso metodo che c'è stato per l'autonomia differenziata, ossia creiamo una *bad company*. Ci sono Comuni che, anche se si trovano qualche metro sotto il livello altimetrico, non parteciperanno a questi aiuti, anche se questi paesi avranno condizioni socioeconomiche peggiori di quelle dei paesi che si trovano qualche decina di metri più avanti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo emendamento non ha nessun impatto di carattere economico. Non si può a questo proposito né richiamare l'articolo 81 né sollevare il tema della carenza di risorse disponibili. Il Ministro prima, durante il proprio intervento, ha sottolineato come non vi sia al momento, per quello che al Governo risulta, una definizione puntuale e attendibile di Comune montano.

Noi prendiamo questa come una considerazione che si riferisce all'attuale normativa presente nel nostro Paese: la disciplina sui Comuni montani e sulle comunità montane, ad avviso del Governo, non è un criterio che può fornire una qualche indicazione. Allora, se è così, vorrei che su questo specifico aspetto vi fosse una risposta di merito da parte della relatrice o del Governo o da qualche esponente di maggioranza. Sinceramente, dopo ciò che abbiamo ascoltato in sede di audizione, dopo i rilievi che ci sono pervenuti anche in forma scritta, trovo incomprensibile il motivo che induce la maggioranza a respingere un emendamento che vorrebbe superare il criterio puramente fisico del carattere altimetrico.

Sappiamo benissimo - così ci avete detto anche voi - che il problema dello spopolamento e della carenza dei servizi riguarda realtà che soffrono e che hanno delle specificità dal punto di vista del calo demografico, dell'accesso a servizi pubblici essenziali, dei collegamenti. Allora perché respingere un emendamento che si limita ad ampliare i criteri sulla base dei quali definire le zone interne e le zone di montagna che necessitano di un'attenzione particolare e di una disciplina specifica, per contrastare proprio quello spopolamento, quei disagi e quella carenza di servizi?

Se volete fare un manifesto propagandistico credibile - posto che questo è un ossimoro - che almeno funzioni, che provi a convincere qualcuno che state facendo sul serio, allora su questo date una spiegazione, per cortesia. Prendete la parola e dite perché voi ritenete che usare una misura specifica per innervare di servizi e superare le oggettive difficoltà in cui versano molti cittadini delle zone montane e delle zone interne sia possibile basandosi su un criterio solo ed esclusivamente fisico per stabilire dove intervenire.

Da questo punto di vista, anche per rispetto ai rappresentanti delle comunità e dei Comuni che abbiamo ascoltato in audizione, una risposta sarebbe doverosa. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, le osservazioni del senatore Giorgis non solo sono pertinenti e puntuali, ma fanno anche emergere l'errore di fondo di questo articolo.

Signor Presidente, verrebbe da invitare il Governo e la maggioranza a rileggersi gli atti parlamentari. Infatti, la discussione che noi stiamo facendo il Parlamento della Repubblica italiana l'ha già fatta, ma l'ha fatta all'inizio dell'esperienza repubblicana, sulla legge n. 991 del 1952, il cui promotore era un signore che si chiamava Amintore Fanfani, che peraltro era nato in un piccolo Comune montano della Toscana e che forse, seguendo l'applicazione dei meccanismi da alchimista del ministro Calderoli, non sarebbe più originario di una zona montana. Il presidente Fanfani all'epoca ebbe l'accortezza di affiancare all'elemento della fisicità quello dello squilibrio socioeconomico e demografico, proprio perché c'era un oggettivo rischio di disparità in una classificazione esclusivamente connessa a parametri di natura fisica, che rischiavano di introdurre all'interno del perimetro Comuni che magari avevano una oggettiva condizione migliorativa e di escluderne altri, semplicemente per un dato di natura fisica.

Questa duplicità - rimando agli appassionati del settore - è stata ben definita da un presidente del CAI, il professor Salsa, nella differenza tra altitudine e altimetria, perché l'una rimanda a un concetto di scienza sociale e l'altra rimanda a un concetto di scienza fisica e, quindi, sono due questioni che hanno

un diverso approccio. Questa impostazione è stata seguita in tutto l'ordinamento repubblicano, al punto tale che nel 1971, quando il legislatore introduce le Comunità montane, dice che questa cosa, che fino a ieri era di competenza dello Stato, da oggi (1971) diventa di competenza delle Regioni. Stiamo parlando di un'epoca in cui non si parlava di autonomia differenziata. Infatti le Regioni disciplinano le Comunità montane introducendo la classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani esattamente per consentire questo tipo di equilibrio. Si arriva poi alla legge n. 142 del 1990, che cristallizza il catalogo dei Comuni classificati montani e demanda successivamente, dopo la riforma del Titolo V, alla competenza esclusiva delle Regioni la classificazione dei territori.

Ora qui si viene a dire che, siccome le Regioni hanno detto di sì in Conferenza delle Regioni, va tutto bene. Ma possiamo immaginare la reazione di un artigiano, di un commerciante, di un istituto scolastico che dalla sera alla mattina vedono escluso il loro Comune dai benefici previsti dalla legge per i Comuni montani? E immaginiamo che restino zitti e silenti e non adiscano ai provvedimenti di tutela delle loro garanzie? È evidente che qui ci sta infilando in un ginepraio in cui questa norma non sostituisce le normative precedenti, ma vi si aggiunge. *(Applausi)*. Rischiamo, quindi, di produrre più burocrazia, più ricorsi, più tempi e più confusione. E, quando sottolineiamo questo aspetto, lo diciamo perché questa è esattamente la differenza tra una norma manifesto e una norma organica. Se volete fare una norma organica, togliete questa cosa. Se invece volete andare sui territori delle Alpi a dire che avete cacciato finalmente i territori degli Appennini del Sud, che impropriamente hanno ottenuto i soldi in tutti questi anni, fatevi un attimino un esame di coscienza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

La riformulazione dell'emendamento 2.150 è stata accettata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «sessanta giorni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.15.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «per l'espressione».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.24.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.150 e G2.151 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 2.0.2, identico all'emendamento 2.0.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, non ho compreso se il parere contrario della relatrice era riferito all'applicazione dell'articolo 81 o se si tratta di una questione più politica, relativa al rinvio alla riforma del TUEL. Non ho capito. *(Commenti)*. È la seconda, perfetto.
Mi risulta difficile immaginare l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione su una proposta di carattere prettamente ordinamentale. Faccio proprio fatica a capire come questo sia applicabile. *(Applausi)*. Una volta esisteva la finanza innovativa e il ministro Calderoli adesso ci ha portato l'ingegneria istituzionale. Ne prendiamo atto come segno dei tempi.
Signor Presidente, questa discussione a nostro giudizio dovrebbe necessariamente tener conto del fatto che non si può continuare a rinviare, al giorno del poi, al mese del forse e all'anno del mai, la questione della riforma delle autonomie locali, di cui questo tema è sostanziale.
Nei giorni scorsi il nostro Presidente della Repubblica ha ricordato, fra le quattro caratteristiche della

nostra Costituzione, che una di esse - per le altre tre rimando alla lettura dell'intervento del presidente Mattarella; peraltro ho particolarmente apprezzato l'ultima - è la sua concezione autonomistica. Siccome all'articolo 5 si stabilisce che lo Stato uniforma il proprio ordinamento alle esigenze delle autonomie locali, immaginare che si possa fare una legge che riguarda i territori prescindendo completamente dalla natura, dalla funzione, dall'adeguatezza delle autonomie locali, significa fare una norma che, in spirito, non è repubblicana, ma è una norma più conforme all'idea conservatrice, da Statuto albertino, che dà l'idea di uno Stato immanente sovraordinato che pretende di intervenire con le proprie misure anche laddove queste misure sono di competenza del sistema del reticolo delle autonomie locali. Insomma, con una mano ci venite a predicare le magnifiche e progressive sorti dell'autonomia differenziata, con l'altra cancellate la lavagna e riscrivete tutto in nome del centralismo statalista. *(Applausi)*. Oggi siamo nel film del centralismo statalista, domani chissà?

Comunque, stando a questo tipo di impianto, cosa si va sostanzialmente a proporre, dal momento che occorre modernizzare la rete dei Comuni, che da soli non ce la fanno più? Voi non state portando in questo provvedimento un tema che ci avrebbe visti combattere con voi, e cioè il tema dell'autonomia tributaria, finanziaria, organizzativa dei Comuni per fare in modo che possano vivere delle risorse fiscali che i territori producono. Di questo non si parla, ma si parla sempre di rimesse statali, mancette ed elemosine che dall'alto scorrono verso il basso. Ma, se noi non ci poniamo il tema di come modernizzare questa rete, tutte le mancette che scivolano dall'alto verso il basso saranno inefficaci, non produrranno risorse, non produrranno risposte. Bisognerebbe, quindi, introdurre un meccanismo con il quale, da un lato, si riordina finalmente una platea, perché oggi nei territori montani c'è di tutto: i Comuni singoli che non fanno parte di esperienze associative, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bacino imbrifero montano, gli enti parco, gli accordi di programma; c'è una sovrapposizione di poteri, di reti, di funzioni a cui corrisponde una debolezza strutturale ed insita di poter gestire la complessità dei fenomeni che ci sono in corso. Insomma, noi al posto di tutta questa foresta che frammenta il potere sui territori, abbiamo bisogno di un ente unico che aggreghi i Comuni e attribuisca loro l'esercizio associato delle funzioni e le competenze in materia di sviluppo locale. Per farlo, però, non abbiamo bisogno dell'attuale meccanismo in cui ogni Regione fa quello che vuole, con il risultato che una Regione ha le comunità montane, un'altra ha le unioni, un'altra non ha nulla, un'altra si inventa le Province, un'altra fa le Province a elezione diretta, un'altra torna indietro. Al posto di questa grandissima confusione sotto il cielo, abbiamo bisogno di una operazione organica sull'intero territorio nazionale.

L'introduzione di una comunità dei Comuni montani, che in maniera obbligatoria aggreghi i Comuni e attribuisca alle Regioni il compito di riordinare il potere locale, è una delle questioni fondamentali per la modernizzazione del sistema. Diversamente, continuiamo a pestare l'acqua nel mortaio. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,58)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.150, sul quale vi è parere contrario anche della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81. L'emendamento 3.151 è stato ritirato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.152. Sugli emendamenti identici 3.3 e 3.4 esprimo un invito al ritiro, perché si rifanno sempre alla riforma delle Province. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.153 e un invito al ritiro dell'emendamento 3.154.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.150 e parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 3.0.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello della relatrice.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, non ho capito se anche sull'emendamento 3.150 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PRESIDENTE. Sì, senatore Borghi.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Allora chiederò di intervenire in seguito.
PRESIDENTE. Chiedo ai primi firmatari degli emendamenti 3.3 e 3.4 se accettano l'invito al ritiro.
MELONI *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, bene, abbiamo sdoganato il diritto del marchese del Grillo. Io non posso darmi spiegazione diversa. Questo emendamento potrebbe tranquillamente essere confutato sul piano politico. Io non discuto e prendo atto del fatto che il Governo e la maggioranza hanno un'opinione diversa rispetto alla mia, rispetto alla nostra.
Ma come si fa a dare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, ad un emendamento che parte da una proposta del Governo? Non è una proposta della minoranza cattiva, occhiuta, che vuole comprimere lo spazio di manovra. No, noi partiamo dal fatto che il Governo ha previsto la strategia nazionale per la montagna.
La gravità della proposta dissacrante - udite, udite - su cui si applica la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 è la seguente. Noi proponiamo che, presso il Dipartimento retto dal ministro Calderoli, venga istituito un tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna; determinato tavolo quale svolge attività connesse con l'applicazione della strategia.
Se la prossima volta dobbiamo calcolare il costo della realizzazione delle sedie, della scrivania e delle sale in cui si svolgono le riunioni per avere ammessi alla platea della discussione i nostri emendamenti, ditecelo. Altrimenti, spiegateci il motivo per il quale non volete entrare nel merito e vi nascondete dietro l'applicazione dell'articolo 81.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non dobbiamo lasciar passare così tutte queste evidenti forzature dal punto di vista procedurale. L'applicazione e il richiamo all'articolo 81 non possono essere fatti senza criterio. Lo abbiamo già sperimentato in sede di discussione sull'autonomia differenziata: si richiama l'articolo 81 e noi non siamo più nelle condizioni di pronunciarci su quelle che sono le vere scelte politiche.
Ha ragione il senatore Enrico Borghi quando dice che qui si sta superando il limite della decenza. Si può discutere nel merito e si può bocciare un emendamento: ci mancherebbe. Non si può, però, richiamare in maniera così irresponsabile, così gratuita, una norma regolamentare.
Questo non è possibile. Così come non è possibile presentare disegni di legge caratterizzati da una eterogeneità tale che diventa impossibile fare gli approfondimenti articolo per articolo.
Allo stesso modo, diventa veramente uno sfregio al Parlamento e ai nostri doveri, prima ancora che ai nostri diritti, se si presenta un disegno di legge, si contingentano i tempi e diventa impossibile - come stiamo sperimentando in Commissione oramai da tempo - fare gli approfondimenti di merito.
Il richiamo all'articolo 81 si inserisce in un contesto di complessiva svalutazione delle prerogative e dei doveri del Parlamento.
Signor Presidente, le chiedo di prendere sul serio questa lamentela. Non è una questione di indirizzo politico, di condivisione o adesione a una scelta: è questione di poter discutere nel merito le proposte che legittimamente vengono avanzate.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, il tema è stato già sollevato dalle opposizioni anche in sede di Conferenza dei Capigruppo e se ne potrà discutere nella riunione di oggi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.151 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.152, presentato dai senatori Spelgatti e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.153, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Giorgis, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.154?

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, capisco che l'invito al ritiro fatto dalla relatrice è un gesto di riguardo nei confronti dell'argomento che - come nel caso precedente - non si ritiene opportuno trattare in questa sede.

L'emendamento in oggetto, però, richiama solo la necessità di coinvolgere la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Vorrei pertanto capire il motivo per cui il parere non è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.154.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, credo che l'emendamento colga un tema di fondo rispetto alla questione istituzionale che abbiamo definito.

Buona parte delle materie che riguardano sia i diritti di cittadinanza nei territori montani, sia il tema dello sviluppo di queste aree è già oggi di competenza delle Regioni. Se parliamo di sanità, trasporti, dimensionamento scolastico o riordino della rete dell'assistenza, sono tutte questioni normate dalle Regioni già oggi. Se poi parliamo di artigianato, commercio, forestazione, agricoltura o impiego dei fondi di coesione dell'Unione europea, anche queste sono già oggi tutte materie di competenza delle Regioni.

Il Governo fa il seguente mestiere: spinge a tutta velocità l'autonomia differenziata. Vuole, cioè, che non esista più neppure una cornice di competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma dice che le competenze sono tutte delle Regioni, e dall'altro ci viene a dire che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si deve assolutamente interessare di tali questioni. Da una parte, stiamo facendo una legge dello Stato, con la quale a parole diciamo che risolveremo tutti i problemi; poi,

nell'articolazione fondamentale dello Stato, abbiamo visto il Governo che non vuole impicci, niente tavoli, niente confronti, niente discussioni con gli enti locali o con i sindacati; tutte fumisterie, dicono di voler decidere loro. Certo, poi per dividere 100 milioni si fa anche piuttosto in fretta. Dal punto di vista del coinvolgimento del Parlamento, però, zero: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è lì apposta, non deve essere coinvolta.

Allora, siccome oggi siamo nel film del centralismo, la competenza sugli affari regionali non esiste. Poi chiederemo magari anche il parere del Presidente di questa Commissione se gli piace così tanto essere trattato in siffatto modo dalla sua maggioranza, ma in ogni caso c'è un'incoerenza di fondo, che dimostra una volta di più che questa è solo una norma manifesto; anzi, è solo una grida manzoniana per un po' di propaganda spicciola. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.154, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.150 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.150, 4.2, 4.3, 4.151, 4.152, 4.153, 4.11, 4.12 e 4.0.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 4.8, 4.154, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.150.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento 4.0.151, identico all'emendamento 4.0.4, in quanto lo stesso principio è già inserito all'articolo 1, comma 3.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «*lettera* b)», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.3 a 4.154.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «anno 2023», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.12.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «alle Camere».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.17.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.150 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
C'è un invito al ritiro sugli emendamenti aggiuntivi, ma immagino non vengano ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.151, presentato dalla senatrice Ambrogio, identico all'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.150, presentato dalla senatrice Ambrogio, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.150.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.0.150 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.155 e 6.156. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.157, con la seguente riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio: "*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.150, G6.151 e G6.152.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
AMBROGIO *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROGIO *(FdI)*. Ritiro l'emendamento 6.152.
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, accetta la riformulazione dell'emendamento 6.157 richiesta dalla 5a Commissione?
MAIORINO *(M5S)*. Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo è un argomento molto delicato e la riprova ne è il fatto che anche la maggioranza aveva presentato un suo emendamento, che ora apprendo dalla voce della collega Ambrogio essere stato ritirato. Quindi, il Governo ha ritenuto di non accogliere neppure i suggerimenti che arrivano dalle file della sua maggioranza.
Di che cosa stiamo parlando? Vedete, il tema della sanità nei territori di montagna sta letteralmente esplodendo, perché noi abbiamo l'incrocio di due congiunzioni complesse: da una parte, il tendenziale e progressivo invecchiamento delle popolazioni, che in termini di indice demografico è maggiore. *(Brusio)*. Vedo che non interessa, ma chiederei di poter essere messo nella condizione di parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Capisco che chi taglia sulla sanità poi non voglia discutere di come intervenire rispetto alle conseguenze delle misure che hanno provocato *(Applausi)*. Ma un minimo di rispetto, se non di decenza, in quest'Aula dovrebbe essere assicurato, signora Presidente.
Stavo cercando di spiegare… *(Commenti)*. Niente, siamo sempre alle solite. Io mi fermo. Non posso parlare in queste condizioni. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo una sospensione dei lavori di Assemblea alle ore 14. Vi prego di continuare ancora per trenta minuti con i lavori, in un clima tranquillo in cui chi vuole parlare possa farlo.
Prego, senatore Borghi.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Grazie, Presidente.
Stavo provando a spiegare i motivi per i quali questa vicenda è molto delicata, complessa e richiede un intervento. Si tratta di territori in cui vi è una percentuale di invecchiamento di popolazione maggiore rispetto ad altri territori. Sono territori nei quali l'accessibilità ai servizi è minore rispetto ad altri territori. E ancora: sono territori nei quali la possibilità di coprire gli organici di personale medico e paramedico è inferiore rispetto ad altri territori, perché non vi è una oggettiva condizione di prospettiva o di facilità. È più facile, infatti, fare carriera per un medico in grandi città, dove ci sono i policlinici, gli ospedali con un certo tipo di strutturazione e una qualità della vita e di accessibilità migliore e diversa rispetto alle vallate o alle zone periferiche. A ciò si aggiunga il fatto che stiamo facendo i conti anche con un ulteriore fenomeno, e cioè i territori del Nord, che confinano con la Svizzera, hanno lo svantaggio della competitività della vicina Confederazione elvetica. Non so se lo sapete, ma nel caso provo a spiegare che in Italia, in Piemonte, in Lombardia, al massimo un infermiere arriva a 2.000, 2.200 euro di stipendio al mese se fa i turni di notte o i festivi; se attraversa il confine con la Svizzera, prende di colpo 5.000 franchi, cioè più del doppio. Tutto questo naturalmente sta comportando un depauperamento delle strutture ospedaliere e della rete dei servizi.
Noi abbiamo provato a proporre una serie di misure nella piena consapevolezza che non c'è la pietra filosofale su temi così complessi. La proposta che abbiamo provato ad avanzare prevedeva, per esempio, il fatto che l'attività prestata per almeno tre anni dai medici nelle strutture sanitarie e

sociosanitarie venisse riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario, quantomeno per introdurre un meccanismo di incentivazione e di attrattività di questo tipo di elementi. Si proponeva altresì di introdurre un credito d'imposta nei confronti di coloro che acquistano in uno dei Comuni montani un immobile ad uso abitativo, per poter venire in quei territori a svolgere quel tipo di funzioni. Un altro tema molto complicato è infatti la scomparsa progressiva dei medici di base su quei territori. Ci sono infatti Comuni in cui i medici di base semplicemente non ci sono fisicamente più.

Ecco, rispetto a questo sforzo di entrare nel merito, omettendo tutti i discorsi che si fanno sui territori in cui si afferma che "risolveremo e faremo", la maggioranza chiude a una ipotesi e introduce sostanzialmente una modifica a un emendamento della collega Maiorino, che noi naturalmente voteremo, che è la descrizione di una condizione piuttosto insipida. Ci si viene a dire che le Regioni e le Province autonome ad invarianza di costi, senza incidere, eccetera, possono prevedere particolari forme, ma questo lo possono già fare oggi. Stiamo facendo, cioè, una norma per dire alle Regioni che possono fare cose che già oggi potrebbero fare. E, se non lo fanno, evidentemente non hanno bisogno di una norma in cui diciamo a qualcuno che può fare una cosa che non sta facendo. Anche in questo caso, si dimostra che stiamo votando una legge vuota. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6.151 e 6.152 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.153, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.154, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo emendamento richiama e specifica ulteriormente il tema di cui abbiamo discusso in precedenza, perché - come è noto - l'adeguata assistenza sanitaria è determinata dal fabbisogno dei medici specialisti che sono presenti. A tal riguardo, richiamo ulteriormente i dati contenuti nelle banche dati del Ministero della salute e delle Regioni che comprovano le problematiche di carenza dei medici di medicina generale nei territori montani e rurali. Questo è un tema di grandissima attualità e di grande bisogno, e non penso soltanto alle vallate alpine da cui provengo. Vedo il collega Licheri che potrebbe tranquillamente parlare e spiegare cosa succede in Sardegna su questi temi. Parliamo di un territorio che probabilmente non verrà più classificato montano se questa legge diventerà operativa, ma i problemi resisteranno tutti, anzi si acuiranno ulteriormente.

Stiamo provando ad intervenire in uno spirito di naturale discussione parlamentare, anche se avremmo voluto che su questi temi ci fossero una capacità, una volontà, uno spirito di dialogo da parte della maggioranza, che invece prosegue tetragona a dare i pareri contrari a tutte le proposte della minoranza, addirittura a bocciare, quando ci sono questioni salienti, le proposte dei propri parlamentari di maggioranza e, se proprio deve chiosare, fa qualche piccola concessione sostanzialmente ininfluente

rispetto all'impianto complessivo.

Con questo emendamento, vorremmo proporre che i medici di medicina generale che esercitano la professione nei Comuni montani avessero il diritto a ricevere una premialità economica determinata in maniera proporzionale al numero dei residenti assistiti e alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. E chiediamo che la Regione, con apposito regolamento, istituisca un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione della premialità. Si tratta di una questione complessa, e me ne rendo perfettamente conto, perché si tratta di incidere sulla retribuzione degli addetti sanitari. Delle due l'una, però: o continuiamo a mantenere l'attuale massificazione della retribuzione e, quindi, non consentiamo una condizione di attrattività di determinati territori; oppure, esattamente come accade in altre circostanze e per altre forme professionali, prevediamo un incentivo specifico per questi territori.

Signora Presidente, lei sa che in questo momento, mentre noi stiamo discutendo, ci sono 45 nostri poliziotti che stanno curando il nulla in un centro in Albania e che giustamente vengono maggiormente retribuiti, perché hanno un'indennità di missione

per quel tipo di attività. *(Applausi)*.

Come è possibile che in questo Paese si possa giustamente dare un'indennità di missione a dei poliziotti che stanno controllando il nulla in Albania e non si possa discutere di un'indennità aggiuntiva per i medici di medicina generale nei territori dove ve n'è bisogno? Siamo nel teatro dell'assurdo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.154, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.155, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.156, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La senatrice Maiorino ha accettato la riformulazione richiesta dalla 5a Commissione dell'emendamento 6.157.

Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.157 (testo 2), presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.158, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.159 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.150, G6.151 e G6.152. non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dai senatori Parrini e Musolino, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.150, sul quale vi è parere contrario anche della 5a Commissione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.151. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.5, sui quali vi è parere contrario anche della 5a Commissione. Sull'emendamento 7.6, esprimo un invito al ritiro.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.7, sul quale vi è parere contrario anche della 5a Commissione. Invito al ritiro degli emendamenti 7.10 e 7.12, sui quali vi è comunque parere contrario della 5a Commissione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.152, 7.153 e 7.154. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.155 e 7.156, sui quali vi è parere contrario anche della 5a Commissione. Sull'emendamento 7.157 esprimo un invito al ritiro.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.1, sul quale vi è parere contrario anche della 5a Commissione.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Chiedo però alla relatrice se sull'emendamento 7.157 sia stato espresso un invito al ritiro con trasformazione in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Prego, senatrice Pirovano.
PIROVANO, *relatrice*. Il problema sull'emendamento 7.157 non è riferito certamente al contenuto. C'è la proposta di ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno, perché la tematica è sicuramente importante. La contrarietà non è sul contenuto, ma è sul modo di affrontare il tema.
Data l'importanza della tematica, invito quindi a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice Rando, accoglie l'invito della relatrice?
RANDO *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.
Interverrò dopo in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto aggiungere la firma all'emendamento.

Non so se è chiaro ai colleghi che cosa stiamo votando. Il provvedimento intende inserire delle nuove disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Tutti noi - ma soprattutto chi abita in quelle zone - sappiamo che, tra le specificità, ci sono necessariamente parametri diversi per il numero degli abitanti e, conseguentemente, il numero dei bambini. Se questi parametri, oggi in vigore su tutto il territorio nazionale, non vengono modificati e non si fanno altri interventi, il rischio è che le scuole prima o poi chiudano e stanno già chiudendo.

Al termine della discussione generale il Ministro è intervenuto e, quasi un po' piccato, si è rivolto all'opposizione, che nei propri interventi aveva segnalato l'assoluta mancanza di risorse in ordine alle necessità della legge, dicendo che, tanto, quando governiamo noi queste cose non le facciamo. Signor Ministro, le devo però ricordare che, quando il centrosinistra è al Governo, le scuole le apre e non le chiude. *(Applausi)*. Quando il centrosinistra è al Governo, le scuole non le sottodimensiona, ma… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, potete intervenire in dichiarazione di voto.

Prego, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Quando il centrosinistra è al Governo, non taglia il personale scolastico, come state facendo voi con la legge di bilancio, con la previsione di meno 6.000 docenti e meno 2.000 unità di personale ATA. *(Applausi)*.

Mi sia consentito un suggerimento. Ci avete detto che non ci sono soldi e in legge di bilancio tagliate sul cosiddetto organico di potenziamento, cioè un organico aggiuntivo che era stato dato dalla Buona Scuola nel 2014 per le necessità delle scuole. Usate quell'organico, anziché tagliarlo, per metterlo a disposizione di quelle scuole che volete chiudere, perché non mettete la specificità di un numero necessario per farle rimanere in vita. *(Applausi)*.

ROJC *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 7.5.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 7.6 il Governo aveva espresso un invito al ritiro.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Brusio)*

LOREFICE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signora Presidente, segnalo un pianista in attività sul primo banco. *(Commenti)*. Capisco che l'ora…

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di estrarre dal meccanismo di votazione le schede dei colleghi che non sono presenti in Aula. *(Brusio)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sugli emendamenti 7.10 e 7.12 è stato espresso un invito al ritiro.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.152, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.153, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.154, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.155, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.156, presentato dal senatore dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.157.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, abbiamo ascoltato l'invito al ritiro di questo emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno, però nel giudizio sul merito questo emendamento andava

bene. Quindi, non capiamo perché non si esprima un parere favorevole.

Si tratta di andare ancora di più a valorizzare e promuovere le zone montane. Quando si investe sugli asili nido, si investe sul futuro anche di quelle zone, sulla popolazione di quelle zone, sul diritto di restare in quelle zone.

Si tratta di un piano con il quale, con il decreto-legge n. 79 del 2022, il Ministero dell'istruzione e del merito e quello dell'economia e delle finanze hanno deciso di determinare i criteri affinché i Comuni montani possano ragionare sul fatto di creare asili nido. Con i criteri che ha determinato il Ministero si taglia completamente fuori dai finanziamenti i piccoli Comuni montani. Stiamo parlando di PNRR e di risorse pari a 735 milioni di euro, per cui si finanziano 1.900 interventi, ma in questo modo non sono finanziabili gli interventi dei piccoli Comuni. In questo modo, si chiedevano un impegno forte e un obbligo del Ministero di modificare i criteri, in modo tale che, anche rispetto a quelli che già sono stati dati nella specificità delle Comunità montane, si desse la possibilità alle famiglie di rimanere.

Quali sono i dati e i numeri che si pongono e che ci ha fornito chi ci ha lavorato? Praticamente, mettere i piccoli Comuni di montagna nella condizione di assicurare l'accesso a tutti i bambini da otto mesi in poi significa creare le condizioni affinché i giovani popolino quei territori - poiché i giovani hanno diritto di restare - e si rimanga ancora di più perché ci sono i servizi di formazione. Il primo è il servizio di formazione e di crescita dei minori. Per ogni bambino che trova spazio in un nido, ci sono almeno tre persone che rimangono a vivere in montagna, quasi sempre per tutto il periodo dell'anno scolastico fino a quindici anni.

Invito pertanto a votare questo emendamento. Il disegno di legge in esame ha il seguente titolo: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane". Occorre promuovere creando asili nido e luoghi in cui le persone e i bambini possano rimanere, tenendo conto delle specificità. Non possiamo non dire che ci sono delle specificità rispetto alle aree metropolitane, però allarghiamo i criteri che impediscono, di fatto, che possa essere utilizzato il PNRR, che è un elemento di sviluppo di quelle zone. Rimanere in quelle zone significa creare comunità in quei luoghi e significa ancora di più esercitare il diritto di restare. *(Applausi)*.

PIROVANO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, stiamo parlando di un tema fondamentale. Abbiamo fatto dagli approfondimenti sul tema della fascia 0-2. Tutto quello che ha detto la collega è giustissimo e condiviso al cento per cento. Quindi, il problema sta non nella motivazione, bensì nel modo con cui si intende aiutare le famiglie che hanno dei bambini in età di asilo nido nei Comuni di montagna. Questi ultimi, infatti, proprio per la loro specificità territoriale, hanno pochissimi abitanti ed è praticamente impossibile pensare, anche con i fondi del PNRR, di poter costruire un asilo nido. Abbiamo quindi cercato di fare un lavoro supplementare per capire se non sia opportuno valutare la fattibilità di misure diverse, proprio in base al tipo di Comune. Quindi, potrebbero essere dagli aiuti diversi per la conciliazione famiglia-lavoro.

Questa è la motivazione dell'invito al ritiro. Cercheremo di valutare altre soluzioni, ovviamente non al Senato, ma nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento o con altri provvedimenti, perché il tema è di fondamentale importanza.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare sia la collega Rando per avere portato all'attenzione dell'Assemblea questo tema, sia la relatrice nel suo sforzo di cercare di venire incontro alle istanze, ma che sostanzialmente conferma l'impossibilità di poter procedere in termini di risposta concreta.

Credo che questo elemento faccia venire a galla una volta di più il difetto di fabbrica che cercavo di descrivere in precedenza: non aver voluto affrontare il tema del dimensionamento, dell'aggregazione e della integrazione del lavoro comunale in quei territori inevitabilmente fa scontare una incapacità di fornire una risposta su un tema così complesso.

Anche sulla base di un po' di anni di esperienza accumulata, potrei dire che per un sindaco aprire un

asilo nido in un Comune montano significa affidarsi alla cabala, perché significa aprire una struttura che ha forti oneri gestionali, molto consistenti, e che non ha nessuna garanzia dal punto di vista della prosecuzione dell'attività, perché la curva demografica è quella che è. Inoltre, il costo di questo tipo di impostazione grava esclusivamente sul bilancio del proprio ente, con il paradosso - che si realizza non solo per gli asili nido, ma per tutto il *welfare* - che i Comuni che hanno fatto scelte in termini di *welfare* e di erogazione di servizi vengono doppiamente penalizzati, perché è totalmente a loro carico il peso dell'erogazione del servizio e perché il Governo, nella fattispecie quest'anno, introducendo il meccanismo dei tagli lineari, va a colpire i Comuni che hanno la spesa storica sociale più alta, quindi sono due volte penalizzati.

Ora, a mio giudizio, il tema che ha posto la senatrice Rando merita un approfondimento. Penso che si debba considerare con grande attenzione questo aspetto, senza rinviarlo *sine die*. Se non affrontiamo il modo in cui si organizzano, si pianificano, si finanziano e si sostengono gli asili nido in questi territori, noi semplicemente di asili nido non ne avremo e quindi cristallizzeremo una condizione di subalternità in termini di diritto.

Vedete, colleghi, serve a poco dare la mancetta di 50 euro alle famiglie che hanno la possibilità di dare vita ad un nascituro, se poi non si consente loro di avere una serie di servizi fondamentali. E questo è uno degli indicatori fondamentali che le famiglie vanno a cercare, se decidono di rimanere o di venire, perché, se uno non ha un asilo nido, semplicemente in un Comune non ci sta più e se ne va dove quell'asilo nido c'è. Non affrontare questo tema, nonostante la buona volontà che ho sentito in quest'Aula da parte della relatrice, è ancor più e una volta di più la dimostrazione che è una legge vuota. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.157, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Come da accordi tra i Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 17,30.

Ricordo che alle 16,30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(La seduta , sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 17,33).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, comunico che la seduta è sospesa fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 18,02).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni e modifiche al calendario dei lavori.

La seduta di oggi, senza orario di chiusura, prevede il seguito della discussione del disegno di legge sulla valorizzazione delle zone montane. Le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento avranno luogo domani mattina, a partire dalle ore 9,30.

Seguirà l'esame degli argomenti già iscritti in calendario e alle ore 15 si terrà il *question time*, con la

presenza dei Ministri dell'interno, del lavoro e dell'università.
Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei decreti-legge sul contrasto alla violenza contro gli operatori sociosanitari e salva infrazioni.
Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su quest'ultimo provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama. Restano confermati gli altri argomenti già previsti.
Nella settimana dall'11 al 14 novembre il Senato terrà seduta nelle giornate di lunedì 11, a partire dalle ore 16,30, e martedì 12, a partire dalle ore 10, senza orario di chiusura.
Il calendario della settimana dal 19 al 21 novembre è integrato con la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sul potenziamento dei controlli sanitari per il Giubileo 2025.
Nella settimana dal 26 al 28 novembre sarà discusso il decreto-legge in materia di misure economiche e fiscali.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2024:
- Disegno di legge n. 1184-*bis* - Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (*dalla sede redigente)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni e modifiche al calendario corrente:

Mercoledì	30	ottobre	h. 10	- Disegno di legge n. 1054 e connessi - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Disegno di legge n. 1178 - Giornata nazionale delle periferie urbane *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Doc. XXII-*bis*, n. 1 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro - Sindacato ispettivo **(giovedì 31)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 31, ore 15)**
Giovedì	31	"	h. 9,30	
Martedì	5	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1256 - Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza contro gli operatori socio-sanitari *(scade il 30 novembre)* - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 novembre)* - Disegno di legge n. 1175 - Assistenza sanitaria persone senza dimora *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 7)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 7, ore 15)**
Mercoledì	6	"	h. 10-20	
Giovedì	7	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	11	novembre	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1053 - Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco
Martedì	12	"	10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1053 (Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 7 novembre.

Martedì	19	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1086 - Revisione del codice della strada *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1037 - Promozione della mototerapia *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 845 - Competenze non cognitive *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1210 - Rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegni di legge nn. 794 e 868 - Elargizioni di benefici alle vittime per danni derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1184-*bis* - Potenziamento controlli sanitari per il Giubileo 2025 *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 21)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 21, ore 15)**
Mercoledì	20	"	h. 10-20	
Giovedì	21	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1086 (Revisione del codice della strada) dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 12 novembre.

Martedì	26	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 - Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1274 - Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali *(scade il 18 dicembre)* - Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita *(ove concluso dalle Commissioni)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 28)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 28, ore 15)**
Mercoledì	27	"	h. 10-20	
Giovedì	28	"	h. 10	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 21 novembre.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1274 (Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali) e n. 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario sarà integrato con il Rendiconto 2023 e il Bilancio interno 2024 del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1256
(Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza

contro gli operatori socio-sanitari)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	19'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1274
(Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	19'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo per porre all'attenzione della Presidenza la condizione di grande difficoltà che le opposizioni stanno vivendo in questo momento rispetto al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, sul riconoscimento della protezione internazionale, il cosiddetto decreto Paesi sicuri.

Questo decreto, signora Presidente, è stato inizialmente assegnato alla Camera in data 23 ottobre e poi il Governo lo ha richiamato. Chiedo ai Presidenti e alle colleghe e ai colleghi dei Gruppi di maggioranza di seguirmi con attenzione, perché quando rendiamo questi precedenti attività ordinaria indeboliamo le nostre istituzioni. Come dicevo, il decreto è stato ritirato dal Governo e ripresentato

successivamente qui in Senato. Il 28 ottobre è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali.
Le colleghe e i colleghi di opposizione hanno chiesto, come era corretto che fosse, un *iter* chiaro che consentisse ai tanti mondi esterni al Parlamento di partecipare al confronto necessario. Ci siamo sentiti rispondere che non era più possibile veder svolgere quel confronto, attraverso le audizioni, per un motivo che va dalla furbizia alla ricerca di scorciatoie da parte del Governo.
Il Governo ha annunciato oggi che quel provvedimento, presentato al Senato dopo che era stato presentato alla Camera, resterà in vita per i soli sessanta giorni di durata del decreto-legge, perché intanto lo stesso Governo ha presentato alla Camera, in barba a qualsiasi Regolamento parlamentare e anche in maniera irrispettosa verso il Parlamento, un emendamento che riprende lo stesso decreto-legge.
Troviamo che ciò sia un'umiliazione per il Senato, signora Presidente, e riteniamo anche che aggirare il Parlamento nell'*iter* di conversione sia segno di mancanza di lealtà nelle istituzioni, colleghe e colleghi. Presidente Balboni, così come accade nella vita, la mancanza di lealtà tra noi è causa di fallimento, in questo caso delle istituzioni stesse. Quando le istituzioni non sono più credibili, ci perdiamo tutti: ci perde il Senato, ma ci perdiamo tutti e ci perde il Paese. *(Applausi)*. Voi scambiate la lealtà con la fedeltà.
So che in questa fase siete concentrati sul provvedimento in materia di regolamento per gli animali, ma la fedeltà si dà da parte dei cani verso i padroni, mentre la lealtà è tra esseri umani che si rispettano e qui, signor Presidente, è mancata la lealtà.
Presidente Rossomando, le chiedo davvero di richiedere al presidente La Russa, per conto del Gruppo Partito Democratico, di fare di tutto per far sì che le audizioni si svolgano fino a quando il decreto-legge non sarà stato ritirato dal Governo, perché se il Governo ritira il decreto-legge, allora il dibattito si sposta alla Camera sull'emendamento, ma se il decreto-legge è in vigore noi pretendiamo, presidente Balboni, una risposta su quelle audizioni.
Questa mattina - e chiudo, presidente Rossomando - in Commissione politiche dell'Unione europea l'opposizione è intervenuta - lo dico perché si lega a questa vicenda accaduta in 1a Commissione - contro la proposta del senatore Borghi per un'indagine conoscitiva sui magistrati italiani per le questioni relative alla conformità con il diritto dell'Unione europea. Ora, se un magistrato italiano, come hanno ricordato correttamente il collega Lombardo questa mattina e la collega Malpezzi, disapplica la normativa nazionale per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non è eversivo, colleghe e colleghi della maggioranza *(Applausi)*, ma sta semplicemente adempiendo al suo dovere, riconoscendo il principio del primato del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Perché se non è così, signora Presidente, se è il Governo italiano che decide al posto del Parlamento di fronte a un dubbio interpretativo di diritto dell'Unione europea o di fronte a un giudice che chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, quindi se tutto questo voi non lo consentite, allora significa davvero che confondete il governare con il comandare, ma governare non significa comandare *(Applausi)*, significa rispettare le regole democratiche e le regole dello Stato di diritto. Su questo non vi consentiremo di rompere ancora, presidente Balboni, il patto di lealtà che consente a quest'Assemblea di essere quello che ancora per noi è: il luogo solenne della democrazia italiana. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse dell'Istituto tecnico «Federigo Enriques» di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Visto che ha chiesto la parola il presidente della Commissione Balboni su questo punto, mi rivolgo al senatore Borghi Claudio per ricordargli che gli interventi sull'ordine dei lavori possono essere richiesti solo dal Capogruppo; altrimenti, se sono per fatto personale, vanno rimandati a fine seduta.
Naturalmente, essendo stato chiamato in causa il Presidente di Commissione, è ovvio che può e deve intervenire. Quindi le chiederei in questo caso di intervenire a fine seduta, senatore Borghi, perché non

posso darle la parola, oppure di far intervenire il Presidente del suo Gruppo. Mi farete sapere.
Ha facoltà di intervenire il presidente Balboni.
BALBONI *(FdI)*. Signora Presidente, intanto desidero dire a lei e a tutta l'Assemblea che non intendo raccogliere gli insulti che ho appena ricevuto dal presidente Boccia, che mi ha paragonato a un cane. *(Applausi. Commenti)*. Presidente Boccia, non sono un cane, sono un senatore che merita rispetto.
PRESIDENTE. Mi consenta però, presidente Balboni …
BALBONI *(FdI)*. La fedeltà è dovuta ai cani, io non sono un cane e la fedeltà la riservo esclusivamente alla Repubblica italiana, alle sue istituzioni. E lei non si deve permettere di offendere un Presidente di Commissione che rispetta e applica il Regolamento, caro signor Boccia. *(Applausi)*. Impari lei il rispetto delle istituzioni.
Sulle audizioni c'è stato un confronto sereno e pacato in Commissione; il Capogruppo del suo partito, il senatore Giorgis, mi ha riconosciuto la correttezza della procedura con cui ho operato. Sulla richiesta di audizioni la Commissione ha votato e, fino a prova contraria, in democrazia è la maggioranza che decide e non è la minoranza che impone alla maggioranza quello che vuole. *(Applausi)*. Dopodiché, ho riconosciuto alla correttezza del capogruppo Giorgis che la questione era squisitamente politica e che su una questione politica era giusto che ci si esprimesse politicamente. Non discuto le ragioni dei Gruppi di opposizione; discuto sul fatto che alla fine la questione si era ridotta al punto se fare o non fare le audizioni.
La maggioranza della Commissione ha ragionato in questi termini, ossia che non aveva senso fare audizioni sul testo di un decreto del quale il Governo ha rinunciato a chiedere la conversione in legge, che quindi verrà trasfuso in un altro provvedimento, dal momento che non sappiamo se questa trasfusione sarà tale e quale o se ci saranno modifiche, integrazioni o stravolgimenti. Quindi mi sono anche impegnato su un piano personale, come Presidente - perché, a differenza di lei, io il rispetto delle istituzioni ce l'ho *(Applausi)* - affinché, quando arriverà il testo dalla Camera, troveremo il modo di farle, le audizioni, ma su un testo chiaro, preciso e votato dalla Camera e non sulla previsione o sulla presunzione di un testo che non sapremo quale sarà.
Tutto qua, presidente Boccia e cari colleghi. Lei dovrebbe davvero smetterla di attribuirmi ricorrentemente cose che non ho fatto e di insultarmi in quest'Aula, perché questa è l'ennesima occasione. Chiedo pertanto al Presidente di richiamare il presidente Boccia al rispetto dei colleghi, persino dei suoi avversari. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Presidente Balboni, naturalmente le interpretazioni sono assolutamente libere. Intanto lei ha esposto la sua ricostruzione dei fatti, che è a disposizione dell'Assemblea. Mi è parso che fosse stata fatta una rappresentazione su una modalità. *(Commenti)*. Non mi pareva rivolto a lei personalmente. *(Commenti)*. Visto che mi si chiede di richiamare… *(Commenti)*.
Senatore De Carlo, io non interpreto nella misura in cui non mi si richiede di intervenire. Se mi si richiede di intervenire, rispondo perché non ritengo di intervenire su questo… *(Commenti)*. Senatore De Carlo, abbiamo inteso. Mi pare che siamo in un'esposizione, seppur chiaramente di contrapposizione, in tonalità assolutamente degne di quest'Assemblea. Vediamo di non farle esondare noi.
Intanto concluderei gli interventi e dopo dirò quali sono le determinazioni della Presidenza.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, farò alcune considerazioni, anche alla luce dell'intervento del presidente Balboni, e qui mi rivolgo a lui ovviamente per il tramite della Presidenza.
Proporre in modo magnanimo audizioni sul decreto-legge che dalla Camera verrà trasmesso al Senato, dopo l'introduzione di un emendamento che ancora non c'è e che andrà a riprendere il testo del decreto-legge che stiamo discutendo in 1a Commissione, costituisce una magnanimità inutile.
È evidente che le audizioni servono per predisporre testi emendativi. Una volta che il testo sarà stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, non potrà essere più modificato, perché sappiamo benissimo che i tempi per una terza lettura non ci saranno. Quindi quelle audizioni non avranno nessun significato rispetto all'*iter* del provvedimento. Primo elemento.

Secondo elemento: il presidente Balboni ci ha informato (ma la cosa era già nota) che non esiste ancora l'emendamento del Governo che riprende il testo del decreto Paesi sicuri e lo inserisce in un altro provvedimento. È stata un'anticipazione del Governo, che ha manifestato la sua volontà. Fino a quando ciò non accadrà e il decreto alla Camera non sarà completato, l'*iter* del decreto del 28 ottobre deve continuare come nulla fosse, perché nulla c'è. *(Applausi)*. Al di là del contenuto politico del decreto, c'è una questione di rispetto delle istituzioni e degli *iter* del Parlamento, che non capisco perché debbano essere stravolti. È già avvenuto molte volte, in molte legislature, che un decreto venisse recepito come emendamento in un altro testo. Ma l'*iter* è sempre stato molto lineare: fino a quando non c'era il provvedimento emendativo, l'altra parte analizzava il testo del decreto come se nulla fosse, perché nulla c'era.

Termino riprendendo le parole del presidente Boccia. La frase del presidente Balboni «siamo la maggioranza e facciamo quello che vogliamo» rappresenta molto bene la differenza che c'è tra governare e comandare. *(Applausi)*.

BORGHI Claudio *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vedo che l'abitudine di mettere in bocca ad altri cose mai dette continua. Aggiungo la parte relativa a quanto è di mia conoscenza, rispetto a quanto è stato detto prima dal presidente Boccia. Per quello che riguarda la trasfusione del decreto, nulla osta da parte del Gruppo Lega, perché si tratta di una cosa molto frequente. Non capisco lo sdegno; tante volte, almeno per quanto riguarda le questioni economiche, quando il ministro era Gualtieri i decreti di materia economica iniziavano e poi si trovavano trasfusi o inseriti, in certi casi fino a tre decreti in uno. *(Applausi)*. Per cui non capisco sinceramente questa meraviglia e questo spregio del Parlamento.

Viceversa, per quello che è stato detto stamattina in Commissione politiche dell'Unione europea, io scuso il presidente Boccia, perché probabilmente si informa su «la Repubblica» e quest'ultima probabilmente si informa da qualcuno che dice cose sbagliate; quindi evidentemente può essere che sia stato tratto in inganno. Ovviamente io non ho chiesto nessun tipo di indagine conoscitiva nei confronti dei magistrati, cosa assolutamente incredibile. Guardatevi i Resoconti, così poi dopo potete valutare se sia vero o meno. Io ho chiesto un'analisi conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che non è un'indagine sui magistrati, ma è un'indagine che dovrebbe preoccupare tutto questo Parlamento. Voi capite che, se noi facciamo un provvedimento di legge (che sia proveniente da un decreto o da un disegno di legge) e non si capisce se è un testo definitivo o è un testo che può essere disapplicato da un magistrato, a me non interessa cosa decide il magistrato singolo, mi interessa la procedura; mi interessa la possibilità che un magistrato possa disapplicare una legge emanata da questo Parlamento sulla base del contrasto non solo con un trattato, ma anche con una sentenza. *(Applausi)*.

Voi capite che, a questo punto, la certezza del diritto e il senso stesso della nostra esistenza come Camera e potere legislativo diventano pericolosi, perché noi facciamo qualcosa e a un certo punto si sveglia qualcuno che decide, *inaudita altera parte*, che la nostra legge non conta più, perché conta maggiormente una sentenza che magari si riferiva, come in certi casi, a una situazione in Moldova, in Lituania o altrove. Non va bene così.

Io ho semplicemente chiesto, senza nessun tipo di eversione, che questa situazione, che mi sembra molto pericolosa, venisse analizzata e spiegata da dei giuristi.

Magari ci dicono che è normale così; a questo punto ne siamo a conoscenza e ci sappiamo regolare. Magari ci dicono invece che altri Paesi, come mi sembra di tutta evidenza, stanno facendo quello che vogliono. La Germania manda la gente in Afghanistan, tanto per dirne una, e non mi sembra esattamente un Paese tranquillo e sicuro. Evidentemente forse l'Unione europea è differente in Germania rispetto all'Italia. Allora a quel punto che noi si sappia se si devono fare delle modifiche ed è colpa nostra perché siamo meno sovrani rispetto alla Germania oppure se invece le cose stanno così, e allora, a quel punto ci sappiamo regolare tutti.

Quindi nessuna cosa contro i magistrati, in nessun caso. Semplicemente si chiede un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che mi sembra più che necessaria. È stato quindi male informato, deciderà l'Ufficio di Presidenza della 4a Commissione se sia il caso di sentire o meno degli

esperti. Dal mio punto di vista più informazioni ci sono e meglio è per tutti. Altrimenti, anche in questo caso, se l'Ufficio di Presidenza deciderà che non è il caso di sentire degli esperti, che potrete indicare anche voi, me ne farò una ragione. Quindi nessuna eversione, nessun problema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Borghi, la sua precisazione è stata chiarissima.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio il mio capogruppo De Cristofaro per avermi consentito di intervenire e fare un po' di chiarezza rispetto al dibattito che oggi abbiamo avuto in Commissione politiche dell'Unione europea e che forse può essere utile riportare all'interno di quest'Aula. Il senatore Claudio Borghi ha parlato qui e in Commissione di un'indagine conoscitiva sulle fonti del diritto dell'Unione europea. Io mi sono permesso oggi di dire in Aula che dovrebbe essere qualcosa che i parlamentari conoscono prima, senza avere bisogno di un'indagine conoscitiva di altri esperti. *(Applausi)*. Il principio del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale è un tema acquisito non solo dai giuristi, ma anche dai legislatori. Esiste infatti una dichiarazione fatta dagli Stati sul primato, allegata al Trattato; esiste altresì una giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale italiana; esiste il combinato disposto degli articoli 11 e 117 della Costituzione; e ancora esiste il tema per il quale se un giudice ha a che fare con una normativa nazionale, anche successiva, è tenuto a disapplicarla. Questa non è eversione, ma adempimento *(Applausi)* di ciò che significa essere nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo.

Se un giudice nazionale davanti a un dubbio interpretativo fa un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte del Lussemburgo, questa è una facoltà per il giudice nazionale, ma è un obbligo per il giudice di ultima istanza. *(Applausi)*. Se infatti non lo fa, scatta la procedura di infrazione, cioè la responsabilità dello Stato italiano. Possiamo fare tutte le indagini conoscitive che vorremo, ma non avrà un risultato diverso da quello che le sto dicendo, senatore Borghi, come lei sa benissimo.

Ecco perché presentare un emendamento, con un atto avente forza di legge, non ha alcun valore giuridico. *(Applausi)*. Allora il tema è politico e si riassume in questo, senatore Borghi: se una parte della maggioranza accetta o meno il principio del primato. Se non lo accetta, la risposta non è un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, ma il fatto che una parte della maggioranza si assumerà la responsabilità di dire che non vuole stare in Europa. *(Applausi)*. Abbiate il coraggio di dire le cose fino in fondo, non appellatevi a criteri giuridici quando la scelta è politica. Questo è quello che abbiamo detto oggi in Commissione e mi fa piacere averlo condiviso insieme a voi in Assemblea. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, vorrei riportare il tenore della nostra discussione sul fatto che è stato sollevato in precedenza e che dal punto di vista politico, merita di dover essere sottolineato. Noi abbiamo assistito intanto ad un elemento procedurale indiscutibile.

In sede di Conferenza dei Capigruppo, il Governo si è presentato e ha annunciato formalmente che non intende dare corso alla conversione all'interno del Senato del decreto-legge ribattezzato Paesi sicuri e che intende trasformare il suo contenuto in un emendamento ad un provvedimento che oggi è allocato alla Camera. Ora, a me interessa cogliere il punto politico di questa vicenda. Capisco che nell'enfasi della comunicazione abbiamo tutti la memoria del pesce rosso, ma voi colleghi della maggioranza - non noi, ma voi - questo decreto ce lo avete presentato come il *redde rationem* dell'Italia nei confronti dell'Europa e come il *redde rationem* del Governo nei confronti della magistratura. *(Applausi)*.

Il Ministro dell'interno si è presentato poche ore dopo il Consiglio dei ministri nella cosiddetta terza Camera della Repubblica, cioè il salotto di Bruno Vespa, ad illustrarci con un'enfasi da questurino che finalmente avevano trovato la soluzione per la quale c'era giuridicamente la possibilità di classificare 19 Paesi come Paesi sicuri. E quindi da questo momento sarebbero riprese le attività di trasbordo, trasporto o definitele come volete, di migranti in Albania, perché era questo l'elemento giuridico che vi

stava in quel momento a cuore, cioè tentare disperatamente di tornare indietro da una brutta figura planetaria che avete fatto. *(Applausi)*.

Ora, che cosa sta accadendo? Noi ci saremmo attesi, visto che avevate tutta questa enfasi, questa *vis* polemica, questa ansia di regolare i conti con chi, a vostro parere, a vostro giudizio, a vostra definizione, vi aveva impedito di mettere in atto una procedura per mettere in sicurezza i nostri confini, che voi per primi vi alzaste in quest'Aula e rivendicaste il vostro diritto-dovere di sostenere qui quello che Piantedosi, Nordio e la Presidente del Consiglio hanno detto *coram populo* e invece no. Invece, succede che scappate.

Allora dovete venire a spiegarci perché, rispetto a questo che doveva essere il decreto che risolveva tutti i problemi e che improvvisamente avrebbe rimesso in asse una situazione che domani cercheremo di chiarire con il ministro Piantedosi - che ogni tanto, oltre ad andare da Bruno Vespa, si deve degnare di venire qui a spiegare come mai in Albania ancora non c'è nulla e come mai continuiamo a buttare soldi nella fornace e come mai tutto questo non sta funzionando - ora voi state tornando indietro. Il motivo, al di là degli elementi di natura procedurale, è che avete in primo luogo paura del rinvio oggi annunciato alla Corte di giustizia europea, perché sapete benissimo che un pronunciamento di quella Alta corte smentirebbe definitivamente tutta questa narrazione. La conferma arriva dall'intervento del collega che ha il mio stesso cognome, ma che la pensa esattamente all'opposto rispetto a me, il quale ha confermato che avete paura del pronunciamento della Corte di giustizia europea e sapete benissimo che questa bloccherebbe definitivamente ogni valore giuridico di quel decreto che ogni giorno che passa perde qualificazione. Cosa dovete fare, quindi? Dovete semplicemente distogliere l'attenzione. Lo dovete trasformare in un emendamento, impedendo a un ramo del Parlamento di potersi esprimere, sperando in questo modo che tutto vada in dissolvenza. Questo è tipico degli ignavi. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, avevo inteso che questi interventi fossero effettivamente sull'ordine dei lavori. Le risposte che ha dato il presidente Balboni mi sono parse ampiamente esaurienti, ma qui si è fatta una tribuna politica. D'altra parte, va benissimo che si faccia politica in questa sede, dunque mi permetta sommessamente di dire… *(Brusìo. Richiami del Presidente)*.

Nella passata legislatura - ma non era certo un fenomeno unico di tale legislatura - di confluenze ce ne sono state ben ventotto. Ventotto volte alcuni decreti-legge sono stati fatti confluire in altri decreti-legge. Di queste ventotto volte, ventisei si sono verificate nel momento in cui il senatore Enrico Borghi faceva parte della maggioranza, come tutta l'attuale opposizione. *(Applausi)*. All'epoca non si è detto che vi volevate nascondere, che volevate fuggire, che eravate ignavi; per non parlare di paragone di carattere zoologico.

Ringrazio il senatore Lombardo per la sua preziosa lezione. Visto che è così efficace, io lo invito a fare le stesse lezioni in Svezia, dove hanno espulso persone verso l'Iraq; o in Germania, dove li hanno mandati in Afghanistan, un Paese sicurissimo, governato con grande equilibrio dai talebani; o in Olanda, dove hanno espulso persone verso la Siria. Visto che queste cose sono così palesi, le vada a spiegare: a meno che, nella sua sapienza, lei sappia che Svezia, Germania ed Olanda sono uscite dall'Unione europea. *(Applausi)*.

Infine, come ha detto qualcuno assai più bravo con l'italiano di me, il "sugo" della storia è che in quest'Aula c'è una parte politica che non vuole che, in nessun modo, nessuno mai degli immigrati, qualunque sia la situazione, possa essere espulso. Di conseguenza, forse i loro elettori ne prenderanno atto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sono state poste delle questioni sull'andamento dei lavori in Commissione, che peraltro avevano visto anche una prima anticipazione nella Conferenza dei Capigruppo, trovando comunque attenzione e sensibilità. Evidentemente, ognuno ha motivato, anche con delle questioni politiche generali sottostanti, il proprio punto di vista.

Viene proposta non una questione regolamentare, ma una questione, per chi l'ha sostenuta - solo per riportare correttamente - di democrazia sostanziale. Questa verrà riportata, come è stato chiesto, alla Presidenza, esattamente nei termini usati da tutti coloro i quali sono intervenuti in quest'Aula.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054 , 276 e 396 (ore 18,37)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.151 e 9.152. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.153, 9.154 e 9.155, sui quali vi è parere contrario anche della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 9.0.3.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.150 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.151, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 9.152, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.153, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.155, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.0.150 è improponibile.

L'emendamento 9.0.151 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dai senatori Durnwalder e Patton.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.155 e 10.156. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G10.150. Il parere è contrario sull'emendamento 10.0.151.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.151, presentato dal senatore Durnwalder, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.152, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, sostanzialmente identico all'emendamento 10.153, presentato dal senatore Irto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.154 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.155, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.156, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.157 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.150 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.0.150 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.0.152 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.150 e 11.151, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.152. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 11.153, 11.154, 11.0.150, 11.0.153, 11.0.151 e 11.0.152, sui quali anche la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.152, presentato dal

senatore Occhiuto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.153, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.153, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.152, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, come ho già detto in precedenza, quello che manca a questo provvedimento è la fissazione di obiettivi chiari su dove si deve andare. Infatti, caro Ministro, modificare in meglio le norme va bene, ma bisogna far capire dove un provvedimento di questo tipo vuole portare, al di là del fatto che era ora di fare una norma che riguardasse la montagna, ma se non si capisce dove si va, anche questa norma è destinata a non avere grande successo.
In tal senso propongo in questo emendamento di fissare un punto chiaro: il territorio montano, territorio delicato, è sì uno scrigno di natura ma, come ho provato a dire in un mio intervento precedente, rende necessaria la presenza umana per essere conservato ed evitare dissesti idrogeologici. E quindi il caso di dire espressamente che la natura in montagna va conservata in equilibrio con le attività umane consentite.
La natura non va conservata in quanto tale e basta, ma va conservata in modo tale che l'uomo che vive in montagna possa sviluppare un'esistenza dignitosa e di comunità. Ecco, questo è un passaggio che manca in questo provvedimento e che io ho provato a proporre con questo emendamento.
Inoltre propongo un altro passaggio importante, a mio avviso. Per quanto riguarda i grandi predatori, questa norma non fa un granché. C'è un passaggio che, secondo me, va perlomeno meditato: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, nel 2017 fece un'ordinanza per abbattere un orso con un'istruttoria lunga decine di pagine e venne denunciato e rinviato a giudizio dal tribunale penale perché, secondo la procura e secondo chi lo accusava, contravveniva all'articolo 544-*bis* del codice penale. Tale articolo vieta di uccidere animali per crudeltà o senza necessità. Ora mi domando: se un Presidente fa fare un'istruttoria e presenta un atto con una serie di allegati che motivano le ragioni per cui quell'atto è stato firmato, come si può ipotizzare, anche solo per buonsenso, che

quell'atto configuri un comportamento di crudeltà o senza necessità? Per me è una follia assoluta e, se andassi a dirlo in giro per il mondo, ci riderebbero dietro.
In questo caso propongo di ovviare a siffatta possibilità: non che l'atto non possa essere illegittimo, ma sarà illegittimo dal punto di vista amministrativo. Che configuri un reato è veramente una cosa che può succedere solo nel nostro Paese. Il mio emendamento ha questo fine. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.150, 12.151, 12.152 e 12.155. Esprimo parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 12.156. Leggo la riformulazione: «Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "all'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle Province autonome, il tasso massimo di prelievi tali da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*, cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno."».
PRESIDENTE. Senatrice Pirovano, prima di procedere oltre - intanto ho preso nota e anche il presentatore ci ha già fatto pervenire l'assenso sulla riformulazione - devo comunque chiederle - e sicuramente sarà così - se questa è la condizione che è stata posta dalla 5a Commissione. Può confermarlo? Essendo un parere condizionato, questa riformulazione è conforme?
PIROVANO, *relatrice*. Sì, signor Presidente, non l'avevo specificato prima, ma lo confermo.
Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 12.0.150.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.150, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.151, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 12.152, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 12.153 è improponibile.
L'emendamento 12.154 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.155, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, chiedo ai senatori Durnwalder e Patton di sottoscrivere l'emendamento 12.156 a nome mio e di tutto il Gruppo Lega.
DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CARLO *(FdI)*. Chiedo ai senatori Durnwalder e Patton l'autorizzazione a sottoscrivere l'emendamento 12.156.

PRESIDENTE. Vedo che anche la senatrice Unterberger chiede di aggiungere la firma.
Sull'emendamento 12.156 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Poiché la relatrice è favorevole a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.156 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.150, presentato dai senatori Nicita e Meloni, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 13 sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.150, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.150, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 13.0.151, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare, riprendendo quanto oggi ha detto il senatore Borghi Enrico, che c'è il parere contrario dei relatori e un parere conforme del Governo su due emendamenti all'articolo 13, che si occupa delle questioni idriche e della lotta agli incendi per le zone montane. Il parere contrario cita l'articolo 81 a proposito dell'istituzione di un tavolo tecnico al quale dovrebbero sedere il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Commissario per il contrasto alla siccità e i Presidenti delle Regioni invitati. Qui si pone di nuovo il tema dell'articolo 81 come un'idea di costi incrementali per aiutare i Ministri e i Presidenti delle Regioni a fare il proprio dovere d'ufficio, cioè a riunirsi per analizzare un problema.
Vorrei precisare che, quando noi parliamo di tavolo tecnico, intendiamo una riunione tra persone che devono lavorare; non c'è un acquisto di mezzi mobili e, quindi, del tavolo medesimo o delle sedie. Battute a parte, questo dà un'idea. Questi emendamenti noi li abbiamo presentati per dimostrare l'assenza di analisi e di disponibilità al dialogo della maggioranza con l'opposizione. Di fronte a emendamenti di questo tipo, i relatori e il Governo dovrebbero esprimere un parere contrario, dicendo che un emendamento che chiede un tavolo tecnico per la gravità delle questioni della siccità in Sicilia è

già in essere; non c'è bisogno dell'emendamento perché si sta già affrontando la questione; oppure dovreste dire certamente sì, perché è una volontà del Governo affrontare queste emergenze al più presto possibile e, quindi, volete dare un segnale politico approvando un emendamento che è a costo zero.

Rifugiarsi invece nell'articolo 81 per respingere la costituzione di un tavolo tecnico che politicamente significa banalmente riconoscere l'emergenza della siccità nel Sud e nelle isole significa ancora una volta confessare l'inerzia politica, l'incapacità di ascoltare i bisogni del Paese e di confrontarsi costruttivamente con le minoranze. È la confessione dell'inattività di questo Governo e - non voglio nemmeno dirlo - della mancata lettura dei nostri emendamenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.151, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.152, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.150 e parere favorevole sull'emendamento 15.151.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.150, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.151, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.151, con la seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo le parole: «benefici per l'ambiente e il clima», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio,»". Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 16.300 e all'accoglimento degli ordini del giorno G16.150, G16.151 e G16.152. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti, precisando che sugli emendamenti 16.152, 16.0.150, 16.0.151 e 16.0.152 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Durnwalder, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 16.151?

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Sì, signor Presidente, l'accetto.

TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere, anche a nome della senatrice Spelgatti, l'ordine del giorno G16.152 a prima firma del senatore Occhiuto.
PRESIDENTE. Senatore Occhiuto, accetta la richiesta di sottoscrizione del suo ordine del giorno?
OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.
Credo che a questo punto ci sia un problema procedurale piuttosto serio, perché la relatrice ha comunicato all'Assemblea che sugli emendamenti 16.0.150 e 16.0.151 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Vorrei dire una cosa all'Aula, visto che sono il primo firmatario dell'emendamento 16.156.
PRESIDENTE. Senatore Borghi, a dire il vero, risulta il parere contrario della 5a Commissione. Quindi, la relatrice ha dato, come anche negli altri precedenti emendamenti, contezza del parere della 5a Commissione.
Era questa la sua obiezione, presidente Borghi?
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'obiezione è che sono emendamenti procedurali, che non hanno alcun onere, di alcuna natura. Mi chiedo a quale titolo si apponga l'articolo 81 su interventi procedurali. Uno è una delega al Governo, che peraltro ripropone una delega già in passato trasformata in legge e poi lasciata decadere. Quindi, si sarebbe dovuta dichiarare *ab origine.* Un'altra è un'attività connessa con l'impiego di risorse già esistenti. *(Commenti del senatore De Carlo).*
Ho detto *ab origine*, collega De Carlo, non aborigena. Quella è un'altra cosa, ma glielo spiego dopo.
PRESIDENTE. Senatore Borghi, sul merito della sua obiezione, la relatrice si è espressa nel merito di quanto le competeva e, *ad abundantiam*, ha dato conto del parere della 5a Commissione. Lei ha obiettato su un parere della 5a Commissione, legittimamente. Su di esso, però, la Presidenza nulla può eccepire, se non prendere atto sia del parere della 5a Commissione che delle sue obiezioni.
Quindi, da questo punto di vista, non possiamo che procedere oltre. Spero di essere stata esaustiva, anche se non soddisfacente nella risposta.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, allora chiediamo al Presidente della 5a Commissione il motivo per il quale ha ritenuto di dover proporre alla Commissione di applicare l'articolo 81 su questioni di natura prettamente procedurale. Altrimenti, se sdoganiamo che tutto quello che non piace alla maggioranza riceve parere contrario ai sensi dell'articolo 81, siamo al diritto del marchese del Grillo!
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.151 (testo 2), presentato dai senatori Durnwalder e Patton.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.152, presentato dai senatori Durnwalder e Patton , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.153, presentato dal

senatore Parrini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 16.154 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.155, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.156, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 16.157 è stato ritirato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G16.150, G16.151 e G16.152 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 16.0.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, al di là della *querelle* che abbiamo avuto in merito alla competenza o meno della Commissione bilancio di esprimersi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mi sorprende l'ostilità nei confronti di questo emendamento, semplicemente perché ricalca alla lettera il testo di una legge della Regione Piemonte, approvata da una Giunta di centrodestra un po' di anni fa.
Si tratta di una norma che - a mio giudizio - ha funzionato e, anche per evitare di cadere nel balletto delle posizioni, penso che, quando si fanno delle norme che funzionano, bisogna avere il coraggio di dire che debbono essere riproposte. Mi sorprende che qui il centrodestra voti contro una disposizione che ha approvato altrove. La norma funziona perché stabilisce, a invarianza di pressione tributaria, che una quota della tariffa d'ambito non inferiore al 3 per cento debba essere impiegata per attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.
Ogni volta che ci sono un temporale o un'alluvione ci alziamo e diciamo che bisogna fare questo e quest'altro. Ora stiamo semplicemente proponendo di inserire ciò all'interno di una legge esistente (la cosiddetta legge Galli, per gli addetti ai lavori), che ha introdotto il ciclo idrico integrato e che stabilisce che la tariffa debba sostenere le azioni di investimento al suo interno. Dire che almeno il 3 per cento di quei proventi debbano essere destinati ad attività di tutela dell'assetto idrogeologico sembrerebbe una cosa scontata.
Peraltro, queste previsioni andrebbero a tutela delle sorgenti, delle opere di captazione, del drenaggio delle acque e della riproducibilità del bene. Francamente non si capisce il motivo, se non un'ostilità preconcetta nei confronti della minoranza che ha proposto questa soluzione, per il quale si vuole votare contro.
È di tutta evidenza che, se noi non introduciamo, in una logica di finanziamento ordinario e costante, il meccanismo della tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, e ogni volta ci affidiamo a provvedimenti straordinari affidati alla finanza pubblica - che una volta ci sono, una volta non ci sono, una volta arrivano, una volta non arrivano - non riusciremo a portare a sintesi un tema di così grande valenza; tema che, peraltro, segnalo che verrebbe sviluppato dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e dalle Comunità montane assicurando anche un ritorno economico, sui territori, dalle opere di manutenzione.
Mi sembra che sarebbe una misura di buonsenso e non riesco a comprendere il motivo per il quale, pervicacemente, ci si ostina a dire di no.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.150,

presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 16.0.151, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, dal punto di vista procedurale qui siamo di fronte a qualcosa di piuttosto curioso. In genere il Governo chiede poteri al Parlamento e alla propria maggioranza. Noi invece ci troviamo in una condizione nella quale è la minoranza a chiedere al Governo di fare qualcosa in termini di poteri e il Governo dice no. Sia chiaro che io non voglio fare questa cosa qui: siamo veramente in un'operazione di rovesciamento dei fattori.
Allora è piuttosto curioso e singolare che il Governo si rifiuti di dar corso - e qui vengo al merito della questione - ad una procedura di introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali, che è una misura già in corso in diversi Paesi avanzati e che stabilisce sostanzialmente un principio semplice: nel momento in cui i territori producono, attraverso un'azione di natura ecosistemica, dei benefici dal punto di vista non solo naturalistico, ma anche economico, è giusto che una parte di questo ritorno economico possa ritornare ai territori per assicurare la tutela e la salvaguardia di questo bene. Cito il caso di scuola più clamoroso: il servizio ecosistemico che la città di New York paga alle contee che gli assicurano l'acqua ai fini idropotabili. Siccome la città di New York non ha in sé la capacità di drenare e di depurare tutto quel bisogno del fabbisogno che ha, è costretta a ricorrere a territori che producono questo bene. Quei territori non possono fare evidentemente un certo tipo di sviluppo, perché depaupererebbero e comprometterebbero la capacità di produrre quel tipo di bene comune. Quindi che cosa fa la città di New York? Paga quei territori per rimanere così, per consentire la riproducibilità del bene. È un'operazione che non c'entra nulla con la finanza pubblica, perché è un accordo tra consumatori e produttori che consente un'operazione di tutela e di salvaguardia ambientale e di riproducibilità del medesimo.
Siccome questi temi esistono e nei Paesi più avanzati (penso ad esempio alla Svizzera) da anni producono delle risposte, ci sembrava piuttosto naturale che il Governo potesse essere investito dello studio e della predisposizione di questo tipo di funzioni in maniera tale che i territori potessero beneficiare di queste rimesse. Invece, si preferisce stare dentro una dimensione da finanza derivata, forse perché in questo modo si controllano meglio le filiere di potere connesse al denaro pubblico. E anche qui torniamo indietro anziché andare avanti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.152, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 16.0.153 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della

relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.150, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.150, mentre l'emendamento 18.149 è stato ritirato.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, anche a nome del collega Patton chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 18.150.
PRESIDENTE. L'emendamento 18.149 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.150, presentato dalla senatrice Spelgatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.150, 20.0.150, 20.0.151 e 20.0.152.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.150, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.150, 21.151, 21.152, 21.153, 21.154, 21.0.150, 21.0.151 e 21.0.152.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.153, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.154, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.152, presentato dal senatore Franceschelli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 22.151, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.152, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 22.153 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.154, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 22.0.150 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 22.0.153, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.155, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 23.150 e favorevole sull'emendamento 23.300. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 23.0.149, 23.0.150, 23.0.151. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.0.152 ove riformulato secondo la proposta della Commissione bilancio, di cui do lettura: dopo l'articolo, inserire il seguente: «Articolo 23-*bis*. *(Agevolazioni tariffarie)*. 1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito

familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

PRESIDENTE. Il senatore Martella accetta la riformulazione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.150, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.149, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.150, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 23.0.152 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Poiché il senatore Martella ha accolto la riformulazione richiesta dalla 5a Commissione, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.152 (testo 2), presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che sugli emendamenti 25.0.150 e 25.0.152 anche la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.151 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.150, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 25.0.155 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.152, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.153, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 25.0.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
MENNUNI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENNUNI *(FdI)*. Signor Presidente, segnalo di non essere riuscita a votare, ma che il mio voto sarebbe stato conforme a quello del mio Gruppo.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, specificando che sull'emendamento 28.150 anche la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.150, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.151, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 28.152, presentato dalla senatrice Musolino.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
BERRINO *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, segnalo il mio voto favorevole all'emendamento 29.300.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALOISIO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, quasi ogni giorno ci troviamo di fronte ad un femminicidio. Sono tragici episodi, brutali, che insanguinano tutto il Paese. In ogni angolo si innalza un grido di dolore, che risuona nella nostra Nazione. L'immagine di Sara Centelleghe, tragicamente assassinata con 30 forbiciate, ci impone una riflessione urgente e profonda. Dal gennaio 2024 le statistiche fornite dal Ministero dell'interno parlano chiaro. Sono state assassinate oltre novanta donne da uomini che dicevano di amarle, vittime di una cultura che continua a perpetuare la disuguaglianza e la violenza di genere. Questi dati non sono solo numeri; sono vite spezzate, sogni infranti e famiglie distrutte.
Dobbiamo chiederci come possiamo migliorare e garantire che queste tragedie non si ripetano. Onorevoli colleghi e colleghe, c'è una risposta e non è solo di carattere legislativo, ma soprattutto culturale. È nostro compito pertanto agire con urgenza, al fine di educare le nuove generazioni e dare loro gli strumenti del vivere civile.
Il termine femminicidio descrive non solo l'omicidio di una donna, ma anche e soprattutto un atto che svela il profondo radicamento della misoginia nella nostra cultura e questa non è altro che la punta dell'*iceberg* di una profonda angoscia che alberga nella mente e nei cuori di alcuni maschi, nostri padri, nostri fratelli o nostri figli, che fuggono dalla loro esistenza e dal dolore che imprigiona la loro mente.
Bisogna avere il coraggio di eliminare in un sol colpo la differenza di genere almeno dal punto di vista economico. È possibile farlo con un solo articolo, composto da una sola frase, formata da nove parole: a parità di funzione deve corrispondere parità di salario. Questo non si deve fare oggi, né domani: andava fatto ieri.
È necessario un cambio di paradigma.

Dobbiamo educare le nuove generazioni al rispetto e all'uguaglianza e promuovere una cultura di non violenza. Tutti hanno un ruolo cruciale in questo processo: le scuole, le famiglie e le istituzioni.
Torno a proporre l'introduzione dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado. È auspicabile che la violenza e il femminicidio diventino solo un doloroso ricordo del passato, un vero tabù. Non c'è più tempo, bisogna investire nell'educazione emotiva per formare una nuova generazione consapevole e sensibile per coltivare una nuova dimensione di vita, al fine di affermare la convivialità.
Ricordiamo i nomi delle ultime cinque donne assassinate, che potrebbero essere nostre mamme, nostre sorelle, nostre figlie: Sara, Aurora, Flavia, Marina e Celeste. Siano esse di monito per darci la forza e il coraggio di agire.
Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo lavorare insieme, senza steccati politici, per costruire una società più giusta e sicura, perché solo unendo le forze possiamo realizzare il cambiamento verso una società in cui ognuno abbia la sicurezza di trovare nell'altro la disponibilità all'aiuto e alla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 31 ottobre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,50)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (**1054**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
Approvato nel testo emendato
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore,

della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.150 (già 1.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Finalità*)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale,ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del

valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro geologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone e popolazioni montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del

territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.».

b) *sopprimere il comma 3*.

1.151 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 44, secondo comma, della Costituzione» *aggiungere le seguenti:* «e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE».

1.6

Spagnolli, Unterberger, Patton

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.12

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» *inserire le seguenti:* «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Id. em. 1.12

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» *inserire le seguenti:* «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.17

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 1.17

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

G1.150

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati;

la categoria professionale degli addetti agli impianti a fune, riconosciuta come "gravosa", meriti anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento agli addetti all'esercizio, all'ispezione e alla manutenzione degli impianti di risalita, ai conduttori di mezzi battipista, agli addetti agli impianti di innevamento artificiale, agli addetti alla manutenzione delle piste da sci, ai conduttori di mezzi d'opera e agli addetti al servizio di soccorso nei comprensori sciistici, tenuto conto di come le mansioni svolte ad altitudini elevate e la costante esposizione a condizioni climatiche disagiate mettano a dura prova il fisico e la salute di quanti operano in questo specifico settore,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale degli addetti agli impianti a fune nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.

1.0.150 (già 1.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della

proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda

conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» *con le seguenti:* «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Id. em. 2.1

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» *con le seguenti:* «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, dopo le parole: «*parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

b) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Cataldi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Id. em. 2.6

*Al comma 1, dopo le parole: «*altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti: «*e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

Cataldi, Maiorino, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

Cataldi, Maiorino, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

Cataldi, Maiorino, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

Nicita, Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

Meloni, Nicita, Parrini, Valente, Giorgis

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.150

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

V. testo 2

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti,» *inserire le seguenti:* «di cui due rappresentanti delle diverse tipologie di montagna,».

2.150 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Approvato

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti, designati dalla Conferenza unificata» *inserire le seguenti:* «sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i

diversi tipi e caratteristiche delle montagne,».

2.14

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse la restante parte

Dopo il comma 1 inserire il seguente **: «1-*bis* . Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni**. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.151 (già 2.17)

Enrico Borghi, Musolino

Id. em. 2.16

Sopprimere il comma 2.

2.18

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» *inserire le seguenti:* «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

Cataldi, Maiorino, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» *inserire le seguenti:* «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» *inserire le seguenti:* «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di

percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.23

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi **: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione**, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

Meloni, Giorgis, Parrini, Manca, Valente

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.152

I Relatori

Approvato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*, con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

G2.150

Tosato, Bergesio, Spelgatti

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" ;

premesso che l'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani,

alla luce della necessità di provvedere quanto prima all'attuazione dei criteri che permettano di superare l'attuale stato di frammentazione dei fondi in determinate zone del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

G2.151

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per

la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

2.0.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in

materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.150 (già 2.0.4)

Enrico Borghi, Musolino

Id. em. 2.0.2

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(*Comunità di comuni montani*)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista dell'elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si

dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo»

Capo II

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.150 (già 3.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(*Strategia nazionale per la montagna italiana*)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

3.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Strategia per la montagna italiana (SMI) è predisposta, nel rispetto delle competenze delle regioni, in complementarità e sinergia con le strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, le politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché le politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché il Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.».

3.152

Spelgatti, Tosato

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione,» *aggiungere le seguenti:* «nonché al servizio postale universale e ai servizi bancari».

3.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» *inserire le seguenti:* «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Id. em. 3.3

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» *inserire le seguenti:* «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.6

Nicita, Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» *inserire il seguente periodo:* «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» *con le seguenti*: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.153 (già 3.8)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.154 (già 3.10)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui parere è vincolante.».

G3.150

Spelgatti, Tosato

Accolto

Il Senato,

premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiarie e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

3.0.150 (già 3.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, in coerenza con la SMI.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)* , del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.150 (già 4.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)*

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT », finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della mon tagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FO SMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione na zionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio

necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.»

4.2

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

***a) al comma 1, sopprimere la lettera* b)** *;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera *b)*»;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *a)*».

4.3

Valente, Parrini, Giorgis, Manca, Meloni

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b)*;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera *b)*»;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *a)*».

4.151 (già 4.4)

Enrico Borghi, Musolino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* b);

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.152 (già 4.6)

Enrico Borghi, Musolino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

4.153 (già 4.7)

Enrico Borghi, Musolino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».

Conseguentemente,

a) *al comma 2, sopprimere le parole*: «e lettera b)»;

b) *sopprimere il comma 4*;

c) *al comma 5, sopprimere le parole:* «e b)».

4.8

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b»;

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» *con le parole:* «lettera a)».

4.154 (già 4.9)

Enrico Borghi, Musolino

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»*;*

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».

4.11

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a),* le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sost. id. em. 4.13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a),* le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

Meloni, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» *con la seguente*: «ripartizione».

4.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Manca, Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo il comma 5, inserire il seguente* :**

«5-*bis.* Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

G4.150

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

4.0.151

Ambrogio

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.*»*

4.0.4

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Id. em. 4.0.151

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Promozione della montagna in ambito europeo*)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.150

Ambrogio

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

EMENDAMENTI

5.150 (già 5.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Relazione annuale*)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica na zionale di sviluppo delle zone montane.»

5.0.150

Ambrogio

Improponibile

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Modifica in materia di stazioni appaltanti alla legge 8 maggio 2012, n. 65, recante disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»)

1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento ".».

Capo III
SERVIZI PUBBLICI
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato nel testo emendato
(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e

non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.150 (già 6.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(*Sanità di montagna*)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

6.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dai dirigenti di cui al CCNL area sanità, dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. Le medesime modalità di valorizzazione si applicano all'attività prestata in tali strutture dal personale convenzionato con il SSN di cui agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici, dirigenti di cui al CCNL area sanità o convenzionati con riferimento agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario nell'ambito dei servizi per cui è richiesta tale figura.».

6.152

Ambrogio

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.153 (già 6.4)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.3

Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.154 (già 6.5)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo

2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.»

6.155

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio, in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna, o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il SSN nell'ambito degli ACN, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.».

6.7

Camusso, Parrini

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» *inserire la seguente:* «pubbliche».

6.156

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta» *con le seguenti*: «i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

6.157 (già 6.11)

Maiorino, Cataldi, Pirro

V. testo 2

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

6.157 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

6.158 (già 6.12)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

6.159

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al finanziamento di cui al comma 7 accedono anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

G6.150 (già 6.2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 1, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani e favorire la mobilità

professionale verso tali comuni, prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani. La medesima attività, inoltre, è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici in formazione o specializzandi, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura indicata in premessa svolta ai sensi della presente legge, a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi.

G6.151 (già 6.10)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della

progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 4, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del

comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche gli infermieri di medicina, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre specifiche misure premiali ed incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane.

G6.152 (già 16.0.6)

Occhiuto, Ternullo, Durnwalder, Paroli, Patton

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti

territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

6.0.1

Parrini, Musolino

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 6-**bis.**

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

Nicita, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 6-**bis.**

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

Nicita, Parrini, Giorgis, Valente, Meloni

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 6-**bis.**

(Zone Franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Servizi sanitari di montagna)

1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 6.0.4

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Servizi sanitari di montagna)

1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, »;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato

servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.150 (già 7.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(*Scuole di montagna*)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello

prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.»

7.2

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.151 (già 7.3)

Enrico Borghi, Musolino

Id. em. 7.2

Sopprimere il comma 2

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.5

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Malpezzi, Rojc e Scalfarotto.

7.6

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini della formazione delle classi» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».

7.10

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8".».

7.12

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.152 (già 7.14)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022-2024 "Istruzione e Ricerca".».

7.153 (già 7.15)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.154 (già 7.17)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

7.155 (già 7.18)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 5 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

10-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.156 (già 7.19)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

7.157 (già 7.20)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Giorgis, Parrini, Valente, Rojc (*)

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.0.1

Nicita, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli

interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.
EMENDAMENTI
9.150

Ambrogio

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole: «*Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*» con le seguenti: «*Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca*»;*

*b) al comma 6, sostituire le parole: «*di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1*» con le seguenti: «*delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-*bis*».*

9.151 (già 8.4)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» *con le seguenti*: «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.152 (già 8.5)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 9.151

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» *con le seguenti:* «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.153 (già 8.6)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

9.154 (già 8.7)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.».

9.155

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.150

Enrico Borghi

Improponibile

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(*Interventi a favore dell'associazionismo comunitario*)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.»

9.0.151

Ambrogio

Ritirato

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

9.0.3

Durnwalder, Patton

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

3. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start-up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale.
4. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.150 (già 9.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(*Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet*)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui al l'articolo 3, in coerenza con la strategia na zionale italiana per la banda ultralarga.»

10.151

Durnwalder

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «canoni. Gli oneri» *fino a*: «telefonia mobile e di connessione digitale» *con la seguente*: «oneri».

10.152

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» *con la seguente:* «oneri».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

10.153

Irto

Sost. id. em. 10.152

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» *con la seguente:* «oneri» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

10.154

Sigismondi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.155

Fregolent

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.156 (già 9.14)

Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

10.157

Murelli

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree montane del Paese, gli operatori di comunicazione elettronica, possono richiedere il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,25-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, entro il 31 luglio 2025. Il rinnovo dei diritti d'uso è soggetto al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quinta serie speciale, n.80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso. Il rinnovo delle frequenze è vincolato a nuovi investimenti effettuati dagli operatori per soluzioni compatibili con le tecnologie New Radio di quinta generazione su un numero di comuni montani pari almeno al 30 per cento dei comuni serviti dagli stessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

G10.150

Tosato, Spelgatti

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei comuni montani, per le imprese medie e piccole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

10.0.150 (già 9.0.1)

Basso, Nicita

Improponibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano degli agenti sul campo.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute

e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

10.0.151 (già 9.0.2)

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente, De Cristofaro

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

10.0.152 (già 9.0.4)

Nicita

Improponibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Capo IV

TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

EMENDAMENTI

11.150 (già 10.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sopprimere l'articolo

11.151 (già 10.2)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.»

11.152

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della cultura» *inserire le seguenti:* «il Ministro della salute,».

11.153 (già 10.12)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli».

11.154 (già 10.13)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sost. id. em. 11.153

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.»

11.0.150 (già 10.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condi zioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti

equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricol tura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montcontrattiano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.»

11.0.153 (già 013.1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

11.0.151 (già 10.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Id. em. 11.0.153

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente*:

«Art. 11-*bis*.

(*Sostegno all'agricoltura di montagna*)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le

regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.»

11.0.152

Durnwalder, Patton

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)

1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma

1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

12.150 (già 11.1)

Spagnolli, Patton, Durnwalder

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli *habitat* che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza.

3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-*bis* c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

12.151 (già 11.2)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.152 (già 11.4)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 12.151

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da

progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.153

Patton, Durnwalder

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.

1-*ter*. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono altresì essere portati dai soggetti titolari di porto d'armi, previa autorizzazione del Questore.»

12.154

Ambrogio

Ritirato

*Al comma 2, dopo le parole: «*provvedono e vigilano*», inserire le seguenti: «*attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.155 (già 11.5)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», *inserire le seguenti*: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.156

Durnwalder, Patton

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di abbattimento tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di inadempienza rimane in vigore il decreto precedentemente emanato. Per le finalità di cui al secondo periodo e successivi del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ogni 6 anni, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, ad effettuare un monitoraggio nazionale dello stato della specie.».

12.156 (testo 2)

Durnwalder, Patton (*)

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tosato e gli altri componenti del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione e i senatori De Carlo e Unterberger

12.0.150 (già 11.0.1)

Nicita, Meloni

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del

Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

EMENDAMENTI

13.150 (già 12.1)

Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di lamina zione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane».

13.0.150 (già 12.0.3)

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

13.0.151 (già 12.0.4)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

13.0.152 (già 12.0.5)

Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14

Approvato

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis)* è aggiunta la seguente:

« *s-ter)* cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera *q)*, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e

manutenzione di frutteti »;
b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-*bis*. - *(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)* - *1*. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter)*, le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q)* , eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)* . A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.
Art. 15.
Approvato nel testo emendato
(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)
1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« *1*. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione »;
b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
« *1-bis*. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera *a)*, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale

della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera *b)*, è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da perfezionare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

c) al comma 2:

1) le parole: « e dei boschi vetusti », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale »;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis*. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di

un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-*quater*, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-*quater* e 5-*quinquies* è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali ».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

EMENDAMENTI

15.150

Durnwalder, Unterberger, Patton

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «*5*»*, sostituire le parole:* «, le regioni e le province autonome» *con le seguenti:* «e le regioni».

15.151

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g*-bis*)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia".».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo

2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al

decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.150 (già 13.1)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie»*, inserire le seguenti:* «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

16.151 (già 13.3)

Durnwalder, Patton

V. testo 2

Ai commi 1, 3 e 4 dopo le parole: «benefici per l'ambiente»*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

16.151 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «benefici per l'ambiente e il clima», aggiungere *le seguenti:* «, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio,».

16.152 (già 13.4)

Durnwalder, Patton

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» *e* «4 milioni»*, rispettivamente con le seguenti*: «25 per cento» *e* «30 milioni».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.300

I Relatori

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027».

16.153 (già 13.7)

Parrini

Respinto

Sopprimere il comma 7.

16.154

Ambrogio

Ritirato

*Al comma 7, dopo le parole: «*aziende agricole*», inserire le seguenti: «*ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2*».*

16.155 (già 13.12)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole» *inserire le seguenti*: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.156 (già 13.13)

Enrico Borghi, Musolino

Id. em. 16.155

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole», *inserire le seguenti*: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.157

Ambrogio

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione.*»*

G16.150

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo

integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana, anche attraverso misure volte a valorizzare la professione di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G16.151

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e di maestro di sci.

G16.152

Occhiuto, Ternullo, Paroli (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa l'eventuale sostenibilità della misura, a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Tosato e la senatrice Spelgatti

16.0.150 (già 13.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

1. L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.»

16.0.151 (già 13.0.4)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

16.0.152 (già 13.0.3)

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Aliquote IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati

nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

16.0.153

Spelgatti, Tosato

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle start-up innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

EMENDAMENTO

17.0.150 (già 14.0.3)

Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani.

EMENDAMENTI

18.149 (già 14.0.150)

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Ritirato

*Sostituire l'*articolo *con il seguente:*

«Art. 18

(Reti escursionistiche di montagna)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci

accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia.».

18.150

Spelgatti, Tosato (*)

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «tracciato a fondo naturale», *con le seguenti*: «tracciato prevalentemente a fondo naturale»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici» *con le seguenti*: «sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Durnwalder e Patton

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 20.

Approvato

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

EMENDAMENTI

20.150 (già 16.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20

(*Professioni della montagna*)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.»

20.0.150 (già 16.0.11)

Durnwalder, Patton

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(*Imprenditori agricoli di montagna*)

1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

20.0.151 (già 16.0.12)

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40

chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

20.0.152 (già 16.0.13)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "*de minimis*" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al

comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei *prodotti* agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando

il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

EMENDAMENTI

21.150 (già 17.1)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(*Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »*)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della

citata legge n. 234 del 2021.»

21.151 (già 17.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» *inserire le seguenti:* «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

21.152 (già 17.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il cui titolare» *inserire le seguenti:* «sia una donna ovvero».

21.153 (già 17.6)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» *con le seguenti:* «per i quattro periodi d'imposta successivi».

21.154 (già 17.7)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «40 milioni di euro annui».

21.0.150 (già 17.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli in teressi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal l'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.»

21.0.151 (già 17.0.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

21.0.152

Franceschelli

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, come definiti all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno

2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI

22.150 (già 18.2)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.151 (già 18.4)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 22.150

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.152 (già 18.5)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti»*, con le seguenti:* «fino a 15000 abitanti».

22.153

Tosato, Spelgatti

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da un comune non montano al» *con la seguente:* «nel».

22.154 (già 18.7)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi *deficit* infrastrutturali esistenti.».

22.0.150

Ternullo, Occhiuto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20, 21, 22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16 comma 3 e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso

articolo.»

22.0.151 (già 18.0.1)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20,21,22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.».

22.0.152 (già 18.0.2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(*Concessione di incentivi economici a favore delle imprese*)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.153

Enrico Borghi, Musolino

Sost. id. em. 22.0.152

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente*:

«Art. 22-*bis*

(*Concessione di incentivi economici a favore delle imprese*)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.155 (già 18.0.5)

Durnwalder, Patton

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(*Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani*)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi

compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 5 e 6, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI

23.150 (già 19.1)

Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 23

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 23-*bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del

credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 23, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23.

Art. 23-*ter*.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 23 e 23-*bis* possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 23-*quater*.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 23 a 23-*ter*, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

23.300

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

23.0.149 (già 18.0.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire i seguenti:*

«Art. 23-*bis*

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla

formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

«Art. 23-*ter*

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 22-*bis*, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è

avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 22-*bis* e per i quattro periodi successivi.»

23.0.150 (già 19.0.2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

23.0.151 (già 19.0.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel

corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

23.0.152 (già 19.0.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

V. testo 2

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

23.0.152 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Approvato

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

ARTICOLI 24 E 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(*Incentivi per la natalità nei comuni montani*)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,

adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Art. 25.

Approvato

(Registro nazionale dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *g)* e *h)*, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

EMENDAMENTI

25.151

Ambrogio

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*«*2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.*»*

25.150 (già 20.4)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

25.0.150 (già 20.0.1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire i seguenti:*

«Art. 25-*bis*.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 25, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

«Art. 25-*ter*.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

1. I Comuni di cui all'articolo 25-*bis*, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

«Art. 25-*quater*.

(Valutazione e approvazione del progetto).

1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 25-*bis*, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 25-*bis*, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

«Art. 25-*quinquies*.

(Immissione nel possesso)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 25-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

«Art. 25-*sexies*.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 25-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 25-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni

con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.».

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 25-*bis* a 25-*sexies*, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

25.0.151 (già 20.0.3)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico. 6-*bis*. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.»

25.0.155

Ambrogio

Ritirato

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

*«*Art. 25-*bis*

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.*»*

25.0.152 (già 20.0.5)

Enrico Borghi, Musolino

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

25.0.153 (già 20.0.6)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

25.0.154 (già 20.0.7)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 25.0.153

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLI DA 26 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 27.

Approvato

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 28.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

EMENDAMENTI

28.150 (già 22.1)

Durnwalder, Patton

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), *dopo le parole:* «gli articoli 1, 2» *inserire le seguenti:* «4, comma 3,».

28.151 (già 22.3)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28.152 (già 22.4)

Musolino

Id. em. 28.151

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 9 e 13, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 22 e 23, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai commi 1 e 2 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 5 e 6, 16, comma 1, 21, comma 1, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della

congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

EMENDAMENTO

29.300

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

I Relatori

Approvata

Alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal l° gennaio 2025 a131 dicembre 2027»;

all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, tramessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già

13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-*bis*, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarle)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 22.153.

In relazione alla proposta 12.156 [già 11.8 (testo 3)] il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»".

A rettifica del parere espresso nella giornata di ieri, sull'emendamento 1.12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.151 (testo 2), 2.150 (testo 2) e 16.151 (testo 2), relativi ai disegni di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento del ministro Calderoli in sede di replica sui disegni di legge nn. 1054, 276 e 396

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

le politiche in favore della montagna, contraddistinte da una *governance* complessa e, talvolta, da discontinuità di azione politica, interessano una parte significativa del territorio italiano, quella caratterizzata dalle aree montane, spesso organizzate in piccoli centri che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali e sono interessati ormai da decenni da un processo di spopolamento e di marginalizzazione delle attività commerciali e produttive. Peraltro, le problematiche delle aree interne, ed in particolare di quelle montane, si sono aggravate a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni, rendendo improrogabile un'azione organica volta a rimettere al centro le strategie di sviluppo delle zone periferiche del Paese. Tale scelta normativa, peraltro, trova piena rispondenza anche in ambito sovranazionale. In tal senso, l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta, tra le altre, alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra le quali rientrano, per espressa previsione del Trattato, anche le aree di montagna.

Proprio a tal fine, il disegno di legge in esame mira a fornire una risposta tempestiva e mirata alle esigenze delle zone di montagna secondo una pluralità di direttrici che, nel loro complesso, danno luogo ad un intervento organico, diretto ad avvicinare le politiche della montagna ai bisogni effettivi delle persone che vi risiedono e che intendono investire in tale realtà, contrastando il già citato processo di spopolamento e di desertificazione delle attività commerciali e produttive.

Mi soffermo solo sinteticamente sulle diverse linee di indirizzo perseguite, trattandosi di questioni affrontate in maniera più dettagliata dai relatori. Tra i principali interventi del disegno di legge richiamo quelli volti a garantire i servizi pubblici essenziali nei Comuni di montagna (attraverso in particolare incentivi di carriera e benefici fiscali a favore degli operatori della sanità e della scuola) nonché le misure per migliorare i servizi di comunicazione e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane. Di particolare rilievo, inoltre, le misure rivolte alle nuove generazioni, dagli incentivi per la natalità nei Comuni montani, alle agevolazioni per le imprese montane esercitate da giovani, agli interventi per favorire il lavoro agile nei Comuni montani.

Voglio, inoltre, ricordare due ulteriori aspetti innovativi che, a mio parere, consentiranno al presente disegno di legge di rispondere nella maniera più appropriata e tempestiva all'esigenza fortemente sentita dalle zone montane di recuperare il divario economico e sociale che le separa dalle aree più progredite del Paese.

Il primo aspetto consiste nella definizione di criteri omogenei ed innovativi per la classificazione dei Comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle varie misure di sostegno previste. Il meccanismo delineato dal disegno di legge prevede, infatti, che l'elenco generale dei Comuni montani sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei parametri altimetrici e della pendenza. Proprio al fine di dare una risposta il più possibile calibrata alle effettive esigenze dei Comuni montani nonché nell'ottica di un uso razionale ed oculato delle risorse stanziate, nell'ambito di tale classificazione, uno o più successivi elenchi individueranno i Comuni montani destinatari delle misure di sostegno, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri altimetrici e della pendenza e di parametri socioeconomici e anche in funzione della finalità perseguite dalle specifiche misure di sostegno.

Altra novità di rilievo è l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure, ai fini della loro eventuale rimodulazione tra le varie misure. Tale meccanismo di flessibilità è evidentemente funzionale all'esigenza di un impiego razionale e calibrato delle risorse stanziate a carico del Fosmit, che, nel complesso, ammontano a circa 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Non mi soffermo sugli altri aspetti della proposta di legge in discussione, ampiamente illustrati dai relatori, ma voglio in conclusione sottolineare come il testo in esame rappresenti il punto di arrivo di un lungo ed articolato *iter*, costantemente ispirato al raggiungimento del migliore risultato possibile in favore delle zone montane. Il metodo che ha contraddistinto tale processo è sempre stato improntato al dialogo e alla leale collaborazione tra le diverse forze politiche. Il disegno di legge governativo, che ha costituito il testo base per l'esame in Commissione, ha in parte ripreso il testo presentato al Parlamento nella scorsa legislatura dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Maria Stella Gelmini. Partendo dal pregevole lavoro svolto in quella sede, si è proceduto ad un ulteriore e accurato approfondimento e confronto con i territori e i cittadini, realizzato anche attraverso una consultazione dedicata sul sito del dipartimento. Sono state quindi apportate modifiche e integrazioni al testo già presentato alla Camera dei deputati, e introdotte importanti ulteriori novità, alcune delle quali evidenziate in precedenza.

Il testo presentato, si è ulteriormente arricchito a seguito dell'approfondito e pregevole lavoro istruttorio svolto in sede referente dalla Commissione, che, grazie al clima collaborativo che ha caratterizzato lo svolgimento dei lavori, ha visto l'importante partecipazione e contributo costruttivo dell'opposizione. In proposito, mi compiaccio nel sottolineare che molti degli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* in Commissione, anche su aspetti qualificanti del testo, provenivano dall'opposizione.

Per tutte queste ragioni, concludo, dunque, esprimendo la piena condivisione da parte del Governo con riguardo alla struttura e alle finalità della proposta di legge in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1054:

sull'emendamento 16.150, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 16.151 (testo 2) e sugli articoli 9 e 28 la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 12.156 (testo 2) i senatori Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Guidolin, Licheri Sabrina, Lopreiato, Lorefice, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro e Sironi avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mazzella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pera, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Gelmini ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE.

La Presidente del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE ha accettato tale adesione.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

La Presidente del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE ha comunicato che il Gruppo stesso assume la seguente nuova denominazione: "Civici d'Italia - UDC - Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare".

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presentazione di relazioni

In data 30 ottobre 2024, a nome della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, la senatrice Segre ha presentato la relazione - approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 16 ottobre 2024 - sull'attività svolta dalla Commissione stessa negli anni 2023 e 2024 (*Doc*. XVI,

n. 2).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Liris Guido Quintino
Disposizioni per il riconoscimento della psoriasi come malattia cronica (1283)
(presentato in data 29/10/2024);
senatrice Maiorino Alessandra
Promozione della convivenza con il Lupo (Canis lupus) e l'Orso (Ursus arctos) e loro protezione (1284)
(presentato in data 30/10/2024);
senatori Boccia Francesco, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Lorenzin Beatrice, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Misiani Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter
Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili (1285)
(presentato in data 30/10/2024);
senatore Silvestroni Marco
Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali (1286)
(presentato in data 30/10/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Gasparri Maurizio ed altri
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza (1263)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 30/10/2024);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Bongiorno Giulia ed altri
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio (1261)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 30/10/2024);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
dep. Simiani Marco
Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (1275)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
C.400 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1080, C.1202, C.1286)
(assegnato in data 30/10/2024).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Regione Friuli-Venezia Giulia
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1279)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
C.976 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 30/10/2024).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente le proposte di nomina del professor Francesco Bestagno e del consigliere Raffaella Pezzuto alla carica di giudici di designazione italiana presso il Tribunale dell'Unione europea.
La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (Atto n. 584).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 16 settembre 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXXV, n. 1).
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 29 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 8).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020 (COM(2024) 425 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2022 (COM(2024) 457 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni

BIANCOFIORE, SALVITTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la nuova assicurazione sociale per l'impiego (di seguito "NASpI") è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato;
essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
considerato che:
le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro;
la legge subordina la loro efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche);
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
sarebbero in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla NASpI;
la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema ammettendo, inoltre, alla NASpI soggetti che non ne avrebbero diritto;
l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante "Disposizioni in materia di lavoro" (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro,
si chiede di sapere quali siano i criteri, la *ratio* e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo.
(3-01433)

GASPARRI, OCCHIUTO, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
il 16 ottobre 2024, la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame del testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;
il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e, conseguentemente, a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale, in termini di fabbisogno di professionisti;
la nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso, basata sul *test* unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono,
si chiede di sapere, oltre a quelli già indicati, quali ulteriori obiettivi strategici si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.
(3-01434)

MURELLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
organi di stampa locali hanno diffuso la notizia che tra i libri adottati in una scuola primaria di Piacenza figurerebbe il libro intitolato "L'importante è che siamo amici", nel quale viene raccontata la storia di Errol e del suo orsacchiotto, Thomas, che, d'un tratto, confessa al suo grande amico Errol di

sentirsi "Tilly". Nel libro si legge: "Thomas l'orsacchiotto fece un bel respiro: 'Ho bisogno di essere me stesso, Errol. Nel mio cuore ho sempre saputo di essere un orsacchiotto femmina, non maschio. Vorrei chiamarmi Tilly, non Thomas'".
ad avviso dell'interrogante, nelle scuole primarie, ma anche nella scuola secondaria di primo grado, è rischioso affrontare tematiche così delicate e complesse con bambini e ragazzi che non hanno ancora gli strumenti per comprendere determinati argomenti;
in ogni caso si tratta di questioni che dovrebbero essere gestite dalla scuola con il coinvolgimento delle famiglie, in quanto inscindibilmente legate alle scelte educative che ogni famiglia ha il sacrosanto diritto di avere e in questo deve poter agire in sinergia con la scuola, senza essere prevaricata;
l'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che la scelta dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado), con la vigilanza del direttore scolastico. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica;
considerato che:
con la circolare per l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025, si è previsto che "le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2024/2025, nel mese di maggio c.a. e comunque non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di scuola";
nei fatti sono stati perciò estromessi i consigli di classe, quindi i rappresentanti dei genitori vengono messi nell'impossibilità di far sentire la propria voce, proprio dove si assumono decisioni importanti e decisive nella linea educativa dei propri figli;
il più delle volte i rappresentanti dei genitori non vengono opportunamente informati del loro diritto prendere visione dei libri di testo proposti dalle case editrici, nei consigli di classe ci si limita a chiedere l'adesione dei genitori senza neppure invitarli a esprimere la loro opinione. È invece proprio in quest'occasione che i genitori, attraverso i propri rappresentanti, potrebbero eventualmente esprimere il proprio dissenso all'adozione di testi che propongono prospettive come, ad esempio, quelle derivanti dall'ideologia "*gender*",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare opportune indicazioni agli uffici di attenersi scrupolosamente a quanto indicato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella redazione delle prossime circolari sulle adozioni dei libri di testo, affinché ai genitori non sia negato il diritto alla compartecipazione con le scuole nelle scelte educative fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei propri figli;
se non ritenga di dare indicazioni alle scuole per attuare un'adeguata campagna informativa in merito al diritto dei genitori di prendere parte attiva alla scelta dei libri di testo, per evitare poi di doversi lamentare di scelte ideologiche inadeguate e irrispettose del diritto all'educazione dei propri figli.
(3-01435)
(*già* 4-01488)
MURELLI, ROMEO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
nei giorni scorsi a Borgo Panigale, rione del comune di Bologna, si è registrato l'ennesimo caso di incidente mortale sul lavoro, presso lo stabilimento di Toyota: il bilancio è di due morti, undici feriti gravi ed uno gravissimo;
le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento;
Toyota material handling, nel corso di una riunione tenutasi nelle ore immediatamente successive all'incidente, ha infatti comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la decisione di chiudere lo stabilimento, nella zona di Bargellino, e fermare tutte le attività lavorative, anche da remoto, fino a

nuova comunicazione; i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre 2024;
il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza dello stabilimento e i sindacati, per discutere degli ammortizzatori sociali attivati in seguito alla decisione dell'azienda di fermare completamente le attività produttive;
i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione ordinaria, in modo portarla al 100 per cento della retribuzione;
la chiusura a tempo indeterminato agita non poco gli oltre 800 lavoratori, già profondamente segnati dalla tragedia dell'esplosione;
la preoccupazione scaturisce anche a seguito della notizia della chiusura, sempre a data da destinarsi, dello stabilimento Toyota di San Donato Milanese e la cassa integrazione guadagni per i suoi 50 dipendenti,
si chiede di sapere se e quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, il Ministro in indirizzo possa fornire in merito alle cause dell'incidente e quali iniziative di competenza intenda adottare per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.
(3-01436)

LICHERI Ettore Antonio - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la trasmissione "Report", nella puntata del 27 ottobre 2024, ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024 al largo del mar Ionio, al confine con le acque SAR italiane, persero la vita 65 persone (tra cui 26 minori) dei 70 migranti partiti dalla Turchia su una barca a vela, in avaria e quasi inabissata, alla deriva da diversi giorni;
fu un velista francese a lanciare l'allarme (al momento del soccorso, in vita erano rimaste solo 12 persone) cui sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasbordarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella Ionica;
sembrerebbe che i cadaveri siano arrivati "a spezzoni" in zone diverse e distanti tra loro (Crotone, Gioia Tauro, Locri, Polistena, Soverato, Roccella stessa) al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di due province;
le nazionalità delle persone che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione sembrerebbero essere: Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Pakistan, Paesi devastati da guerre e violazione dei diritti;
la rotta (la rotta turca) è la stessa della strage di migranti allo Steccato di Cutro;
sono emerse anche in questo caso ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta, lanciata il 16 giugno 2024 da "Alarm phone" al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche l'esatta posizione della stessa;
risulta, altresì, dalla trasmissione e da fonti di stampa la "fulminea promozione del vice prefetto che si occupava del caso ad assessore regionale" e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia stata "carente e in alcuni casi fuorviante", per il tramite di brevi comunicati "spesso incompleti e incoerenti", "scarsa trasparenza sui numeri e gli spostamenti delle salme delle vittime" (in sostanza, una condotta uniforme che avrebbe coinvolto tutte le istituzioni competenti e che avrebbe impedito alla stampa di documentare l'accaduto "con tanto di identificazioni sul posto e allontanamenti dagli ospedali in cui erano ricoverati i sopravvissuti"), vicende non nuove che replicano, ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto a Roma il 23 maggio 2024, il 12 aprile 2024 nella città di Padova e il 6 novembre 2023 nella città di Messina, in cui le forze dell'ordine hanno detenuto per ore in stato di fermo cronisti e operatori della stampa, identificatisi e qualificatisi, senza giustificazione alcuna, creando il forte sospetto di aver voluto impedire la cronaca e l'informazione dei fatti concernenti, rispettivamente, una manifestazione ambientalista (Messina) e le azioni di protesta degli attivisti di "Ultima generazione" (Padova e Roma);
la catena di eventi riportata desta gravi preoccupazioni in ordine a quanto appare, ad avviso dell'interrogante, un "sistema" finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, o una "strategia",

come rilevato anche dagli organi della stampa, "dell'invisibilizzazione e della dispersione", strutturato sulla base della consegna del silenzio e su una vasta complicità, o sulla sua imposizione lungo la catena di comando, su una tragedia identica alla strage di Cutro del febbraio 2024;
l'oscuramento, o il suo tentativo, di fatti precisi e di parte della realtà rappresenta l'*incipit* di derive illiberali del quale da tempo l'interrogante ha visto i prodromi, a decorrere dall'avvio del mandato del Governo in carica,
si chiede di sapere:
se non si intenda chiarire la dinamica dei fatti occorsi in ordine alla vicenda oggetto della trasmissione televisiva e di quanto illustrato in premessa, la loro esatta concatenazione, unitamente alla disamina degli ordini impartiti nonché delle rispettive competenze, responsabilità, regole di ingaggio e catena di comando delle istituzioni coinvolte, nonché la condizione attuale dei migranti superstiti unitamente agli accordi eventualmente presi dalle istituzioni e dagli organi coinvolti con i familiari delle vittime e i loro Paesi di origine;
se non si intenda, altresì, chiarire le condotte tenute dalle istituzioni e dagli organi coinvolti nei confronti dei giornalisti, che risulterebbero essere stati impediti, in ordine all'informazione e alla cronaca dei fatti, nonché le condotte tenute nei confronti dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme.
(3-01437)
DELLA PORTA, MALAN, BALBONI, LISEI, SPINELLI, DE PRIAMO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi d'indagine delle forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio di cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti;
al centro dell'indagine vi è la società Equalize S.r.l., attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente a dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente;
tra gli indagati vi sono il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della società;
le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini;
la recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'aumento degli *standard* di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo, a tal fine, il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del *cyber* crimine sempre più sofisticate,
si chiede di sapere quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche e, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili, gravi episodi, e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.
(3-01438)
BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in attuazione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, lo scorso 13 ottobre 16 migranti sono stati imbarcati a bordo di una nave della Marina militare per essere trasferiti in Albania, dove sono sbarcati il 16 ottobre;
dei 16 migranti, due erano minorenni e altri due versavano in condizioni di salute precarie, quindi sono stati rapidamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare, mentre per gli altri 12 l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento;
secondo alcune stime indipendenti, il costo di trasferimento in Albania, per singolo migrante e per la

singola tratta, è pari a 20.000 euro: l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e di ritorno dei 16 migranti, pertanto, sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle forze dell'ordine impegnati in tali operazioni;
negli ultimi due anni il personale delle forze dell'ordine è stato in costante diminuzione, con effetti sconcertanti sia sul piano dell'ordine pubblico, sia in termini di impatto sul personale in servizio, il quale, oltre a dover fronteggiare l'aumento del costo della vita e la mancata parametrazione del trattamento economico alla sede di assegnazione, viene chiamato a sopperire alla cronica carenza di organico con turni massacranti e sacrifici;
anche alla luce del piano strutturale di bilancio e del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, in cui, al netto delle rassicurazioni di future "correzioni" del testo da parte del Governo e della maggioranza, si prevede un *turn-over* al 75 per cento e tagli lineari in tutti i comparti, appare evidente come le risorse pubbliche debbano essere utilizzate in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con quello di economicità ed efficienza, diretti corollari del primo;
in questa prospettiva, in relazione alla vicenda dei 16 migranti appare fondamentale chiarire dove costoro siano stati soccorsi, al fine di valutare l'economicità, l'efficienza e l'impatto economico dell'attuazione del sistema di gestione dei flussi migratori delineato dal suddetto protocollo,
si chiede di sapere in che punto siano stati soccorsi in mare i 16 migranti trasferiti in Albania, a quale distanza dalla più prossima costa italiana e in quali condizioni, nonché se non si ritenga che l'impegno economico previsto per il "protocollo Albania" non abbia l'effetto di sottrarre risorse fondamentali al comparto sicurezza e pregiudicare gli investimenti e l'entità degli stanziamenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.
(3-01439)
VERINI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
secondo quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Milano un gruppo di informatici è riuscito a violare il sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, la banca dati più sensibile delle forze dell'ordine italiane, attraverso un sofisticato virus informatico e con la complicità di persone infiltrate nel *team* di manutenzione. Il gruppo faceva riferimento alla società Equalize S.r.l., di proprietà di Enrico Pazzali, presidente della fondazione Fiera Milano, e il cui amministratore delegato è l'ex sostituto commissario di polizia Carmine Gallo. Come rivelato nelle intercettazioni pubblicate da diversi organi di stampa, il sistema utilizzato permetteva di "scaricare i dati direttamente dalla banca dati del ministero dell'Interno" grazie a un *malware* di tipo RAT (*remote access Trojan*) inserito nei *server* del Viminale;
le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Si tratta di uno dei più grandi sistemi informatici della pubblica amministrazione italiana, con una complessità paragonabile a quella dei maggiori istituti bancari. La sua struttura comprende centinaia di *database* interconnessi che gestiscono ogni aspetto dell'attività investigativa e di sicurezza nazionale;
inoltre, sarebbero state prelevate informazioni sensibili e segrete, anche di esponenti del mondo della politica, contenute in altre banche dati strategiche nazionali, come "Serpico", e il sistema valutario legato alle segnalazioni di operazioni sospette di Banca d'Italia, per poi rivenderle su commissione;
il pubblico ministero Francesco de Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di "creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate" e di indagati "pericolosissimi" per via della "circolazione indiscriminata di notizie, informazioni sensibili, riservate e segrete" che "sono in grado di 'tenere in pugno' cittadini e istituzioni";
inoltre, sempre secondo quanto scritto negli atti, la presunta associazione per delinquere godrebbe "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri" e gli indagati "spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi". Il gruppo avrebbe una struttura "a grappolo", ogni componente e collaboratore avrebbe a sua volta "contatti nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni" con cui "reperire illecitamente dati";

la Procura di Milano, inoltre, effettuerà anche approfondimenti sulla presunta vendita di dati e informazioni sensibili verso l'estero, per verificare l'eventualità che siano finiti in altri Paesi. In tal caso gli acquirenti di queste informazioni potrebbero essere anche potenze straniere non democratiche o gruppi di interesse che vogliono influenzare il corso politico, finanziario ed economico di altri Paesi;
considerato che:
l'attività di spionaggio ha riguardato finanza, impresa, politica, ambienti che sono pezzi fondamentali del "sistema Paese" e preoccupa anche per l'uso potenziale dei dati sottratti, basti pensare all'uso che ne potrebbe fare la criminalità organizzata. Da tempo le mafie hanno investito i proventi illeciti da un lato schermando le proprie attività informatiche rendendole inaccessibili e dall'altro cercando di penetrare le banche dati che nelle loro mani diventano formidabili armi di ricatto ai singoli e agli Stati;
il caso Equalize è solo l'ultimo di una serie di vicende che riguarda accessi abusivi, funzionari infedeli, *hacker* e controlli carenti. Sono episodi di penetrazione di banche dati sensibili, dal caso Striano-Laudati ad altri, che sebbene abbiano caratteristiche diverse finiscono con il riguardare sempre la sicurezza informatica e cibernetica del Paese;
appare di tutta evidenza come le banche dati italiane siano insicure e necessitino di investimenti strutturali. Tuttavia, la tutela della sicurezza non può basarsi unicamente sull'inasprimento della disciplina penalistica: richiede, invece, significativi investimenti sul piano della prevenzione. Nel caso dei sistemi informatici e delle reti di raccolta dei dati è necessario in particolar modo rafforzare la sicurezza dei sistemi, assicurando il continuo adeguamento agli *standard* tecnici più avanzati, perfezionare il sistema degli *alert* e allo stesso tempo investire sulla formazione del personale;
a fronte della gravità dei fatti emersi dall'inchiesta milanese il gruppo del Partito democratico ha più volte richiesto alla Presidente del Consiglio dei ministri di venire a riferire all'Assemblea,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per rendere realmente efficace il sistema di protezione delle banche dati del Paese, anche attraverso finanziamenti adeguati, e quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato il coinvolgimento nell'attività di dossieraggio di alcuni apparati dello Stato e della sicurezza.
(3-01440)
BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
la Corte di giustizia della UE, con la sentenza 4 ottobre 2024, nella causa C-438/23 Protéines France, ha deliberato che l'uso dei termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale può essere esteso anche agli alimenti a base vegetale;
la controversia si riferisce ad una legge francese del 2021 che, per rendere maggiormente trasparenti le informazioni alimentari fornite ai consumatori, aveva vietato l'uso di espressioni come "hamburger vegetariani" o "salsicce vegane" per gli alimenti a base vegetale; il caso sollevato da diverse associazioni, tra cui l'Unione vegetariana europea e l'Association végétarienne de France, era stato infatti deferito nell'agosto 2023 dal Consiglio di Stato francese alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
in base alla sentenza, gli Stati membri possono adottare nomi legali per gli alimenti, ma non possono impedire l'uso di termini descrittivi comuni per alimenti a base vegetale;
la sentenza del tribunale europeo potrebbe avere conseguenze anche in Italia, dove con l'approvazione della legge 1° dicembre 2023, n. 172, è stato introdotto il divieto di "*meat sounding*" per i prodotti vegetali;
la legge è stata voluta dal legislatore italiano per tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, la salute dei consumatori italiani e i loro acquisti da denominazioni fuorvianti che, utilizzando forme di comunicazione fuorvianti, modificano la percezione del significato di parole comuni associate agli alimenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia difendere in tutte le sedi opportune i principi che sono alla base della legge n. 172 del 2023, in materia di "*meat sounding*", affinché venga garantita una sostanziale protezione degli interessi dei consumatori di fronte a forme di comunicazione che, presentandosi come pervasive e fuorvianti, possano alterare le loro possibilità di scelta.

(3-01442)
VERINI, D'ELIA, SENSI, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, FURLAN, CAMUSSO, ROJC, VERDUCCI, LA MARCA, NICITA, MARTELLA, PARRINI, GIORGIS, GIACOBBE, DELRIO, MANCA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nell'ambito dell'operazione "The good lobby" a seguito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea, investigatori della Polizia di Stato della squadra mobile di Frosinone e del servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine di Roma sono state eseguite a Ceccano (Frosinone) misure cautelari personali e sequestri emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col PNRR e per l'accoglienza dei migranti. Tra questi il sindaco della città, esponente di Fratelli d'Italia, Roberto Caligiore;
sono 10 in totale gli arresti e 3 le interdittive, con il divieto di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni. Oltre al sindaco Caligiore ed alcuni dipendenti comunali, coinvolti nel reato di corruzione, sono stati colpiti e personaggi campani già noti alle forze dell'ordine e legati alla criminalità;
il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Frosinone nell'ordinanza parla di "spartizione di una torta" perché la Procura europea di Roma e la squadra mobile di Frosinone hanno fatto i conti: su 5 milioni di euro del PNRR circa 500.000 euro sono stati incassati da quella "cricca spregiudicata" con a capo il sindaco Roberto Caligiore. Nel più "totale disprezzo da parte dei pubblici ufficiali indagati della tutela degli interessi della collettività", scrive ancora, "approfittando della carica pubblica ricoperta, ha attuato una gestione totalmente arbitraria e personalistica dell'ente anche incompatibile con l'etica professionale di un carabiniere";
dalle intercettazioni emerge un modo inquietante di intendere il lavoro dell'amministrazione pubblica: talpe, soffiate, rapporti poco chiari con esponenti della malavita campana, romana e milanese, come della camorra e della 'ndrangheta, che gli inquirenti hanno puntualmente ricostruito e che vedono protagonista il sindaco di Ceccano;
il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha sospeso Roberto Caligiore da sindaco di Ceccano, da consigliere comunale e da consigliere provinciale. In consiglio provinciale il presidente Luca Di Stefano ha disposto la surroga provvisoria. In aula al suo posto è entrato Sergio Crescenzi, primo dei non eletti con la lista di Fratelli d'Italia. In municipio, invece, ha assunto la guida dell'amministrazione di centrodestra la vicesindaca Federica Aceto;
alcuni consiglieri comunali di Ceccano nel chiedere l'immediata convocazione del Consiglio comunale hanno avanzato la richiesta delle dimissioni del vicesindaco e dello scioglimento del Consiglio comunale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, a tutela della pubblica amministrazione e delle risorse pubbliche utilizzate per scopi malavitosi, di fare piena chiarezza sull'intera vicenda, che ha quale conseguenza anche un danno erariale, e procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Ceccano.

(3-01443)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
VALENTE, CAMUSSO, MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, CRISANTI, ROJC, FINA, FURLAN, MANCA, FRANCESCHELLI, IRTO, TAJANI, BASSO, NICITA, SENSI, VERINI, GIACOBBE - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, dell'interno, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 172, della legge n. 234 del 2021, definisce, in attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. *m)*, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido una copertura del servizio in ciascun comune o bacino territoriale pari al 33 per cento, inclusivo del servizio privato, con riferimento alla popolazione dai 3 ai 36 mesi d'età. La medesima norma finanzia progressivamente l'incremento del costo per la gestione del servizio con uno stanziamento di 120 milioni nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel

2025, 450 milioni nel 2026 e 1.100 milioni annui a decorrere dal 2027;
tale finanziamento, a regime di 1.100 milioni di euro, rappresenta un incremento di oltre l'80 per cento rispetto ai 1.300 milioni di spesa complessiva sostenuta nel 2021 dai Comuni per il servizio di asili nido, al netto del contributo delle famiglie, così come riportato dall'ISTAT nel *report* sull'offerta dei nidi pubblicato il 23 novembre 2023 e relativo al periodo 2021-2022;
con il finanziamento previsto dal suddetto comma 172 avrebbero dovuto essere attivati a regime 141.855 nuovi posti, ripartiti per singolo ente comunale;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2023, ha stabilito che i Comuni inadempienti nella progressiva attivazione del servizio non devono limitarsi a restituire le somme, ma devono essere commissariati e le somme destinate agli asili nido devono confluire in un fondo specifico, distinto dal fondo di solidarietà comunale, il quale non ha vincoli settoriali di utilizzo;
il Governo si è adeguato alla sentenza della Corte costituzionale facendo confluire le erogazioni per il servizio di asili nido nel fondo speciale equità livello dei servizi e, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città del 30 maggio 2024, è stata approvata l'intesa su uno schema di decreto del Ministero dell'interno che avvia le procedure di commissariamento per i Comuni che non hanno attivato la prima quota di servizi di asilo nido, relativa al 2022 e finanziata con 130 milioni;
con ulteriori bandi del PNRR, sono stati assegnati agli enti locali finanziamenti per 3,24 miliardi di euro, per la realizzazione entro il 2026 di nuovi asili nido; a queste somme vanno aggiunte anche quelle stanziate dal decreto per un nuovo piano per gli asili nido PNRR, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito il 30 aprile 2024, del valore di 734,9 milioni di euro, che ha assegnato direttamente le risorse a 845 Comuni in ritardo con la realizzazione del servizio, con l'obiettivo di attivare ulteriori 31.600 posti;
grazie ai bandi del PNRR e agli stanziamenti del decreto n. 79 del 30 aprile 2024, si potrebbero realizzare, entro il 2026, strutture in grado di ampliare considerevolmente, anche se non ancora in modo ottimale, la copertura dei servizi per la prima infanzia; come è stato segnalato anche da un'indagine di SDA Bocconi, le province che raggiungeranno il *target* del 33 per cento saranno 74 a fronte delle 32 del 2021, mentre le province con una copertura molto bassa (inferiore al 15 per cento) scenderanno dalle 17 del 2021 a una (Caltanissetta) nel 2026;
a fronte di tale quadro finanziario e normativo complesso ed impegnativo, ma finalizzato a raggiungere, sia pure in ritardo, l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura del servizio asili nido entro il 2030, e di avvicinarsi all'obiettivo del 45 per cento indicato dall'Unione europea, il Governo, nel piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, trasmesso all'Unione europea (in particolare, nell'allegato VI , investimento 1.1 della M4C1), ha indicato delle risorse stanziate che si discostano fortemente dal quadro finanziario delineato e dagli obiettivi programmatici concordati con la stessa UE. Nello specifico, nella tavola A.VI.4, il Governo ha rimodulato il LEP del 33 per cento previsto dalla legge n. 234 del 2021 per gli asili nido, impegnandosi a garantire il 33 per cento "a livello nazionale", eliminando il riferimento al "livello comunale" e introducendo una sorta di nuovo LEP del 15 per cento denominato "a livello regionale";
inoltre, sempre nell'ambito del piano strutturale di bilancio 2025-2029, tavola A.VI.4, il Governo ha indicato come obiettivo per il 2027 quello di "aumentare la spesa pubblica per coprire i costi operativi delle strutture di assistenza all'infanzia di almeno il 20% rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 ai costi di gestione delle strutture di assistenza all'infanzia disponibili per i bambini sotto i 3 anni d'età, considerando anche i nuovi posti resi disponibili dal PNRR";
a giudizio degli interroganti il nuovo livello di copertura del servizio nidi del 15 per cento regionale, fermo restando quello del 33 per cento medio nazionale, è sensibilmente inferiore a quello di legge; un incremento nel 2027 rispetto al 2021 delle spese di gestione di "almeno il 20%" equivale a un importo minimo annuo di 260 milioni di euro, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e necessari a coprire le spese per 141.855 nuovi posti nei nidi;
in sostanza, a PNRR concluso, proprio quando le strutture dovrebbero funzionare a pieno regime, una maggiorazione di "almeno il 20%" rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 risulta essere assolutamente insufficiente non solo per nuovi investimenti ma addirittura per completare gli

investimenti in essere, dal momento che i Comuni non potranno intervenire per completare le opere con risorse proprie, a causa degli ulteriori tagli alle risorse già previsti nel disegno di legge di bilancio per il 2025;
peraltro, la rimodulazione rischia di abbattersi con effetti disastrosi particolarmente nelle regioni del Sud dal momento che, secondo quanto emerge sempre dalle proiezioni del piano strutturale di bilancio 2025-2029, nelle aree più popolose del Sud, quali le provincie di Palermo e Napoli, la copertura non raggiungerà il 20 per cento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, per quanto di rispettiva competenza, delle motivazioni che hanno determinato il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 234 del 2021;
se siano a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato il taglio delle risorse per le spese di gestione, arrivando ad uno stanziamento ad oggi di 260 milioni di euro, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e se non ritengano che tali tagli determinino una grave sperequazione a danno delle regioni del Sud;
se ritengano questa scelta in linea con le politiche di sostegno alle famiglie e alla natalità già ampiamente annunciate dal Governo.
(3-01441)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nell'ambito del più generale obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, ha introdotto la previsione di un tetto di spesa cui assoggettare gli acquisti di dispositivi medici da parte del servizio sanitario nazionale, da definire a livello sia nazionale che regionale;
il tetto di spesa regionale, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, è stato fissato, per ciascuna Regione, nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno regionale *standard*, con atto n. 181/CSR, del 7 novembre 2019, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;
in ordine alle conseguenze del superamento del limite di spesa, il richiamato art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 98 del 2011, stabiliva che la relativa spesa fosse interamente a carico della Regione interessata, con ripiano da realizzare attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale;
l'art. 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 ha innovato rispetto a tale disciplina, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per il quadriennio 2015-2018, pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017;
il medesimo comma 9, ai fini del ripiano, ha commisurato il contributo di ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del SSR, rimettendo la definizione delle modalità procedurali di ripiano a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della salute, e la certificazione del superamento del tetto di spesa a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno;
il sistema del *payback*, così delineato, è rimasto a lungo inattuato. Solo con il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022 si è avuta la certificazione del superamento del tetto di spesa limitatamente al quadriennio 2015-2018, con conseguente quantificazione, Regione per Regione, dell'ammontare dello scostamento;
nel corso del 2022 i provvedimenti che hanno certificato l'avvenuto superamento dei tetti di spesa per le annualità 2015-2018 e quelli regionali conseguenti, coi quali è stato intimato alle aziende fornitrici il pagamento di somme a titolo di parziale ripiano dello sforamento, sono stati impugnati da una parte

degli operatori economici interessati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Con 16 ordinanze di identico tenore il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2015, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha concesso la possibilità di estinguere il debito attraverso il versamento di un importo ridotto in un'unica soluzione, pari al 48 per cento della quota di ripiano a loro carico, in un primo momento alle sole aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano attivato contenzioso o rinuncino ad avviarlo. Il termine per l'adempimento è stato più volte differito *ex lege*, da ultimo al 30 novembre 2023;
considerato che:
le aziende fornitrici di dispositivi medici chiamate al ripiano sono oltre 6.000, in gran parte micro, piccole e medie imprese che contribuiscono a un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, nel quale convivono coi grandi gruppi;
pur tenendo conto della generale riduzione del contributo al 48 per cento (per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 22 luglio 2024, n. 139) per il solo quadriennio 2015-2018 l'onere a carico degli operatori economici è stimato in oltre un miliardo di euro;
si tratta di imprese che hanno versato imposte per oltre 4 miliardi di euro nel quadriennio 2015-2018 e oltre 900 milioni di euro nel solo 2021;
la richiesta delle quote di ripiano relative al quadriennio 2015-2018 è intervenuta soltanto nel 2022, in un contesto profondamente mutato rispetto al momento in cui l'onere è maturato;
già al momento dell'introduzione della misura si rilevava la necessità di valutare la sostenibilità del complesso della correzione operata nel settore per le imprese fornitrici di dispositivi medici;
l'art. 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, ha ulteriormente inciso sul sistema del *payback*, ponendo a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici il versamento di una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;
il complesso di queste circostanze, oltre ai rischi occupazionali e di erosione del gettito, condiziona l'operatività delle aziende e la loro esistenza sul mercato, con conseguenze sfavorevoli sui prezzi, sulla regolarità degli approvvigionamenti ospedalieri e sull'accesso alle cure da parte dei cittadini;
tenuto conto:
delle mozioni approvate dai Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, che hanno impegnato le Giunte regionali all'avvio di un'interlocuzione con il Governo, in ragione dell'insostenibilità della misura per le aziende coinvolte nei rispettivi territori;
delle ulteriori determinazioni che hanno sospeso l'efficacia dei provvedimenti di riparto e recupero delle somme, in attesa della definizione del contenzioso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non condivida l'opportunità di individuare soluzioni normative e tecniche alternative all'attuale disciplina del *payback* in materia di dispositivi medici, che includano l'introduzione di soglie di esenzione dal pagamento degli oneri in relazione al fatturato delle imprese interessate;
quali iniziative intenda assumere o abbia assunto allo scopo di monitorare l'evoluzione continua della spesa sanitaria nazionale e regionale, attraverso sistemi di informazione aperti agli operatori economici interessati alle procedure di affidamento;
se non ritenga opportuno procedere a una revisione complessiva della disciplina del *payback* in materia di dispositivi medici, che esprima un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra iniziativa economica privata e utilità sociale.
(4-01558)
DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*. -
Premesso che:
nelle scorse settimane il gruppo Fedrigoni S.p.A. ha annunciato che la Giano S.r.l. cesserà le proprie

attività a partire dal 1° gennaio 2025, con il conseguente avvio delle procedure di licenziamento per 195 lavoratori, impiegati nella produzione di carta da ufficio, negli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta, in provincia di Ancona;
la decisione interviene in un momento di particolare apprensione per la situazione economica, occupazionale e sociale nel distretto di Fabriano, attraversato da anni di profonde crisi industriali, la cui identità è indissolubilmente legata alla produzione cartaria;
le dichiarazioni dei vertici del gruppo in merito alla volontà di mitigare l'impatto dei licenziamenti, investendo nei siti produttivi nel territorio delle Marche e nello sviluppo del *brand* Fabriano, appare in preoccupante contrasto con le notizie relative al piano di dismissione dell'intero settore cartiere (carte per arte, disegno e ufficio);
considerato che la tutela dei lavoratori riveste carattere prioritario in un territorio già duramente colpito dal declino e dalla perdita di importanti siti industriali e nel quale per le aree della val Vibrata, valle del Tronto e Piceno e del distretto di Fermo e Macerata è già intervenuta la declaratoria di crisi industriale complessa,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano promosso o intendano promuovere per garantire la tutela dei livelli occupazionali;
se, nell'ambito delle rispettive competenze di mediazione e intervento, non ritengano opportuno valutare il coinvolgimento di ulteriori soggetti istituzionali in qualità di acquirenti, quali l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e la Banca d'Italia.
(4-01559)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01285 della senatrice Zambito, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *2ª Commissione permanente* (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):
3-01443 del senatore Verini ed altri, sul Comune di Ceccano (Frosinone);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01442 della senatrice Bizzotto ed altri, sull'introduzione del divieto di "*meat sounding*" per i prodotti vegetali.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01526 del senatore De Priamo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 133ª seduta pubblica del 6 dicembre 2023, a pagina 135, sostituire il titolo: "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti" con il seguente: "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti. Deferimento".
Nel Resoconto stenografico della 235ª seduta pubblica del 29 ottobre 2024, a pagina 30, sotto il titolo: "Discussione dei documenti:", alla sesta riga, sostituire le parole: "di un'utenza" con le seguenti: "delle utenze".

1.5.2.3. Seduta n. 237 del 31/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

237a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
SBROLLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Per una tempestiva risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottoporre alla Presidenza una richiesta che il Gruppo Partito Democratico ha depositato, in data 22 ottobre, con l'interrogazione 3-01429, a prima firma della senatrice Tajani, nella quale chiedevamo lumi, informazioni, approfondimenti, certezze sui dati connessi al concordato fiscale, che ieri è scaduto.
Siccome è un punto centrale del confronto che sta partendo sulla manovra e il Governo, in momenti diversi, ha dichiarato che sarebbero entrati 3 miliardi, poi 2, poi uno, temiamo che sia accaduto quello che avevamo paventato. Vorremmo che il ministro Giorgetti rispondesse all'interrogazione della senatrice Tajani.
Da quello che leggiamo oggi sui giornali e dalle informazioni che ci arrivano, dovrebbero aver aderito da 150 a 200.000 contribuenti, presidente Malan, su una platea di 4,7 milioni di contribuenti

potenziali, di cui 2,7 milioni con pagella fiscale e 2 milioni forfettari.
Lo diciamo perché è evidente che il rischio è che ci si ritrovi nella condizione che ad aver aderito siano solo coloro che, aderendo, risparmieranno, e cioè pagheranno meno tasse nel 2025, 2026 e 2027, pagando un piccolo acconto subito; mentre tutti coloro che sono in difficoltà, coloro che non hanno bisogno di aderire a un condono ovviamente non avranno aderito.
Questo ci preoccupa e pertanto la richiesta alla Presidenza è di sollecitare il ministro Giorgetti a rispondere alla interrogazione presentata dalla senatrice Tajani, che penso possa aiutarci tutti a far luce sulle risorse effettive di questa operazione, che avete definito di *compliance* e che altro non è che un condono mascherato, che in qualche modo inciderà sulla manovra la cui discussione sta partendo alla Camera e che qui dal Senato seguiamo attraverso la Commissione bilancio con le audizioni congiunte. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e solleciterà il Governo in tal senso.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***GELMINI e LOMBARDO. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***BORGHI Enrico ed altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Relazione orale) **(ore 9,40)**
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1054
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica della relatrice e del rappresentante del Governo e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge 1054, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione finale.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, le Province autonome di Bolzano e di Trento, grazie alla loro autonomia, hanno potuto inaugurare le loro politiche per la montagna più di settant'anni fa con misure contro lo spopolamento a favore dei piccoli Comuni, per il presidio del territorio e per tenere in vita tutta la rete dei masi. Questi temi così importanti sono oggi al centro del provvedimento che stiamo per approvare e rappresentano un contributo significativo per la vita di montagna. Riconosciamo quindi l'impegno e la sensibilità del Governo su questi temi, e in particolare desidero ringraziare il ministro Calderoli e la relatrice Pirovano, che hanno seguito con grande attenzione e con spirito di collaborazione tutto il lavoro parlamentare.
La montagna - come il nostro caso dimostra - va affrontata tenendo conto delle sue particolarità, ma anche delle sue continue trasformazioni e delle sue continue sfide. E questo è ancora più vero oggi: innanzitutto vi è la crisi demografica che - come abbiamo visto - ha segnato un nuovo *record* negativo delle nascite; essa avrà le principali ripercussioni proprio sulle aree interne e sui territori di montagna. Già oggi in molti Comuni si fa una gran fatica a tenere in piedi anche i servizi primari. Poi vi è il cambiamento climatico, che sta trasformando e trasformerà sempre più il modo di abitare la montagna: si avranno più pericoli legati allo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità, la progressiva erosione dei pascoli. Dal 1969 ad oggi l'Unione europea ha perso il 16 per cento dei suoi pascoli e sulle Alpi italiani la situazione è ancora peggiore: meno 45 per cento in cinquant'anni.
In questo contesto, una delle più grandi preoccupazioni di chi vive nelle zone di montagna è la crescente presenza dei grandi carnivori, che si inserisce nel complesso panorama delle sfide legate alla gestione degli ecosistemi montani. Domenica scorsa, in un *referendum* consultivo in tredici Comuni

della Val di Sole sulla presenza di orsi lupi, il 98,5 per cento dei votanti si è espressa per le politiche più efficaci di contenimento della loro presenza. Questa percentuale dimostra che il tema non è più rinviabile e, pertanto, ringrazio l'Assemblea per aver approvato il nostro emendamento, con cui si compie un primo passo verso il riequilibrio della presenza dei grandi carnivori, in un'ottica di tutela della pubblica incolumità non solo della popolazione ma anche degli animali da allevamento.

Per tutte le ragioni espresse e per il fatto che il provvedimento ha il merito di guardare alla montagna come un sistema unitario, che è quello che noi diciamo e chiediamo da sempre, annuncio il voto favorevole dei componenti SVP del Gruppo Per le Autonomie e l'astensione degli altri componenti. *(Applausi)*.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parlando di montagna oggi il mio pensiero commosso non può che andare alla giovane promessa azzurra Matilde Lorenzi, morta per un tragico incidente proprio sulle piste della mia terra in Val Senales.

Purtroppo la montagna non è solo una bellissima cartolina; va amata e perciò rispettata e temuta, nel suo insieme dell'ecosistema. Solo sulle piste vi sono 30.000 incidenti l'anno, si contano 1.500 ricoveri e 20 decessi, uno ogni 1.700 sinistri; ma nessuno, dico nessuno, si sogna giustamente di chiudere le piste o vietare gli sci. Vorrei che lo stesso atteggiamento, signor Ministro, si avesse nei confronti della fauna selvatica che popola le nostre montagne, e lo dico con cuore e sincerità.

Voglio premettere che le mie parole sono figlie di quello sguardo, il mio a 360 gradi per trecentosessantacinque giorni, su un territorio montano tanto vasto, bellissimo e altrettanto complicato, come il mio Trentino-Alto Adige, dove ben il 100 per cento dei Comuni è classificato come montano. Ed è così pure per la Val d'Aosta e per altre Regioni d'Italia, dove le percentuali sono decisamente notevoli. L'Italia è costituita in gran parte di aree montuose: parliamo del 49 per cento del territorio nazionale, con oltre 9 milioni di italiani residenti. Per questo mi sono sempre battuta contro lo spopolamento delle zone montane, di cui la mia Provincia, l'Alto Adige-Südtirol, è maestra. E lo è un po' meno paradossalmente invece il Trentino, che è sempre Provincia autonoma, ma dove purtroppo il fenomeno dello spopolamento è invece vigente. È un tema oggi acclarato in tutta Europa e anche per il nostro Paese sta diventando una vera emergenza. Non si tratta più di una fuga, come negli anni Cinquanta e Sessanta. Oggi nei 3.500 Comuni montani si muore di più e si nasce di meno.

La crisi demografica, poi, si intreccia con la crisi climatica. Le Alpi, tanto per dire, si scaldano di più del resto del pianeta. Gli Appennini sono il centro di un Mediterraneo *spot* climatico, causa purtroppo anche dei recenti fenomeni alluvionali. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso e spesso mancano, nei territori montani, infrastrutture adeguate alle comunicazioni digitali e ancora addirittura telefoniche. Alla fragilità del territorio si aggiungono fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e incendi boschivi. Eppure le nostre montagne sono preziosi custodi di ingenti risorse naturalistico-ambientali, che garantiscono servizi ecosistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica (il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici si trova nei Comuni montani).

Non si fatica quindi a comprendere il valore, anche in termini economici, delle aree montane, dato che questo territorio non è più il luogo tradizionale del taglio del bosco e non ha soltanto una vocazione agricola, ma aspira ad essere punto di riferimento per l'erogazione dei servizi ecosistemici e per il mondo produttivo, nonostante politiche pubbliche che finora non sono state in grado di superare la marginalizzazione delle zone montane. L'ultima legge sulle montagne, la legge n. 97, risale al 1994 (trent'anni fa); un tempo biblico, se ci aggiungiamo che questa legge da allora è stata in gran parte inattuata (*ça va sans dire*). Oggi essa appare decisamente inadeguata e carente rispetto alla rilevanza strategica attribuita anche dalle politiche di sviluppo dell'Unione europea alle aree interne, rurali e montane.

Al Sud come al Nord, al Centro e nelle isole aumentano le differenze e le disuguaglianze tra centri

urbani e zone montane e gli indicatori demografici ed economici sono concordi nel dire che non c'era altro tempo da perdere per intervenire. E per questo la ringraziamo, signor Ministro. In questi due anni il Governo Meloni ha orgogliosamente raccolto il testimone ormai ingiallito da decenni di generale disinteresse verso la montagna e lo ha fatto impostando un'azione politica seria, mirata e orientata ai bisogni effettivi delle persone che risiedono nelle aree interne e che qui intendono investire. Un provvedimento chiaro, netto, di politica di sistema, che intende raccogliere in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane, con un ambizioso obiettivo: ridurre le condizioni di svantaggio attualmente presenti, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali, *in primis* la scuola e la sanità, particolarmente sentito anche nel mio collegio, il Trentino, in condizioni di effettiva parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale. Non a caso all'articolo 3 si parla di strategia nazionale per la montagna italiana.

Vogliamo, in altri termini, dare vero valore alla scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere nelle aree interne e dare loro supporto e servizi, garantendo così, al tempo stesso, la lotta al processo di spopolamento con la tutela dell'ecosistema ambientale, perché chi vive e chi fa impresa in tali luoghi possa godere di alcuni importanti vantaggi in grado di riequilibrare le differenze con il resto del Paese. Con questo provvedimento stiamo parlando di misure che possono attrarre maggiori investimenti; di agevolazioni fiscali ed emolumenti speciali che potranno consentire, ad esempio, di dare supporto alla creatività imprenditoriale locale, di attrarre e mantenere operatori nei settori essenziali della scuola e della sanità (più medici e infermieri, così come più maestri nelle nostre vallate). Stiamo parlando di misure che possano creare nuove professioni della montagna, far rivivere borghi incantati, dove la longevità è garantita, e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la digitalizzazione dei territori e la geolocalizzazione, locale e globale. Stiamo parlando di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e turistico delle nostre zone montane.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, che però non ci spaventa, abituati come siamo a raccogliere le sfide e ad ascoltare i bisogni che la nostra gente ci affida. Non a caso tutti gli indici di gradimento verso l'azione di questo Governo di centrodestra parlano chiaro, caro collega Boccia, anche attraverso le parole del presidente Mattarella.

Questo provvedimento è pensato anche per le giovani generazioni, a cui vogliamo rivolgerci con grande attenzione e cura; le giovani coppie per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa o per i giovani imprenditori. Diverse, infatti, sono le misure agevolative previste e i crediti di imposta perché possano essere incoraggiati a investire, insediarsi e restare in montagna, scongiurando l'abbandono di luoghi e comunità che costituiscono un patrimonio prezioso per il nostro Paese, e magari anche di non abbandonarlo alle mafie. La loro bellezza, il paesaggio, la storia, la cultura e le loro tradizioni linguistiche costituiscono anche geograficamente la spina dorsale della nostra Nazione.

Questo testo vuole di certo costituire non il punto di arrivo, ma semmai il punto di partenza per ridare quella doverosa dignità ai territori montani e ristabilire quel minimo comune denominatore con il resto dei territori della nostra penisola. Sarebbe stato bello fosse stato condiviso in queste Aule, perché riteniamo che la strategia nazionale per le aree interne debba essere una strategia comune tra tutti gli attori istituzionali, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze del sistema Stato e autonomie.

Non è più tempo di nascondersi dietro il rimpallo delle competenze: ci sono interi territori che reclamano attenzione, cura e sviluppo. Vogliamo forse aspettare che intere Province dei nostri Appennini restino terra di nessuno? Colleghi, solo chi non vive certe realtà non può comprendere le ripercussioni legate all'abbandono di quelle aree, che sono infatti molteplici, compreso il venir meno della cura del paesaggio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, con le conseguenze alle quali tutti stiamo assistendo, oltre che del tessuto storico-culturale. La risposta allora non può che essere sviluppo, occupazione, attrattività, presenza dell'uomo.

Mi riferisco allora in particolare a quelle misure contenute nel disegno di legge rivolte, ad esempio, alle imprese agricole di nuova costituzione, perché possano essere incrementate le attività di promozione e la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera nell'ottica di creare dei veri e propri

distretti rurali e agroalimentari che possano sviluppare politiche strategiche per la formazione e la valorizzazione dei distretti del cibo, rilanciando le produzioni agroalimentari e non. Pensiamo inoltre al turismo rurale che, negli ultimi anni, ha fatto registrare cifre altamente positive. Condividiamo il grande lavoro svolto dal ministro Calderoli, perché dalla residenza dei borghi storici possa anche passare la riscoperta delle produzioni locali. Parchi, beni ambientali, dimore storiche, cammini e ciclovie, che sono patrimonio naturalistico di assoluto spessore, potranno quindi diventare volano di sviluppo per quelle aree interne che fino ad oggi sono state considerate come figlie di un dio minore.
Valorizzare le specificità territoriali è un obiettivo non solo possibile, ma anche strategico, che ha nelle diversità territoriali, ambientali e culturali, una sua marcata peculiarità e ricchezza.
Signora Presidente, in conclusione, solo con un approccio pragmatico e concreto, che è proprio di questo provvedimento, potremo ridurre la vulnerabilità della nostra montagna e trasformarla in punto di forza del sistema socioeconomico nazionale. La sua approvazione è un passo importante per rilanciare l'intero Paese e per questo lo sosteniamo con grandissima convinzione. *(Applausi)*.

Saluto ad un gruppo giovanile parrocchiale

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto in tribuna al gruppo giovanile parrocchiale di Brunico, in provincia di Bolzano. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054 , 276 e 396 (ore 9,53)

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, conservatorismo compassionevole: potremmo rispolverare questo concetto in voga, inventato dai repubblicani americani a metà degli anni Settanta e diventato il pilastro ideologico, concettuale e culturale su cui Bush padre e, in particolare, Bush figlio costruirono le loro politiche negli Stati Uniti d'America. È l'idea, cioè, che nei confronti dei territori, delle realtà più disagiate e, più in generale, sulle esigenze degli interventi nel campo del *welfare*, lo Stato non dovesse dare delle risposte di natura organica per andare a rimuovere le cause e le condizioni del disagio e della diseguaglianza, ma dovesse tutt'al più donare qualche mancetta, qualche previdenza, qualche beneficenza, atta perlopiù ad evitare che chi è in condizioni di difficoltà disturbi il manovratore.
Ecco, se vogliamo avere una rappresentazione plastica di questa concezione, di questa idea, di questa politica, possiamo tranquillamente prendere in mano questa legge: è conservatorismo compassionevole, che unisce un'impostazione di impronta sostanzialmente individualista, demolendo intimamente un'idea profondamente identitaria nei territori montani, che è l'idea comunitaria, è l'idea autonomistica, trasferendo su questo impianto sostanzialmente individualista (ciascuno basti e pensi a sé) una impostazione di natura statalista, che però frana inevitabilmente nel momento in cui si presume di passare all'incasso. Poco fa, in quest'Aula, ho sentito una descrizione irenica. Ma mi spiegate come sia realmente possibile realizzare quel Paese dei campanelli - qualcuno qui lo ha definito con la stratosferica, fantasmagorica, incredibile cifra di 100 milioni di euro all'anno, che dovrebbero coprire tutte le misure - in una dimensione nella quale voi avete fissato strettamente i binari della finanza pubblica e mantenendo questo impianto dentro una dimensione di trasferimenti statali, cioè di finanza derivata? Del resto, è già accaduto in passato e a lei, ministro Calderoli, che si è alzato ieri in Aula a ricordarci che in passato non si faceva niente, ricordo che invece in passato si faceva. Quando lei era Ministro, nel 2010, lei - e non altri - ha azzerato il Fondo nazionale della montagna. E lo ha fatto perché aveva mantenuto un impianto di finanza derivata come lo mantiene oggi. E, quando in quel momento arrivò una congiuntura economica negativa, con i tagli lineari si andò a pescare laddove si doveva e poteva andare a pescare. E lo si fece addirittura, allora, mettendo in piedi una demagogica campagna nei confronti degli enti che governano questi territori che portò alla demolizione, alla distruzione, al depauperamento del tessuto istituzionale montano nel nostro Paese. Lo avete fatto voi e adesso venite qui a farci la morale, a risciacquarci la coscienza dicendo che state salvando questi territori? Un minimo di pudore servirebbe, se non necessariamente e propriamente un minimo di memoria.

Ma veniamo alla questione di fondo. Colleghi, la montagna italiana oggi è il grande malato di questo Paese, perché anticipa dinamiche che colpiranno l'intero Paese se non ci saranno delle politiche adeguate di risposta. Oggi in quei territori due persone escono dal mercato del lavoro e, quando va bene, una ne entra. Quindi, si pone un problema drammatico di sostenibilità del *welfare* e dello Stato assistenziale, perché in quei territori l'inverno demografico è molto più accentuato che nel resto del Paese, perché la fuga dei giovani è più accelerata rispetto al resto del Paese. Cari colleghi, se in dieci anni 550.000 giovani se ne sono andati da questo Paese, forse dovremmo interrogarci tutti. Mentre noi facciamo polemiche sulle questioni futili, stiamo perdendo l'impianto del futuro su cui dovremmo costruire il nostro avvenire. *(Applausi)*. In quei territori è in atto una dinamica che pare inarrestabile, che va sotto la voce di spopolamento. Contemporaneamente, su quei territori si realizzano fenomeni di carattere ambientale significativi, a partire da un dissesto marcato - abbiamo visto che cosa è successo ieri a Valencia, e quel tema non è che non ci riguardi, purtroppo - l'abbandono dei terreni, lo sfruttamento di risorse naturali ai fini produttivi - penso al tema dell'energia verde - che utilizzano acqua, suolo, foreste, vento, in una dinamica in cui i territori vengono espropriati della capacità di intervenire.

Quei territori hanno un tessuto amministrativo in crisi, con la polverizzazione dei Comuni, la sovrapposizione dei livelli di governo e l'assenza di un'organicità di risposta. In Italia solo sei Regioni hanno una legge organica sulla montagna. Pertanto, dovrebbe essere compiuta una riflessione di fondo sui livelli istituzionali. In sostanza, tale quadro avrebbe richiesto una proposta organica, che invece non c'è.

Come ho detto, siamo in presenza di una norma manifesto, buona per i *like* sui *social* e che può essere utilizzata nei comizi a facile presa, ma che sarà - è facile essere profeti in questo senso - totalmente inefficace per fornire le risposte in grado di invertire la dinamica.

Con riferimento all'articolo 2, mi sorprende la posizione del MoVimento 5 Stelle, un partito che si presenta nelle Aule parlamentari per sostenere le ragioni del Mezzogiorno. Faccio presente che con l'articolo 2 il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito, perché si interverrà sulla classificazione dei Comuni montani escludendo pezzi significativi e interi dell'Appennino e delle isole. Capisco che adesso bisogna seguire la nuova linea del compagno Travaglio, che dice che siete pronti a entrare nella nuova maggioranza di Governo con la destra. Tuttavia, venire qui a fare la morale sulle politiche del Mezzogiorno e poi non votare contro questa misura - è contro il Sud e le aree disagiate interne del Mezzogiorno e aumenterà ed enfatizzerà le diseguaglianze - significa essere sostanzialmente dei sepolcri imbiancati.

Ci sono tre perni su cui questo provvedimento si sarebbe dovuto fondare. Il primo, che non è stato seguito, è quello del riordino della rete dei poteri locali nel nostro Paese. Non si può pensare che sia un'operazione statalista, con lo Stato che interviene su elementi che hanno bisogno di una loro capillarità profonda. E invece non l'avete fatta, perché siete divisi. Siete divisi fra di voi: tra chi vuole reintrodurre le Province a elezione diretta, chi vuole fondere i piccoli Comuni e chi vuole l'autonomia differenziata. Dentro questo *bailamme* non fate nulla perché i soldi non ci sono e, quindi, rinviate. Le riforme si faranno sempre domani e così i territori arrancheranno.

Il secondo perno della questione per lo sviluppo di questi territori, che noi abbiamo cercato di portare all'interno delle proposte emendative, ma voi avete chiuso, è il tema di come si garantiscono salute, trasporti, scuola e assistenza, che sono elementi fondamentali.

La terza e ultima questione è il tema di come si fa sviluppo locale, di come le comunità locali vengono messe nelle condizioni di poter utilizzare le risorse di quei territori per generare reddito, occupazione, sviluppo e ricchezza.

Signora Presidente, questa è una legge da Statuto Albertino che, a metà fra grida manzoniane e soluzioni velleitarie, ci riporta indietro. Si pensi, ad esempio, alla questione relativa all'articolo 24. La *premier* Meloni ci ha detto basta *bonus*. Qui pensate di dare una mancetta di 50 euro - ripeto, 50 euro - a chi avrà un bambino in quei territori. Mi pare che questa sia la cifra molto chiara della rappresentazione del fallimento di questo tipo di impostazione.

Per tutto quanto esposto, non siamo favorevoli e non comprendiamo il motivo per il quale altri, invece,

avalleranno un'impostazione di tale natura. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che ci asterremo, visto che ci siamo astenuti su tutti gli articoli, ma non vogliamo sottacere la deludente proposta che va in questa direzione.

Intanto vorrei sottolineare, ad esempio, che in 5a Commissione votai contro la questione degli emendamenti, quando veniva utilizzato l'articolo 81. Ieri abbiamo discusso molto in Aula sull'utilizzo dell'articolo 81, perché, quando non si è d'accordo politicamente su un emendamento, si dice di no. Dovete assumervi la responsabilità e non nascondervi dietro l'articolo 81. Questo è un uso improprio dell'articolo 81, e lo voglio sottolineare.

È certamente deludente il fatto che si affronti in questo modo un tema molto serio per il nostro Paese, quale quello dei Comuni montani e delle difficoltà che vivono più di altri che si trovano situazioni diverse, con risorse davvero limitatissime. Io vivo in un'area in cui ci sono delle comunità montane e c'è il paese più piccolo d'Italia. Il Ministro lo sa. Voglio ragionare su questi temi: in quel Comune una coppia giovane di fatto non può andare a vivere, perché chi c'è stato e aveva dei figli in età scolare ha dovuto sopportare grossi sacrifici per poterli portare a scuola. Questo è un dato fondamentale. In quel paese - questa è la situazione - non c'è un ufficio postale, non c'è un medico. E questo non è un problema sorto oggi. So benissimo che non posso imputare al ministro Calderoli una tale responsabilità, però noi avremmo auspicato, ad esempio, delle risposte, perché oltre alla scuola e alla sanità, c'è il problema dei trasporti. Quanto costa, ad esempio, la questione del trasporto?

Ecco, una volta tanto proviamo a discutere concretamente della vita che vivono le persone, altrimenti tutti noi facciamo proposte varie senza che ci sia un'inversione di tendenza. Questo provvedimento non permette alcuna inversione di tendenza, e su ciò non vi è dubbio. Non potete venderlo come un'inversione di tendenza, nel senso che non dà risposte in questa direzione, perché - lo ripeto - le risorse sono insufficienti e, allo stesso tempo, non si aggrediscono alcune caratteristiche.

Inoltre, questa è una discussione che travalica la questione dei Comuni montani, perché, ad esempio, i cambiamenti climatici dimostrano che molto spesso la mancata cura del territorio, di cui una volta ci si occupava, provoca scivolamenti a valle e aumenta la pressione. Quando piove, quindi, va affrontato il rischio idrogeologico e delle alluvioni. Questi sono dati fondamentali che vanno affrontati. Voi negate, ad esempio, il problema del cambiamento climatico, mentre è sotto gli occhi di tutti ciò che sta avvenendo nel nostro continente, e non solo nel nostro Paese. Non possiamo - nessuno di noi - più mettere la testa sotto la sabbia.

Inoltre, va affrontato il problema dell'economia, perché nei Comuni vi è la necessità di avere servizi quali scuole, sanità e trasporti, ma allo stesso tempo vi è la necessità di avere una propria economia per portare sviluppo in quei territori. Non tutto si può fare attraverso il turismo, parliamoci chiaro. In Valsassina, nella provincia dove abito, esiste la questione turistica, ma anche il problema che le persone devono fare chilometri e chilometri per andare a lavorare.

Allora, ripeto che dobbiamo affrontare questo tema, come quello relativo allo spopolamento. Su questo ha ragione chi ha detto prima di me che c'è l'inverno demografico, un problema che abbiamo ereditato dal passato e continua ad essere presente.

Il problema è che, se c'è questa attenzione, essa non può che essere solo, come si usa dire, un segnale di inversione di tendenza. Altrimenti, se non è così, è solo una marchetta elettorale e francamente non avrebbe nessun senso. Sottolineo quindi la necessità di dare risposte concrete, se si vuole davvero fare una politica che restituisca un ruolo a quei territori e se si vuole ripopolarli. Se vogliamo affrontare questo tema, bisognerebbe fare come ha fatto un sindaco della Calabria, e lo dobbiamo fare dappertutto, altrimenti l'inverno demografico durerà molti anni.

Noi, ovviamente, come abbiamo anticipato, ci asterremo, ma esprimiamo un giudizio molto critico, quasi di contrarietà, rispetto a questa impostazione, perché le risorse sono proprio una mancia, con cui non si potranno affrontare le problematiche enunciate dal Ministro. Con quelle risorse, le cose che diceva lei, Ministro, non sarà possibile farle. *(Applausi)*.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, gentile Ministro, innanzitutto ci tengo a ringraziare il Ministro, la relatrice Pirovano e il presidente Balboni, anche se non è in Aula, per l'impegno che hanno messo e che abbiamo messo, tutti insieme, io e la collega Occhiuto, in 1a Commissione, durante l'esame del testo che oggi ci accingiamo ad approvare.

Si tratta di un testo nuovo, perché la norma attuale vige da trent'anni. Mi riallaccio anche alle parole che ieri ha pronunciato il ministro Calderoli, quando ha detto che, nonostante le risorse non siano tante, il disegno di legge rappresenta un buon inizio; anziché restare fermi, come si sta da trent'anni, si procede verso una norma attuale, che dà luce alle zone montane.

Vorrei ricordare che il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare è di iniziativa del Governo ed è un testo non solo adottato in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, che prevede la valorizzazione delle zone montane, ma che intende anche migliorare l'amministrazione e l'attrattività di quei territori. Parliamo di 3.524 Comuni montani, cui si aggiungono altri 652 parzialmente montani. In termini di estensione, questi rappresentano quasi la metà di tutto il territorio nazionale.

Come ho detto e come hanno ricordato in tanti, la legge vigente che riguarda la montagna ha ormai trent'anni. Con questo nuovo testo si intende definire in modo organico le politiche destinate ai territori montani, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. All'interno del quadro delle competenze, oltre allo Stato, ogni ente del territorio adotta gli interventi necessari per lo sviluppo socioeconomico, la tutela e la valorizzazione della specificità delle zone montane.

Nell'ambito dell'esame in Commissione sono state approvate diverse proposte di Forza Italia. Un nostro emendamento specifica che gli interventi da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome debbano essere adottati mirando a una risposta perequativa, finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze derivanti dallo svantaggio economico e sociale delle zone montane. È previsto che siano stabiliti i criteri per una puntuale classificazione dei Comuni che costituiscono le zone montane, quindi viene definita la strategia nazionale per la montagna italiana, disponendo, in merito alle modalità di finanziamento, degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Ci si pone quindi il tema di valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture che sono nei Comuni montani. A loro sono destinate misure di sostegno, come un credito di imposta per la locazione a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio medico, cioè per tutti quei medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale. Un analogo sostegno è destinato anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo.

Un altro emendamento accolto, sempre di Forza Italia, prevede l'estensione, a tutti i Comuni montani nei contesti di disagio giovanile o caratterizzati dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, della deroga al numero minimo di alunni per classe con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e percorsi sperimentali nella scuola secondaria di secondo grado. Questa misura si aggiunge alle disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane, prevedendo la possibilità, per le università e le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), aventi ovviamente sede nei territori dei Comuni montani, di stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.

Al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali in quelle aree, vengono previsti i contratti di programma per le concessioni della rete stradale e ferroviaria, con specifici interventi sulle infrastrutture, ovviamente, di rispettiva competenza.

Abbiamo anche proposto che, tra le priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, vi sia la rimozione delle barriere che limitano la copertura dell'accesso alla rete in banda ultra larga e l'eliminazione del divario digitale. Un ulteriore emendamento di Forza Italia immagina che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani preveda il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse amministrazioni, anche dagli enti locali.

Tra i servizi da rendere, ovviamente ce n'è un altro importantissimo, che è quello della telemedicina, ma si punta anche all'attivazione ed all'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati, nei quali erogare ovviamente servizi in presenza, con particolare riferimento ai Comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Vi è inoltre il tema dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione e della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Una modifica inserita nel testo su nostra proposta introduce il concetto di agricoltura di montagna per la sua valenza multifunzionale di presidio antropico, ambientale ed economico. In questo modo, si riconoscono quelle montane come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.

Inoltre, nel testo c'è la previsione di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, attraverso attività di monitoraggio dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di casse di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici.

Con una nostra proposta, ora nel testo, sarà possibile l'utilizzo idroelettrico nel novero delle azioni attuabili per prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica. Ciò crea il presupposto per un eventuale futuro accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sostiene interventi a carattere straordinario.

Sono inoltre previsti incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori di montagna. Viene introdotta una definizione di rifugi di montagna, lasciando alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di stabilirne le caratteristiche funzionali. A riconoscimento delle professioni della montagna, viene data loro importanza quali fondamentali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, mentre per le imprese esercitate da giovani sono previste apposite misure di agevolazione fiscale. Inoltre, viene individuato uno sgravio contributivo per agevolare il lavoro agile nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti: è una misura per i lavoratori giovani che trasferiscono in uno di questi Comuni l'abitazione principale e il domicilio stabile. A tal fine è previsto pure un credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale.

Insomma, andiamo verso una nuova legge per la montagna che, oltre a riconoscere il valore delle zone montane, mette in campo disposizioni pratiche e di agevolazione fiscale per ridurre la distanza tra la montagna e la città.

Per queste ragioni, annuncio il voto convintamente favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba lavorare per la promozione delle zone montane e questo provvedimento, almeno dal titolo, sembra andare in questa direzione. Il disegno di legge in esame è pieno di buone intenzioni e di buoni propositi; peccato però che a remare contro sia proprio il Governo, quando si tratta di definire le risorse economiche da mettere in campo. *(Applausi)*. Colleghi, non so se ve ne rendete conto, ma con 200 milioni di euro pensate di sistemare i problemi relativi alla sanità, all'istruzione, alle infrastrutture tecnologiche e ai sistemi di trasporto e di creare opportunità di lavoro su una platea di 4.000 Comuni, che sono più o meno mezza Italia, come ci diceva prima la collega Ternullo.

Colleghi, gli obiettivi sono ambiziosi e noi li condividiamo, ma il Governo sta limitando fortemente le risorse da destinare a questo provvedimento e, allo stesso tempo, non si fa scrupoli a spendere 680 milioni di euro per un terreno in Albania, facendo finta di aver risolto il problema dell'immigrazione. *(Applausi)*. Colleghi, voi state spendendo i soldi degli italiani per fare propaganda elettorale e poi ci venite a dire che non avete i soldi. La cosa più grave è che voi adesso state continuando a dire che la colpa è dei Governi che vi hanno preceduto. Non rendetevi ridicoli: siete già arrivati alla terza legge di

bilancio e ancora è colpa dei Governi che vi hanno preceduto? *(Applausi)*.

Signor Presidente, noi del MoVimento 5 Stelle una colpa ce la prendiamo, quella di aver lasciato nelle vostre mani più di 200 miliardi del PNRR, *(Applausi)*, con i quali non riuscite ancora a far ripartire l'Italia. Quella sì che è la nostra colpa. *(Applausi)*. State dimostrando di non capire neppure la differenza che c'è tra gli sprechi che fate voi e le misure di rilancio dell'economia che abbiamo fatto noi, quando eravamo al Governo. Ci fate capire che non vi interessa nulla dello spreco di denaro pubblico, perché non volete neppure combattere con quell'enorme spreco di denaro pubblico che si chiama corruzione, che costa 237 miliardi l'anno all'Italia. Non lo fate perché, anziché combattere la corruzione, state combattendo contro le procure e contro la magistratura. *(Applausi)*.

Il problema non è soltanto il fatto che non mettete risorse economiche. Quello che manca in questo provvedimento è la visione sul futuro economico da dare alle aree montane. Qual è il vostro progetto per il futuro di queste aree? Al di là delle parole che state inserendo in questo provvedimento, cos'è che manca? La grande assente in questo provvedimento è una strategia credibile per il futuro di queste aree. Volete valorizzare ad esempio la vocazione turistica? Allora pensate di fare dei comprensori, magari di sport di montagna, ma servono investimenti massicci. Come pensate, con questa elemosina, di rilanciare l'economia delle zone montane? E perché dovremmo fidarci di questo Governo, quando già state dimostrando, nella ricostruzione del Centro Italia, di non essere in grado di capire che non basta ricostruire le case, se non si investe nel futuro economico e nello sviluppo economico di questi paesi?

C'è però un'altra preoccupazione che non posso tacere. Questo Governo adesso si riserverà di definire i criteri per stabilire non tanto quelli che saranno "Comuni montani", ma quelli che non lo saranno più. Avete deciso di puntare sul criterio altimetrico: noi avevamo cercato di convincervi, in Commissione, a dare un po' più di peso magari al criterio socioeconomico; è inutile che mi parliate di aree interne, perché qui stiamo parlando di zone montane. A proposito del criterio altimetrico, vorrei chiedere al ministro Calderoli se questo provvedimento, una volta che avrete definito il suddetto criterio, si chiamerà ancora "zone montane" oppure si chiamerà "zone alpine". Questo ancora non ci è chiaro, perché, a quanto pare, saranno penalizzate proprio le Regioni del Centro-Sud. *(Applausi)*.

Adesso vorrei rivolgere un appello alla maggioranza. Vedete, quando parliamo di zone montane e del loro sviluppo, non stiamo parlando per noi, ma alle nuove generazioni e, quando si parla alle nuove generazioni, dobbiamo prestare molta attenzione a non vendere illusioni. Io mi preoccupo, perché questo Governo purtroppo è abituato a vendere illusioni. Avete venduto illusioni ai vostri elettori quando avete parlato di *flat tax*, quando avete parlato di pensioni minime, quando avete parlato delle accise sulla benzina in campagna elettorale. Avete fatto una campagna elettorale e governate grazie a una strategia di manipolazione che presto gli italiani scopriranno. *(Applausi)*.

Presidente, i giovani hanno bisogno di certezze, perché credo che una delle più grandi frustrazioni delle nuove generazioni sia proprio vivere in questo senso di precarietà. E allora non creiamo aspettative che poi saranno disattese. I giovani hanno bisogno di avere la possibilità di costruire un futuro di vita; se non pensate di fare investimenti significativi per la montagna, non create ulteriori illusioni.

Il MoVimento 5 Stelle - lo ripeto - condivide gli obiettivi, ma non il modo in cui vi state muovendo. Non voteremo quindi contro questo provvedimento, perché siamo vicini alle popolazioni che vivono nei territori montani (stiamo parlando di più della metà del territorio italiano). Il nostro sarà un voto di astensione, con l'augurio però che questo Governo abbia almeno un ravvedimento operoso. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo magistrale statale «Gelasio Caetani» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054 , 276 e 396 (ore 10,27)

SPELGATTI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPELGATTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel 1947 il senatore friulano Gortani diceva che la

politica si ricorda della gente di montagna solo per imporre tributi, redigere norme assurde e prelevare soldati. Membro dell'Assemblea costituente, fu ispiratore dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione ed ebbe la lungimiranza di considerare le montagne come una realtà da tutelare e difendere; purtroppo però da allora, fatto salvo il prelievo dei soldati, le sue parole risuonano ancora troppo attuali.

Era dunque necessario ridare dignità e centralità alle popolazioni delle terre alte, riconoscendo le loro peculiarità e le loro differenze, uscendo dalla logica del mero assistenzialismo. Vivere in montagna è una scelta, un onore e a volte un sacrificio. Nessuno vuole abbandonare la montagna per scelta, ma troppo spesso le persone sono costrette a farlo per necessità ed è qui che dobbiamo intervenire. Si tratta di un provvedimento che non vuole regalare niente a nessuno, ma solo riconoscere le differenze tra aree urbane e montane, sottolineando il valore del lavoro che svolgono i montanari ai fini della tutela e della salvaguardia del territorio, lavoro di cui tutti poi possono beneficiare.

Le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti autonomisti, che già allora videro la prevaricazione della città sulla montagna. Noi vogliamo andare oltre la contrapposizione, ma anche riconoscere a ciascuno il proprio valore.

Per la prima volta, il riconoscimento, la promozione, la crescita economica e sociale e il ripopolamento delle zone montane diventano obiettivi di interesse nazionale e lo diventano con una strategia concreta e di amplissima portata, con misure che toccano gli ambiti più disparati. Cito a titolo esemplificativo: misure in materia di sanità, con attribuzione ai fini della valutazione dei titoli in carriera per i concorsi di un punteggio doppio per ogni anno di attività nei Comuni montani; con titoli preferenziali per gli incarichi di direttore sanitario; con contributi sotto forma di credito d'imposta per le locazioni e per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, per contenere l'impegno finanziario dovuto al trasferimento; emolumenti di natura accessoria per chi lavora in montagna; e ancora, misure in materia di scuola, con punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza per i docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna; anche in tal caso, contributi sotto forma di credito d'imposta per le locazioni e l'acquisto di immobili ad uso abitativo; e poi misure per favorire la cultura, la connessione digitale e la mobilità; e ancora, misure per la tutela del territorio attraverso la valorizzazione dei pascoli e dei boschi, dei ghiacciai, dei bacini idrici, dell'agricoltura, della gestione forestale e dei rifugi; misure per l'industria, il commercio, l'artigianato, il turismo e la tutela del patrimonio culturale e montano; per le professioni di montagna, misure fiscali per le imprese esercitate dai giovani, agevolazioni per il lavoro agile, incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni principali in montagna; incentivi per la natalità; registro dei terreni silenti e tanto altro ancora.

Dedico due parole in più all'articolo 18, frutto di un emendamento da me presentato e del lavoro enorme svolto tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e quello della giustizia. Il principio introdotto è rivoluzionario, perché modifica le norme in materia di responsabilità; passa infatti il principio che chi va in montagna deve essere consapevole dei rischi che incontra e non si trova in un parco giochi e, nel momento in cui si decide di affrontare la montagna, lo si deve fare a proprio rischio e pericolo. La natura è potente e stupenda, ma per questo anche imprevedibile e pericolosa, e va affrontata con il dovuto rispetto. È assolutamente impossibile mettere in sicurezza un territorio verticale. *(Applausi)*. In montagna abbiamo un patrimonio immenso di sentieri e strade poderali da percorrere non solo a piedi, ma anche in bici, soprattutto oggi, con l'esplosione dell'utilizzo delle bici elettriche, che permettono di andare in salita a chiunque. Tale patrimonio viene messo a disposizione dei turisti, che saranno informati dei rischi che affrontano.

Come contropartita, con questo articolo oggi si mette un freno alle richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri, domande che troppo spesso vengono attivate come se ci si trovasse su una strada di città o su una ciclabile, con enormi ripercussioni sui soggetti che prestano un servizio alla collettività e alla tutela del territorio, mantenendo agibili sentieri e strade poderali.

Tutte queste misure sono volte a promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, rendendoli attrattivi per tornare a viverci e consentendo un effettivo accesso

anche a tutti i servizi essenziali. Risorse importantissime verranno finalmente destinate ai Comuni effettivamente montani *(Applausi)*, con criteri che andranno a definire che cosa è montagna davvero e che cosa non lo è.

Concludo il mio intervento con alcune considerazioni personali. In un mondo che dal mio punto di vista sta diventando sempre più disumano, in cui la vita è diventata sempre più superficiale e veloce e in cui i rapporti umani sono sempre più legati al puro apparire, solo la natura ci può salvare. Vivere in montagna, a contatto con la pura bellezza della natura, apre mente e cuore e riporta l'uomo alla sua vera essenza.

Questo disegno di legge costituisce uno strumento importante per dare non solo a coloro che hanno avuto l'immenso privilegio di nascere in territori montani di continuare a viverci senza doversene andare, ma soprattutto per dare a tante persone la possibilità di pensare a un cambio radicale di vita trasferendosi in montagna. Le città diventano luoghi sempre più alienanti e sempre più persone in futuro vorranno poter lavorare da una casa a contatto con i boschi, con i figli che possono giocare con altri bambini senza i pericoli del mondo odierno, che costringe tutti a vivere in gabbia. Svegliarsi la mattina riempiendosi gli occhi del colore degli alberi e del cielo, lasciarsi accarezzare la pelle dall'aria pulita e dai profumi intensi ed essere coccolati dal canto degli uccelli non ha prezzo: tocca le corde dell'anima in profondità e sempre più persone in futuro vorranno poter vivere questo.

Per tutto questo, porgo un ringraziamento immenso a Roberto Calderoli *(Applausi)* e alla Lega, perché nell'enorme quantità di provvedimenti di questa legislatura, il disegno di legge autonomia e il disegno di legge montagna, entrambi frutto del lavoro, della determinazione e della capacità del Ministro, sono i due che più mi aprono il cuore. Da fiera valdostana, da fiera autonomista e da fiera montanara, mi inchino e dico grazie, soprattutto perché ho avuto il grande onore di lavorare su entrambi i testi per tanti mesi in 1a Commissione. Ringrazio poi tutta la maggioranza e in particolare i relatori, il presidente Balboni, ma soprattutto un ringraziamento speciale lo porgo alla senatrice Pirovano per l'enorme lavoro svolto. *(Applausi)*.

Con orgoglio, quindi, annuncio che il Gruppo Lega voterà a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ben consapevoli della grande fragilità che caratterizza le aree montane nel nostro Paese, da molto tempo riteniamo necessario un intervento organico e compiuto che se ne faccia carico e senz'altro abbiamo salutato come positivo il fatto che il Governo abbia deciso di occuparsene, presentando un disegno di legge. Ci siamo quindi predisposti al suo esame con il migliore e il più aperto degli stati d'animo.

Siamo però chiamati oggi a giudicare il risultato di queste buone intenzioni che il Governo ha proclamato e anche come il Governo, rispetto alle finalità enunciate, che sono condivisibili, ha poi agito sul piano dei mezzi, perché la politica non può mai essere enunciazione di fini senza predisposizione di mezzi adeguati per raggiungerli, altrimenti non è un'attività onesta intellettualmente, ma una presa in giro dei cittadini.

Da questo punto di vista, il giudizio che diamo è estremamente critico. Come è stato detto anche da altri colleghi e da tutti i senatori del Gruppo Partito Democratico che sono intervenuti, quella in esame - lo dico senza voler fare polemiche di basso livello - è stata presentata come una legge quadro, ma a noi sembra più che altro una legge manifesto, una legge bandiera: non ha le caratteristiche e gli attributi che una seria legge quadro deve avere.

In primo luogo, non ha quello che giustifica l'adozione di una legge quadro, e cioè la predisposizione di stanziamenti adeguati che rendano credibili gli impegni che si prendono nei confronti di determinate popolazioni, quelle delle aree montane del nostro Paese, che appunto vivono in condizioni di grande fragilità e di grande difficoltà, che scontano un accesso ai servizi fondamentali più difficile di quello che c'è in altre parti del Paese e che avrebbero bisogno di scelte più serie, più concrete e meno propagandistiche di quelle che abbiamo visto venire avanti con questo provvedimento, e questo dovevano proprio dirlo.

Oltre a questo, con i soldi che sono stati stanziati, il provvedimento ha tutte le sembianze di un sacco

vuoto e, come dice la saggezza popolare, un sacco vuoto difficilmente sta in piedi: questa mi pare una buona descrizione del disegno di legge al nostro esame.

Dobbiamo sottolineare anche due incoerenze molto grandi del provvedimento. Il ministro Calderoli, nella sua replica dopo la discussione generale, ha detto: insomma, io sono un uomo pratico e devo dire che è meglio qualcosina che niente. Noi non possiamo non essere d'accordo con questo. Il dibattito non può essere sul fatto se qualcosina sia meglio di niente, ma è sul fatto se sia politicamente legittimo e accettabile presentare questo "qualcosina" (perché a tanto siamo di fronte) come l'inizio di una grande svolta. Abbiamo un Governo che ogni giorno ci dice che fa la storia: purtroppo, però, questo Governo non fa la storia, ma fa la cronaca - e anche male - e molto spesso per i danni che combina nel Paese.

Se si dice che questo provvedimento è un mucchiettino di briciole che soddisfa il 5 per cento delle necessità che ci sono, noi siamo pronti a convenire. Diciamo però la verità e non inganniamo i cittadini.

L'altra incoerenza da sottolineare riguarda il quadro complessivo in cui il provvedimento si colloca. Si mettono 100 milioni in più per la montagna, da cui però bisognerebbe detrarre quello che le Regioni non metteranno nei fondi per la montagna. Anche da questo punto di vista, siamo di fronte a un "barbatrucco", perché alla fine non sono 100 milioni netti in più. Bisognerebbe collocare questa scelta all'interno di quelle che si stanno assumendo all'interno della manovra di bilancio. Chiedo una cosa molto semplice ai colleghi della maggioranza: 100 milioni lordi in più per la montagna e i Comuni montani cosa sono di fronte a 4 miliardi in meno, in tre anni, per i Comuni italiani? *(Applausi)*. Cosa sono di fronte alla decisione di tagliare 8.000 posti nella scuola (6.000 per personale docente e 2.000 per il personale ATA)? Cosa sono di fronte alla scelta molto grave di far arrivare il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL al 6,05 per cento, cioè al livello più basso degli ultimi quindici anni in Italia? Non si può tagliare la sanità a livello nazionale e poi presentare come la madre di tutte le svolte il sostegno ai medici di base nelle aree montane. Questa è un'operazione di contraffazione della realtà che mi pare davvero poco trasparente e intellettualmente poco onesta.

Infine, credo che si debba mettere l'accento su alcuni forti limiti del provvedimento. Il primo riguarda i criteri per la definizione di Comune montano, che sono troppo restrittivi, oppure errati e lasceranno fuori centinaia di Comuni che invece sarebbero meritevoli di tutela. Ci sono inoltre l'assenza di fondi adeguati, che abbiamo più volte richiamato; la mancata disciplina dei servizi ecosistemici, che è anch'esso un problema di non poco conto; l'assenza di una fiscalità di vantaggio per i Comuni montani, con un rimando alla delega fiscale che è un altro trucco, perché sappiamo tutti che è un fantasma: si mette quindi in campo un fantasma che, per diventare concreto, aspetta che un altro fantasma diventi concreto. Di solito però in questi casi resta solo il fumo e non si vede l'arrosto. Io penso che finirà così anche per la fiscalità di vantaggio per i Comuni.

Infine, c'è l'assenza di qualsiasi scelta di riordino degli enti locali. Sul TUEL non abbiamo notizie certe. Lo scenario che abbiamo di fronte è arlecchino e manca un'idea di riordino complessivo del sistema di governo degli enti locali e delle aree montane in particolare. Tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati, qualcuno secondo scelte di merito, molti altri con l'artificio del ricorso all'articolo 81 della Costituzione (che già altri colleghi hanno detto quanto sia deprecabile).

In conclusione, non vogliamo negare che serva una legge sulla montagna, né che le finalità del provvedimento siano giuste. Quanto alla dichiarazione di voto quindi, non siamo dell'idea che si debba votare contro ed esprimeremo un voto di astensione, ma estremamente condizionato e critico per le ragioni che ho detto. Lo definisco estremamente condizionato perché se, come anche hanno chiesto le associazioni dei Comuni montani in queste ore, alla Camera non dovessero essere apportati al provvedimento tutti i correttivi che lo porterebbero al di sopra della soglia di decenza, è chiaro che l'atteggiamento del Partito Democratico, che ora è di dubbiosa, ma responsabile apertura, diventerebbe nell'altra Camera di fortissima contrarietà.

Nel dire questo, ci auguriamo quindi che ci possa essere anche una terza lettura al Senato, perché alla Camera ci saranno state modifiche, nella quale saremo in grado di dire al ministro Calderoli, al Governo e alla maggioranza che siamo lieti che le nostre proposte siano state almeno in parte accolte. Il nostro sarà quindi un voto di astensione.

Ora però, se la Presidente mi concede altri due minuti, non posso non dire due parole, anche in sede di dichiarazione di voto, su quello che è avvenuto ieri in Senato e che, secondo me, non è stato messo abbastanza sotto la lente di ingrandimento. Non possiamo abituarci a uno spettacolo come quello che ieri è andato in scena, che, diversamente da quanto è stato detto da alcuni colleghi della maggioranza, non ha precedenti, perché non c'è nessun precedente di un decreto-legge che riguarda un provvedimento pericoloso e controverso, discusso a livello nazionale ed europeo, che è finito sotto la lente di ingrandimento della Corte di giustizia europea, che con uno stratagemma viene sottratto all'esame del Senato, trasformato in un emendamento e portato nell'altra Camera. *(Applausi)*. Non ci sono precedenti di una porcheria procedurale di questo tipo.

Questo lo devo dire affinché sia messo agli atti, come mi sembra sia da mettere agli atti il fatto che non era mai successo che si votasse per negare delle audizioni. Si è detto che non si possono fare audizioni su un provvedimento che cambierà: allora, non facciamo più audizioni su nessun decreto che viene al Senato in prima lettura. Tutte le volte che un decreto-legge viene in Senato in prima lettura, facciamo le audizioni prima, perché servono appunto per apportare correttivi, quindi anche questo argomento rivela davvero tutta la propria inconsistenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Parrini, mi scusi ma la devo richiamare affinché torni sull'argomento in discussione.

PARRINI *(PD-IDP)*. Vorrei invitare i parlamentari della maggioranza ad essere meno accondiscendenti nei confronti di queste prepotenze del Governo, che non danneggiano la minoranza parlamentare, ma tutto il Parlamento e non andrebbero lasciate passare. *(Applausi)*.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, faccio due premesse: la prima è relativa al fatto che mi limiterò a parlare della legge sulla montagna e non delle procedure e dei rapporti tra il Governo e la maggioranza e la seconda è relativa al fatto che mi corre l'obbligo di ringraziare il ministro Calderoli. *(Applausi)*. Lo voglio fare a nome di tutto il Gruppo, non solo per come ha gestito, assieme ai due relatori - il senatore Balboni e la senatrice Pirovano - l'*iter* in Commissione, ma anche per aver voluto portare all'attenzione di questo consesso e del ramo più alto del Parlamento una legge sulla montagna all'inizio della legislatura.

I toni trionfalistici, quelli sì, che ho visto alla fine della passata legislatura, quando si vendette ai territori e alle comunità locali una legge che di fatto aveva le stesse caratteristiche - anzi, ben peggiori - di quella al nostro esame, senza però le risorse stanziate da questa legge, è qualcosa che grida vendetta. Ormai non solo gli addetti ai lavori sanno che una legge all'inizio della legislatura ha molte più possibilità di vedere la luce rispetto a una presentata a fine legislatura, ma anche tanti nostri cittadini ormai sono convinti che il pleonastico esercizio delle *boutade* relative alla montagna siano ormai bypassate da quello che facciamo oggi, cioè una legge concreta che si occupa delle montagne *(Applausi)* e che ha due aspetti.

Il primo aspetto è che il provvedimento in esame definisce una strategia per la montagna e il secondo che ci mette le risorse. Io non partecipo alla gara - per così dire - per stabilire se le risorse stanziate (200 milioni) siano abbastanza o meno. Ho presentato un emendamento in Commissione, che, tra l'altro, è stato approvato, che impegnava il Governo a cercare maggiori risorse per aumentarle a 300 milioni nei prossimi anni, a dimostrazione della concretezza, che è tipica dell'essere montanari.

Guardate, io uso questo termine a beneficio di tutti coloro che credono che vi sia un'accezione negativa; in tanti contesti esistono coloro i quali ritengono che il montanaro sia un barbaro che scende dalle montagne, senza sapere che il 49 per cento del nostro territorio è montano, per cui la loro è un'offesa verso quasi il 50 per cento della popolazione. Io non solo mi riconosco in questa definizione, ma mi sento anche portatore dei valori di quelle comunità. Parlo anche in qualità di unico rappresentante parlamentare di una provincia, tutta montana, come quella di Belluno, che per scelta del mio partito oggi ha un rappresentante. *(Applausi)*.

Infatti, coloro i quali oggi danno lezioni a Fratelli d'Italia e a questo Governo, non hanno espresso o non hanno voluto inserire in posizione eleggibile un rappresentante bellunese e questo già basterebbe

per significare l'importanza che ciascuno di noi dà rispetto a taluni temi.

In questi due giorni in Assemblea abbiamo sentito, da una parte, l'opposizione parlare di spopolamento. Io ho apprezzato il mio amico e collega Martella quando ha parlato dello spopolamento del mio paese e dei paesi limitrofi. Mi corre l'obbligo di ricordargli, però, che non è un processo che ha visto il suo inizio e la sua maggiore manifestazione durante il Governo Meloni, anzi: è un processo che, anche grazie alle politiche del centrosinistra, si trascina da qualche anno. *(Applausi)*.

Ma io non voglio entrare nella polemica tra chi ritiene che lo spopolamento si combatta con le politiche del centrosinistra e chi con quelle del centrodestra, voglio uscire da questo schema; intendo invece cercare di capire se qualcosa di concreto prima di questa proposta di legge sia stato fatto per cercare di contrastare quelle dinamiche. A memoria, non mi pare di aver visto lo stesso ammontare di risorse dispiegato nelle annualità precedenti. Anche in questo caso torna la filosofia - a volte eccessiva filosofia, trasformata quasi in lezioncina - di chi cita il Marchese del Grillo, arroventandosi su qualche cavillo della legge, per non dire che quando amministrava nulla ha fatto per la montagna, nonostante ricoprisse ruoli anche straordinariamente importanti. *(Applausi)*.

Ma non voglio entrare neppure in questa polemica, parlando di aree così marginali, come quelle in cui, nel giro di vent'anni, resterà a vivere solo il 30 per cento della popolazione. Infatti, il *trend* ineludibile ad oggi è che nel giro di vent'anni il 70 per cento della popolazione vivrà in aree urbane e solo il 30 per cento nelle aree rurali. Approfitto per chiedere e cercare di capire se, a dieci anni di distanza dalla legge e dai provvedimenti sulle aree interne, oggi possiamo sentirci soddisfatti di quei provvedimenti. Credo che potrebbe essere oggetto di un'indagine conoscitiva, per capire gli effetti reali di ciò di cui sto parlando, e ritengo che il Parlamento possa e debba interrogarsi su questo.

Torno sullo spopolamento per dire che dobbiamo ragionare assieme. Lo dico da ex sindaco, da persona che, in qualche maniera, ragionevolmente, di questi temi si è occupata. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno di un presidio e che questo non può essere il presidio di ciò che il professor Da Col definisce con il termine sindrome di Heidi, cioè quel luogo dove «ti sorridono i monti», banalizzando la questione della montagna, facendo credere a milioni di turisti che la montagna sia facilmente accessibile, con i costi che poi gravano, per il recupero in montagna, sia sulle fatiche dei soccorritori del soccorso alpino - a cui credo oggi si debba tributare un grandissimo applauso in quest'Aula *(Applausi)* -, sia nei confronti delle risorse che ciascuno di noi mette nella fiscalità, pensando che il mare sia una cosa di cui comunque avere timore, quindi meglio rimanere sulle spiagge, mentre la montagna sia accessibile a tutti, anche con gli infradito. Non è così, è qualcosa di diverso.

Sempre per la stessa sindrome, non bisogna credere che, oltre ai monti che ci sorridono, ci siano anche le caprette che ci fanno ciao, perché nemmeno quelle oggi restano in montagna se non invertiamo la tendenza, come stiamo facendo con le politiche che abbiamo messo in atto in questi due anni per sostenere gli agricoltori e definirli, come il mio amico Bergesio giustamente propone, custodi della montagna. *(Applausi)*. È vero, infatti, che non possiamo pensare che la montagna sia il luna park della pianura, posto che io, se la gente viene in montagna a fare turismo e paga, sono il primo ad essere felice e voglio far crescere la cultura dell'accoglienza nei territori montani.

Voglio, però, che sia chiaro che il ruolo del montanaro è anche quello di difesa idrogeologica di questo territorio: non esistono pianure sicure se non esiste montagna sicura; se non esiste la gente che ci vive; se non esistono le risorse destinate a questo bene.

Bene ieri ha fatto qualcuno, quando ho citato una percentuale di risorse che dovrebbero essere destinate al dissesto idrogeologico, a ricordare che ci sono, nei canoni idrici, che però qualche Regione ha deciso di destinare anche al funzionamento dell'ente Provincia, dopo che qualcuno quelle province le aveva massacrate e chiuse. *(Applausi)*. Altrimenti dimentichiamo di ricordare che gli assetti del territorio, senatore Parrini, è meglio che non li facciate, perché, quando li avete fatti, avete fatto fare passi indietro a questa Nazione, non passi in avanti. Oggi lo stesso Partito Democratico, nelle aree locali, anche per bocca dei propri segretari provinciali, si scaglia contro la riforma Delrio: non sono solo voci a favore.

Si dimostra così il vostro fallimento, non quello di un Governo che cerca di aggiungere risorse a strategie. Vi dà fastidio. Lo posso capire, perché la filosofia della *boutade*, della montagna vista dalla

pianura, seduti su un divano, oggi contrasta molto, invece, con una legge che, puntualmente, su sanità, scuole, giovani, *smart working*, agricoltura, pascoli, alberi monumentali, tribunali, disciplina una nuova visione.

Non è la panacea di tutti i mali: non può esserlo e non ci illudiamo nemmeno che lo sia. Però, sono 200 milioni in più di quelli che voi avete messo prima. E qui il punto non è citare o meno chi c'era prima o chi non c'era prima. *(Applausi)*. Il senso di responsabilità con cui amministriamo questa Nazione, infatti, deriva dal fatto che la destra amministra così, ma deriva anche tanto dal fatto che noi dobbiamo rimediare ai 150 miliardi di debiti che avete fatto su questa Nazione. *(Applausi. Commenti)*.

Guardate, visto che avete amore nel citare sempre gli enti locali, chiunque abbia amministrato anche solo la cuccia del cane, sa che nessun Comune avrebbe mai potuto contrarre un debito senza la copertura finanziaria: cosa che voi avete fatto con il superbonus. Vergogna! *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1054, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 276 e 396.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1178) *Deputato BATTILOCCHIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,58)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1178, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Ternullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

TERNULLO, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede che il giorno 24 di ciascun anno sia riconosciuto quale Giornata nazionale delle periferie urbane, al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie. Si specifica che tale Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendo in particolare che in tale occasione lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni possano promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

L'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, possa dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, è davvero complicato per la relatrice esporre la sua relazione.

TERNULLO, *relatrice*. L'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Passiamo alla votazione finale.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatrice, la prego di attendere un attimo. Chiedo a chi intende lasciare l'Emiciclo di farlo cercando di ridurre il brusìo, in modo che la senatrice Musolino possa intervenire in dichiarazione di voto.
Colleghi, posso chiedervi, per favore, di ridurre il brusìo?
Prego, senatrice Musolino, ne ha facoltà.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. La ringrazio, signor Presidente. Ringrazio anche le onorevoli colleghi e gli onorevoli colleghi che sono in Aula in questo momento, e saluto il Governo.
Con riferimento all'istituzione della Giornata nazionale per le periferie urbane, il voto di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe… *(Brusìo).*
Signor Presidente, il Governo è impegnato, quindi forse mi devo fermare.
PRESIDENTE. Senatore, la prego di lasciare il banco del Governo, in modo che la Sottosegretaria possa ascoltare le dichiarazioni di voto. Grazie.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Non è che ti devi spostare di lato, è proprio che il Governo deve ascoltare. Si liberano i banchi del Governo.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Vabbè, se vogliamo fare una pausa, ci possiamo fermare, se c'è bisogno di fare altro.
PRESIDENTE. Prego, senatrice Musolino, prosegua.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Presidente, ma ti fai rispettare o no?
PRESIDENTE. Senatore, la prego di lasciare il banco del Governo, grazie.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Ci sono delle regole qui dentro!
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, ho già richiamato io.
Prego, senatrice, prosegua.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Presidente, purtroppo assistiamo spesso a queste situazioni, in cui, durante gli interventi e maggiormente durante le dichiarazioni di voto, il Governo è impegnato in conversazioni con componenti della maggioranza. Ma questo non è rispettoso nei confronti dei parlamentari e dei senatori. E talvolta non è neanche del tutto responsabilità del Governo, perché molto spesso il rappresentante del Governo si trova ad essere assalito dal collega della maggioranza e quindi deve dargli ascolto. Però non è edificante né per chi rappresenta il Governo, né per il parlamentare che deve parlare e deve fare il suo intervento, né per lo spettacolo che viene offerto, sinceramente. A maggior ragione, non è edificante per il senso e il ruolo delle istituzioni che si celebrano in quest'Aula. Quindi

mi auguro che vogliamo porre fine a questa pratica. *(Commenti)*. Se poi il mio collega, che in questo momento mi sta riprendendo verbalmente a voce alta, pensa di far cessare il mio intervento e pensa che questo sia il modo di comportarsi in Aula, unendosi ai "buu" che provengono dalla maggioranza, io che vi devo dire? *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Capisco che il senatore De Carlo li ha ispirati con i riferimenti ad Heidi, le caprette, la baita e quindi i versi onomatopeici piacciono, però siamo in un'Aula di Parlamento e chiedo rispetto. Grazie. *(Applausi. Commenti)*. No, presidente De Carlo…

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga alla Presidenza, per favore. Oggi abbiamo tanti provvedimenti in discussione e, se vogliamo riuscire a terminarli, dobbiamo lasciare il tempo e il modo di intervenire a tutti.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Grazie, Presidente.

Venendo al merito della questione, la Giornata nazionale delle periferie, stavo annunciando il voto di astensione di Italia Viva-Renew Europe-Il Centro perché istituire una Giornata nazionale delle periferie, che ha lo scopo sostanzialmente di celebrare le periferie e gli interventi che le Città metropolitane, i Comuni e i capoluoghi di Provincia vogliono fare sulle periferie nel loro territorio, ma non dotare poi questo disegno di legge di una minima copertura finanziaria significa al solito fare un'operazione propagandistica e autocelebrativa. Istituiamo la Giornata nazionale delle periferie urbane, diciamo che si possono fare interventi, promozioni e celebrazioni, ma poi ognuno per sé, Dio per tutti e i soldi chissà dove li prendiamo; non è questo il modo per trattare il tema delle periferie.

La giornata del 24 giugno viene scelta, evidentemente, per un senso preciso di riferimento a fatti di cronaca terribili e brutali e quindi ci deve richiamare a un rispetto e a un impegno specifico nei confronti delle periferie. I contesti periurbani vengono caratterizzati sempre negativamente nella narrazione. Parlando di questo, pensando all'intervento che avrei dovuto fare in Aula oggi in dichiarazione di voto, mi sono venute in mente "Le città invisibili" di Calvino, un libro che, come sapete, è stato pubblicato nel 1972, dove l'autore immagina di descrivere delle città e parla di una caratteristica di ognuna di esse. Sicuramente la città di Trude è quella che racconta le periferie, cioè questi contesti urbani sempre uguali a sé stessi. Mi piace leggere proprio le parole di Calvino, perché raccontano cosa sono le periferie nella nostra percezione: «Se toccando terra a Trude non avessi letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto d'essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri, con le stesse case gialline e verdoline. Seguendo le stesse frecce si girava le stesse aiole delle stesse piazze. Le vie del centro mettevano in mostra mercanzie imballaggi insegne che non cambiavano in nulla. Era la prima volta che venivo a Trude, ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere; avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglia; altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri gli stessi ombelichi che ondeggiavano. Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. - Puoi riprendere il volo quando vuoi, - mi dissero, - ma arriverai a un'altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all'aeroporto».

Ecco, con le parole di Italo Calvino, il grande maestro Calvino *(Applausi)*, voglio parlare delle periferie e dire che il nostro dovere è quello di dare alle periferie gli strumenti normativi e risorse economiche, stimolando però la partecipazione delle periferie non con interventi calati dall'alto, progettazioni imposte dai Ministeri o comunque dallo Stato, che non tengano luogo delle loro sensibilità e necessità, delle persone che lì vivono.

I grandi contesti urbani più degradati, resi noti per le cronache, spesso nere, per episodi veramente terribili o per tragedie, come quella accaduta alle Vele di Scampia appena due mesi fa, con il crollo di un ballatoio che ha comportato la morte delle persone che vivevano in quel palazzo, nascono da progettazioni che volevano essere virtuose, da insediamenti urbani che volevano essere architettonicamente e anche dal punto di vista urbanistico, avveniristici. Volevano essere insediamenti urbani che dovevano dare un'impressione di città evolute e moderne. Dove hanno sbagliato all'epoca tanto i sociologi quanto gli urbanisti quanto i governanti nel consentire insediamenti urbani che non

avevano collegamenti, che non avevano nulla che consentisse la socializzazione degli abitanti? Con il tempo questi quartieri si sono trasformati in città dormitorio, in città di degrado e di isolamento, dove la carenza, anche dal punto di vista del lavoro, e le difficoltà economiche hanno reso i loro stessi abitanti prigionieri.

Non tenere conto di questo e parlare semplicemente di Giornata nazionale per celebrare le periferie urbane, significa fare l'ennesima giornata autocelebrativa, uno *spot*, qualcosa che in sostanza non cambierà in nulla le capacità e le possibilità delle persone che vivono nelle periferie, che pure nel tempo hanno dato prova e dimostrazione di grande volontà di riscatto, con interventi importanti, spesso ad opera delle università italiane, che hanno scelto di delocalizzare in alcuni quartieri delle periferie più degradate - penso a Napoli, ma è successo anche a Roma e in altre città - degli uffici, parti delle loro strutture o addirittura facoltà, proprio per consentire in queste città di avere finalmente una vitalità e un senso dello Stato e delle istituzioni che mancavano.

Vengo agli ultimi giorni e racconto quello che è stato fatto dal Governo Conte e, ancora prima, dal Governo Renzi, che aveva previsto espressamente un bando per la presentazione di progetti per le periferie urbane, dotandolo di 2 miliardi e 100 milioni stanziati dallo Stato che, con ulteriori finanziamenti, erano arrivati a 4 miliardi. Questo bando, che aveva visto coinvolte le città metropolitane e le città più importanti d'Italia, è stato poi successivamente fermato dal Governo Conte che addirittura da 2 miliardi e 100 milioni, con un taglio, era arrivato a un miliardo e 6 milioni, sostanzialmente quasi azzerandolo.

Devo ricordare che è stato grazie alla protesta dell'ANCI, degli amministratori locali e dei sindaci che già avevano ricevuto il finanziamento dei progetti se poi questo bando è stato in qualche modo recuperato, anche se - va detta la verità - non interamente.

Dal 2019 bisogna aspettare il PNRR per avere nuovamente un intervento qualificante sulle periferie con i fondi che sono stati destinati saggiamente, intelligentemente e soprattutto con una visione di programmazione, dal PNRR alla rigenerazione urbana. Anche qui però partiamo bene e arriviamo male, perché dalla dotazione originaria del Fondo per la rigenerazione urbana, sono stati tagliati dal Governo e dal ministro Fitto oltre 1,5 miliardi di euro. Sono stati tagliati, infatti, quei progetti che - si è detto - non erano in linea col PNRR, non avevano possibilità di essere realizzati entro il termine di scadenza o che si riteneva fossero di importo troppo esiguo, sui 100.000 euro. Questi progetti si è considerato che non fossero coerenti con la programmazione del PNRR, ma sapete che cosa si è tagliato in verità e più di tutto? Si è tagliata la speranza, quella che tanti amministratori locali avevano riposto nei fondi del PNRR, di avere finalmente le risorse per poter dare una risposta ai cittadini per poter riqualificare le periferie urbane e poter dire che finalmente non c'è più una città di serie A e una città di serie B, ma c'è una città che veramente vuole tornare a essere visibile. *(Applausi)*.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, con molta serenità positiva vivo questo provvedimento, perché anche l'istituzione di una giornata può rappresentare un'attenzione particolare per una configurazione importantissima del nostro Paese: le periferie. Fra i ricordi della mia giovinezza c'è una puntata di una trasmissione della RAI su un viaggio al centro della periferia, di Beniamino Placido. In questo c'è un po' tutto: lo spostamento graduale, dolce, intelligente nell'ottica della configurazione staminale, l'inserimento di cellule positive in territori complicati e questo va fatto come priorità, perché se da una parte vediamo un tessuto del territorio urbano che può diventare estremamente positivo, dall'altra possiamo vedere segni complicati, segni regressivi, segni di malattia sociale, nel caso di abbandono, di trascuratezza, di non riconoscimento di un'entità che invece fa parte del territorio in maniera sostanziale.

Fa parte del mio lavoro extrapolitico, anche se forse è quello più politico, occuparmi da sempre di bambini in territori complicati. Come vedete evito il termine "degradati", perché anche l'utilizzo sbagliato del lessico può marcare a fuoco un territorio; parlo di territori complicati, di territori complessi, ai quali dobbiamo veramente e in maniera quasi pedagogica dare tutta la nostra attenzione. Ebbene, credo con molta forza, come il mio Gruppo, ma anche come chi ha presentato il

provvedimento, che le *chance* per invertire la rotta esistano e siano anche molto forti, ma certo bisognerà agire in maniera economica e soprattutto politico-culturale, credendo davvero a questa priorità, perché il territorio è altamente sensibile alla cura e non alla chirurgia, che eliminerebbe in qualche modo il territorio periferico dalla nostra attenzione. Dico che le *chance* sono ancora molte, l'importante è crederci, ma anche intervenire serenamente, senza polemiche, come quelle che ho vissuto in questo periodo, anche ieri, in maniera completamente degradante e regressiva.

Evitiamo polemiche, per una mobilitazione che ci deve vedere tutti, in queste realtà, dare alla periferia quello che dovrebbe meritare, che merita e che meriterà. Grazie, Presidente, evviva le periferie! *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente perché ci tengo a dire anche in Aula quello che ho già detto in Commissione. I miei colleghi di Commissione lo sanno perché l'ho già dichiarato e lo sa naturalmente anche la Sottosegretaria. Voglio socializzarlo qui. Noi non voteremo più a favore dell'istituzione di alcuna Giornata da ora alla fine della legislatura. *(Applausi)*.

Mi dispiace doverlo fare oggi, in cui si parla di periferie. Nulla contro la relatrice che ha ispirato il provvedimento, ci mancherebbe. Anzi, magari proprio le periferie meriterebbero qualche elemento di approfondimento, però dico onestamente che non esprimeremo mai più voto favorevole a qualunque Giornata dovesse essere proposta. Penso peraltro che finiranno, perché finirà il calendario e non ci sarà più spazio per poter istituire Giornate. Bisognerà inventarsi le mattinate, i pomeriggi, le sere.

Ho stampato (metto gli occhiali perché ho scelto un carattere molto piccolo per evitare di consumare troppa carta) un documento da cui risulta che fino a oggi, in questa legislatura, sono state istituite una trentina di giornate e ne sono in arrivo un'altra cinquantina su argomenti molto significativi. Per esempio, arriveranno la Giornata nazionale del panettone italiano, la Giornata nazionale della cultura motociclistica, la Giornata nazionale del riciclo della carta, la Giornata nazionale dei figli d'Italia e la Giornata nazionale della ristorazione. Insomma, nel corso delle prossime settimane ne arriveranno molte.

Peraltro, avevo cominciato la legislatura animato delle migliori intenzioni e all'inizio ho anche votato a favore di qualcuna di queste Giornate perché immaginavo, devo dire ingenuamente, che si volessero utilizzare queste Giornate per richiamare qualche elemento di attenzione pubblica intorno a delle questioni. Tuttavia, come è evidente, l'attenzione pubblica intorno a una questione seria c'è se queste Giornate hanno una caratteristica di esclusività. Perché in Italia è diventata straordinariamente importante la Giornata della memoria, tanto per dirne una? *(Applausi)*. Tutti sappiamo che si celebra il 27 gennaio e intorno a essa è stata costruita negli anni una straordinaria narrazione. Come ho detto spesso in quest'Aula, per un periodo sono stato Sottosegretario all'istruzione e ricordo che in occasione della Giornata della memoria si organizzano - è una cosa straordinaria - i viaggi della memoria, con treni e autobus che accompagnano i ragazzi delle nostre scuole ad Auschwitz. È un'iniziativa molto formativa e bella. Quella Giornata però funziona anche perché interpreta un'unicità: tutti sanno che il 27 gennaio le scuole si fermano per un giorno e non ci sono le lezioni normali perché si discute di un grande fatto storico straordinario intorno al quale bisogna giustamente costruire le coscienze.

Non vi viene il dubbio che istituire, per l'appunto, 89 Giornate (consegnerò poi l'elenco alla Presidenza) sulle materie più disparate rappresenti uno spettacolo non troppo serio che si dà al Paese? 89 Giornate significa 89 sedute parlamentari durante le quali il Parlamento è obbligato a discutere di ciò e non di cose magari più serie. Non voglio fare facile demagogia, ma solo dire di stare molto attenti su questa cosa.

Io ho parlato ora in maniera un po' scherzosa, ma il tema è molto serio perché se si svilisce il senso di una cosa importante come le Giornate, così come sono state concepite negli anni passati, si fa un danno enorme alle nuove Giornate che saranno istituite (e che io non voterò più, come vi ho annunciato), ma soprattutto a quelle che già esistono e che sono veri momenti formativi per le coscienze del Paese. Francamente a me questa pare una cosa molto, molto sbagliata, ed è per questo

che annuncio, in questo caso, il voto di astensione e preannuncio già da oggi per il futuro un voto mai più favorevole all'istituzione di altre Giornate. *(Applausi)*.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor, Presidente, pur condividendo quello che ha appena detto il collega De Cristofaro, anche sul numero delle giornate che sono state istituite e che sono in fase di istituzione, credo che questa di oggi sia però nel merito una di quelle giornate che è utile approfondire come argomento, perché tocca il cuore delle nostre città e ancora di più delle persone che vivono nelle periferie.

Milioni di italiani, circa il 35 per cento della nostra popolazione e anche più, vive nelle periferie. Se consideriamo oggi il concetto di globalizzazione, la periferia ha subito un'ulteriore trasformazione. Infatti le periferie non sono più solo le aree marginali delle città, ma spesso si trovano nelle zone rurali, si trovano nelle aree che non sono interconnesse con le grandi reti immateriali, dove i cittadini non hanno accesso ai servizi. Parlavamo poco fa delle zone montane, che spesso sono, per i piccoli borghi almeno, oggetto di spopolamento, di tutti quei posti, insomma, dove non c'è accesso non solo ai servizi ma anche alla cultura, ai grossi centri culturali. Non ci sono siti dove si fa istruzione di qualità.

Molte persone, molti cittadini oggi vivono in questi contesti, quindi non è solo un fatto geografico ma un fenomeno sociale. Queste aree non sono solo case, ma sono luoghi che si intrecciano con la difficoltà della vita quotidiana e con la forza delle comunità. Sono le contraddizioni della vita delle persone che vivono nelle città e ancora di più nelle periferie, che spesso sono dipinte come luoghi di degrado - lo abbiamo visto anche negli interventi precedenti - abbandonati dallo Stato, con le persone che vivono ai margini, lontane dai centri decisionali, dove si decide il futuro del nostro Paese.

Dietro questa immagine stereotipata, però, c'è una realtà più complessa e in molti casi anche straordinaria. Le periferie non sono solo spazi di marginalità, ma sono anche spazi di resistenza e di creatività. Sono nate, lo sappiamo, quando le nostre città esplodevano, dopo l'industrializzazione. Sono state zone cuscinetto fra i centri e le zone rurali. Molte di queste aree sono state costruite senza piani, alcune sono state costruite con piani inadeguati, che rispondevano all'ideologia della casa collettiva, quindi quartieri periferici senza identità, senza riconoscibilità, con questi fabbricati che adesso in alcuni casi si chiamano lotti come se i cittadini dovessero vivere in contesti che hanno dimostrato di essere di degrado, dove c'è insicurezza sociale e insicurezza urbana.

Oggi vediamo il risultato: spazi senza servizi, con un reddito più basso rispetto ai centri che sono magari più vitali. Oggi noi siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei: ci sono stati decenni di disinteresse dal punto di vista politico e di speculazione urbanistica, dagli anni Sessanta e Settanta in poi. Ecco perché credo che sia importante l'istituzione di una Giornata sulle periferie. Però, come dicevo prima, sono anche spazi di resistenza e di creatività. Sono molto di più e possono diventare anche molto di più rispetto a quello che noi pensiamo. Possono entrare forse anche un motore di rinascita culturale e sociale del nostro Paese. Dove mancano le infrastrutture e anche le risorse forse fioriscono, anzi spesso fioriscono forme di solidarietà e di creatività che al centro forse non si possono neanche immaginare. Pensiamo alla musica *rap*, che è nata nei sobborghi di New York, alla *street art*, al cinema, al neorealismo italiano, ai film di De Sica e di Rossellini, alle opere di Pasolini, che riguardano quei contesti dove c'era, sì, violenza e privazione, ma anche una cultura autentica non ancora corrotta dalla modernità, che resiste a questi spazi più consumistici.

Sono spazi di resistenza culturale, dove sopravvivono le tradizioni popolari, dove quindi si può scoprire spesso un'umanità molto più pura, molto più viva. Dalle periferie può dunque partire la rivendicazione di un diritto alla città in una forma di democrazia urbana che non riguarda solo le aree centrali. Tutti i cittadini hanno bisogno di vivere in aree in cui vi siano servizi e una qualità di vita più alta.

Pensiamo alle periferie come nuovi laboratori urbani, dove si possa costruire un futuro basato non solo sulla coesione sociale, ma anche sulla creatività e sulla sostenibilità. Ci sono molti esempi europei, a partire da Friburgo, che è diventata la capitale europea delle città che hanno attuato i principi di rigenerazione urbana all'interno di aree che erano marginali, sperimentando attività che oggi sono

riproposte anche in Italia: gli orti urbani, i percorsi ciclabili, gli spazi condivisi. Nelle periferie nascono nuove sfide di rigenerazione urbana integrata, puntando anche sulla cultura e sull'istruzione - come dicevo prima - e favorendo l'accesso alla cultura con centri culturali, biblioteche, teatri, scuole di alta qualità.

Dobbiamo partire dagli esempi presenti in Europa, in cui ci sono già non solo gli eco-quartieri, ma addirittura le eco-città. Citavo prima Friburgo, ma c'è anche il caso di Bilbao, dove con un museo si è rigenerato un intero quartiere, puntando alle infrastrutture di mobilità e agli altri servizi culturali.

Da sindaco, intrapresi azioni che riguardavano la rigenerazione di alcuni quartieri periferici. Una delle cose più belle che ricordo, dopo i miei dieci anni da sindaco, è una lettera che mi scrisse un ragazzo, poi diventato adulto, che viveva in un quartiere dove c'erano dei campi rom e dove si vergognava anche di portare gli amici, anzi si vergognava proprio di dire di abitare in quel quartiere. Mi scrisse una lettera bellissima, dopo che fu realizzato un grande planetario e fu progettato un ponte dall'architetto Calatrava, dopo che quel quartiere si era trasformato, diventando un esempio di rigenerazione urbana, laddove prima c'erano situazioni di degrado e miseria, nella quale diceva di essere orgoglioso di abitarvi. E lo diceva a tutti e aveva anche diffuso la sua esperienza.

Sono lezioni che ci servono e che dobbiamo imparare. Da queste esperienze dobbiamo imparare che la rigenerazione delle periferie non è solo una questione di investimenti, ma spesso è anche una questione di cambiamento di mentalità. Le periferie non sono solo un problema da risolvere, ma sono anche una risorsa da valorizzare.

Spero che questo sia solo un momento, perché è un dibattito molto trascurato nel nostro Paese, mentre negli altri Paesi europei è molto più avanti, come dicevo prima. Credo quindi che questo disegno di legge, promosso dal collega Battilocchio, rappresenti almeno un primo passo rispetto a questa tematica. Proponendo la Giornata nazionale delle periferie urbane si può offrire alle istituzioni e ai cittadini un'occasione concreta per concentrarsi sul tema di dette aree e del loro potenziale.

Il disegno di legge invita lo Stato, le Regioni, i Comuni e tutte le istituzioni locali a promuovere eventi, incontri e progetti e a immaginare attività volte a sensibilizzare sul tema della valorizzazione delle periferie. L'obiettivo è ambizioso e per il momento l'argomento è trattato con l'istituzione della Giornata. Credo sia un'occasione per far riflettere noi e tutti coloro che si occupano di questi argomenti in Italia. Rigenerare le periferie è una sfida complessa ma possibile, con progetti culturali sostenibili e partecipati, perché la nostra idea di città del futuro deve partire dai margini per coinvolgere tutti. Questo può essere un buon punto di partenza per una vera rinascita.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo all'istituzione della Giornata nazionale. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Antonio Meucci» di Carpi, in provincia di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1178 (ore 11,34)

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, mi corre l'onere di associarmi a quanto testé detto dal collega De Cristofaro. In effetti, comincia a diventare un po' pesante la continua istituzione di giornate nazionali. Mi viene in mente un detto popolare: il dire è nemico del fare. Qui continuiamo a proclamare giornate, salvo poi, oggettivamente, non fare nulla nella direzione di risolvere quelle che, evidentemente, sono delle criticità.

Comunque, il concetto di periferia si individua in contrapposizione a quello di centro. Entrambi fanno parte del medesimo organismo. Quindi possiamo pensare, come in questo caso, alle periferie urbane come organismo della città, ma anche alle periferie sociali, a quelle economiche e a quelle culturali, che spesso coincidono.

Io parlo per esperienza diretta. Io sono nata, cresciuta e tuttora vivo nella periferia di una grande città come Milano e ne conosco benissimo le problematiche. Se la periferia è periferia rispetto al centro

patinato della città, capita che le periferie diventino, viceversa, il centro di un altro organismo, di altri organismi, che sono quelli della delinquenza, della criminalità, del disagio sociale e della povertà.

In una città come Milano, alle ore 20 scatta la tolleranza. Compaiono, in tutte le vie della città, sia quelle centrali che quelle periferiche, tende, sacchi a pelo e i disagiati, i senzatetto, i poveri si organizzano per trascorrere la notte. Mi è capitato a largo Corsia dei Servi, in pieno centro di Milano, di vedere una coppia - potevano essere i miei vicini di casa - che con un *trolley* dell'aeroporto si sistemavano con i sacchi a pelo per passare la notte.

È chiaro che questa periferia sociale non può più essere trascurata. Se noi non curiamo anche gli aspetti periferici di un organismo, l'intero organismo, dopo un po' di tempo, ne risentirà. Infatti, tutti i fenomeni di delinquenza, che coinvolgono tutti i cittadini, hanno anche questa derivazione.

Ma cosa sono le periferie urbane? In pratica, sono contesti situati ai limiti della città, molto vicine alle arterie principali di comunicazione, che risentono di un forte inquinamento, sia acustico sia atmosferico. Sono caratterizzate da costruzioni del *boom* economico degli anni 60 e 70; quindi, edifici economici che, visto il trascorrere del tempo, avrebbero sicuramente bisogno di una rigenerazione.

Non ci sono più centri di aggregazione sociale, perché, nelle periferie, è stato sfruttato l'unico vantaggio che avevano rispetto al centro, che era quello di affacciarsi sulle ultime aree rurali. Purtroppo, con la speculazione edilizia, le aree rurali sono state aggredite dalla cementificazione, e spesso sono stati costruiti grandi centri commerciali, piuttosto che centri di logistica.

Il centro commerciale porta alla morte i piccoli esercizi commerciali. Quindi, mentre le periferie - ora quartieri dormitorio, perché non c'è nulla - un tempo erano piccoli paesi, dove c'erano reti di conoscenze e solidaristiche, ora sono totalmente spersonalizzate, perché la pianificazione della città non ha tenuto conto di quell'aspetto e ciò sta comportando danni a tutti i livelli.

Fondamentalmente, tornando all'*incipit* del mio intervento, è necessario focalizzarsi su politiche del fare, invece che su politiche del celebrare. Quindi, se abbiamo problemi di senzatetto, significa che non ci sono sufficienti case popolari, che non c'è l'*housing* sociale e che bisognerebbe investire nella casa per i poveri.

Manca totalmente il verde e i nostri anziani sono praticamente sigillati in un blocco di cemento; non ci sono spazi verdi per avere il contatto con la natura; i fondi per la riforestazione urbana del PNRR sono stati tagliati, perché i Comuni dicono che non hanno sufficienti spazi dove piantumare gli alberi. Se andiamo però a vedere i piani regolatori di quei Comuni, scopriamo che nelle aree identificate e destinate all'edificazione in realtà ci sono suoli liberi, naturalmente rinaturalizzati e che, anziché essere destinati alla nuova cementificazione, dovrebbero costituire quei polmoni verdi per la città di cui tutti potrebbero usufruire e beneficiare, compreso chi vive nei quartieri periferici assolutamente privi di servizi e di sfogo. Parlo di anziani e di bambini, ma parlo in generale di tutti, perché ormai quelli psicologici stanno diventando un problema grave.

Non ci sono misure e investimenti sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Chi vive nei quartieri periferici e semiperiferici è praticamente soffocato dall'inquinamento trecento giorni l'anno, e non ci sono politiche per ridurre le emissioni. Ad esempio, banalmente il riscaldamento degli edifici è quello che comporta il maggior incremento dell'inquinamento. Si è tolto il superbonus, ma non si è fatto nulla in questa direzione. Quindi siamo - ahimè - in una situazione gravissima. Sto seguendo il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, e noi del MoVimento 5 Stelle ne abbiamo presentato uno, ma onestamente nel testo del relatore non si vede nulla che vada in tale direzione; nulla che pensi alla rigenerazione urbana anche dal punto di vista sociale. Si danno incrementi volumetrici a iosa, non si pensa a tutelare gli aspetti sociali e ambientali, e io spero di riuscire a fare una discussione produttiva e proficua con il relatore, per cercare di portare a casa quantomeno una rigenerazione urbana che consideri aspetti importanti della società.

Mi rivolgo quindi al Governo: occorre fare. Basta parole: bisogna agire. *(Applausi)*.

Il MoVimento 5 Stelle si asterrà. *(Applausi)*.

PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, siamo passati nel giro di pochi minuti a trattare un

argomento molto diverso dal precedente, prima la montagna e ora le periferie. E credo che questo non possa che dimostrare anche a chi ci sta seguendo da casa l'attenzione di questo Governo per le specificità del nostro territorio, che è veramente molto vario anche nelle sue problematiche. Passiamo da un problema relativo alle zone di montagna, ossia lo spopolamento, al sovraffollamento di cui soffrono tante nostre periferie. E quando parlo di periferie, non mi riferisco purtroppo solo alle aree periferiche delle grandi città, perché ormai vengono considerate periferiche anche zone più centrali delle nostre città e metropoli.

Comprendo le perplessità che hanno portato all'astensione di alcuni colleghi su questo provvedimento anche in Commissione. Mi riferisco alla perplessità sul fatto di istituire un'ulteriore Giornata. Devo però anche dire - come abbiamo poi ricordato in 1a Commissione - che questa è una Giornata che ha un significato un po' differente, perché il testo è stato fortemente voluto da tutti i membri della Commissione che si è insediata in questa legislatura alla Camera: parlo della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Trasversalmente i Gruppi politici hanno firmato la proposta di legge, che è stata già approvata alla Camera, per dare vita alla Giornata, con il lavoro che sta dietro a tutto questo e, quindi, il grande lavoro che sta facendo la Commissione.

Ma non è tutto. Sempre per dimostrare che l'istituzione di questa Giornata ha una sua concretezza, proprio con un nostro emendamento a firma Lega abbiamo chiesto e ottenuto dal Governo, soprattutto grazie alla disponibilità del Ministero dell'interno, la creazione dell'Osservatorio sulle periferie. Vi devo dire che l'idea di proporre l'emendamento, che poi è stato approvato, è nata proprio dal fatto che al decreto Caivano veniva contestata un'attenzione forse eccessiva per alcune zone - ovviamente per Caivano, che aveva urgente bisogno di un intervento - e poca attenzione per altre zone del Paese che hanno problematiche simili o che comunque, in una graduazione di problemi, possono avvicinarsi a Caivano.

L'Osservatorio è stato già creato ed istituito, proprio per dimostrare un'attenzione a tutte le periferie del Paese. Si è insediato nel giugno scorso presso il Ministero dell'interno ed ha già un lungo elenco di partecipanti. Si occupa della promozione di iniziative volte all'analisi e alla riqualificazione delle zone degradate, di interventi di formazione alla cultura della legalità (con un occhio di riguardo per le fasce giovanili), di incentivare lo scambio di informazioni fra i diversi attori e di fornire supporto ai soggetti sia pubblici che privati. Questo Osservatorio si sta già organizzando per lavorare al meglio, con dei gruppi di lavoro tematici, con la creazione di un comitato tecnico con funzioni organizzative e con osservatori regionali che si riuniranno presso le prefetture dei Comuni capoluogo di Regione. Quindi, è stato rispettato l'impegno del Governo e del Ministero dell'interno: l'Osservatorio c'è e sta iniziando a lavorare.

Cosa abbiamo fatto, sempre nell'ottica di dare concretezza a questo provvedimento, che istituisce la Giornata nazionale delle periferie urbane il 24 giugno di ogni anno? In occasione dei lavori della Commissione, come Gruppo Lega abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato accolto come raccomandazione dal Governo, volto a creare un collegamento tra il lavoro dell'Osservatorio e la Giornata delle periferie. L'Osservatorio ha fra i suoi compiti rendere una relazione annuale sui risultati ottenuti. E abbiamo chiesto al Governo di coinvolgere l'Osservatorio nell'organizzazione della Giornata delle periferie, anche rendendo noti i risultati di ogni anno e poi per collaborare a varie iniziative. Credo che questo dimostri veramente una grande attenzione sul problema delle periferie. Come dicevo prima, siamo passati dalla montagna alle periferie, con problemi completamente diversi, ma ricordiamoci che nessuno di noi sceglie dove nascere e dove crescere o magari dove abitare, quando da piccoli i nostri genitori hanno fatto delle scelte.

Sentivo prima l'intervento della collega Spelgatti sul provvedimento relativo alla montagna, nel quale ci ha illustrato le bellezze della montagna e la fortuna di vivere in montagna. Chi vive in una periferia degradata non ha scelto di nascere e di vivere lì e soprattutto ci sono milioni di giovani, in questo Paese, che vivono nelle periferie, in case sovraffollate, con problemi negli edifici scolastici, problemi con i trasporti, problemi perché magari non hanno spazi verdi dove giocare. Sono le vittime, innocenti ovviamente, di scelte poco lungimiranti - per usare un eufemismo - che sono state fatte soprattutto

negli anni del *boom* economico, quando c'era bisogno di trovare un posto per tante famiglie che necessitavano urgentemente di un alloggio, senza pensare però a dotare quelle zone di servizi. E poi sappiamo tutti quello che è successo e come siamo arrivati ad oggi.

Non solo dobbiamo evitare che la situazione peggiori, ma dobbiamo cercare - così ha già cercato di fare questo Governo, ma anche i Governi precedenti - di dare delle risposte e di mettere in atto delle iniziative che vanno dalla sicurezza alla riqualificazione urbana. Ricordava la collega tutto quello che è stato fatto e che è ancora in atto con il PNRR, ma ci sono sicuramente tante altre cose che possono essere sviluppate, con un'attenzione ai singoli territori, perché le periferie non hanno tutte gli stessi problemi. Gli interventi che devono essere fatti nelle zone periferiche o nei quartieri degradati, anche se non così periferici, delle nostre città non sono gli stessi. Credo che l'attenzione sia dimostrata da tutta la serie di provvedimenti che sono stati portati avanti da questo Governo, anche con la collaborazione delle opposizioni, che è fondamentale.

Ricordiamo sempre che il lavoro più importante e più umanamente impattante è quello che viene fatto sui singoli territori, non solo dalle istituzioni che sono importanti - un occhio di riguardo va sempre dedicato ai nostri Comuni, che hanno bisogno sicuramente di essere valorizzati e aiutati, soprattutto nei contesti più difficili - ma anche dal terzo settore, dalla scuola, dalle parrocchie e dalle associazioni, che danno un supporto incredibile, soprattutto ai nostri giovani e alle famiglie in difficoltà, che ne hanno bisogno.

Mi auguro che con l'istituzione della Giornata nazionale, che coinvolgerà anche vari livelli di intervento, con i vari attori della nostra società, come l'Osservatorio, e con i provvedimenti realizzati e quelli che verranno ancora fatti da questo Governo, si possa contribuire seriamente a dedicare la giusta attenzione a tutti i problemi delle nostre periferie, ricordando che esse sono le persone che ci vivono.

Io lancerei però anche un messaggio di speranza: se è vero che la montagna è favorita così come chi, come me, vive magari ancora in un paesino a prevalenza agricola, con tanto verde, dove i bambini possono uscire a giocare senza grandi pericoli, ci sono però delle cose belle da valorizzare anche nelle nostre città e nelle loro periferie, persino in quelle che vivono un maggior degrado. Abbiamo degli esempi - come abbiamo visto quando abbiamo fatto le audizioni del decreto Caivano - dell'impegno che viene messo sui territori rischiando la propria vita. È triste ascoltare in audizione chi ti racconta che, per arrivare a scuola, deve attraversare diverse piazze dello spaccio. Non è un problema che c'è solo Caivano. Purtroppo il problema c'è, ma ci sono anche tante persone che donano la loro vita e il loro tempo per aiutare i loro concittadini, i nostri bambini.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega e mi auguro che, grazie al lavoro che è stato fatto anche in Commissione e a quello della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie della Camera, si possano avere risultati concreti per aiutare la nostra gente. *(Applausi)*.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ci troviamo oggi ad affrontare un tema di enorme serietà, che però sta dentro un contenitore che di serietà ne mette fuori e ne esprime veramente poca. Io potrei fermarmi o ripetere le cose che ho sentito dal collega De Cristofaro per argomentare la ragione per cui il Gruppo Partito Democratico si asterrà su questa proposta di legge. Non scendiamo in battute, leggendo a voce alta l'elenco delle giornate: mi limito soltanto a quella della ecospiritualità, che è in arrivo ed è ancora da assegnare, ma ognuno di voi può andarsi a leggere il lunghissimo elenco di giornate, gran parte delle quali anche molto discutibili per la loro scelta. Penso a quella della cultura della motocicletta, che faccio anche fatica a capire che cosa voglia dire.

Al di là di questo, il moltiplicarsi del numero di giornate che celebrano qualcosa che sia più o meno importante - ognuno di noi poi ha orientamenti e una cultura e, quindi, potrebbe anche essere che non tutti siamo in grado di apprezzare le proposte di altri - finisce con lo svilire il significato di una Giornata nazionale. Quest'ultima è un po' come gli amici: non si può essere amici di tutti, come mi dicevano da bambina, perché finisce che non sei più amico di nessuno. Ecco, noi abbiamo ormai più giornate da celebrare che giorni nel calendario e questo finisce con lo svilire enormemente il tema che

quella giornata propone. Intanto perché passa inosservata. Io vi sfido a provare a chiedere a chiunque se sa quali sono le giornate che si celebrano nel nostro Paese, a parte quelle davvero molto importanti.
Nel caso specifico, questo è davvero un peccato, perché quello delle periferie è un tema di primaria importanza. La rigenerazione delle periferie è davvero la sfida che il Paese deve affrontare tra le tante, ma certamente è una di quelle che va in testa. Quelle periferie, che ormai qualcuno ha anche definito periferie dell'anima, sono il luogo in cui noi siamo chiamati a misurarci con una molteplicità enorme di problemi drammatici che vanno dalla disuguaglianza alla povertà, dalla dispersione scolastica al degrado e alla violenza. C'è di tutto ed è sotto i nostri occhi continuamente. Ed è per questo che questo tema merita e meritava di essere affrontato. Magari si poteva istituire la Giornata, ma alla fine di un percorso di concretezza, termine usato anche da chi mi ha preceduta. Ma qui di concretezza non c'è assolutamente traccia. Non si può voler celebrare le periferie senza dotare di alcuna risorsa un programma di intervento per le periferie, perché alla fine è davvero soltanto un'operazione propagandistica che ripropone, quindi, una celebrazione vuota.
Questa celebrazione è stata fissata al 24 giugno. Io sono davvero curiosa di andare a vedere il prossimo 24 giugno che cosa succederà. Ma quello che non succederà è che venga affrontata, appunto, la sfida delle sfide. Come è stato richiamato poco fa dalla collega, invece, a conferma di quello che dicevo, stiamo davvero affrontando un tema importantissimo, che è la rigenerazione non solo di uno spazio geografico, ma anche di un tessuto sociale prima di ogni altra cosa e, a seguito di questa azione di rigenerazione, partirà poi anche la rigenerazione geografica dei luoghi e delle sedi. Siccome, tra l'altro, abbiamo istituito - in maniera secondo me molto intelligente e saggia - la Commissione parlamentare sulle periferie, voglio ricordare che la relazione, che concluse nel dicembre 2017 i suoi lavori, proponeva una cabina di regia che coordinasse, entro una qualificata *governance* multilivello, un lungo programma pluriennale, collegato a una significativa nuova edizione di politiche abitative, anche con il rilancio della locazione - resta uno dei temi che ci interroga, penso, anche individualmente tutti i giorni, perché credo che chiunque di noi conosca persone che si devono confrontare con il dramma di trovare una casa e di trovare una casa dignitosa - e con un rinnovato sforzo per qualificare le politiche sociali riguardanti la sicurezza urbana, ma prima di tutto la sicurezza sociale e la rigenerazione sociale.
Molto importanti sono le proposte che via via nel tempo sono state fatte nel nostro Paese proprio sul tema delle periferie. Voglio ricordarne, tra le altre, una che è di Fabrizio Barca, che nella sua Urban@it ha suggerito di formare giovani agenti di sviluppo da impiegare in 200 quartieri delle città italiane dove più grave è il disagio. Questo è un rapporto che consegna anche molte idee e proposte, tra le altre una fiscalità *ad hoc* per almeno dieci anni, un comitato di sorveglianza in cui coinvolgere le Città metropolitane e una mappa delle aree di intervento. Ma voglio anche ricordare che, tra le proposte serie, molte si sono trasformate in esperienze importanti che si vanno moltiplicando, per fortuna anche con il sostegno delle università che, da sole o con associazioni e fondazioni, hanno cominciato a riflettere e quindi a offrire davvero al legislatore una grande quantità di strumenti, di idee, di possibili iniziative che invece questa Giornata finisce poi con il liquidare senza una risposta, come investire in questioni ambientali e sociali (queste due cose si incrociano spesso); riutilizzare spazi abbandonati per attività culturali; promuovere nuovi lavori; la rimessa in produzione di terreni agricoli; la formazione di comunità energetiche; forme imprenditoriali come le cooperative di comunità.
Voglio qui ricordare che queste esperienze vivono della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini che vivono nelle periferie. Il prossimo 24 giugno vorrei guardare in faccia coloro che vivono in quelle periferie, dove nulla è cambiato e dove nulla sta cambiando e che - ammesso che ne siano informati, ma so che il disegno di legge propone anche una Giornata di informazione - partecipano alla celebrazione di quello che per loro resta un problema dolente al centro della loro vita.
Da queste esperienze è venuto il momento di trarre un'azione di sviluppo che va portata a sistema. Questo è quanto si sarebbe dovuto proporre oggi a quest'Assemblea: provare davvero a sostenere insieme chi già ci lavora e diffondere le buone esperienze, che sono molte e ci stanno dimostrando cosa si può fare partendo dal basso, con il coinvolgimento dei cittadini. Pensate alla scuola: ci sono esperienze importantissime anche in paesi del Nord che ci hanno insegnato che dove ci sono la

periferia e il degrado sociale vanno le scuole più importanti e qualificate e che da quell'azione riparte la rigenerazione dell'area.

Apprezziamo l'intento, ma al tempo stesso non ci sentiamo di poter condividere la scelta di liquidare un tema così importante con l'istituzione dell'ennesima Giornata. Anche noi ci associamo alla preghiera di chi dice: per favore, prima di continuare a istituire una Giornata dopo l'altra, proviamo a fare qualcosa di concreto. *(Applausi)*.

DE PRIAMO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo a esaminare il disegno di legge approvato alla Camera sull'istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. Ci confronteremo anche noi volentieri con i colleghi che hanno posto il tema della presenza di un numero elevato di Giornate nazionali.

Noi pensiamo - e annuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento - che provvedimenti come questo possano essere utili se, come in questo caso, fanno parte di un percorso. Su ciò ci confrontiamo serenamente e la pensiamo come ho appena detto. Vorrei ricordare ai colleghi, senatore De Cristofaro, senatrici Sironi e Zampa, che magari possono andare a prendere un caffè con dei colleghi, e posso anche offrirglielo io volentieri: il senatore De Cristofaro con l'onorevole Zaratti, la senatrice Sironi con l'onorevole Penza, la senatrice Zampa con l'onorevole De Maria del PD. Costoro, infatti, hanno sottoscritto questo provvedimento. *(Applausi)*. Se alla Camera lo sottoscrivete, non potete poi venire al Senato a dire che è un provvedimento inutile, se non addirittura dannoso.

Tutti però sono stati concordi nel dire che il tema trattato è assolutamente importante. Ricordo che questa Giornata viene fissata il 24 giugno, data della ricorrenza della morte della piccola Fortuna Loffredo, barbaramente assassinata a Caivano. *(Applausi)*. È quindi una data molto particolare.

Il tema delle periferie urbane come luoghi di degrado fisico, ma spesso anche morale e sociale è importante e complesso. È un tema che si affronta con un approccio multidimensionale, sicuramente intervenendo dal punto di vista materiale, ripensando anche i luoghi fisici, spesso mal pensati, peggio realizzati e peggio ancora manutenuti, ma anche lavorando sul valore e l'impatto immateriale delle trasformazioni urbane e sociali, che sono necessarie per rigenerare realmente le periferie, per cambiare i luoghi, per trasformare luoghi privi di punti di riferimento e di senso di appartenenza ad una comunità in luoghi dove invece ci sia qualità della vita. Da questo punto di vista, colleghi - mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno detto che si declama solo la giornata - in questa legislatura, il Governo Meloni e questa maggioranza hanno avviato un percorso importante da questo punto di vista. C'è un esempio molto preciso che si chiama esempio Caivano. Ho ricordato solo una delle tragiche vicende che hanno riguardato quella comunità, dove non c'era assolutamente la presenza delle istituzioni, dove non c'era senso di appartenenza, dove c'era degrado assoluto, e dove lo Stato è tornato, ha fatto sentire la sua presenza. *(Applausi)*. Ha messo insieme le comunità locali, le istituzioni, le parrocchie, le associazioni sportive, il volontariato sociale, le imprese e ha messo in campo un'azione, un approccio integrato che è l'unico modo per restituire qualità della vita e dignità alle periferie urbane.

Allora, oggi, dove c'era il degrado più totale, a Caivano, la speranza divampa. *(Applausi)*. Questo modello può essere replicato, ovviamente con il dovuto adattamento alla specificità e alle identità locali, e sarà replicato. Il modello Caivano sarà replicato in tante e tante periferie altrettanto problematiche. Si fonda sul tema della consapevolezza dell'appartenenza e della consapevolezza civica, della capacità di coinvolgere i cittadini, di farli sentire parte di qualcosa. Vedete colleghi, un giardino curato non è solo un esempio magari di buona amministrazione, di buona manutenzione: è un segnale per un cittadino che abita in quel quartiere, è un segnale di speranza per il futuro. Le periferie urbane, come intese nell'epoca moderna, sono fondamentalmente la negazione stessa del concetto di città. Quindi, la periferia in questo senso parte sconfitta in partenza, perché nega in radice la possibilità di appartenere a qualcosa, di sentirsi parte di una comunità.

Abbiamo tanti, tantissimi esempi, partendo dalla Capitale, che ovviamente è la mia appartenenza territoriale. Tutti conoscono la realtà di Tor Bella Monaca, tutti conoscono il cosiddetto serpentone di

Corviale, ma ci sono nella Capitale e in tutta Italia tanti e tanti altri esempi, magari meno noti, di quartieri figli spesso anche di una impostazione ideologica, utopistica, del tentativo di applicare il marxismo all'architettura. *(Applausi)*. È fallito in politica: pensiamo un po' quale può essere l'applicazione all'architettura e al vivere comune del marxismo.

Tra questi tanti quartieri, ce n'è uno che, pensando a questa dichiarazione di voto, mi ha ricordato un film che tutti conoscono, «Caro Diario» di Nanni Moretti, nel quale a un certo punto, nel suo peregrinare in motorino, Nanni Moretti si ferma in un quartiere, situato a Roma Sud - Spinaceto - e dice: Spinaceto, me lo aspettavo peggio. Il problema è che poi Nanni Moretti prende il motorino e se ne torna in altri lidi. I cittadini di Spinaceto, delle mille Spinaceto di tutta Italia rimangono lì, con quei progetti fallimentari, con quelle manutenzioni che non ci sono mai state, con quelle promesse che non si sono mantenute.

Quindi la periferia o diventa comunità cittadina oppure resta un non luogo, nel quale è impossibile sentirsi a casa propria. E, se non ci si sente bene a casa propria, è anche difficile immaginare di fare qualcosa di bello della propria vita. È proprio per questo che noi dobbiamo agire con forza su quegli agglomerati senza anima che sono un po' spazi in tutta Italia: a Napoli con Scampia, e Palermo con Zen 2, a Modena con il complesso R-Nord, a Cagliari con Sant'Elia, a Genova con la Diga di Begato sulla quale però si sta facendo, grazie al centrodestra, un'importante opera di rigenerazione, a Bari con il quartiere San Paolo e potrei continuare all'infinito.

C'è un architetto paesaggista, Leon Krier, che definisce molto bene cosa possono essere queste periferie: «La città disegna sempre i suoi limiti, definisce lo spazio urbano da quello rurale. La periferia, invece, non disegna nulla, dichiara che tutto può essere di sua pertinenza. La periferia odia se stessa, sa di essere né campagna, né città, non riesce quindi a vivere in pace con se stessa». Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo.

Colleghi, alcuni di voi hanno citato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vi segnalo che è grazie a questo Governo che sta andando avanti, con grandi risultati *(Applausi)*, anche se, alcuni Comuni governati dalla sinistra hanno perso, in quell'occasione, la grande opportunità di attuare una rigenerazione urbana e in alcuni casi hanno pensato, come a Roma, con la Giunta Raggi, scelta poi confermata dalla Giunta Gualtieri, di utilizzare quei progetti per dare la casa in modo ufficiale a chi l'aveva occupata. Questa non è rigenerazione urbana, questo non è quello che immaginiamo noi.

In questo momento è in corso una discussione nell'8a Commissione in Senato che ha l'obiettivo di trasformare quest'espressione - bella, ma un po' abusata - "rigenerazione urbana" nel senso di farla passare dalla poesia alla prosa, iniziando a dare strumenti concreti alle Regioni e agli enti locali per realizzare questi progetti di rigenerazione, che in alcuni casi però - e questo è importante - necessitano di essere non di mera rigenerazione; infatti, quando una cosa è progettata male o in modo sbagliato, esiste la soluzione della sostituzione edilizia: demolire e ricostruire. *(Applausi)*. In alcuni casi, questa scelta deve essere portata avanti con coraggio e con determinazione.

Il nostro impegno, colleghi, è difficile e ambizioso, ma ci dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo. È quello di riportare equilibrio in questa contraddizione irrisolta da decenni nelle grandi periferie urbane. È una grande sfida, ma con un approccio integrato e con la continuità dell'azione, ripartendo, come ho detto, dall'esempio di Caivano, esportandolo in tante altre situazioni e adattandolo, possiamo riuscire a curare e risanare, sia esteriormente, sia interiormente, le periferie della nostra Italia e restituire loro un'anima e un senso di appartenenza alla comunità nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il sindaco Andrea Cassani e una delegazione dell'amministrazione comunale di Gallarate, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Colleghi, prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,19).

Discussione del documento:

(*Doc.* XXII-*bis*, n. 1) *Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata dalla Commissione nella seduta del 18 settembre 2024* (ore 12,19)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII-*bis*, n. 1.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

MAGNI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, farò una breve introduzione, cercando di illustrare la relazione che, come è stato detto, è in distribuzione e che costituisce un momento importante dal punto di vista del lavoro svolto dalla Commissione che ho l'onore di presiedere. Arriviamo a questa relazione all'Assemblea in modo unitario: vorrei infatti sottolineare che la Commissione, sin da quando è stata istituita, si è mossa e ha lavorato sempre in modo unitario per quanto riguarda tutti gli atti e le iniziative, cercando di capire come poter fare dei passi in avanti.

Avemmo potuto impostare la discussione venendo in Aula a riportare una serie di numeri, perché gli infortuni sul lavoro continuano ad esserci, i morti pure, quindi la drammaticità che abbiamo di fronte è evidente a tutti; infatti, ognuno di noi dice che non è un Paese normale quello che ha così tanti morti e incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Abbiamo però scelto un'altra strada. Continuiamo senz'altro a svolgere missioni (le abbiamo fatte a Genova, a Carrara, a Treviso, a Brindisi e in tante altre parti d'Italia, audendo vari soggetti), però abbiamo anche riflettuto tra di noi per capire come poter dare un contributo e intervenire da un punto di vista preventivo. Pensiamo certamente che bisogni fare maggiore repressione e che sia necessario avere un numero maggiore di ispettori, però abbiamo ragionato su come possiamo dare con la nostra attività un piccolo contributo, cercando di intervenire e fare proposte per prevenire e dunque invertire la tendenza su infortuni e morti sul lavoro. Ciò perché, quando arriviamo a sanzionare un dramma, significa che esso è già avvenuto. Cito ad esempio vicende come quelle di Brandizzo, Firenze o Treviso, in cui una ragazza è morta: si trattava di un macchinario altamente innovativo - ho fatto anche un sopralluogo per visitarlo - eppure l'incidente mortale c'è stato, quindi abbiamo cercato di ragionare su questo terreno.

Il problema che emerge con grande forza è che molto spesso - lo dico come premessa - manca una relazione tra tutti i soggetti. Nelle audizioni ascoltiamo molto spesso rappresentanti di INPS, INAIL, ASL e Ispettorato del lavoro, nonché le parti sociali e così via, ma il dato fondamentale è che ognuno di loro, giustamente, risponde ai propri dirigenti e alle proprie indicazioni, ma non c'è una *governance* unitaria: questo è il dato fondamentale. Emerge una serie di dati, ad esempio, ma il problema è come coordinarli, e cerco di spiegarmi: l'INAIL ha i dati sui tipi di infortuni che avvengono, sulla loro entità, sui settori e sul tipo di direzione; l'INPS conosce le questioni della stagionalità e l'andamento dell'occupazione in alcuni settori molto a rischio (perché la nostra Commissione ovviamente si occupa degli infortuni, ma anche dello sfruttamento sul lavoro). Tali enti hanno quindi una serie di dati, come pure la ASL e l'Ispettorato del lavoro. Ovviamente tutte queste forze hanno poco personale per intervenire, ma, nello stesso tempo, ognuno lavora in modo verticale e risponde giustamente alla propria indicazione. Il dato vero che emerge è sostanzialmente il fatto che non c'è un'azione collettiva.

Ora, noi abbiamo cercato di capire come intervenire, ragionando sul fatto che in alcune grandi opere l'intervento sulla sicurezza è molto più pregnante ed è in grado di agire in modo preventivo; penso all'Expo, a M4 a Milano o allo stesso Giubileo a Roma: c'è un accordo tra le istituzioni locali e tutti i soggetti abilitati a intervenire in questa direzione e le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale.

Visto e considerato che anche in Regione Lombardia c'è una Commissione d'inchiesta e che il Comune di Milano ha dimostrato un interesse in questa direzione, abbiamo pensato e stiamo lavorando per costruire un'impostazione in grado poi di diventare una pratica. Abbiamo anche stipulato una convenzione con il Politecnico di Milano nel settore della sicurezza (che è una novità, da questo punto di vista), perché dobbiamo far fronte alla questione dell'intelligenza artificiale e quindi c'è la necessità di andare in questa direzione, ma anche per cercare di capire come disseminare le buone pratiche. Per

questa ragione abbiamo pensato di definire un protocollo con cui cerchiamo di provare ad estendere le buone pratiche (a breve, in questo mese, avremo un incontro ulteriore per farlo decollare). Questo mi pare il dato fondamentale. Ogni struttura e ogni realtà porterà il proprio contributo, insieme.

Lo posso dire con una frase: noi pensiamo che la concertazione tra i soggetti istituzionali e le parti sociali sia fondamentale per ridurre le morti e gli infortuni sul lavoro. Dico questo perché c'è un'esperienza su questo terreno. La vicenda pandemica ci ha posto di fronte al fatto che molte realtà (le fabbriche) all'inizio si dovevano chiudere, per la situazione che c'era; invece una concertazione tra le parti ha portato ad affrontare i temi e a dare una risposta positiva in questa direzione.

Quando si dice che bisogna alzare il livello della cultura della sicurezza, è necessario fare in modo che i soggetti territoriali che sono preposti a queste funzioni abbiano una sede. Qui abbiamo individuato le prefetture come elemento istituzionale cui fare riferimento e in cui convocare l'insieme di questi soggetti, per mettere a punto questo protocollo, che in alcuni casi è partito da sé.

Vorrei sottolineare che il 30 luglio siamo andati a fare un'ispezione a Brindisi e, anche grazie alla disponibilità del procuratore, siamo riusciti a far decollare un confronto per costruire un protocollo, in questo caso in particolare sulla questione del caporalato, che sta insieme a quella delle condizioni di lavoro. Questo è il dato. È necessario costruire un decalogo di comportamenti che riesca a intervenire e a prevenire. Se è possibile fare un protocollo di fronte alle grandi opere, perché non farlo anche sul cantiere diffuso? La domanda è questa. È molto più difficile il cantiere diffuso su una Provincia, però bisogna provarci e fare in modo che si vada in questa direzione, cercando quindi di compiere un'operazione non solo di repressione, ma volta anche a dimostrare che le Istituzioni sono vicine, quindi bisogna incentivare. Ripetiamo lo *slogan* che investire sulla sicurezza è un fatto di grande sviluppo e di positività, ma a volte, con tutti i drammi che accadono, rischia di essere un concetto praticamente vuoto, che noi vorremmo invece avesse un senso.

Per queste ragioni riteniamo altresì che la questione della formazione sia centrale nella scuola di ogni ordine e grado, perché la cultura della sicurezza deve partire sin dalla primaria. È necessario andare in questa direzione. Ricordo incidentalmente rispetto a questo dibattito che la Commissione ha prodotto anche una proposta di legge, incardinata nella 10a Commissione, in cui al primo punto c'è la questione della formazione in rapporto in questo caso all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) per dare risposte ai problemi posti. La Commissione ha anche prodotto qualcosa di suo, che è stato sottoscritto da tutti i Capigruppo della Commissione, ponendo al centro e al primo posto la formazione.

Il secondo elemento sulla formazione è un problema vero, è inutile girarci intorno: la precarietà aumenta i rischi e gli infortuni, perché le persone non sono preparate e non hanno le conoscenze (molto spesso troviamo gente che non conosce nemmeno la nostra lingua), quindi l'informazione non è distribuita in modo corretto. Ridurre la precarietà vuol dire allora favorire altri strumenti, quali ad esempio l'apprendistato. Riteniamo opportuno rivalutare questa parola: quando si impara un lavoro, bisogna conoscerne anche i rischi, che sono da ridurre. Questo è in contrasto con la questione degli appalti e dei subappalti. Molti degli incidenti che sono successi e succedono sono determinati dagli appalti e dai subappalti, dalla ricerca di un profitto molto veloce, anziché della sicurezza dei lavoratori. La questione spetta al Parlamento e alla legislazione, ma bisogna introdurre l'elemento della responsabilità del capofiliera; troppo facile prendersi gli appalti e poi non rispondere di quello che succede.

Da una parte, quindi, sosteniamo la necessità di intervenire sulla cultura e sulla prevenzione, dall'altra però bisogna anche fare atti in cui in sostanza si cambiano delle regole: spetta ovviamente al legislatore andare in questa direzione, ma noi segnaliamo questo aspetto.

Dentro questa partita c'è tutta una vicenda sulla questione del caporalato, in merito alla quale stiamo facendo una serie di sopralluoghi. Molto spesso pensiamo che tale questione esista solo in agricoltura: non è vero, il caporalato è molto diffuso (avete visto tutti cosa è successo nelle grandi firme della moda, ma è diffuso anche in tante altre realtà). In sostanza, cosa vogliamo dire? Bisogna far alzare e coinvolgere le parti sociali affinché si assumano in questo caso la responsabilità, in particolare le imprese, della sicurezza come fatto centrale; al centro di tutto ci devono essere il diritto e la

salvaguardia della persona umana; altrimenti, continuiamo a piangere i morti, ma non cambiamo nulla. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Besta-Gloriosi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento XXII-*bis*, n. 1 (ore 12,34)

PRESIDENTE. Avverto che eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non si può morire per lavoro, non si può uscire di casa e non ritornare più nel 2024. Ce lo siamo già detti, l'abbiamo detto dopo l'incidente di Brandizzo, dopo l'approvazione della mozione all'unanimità in quest'Aula, dopo i vari incidenti (ne succedono quasi tre, purtroppo, ogni giorno), dopo quello di Firenze e dopo quello di cui parlerò ancora nel corso del *question time*, ovvero l'incidente alla Toyota dell'altro giorno.

Non sono numeri, come ha detto il presidente Magni: non dobbiamo parlare di numeri, né di statistiche, ma dobbiamo ricordarci che dietro questi incidenti ci sono donne e uomini e ci sono figli, anche non ancora nati, che non vedranno mai il loro padre o la loro madre. Sono tragedie che colpiscono famiglie.

Noi dobbiamo essere responsabili su questo. Ecco perché la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro, di cui faccio parte, con molto senso di responsabilità ha lavorato unitamente (e per questo ringrazio i colleghi, il presidente Magni e il vice presidente Dreosto), considerato che la questione non è deferibile e necessita di essere affrontata non solo mediante l'introduzione di ulteriori interventi normativi, ma soprattutto attraverso misure pratiche ed effettive in grado di incidere sull'operatività del sistema della sicurezza sul lavoro.

L'analisi della Commissione ha evidenziato che l'esternalizzazione dei lavori e dei servizi in appalti o subappalti è pericolosa, perché permette di ridurre al minimo la responsabilità che viene distribuita su una miriade di soggetti che rendono sempre più difficile la comunicazione interna e allo stesso tempo i ritmi sono insostenibili, evidenziando sempre più la fragilità dei contratti dei lavoratori.

Un altro problema è quello della molteplicità delle forme di lavoro irregolare, soprattutto i contratti pirata o quelli che vengono applicati, sebbene la mansione che la persona viene chiamata a svolgere non sia quella coperta dal contratto stesso. Ci vuole quindi responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti: il committente privato, l'appaltatore, i subappaltatori e i lavoratori. Spesso gli incidenti non derivano da una carenza formativa o informativa, ma sono una conseguenza di lacune progettuali, di mancanza di coordinamento delle lavorazioni o di tempistiche incompatibili con la natura e la complessità degli interventi. Occorre quindi una *governance* negli appalti sia privati sia pubblici.

Ecco perché solo attraverso l'utilizzo di organizzate procedure si garantiscono efficienza ed efficacia del sistema e come Commissione monocamerale sulla sicurezza del lavoro abbiamo anche portato avanti un'analisi attenta e oltre alla *governance* è stato ribadito che la condotta umana non risulta mai la causa esclusiva o principale dell'infortunio. Per questo serve una cultura della sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende e anche nelle scuole.

Come risultato del lavoro della Commissione sulla sicurezza del lavoro, siamo qui in Aula a presentarvi direttamente quello che abbiamo pensato. È stato istituito, con il dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, un progetto di studio e intervento per migliorare le condizioni di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il progetto di studio si sviluppa in una duplice direzione: da un lato, c'è il tema della *governance* dei sistemi complessi e, dall'altro, quello della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo però anche tutti i soggetti che entrano a diverso titolo nel complesso sistema del lavoro, della prevenzione e della sicurezza.

Ecco perché la Commissione ha voluto direttamente al tavolo e ha iniziato a lavorare con la commissione sicurezza sul lavoro della Regione Lombardia e del Comune di Milano, che sono già

organizzate, per sperimentare come approccio condiviso un paradigma della sicurezza, sperimentandolo direttamente in quest'area geografica, facendo in modo che poi si possano delineare linee guida quali *best practice* che possono essere utilizzate in altre realtà. Verranno analizzati anche i sistemi complessi e positivi nei diversi settori per portarli all'attenzione nell'elaborazione di queste linee guida. Il tutto verrà realizzato tramite la sperimentazione, che può apportare modifiche anche all'organizzazione, nel momento in cui si inseriscono anche innovazioni tecnologiche. Per questo è stato considerato anche l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi lavorativi.

La sperimentazione in situazioni nuove e diverse, in contesti e settori diversi servirà anche a valutare l'opportunità di potenziare l'attività di controllo per le condizioni di lavoro dei prestatori di opera attivi in base a regimi contrattuali di appalto e subappalto. Sarà però importante incentivare la disseminazione, cioè quella parte di divulgazione e diffusione che deve essere fatta a tutti i livelli. Vi porteremo direttamente in Aula questa esperienza per poterla condividere tra noi colleghi a livello di tutte le istituzioni, con i Ministeri. Ritengo importante la diffusione di queste linee guida all'interno anche del mondo della scuola, collegandole all'apprendistato come fondamentale base formativa per lo sviluppo della professionalità.

Ribadisco in conclusione la necessità di un coordinamento tra tutte le istituzioni, tra Camera e Senato, tra le due Commissioni. Infatti, fare eventi per tre giorni parlando di sicurezza sul lavoro, con la partecipazione direttamente del presidente Mattarella in un solo ramo del Parlamento, è molto bello e fa *audience*, ma non porta azioni concrete e reali per la vera sicurezza dei lavoratori. Servono ora poche parole, ma fatti concreti e sono contenta dell'avvio di questo progetto sperimentale per la tutela di tutti i lavoratori, perché non si può morire di lavoro nel 2024. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.

TAJANI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei esordire anch'io ringraziando il senatore Magni, presidente della Commissione di inchiesta, e tutti i colleghi e le colleghe per aver voluto condurre in maniera unitaria questo percorso.

È già stato raccontato il metodo con cui la Commissione ha lavorato. Abbiamo svolto audizioni e doverose analisi di dati, statistiche e relazioni degli enti preposti, nonché fatto diverse missioni dal Nord al Sud del Paese. Avremmo potuto limitarci a indicare come risultanti del lavoro svolto alcune criticità, che pure non mi esimerò dal menzionare e indicare, ma la Commissione ha voluto fare un passo in più. Oltre all'attività di inchiesta, che porta alla denuncia di cause critiche e possibilità di intervento, ha voluto proporre, come è stato già ricordato, un modello sperimentale e ha voluto indicare alcune *best practice.* Non era dovuto e non sempre le Commissioni d'inchiesta arrivano a questo, ma in questo caso penso sia l'originalità di questo lavoro a offrire un contributo non soltanto al lavoro parlamentare che continuerà, ma anche al Governo (se, come spero, vorrà fare tesoro del percorso che il Parlamento ha fatto in maniera unitaria, cosa che ribadisco).

Vorrei citare brevemente, perché ben note a quest'Assemblea, alcune delle criticità emerse dal lavoro di inchiesta, dalle audizioni e dall'incontro sul territorio, perché, al di là della risoluzione che oggi voteremo, saranno ancora oggetto, spero, di intervento da parte del Governo e del Parlamento.

Il primo elemento è quello dei controlli. Sappiamo che, purtroppo, gli organici dell'Ispettorato del lavoro sono sottodimensionati da diverso tempo: oltre 1.000 dipendenti mancano alla pianta organica, così come è stata definita per il biennio 2024-2026. Gli ultimi concorsi svolti hanno visto molte e, per l'efficacia dell'intervento, importanti rinunce di lavoratrici e lavoratori, che, pur avendo vinto il concorso, non hanno assunto l'incarico. Ciò è probabilmente avvenuto anche perché gli stipendi dei dipendenti pubblici, ahimè, non sono competitivi rispetto all'inflazione. Sappiamo anche che la ministra Calderone ha indetto un nuovo concorso per 750 unità che, se avrà successo, purtroppo andrà in gran parte a coprire le rinunce dei concorsi da oltre 1.000 unità indetti dal Governo Draghi in precedenza.

Questo è un punto critico e lo è ancor di più se consideriamo che, quando i controlli vengono fatti, l'efficacia c'è. Pensate che dopo il tragico incidente nelle campagne di Latina, in cui ha perso la vita un lavoratore indiano, Singh, amputato di un braccio e abbandonato, la campagna a tappeto di controlli ha portato al 54 per cento di assunzioni in più rispetto al periodo precedente. Significa che, quando si

interviene e gli organici ci sono, l'efficacia vi è, quindi questo rimane un tema di criticità anche per il futuro.

Il secondo aspetto, già citato dalla collega Murelli (e mi fa piacere che si converga da partiti politici diversi su questo punto), è quello della criticità della catena degli appalti e dei subappalti. Noi sappiamo da tempo che la frammentazione del ciclo produttivo non è soltanto una ragione di abbassamento delle condizioni salariali e delle condizioni generali dei lavoratori, ma è anche un fattore di criticità per la sicurezza. Non è un caso che i diversi incidenti mortali - ahimè, a volte anche multipli - che abbiamo purtroppo registrato negli ultimi mesi, siano avvenuti in situazioni complesse, dove il ricorso agli appalti e ai subappalti era stato significativo.

Ricordiamo che nel tragico caso del cantiere di Firenze si sono contati più di sessanta tra appaltatori e subappaltatori, quindi vi era un elemento di estrema criticità, non soltanto per le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro, ma spesso anche per la sicurezza dei cittadini e degli utenti. Voglio citare qui - ma non in termini polemici, perché non è questo il contesto - alcuni gravi incidenti che sono avvenuti sulla rete infrastrutturale ferroviaria in particolare, in cui il coinvolgimento di un gran numero di appaltatori e subappaltatori ha determinato criticità di sicurezza generale anche per i cittadini.

Questo è un punto ulteriore che è emerso dalla nostra attività e rispetto al quale ci siamo sforzati di dare risposte in termini propositivi e costruttivi, indicando delle buone pratiche, che sono state ovviamente già citate dal presidente Magni e che troverete nella relazione finale.

Voglio ricordare, anche per ragioni geografiche e di coinvolgimento personale in alcuni di questi percorsi, quando sono stata assessora al lavoro al Comune di Milano, il caso di Expo e di M4, con la rete di sicurezza di protocolli costituiti anche grazie alla collaborazione tra istituzioni e organizzazioni sindacali e dei lavoratori e l'introduzione di strumenti anche di natura digitale. Penso alla banca dati di legalità, la piattaforma di legalità che è stata utilizzata per Expo e per M4, che è stata uno strumento innovativo, in grado al tempo stesso di contrastare infiltrazioni malavitose nella catena di questi grandi eventi e di garantire un controllo meticoloso delle presenze nei cantieri, della nazionalità dei lavoratori e degli orari di frequenza del cantiere. Strumenti come questi, che peraltro sono previsti anche come obbligatori per gli appaltatori che utilizzano protocolli di legalità, dovrebbero essere più diffusi e noi li abbiamo citati come buone pratiche.

La questione della *governance* di situazioni complesse credo sia il punto d'arrivo più significativo del percorso che abbiamo fatto, cioè la necessità di costruire strumenti che obblighino, laddove questa cooperazione non si produca spontaneamente, gli attori del territorio o della situazione produttiva in analisi a una cooperazione positiva, al fine di prevenire i rischi derivanti dalla complessità. Siamo in un mondo in cui la complessità del ciclo produttivo è destinata ad aumentare, anche in ragione dell'intervento di nuove tecnologie, spesso non comprese da tutti gli attori del contesto.

Su questo punto è necessario sperimentare pratiche a cui probabilmente potranno seguire interventi normativi. Il nostro primo obiettivo non è stato quello di legiferare ancora, ma di offrire elementi concreti di riflessione, utili anche per i contesti locali.

Spero di cuore - ma su questo sono ottimista - che il Governo vorrà e potrà far tesoro di questo contributo originale e che in futuro anche momenti di restituzione come questo vedano una maggiore centralità nei lavori parlamentari e una presenza dei Ministri competenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Satta. Ne ha facoltà.

SATTA *(FdI)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, anch'io vorrei aggiungere i miei ringraziamenti al presidente Magni, a tutti i componenti della Commissione e agli Uffici per il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Senato. È un'attività per conoscere, prevenire e affrontare un flagello della nostra società, quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che purtroppo continua a manifestarsi in tutta la sua gravità, con incidenti quotidiani, spesso con esito mortale. Un triste fenomeno al quale non ci possiamo rassegnare, che deve trovarci tutti uniti, al di fuori degli schieramenti politici, per una battaglia che può e deve portare a ridurre al minimo, magari un giorno ad azzerare, il numero di coloro i quali escono di casa al mattino per svolgere il proprio lavoro e non fanno più ritorno dalle loro famiglie.

Solo per ricordare alcuni degli eventi più gravi di questi ultimi mesi: l'incidente occorso presso la stazione di Brandizzo del 30 agosto dell'anno scorso, nel quale hanno trovato la morte cinque lavoratori; poi Firenze, il 16 febbraio scorso, dove per il crollo di una trave all'interno di un cantiere hanno perso la vita cinque operai; ancora, l'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, con il decesso di sette persone; l'esplosione alla Toyota di Bologna della scorsa settimana, con la morte di due giovani lavoratori; ancora, la giovane guardia giurata, Nicolò Meloni, deceduto per il crollo di una cancellata sabato scorso, ventesima vittima sul lavoro in Sardegna nel 2024. Come non ricordare la tragica fine di Satnam Singh, bracciante indiano che, invece di essere soccorso, era stato abbandonato davanti alla sua abitazione con il braccio tranciato, poggiato su una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi e poi deceduto a seguito delle gravi ferite, e i tanti, troppi infortuni che funestano quotidianamente le cronache nazionali, mettendoci di fronte alle nostre coscienze.

Non può sollevarci la recente relazione dell'INAIL, che mostra come il numero delle denunce di infortunio nel 2023 abbia registrato, rispetto all'anno precedente, una diminuzione sia dei casi nel complesso, sia degli infortuni mortali. Infatti, le denunce rilevate sono state oltre 590.000 (meno 16 per cento rispetto alle 704.000 del 2022), di cui 1.147 con esito mortale, con una diminuzione del 9,5 per cento rispetto al 2022. Un tragico bollettino di oltre tre morti al giorno sul lavoro.

Come ha affermato il presidente Mattarella all'indomani dell'ultima tragedia di Bologna, non ci sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia. Ci troviamo di fronte ad una vera emergenza, un intollerabile fenomeno non differibile, una sfida che va affrontata sia con l'introduzione di interventi normativi, sia attraverso misure pratiche ed effettive, in grado di incidere sull'operatività del sistema sicurezza.

La Commissione, pertanto, in questi mesi di lavoro non si è limitata a effettuare sopralluoghi nei luoghi dove gli episodi si sono verificati, ma fin dal principio della sua attività ha operato in una prospettiva nuova, che comprendesse, oltre all'analisi delle situazioni, anche l'elaborazione di concreti strumenti di intervento per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un approccio diverso da quello tradizionalmente utilizzato, non solo di ascolto dei soggetti coinvolti nelle diverse realtà studiate, ma anche mirato ad elaborare soluzioni in collaborazione con le prefetture, considerate il corretto punto di coordinamento e di raccordo di tutte le istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati e delle problematiche relative alla sicurezza del lavoro. Un'attività innovativa, che si prefigge lo scopo di sviluppare strumenti di concreto intervento, per migliorare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, percorrendo la strada del confronto e dell'elaborazione di un progetto condiviso con tutte le istituzioni, specie quelle preposte ai controlli.

A tal proposito costruttivi sono stati gli incontri che la nostra Commissione ha avuto con l'analoga commissione della Regione Lombardia e con i componenti del Consiglio comunale di Milano, utili per raccogliere indicazioni di buone pratiche, sulla base di esperienze positive ottenute in quei territori, che possono rappresentare meccanismi di successo perché basate su uno stretto coordinamento fra le attività dei diversi soggetti istituzionali e la collaborazione con le parti sociali.

Proprio in questo contesto si sta sviluppando una convenzione della Commissione con il dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, per elaborare un progetto di studio e intervento atto a migliorare la prevenzione e la sicurezza. Basandosi su questo supporto e sull'esperienza di questi casi positivi, la Commissione si è proposta di elaborare e diffondere delle linee guida, un vero e proprio decalogo della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, per sperimentare l'efficacia nei vari contesti lavorativi anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, soprattutto in quelle situazioni dove più vi sono state più carenze e nei luoghi più fragili.

C'è la consapevolezza che per ottenere dei risultati concreti è necessario il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate, quindi il Ministero del lavoro, quello della salute e di tutti gli organi di vigilanza, nonché delle parti sociali e del terzo settore. Infine, è della massima importanza la diffusione delle linee guida nelle scuole e nelle università.

Un altro aspetto che è emerso dai lavori della Commissione è il rilancio dell'apprendistato e della formazione duale, pensati come una fase formativa fondamentale che non deve limitarsi all'acquisizione della professionalità *(Applausi)*, ma deve anche avere una specifica attenzione alla

cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vorrei evidenziare ai colleghi come la sicurezza del lavoro è stata e sarà una priorità dell'azione del Governo Meloni, a partire dal confronto costante tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, che è indispensabile per diffondere la cultura della prevenzione in uno sforzo comune. Una strategia, quella del Governo, basata su più prevenzione, più controlli e pene più severe per chi non rispetta le regole. *(Applausi)*. Ricordo a tal proposito l'assunzione di nuovi 1.600 ispettori del lavoro (quindi un aumento considerevole del numero delle ispezioni). Cito inoltre la patente a crediti, operativa dal 1° ottobre per il settore dell'edilizia, che ha già raccolto un'adesione molto importante delle imprese; è una novità che non solo monitora, ma incentiva il miglioramento dei livelli di sicurezza nei cantieri, perché premia le imprese virtuose e sanziona quelle che non rispettano le regole.

Il Governo è intervenuto anche sulle sanzioni, sia amministrative che penali, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro, una fattispecie depenalizzata in passato, ma che risulta essere la più cresciuta nel tempo. Maggiori risorse sono state destinate per i bandi ISI, uno strumento importante per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori delle micro e piccole imprese nel settore agricolo, con un finanziamento che è passato da 333 a 500 milioni nel 2024. Ricordo poi la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado.

Sono tutti segnali importanti che mostrano l'attenzione che il Governo sta ponendo su questa drammatica emergenza; una sfida che, in primo luogo, non può che essere culturale, a partire dalle istituzioni scolastiche, per formare i cittadini e fare in modo che siano consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele dei lavoratori. *(Applausi)*.

Concludo, colleghi, riportando le parole della Presidente del Consiglio in occasione della recente relazione all'INAIL. La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore; garantire questo diritto è una priorità permanente che deve vedere tutti in prima fila. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, a firma di senatori rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il cui testo è in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAGNI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo ringraziare di nuovo tutti i componenti della Commissione. Tengo a precisare che la risoluzione proposta è stata discussa, anche mediata, però c'è stato il coinvolgimento di tutti. Spero che la discussione che stiamo facendo oggi ci dia la possibilità e la forza per poter dare gambe e pratica all'impostazione che ci siamo dati. Sono molto convinto che questo sia possibile perché, se saremo in grado di discutere tra noi mettendo al centro prima di tutto i diritti della persona e quindi dei lavoratori e delle lavoratrici, credo che saremo in grado di dare una risposta positiva in questa direzione. Saranno poi i fatti a darne dimostrazione. Noi vorremmo in sostanza che la prossima volta che dovremo fare una relazione all'Assemblea, anziché registrare che gli incidenti e i morti sul lavoro sono aumentati, si possa dire che sono diminuiti. Ovviamente l'obiettivo è arrivare a morti zero, però in questo caso bisogna davvero fare uno sforzo per dare un colpo di reni e abbattere fortemente questi drammi, che, dal punto di vista sia personale che economico e sociale, sono un dramma per tutto il Paese. I costi umani e i costi economici sono infatti rilevantissimi per questo sono d'accordo con chi sottolineava che investire sulla sicurezza è un fatto positivo, non negativo. Non è un costo, è un investimento. Questo è il dato fondamentale e il messaggio che vogliamo dare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi limito a ringraziare i componenti della Commissione e coloro che hanno sottoscritto la proposta di risoluzione. Ringrazio il collega Durigon, che oggi sostituisco; ciò in qualche modo vede entrare anche il Ministero dell'interno in quella interconnessione di cui parlava il relatore rispetto alle prefetture, che diventano un punto importante di confronto. Si tratta di un tema che credo non veda assolutamente divisioni e che va risolto. Chi, prima di arrivare in queste Aule, ha amministrato per tanti anni la cosa pubblica e gli enti

locali, gestendo cantieri, credo che non sia stato immune, purtroppo, da qualche tragico episodio di chi ingiustamente muore sul luogo di lavoro. Ringrazio tutti quanti voi, ribadendo la volontà del Governo di potenziare gli organici - come già sottolineato dal collega Satta - attraverso ulteriori concorsi, ma anche di realizzare quella sinergia volta a coinvolgere tutta la società civile, a partire dalle istituzioni, dalle imprese, dalle scuole, dalle università, dai cittadini, al fine di farne una questione culturale. Non è un costo, ma è un investimento, quello della sicurezza. È necessario anche utilizzare l'intelligenza artificiale in modo intelligente, come in questo caso. Auguro a noi tutti che questo sia un primo gradino per la risoluzione di questo problema e che i numeri possano decrescere fino a scomparire.
Esprimo infine, da parte del Governo, un parere favorevole sulla proposta di risoluzione presentata. *(Applausi)*.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, vorrei solo significare che, non essendo il nostro Gruppo presente all'interno della Commissione per le note vicende, ed essendo la proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i Gruppi presenti in Commissione, come metodo per il futuro chiederei di notiziarci preventivamente rispetto alla presentazione. La questione è talmente importante in sé da non aprire nessun tipo di *querelle*. Mi affido al Presidente, per il futuro, perché non ci si ritrovi in Aula a dover prendere atto di contenuti che magari possono essere comunicati preventivamente e su cui c'è la possibilità di dare un nostro consenso in maniera pragmatica.
PRESIDENTE. Grazie, senatore Borghi, per questa precisazione. Le chiedo se vuole sottoscrivere o se qualcuno di voi vuole sottoscrivere la proposta di risoluzione. Chiaramente potete farlo adesso.
Quindi, anche i senatori Borghi Enrico e Musolino sottoscrivono la proposta di risoluzione.
Passiamo alla votazione.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, sono passati cinquantaquattro anni dalla pubblicazione e dall'emanazione dello Statuto dei lavoratori, la legge n. 300 del 1970, primo testo normativo con il quale il legislatore italiano ha riconosciuto formalmente i diritti dei lavoratori; un complesso di norme oggetto nel tempo anche di interventi legislativi, ma che segna sicuramente l'inizio o quantomeno l'esordio della consapevolezza del diritto del lavoro e dei lavoratori al rispetto delle loro condizioni di vita, sancite già nella Costituzione, che impegna e riconosce il diritto dei lavoratori ad avere un ambiente di lavoro che ne tuteli l'integrità psicofisica e la dignità come persone.
I riferimenti normativi quindi sono importanti; come dice il presidente Mattarella, la Costituzione non afferma, riconosce un diritto e, nel momento in cui lo riconosce, significa questo diritto già esiste, è qualcosa che è immanente. Il compito del legislatore, allora, nel momento in cui il diritto è riconosciuto, è tutelarlo.
Ringrazio il presidente Magni per l'esposizione e per il lavoro svolto con la Commissione parlamentare, ancorché della stessa purtroppo Italia Viva non faccia parte. Considero questo dato una lacuna che andrebbe colmata anche con un'opportuna deroga; non si può costituire una Commissione di inchiesta così importante e lasciare fuori un Gruppo dai suoi lavori, anche per le conseguenze che abbiamo visto con la presentazione di una proposta di risoluzione di cui abbiamo preso conoscenza soltanto in Aula, senza che questo costituisca assolutamente, presidente Magni, un rimprovero nei suoi confronti; sto parlando in senso generale.
Ho apprezzato molto l'esposizione, ho letto anche la relazione presentata dalla Commissione, di cui chiaramente condivido il contenuto e il senso del lavoro svolto con grande accuratezza, con grande coscienza, con la volontà dichiarata ed espressa che trova una chiara manifestazione nel testo della relazione di volere davvero risolvere questo dramma - perché questo è - delle morti e degli infortuni sul lavoro, che vanno purtroppo crescendo. Il *trend* in crescita rispetto al 2023 segnala un aumento del 3,5 per cento. Questi non sono numeri o, meglio, i numeri in questo caso più che mai ci devono fare capire che dietro di essi ci sono le persone e dietro le persone ci sono i drammi, ci sono famiglie che

perdono propri familiari, spesso giovani, come nel caso dello stabilimento della Toyota a Bologna, con due operai giovanissimi che hanno lasciato famiglie nello sconcerto e nel dolore più grande. Lo stesso è accaduto purtroppo negli altri incidenti mortali sul lavoro che ci sono stati nel corso dell'ultimo anno, di cui spesso abbiamo fatto nell'Aula del Senato una commemorazione sentita e partecipata da parte di tutti noi.

Il dramma della morte sul lavoro è inconsolabile perché avviene nell'ambito in cui, come dice sempre la nostra Costituzione, l'uomo esprime se stesso. Il cittadino italiano ha un diritto e un dovere a lavorare e nel lavoro la Repubblica riconosce i suoi fondamentali, i suoi principi più importanti. Morire sul luogo di lavoro è come morire nel momento in cui si contribuisce alla Nazione. È una perdita non soltanto individuale, ma per tutti noi, per lo Stato, per la Nazione, per l'Italia. È una perdita di fronte alla quale noi, come legislatori, oltre a fare un'inchiesta e indagarne le ragioni, dobbiamo necessariamente interrogarci su cosa si possa fare per migliorare questa condizione e sulle ragioni per le quali gli strumenti che fino ad ora sono stati posti in essere, ideati, e pensati si siano rivelati inefficaci. Se infatti il *trend* continua a crescere, evidentemente lo strumento non ha una portata sufficiente rispetto all'obiettivo da raggiungere. Questa domanda non ci deve impegnare semplicemente in maniera formalistica, dicendo che noi più di quello che abbiamo fatto, non possiamo fare. Al contrario, fintanto che l'obiettivo non verrà raggiunto, significa che la responsabilità è condivisa, che qualcosa non funziona e che noi non riusciamo a capire che cosa.

Su questo punto la relazione ci fornisce strumenti di riflessione sui quali però è necessario fare un ulteriore approfondimento, guardando anzitutto all'età delle persone che purtroppo hanno perso la vita in incidenti sui luoghi lavoro, che riguarda la fascia maggiormente degli ultra sessantacinquenni, seguita subito dopo dalla fascia dei lavoratori tra i quaranta e i sessantaquattro anni. Questo significa che sicuramente c'è un *deficit* di formazione e di attenzione da parte dei lavoratori più grandi, che forse anche per un retaggio culturale sottovalutano gli aspetti della formazione o, forse, non hanno sviluppato, a causa sempre di un retaggio culturale che vuole il lavoratore quasi un beneficiario di una prestazione e della sua retribuzione, lo vuole un po' sottomesso, un po' timido, poco propenso a rivendicare il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Prova ne sono gli incidenti che si sono verificati, gravemente spesso annunciati e già molte volte oggetto di rivendicazioni da parte delle organizzazioni sindacali che denunciavano l'assenza di condizioni di sicurezza, che preannunciavano quelle che purtroppo sono state delle stragi che si dovevano evitare.

Quanto più succede questo, tanto più vuol dire che il modello organizzativo di quell'azienda è un modello errato. E non ci può neanche star bene quello che è accaduto a Bologna dopo la strage, perché la vicenda di un *boiler* che esplode all'esterno, rompe la parete e uccide i lavoratori all'interno non si può concludere certamente con la messa in cassa integrazione di tutti i lavoratori. Non ce ne possiamo lavare le mani così, è una via di fuga che non accettiamo.

Un altro dato significativo e importante è quello che vuole maggiormente esposti al rischio di incidente mortale i lavoratori immigrati rispetto ai lavoratori italiani, per la considerevole quota del triplo rispetto ai lavoratori italiani; anche questo significa che c'è un *deficit* di formazione, ma soprattutto di consapevolezza.

Un ultimo accenno lo voglio dedicare alla patente a punti; sempre le statistiche ci dicono che i tre ambiti nei quali gli incidenti mortali sono più diffusi sono l'edilizia, l'agricoltura e il settore manifatturiero e nell'edilizia il Governo ha pensato di introdurre la patente a punti, che poi sostanzialmente è una sorta di certificazione-a credito: si parte con il massimo del punteggio e se si mantengono gli *standard* o si fanno investimenti sulla sicurezza e se non si verificano infortuni o incidenti, il punteggio va aumentando. Questo, però, è uno strumento di partenza che, come tutte le autocertificazioni, come tutto ciò che viene dato preventivamente per buono, implica che poi si debbano fare investimenti sui controlli e soprattutto si debbano adottare misure severe quando questi controlli portano ad esiti negativi.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, perché il mio tempo sta ormai scadendo, come vedo dal lampeggiamento del microfono, con l'invito a una riflessione ancora più approfondita, perché quando gli ispettori del lavoro si recano in un cantiere e trovano dei lavoratori che lavorano in nero, scattano

immediatamente le sanzioni che prevedono una sanzione pecuniaria molto importante e l'obbligo di assunzione. Benissimo, ho sentito dire che, a seguito dei controlli, sono state fatte soprattutto nell'ambito dell'agricoltura notevoli assunzioni, ma questo di per sé è un dato che ci dice ben poco, perché la realtà e l'esperienza ci dicono che queste aziende, dopo avere assunto, probabilmente poi licenzieranno tutti, perché non riusciranno a mantenere questo carico, questa spesa. Questo significa che si combattono gli infortuni sul lavoro e si fa veramente un investimento imponendo, quando si fanno appalti, quando si danno lavori, quando si fanno le verifiche, che il carico assunzionale di un'impresa sia parametrato all'entità del lavoro che deve svolgere, perché se noi continuiamo ad aggiudicare lavori a ditte che hanno cinque operai per fare il lavoro che dovrebbero fare in 25, è chiaro che poi il costo di questa riduzione del personale si pagherà in termini umani. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, desidero ringraziare molto la Commissione e il senatore Magni che la presiede per le cose che ci ha detto stamattina, per il suo, secondo me, molto giusto intervento e naturalmente anche per il lavoro che la Commissione ha svolto in tutti questi mesi, per le tante missioni che ha svolto e per questa risoluzione, per l'appunto, che mi sembra un fatto politico molto rilevante. È importante non solo perché verrà approvata all'unanimità - lo spero, ma penso di sì, visto che è proposta da tutti i Capigruppo, che già mi sembra un fatto molto significativo, utile e importante - ma vorrei aggiungere anche per il taglio che in qualche modo si è deciso di dare al lavoro in questi mesi, che non penso sia di tipo propagandistico, teso semplicemente a cercare un titolo di giornale; si tratta a mio avviso di un taglio che sceglie - io penso molto giustamente - di provare ad affrontare la drammatica vicenda della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui stiamo parlando, in maniera concreta e pragmatica, per esempio cercando di far diventare la prevenzione l'anello attorno al quale far ruotare il lavoro politico e naturalmente anche un intervento legislativo che poi si dovrà fare e anche immaginando delle vere e proprie sperimentazioni, chiamiamole così, di un nuovo metodo di lavoro che pure io penso possa essere particolarmente utile. Insomma, mi sembra un contributo reale per provare ad intervenire concretamente

Il senatore Magni l'ha detto molto bene e ha spiegato con parole molto chiare, illustrando oggi il lavoro fatto in questi mesi dalla Commissione e centrando la sua attenzione su un punto che anche a me pare particolarmente rilevante. Mi riferisco a quello che egli ha definito la mancanza, sostanzialmente, di una *governance* unitaria, ponendo la necessità di dover intervenire su questo per cercare di invertire quella tendenza che in tutti questi anni ha visto i vari soggetti, che pure si occupano della materia, intervenire non dentro una dimensione collettiva, ma - invece - singolarmente e, quindi, senza quella necessaria sinergia che noi riteniamo invece decisiva e fondamentale.

Il protocollo che viene proposto cerca proprio di superare questo limite, aumentando la concertazione tra le parti sociali e, da questo punto di vista, diventando un pezzo di lavoro concreto che possa produrre dei risultati.

I dati li conosciamo, sono stati spiegati bene nel corso della discussione di stamattina. Ne hanno parlato adesso la senatrice Musolino e qualche minuto fa la senatrice Tajani. È evidente che siamo dinanzi a una condizione che non ha visto un miglioramento nel corso di questi anni, ma anzi - purtroppo - un peggioramento. I dati ci dicono che in Italia continuano a morire più di tre lavoratori al giorno. La morte recentissima dei due operai alla Toyota di Bologna, venerdì 25 ottobre, è solo l'ultimo caso cui è stato dato risalto dalle cronache nazionali.

Anche le denunce di infortunio sono molto aumentate: 351.000 sono quelle riguardanti i primi sette mesi del 2024, in aumento dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche le denunce di infortunio con esito mortale presentate nei primi sette mesi del 2024 sono più di quelle registrate nello stesso periodo del 2023.

Questo vuol dire che, purtroppo, nonostante gli interventi normativi che pure ci sono stati nel corso degli anni, questa situazione non solo non migliora, ma anzi peggiora e non raggiunge i risultati sperati. Penso che ciò imponga a tutti noi, nella maniera mi auguro davvero più ampia e trasversale possibile, un'analisi più approfondita del contesto e forse anche una maggiore necessità di confronto a

livello nazionale sul tema della sicurezza.
Probabilmente occorre anche un'analisi di come la realtà sia cambiata nel corso di questi decenni, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro. Sicuramente non possiamo ragionare come se l'organizzazione del lavoro sia quella di prima. Allo stesso modo, la solidità dei corpi intermedi non è più quella di prima. Anche la crisi dei corpi intermedi, dei partiti politici e dei sindacati ha a che fare con una situazione oggi di maggiore criticità. Lo stesso dicasi per la condizione sociale nella quale vive oggi un pezzo significativo di mondo del lavoro. I dati ci dicono che un lavoratore su sette (ripeto, un lavoratore e non un disoccupato) vive in una condizione di povertà: lavora, ma vive comunque in una condizione di povertà. Peraltro, questo rimanda a una gigantesca questione, una vera emergenza nazionale che è la vera questione che riguarda la sicurezza sociale di questo Paese, ossia la grande emergenza salariale, che è connessa alla dignità delle condizioni del lavoro. Il lavoro diventa invece sempre più precario, frammentato, incerto e insicuro. Evidentemente il lavoro povero incide anche sulla prevenzione, sugli incidenti e sulle condizioni materiali.
Peraltro, questi dati gravissimi sono solo quelli ufficiali. Sappiamo bene che nel Paese esistono altrettanti fenomeni di grande rilevanza e anche preoccupazione che non sono mappati come dovrebbero. Si pensi, tanto per dirne uno, allo sfruttamento del lavoro minorile che in Italia è naturalmente vietato dall'ordinamento, ma che è comunque una piaga diffusa, persistente e crescente in questi ultimi anni di crisi economica. In Italia si stima che siano oltre 300.000 i minorenni, che dai sette ai quindici anni hanno avuto esperienze di lavoro; quasi un minore su quindici tra i quattordicenni-quindicenni dichiara di svolgere o di aver svolto un'attività. Una parte significativa - uno su tre - ha svolto lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e per il benessere psicofisico e naturalmente questo la dice lunga.
Altra grande questione è il lavoro irregolare. Sono tre milioni le persone che lavorano irregolarmente. Insomma, si potrebbe fare un lunghissimo elenco, come sappiamo e come tante volte abbiamo detto. Ecco, io spero che la giornata di oggi possa essere l'inizio di un percorso politico importante, nuovo e quindi davvero sono molto felice di poter salutare il fatto che questa risoluzione sia stata firmata dai Capigruppo di tutti i Gruppi parlamentari e di poter annunciare il voto favorevole anche del mio Gruppo, Alleanza Verdi-Sinistra e la profonda collaborazione che si sta cercando di mettere in atto su un tema come questo. *(Applausi)*.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Grazie, Presidente, il mio sarà un breve intervento per sottolineare innanzitutto la positività di questa relazione intermedia e del fatto che verrà votata all'unanimità dall'Assemblea, almeno questo è l'auspicio, e all'unanimità si continuerà a seguire il lavoro di questa Commissione.
Mi permetta innanzitutto di evidenziare l'ottimo lavoro che la Commissione d'inchiesta ha svolto sotto la presidenza del senatore Magni. Anche per noi l'impegno sul territorio, nei luoghi di lavoro, nella comprensione dei fatti e degli accadimenti, perché si potesse intervenire con le risposte più adeguate, credo che sia la direzione giusta e l'auspicio è che si continui a lavorare in questo modo, perché la Commissione sta davvero svolgendo un importante impegno. Sul territorio sta entrando nei meccanismi delle migliori pratiche da adottare e negli ambienti di lavoro sappiamo quante variabili ci siano e quante variabili portino poi a diverse interpretazioni, a dover capire quello che accade, come accade e come si può evitare - perché questo è l'auspicio - il ripetersi di incidenti in cui troppo spesso i nostri concittadini perdono la vita. È già stato detto che perdere la vita sul luogo di lavoro è davvero una cosa inaccettabile. Ci uniamo anche noi all'appello affinché davvero tutto ciò che potrà essere fatto, non solo evidentemente dalla politica, dal legislatore, ma da tutte le parti sociali e da tutti coloro che rientrano nei meccanismi che rendono possibile aumentare la sicurezza sul lavoro, venga fatto.
Condividiamo l'idea di arrivare oggi a questo atto di indirizzo comune intermedio, chiaramente continuando a fare in modo che gli atti di questa Commissione trovino un'unanimità di lavoro, di impegno e quindi anche nelle conclusioni. Crediamo anche che, oltre a sottoporre al voto dell'Assemblea del Senato questo atto di indirizzo comune, sia compito di tutti noi, continuare ad individuare strumenti legislativi puntuali, che inducano le imprese all'adozione delle migliori pratiche.

Il Gruppo Forza Italia continuerà a collaborare con il massimo impegno all'interno della Commissione e all'interno di tutti gli organismi che potranno contribuire al miglior lavoro di questa Commissione. Nel frattempo, oggi, come abbiamo già detto, diamo il nostro plauso a questa relazione intermedia e quindi la accogliamo con favore e anche con un voto favorevole.

Chiedo inoltre, Presidente, di poter consegnare il mio intervento completo affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo dibattito che ci dà l'indirizzo giusto da percorrere: una collaborazione, una non strumentalizzazione di ciò che ci accade attorno per fare in modo che tutto ciò che vediamo, tutto ciò che purtroppo deploriamo, renda possibile dare risposte adeguate anche legislative. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Paroli, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

NATURALE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, oggi è al voto la risoluzione sull'attività svolta finora dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, impegnata sul dramma dello sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Sembra, a quanto è stato detto negli interventi e nel parere favorevole del Governo, che finalmente oggi verrà approvato al termine delle dichiarazioni di voto un provvedimento voluto e condiviso da tutti.

La problematica è attuale: le denunce di infortunio presentate all'INAIL nei primi sette mesi del 2024 sono state più di 350.000, in aumento di quasi il 2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa che ci troviamo davanti a un fenomeno che presenta e merita una profonda riflessione e azioni più che mirate, concrete e condivise. Troppe disgrazie continuano a consumarsi in un luogo che dovrebbe aiutare gli individui a vivere meglio, a donare dignità e sostentamento; invece da troppo tempo è sinonimo anche di pericolo. Il fardello di questi bollettini giornalieri è enorme e non torno sugli eventi già ricordati dai colleghi; sottolineo però che sono fortemente rimasti nella memoria di ciascuno di noi. Non è quanto ci si dovrebbe aspettare in un Paese industrializzato nel 2024, con tutele strutturate e sistemi di prevenzione accreditati. Nei fatti tutto dovrebbe essere perfetto, ma invece resta mera teoria. I settori investiti da queste denunce mortali sono molteplici, troppi: si va dal comparto edilizio a quello manifatturiero, dall'agricoltura ai trasporti.

Gli infortuni sul lavoro non solo impattano gravemente sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie, ma costituiscono anche un danno economico rilevante per lo Stato. Basti pensare che, secondo stime recenti dell'INAIL, il costo complessivo degli infortuni e delle malattie professionali ha superato i 50 miliardi di euro annui, pari a circa il 3 per cento del PIL nazionale. Questi dati impongono un intervento perentorio e non più procrastinabile. La sola repressione non è sufficiente, come abbiamo detto tutti; occorre puntare su prevenzione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori. Questi temi sono costantemente presenti nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui faccio parte. Colgo l'occasione per rivolgere un plauso al presidente Magni, che ha condotto, sempre con la massima condivisione e attenzione, i lavori della Commissione. Ringrazio anche tutti i colleghi per essere sempre attivi su una tematica e un impegno comuni.

Lo studio dei fenomeni e la loro analisi è di strategica importanza: con questa consapevolezza abbiamo condotto anche diverse missioni da Nord a Sud, con l'ambizione di proporre strumenti di intervento concreti, e quindi dare una sferzata di innovazione al composito sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Investire in questo campo non è solo un imperativo che mette in gioco etica e morale, ma anche un piano concreto che genera effetti positivi. Quando le aziende scelgono di investire in prevenzione, i sinistri e le gravità delle lesioni si abbassano. Quando si dà più dignità ai lavoratori, trattandoli come parte essenziale e preziosa del progetto produttivo, anche la redditività migliora, migliorando l'aspetto psicologico del singolo e dell'intero ambiente lavorativo.

Tuttavia, resta inteso che tutto questo non può rappresentare una questione in cui è coinvolta una sola parte; la responsabilità non può essere unilaterale. È necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati, aziende e associazioni di categoria, enti locali e naturalmente, *in primis*, lo Stato in tutte le sue diramazioni, per le giuste interconnessioni. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»: così recita l'articolo 4 della

nostra Costituzione. Questo diritto però non può e non deve trasformarsi in una sentenza di morte.
Lo Stato infatti deve creare le condizioni affinché tutti abbiano le stesse opportunità per trovare occupazione e, nello stesso tempo, impedire che questo prezioso strumento di emancipazione sociale assuma le sembianze di una pistola puntata alla tempia, pronta a sparare al minimo contrattempo.
A questo proposito, è altrettanto importante fare informazione sugli eventi cosiddetti quasi incidenti. Si tratta di campanelli di allarme, di piccoli segnali oppure, più spesso, di grandi segnali, che non devono assolutamente essere trascurati. Parliamo di episodi che non hanno comportato effetti gravi per una serie di concomitanze propizie, ma che hanno tutto il potenziale per diventarlo. Tenere traccia di questi fenomeni e analizzarli vuol dire scongiurare potenziali pericoli e difendere concretamente la salute dei lavoratori. Anche l'indicazione dei casi di successo sperimentati ha la sua valenza, perché significa coinvolgere sinergicamente le situazioni virtuose. È quello che abbiamo fatto proprio nelle fasi iniziali dell'attività di inchiesta portata avanti dalla Commissione.
La conoscenza dei concetti portanti della sicurezza sul lavoro è un altro punto centrale. La sicurezza non deve essere raccontata e interpretata dall'esterno come una noiosa osservanza normativa, ma deve essere percepita come un valore necessario e basilare nell'organizzazione aziendale. Per promuovere questo cambio di mentalità è necessario diffondere questa cultura già dai primi anni di scuola. In tal senso, credo fermamente nell'integrazione di programmi di educazione alla sicurezza nel sistema scolastico, perché ogni giovane possa essere sensibilizzato al rispetto delle norme di sicurezza come futuro lavoratore e auspicabilmente futuro datore di lavoro. Dunque formazione continua per una radicata cultura della prevenzione e adozione delle buone pratiche in ogni ambito lavorativo.
La nostra responsabilità come legislatori è di costruire un sistema di regole che non solo protegga i lavoratori, ma che incoraggi operosamente un ambiente di lavoro più sicuro, rispettoso dei diritti e sostenibile per le generazioni future. È un impegno che dobbiamo assumere senza riserve, poiché la sicurezza non è un costo, ma un investimento essenziale per il benessere di tutti. *(Applausi)*.
La relazione che oggi ci apprestiamo a votare è frutto di un lavoro condiviso e unanime, senza colori politici - l'abbiamo detto - e senza nessun costrutto preconfezionato o barriere ideologiche. Il sentire prevalente, infatti, è quello della difesa assoluta e totalizzante dei lavoratori. Sviluppare un indirizzo unitario vuol dire dare concretezza all'azione che si svolge in Commissione, partendo dall'ascolto di chi opera negli svariati ambiti e facendo tesoro delle soluzioni proposte e delle iniziative virtuose assunte. Un lavoro teso all'elaborazione di strumenti di intervento volti a migliorare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, percorrendo la via della concertazione e dell'elaborazione condivisa con le istituzioni preposte ai controlli.
In particolare, la Commissione ha fatto leva sulle funzioni di coordinamento delle prefetture, che costituiscono un prezioso punto di riferimento sia per i dati raccolti, sia per la conoscenza dei fattori critici, oltre a essere la sede più opportuna per l'elaborazione di protocolli efficaci. Il coordinamento e la collaborazione trovano terreno fertile laddove vi sia condivisione di dati, di proposte e di risultati e dove vi sia l'apertura su questioni nuove e possibili soluzioni. Pensiamo all'intelligenza artificiale: anche lì la nostra attenzione è molto precisa a individuare i vari aspetti di utilità per la soluzione di queste problematiche.
Resta ferma e concreta, oggi, la necessità di migliorare le condizioni di lavoro; è evidente dai dati funesti e dalle denunce. È necessario disincentivare comportamenti di intermediazione illecita e di sfruttamento. Anche questo è un punto rilevante, che è stato più volte sollecitato e sottolineato dai colleghi, perché più aumentano gli appalti e i subappalti e più aumenta il rischio di questi eventi. A questo riguardo, risulta incisivo lo strumento della piattaforma di filiera, attraverso la quale viene messa in chiaro la profilazione delle imprese e della manodopera impiegata.
C'è da dire che c'è ancora tanto da fare. Siamo sulla strada giusta e non dobbiamo demordere, ma, al contrario, essere più convinti che mai che la cultura della sicurezza sul lavoro è una conquista a cui deve mirare l'impegno di tutti. Per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non entrerò molto nel merito di quello che è il lavoro fatto dalla Commissione e, quindi, della relazione intermedia. Mi limito solamente ai ringraziamenti in questo senso al Presidente e a tutti i componenti della Commissione, agli Uffici, alla parte amministrativa e alla parte tecnica. Ritengo importante sottolineare come questa Commissione abbia intrapreso un lavoro innovativo, ma soprattutto pragmatico e concreto. Complimenti davvero per la relazione.

Vorrei soffermarmi invece sul provvedimento che siamo chiamati a discutere e votare. Una soluzione che ci tocca, come hanno detto tutti i colleghi, nel profondo poiché riguarda un tema di grande importanza, la sicurezza nei luoghi di lavoro e - tengo a sottolineare questo che è un aspetto importante - i percorsi di formazione e lavoro. In questo mio intervento non posso non ricordare Lorenzo Parelli, un giovane studente dell'Istituto Bearzi di Udine, dalla Regione da cui provengo *(Applausi)*, che purtroppo ha perso la vita proprio nell'ultimo giorno di lavoro del suo percorso di scuola lavoro, in un tragico incidente avvenuto in una fabbrica, per il quale le condanne che sono state fatte in questi giorni non gli restituiranno la vita.

La sua storia drammatica e ingiusta non è e non deve essere solo un monito per noi, ma anche un richiamo a quella che viene definita nel documento che noi abbiamo presentato, una responsabilità collettiva. Da quel tragico episodio è nata, lo sapete, la Carta di Lorenzo, un documento che stabilisce quelli che sono i principi essenziali per la sicurezza e la tutela dei giovani che sono impegnati nei percorsi di formazione lavoro. Questa Carta si propone di fissare regole molto chiare, vincolanti, che pongano al centro il diritto alla sicurezza e la responsabilità di tutti quelli che sono gli attori coinvolti. In questo senso mi riferisco agli enti formativi, alle aziende e, naturalmente, alle istituzioni, quindi anche a noi.

Troppe volte negli ultimi anni abbiamo assistito ad incidenti sul lavoro che hanno coinvolto anche giovani in formazione, ragazzi che entrano nelle nostre aziende con entusiasmo e speranza per il proprio futuro e, poi, evidentemente ne escono con una drammatica soluzione come quello che è accaduto a Lorenzo.

Oggi, attraverso il voto di questa importante risoluzione, abbiamo davvero l'occasione di onorare non solo la sua memoria, ma anche quella delle tante vittime sul lavoro che attraverso azioni concrete, rafforzando quelle che sono le misure di sicurezza, sviluppando strategie innovative e più stringenti percorsi formativi, consentiranno di diminuire quel drammatico incremento delle morti sul lavoro a cui costantemente siamo costretti ad assistere. È quindi una nostra responsabilità garantire che chi si avvicina, soprattutto i giovani, al mondo del lavoro non venga esposto a rischi che evidentemente sono evitabili. Gli studenti, in particolare, devono essere accompagnati, formati e seguiti da professionisti consapevoli della delicatezza del loro ruolo in un ambiente che rispetti le normative sulla sicurezza e valorizzi la vita umana al di sopra ogni altra esigenza. Probabilmente se mi fossi trovato nell'altro emiciclo dell'Aula, avrei detto profitto.

La Carta di Lorenzo, rappresenta allora un passo in avanti in questa direzione, ponendo l'accento sulla necessità di un'alleanza educativa tra scuola e lavoro che non scarichi sui giovani la mancanza di mezzi e di risorse, ma formi cittadini che saranno poi i lavoratori di domani, consapevoli soprattutto di quelli che sono i rischi che ogni professione comporta.

Il lavoro quindi deve essere un'opportunità di crescita e non un campo di battaglia, specialmente per i nostri giovani; ogni incidente mortale è un fallimento delle istituzioni, un grido di dolore che noi non possiamo e non vogliamo ignorare.

Per questo nella risoluzione che oggi voteremo sosteniamo l'introduzione - e questo è un passaggio fondamentale - di un progetto e una sperimentazione attraverso protocolli efficaci, linee guida contestualizzate, analisi e sviluppo di buone prassi, ma anche percorsi di formazione continua per tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende ai lavoratori, agli insegnanti, ai *tutor* finanche agli studenti. La sicurezza deve diventare un elemento fondante della cultura scolastica lavorativa, un principio su cui noi non possiamo assolutamente accettare compromessi.

Voglio concludere omettendo una parte della mia relazione, perché molte delle cose che mi sono appuntato sono state dette dai colleghi e quindi la lascerò agli atti, ma sottolineando che oggi abbiamo

una grande opportunità, che è quella di prendere una posizione chiara e decisa e non possiamo assolutamente permetterci di fallire. Ogni nostra decisione, ogni voto che andremo ad esprimere incide sulla vita di chi ci osserva e sono tutte persone che si affidano con grande fiducia al nostro lavoro, al lavoro delle istituzioni. Facciamo allora in modo che il nostro impegno sia davvero un segnale forte per tutte le famiglie, per tutti i lavoratori e per tutti i giovani, ma io direi per tutta la nostra comunità. La sicurezza sul lavoro è un diritto e una responsabilità che noi non possiamo delegare a nessun altro e soprattutto non possiamo trascurare. *(Applausi)*.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, come altri che sono intervenuti, faccio parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ringrazio il Presidente, ma anche tutti i commissari e le commissarie per il lavoro che abbiamo potuto fare e per la scelta rivolta al futuro con la quale ci siamo mossi. Devo anche dirvi che sono onorata di far parte di una Commissione che ha visto in questo ramo del Parlamento, per molti anni, la direzione da parte di Luciano Lama. *(Applausi)*. Egli è tra coloro che hanno portato il tema della sicurezza sul lavoro dall'essere una questione interna ai luoghi di lavoro, limitata al rapporto tra i lavoratori e le aziende, a essere anche un grande fatto normativo, una questione che richiama la responsabilità di tutti. Cosa che è avvenuta - e Luciano Lama ben rappresentava tutto questo - quando è cambiata la cultura stessa; chi tra di noi ha qualche anno di più si ricorderà quando la salute nei luoghi di lavoro veniva o monetizzata, dando per scontato che non era possibile prevenire i danni derivanti dalle condizioni di lavoro, quindi si preferiva pagarla, oppure risolta dal fatto che si prendevano delle sostanze e si sperava che evitassero le conseguenze. Quando si prende coscienza di sé, della relazione tra il proprio corpo e il proprio essere e le sostanze e i luoghi di lavoro, le temperature, le posizioni, è lì che sulla sicurezza sul lavoro si fa uno straordinario salto di qualità, perché si scopre che è davvero possibile prevenire. Non c'è solo il problema di risarcire rispetto alle conseguenze, ma il valore della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e della loro buona salute, della loro buona condizione viene messo a premessa.

Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel proporre un ragionamento connesso a buone pratiche e a *governance*, esattamente perché assumiamo quel principio. Il compito della Commissione, come della politica tutta, non può essere quello di accorgersi della questione sicurezza sul lavoro ogni volta che piangiamo un lutto, perché se ci siamo solo quando c'è da commemorare vengono in mente più le lacrime di coccodrillo che non la responsabilità della politica ad affrontare i problemi. *(Applausi)*. Non si può essere responsabili solo nella ricerca delle parole giuste nelle purtroppo frequenti occasioni in cui dobbiamo piangere uno o più morti negli incidenti che si susseguono. La responsabilità è provare a tradurre nella quotidianità, nell'oggi e nel cambiamento cosa vuol dire assumere quel tema del benessere della condizione dei lavoratori e delle lavoratrici che pure nella storia che abbiamo alle spalle ha fatto tanti salti di qualità. Il tema non è solo dirci responsabili, ma è come traduciamo quella responsabilità, perché dirci responsabili è essenziale e semplice.

Ringrazio la Sottosegretaria presente, ma non posso non rammaricarmi dell'assenza del Ministro del lavoro in questa occasione. Non sono tante le occasioni in cui le Camere si riuniscono per discutere di che cosa fare specificamente su questo tema e per presentare anche un rapporto di lavoro e forse sarebbe stata un'occasione utile per esserci, anche perché credo che la discussione su questo insegna a tutti voi e a tutti noi degli elementi che sono importanti.

Vorrei andare a fondo del tema che è stato citato da tutti i colleghi e le colleghe intervenuti. Dobbiamo produrre cultura della sicurezza sul lavoro ed esercitare quella responsabilità, da un lato - lo abbiamo detto, come Commissione - attraverso processi di *governance* e impegno dei soggetti e, dall'altro, diffondendo e disseminando cultura della sicurezza sul lavoro.

Credo sarebbe bene se provassimo a esercitarci davvero, così come facciamo in Commissione, sul tema della cultura della sicurezza sul lavoro. Cultura della sicurezza sul lavoro non è solo piangere e inchinarci di fronte ai grandi incidenti, ma è anche domandarsi che cosa sta succedendo concretamente nei luoghi di lavoro quando alcune cose sono profondamente cambiate.

Possiamo dire che spesso la reazione rispetto al tema della sicurezza del lavoro è a posteriori, quando si verifica l'incidente, il che vuol dire che i lavoratori sono meno forti nella capacità di denunciare e prevenire quelle condizioni. Interroghiamoci sul perché sono meno forti, perché non c'è una capacità di prevenzione data dall'istintiva necessità che i lavoratori e le lavoratrici sappiano in quale contesto lavorano. Anzitutto dobbiamo dire che crescono appalti e subappalti e, quindi, aumentano i luoghi in cui è difficile, anche perché magari non si conosce dove si sta andando a lavorare, non si conoscono coloro che lavorano intorno a sé e insieme a sé, non si conosce qual è complessivamente l'opera che si sta affrontando.

Le colleghe precedentemente hanno citato i protocolli di anticipo - così li chiamavamo - che prevengono le possibili difficoltà durante le grandi opere. Tuttavia, è difficile che anche quel protocollo regga fino in fondo se poi i lavoratori tra loro non si conoscono e se ci sono lavoratori che si trovano in condizione di solitudine e nell'impossibilità di avvisare se hanno dei problemi. Dobbiamo dircelo: i lavoratori fanno più fatica a proteggersi rispetto a condizioni di non sicurezza, perché la precarietà è un indebolimento della loro possibilità di reagire e rifiutarsi se ci sono condizioni.

Cultura della sicurezza è anche sapere qual è il rapporto di lavoro e che possibilità hanno i lavoratori. È un punto di sicurezza e di possibilità o meno di esercitare la propria capacità di scegliere.

Bisognerebbe anche cominciare a parlare delle malattie professionali, perché anch'esse sono connesse ai processi di prevenzione. Sapere che sostanze si usano, se quelle sostanze vanno sostituite ed evitare logiche di risparmio, ponendosi invece il problema del benessere delle persone, è straordinariamente necessario. Bisogna sapere che le malattie cambiano. Lo sappiamo quando discutiamo di sanità e bisognerebbe saperlo anche quando si parla di sicurezza sul lavoro, perché cambiano i contesti, le possibilità di avere delle relazioni, perché cambia il modo di lavorare. Noi tutti siamo immersi in una grande transizione che è quella del digitale, ma in realtà non abbiamo alcuna idea di che cosa quel cambiamento determina sulle menti delle persone e, anzitutto, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Eppure, se guardiamo con un po' di attenzione a cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro, ci accorgiamo che, per esempio, aumenta l'uso degli psicofarmaci e di forme di resistenza, di possibilità di sostanza necessaria a resistere nei luoghi di lavoro. Siamo sicuri che sia una buona pratica? Siamo sicuri che questo non denunci un problema che nella relazione con il cambiamento tecnologico c'è anche bisogno di domandarsi come ricostruiamo quel benessere dei lavoratori che è stato l'obiettivo?

Come facciamo tutte queste cose, non solo in termini di singola rivendicazione, nel singolo ruolo, nel singolo luogo di lavoro e nella singola situazione specifica, ma come questo diventa un elemento di cultura? Se noi diciamo che prima ci sono la vita e la certezza delle persone, dobbiamo anche dire che ogni volta che esaminiamo un contesto, dobbiamo leggerlo anche alla luce della certezza che ci sia sicurezza sul lavoro. Dobbiamo chiedere che la progettazione dei luoghi di lavoro, dei cantieri e di tutte le situazioni venga fatta tenendo conto che c'è un tema di prevenzione e di messa in sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

Provo a tradurla così: deve sparire l'affermazione, che troppo spesso si fa, secondo cui la sicurezza sul lavoro è un costo. Infatti, ogni volta che lo si affronta come costo, in realtà c'è dietro il pensiero che allora è meglio ridurlo il più possibile, perché non è vissuto come un investimento. *(Applausi)*.

Io ho in mente le parole che ha detto recentemente l'amministratore delegato di una grande azienda, che forse provocatoriamente era stato interpellato. Gli era stato chiesto: ma lei non pensa che molti degli infortuni sul lavoro sono colpa della distrazione del lavoratore, della disattenzione? Questo amministratore delegato ha risposto dicendo: la sicurezza è una responsabilità dell'azienda e una buona progettazione prevede anche di provare a prevenire possibili disattenzioni ed errori, perché noi siamo umani. E sono umani anche i lavoratori e le lavoratrici che quindi, se sono in contesti di tensione e di difficoltà - pensiamo a tutti gli elementi dello *stress* da lavoro correlato - è assolutamente evidente che può succedere, ma è nostra responsabilità che quel "può succedere" venga prevenuto.

Allora lo sforzo che la Commissione sta facendo, lo sta facendo unitariamente - questa è solamente un'annotazione importante che va sottolineata - ed è questa la ragione per cui il nostro partito voterà favorevolmente alla risoluzione. *(Applausi)*.

MANCINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI *(FdI)*. Signor Presidente, anch'io, da membro della Commissione, voglio ringraziare i colleghi e il presidente Magni per il lavoro che è stato fatto e che si continuerà a fare. Molto è stato detto. Io credo che oggi, però, non sia più il tempo delle parole, ma che contino le azioni che - come è stato ripetuto più volte - devono essere condivise. Tutti abbiamo la medesima responsabilità, quella cioè di non abusare del dolore e soprattutto di attendere ognuno al proprio dovere per fare in modo che eventi come questi non si ripetano più.

Credo che la prima azione sia quella della responsabilità, che però vorrei riportare alla corresponsabilità. Nessuno può chiamarsi fuori ed ognuno può e soprattutto deve dare il proprio contributo, chiaramente in relazione al proprio ruolo. È superfluo ricordare che i problemi odierni sono il frutto di una pesantissima eredità che ormai ci trasciniamo da decenni. È fondamentale invece sottolineare che abbiamo bisogno di ricorrere a tutte le competenze per trovare soluzioni che siano oggi al passo con i tempi e che siano realmente in grado di invertire la tendenza negativa, per giungere quantomeno, se non ad azzerare, a diminuire in modo significativo il numero degli infortuni sul lavoro. *(Applausi)*.

In questa legislatura, dal 2022 ad oggi, l'attenzione sui temi del lavoro è sempre stata alta e si è espressa in molti provvedimenti specifici, quali gli incentivi all'inserimento nel mercato del lavoro e la tutela di giovani e donne - le categorie da sempre più penalizzate in termini occupazionali - la semplificazione e la razionalizzazione, la lotta al caporalato e naturalmente il potenziamento delle misure in materia di salute e sicurezza. L'abbiamo visto con l'assunzione - è già stato detto - di molti ispettori, e non da ultimo con l'introduzione della patente a punti, o crediti che dir si voglia, che è sempre stata sbandierata ma che finalmente è stata messa a terra.

Da un lato, i provvedimenti attuali hanno dato frutti positivi, concorrendo a determinare e consolidare un'inversione di tendenza sul mercato del lavoro in termini di stabilità occupazionale. I dati Istat lo confermano: sono dati estremamente positivi, che sono da consolidare ulteriormente, soprattutto per andare a ridurre il *gap* di cui parlavamo prima relativo alle figure, soprattutto femminili e giovanili. Dall'altro lato, invece, continua lo stillicidio degli infortuni, anche mortali, e lo si registra su tutto il territorio nazionale. Sono tragedie inaccettabili per le vittime, per i familiari, ma anche per noi che abbiamo responsabilità di governo del Paese.

È qui che diventa più che mai urgente che il nostro intervento vada a incidere sulla cultura del lavoro, affinché essa si traduca in capacità di esprimere prevenzione e maggiori controlli, attraverso piani formativi adeguati, anche all'innovazione che oggi tocca ogni comparto dell'economia, a partire dalla formazione scolastica, perché da lì tutto nasce.

Occorre un sistema di controlli moderno, puntuale e flessibile, che sia in grado di disincentivare qualsiasi pratica e procedura pericolosa, e l'applicazione tempestiva delle sanzioni, atteso che la certezza della pena è sicuramente la miglior forma di deterrenza.

L'attività di indagine della nostra Commissione ha preso avvio dalla conferma di una situazione emergenziale drammatica. Prima sono stati citati molti degli infortuni anche mortali che abbiamo dovuto ricordare anche in quest'Aula; sono su tutto il territorio nazionale, in ogni livello e in tutte le diverse filiere produttive; una particolare attenzione - come è già stato già detto - va all'appalto e al subappalto.

L'approccio che è stato dato è alla concretezza delle risposte. Le risposte devono essere non solo adeguate alle situazioni più disparate, ma devono essere soprattutto in grado oggi di determinare cambiamenti in positivo, sia in termini di prevenzione che di moderna cultura della sicurezza. Due sono le direttrici su cui muoversi: migliorare la *governance* dei sistemi complessi, con il coinvolgimento delle diverse istituzioni - si è già detto, in particolare, delle prefetture - e degli imprenditori; e promuovere ancora una volta la cultura della sicurezza, con il fine di portare al medesimo livello di consapevolezza - ribadisco, al medesimo livello di consapevolezza - e di comportamenti responsabili tutti gli imprenditori quanto i lavoratori ed ogni altro soggetto che ruota intorno ai luoghi di lavoro.

Quando il tema in discussione è la sicurezza delle persone occupate e l'obiettivo finale è quello della

responsabilizzazione, deve innanzitutto cessare ogni forma di antagonismo. Questa è la scommessa da vincere. Questa è la resistenza da superare. Nessuno può rimanere spettatore, perché nessuno deve lasciare ad altri decidere del proprio destino. *(Applausi)*.

A tale proposito, un contributo può certamente venire in soccorso dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale: a monte, nei processi iniziali di valutazione dei rischi ed è importantissimo nella definizione delle procedure di manutenzione; a seguire, favorendo l'automazione delle attività di *routine* e potenzialmente più rischiose; infine, attraverso il controllo mirato sulla corretta applicazione dell'esecuzione dei piani di sicurezza.

A richiedere da subito un determinato livello di condivisione e corresponsione è il fattore tempo: noi non abbiamo più tempo. Il lavoro e la sperimentazione messi in atto con il Politecnico di Milano ci confermano che la strada avviata può portare ai risultati attesi. Le linee guida, ovvero il decalogo per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, generate dall'approccio basato sulla concretezza e sullo studio delle buone pratiche in situazioni reali, saranno lo strumento guida. Ciò a condizione - come dicevo prima - che ogni soggetto coinvolto faccia la propria parte con responsabilità e consapevolezza, correlata all'importanza che assumono tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro. Dobbiamo quindi operare con un approccio funzionale e pragmatico, rigidamente concentrato sulla definizione dei problemi e sulla loro rapida soluzione, al contrario di quello che è stato molto spesso utilizzato, ossia un approccio ideologico e disfunzionale, che definisco tale perché alla prova dei fatti non ha generato miglioramenti apprezzabili e verificabili, altrimenti non saremmo qui sempre a parlare di emergenza. Lo dobbiamo al mondo del lavoro, alle imprese e ai lavoratori, da cui ci aspettiamo molto per riportare la nostra Nazione sulla via di uno sviluppo duraturo e sostenibile. Lo dobbiamo all'Italia, alle italiane e agli italiani, che giustamente si attendono e reclamano un reale cambiamento positivo, affinché il lavoro si uno strumento di realizzazione per vivere meglio e, soprattutto, per fare in modo che di lavoro nessuno debba più morire. *(Applausi)*.

Sono certa che tutti faremo la nostra parte e Fratelli d'Italia farà la sua parte. Per questo annunciamo il voto favorevole su questa risoluzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare al voto della proposta di risoluzione, permettetemi di esprimere il mio personale ringraziamento al presidente Magni, al vice presidente Dreosto e a tutti i senatori membri della Commissione. *(Applausi)*. Desidero ringraziarli per il grande lavoro che stanno facendo su un tema che è una vera e propria piaga sociale.

Mentre eravamo impegnati in questa discussione in Aula, nel bergamasco un altro operaio di cinquant'anni è morto, travolto da un muro in uno scavo. In sua memoria e in memoria di tutte le vittime sul lavoro e come segno di cordoglio e vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso qualcuno mentre era al lavoro, vi chiedo di osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).*

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Siccome non è stata citata, vorrei ringraziare anche la vice presidente Camusso, che ci porta sempre la sua importante esperienza nell'ambito della Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Un grazie alla vice presidente Camusso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, a firma di senatori rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

La proposta di risoluzione è stata approvata all'unanimità.

Svolgimento di interrogazioni (ore 14,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01435 sulla procedura di scelta dei libri di testo nelle scuole.

FRASSINETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signor Presidente, il caso segnalato dalla senatrice interrogante ci invita a svolgere una riflessione seria sui principi che debbono caratterizzare il processo di adozione dei libri di testo. Esso infatti rappresenta una delle fondamentali

espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantite. Per quanto infatti, come ha riferito l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, il libro oggetto della presente interrogazione non risulti formalmente adottato nelle scuole primarie di quella Regione, restano valide le riflessioni svolte in questo atto ispettivo.

L'adozione dei libri di testo rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere dei consigli di interclasse per la scuola primaria o di classe per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, con il coinvolgimento dell'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica, in tal modo garantendo una puntuale verifica e un attento esame dei testi in uso, oltre che delle nuove proposte editoriali.

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi, un'occasione per la visione delle proposte editoriali da parte dei genitori rappresentanti di classe e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche degli studenti eletti. Il criterio di fondo che presiede all'adozione dei libri di testo è definito dall'articolo 4 del DPR n. 275 del 1999, secondo il quale la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa e attuati con criteri di trasparenza e tempestività.

Inoltre, ricordo che ogni anno il Ministero per l'adozione dei testi scolastici fornisce, con apposite circolari, il quadro generale di riferimento e propone spunti ed elementi di riflessione sui vari aspetti riguardanti la materia, affinché i docenti possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine del conseguimento degli obiettivi educativi contenuti nel piano triennale dell'offerta formativa.

È anche opportuno aggiungere che il libro di testo è solo uno degli strumenti, insieme a molti altri, a disposizione del docente, che se ne serve in modo libero per la realizzazione delle finalità educative e didattiche della sua azione. Ritengo comunque utile osservare che la validità didattica di un libro di testo deve essere aggiudicata all'interno delle particolari condizioni delle classi e nel contesto del piano triennale dell'offerta formativa.

A tale riguardo, intendo rassicurare sul fatto che, anche per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla senatrice, nella prossima nota per l'adozione dei libri di testo verrà ulteriormente rammentato alle istituzioni scolastiche il ruolo attivo che dovrà essere svolto dai consigli di classe e interclasse nella loro composizione allargata ai genitori e, ove previsto, agli studenti, affinché si possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi contenuti nel piano triennale dell'offerta formativa, a conferma della necessità, cui peraltro il Ministero crede fermamente del coinvolgimento attivo e consapevole delle famiglie in tutti gli aspetti del percorso formativo dei loro figli.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Frassinetti e mi dichiaro assolutamente soddisfatta della risposta, anche perché l'attenzione non era polemica verso il libro *gender*, ma bensì volta a porre l'attenzione del Ministero per sensibilizzare sempre di più e fare una riflessione insieme sul ruolo dei genitori come parte attiva nella scuola.

Nella sua risposta, infatti, il Ministro e lei avete sottolineato l'importanza del coinvolgimento attivo e consapevole delle famiglie in tutti gli aspetti del percorso formativo dei loro figli. Bisogna andare a sensibilizzare sempre di più i genitori sulla partecipazione attiva e responsabile nelle scelte educative. La nostra società, purtroppo, sta abbandonando i nostri ragazzi a se stessi, sono loro stessi che ci chiedono aiuto e lo vediamo in diverse forme che sfociano addirittura con i famosi disturbi mentali. Non dobbiamo però lasciarli soli nel loro percorso educativo; fin da piccoli devono essere sempre supportati sia dagli insegnanti che dai genitori nel loro percorso di crescita verso un'educazione relazionale, nel rispetto delle persone e delle cose sia pubbliche che private.

Ritengo quindi importante intervenire direttamente sull'adozione di questi libri di testo da parte dei genitori, senza intervenire invece su temi delicati che non comprenderebbero direttamente i bambini perché non avrebbero gli strumenti, andando direttamente a enfatizzare quelli che sono i valori che la scuola ci porta e, naturalmente, andando a rafforzare sempre di più quella parte educativa che serve per

la crescita della persona, investendo direttamente sul loro futuro.
Ecco perché quindi è importante che il Ministero vada ad enfatizzare ancora di più la necessità del coinvolgimento attivo dei genitori all'interno della circolare e ne venga fatta pubblicità tramite i rappresentanti di classe. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni 3-00892, 3-00942 e 3-01285 sono rinviate ad altra seduta.
Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (1287).
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.
(La seduta, sospesa alle ore 14,08, è ripresa alle ore 15).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'università e della ricerca.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Salvitti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01433 sulle nuove disposizioni in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro, per tre minuti.
SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Ministro, premesso che la nuova assicurazione sociale per l'impiego (di seguito Naspi) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato, essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Considerato che: le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro; la legge ne subordina l'efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche); considerato inoltre che sono in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla Naspi; la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema, ammettendo inoltre alla Naspi soggetti che non ne avrebbero diritto; l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante «Disposizioni in materia di lavoro» (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro; si chiede di sapere quali siano i criteri, la *ratio* e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo.
(Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
CALDERONE, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli

interroganti, che mi offrono la possibilità di chiarire la portata applicativa dell'articolo 19 del disegno di legge in materia di lavoro, l'Atto Senato 1264, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente assegnato all'esame della 10a Commissione del Senato.

Come evidenziato dagli interroganti, la Naspi è un'indennità che spetta ai lavoratori a seguito della risoluzione involontaria del rapporto di lavoro. Con l'inserimento del comma 7-*bis* nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si interviene qualificando correttamente come risoluzione del rapporto di lavoro imputabile a volontà del lavoratore l'assenza ingiustificata, pertanto immotivata, protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni.

Il Governo ha inteso colmare una lacuna della normativa in materia di risoluzione involontaria del rapporto di lavoro che, in alcune occasioni, non si è mostrata efficace nel prevenire un utilizzo non corretto della prestazione Naspi, particolarmente nell'ipotesi di mancata giustificazione dell'assenza da parte del lavoratore.

Tuttavia, poiché non è interesse del Governo negare le giuste tutele ai lavoratori, la disposizione contempera queste contrapposte esigenze, prevedendo che l'assenza protratta non sia qualificabile come risoluzione volontaria, se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che hanno determinato l'assenza.

In un'ottica di semplificazione, vista l'irreperibilità del lavoratore, è prevista inoltre una deroga alla procedura di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che impone la comunicazione in via telematica delle dimissioni. Ancora, in un'ottica di tutela piena ed effettiva, è stabilito l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare l'assenza protratta del lavoratore all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.

Appare evidente, quindi, che la disciplina descritta, pur qualificando come dimissione volontaria l'assenza ingiustificata del lavoratore, presidia però questa fattispecie di una serie di garanzie volte a impedire che tale normativa sia utilizzata in danno del lavoratore.

Ritengo dunque che sia chiara la *ratio* dell'intervento normativo, che non è assolutamente quella descritta in taluni commenti imprecisi e direi anche frettolosi che ho avuto modo di leggere. Non si tratta certamente - lo voglio sottolineare - di dimissioni in bianco. Non è questa la fattispecie e voglio ribadirlo. Con questo intervento abbiamo inteso disciplinare gli effetti dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, senza comunque comprimere i diritti e le tutele dei lavoratori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Salvitti, per due minuti.

SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Ministro, colgo l'occasione per rappresentare, da parte mia - e, penso, da parte di tutto il Gruppo - la stima che riponiamo nel lavoro che ha svolto e sta svolgendo in quest'azione di Governo. È uno degli elementi fondanti dell'attuale legislatura, un ottimo lavoro che sta dando molti frutti, perché si sta intervenendo in maniera efficace su molti aspetti del mondo lavorativo.

La domanda era proprio mirata a mettere in risalto la prontezza degli interventi da questo punto di vista. L'immediatezza degli stessi dimostra un'attenzione particolare che viene mostrata da parte del Ministero, nella sua complessità, e naturalmente da parte da parte del Ministro che lo rappresenta in maniera assolutamente autorevole.

In conclusione, ministro Calderone, la ringrazio della risposta e mi ritengo assolutamente soddisfatto.

PRESIDENTE. La senatrice Murelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01436 sull'incidente nello stabilimento Toyota di Bologna e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, per tre minuti.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, nei giorni scorsi a Borgo Panigale è avvenuto l'ennesimo incidente. Si è registrato l'ennesimo caso mortale presso lo stabilimento della Toyota, il cui bilancio è di due morti e undici feriti gravi e uno gravissimo. Le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento. La Toyota ha infatti comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento nella zona e fermare tutte le attività lavorative, comprese quelle di *smart working,* e i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione dal 23 ottobre. Il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza e i

sindacati per discutere gli ammortizzatori sociali e i sindacati avevano chiesto la cassa integrazione al 100 per cento.

I rappresentanti dei lavoratori hanno quindi chiesto il completamento della retribuzione e la chiusura a tempo indeterminato agita non poco le 800 persone interessate, ma anche le altre 50 che si trovano nello stabilimento di San Donato Milanese, chiuso anch'esso dopo l'incidente.

Le chiedo quindi, signor Ministro, quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, può fornire in merito alla causa dell'incidente, affrontando ancora il tema della sicurezza sul lavoro, a fronte anche di quella che abbiamo presentato come la risoluzione che è appena stata votata in quest'Aula.

Le chiedo anche quali iniziative intenda prendere di sua competenza per adottare la salvaguardia delle persone coinvolte in questo ennesimo incidente, alla luce anche delle ulteriori informazioni che possono essere emerse nel tavolo tenutosi il 29 ottobre, per assicurare il personale e le famiglie dei due stabilimenti. Soprattutto auspico che questo caso non diventi una scusa e la motivazione per la Toyota per chiudere completamente gli stabilimenti, anche alla luce di quello che sta avvenendo in Germania, che ci preoccupa assolutamente, con la chiusura di tre stabilimenti della Volkswagen a Bruxelles e dello stabilimento Audi delle auto elettriche.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CALDERONE, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Presidente, ringrazio la senatrice interrogante e i suoi colleghi per il quesito e l'attenzione dedicata all'incidente che si è verificato qualche giorno fa presso lo stabilimento della Toyota di Borgo Panigale. Voglio prima di ogni cosa esprimere il mio cordoglio e quello del Governo ai familiari delle vittime per questo tragico evento e la vicinanza ai feriti. Quanto accaduto ci impone di mantenere alta l'allerta sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per dare un supporto concreto a tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda terribile, lo scorso 29 ottobre ho incontrato, insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, gli esponenti apicali della società Toyota, della Toyota Mondo e della divisione Toyota Italia, i quali mi hanno assicurato che forniranno tutto il supporto necessario ai lavoratori degli stabilimenti coinvolti e alle famiglie delle vittime. L'azienda ha garantito, al fine di non penalizzare il reddito dei lavoratori, che il trattamento di integrazione salariale richiesto per i lavoratori dell'unità interessata dall'incidente, nonché delle unità di Crespellano e di San Donato Milanese, sarà accompagnato da interventi a proprio carico anche mediante anticipazione del trattamento stesso, onde evitare soluzioni di continuità nella percezione della retribuzione durante la temporanea chiusura dello stabilimento, attualmente sottoposto a sequestro penale.

Il sequestro in questione interessa anche i *server* aziendali, collocati nella sede di Borgo Panigale, e per questo incide sull'operatività degli ulteriori stabilimenti, per i quali l'azienda ha garantito comunque le massime tutele, che si estendono anche a profili ulteriori quali maturazione delle ferie, dei permessi e della tredicesima mensilità.

Sono state fornite dagli stessi vertici della società rassicurazioni circa la prossima trasformazione dei contratti di lavoro dei lavoratori in somministrazione in contratti a tempo indeterminato, nonché l'assunzione a carico dell'azienda di ogni onere e spesa derivanti dall'incidente a favore delle famiglie dei lavoratori coinvolti. Le informazioni fornite trovano ampio riscontro nell'accordo sindacale sottoscritto il 29 ottobre tra le organizzazioni sindacali e i responsabili di Toyota e dello stabilimento interessato dall'incidente. Nel testo dell'accordo sono stati confermati gli impegni assunti con il Ministero ed è stata definita in modo concordato la strategia da adottare per la messa in sicurezza del sito e per il riavvio della produzione, anche in riferimento alle prospettive di stabilizzazione dei lavoratori a termine in somministrazione.

In ogni caso, i vertici di Toyota hanno chiarito la volontà di mantenere l'operatività dello stabilimento di Bologna e di proseguire l'attività dello stabilimento di Crespellano e di San Donato Milanese.

Questo - tengo a ribadirlo - è quanto ci hanno confermato. Allo stato, non c'è da parte di Toyota una volontà di abbandonare l'Italia, quindi di dismettere le attività svolte nei siti produttivi di cui vi ho

parlato. Pur non essendo possibile fare anticipazioni, vista l'attività di accertamento in corso da parte dell'autorità giudiziaria, auspico, esprimendo massima fiducia nell'operato delle autorità, che le attività di indagine possano portare presto a esiti che chiariscano la dinamica della vicenda, permettendo la ripresa dei cicli produttivi interrotti a causa dell'incidente che si è verificato nello stabilimento di Borgo Panigale.

Sottolineo, per quanto ci riguarda e per quanto ci consta dalle affermazioni e dalle rassicurazioni che abbiamo ottenuto in questo momento, che dobbiamo soltanto accompagnare i lavoratori e l'azienda nella definizione di tutti i percorsi, a tutela ovviamente anche della salute e della sicurezza dei lavoratori. Non c'è però una volontà di disimpegno dell'azienda nei confronti di quelle che invece sono attività produttive assolutamente strategiche, perché lo stabilimento di Borgo Panigale è l'unico, per quanto riguarda la Toyota, che produce i carrelli elevatori che poi vengono utilizzati negli stabilimenti in tutto il mondo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Murelli, per due minuti.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non si può morire di lavoro ancora nel 2024. Questo Governo sta facendo tanto sulla sicurezza sul lavoro, ma purtroppo abbiamo visto che non basta. Anche oggi un operaio nel bergamasco - lo abbiamo ricordato prima - ci ha lasciato la vita, ha lasciato la sua famiglia; parliamo non di numeri, ma di persone e famiglie. Allo stesso modo, è costata la vita anche a due giovani nello stabilimento della Toyota e abbiamo addirittura anche un bambino non ancora nato che non vedrà mai il padre.

La risoluzione che è stata approvata in Commissione ha proprio il fine non solo di ragionare su prospettive di nuove legislazioni, ma anche di andare direttamente su qualcosa di fatto. Dall'altro punto di vista, le sue parole sono rassicuranti, perché evidenziano quanto impegno vi sia da parte del Governo per assicurare a questi lavoratori, che da un giorno all'altro si sono ritrovati senza lavoro, che si vedranno garantito almeno lo stipendio, coperto al 100 per cento, in vista poi della riapertura dello stabilimento.

Sicuramente sono anche rassicurazioni quelle che ci sta dando. Con la crisi dell'*automotive* che si sta verificando a livello europeo, con la decisione di andare verso la transizione ecologica senza una visione, anzi direi senza una transizione industriale e quindi senza una prospettiva, ci poteva supportare la motivazione della chiusura dello stabilimento. In questo caso le dico grazie, perché ciò rassicura non solo direttamente i dipendenti, i lavoratori e le famiglie coinvolte, ma anche tutto il tessuto industriale ed è importante il fatto che Toyota voglia lasciare gli stabilimenti nel nostro Paese.

Mi soffermo su un ultimo aspetto. È importante anche il supporto psicologico. Ho letto - come anche lei ha sottolineato - che è importante lo sportello, perché in questo periodo di transizione è sicuramente rilevante un supporto per la famiglia e per i lavoratori al fine di agevolare l'inizio della ripresa dell'attività dell'azienda.

Apprezziamo quindi la vicinanza del Governo a questo caso, come la vicinanza del Governo per non lasciare soli sia i lavoratori sia l'azienda verso l'attività. *(Applausi)*.

Saluto al sindaco di Massa

PRESIDENTE. Salutiamo in tribuna il sindaco di Massa, dottor Francesco Persiani, che assiste ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15,17)

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Enrico ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01439 sul costo del trasferimento di alcuni migranti irregolari nei centri per il rimpatrio in Albania, per tre minuti.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, vorremmo parlare con lei di tante cose, dai dossieraggi di questi giorni a ciò che è accaduto attorno alla piattaforma SDI di pertinenza del Viminale, fino ai misteriosi 65 morti di giugno nel mare di Roccella Ionica, scomparsi dai *radar* e lasciati al dolore silenzioso dei familiari. Potremmo anche parlare dell'aumento dei reati in materia di pubblica sicurezza e dell'annunciato ritiro - punto di domanda - da parte del Governo del decreto flussi, da lei enfaticamente - quanto cripticamente, se posso permettermelo - annunciato *urbi et orbi* nel salotto di Vespa, fino allo scontro attualmente in corso nel Governo sul decreto *cyber*.

Tuttavia, il tempo è tiranno e i soldi sono pochi, quindi veniamo all'oggetto della questione, che è relativa alla vicenda che si è realizzata lo scorso 13 ottobre, quando - lei ne è ben cosciente - 16 migranti sono stati imbarcati - non si sa da dove - a bordo di una nave della Marina. Quei 16 migranti, di cui due minorenni e altri due che versavano in condizioni di salute precaria - che sono stati quindi prontamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare - hanno fatto parte del famoso pacchetto dei 12 per i quali l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento.

Secondo alcune stime indipendenti, il costo del trasferimento in Albania per singolo migrante e per singola tratta è pari a 20.000 euro. Di conseguenza, l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e ritorno di quei 16 migranti sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle Forze dell'ordine impegnati in tali operazioni.

Alla luce di ciò, e quindi dovendo valutare l'economicità, l'efficienza e l'impatto economico, siamo a chiederle, anche alla luce del piano strutturale di bilancio e dei tagli che state realizzando sul Dicastero da lei retto, esattamente in quale punto del mare siano stati soccorsi quei 16 migranti, a quale distanza dalla più prossima costa italiana siano stati raccolti e in quali condizioni. Sulla base di questo, le chiediamo di esprimere alcune valutazioni in ordine all'efficacia delle questioni che si sono realizzate.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, premetto che le operazioni di recupero e trasferimento in Albania dei 16 migranti di cui al quesito si sono svolte in acque internazionali, in due distinti eventi avvenuti in zona SAR (search and rescue) italiana e tunisina. Tutte le attività sono state condotte nel pieno rispetto di procedure operative standardizzate e definite in precedenza da un tavolo interforze, con il coinvolgimento dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) e dell'agenzia ONU per i rifugiati.

Il progetto Albania, sul quale - lo ricordo - abbiamo registrato il forte interesse di 15 Paesi europei e soprattutto della Presidente della Commissione europea, risponde all'obiettivo prioritario del Governo di prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari e potrà in futuro svolgere un'importante funzione di deterrenza, con conseguenti benefici che si rifletteranno anche sul lavoro e sui compiti delle Forze di polizia. A mio giudizio, è stata posta una pregiudizievole attenzione rispetto a una singola operazione di recupero e trasferimento di migranti svolta da assetti navali pubblici, se si tiene conto che i numeri delle operazioni di analogo tipo nell'ultimo decennio evidenziano una media di centinaia di interventi all'anno, con punte di arrivi, in determinati periodi, che hanno gravato in maniera eccezionale sugli oneri a carico della finanza pubblica, nonché sul sistema dell'accoglienza. Trattasi di un fardello economico (solo nel 2023 di circa due miliardi di euro), oltre che gestionale, che il Governo in carica ha ereditato da epoche precedenti di rassegnazione e assenza di ogni qualsivoglia reazione agli arrivi massicci e incontrollati.

Segnalo inoltre che il costo reale dell'impegno della nave Libra si è rivelato di 8.400 euro complessivi, al netto delle spese di ordinario esercizio quotidiano della nave; un costo giornaliero ampiamente inferiore a quello che veniva sostenuto in epoca di grande celebrazione di operazioni come Mare Nostrum, che richiedevano oneri per 300.000 euro al giorno. In ogni caso, tutte le azioni ad ampio raggio poste in essere da questo Governo contrappongono il forte calo del numero degli arrivi via mare dei migranti: meno 62 per cento rispetto all'anno scorso e meno 30 per cento rispetto al 2022.

Con il Governo in carica è finita anche la stagione dei tagli indiscriminati alle politiche di sicurezza e del mancato riconoscimento della specificità e della rilevanza dei compiti svolti dalle Forze di polizia. Rassicuro l'onorevole interrogante sul fatto che il taglio del *turnover*, previsto dal disegno di legge di bilancio per il pubblico impiego in generale, non riguarda le Forze di polizia, proprio in ragione della loro specificità ordinamentale, affermata da altri provvedimenti di questo Governo.

Questo Governo, infatti, sin dal suo insediamento ha dedicato importanti risorse a tutto il comparto, a cominciare dal fondo per le assunzioni della legge di bilancio per il 2023, che sta consentendo di ringiovanire e potenziare gli organici. Solo nel 2023 ci sono state 15.000 nuove assunzioni, di cui oltre 3.500 in aggiunta al *turnover*. Anche nei recenti provvedimenti finanziari all'esame del Parlamento, a

partire dai 100 milioni per lo straordinario delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, sono stati previsti importanti stanziamenti per l'imminente rinnovo contrattuale e investimenti destinati al rafforzamento e all'ammodernamento di mezzi e strutture.

Abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere come priorità la sicurezza dei cittadini, dopo anni e Governi precedenti che hanno considerato il sistema sicurezza un fattore di costo e non di investimento; scelta sbagliata e non priva di effetti, che ancora adesso fatichiamo a invertire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Enrico, per due minuti.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, stupirò il Ministro: mi dichiaro soddisfatto di una parte della sua replica, perché ha detto esattamente quello che noi temevamo, cioè che quei 16 cittadini sono stati raccolti nel mare, in acque internazionali, fra l'Italia e la Tunisia.

Ci chiediamo quindi il motivo per il quale, anziché portarli nel primo porto sicuro, Lampedusa, siano stati portati in Albania, aprendo il balletto nel quale siamo e siete ancora tutti immersi.

Non voglio neanche inserirmi all'interno di un terreno sdrucciolevole nel quale vedo che si sta infilando lei, Ministro - e mi dispiace - nella contabilità dei morti, dei feriti e degli sbarchi, altrimenti potrei dirle che questo è l'anno in cui ci sono meno sbarchi, ma ci sono più morti nel Mediterraneo dal peggiore, che è stato il 2016. Ad agosto ci sono stati infatti 399 morti e 487 dispersi, con un incremento di persone che non ci sono più nel Mediterraneo del 34 per cento rispetto al 2023.

Tutta questa operazione, però, si sta dimostrando totalmente inefficace, perché la legge parla di 670 milioni per l'attuazione del protocollo, a cui vanno aggiunti tanti altri costi nascosti e imprecisati oneri aggiuntivi per il costo del personale, utenze, trasferte, carburante, procedure burocratiche e trasferimenti dei migranti. Solo le 22 aule per le udienze ci sono costate quasi due milioni. Tenete fermi i poliziotti in questo momento in Albania, con un costo aggiuntivo di 900.000 euro di indennità di trasferta per guardare il nulla; portate i migranti che dovrebbero sbarcare prima in Albania, spendendo di più per farli poi riportare in Italia; nel frattempo, la sicurezza nelle nostre città continua a diminuire, i reati aumentano e la situazione è quella che è dal punto di vista complessivo.

Se questo non è un fallimento, signor Ministro, mi dica lei come lo definisce.

PRESIDENTE. Il senatore Licheri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01437 sul recente naufragio di migranti a Roccella Ionica (Reggio Calabria), per tre minuti.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Signor Ministro, della strage di Roccella Ionica - di cui la storia un giorno le chiederà la verità e sarebbe un bene per tutti, anche per il Governo, se la verità venisse alla luce subito - la trasmissione «Report» nella puntata del 27 ottobre 2024 ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024, al largo del Mar Ionio, persero la vita 65 persone, tra cui 26 bambini. Dopo l'allarme lanciato da un velista francese, sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasportarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella. Ebbene, sembrerebbe che i cadaveri siano arrivati a spezzoni in diverse e distanti zone tra loro al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di più Province, e che i Paesi di provenienza delle persone che viaggiavano a bordo di quella maledetta imbarcazione fossero Afghanistan, Iran, Iraq, Siria e Pakistan - Paesi devastati da guerre e violazioni dei diritti - e che la rotta fosse la stessa della strage dei migranti allo Steccato di Cutro.

È evidente che, anche nel caso in parola, emergono ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta lanciata il 16 giugno 2024 da Alarm Phone al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche la sua esatta posizione.

Risulta altresì da fonti di stampa la fulminea promozione del viceprefetto che si occupava del caso ed oggi è assessore regionale e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia avvenuta per il tramite di brevi comunicati, spesso incompleti e incoerenti.

La concatenazione di tutti questi eventi non considerabili più casuali desta gravi preoccupazioni in ordine ad un apparente sistema finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, ovvero sulla base di

una consegna del silenzio.

Tutto questo premesso, noi vi chiediamo di sapere se vi sia la volontà politica di non chiarire la dinamica dei fatti occorsi, della loro esatta concatenazione, della disamina degli ordini impartiti, delle responsabilità delle regole d'ingaggio e della catena di comando delle istituzioni coinvolte e se vi sia altresì la volontà politica di non chiarire le condotte tenute nei confronti dei giornalisti, nonché dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, la ricostruzione giornalistica a cui fa riferimento l'onorevole interrogante si fonda su un presupposto macroscopicamente errato, che assimila un evento come quello di Cutro, avvenuto a pochi metri dalla riva, ad un naufragio verificatosi in acque internazionali, iniziato in un'area SAR non di competenza italiana e rispetto al quale, nonostante tutto, le autorità italiane - lo sottolineo - sono state le prime ad attivarsi e a gestire concretamente le fasi di ricerca e di soccorso. Il Centro di coordinamento delle capitanerie di porto, sin dalla prima segnalazione ricevuta il 16 giugno scorso, si attivava immediatamente per rintracciare l'imbarcazione attraverso una serie di verifiche e controlli tramite le compagnie telefoniche e gli assetti aeronavali di Frontex impegnati nella sorveglianza di quell'area, dirottava una nave mercantile che, giunta in zona, non avvistava alcuna unità in *distress*, trasmetteva a tutte le navi in transito la richiesta di prestare la massima attenzione all'avvistamento di una possibile imbarcazione in difficoltà e inviava una motovedetta della Guardia costiera al confine tra la zona SAR italiana e quella greca per il trasbordo delle 12 persone presenti a bordo dell'imbarcazione privata francese che, nel frattempo, era intervenuta nella zona.

Dai primi elementi di informazione raccolti in quel frangente è stato ipotizzato che vi fossero circa 70 migranti e quindi si è proceduto senza sosta fino al 25 giugno incluso alla ricerca di eventuali dispersi in mare con l'avvistamento ed il recupero di 35 salme.

La prefettura di Reggio Calabria ha sempre dato notizie alla stampa, anche in orario notturno, di tutte le operazioni di recupero e sbarco delle salme sia mediante i comunicati stampa (sono rinvenibili) inviati via *e-mail*, sia mediante una *chat* rivolta a circa 50 giornalisti, realizzando anche un'apposita sezione del proprio sito Internet dedicata al naufragio (basta controllare).

Dal 19 giugno è stato inoltre attivato un punto informativo presso il porto di Roccella Ionica, con la presenza di mediatori culturali, per fornire un adeguato supporto psicologico e di assistenza ai parenti delle persone coinvolte nel naufragio. La distribuzione delle salme e il ricovero delle persone sono stati effettuati esclusivamente sulla base delle rispettive disponibilità al momento esistenti.

Una considerazione conclusiva a riprova delle imprecisioni contenute nella predetta ricostruzione giornalistica riguarda proprio l'asserita promozione ad assessore regionale di una funzionaria del Ministero dell'interno che in realtà è stata interessata per sua autonoma disponibilità ad una nomina estranea all'amministrazione di appartenenza nella prospettiva di un prossimo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Licheri, per due minuti.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua disponibilità, ma dobbiamo registrare che lei non ha risposto nemmeno a una delle domande che il Senato le ha fatto. Lei ci ha restituito esattamente le stesse informazioni che noi le abbiamo dato in sede d'interpello, ce le ha ripetute. Noi non le abbiamo chiesto chi è arrivato per primo o tutto quello che risulta dagli atti. Noi le abbiamo chiesto spiegazione del blocco dei giornalisti ai quali non veniva permesso di avvicinarsi ai siti, addirittura nemmeno di entrare negli ospedali per scambiare magari qualche parola con i superstiti. Noi le abbiamo chiesto un chiarimento sulla catena decisionale, le abbiamo chiesto informazioni sulla tutela dei diritti dei familiari, sulla tutela del diritto dell'informazione, sulla tutela del diritto dei giornalisti di venire, osservare, guardare e raccontare. Questa sua risposta, che non fa altro che richiamare dati burocratici ufficiali che sono agli atti - dice bene lei: basta andarli a leggere - non chiarisce nulla, chiarisce solo una cosa: in questo Paese è giusta la preoccupazione per la china

illiberale che il Governo ha voluto intraprendere a discapito della democrazia e della libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Verini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01440 sulla violazione di banche dati delle Forze dell'ordine, per tre minuti.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questa interrogazione in pratica è nata a settembre. Era metà settembre quando il ministro Crosetto affermò che in più di un'occasione i Servizi non avevano dato informazioni alla Difesa, cosa che avrebbe potuto creare problemi alla sicurezza del Paese. Un'affermazione enorme, un Ministro della difesa che chiamava in causa i Servizi e quindi il delegato ai Servizi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano.

Quell'affermazione nasceva sull'onda del caso Laudati-Striano, che quasi impallidisce rispetto a quello che poi è accaduto a Milano e che ha generato questa interrogazione.

È noto quello che è successo: il sistema di indagine dello stesso Ministero da lei guidato è stato violato. Sono stati interrogati 800.000 dati SDI e il regista sarebbe stata la società Equalize di Milano, di proprietà di Enrico Pazzali, Presidente della Fondazione della Fiera di Milano. Le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate, di indagati pericolosissimi e di appoggi ad alto livello e a vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e dei servizi segreti, pure stranieri. Abbiamo letto di contatti con qualche agente del Mossad, per dire. Ci sono state informazioni sensibili anche dirottate verso l'estero.

Per questo noi siamo allarmati, Ministro, e chiediamo al Governo di capire cosa è successo perché quest'attività di spionaggio, che ha violato le banche dati del nostro Paese che contengono dati molto sensibili, ha riguardato la finanza, l'impresa, la politica, la seconda carica dello Stato e perfino un indirizzo di posta elettronica del Presidente della Repubblica.

Quindi, chiediamo di sapere quanto è a rischio la sicurezza del Paese e cosa state facendo per tutelare la cybersicurezza da ingerenze della criminalità e di potenziali servizi stranieri. Perché avete rinviato il Consiglio dei Ministri? Quali contrasti ci sono? Fateli sapere al Paese e al Parlamento.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sulla vicenda sono in corso indagini da parte della magistratura, cui spetterà, sotto il profilo penale, accertare il quadro delle responsabilità e il reale perimetro di attività e di interesse degli indagati.

Il quadro degli illeciti che emerge al momento è preoccupante e impone a tutti gli attori del sistema di sicurezza di effettuare ogni accertamento e ogni approfondimento necessario. Ho pertanto immediatamente incaricato il Capo della Polizia di avviare le conseguenti verifiche interne sulla sussistenza di ipotizzati accessi abusivi alle banche dati del Viminale e in particolare del CED Interforze, o sull'utilizzo illecito delle stesse.

All'esito dei primi controlli, l'ipotesi di compromissione delle infrastrutture del CED del Ministero dell'interno da remoto non è risultata allo stato riscontrata, ferme restando le attività investigative in corso. Su questi comportamenti, ove accertati, il Governo e il Ministero dell'interno saranno estremamente severi. La stessa severità sarà riservata anche a coloro i quali dovessero risultare responsabili di comportamenti omissivi rispetto ai compiti di controllo e vigilanza già previsti dalle attuali regole di sicurezza.

Ricordo che lo scorso dicembre avevo già dato mandato al Capo della polizia di procedere all'aggiornamento della commissione tecnica, non operativa da decenni, incaricata per legge di analisi costanti per garantire *standard* sempre più elevati nella gestione delle informazioni sensibili. Abbiamo dunque già avviato i lavori per l'implementazione e il potenziamento del livello di sicurezza del sistema attraverso la definizione di criteri e misure tecniche più stringenti per l'accesso al CED Interforze.

Il costante impegno sul versante della sicurezza informatica trova ulteriore conferma nell'aver dato concretezza, dallo scorso febbraio, al servizio per la sicurezza cibernetica nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso cui operano specialisti che curano le attività inerenti alla sicurezza

delle reti dei sistemi informativi e delle infrastrutture informatiche in uso al Ministero dell'interno, in linea con i più aggiornati *standard* previsti a livello internazionale.

Le indagini condotte dalla procura di Milano, dalle quali emerge che i reati di cui trattasi sono stati commessi anche nel 2021 e 2022, richiamano il complesso e delicato tema della tutela *cyber* delle istituzioni e il Governo, fin dal suo insediamento, ha evidenziato una forte sensibilità al tema, come dimostra la prima legge organica in materia di prevenzione e contrasto al crimine informatico e di rafforzamento complessivo della cybersicurezza nazionale approvato con la legge 28 giugno 2024, n. 90.

Nel contesto di un mirato inasprimento del quadro sanzionatorio penale per i reati informatici più gravi, è stato anche rimodulato il reato di estorsione, adattandolo alle dinamiche dei programmi informatici dannosi che compromettono i dispositivi digitali a fini di riscatto, il cosiddetto *ransomware* .

Segnalo, infine, che per il potenziamento delle reti dei servizi e dei sistemi *cyber* della pubblica amministrazione, abbiamo finanziato con oltre 715 milioni di euro specifiche progettualità che saranno sottoposte ad azione di monitoraggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Verini, per due minuti.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Ministro, non siamo soddisfatti della risposta. Io non nego che lei, nel suo ambito, nel suo Ministero, faccia quello che deve fare; qualcosa ha ereditato, ma noi siamo preoccupati in generale, per questo abbiamo chiamato in causa la Presidente del Consiglio, sia per quelle frasi del suo Ministro della difesa che interloquiva, lo dico tra parentesi, con il Sottosegretario delegato ai servizi, sia perché - lei richiamava il 2021 - l'allora ministro dell'innovazione Colao parlò ufficialmente dicendo che le banche dati pubbliche per il 90 per cento non avevano gli *standard* minimi di sicurezza.

Siamo in tempi di guerra, siamo in tempi di aggressione economica e finanziaria. Il nostro è un Paese vulnerabile da molti punti di vista, compreso quello della cybersicurezza. Ci aspettiamo, Ministro, che se ne faccia interprete e lo dica alla sua Presidente del Consiglio che su temi come questi (la sicurezza nazionale) si venga con trasparenza in Parlamento e si dica quanto ha rischiato e quanto rischia il Paese e che cosa si può fare. Si coinvolgano le opposizioni su temi come questi. Non si può uscire dal *bunker* di Colle Oppio per andare al *bunker* di Palazzo Chigi con l'elmetto. La si smetta con le teorie del complotto. Tra l'altro a Milano, se proprio si vuole dire questo, sembra proprio esserci un complotto interno alla destra.

Noi non abbiamo chiamato in antimafia la destra milanese per capire cosa c'è stato dietro, quali complotti, quali guerre, non è questo il punto. A noi interessa la sicurezza del Paese che è a rischio e chiediamo che il Governo, con trasparenza, davanti al Parlamento, dica cosa si può davvero fare, perché in un momento come questo l'Italia dev'essere protetta. La vulnerabilità del Paese è un interesse nazionale e noi siamo disposti - ma se farete sul serio - a collaborare. Mi pare però che sul serio non stiate facendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Della Porta ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01438 sull'incremento della sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo a quelle di competenza del Ministero dell'interno, per tre minuti.

DELLA PORTA *(FdI)*. Signor Ministro, la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi di indagine delle Forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio su cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti. Al centro dell'indagine vi è la società Equalize Srl, attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente ai dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente. Tra gli indagati vi sono il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della predetta società. Le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini.

La recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'implementazione degli *standard* di sicurezza informatica degli enti pubblici e

privati, prevedendo a tal fine il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del cybercrimine sempre più sofisticate.

Si chiede di sapere, quindi, quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili gravi episodi e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, come ho appena riferito, ho attivato le necessarie verifiche interne, dalle quali l'ipotesi di hackeraggio dall'esterno dell'infrastruttura del CED del Ministero dell'interno non è risultata, allo stato, riscontrata. Il Ministero dell'interno ha intrapreso da tempo un percorso di valutazione e di miglioramento per garantire *standard* elevati nella gestione delle informazioni sensibili, fermo restando che le banche dati del Viminale presentano, dal punto di vista tecnologico, adeguati livelli di sicurezza.

Aggiungo che, in relazione allo stato attuale delle indagini, la prefettura di Milano, lo scorso 28 ottobre, ha provveduto a sospendere le licenze concesse in favore di due indagati per l'esercizio di attività investigativa privata e di raccolta di informazioni commerciali. Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, pongono il tema della gravità dei comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici, alterando le regole della democrazia.

È indubitabile che il Governo, sin dal suo insediamento e quindi ben prima delle indagini a cui ho fatto cenno, abbia riservato una specifica attenzione al potenziamento della sicurezza cibernetica. Ne costituiscono prova evidente il lavoro sul piano organizzativo delle strutture dedicate, a partire dall'Agenzia per la sicurezza cibernetica, e sul piano normativo l'approvazione della recente legge n. 90 del 2024. Con tale legge è stata prevista un'articolata serie di interventi che vanno proprio nella direzione di implementare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei crimini informatici e di rafforzamento complessivo della cybersicurezza nazionale.

Nel contesto di un mirato inasprimento del quadro sanzionatorio penale per i reati informatici più gravi, è stato anche rimodulato il reato di estorsione adattandolo alle dinamiche dei programmi informatici dannosi che compromettono i dispositivi digitali a fini di riscatto (il cosiddetto *ransomware*).

Un particolare approfondimento è stato svolto in relazione ai legami tra la sicurezza informatica e quella economico-finanziaria, prevedendo una configurazione del Nucleo per la cybersicurezza, a cui partecipano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il governatore della Banca d'Italia, che appena due giorni fa si è riunito per approfondire ed affrontare in chiave sistemica i più attuali aspetti legati alla sicurezza informatica del Paese.

Le capacità di prevenzione e risposta della minaccia cibernetica attribuite alla Polizia postale sono state ulteriormente implementate mediante la creazione di appositi nuclei operativi coordinati dal Centro nazionale anticrimine informatico e per la protezione delle infrastrutture critiche, in grado di gestire tra il 2022 e il 2023 oltre 25.000 attacchi informatici classificati come rilevanti e più di 8.000 nei primi otto mesi del 2024, nonché attraverso la costituzione di un'apposita sezione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo dedicata proprio alla minaccia *cyber*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Della Porta, per due minuti.

DELLA PORTA *(FdI)*. Signor Ministro, lei ci ha ricordato quanto, da un anno a questa parte, è stato fatto per difendere le nostre infrastrutture telematiche e i nostri servizi di sicurezza. D'altra parte, in quest'Aula il 19 giugno abbiamo approvato il disegno di legge sulla cybersicurezza e il Parlamento, nei termini che ci erano stati dettati dall'Unione europea, ha adottato la direttiva NIS2, che cerca di mettere in sicurezza le banche dati pubbliche e anche quelle private, creando un sistema resiliente per aiutare imprese e pubblica amministrazione a difendersi da questi attacchi.

Siamo certi che si stia andando nella giusta direzione. Lei ci ha detto che il Governo non è fermo da

questo punto di vista, ma è impegnato ad adottare ulteriori sistemi di difesa cibernetica. Pertanto le dico, a nome del sottoscritto e del Gruppo che in questo momento mi onoro di rappresentare, che ci dichiariamo soddisfatti della sua risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Occhiuto ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01434 sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale nelle discipline mediche, per tre minuti.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, lo scorso 16 ottobre la 7a Commissione del Senato ha concluso l'esame del testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e conseguentemente a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale in termini di fabbisogno di professionisti. La nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso basata sul *test* unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono.

Signor Ministro, le chiediamo di sapere quali ulteriori obiettivi strategici, oltre a quelli già indicati, si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, proprio qui in Senato, come ricordava il senatore Occhiuto, è partito l'*iter* del disegno di legge che delega il Governo, e quindi il Ministero che mi onoro di servire, a rivedere i criteri di accesso ai corsi di laurea in discipline mediche. È un percorso che abbiamo iniziato due anni fa e che ora raggiunge una tappa fondamentale.

Voglio ancora una volta ringraziare il presidente Marti e il presidente Zaffini, che seguirà il provvedimento anche nel suo passaggio in Aula come relatore, e tutti i senatori della 7a Commissione istruzione per il prezioso lavoro di questi mesi; una collaborazione fatta di ascolto, valutazioni, ma soprattutto di scelte condivise, che si è poi concretizzata nel testo unificato, frutto della mediazione di tutte le forze politiche. I senatori hanno lavorato con grande competenza e con impegno, anche per sottrarre un argomento così importante per le nostre studentesse, per i nostri studenti e ancor più in generale per il Paese a un arido scontro tra opposte tifoserie, tra difensori dell'accesso a numero chiuso con *test* d'ingresso e sostenitori dell'accesso liberissimo.

La modalità d'ingresso prevista dal testo della riforma propone un percorso aperto, sostenibile e progressivo. Come lei ha correttamente sottolineato, senatore Occhiuto, si tratta di un modello italiano, che non è mutuatario, soprattutto in termini di tempo, di alcunché dal modello francese, dove la selezione verrà effettuata solo a seguito di un'adeguata preparazione svolta dalle università. Gli aspiranti medici si prepareranno non più per fare *test*, ma studiando materie caratterizzanti. Stiamo lavorando su un tempo congruo per valutare le competenze acquisite; vogliamo verificare non solo il merito, ma anche la reale attitudine dei futuri medici a proseguire lungo un percorso di formazione che è anche una missione di vita.

Con questa riforma - lei lo ha ricordato - eliminiamo quello sbarramento troppo casuale fatto di *test* a crocette, che ha costretto troppi studenti a recarsi in altri Paesi della Comunità europea, con conseguente sacrificio economico e con un livello qualitativo molto spesso nettamente inferiore dell'offerta formativa. Vogliamo dire basta - questo è il nostro obiettivo strategico - a medici con cittadinanza italiana che si sono laureati all'estero in un Paese UE, come vengono comunemente definiti i nostri studenti che acquisiscono il titolo all'estero. Vogliamo medici cittadini italiani laureati in Italia.

Dirò di più. Dobbiamo creare le condizioni - questo è un altro obiettivo strategico - perché i ragazzi che sono stati costretti ad andare a studiare all'estero possano rientrare nel nostro Paese. Ci tengo però a ricordare che nulla andrà perso. Chi non avrà un bilancio finale sufficiente a consentire da subito l'immatricolazione al corso prescelto potrà comunque reinvestire le conoscenze e le competenze acquisite in un altro percorso formativo contiguo, senza sprecare tempo e risorse.

Per evitare i danni del domani occorre lavorare sull'oggi e per questo dobbiamo rendere le nostre università più attrattive rispetto a quelle estere e ancora di più all'altezza di soddisfare le richieste del nostro sistema sanitario, formando medici competenti, motivati, appassionati e in numero sufficiente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Occhiuto, per due minuti.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta puntuale, che mi soddisfa e che soddisfa l'obiettivo della riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie; un obiettivo che va portato avanti in un'ottica di programmazione e, allo stesso tempo, di sostenibilità, sia per gli atenei che per il Servizio sanitario nazionale, puntando a garantire il fabbisogno di medici negli anni a venire. L'intento è quello di garantire una selezione più equa, che sia basata però sulle competenze acquisite dagli studenti. A regolare l'accesso saranno infatti i crediti formativi e la posizione raggiunta in una graduatoria nazionale.

Si aggiunga a questo che la sua riforma prevede anche iniziative di orientamento per i ragazzi della scuola secondaria e che ci saranno anche percorsi specifici per favorire l'ingresso nei corsi di laurea, garantendo a tutti i ragazzi che lo meritino la possibilità di diventare professionisti in ambito medico. Quindi la ringraziamo, Ministro, soprattutto per il coraggio con cui ha scritto questa importante riforma degli accessi alla facoltà di medicina, che è attesa da molti ragazzi e da molte famiglie, da tanti anni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 novembre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 15,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (**276**)

ARTICOLI DA 1 A 19

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali,di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, ove nominata.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:
a) gli interventi indicati nelle lettere da *a)* a *f)* del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la SNAMI;
c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.
4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.
5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento

degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 8.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma

2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 10.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di

forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 11.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 12.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ MONTANA

Art. 13.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 14.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 15.

(Agevolazione « Io resto in montagna »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione « Io resto in montagna », è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori

di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1054. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 236.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (**396**)

ARTICOLI DA 1 A 23

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del

dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Capo II
ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.
(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni

promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.
5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.
6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana **(**SNAMI**)**, individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).
2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:
a) gli interventi di cui alle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;
b) la SNAMI;
c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a

300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il

presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.
4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

Art. 8.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 10.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

Art. 11.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.
4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

Art. 12.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet*)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle

infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

Art. 14.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati,la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

Art. 15.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i

limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 16.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ DI MONTAGNA

Art. 17.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 18.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 19.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:
a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;
b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari

effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« *2.* Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.
2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli *standard* per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - *Emission trading system* (ETS).
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro

dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 23.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi

statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1054. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 236.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane (**1178**)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane)

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni degli enti locali, con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate, inoltre, a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

Art. 3.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata il 18 settembre 2024 (**Doc. XXII-bis, n. 1**)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00117) (31 ottobre 2024)

Magni, Spagnolli, Camusso, Tajani, Satta, Lombardo, Murelli, Naturale, Dreosto, Silvestro, Petrenga, Enrico Borghi (*), Musolino (*).

Approvata

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

rilevato che sin da prima della istituzione della Commissione il tema della sicurezza sul lavoro si è manifestato in tutta la sua gravità in ragione del quasi quotidiano verificarsi di infortuni spesso con esito mortale e che tale tendenza si è andata intensificando;

considerato che la questione non è differibile e necessita di essere affrontata, non solo mediante l'introduzione di ulteriori interventi normativi, quanto piuttosto attraverso misure pratiche ed effettive, in grado di incidere sull'operatività del sistema sicurezza;

considerato che di estremo rilievo risulta anche l'analisi delle potenzialità offerte dall'applicazione in questo campo dell'intelligenza artificiale per la sua capacità di ridurre i rischi connessi all'attività lavorativa, sia mediante l'automazione di compiti ripetitivi, di *routine* e potenzialmente pericolosi, sia attraverso il ricorso alla robotica avanzata atta a consentire anche il monitoraggio del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e la rilevazione di comportamenti non conformi alle norme di prevenzione, nonché l'analisi e l'individuazione di supporti tecnologici idonei a prevenire condizioni di insicurezza o pericolo; inoltre va favorito l'impiego di *software* che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento avanzato, sviluppano la capacità di mettere in relazione dati differenti, così da consentire una migliore valutazione dei rischi e da promuovere strategie di manutenzione mirate a prevenire guasti e malfunzionamenti;

rilevato che l'analisi dei dati relativi agli infortuni verificatisi sui luoghi di lavoro ha evidenziato la condizione di particolare fragilità in cui si vengono a trovare i lavoratori che operano in regime contrattuale di appalto e subappalto;

considerato che la Commissione ha - con l'apporto del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano con il quale ha stipulato una convenzione - elaborato un progetto di studio e intervento volto al miglioramento delle condizioni di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

rilevato che il progetto di studio si sviluppa in una duplice direzione: da un canto, mediante una più efficace *governance* dei sistemi complessi e, dall'altro, attraverso una diffusa cultura positiva della sicurezza;

osservato che si tratta di tematiche - individuate da quest'organo parlamentare come centrali nella sua azione sin dalla sua costituzione - che risultano complementari tra loro;

valutato che, invero, il coinvolgimento di tutti i soggetti che entrano, a diverso titolo, a far parte del complesso sistema della prevenzione e sicurezza è elemento fondamentale per assicurarne l'effettività e l'efficacia;

ritenuto che dunque la partecipazione in tale processo di tutti gli attori viene garantita solo da un approccio che contempli entrambe le prospettive;

considerato, infatti, che la prima azione, volta a promuovere una migliore *governance* dei sistemi complessi, incide sulle politiche di governo e determina il coinvolgimento delle diverse istituzioni pubbliche che partecipano al sistema, nonché degli imprenditori che costituiscono i naturali interlocutori;

che la seconda azione, diretta a promuovere la cultura della sicurezza, si muove secondo una linea orizzontale che unisce i lavoratori, gli imprenditori, i formatori, sino a coinvolgere la società tutta;

ritenuto che la modalità più efficace di intervento si realizzi attraverso la piena e completa adesione e partecipazione dei soggetti interessati, la Commissione ha costruito una collaborazione con le Commissioni della Regione Lombardia e del Comune di Milano, finalizzata a realizzare una sperimentazione di un condiviso paradigma della sicurezza che da tale area geografica possa trovare applicazione anche in altri diverse realtà territoriali,

la Commissione:

preso atto che le difficoltà di una *governance* unitaria dei soggetti che partecipano al sistema SSL limita fortemente, sia l'efficacia dell'attività di controllo e vigilanza volta a verificare l'applicazione delle norme, che la stessa efficacia delle pratiche di prevenzione;

una corretta gestione di tale complesso sistema può portare alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali generatisi all'interno degli enti o legati all'interazione dell'attività tra enti diversi;

osservato che assume particolare rilievo il processo imitativo che allo stato, nonostante la sua funzionalità, viene, invece, scarsamente utilizzato; del resto, l'efficacia del meccanismo imitativo consiglia di procedere con lo studio dei meccanismi, in atto allo stato o attuati in passato, di *governance* di sistemi complessi da ritenersi "di successo" in ragione degli effetti positivi determinati;

considerato che l'individuazione dei meccanismi di *governance* della sicurezza "di successo" si realizzerà ad opera di questa Commissione di concerto con le amministrazioni regionali e comunali e con l'apporto delle parti sociali che sono state partecipi di tali sistemi virtuosi,

si esprime nel senso:

di diffondere, attraverso la valutazione del complesso dei casi positivi, l'elaborazione di apposite linee guida denominate "decalogo per le prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro";

che la sperimentazione potrà anche monitorare modifiche dell'organizzazione del lavoro determinate da innovazioni tecnologiche che hanno effetto sulla prestazione lavorativa, nonché sul sistema di sicurezza sul lavoro;

di sperimentare l'efficacia delle linee guida in situazioni nuove e diverse caratterizzate dalla differenziazione dei contesti e dei settori, nonché della prestazione lavorativa, anche per effetto dell'innovazione tecnologica;

di valutare l'opportunità di potenziare l'attività di controllo in chiave conformativa e di sviluppo delle buone prassi, in favore delle condizioni di lavoro dei prestatori d'opera attivi in base a regimi contrattuali di appalto e subappalto, atteso il potenziale infragilirsi delle garanzie di sicurezza e protezione, allorquando l'attività lavorativa è prestata secondo questi regimi;

di incentivare la fase della "disseminazione", cioè della divulgazione e diffusione su larga scala della esperienza che potrà realizzarsi, non solo attraverso i documenti prodotti per tale specifico fine dalla Commissione, ma anche con il coinvolgimento dei competenti Ministeri, degli organi di vigilanza, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, per la diffusione nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché nel complessivo ambito della formazione, delle linee guida elaborate;

di puntare sulla diffusione delle Linee guida, collegandole al rilancio dell'apprendistato come fondamentale fase formativa per lo sviluppo della professionalità. Per la formazione duale, che ha le caratteristiche di un percorso di apprendimento e non di contrattualizzazione lavorativa, oltre all'ampia diffusione delle Linee guida, è opportuno condurre un'analisi e la ricerca di buone prassi e delineare un adeguato percorso di *governance* integrata.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla procedura di scelta dei libri di testo nelle scuole

(**3-01435**) (30 ottobre 2024) (*già* 4-01488) (09 ottobre 2024)

Murelli. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito* -

Premesso che:

organi di stampa locali hanno diffuso la notizia che tra i libri adottati in una scuola primaria di Piacenza figurerebbe il libro intitolato "L'importante è che siamo amici", nel quale viene raccontata la storia di Errol e del suo orsacchiotto, Thomas, che, d'un tratto, confessa al suo grande amico Errol di sentirsi "Tilly". Nel libro si legge: "Thomas l'orsacchiotto fece un bel respiro: 'Ho bisogno di essere me stesso, Errol. Nel mio cuore ho sempre saputo di essere un orsacchiotto femmina, non maschio. Vorrei chiamarmi Tilly, non Thomas'".

ad avviso dell'interrogante, nelle scuole primarie, ma anche nella scuola secondaria di primo grado, è rischioso affrontare tematiche così delicate e complesse con bambini e ragazzi che non hanno ancora gli strumenti per comprendere determinati argomenti;

in ogni caso si tratta di questioni che dovrebbero essere gestite dalla scuola con il coinvolgimento delle famiglie, in quanto inscindibilmente legate alle scelte educative che ogni famiglia ha il sacrosanto diritto di avere e in questo deve poter agire in sinergia con la scuola, senza essere prevaricata;

l'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che la scelta dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado), con la vigilanza del direttore scolastico. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica;

considerato che:

con la circolare per l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025, si è previsto che "le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2024/2025, nel mese di maggio c.a. e comunque non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di scuola";

nei fatti sono stati perciò estromessi i consigli di classe, quindi i rappresentanti dei genitori vengono messi nell'impossibilità di far sentire la propria voce, proprio dove si assumono decisioni importanti e decisive nella linea educativa dei propri figli;

il più delle volte i rappresentanti dei genitori non vengono opportunamente informati del loro diritto prendere visione dei libri di testo proposti dalle case editrici, nei consigli di classe ci si limita a chiedere l'adesione dei genitori senza neppure invitarli a esprimere la loro opinione. È invece proprio in quest'occasione che i genitori, attraverso i propri rappresentanti, potrebbero eventualmente esprimere il proprio dissenso all'adozione di testi che propongono prospettive come, ad esempio, quelle derivanti dall'ideologia "gender",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare opportune indicazioni agli uffici di attenersi scrupolosamente a quanto indicato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella redazione delle prossime circolari sulle adozioni dei libri di testo, affinché ai genitori non sia negato il diritto alla compartecipazione con le scuole nelle scelte educative fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei propri figli;

se non ritenga di dare indicazioni alle scuole per attuare un'adeguata campagna informativa in merito al diritto dei genitori di prendere parte attiva alla scelta dei libri di testo, per evitare poi di doversi lamentare di scelte ideologiche inadeguate e irrispettose del diritto all'educazione dei propri figli.

Interrogazioni sulle problematiche riguardanti la casa di lavoro di Vasto (Chieti)

(**3-00892**) (24 gennaio 2024)

Fina. - *Al Ministro della giustizia* -

Rinviata

Premesso che:

la città di Vasto (Chieti) ospita una struttura penitenziaria sorta per 75 detenuti distribuiti in 25 celle ed ubicate su tre piani. Successivamente il numero è stato innalzato al fine di ospitare oltre 180 detenuti;

con decreto ministeriale del 2013 l'istituto è stato trasformato in "casa di lavoro" con annessa sezione circondariale. Tale circostanza prevede che, ai sensi della legge n. 81 del 2014, l'esecuzione in casa di lavoro contempli il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo attraverso attività prevalentemente industriali o artigianali;

considerato che:

al contrario della ratio insita nell'istituzione di una casa di lavoro, la struttura di Vasto ha subito un continuo depauperamento di risorse umane e, conseguentemente, di servizi offerti;

la carenza di organico di Polizia penitenziaria ha costretto gli agenti a svolgere turni improbi prolungati oltre le 8 ore lavorative con la conseguente impossibilità di godere di riposi settimanali; la condizione è aggravata dalla gestione di episodi di particolare gravità perpetrati da parte dei detenuti quali tentativi di suicidio o tentativi di sovvertimento di distruzione della struttura;

la pianta organica della casa di lavoro di Vasto prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 2023 prevede 99 unità di personale, decreto che già riduceva le unità di personale e, pertanto, oggetto di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Le unità di personale realmente impegnate nella casa di lavoro di Vasto sono circa 66, comprese le circa 28 unità che non possono essere impiegate a causa di trasferimenti o a causa di condizioni psicofisiche; questa circostanza riduce le unità di personale effettivamente impegnate nel numero di circa 38, senza voler considerare i permessi consentiti per malattia o per la fruizione della legge n. 104 del 1992. Gli operatori, infatti, non hanno la possibilità di godere del congedo ordinario accumulato dal 2019 al 2022 pari a circa 6.000 giorni;

rilevato che destano particolare preoccupazione i controlli nei confronti degli internati e detenuti sottoposti a grande sorveglianza ed attenta sorveglianza che devono essere effettuati entro 20 o 10 minuti: questa condizione è resa insostenibile a causa della scarsa quantità di personale impiegato in particolare nel turno notturno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative intenda intraprendere al fine porre rimedio alle criticità evidenziate, con particolare attenzione alla gestione del personale impiegato.

(**3-00942**) (07 febbraio 2024)

Fina. - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Rinviata

Premesso che:

nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura;

considerato che:

la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

rilevato che:

la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva

naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale16 Adriatica;

tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

Interrogazione sulla carenza di agenti di Polizia penitenziaria presso il carcere di Volterra (Pisa)
(**3-01285**) (24 luglio 2024)
Zambito. - *Al Ministro della giustizia* -
Rinviata

Premesso che:

la casa di reclusione di Volterra (Pisa) da anni rappresenta un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall'associazione per i diritti dei detenuti "Antigone";

in occasione di una recente visita all'interno della struttura penitenziaria l'interrogante ha avuto la possibilità di constatare l'ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l'allarme del personale di Polizia penitenziaria per il ridotto numero di agenti all'interno del carcere;

la carenza totale del personale di Polizia penitenziaria previsto da pianta organica si attesta al 15,85 per cento. Con particolare riferimento al ruolo agenti assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità. Rispetto al ruolo sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti;

la carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l'istituto penitenziario all'avanguardia;

per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge. Il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare interventi urgenti per la copertura della dotazione organica degli agenti di Polizia penitenziaria all'interno della casa di reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle nuove disposizioni in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro
(**3-01433**) (30 ottobre 2024)
Biancofiore, Salvitti. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

la nuova assicurazione sociale per l'impiego (di seguito "NASpI") è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato;

essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro;

la legge subordina la loro efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche);

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

sarebbero in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla NASpI;

la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema ammettendo, inoltre, alla NASpI soggetti che non ne avrebbero diritto;

l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante "Disposizioni in materia di lavoro" (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro,

si chiede di sapere quali siano i criteri, la ratio e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo.

Interrogazione sull'incidente nello stabilimento Toyota di Bologna e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali

(**3-01436**) (30 ottobre 2024)

Murelli, Romeo. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

nei giorni scorsi a Borgo Panigale, rione del comune di Bologna, si è registrato l'ennesimo caso di incidente mortale sul lavoro, presso lo stabilimento di Toyota: il bilancio è di due morti, undici feriti gravi ed uno gravissimo;

le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento;

Toyota material handling, nel corso di una riunione tenutasi nelle ore immediatamente successive all'incidente, ha infatti comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la decisione di chiudere lo stabilimento, nella zona di Bargellino, e fermare tutte le attività lavorative, anche da remoto, fino a nuova comunicazione; i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre 2024;

il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza dello stabilimento e i sindacati, per discutere degli ammortizzatori sociali attivati in seguito alla decisione dell'azienda di fermare completamente le attività produttive;

i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione ordinaria, in modo portarla al 100 per cento della retribuzione;

la chiusura a tempo indeterminato agita non poco gli oltre 800 lavoratori, già profondamente segnati dalla tragedia dell'esplosione;

la preoccupazione scaturisce anche a seguito della notizia della chiusura, sempre a data da destinarsi, dello stabilimento Toyota di San Donato Milanese e la cassa integrazione guadagni per i suoi 50 dipendenti,

si chiede di sapere se e quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, il Ministro in indirizzo possa fornire in merito alle cause dell'incidente e quali iniziative di competenza intenda adottare per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Interrogazione sul costo del trasferimento di alcuni migranti irregolari nei centri per il rimpatrio in Albania

(**3-01439**) (30 ottobre 2024)
Enrico Borghi. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

in attuazione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, lo scorso 13 ottobre 16 migranti sono stati imbarcati a bordo di una nave della Marina militare per essere trasferiti in Albania, dove sono sbarcati il 16 ottobre;

dei 16 migranti, due erano minorenni e altri due versavano in condizioni di salute precarie, quindi sono stati rapidamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare, mentre per gli altri 12 l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento;

secondo alcune stime indipendenti, il costo di trasferimento in Albania, per singolo migrante e per la singola tratta, è pari a 20.000 euro: l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e di ritorno dei 16 migranti, pertanto, sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle forze dell'ordine impegnati in tali operazioni;

negli ultimi due anni il personale delle forze dell'ordine è stato in costante diminuzione, con effetti sconcertanti sia sul piano dell'ordine pubblico, sia in termini di impatto sul personale in servizio, il quale, oltre a dover fronteggiare l'aumento del costo della vita e la mancata parametrazione del trattamento economico alla sede di assegnazione, viene chiamato a sopperire alla cronica carenza di organico con turni massacranti e sacrifici;

anche alla luce del piano strutturale di bilancio e del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, in cui, al netto delle rassicurazioni di future "correzioni" del testo da parte del Governo e della maggioranza, si prevede un turn-over al 75 per cento e tagli lineari in tutti i comparti, appare evidente come le risorse pubbliche debbano essere utilizzate in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con quello di economicità ed efficienza, diretti corollari del primo;

in questa prospettiva, in relazione alla vicenda dei 16 migranti appare fondamentale chiarire dove costoro siano stati soccorsi, al fine di valutare l'economicità, l'efficienza e l'impatto economico dell'attuazione del sistema di gestione dei flussi migratori delineato dal suddetto protocollo,

si chiede di sapere in che punto siano stati soccorsi in mare i 16 migranti trasferiti in Albania, a quale distanza dalla più prossima costa italiana e in quali condizioni, nonché se non si ritenga che l'impegno economico previsto per il "protocollo Albania" non abbia l'effetto di sottrarre risorse fondamentali al comparto sicurezza e pregiudicare gli investimenti e l'entità degli stanziamenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.

Interrogazione sul recente naufragio di migranti a Roccella Ionica (Reggio Calabria)
(**3-01437**) (30 ottobre 2024)
Ettore Antonio Licheri. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

la trasmissione "Report", nella puntata del 27 ottobre 2024, ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024 al largo del mar Ionio, al confine con le acque SAR italiane, persero la vita 65 persone (tra cui 26 minori) dei 70 migranti partiti dalla Turchia su una barca a vela, in avaria e quasi inabissata, alla deriva da diversi giorni;

fu un velista francese a lanciare l'allarme (al momento del soccorso, in vita erano rimaste solo 12 persone) cui sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasbordarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella Ionica;

sembrerebbe che i cadaveri siano arrivati "a spezzoni" in zone diverse e distanti tra loro (Crotone, Gioia Tauro, Locri, Polistena, Soverato, Roccella stessa) al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di due province;

le nazionalità delle persone che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione sembrerebbero essere:

Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Pakistan, Paesi devastati da guerre e violazione dei diritti;

la rotta (la rotta turca) è la stessa della strage di migranti allo Steccato di Cutro;

sono emerse anche in questo caso ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta, lanciata il 16 giugno 2024 da "Alarm phone" al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche l'esatta posizione della stessa;

risulta, altresì, dalla trasmissione e da fonti di stampa la "fulminea promozione del vice prefetto che si occupava del caso ad assessore regionale" e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia stata "carente e in alcuni casi fuorviante", per il tramite di brevi comunicati "spesso incompleti e incoerenti", "scarsa trasparenza sui numeri e gli spostamenti delle salme delle vittime" (in sostanza, una condotta uniforme che avrebbe coinvolto tutte le istituzioni competenti e che avrebbe impedito alla stampa di documentare l'accaduto "con tanto di identificazioni sul posto e allontanamenti dagli ospedali in cui erano ricoverati i sopravvissuti"), vicende non nuove che replicano, ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto a Roma il 23 maggio 2024, il 12 aprile 2024 nella città di Padova e il 6 novembre 2023 nella città di Messina, in cui le forze dell'ordine hanno detenuto per ore in stato di fermo cronisti e operatori della stampa, identificatisi e qualificatisi, senza giustificazione alcuna, creando il forte sospetto di aver voluto impedire la cronaca e l'informazione dei fatti concernenti, rispettivamente, una manifestazione ambientalista (Messina) e le azioni di protesta degli attivisti di "Ultima generazione" (Padova e Roma);

la catena di eventi riportata desta gravi preoccupazioni in ordine a quanto appare, ad avviso dell'interrogante, un "sistema" finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, o una "strategia", come rilevato anche dagli organi della stampa, "dell'invisibilizzazione e della dispersione", strutturato sulla base della consegna del silenzio e su una vasta complicità, o sulla sua imposizione lungo la catena di comando, su una tragedia identica alla strage di Cutro del febbraio 2024;

l'oscuramento, o il suo tentativo, di fatti precisi e di parte della realtà rappresenta l'incipit di derive illiberali del quale da tempo l'interrogante ha visto i prodromi, a decorrere dall'avvio del mandato del Governo in carica,

si chiede di sapere:

se non si intenda chiarire la dinamica dei fatti occorsi in ordine alla vicenda oggetto della trasmissione televisiva e di quanto illustrato in premessa, la loro esatta concatenazione, unitamente alla disamina degli ordini impartiti nonché delle rispettive competenze, responsabilità, regole di ingaggio e catena di comando delle istituzioni coinvolte, nonché la condizione attuale dei migranti superstiti unitamente agli accordi eventualmente presi dalle istituzioni e dagli organi coinvolti con i familiari delle vittime e i loro Paesi di origine;

se non si intenda, altresì, chiarire le condotte tenute dalle istituzioni e dagli organi coinvolti nei confronti dei giornalisti, che risulterebbero essere stati impediti, in ordine all'informazione e alla cronaca dei fatti, nonché le condotte tenute nei confronti dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme.

Interrogazione sulla violazione di banche dati delle Forze dell'ordine

(**3-01440**) (30 ottobre 2024)

Verini, Boccia, Bazoli, Mirabelli, Lorenzin, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Rossomando . - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

secondo quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Milano un gruppo di informatici è riuscito a violare il sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, la banca dati più sensibile delle forze dell'ordine italiane, attraverso un sofisticato virus informatico e con la complicità di persone infiltrate nel team di manutenzione. Il gruppo faceva riferimento alla società Equalize S.r.l., di proprietà di Enrico Pazzali, presidente della fondazione Fiera Milano, e il cui amministratore delegato è l'ex sostituto commissario di polizia Carmine Gallo. Come rivelato nelle intercettazioni pubblicate da diversi organi di stampa, il sistema utilizzato permetteva di "scaricare i dati direttamente dalla banca

dati del ministero dell'Interno" grazie a un malware di tipo RAT (remote access Trojan) inserito nei server del Viminale;

le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Si tratta di uno dei più grandi sistemi informatici della pubblica amministrazione italiana, con una complessità paragonabile a quella dei maggiori istituti bancari. La sua struttura comprende centinaia di database interconnessi che gestiscono ogni aspetto dell'attività investigativa e di sicurezza nazionale;

inoltre, sarebbero state prelevate informazioni sensibili e segrete, anche di esponenti del mondo della politica, contenute in altre banche dati strategiche nazionali, come "Serpico", e il sistema valutario legato alle segnalazioni di operazioni sospette di Banca d'Italia, per poi rivenderle su commissione;

il pubblico ministero Francesco de Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di "creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate" e di indagati "pericolosissimi" per via della "circolazione indiscriminata di notizie, informazioni sensibili, riservate e segrete" che "sono in grado di 'tenere in pugno' cittadini e istituzioni";

inoltre, sempre secondo quanto scritto negli atti, la presunta associazione per delinquere godrebbe "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri" e gli indagati "spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi". Il gruppo avrebbe una struttura "a grappolo", ogni componente e collaboratore avrebbe a sua volta "contatti nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni" con cui "reperire illecitamente dati";

la Procura di Milano, inoltre, effettuerà anche approfondimenti sulla presunta vendita di dati e informazioni sensibili verso l'estero, per verificare l'eventualità che siano finiti in altri Paesi. In tal caso gli acquirenti di queste informazioni potrebbero essere anche potenze straniere non democratiche o gruppi di interesse che vogliono influenzare il corso politico, finanziario ed economico di altri Paesi;

considerato che:

l'attività di spionaggio ha riguardato finanza, impresa, politica, ambienti che sono pezzi fondamentali del "sistema Paese" e preoccupa anche per l'uso potenziale dei dati sottratti, basti pensare all'uso che ne potrebbe fare la criminalità organizzata. Da tempo le mafie hanno investito i proventi illeciti da un lato schermando le proprie attività informatiche rendendole inaccessibili e dall'altro cercando di penetrare le banche dati che nelle loro mani diventano formidabili armi di ricatto ai singoli e agli Stati;

il caso Equalize è solo l'ultimo di una serie di vicende che riguarda accessi abusivi, funzionari infedeli, hacker e controlli carenti. Sono episodi di penetrazione di banche dati sensibili, dal caso Striano-Laudati ad altri, che sebbene abbiano caratteristiche diverse finiscono con il riguardare sempre la sicurezza informatica e cibernetica del Paese;

appare di tutta evidenza come le banche dati italiane siano insicure e necessitino di investimenti strutturali. Tuttavia, la tutela della sicurezza non può basarsi unicamente sull'inasprimento della disciplina penalistica: richiede, invece, significativi investimenti sul piano della prevenzione. Nel caso dei sistemi informatici e delle reti di raccolta dei dati è necessario in particolar modo rafforzare la sicurezza dei sistemi, assicurando il continuo adeguamento agli standard tecnici più avanzati, perfezionare il sistema degli alert e allo stesso tempo investire sulla formazione del personale;

a fronte della gravità dei fatti emersi dall'inchiesta milanese il gruppo del Partito democratico ha più volte richiesto alla Presidente del Consiglio dei ministri di venire a riferire all'Assemblea,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per rendere realmente efficace il sistema di protezione delle banche dati del Paese, anche attraverso finanziamenti adeguati, e quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato il coinvolgimento nell'attività di dossieraggio di alcuni apparati dello Stato e della sicurezza.

Interrogazione sull'incremento della sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo a quelle di competenza del Ministero dell'interno

(**3-01438**) (30 ottobre 2024)

Della Porta, Malan, Balboni, Lisei, Spinelli, De Priamo. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi d'indagine delle forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio di cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti;

al centro dell'indagine vi è la società Equalize S.r.l., attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente a dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente;

tra gli indagati vi sono il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della società;

le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini;

la recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'aumento degli standard di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo, a tal fine, il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del cyber crimine sempre più sofisticate,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche e, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili, gravi episodi, e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.

Interrogazione sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale nelle discipline mediche (**3-01434**) (30 ottobre 2024)

Gasparri, Occhiuto, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

il 16 ottobre 2024, la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame del testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e, conseguentemente, a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale, in termini di fabbisogno di professionisti;

la nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso, basata sul test unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono,

si chiede di sapere, oltre a quelli già indicati, quali ulteriori obiettivi strategici si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1178

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Paroli sul *Doc*. XXII-*bis*, n. 1

Il mio sarà un breve intervento innanzitutto per evidenziare l'ottimo lavoro finora svolto dalla Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Magni.

La Commissione sta svolgendo un importante impegno, in Commissione e sul territorio italiano, per entrare nei meccanismi delle migliori pratiche da adottare negli ambienti di lavoro, e per evitare, questo è l'auspicio, il ripetersi di incidenti in cui troppo spesso si perde la vita (oppure ci si fa male).

La relazione fa il punto su oltre un anno di attività, in cui la Commissione non ha solo tenuto sedute a Palazzo Carpegna, ma si è recata in missione in località ad alta ipotesi di incidentalità, come le cave di marmo di Massa Carrara, le campagne di Brindisi per approfondire il tema del caporalato, l'area portuale di Genova, lo stabilimento di surgelati di Pieve di Soligo in provincia di Treviso.
L'importanza di queste missioni sta proprio nel capire quale sia stata la dinamica degli incidenti, quali i modi per evitarli e quali i metodi per evitare i quasi-incidenti, che non si sono trasformati in tragedie.
In Italia abbiamo dei campioni, che costituiscono una imprenditoria dinamica, che si alimenta delle migliori pratiche gestionali e che quindi sta attenta anche alle migliori prassi della sicurezza sul lavoro.
Bisogna fare in modo che le più avanzate regole di *governance* dei sistemi complessi, quando sono accompagnate dalle migliori regole di sicurezza, diventino patrimonio di tutte le imprese della nostra manifattura.
Quindi valutiamo positivamente anche la convenzione che la Commissione ha siglato con il dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano.
Per fare diventare prassi comune a tutte le imprese le migliori pratiche gestionali bisogna promuovere, in modo sistematico, anche la cultura della sicurezza e della prevenzione.
Per dirlo in parole semplici, bisogna che il mondo delle imprese imiti le migliori regole di governo dei sistemi complessi, quelli che chiamiamo "di successo", adattandoli alle proprie realtà imprenditoriali.
In questo senso sono da apprezzare le prime analisi sulle sperimentazioni fatte in Regione Lombardia e al Comune di Milano.
Ora si passerà alle linee guida che dovranno indirizzare il successivo lavoro.
Il fatto che ci sia mossi su un comparto importante come quello degli appalti, che ha una filiera di imprese lunga da profilare e prevede una analisi della forza lavoro impiegata, è un altro punto di forza delle iniziative sinora adottate.
L'augurio è che si arrivi alla definizione puntuale delle migliori pratiche, di fare in modo che siano condivise da tutte le imprese, di ciascun comparto produttivo.
Il fine deve essere quello di avere meno incidenti sul lavoro, ribadito che è intollerabile continuare a contare morti sul lavoro, per l'assenza di prassi - oltre che di regole - che ogni azienda degna di questo nome deve rispettare in modo rigoroso.
Condividiamo l'idea di un atto di indirizzo comune su questi temi da sottoporre al voto dell'Aula del Senato, ma crediamo sia opportuno anche continuare a individuare strumenti legislativi puntuali che inducano le imprese all'adozione delle migliori pratiche.
Continueremo a collaborare con il massimo impegno nella Commissione. Intanto diamo il nostro plauso alla Relazione intermedia, che accogliamo con favore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1054:
sulla votazione finale, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Balboni, Barachini, Barcaiuolo, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, D'Elia, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Malpezzi, Marti, Mazzella, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Ronzulli, Rosa, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli e Zaffini.
Alla ripresa pomeridiana della seduta è assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Nastri, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (1287)
(presentato in data 31/10/2024)
C.2038 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Centinaio Gian Marco
Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio (1288)
(presentato in data 31/10/2024);
senatori Boccia Francesco, Lorenzin Beatrice, Zampa Sandra, Misiani Antonio, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, D'Elia Cecilia, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Mirabelli Franco, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter
Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari (1289)
(presentato in data 31/10/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto Raffaele ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (1287)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
C.2038 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 31/10/2024).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Simona Bianchini, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

- misure urgenti di contrasto al fenomeno dell'assunzione di stupefacenti (Petizione n. 1031, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'attivazione delle opportune procedure parlamentari al fine di perorare il raggiungimento della pace in Medio Oriente (Petizione n. 1032, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- la previsione dell'obbligo di aggiornamento del piano fognario in ogni Comune (Petizione n. 1033, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno della corruzione (Petizione n. 1034, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- nuove disposizioni volte a ridurre il costo della fornitura di energia elettrica (Petizione n. 1035, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure volte a impedire che l'interruzione volontaria di gravidanza divenga un diritto garantito dalla Costituzione (Petizione n. 1036, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 10a);
- misure a tutela della produzione nazionale di grano (Petizione n. 1037, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- misure volte a bonificare i mari dai rifiuti in plastica (Petizione n. 1038, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure stringenti di contrasto al fenomeno dello smaltimento illegale dei rifiuti (Petizione n. 1039, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- nuove disposizioni volte a estendere il pagamento della quattordicesima mensilità a tutti i lavoratori (Petizione n. 1040, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della Coscienza ambientale (Petizione n. 1041, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno dell'emigrazione dei giovani (Petizione n. 1042, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione della figura del Garante dei cittadini in tutti i Comuni (Petizione n. 1043, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:
- modifiche all'articolo 630 del codice di procedura penale in materia di casi di revisione al fine di garantire la validità del deposito tramite posta elettronica certificata delle istanze di revisione, anche se depositate personalmente dal condannato (Petizione n. 1044, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 45 del codice di procedura penale in materia di casi di rimessione al fine di garantire la validità del deposito tramite posta elettronica certificata delle istanze di rimessione, anche se depositate personalmente dall'imputato (Petizione n. 1045, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'abolizione di ogni sanzione economica derivante dall'ordinanza di inammissibilità di una legittima istanza di revisione *ex* articolo 630 del codice di procedura penale ("Casi di revisione") (Petizione n. 1046, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Angelo Berardi da Vicenza chiede disposizioni stringenti volte a vietare la promozione, anche indiretta, del gioco d'azzardo su tutti i canali di comunicazione, anche attraverso la responsabilizzazione delle piattaforme digitali relativamente alla diffusione di tali contenuti nonché attraverso la previsione di campagne di sensibilizzazione (Petizione n. 1047, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:
- modifiche agli articoli da 474 a 480 del codice di procedura civile in materia di titolo esecutivo e del precetto relativamente ai requisiti formali all'avvio di esecuzioni giudiziali (Petizione n. 1048, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche agli articoli 82 e 83 del codice di procedura civile rispettivamente in materia di patrocinio e di procura alle liti al fine di prevedere la rimozione dell'obbligo all'assistenza di un avvocato nei procedimenti civili e modifiche al mandato per procura (Petizione n. 1049, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede misure volte ad agevolare il cittadino nella compilazione del modulo di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito (codice E02) tramite il supporto della Pubblica Amministrazione (Petizione n. 1050, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Vincenzo Palumbo da Messina chiede nuove disposizioni in materia elettorale, in particolare attraverso la previsione di un meccanismo proporzionale come previsto dalla normativa sino alle elezioni del 1992 (Petizione n. 1051, assegnata alla 1a Commissione permanente);
la signora Alessia De Vit da Padova chiede:
- una riforma organica del codice penale (Petizione n. 1052, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 1 della Costituzione (Petizione n. 1053, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Giorgio Pizzol da Mogliano Veneto (Treviso) chiede nuove disposizioni in materia elettorale, in particolare attraverso la previsione di un meccanismo proporzionale come previsto dalla normativa sino alle elezioni del 1992 (Petizione n. 1054, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede una legge di interpretazione autentica della normativa in materia di immigrazione clandestina (Petizione n. 1055, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Stefano Cardella da Raffadali (Agrigento) e numerosi altri cittadini chiedono misure urgenti volte a ripristinare e a garantire un corretto approvvigionamento delle risorse idriche nei Comuni della provincia di Agrigento (Petizione n. 1056, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Remo Appignanesi da San Benedetto del Tronto, in relazione al fenomeno del riscaldamento globale e al conseguente innalzamento del livello dei mari, chiede l'attivazione delle opportune procedure di indirizzo parlamentare volte a perorare un intervento internazionale sullo stretto di Gibilterra finalizzato a tutelare i Paesi del Mediterraneo (Petizione n. 1057, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 3a e 8a);
il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede misure volte a garantire l'applicazione di aliquote di tassazione ridotte in favore del cittadino che opera come piccolo investitore *retail* (Petizione n. 1058, assegnata alla 6a Commissione permanente);
la signora Maria Teresa Mattu da Roma chiede disposizioni in materia di consorzi edilizi volte, in particolare, a vietare il ricorso all'ingiunzione di pagamento da parte di enti ove ricorrano fattispecie di abusivismo edilizio (Petizione n. 1059, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Marco Alteri, in rappresentanza delle associazioni della Rete Tutela Roma Sud, chiede:
- misure volte a garantire il rispetto del principio della neutralità tecnologica nel diritto della concorrenza, nella gerarchia europea dei rifiuti e nel programma nazionale di gestione dei rifiuti, anche tramite l'annullamento delle clausole di esclusiva per il conferimento dei rifiuti agli inceneritori con o senza recupero di energia (Petizione n. 1060, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'anticipazione dell'applicazione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Trading System*) anche agli inceneritori con recupero di energia (Petizione n. 1061, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'anticipazione dell'entrata in vigore del divieto di disperdere materiali riciclabili nelle discariche o negli inceneritori esistenti, al fine di massimizzare gli obiettivi di recupero di materia attraverso l'obbligo di sottoporre i materiali conferiti a un moderno processo selettivo preventivo (Petizione n. 1062, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Mario Lo Re da Palermo chiede modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine di prevedere che il riconoscimento del danno avvenga in sede ammnistrativa e, solo in caso di inosservanza, tramite il ricorso al giudice (Petizione n. 1063, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 6a);
il signor Domenico Vischi da Barletta chiede una legge di interpretazione autentica del regio decreto 22 dicembre 1860, n. 4495, istitutivo della provincia di Pesaro e Urbino con capoluogo Pesaro (Petizione n. 1064, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Simona Sistopaolo da Castiglione del Lago (Perugia) chiede l'istituzione della Festa degli zii (Petizione n. 1065, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Federico Pege da Treviso chiede una riforma del sistema monetario (Petizione n. 1066, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luigi Marzo da San Pietro in Lama (Lecce) chiede nuove disposizioni in materia di estinzione del debito per incapienza (Petizione n. 1067, assegnata alla 2a Commissione permanente);
La signora Amanda Pederzolli, a nome dell'Associazione Genova che osa a.p.s., e numerosissimi altri cittadini, chiedono la non approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 1236 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Petizione n. 1068, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 2a);
il signor Marco Bava da Torino chiede:
- misure volte a garantire il rispetto del divieto di produzione di energia nucleare in Italia, così come sancito dall'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 (quesito n. 3) (Petizione n. 1069, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'abrogazione dell'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, in materia di svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate (Petizione n. 1070, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Massimo Torre da Genova chiede l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per i cittadini con reddito annuo inferiore a 12.570 euro (Petizione n. 1071, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:
- disposizioni volte a prevedere agevolazioni e tariffe convenzionate per il trasporto sul territorio nazionale per tutti i cittadini in stato di disoccupazione e iscritti ai Centri per l'impiego, nonché per tutti i cittadini con un reddito del nucleo familiare fiscale inferiore a 6.000 euro annui (Petizione n. 1072, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure volte a garantire almeno per un giorno a settimana l'accesso senza appuntamento presso gli studi dei medici di medicina generale (Petizione n. 1073, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Remo Bibbiani da Rosignano Marittimo (Livorno) chiede l'inasprimento delle pene previste per il reato di calunnia se commesso da un coniuge o da un convivente (Petizione n. 1074, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Mauro Tommaso De Candia da Rescaldina (Milano) chiede l'installazione di porte di banchina presso ogni stazione ferroviaria per motivi di sicurezza (Petizione n. 1075, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani chiede nuove disposizioni in materia di autodeterminazione dei pazienti, con particolare riguardo alla somministrazione delle terapie farmacologiche psichiatriche (Petizione n. 1076, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Raffaele Mancuso da Agrigento chiede l'introduzione del mantenimento diretto dei figli in affido condiviso senza trasferimenti economici tra i genitori (Petizione n. 1077, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Giovanni Fiorillo da Napoli chiede l'inasprimento delle pene per i reati di corruzione e associazione a delinquere (Petizione n. 1078, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Renato Apuzzo da Castellammare di Stabia (Napoli) chiede disposizioni urgenti volte a dare immediata attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Petizione n. 1079, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Gianpaolo Penco da Trieste disposizioni volte a specificare il concetto di nazionalità nell'ambito delle norme relative alle minoranze (Petizione n. 1080, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) chiede disposizioni volte a consentire l'accesso alla Carta del Docente a tutti i docenti precari (Petizione n. 1081, assegnata alla 7a Commissione

permanente);
i signori Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite IVA Nazionali), Vito Frijia, Segretario Generale di Unilavoro PMI e Bruno Maizzi, Vice Presidente Nazionale di Movimento Consumatori, chiedono un tavolo urgente di confronto in materia di rateazioni fiscali (Petizione n. 1082, assegnata alla 6a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 23 al 31 ottobre 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 75

LOREFICE ed altri: sui registri dei tumori regionali e il referto epidemiologico (4-01160) (risp. SCHILLACI, *ministro della salute*)

MAZZELLA ed altri: sulle accuse di omofobia al professor Carmine Alfano, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell'università di Salerno (4-01445) (risp. BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*)

SCALFAROTTO: sull'allontanamento di un minore omosessuale da parte del padre (4-01389) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sulle recenti proteste dell'avvocatura calabrese volte a denunciare i disservizi organizzativi della giustizia (4-01481) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

VALENTE ed altri: sulla concessione di permessi premio al detenuto Lucio Marzo (4-01423) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

ROMEO, CANTÙ, MURELLI, MINASI, STEFANI, BORGHESI, PIROVANO, GERMANÀ, DREOSTO, BIZZOTTO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TOSATO, TESTOR, PAGANELLA, BERGESIO, GARAVAGLIA, POTENTI - Il Senato,

premesso che:

il cancro nei bambini e negli adolescenti continua a essere la principale causa di morte correlata a una malattia non trasmissibile. Ogni anno nel mondo a più di 400.000 bambini e adolescenti sotto i 20 anni viene fatta una diagnosi di cancro. Il tasso di sopravvivenza è stimato dal CCI (Childhood cancer international) all'80 per cento nella maggior parte dei Paesi ad alto reddito, ma fino al 20 per cento nei Paesi a basso e medio reddito;

secondo i dati forniti dal rapporto AIOM "I numeri del cancro in Italia 2023", nel nostro Paese, ogni anno, nella fascia di età compresa fra 0 e 14 anni, vengono diagnosticati circa 1.400 nuovi casi di neoplasia (con un'incidenza pari a circa 150 nuovi casi ogni milione di soggetti). Altri 600-800 nuovi casi si presentano tra i 14 e i 20 anni di età. Nel corso degli anni, si è registrato un aumento dei tassi di sopravvivenza per i bambini affetti da queste malattie, passando dal 30 per cento circa negli anni '60 all'80 per cento nell'ultimo decennio. I progressi nelle metodologie d'approccio diagnostico hanno portato a una migliore comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori pediatrici, ponendo le basi per l'adozione di trattamenti personalizzati;

per la maggior parte i tumori maligni che insorgono nei bambini (0-14 anni) e negli adolescenti (15-19 anni) sono malattie rare. Nell'ambito dei tumori pediatrici esistono i tumori rari dell'età pediatrica che si definiscono come tumori solidi con un'incidenza inferiore a 2 casi per milione;

dai dati scientifici riportati da AIRC, si rileva che nella fascia d'età 0-5 anni il tumore più frequente è il neuroblastoma, che rappresenta circa il 7-10 per cento di tutti i tumori; nella fascia d'età 0-14 anni il tumore più diffuso risulta essere la leucemia, in particolare la leucemia linfoblastica acuta. Secondi per frequenza sono i linfomi (16 per cento), a cui seguono i tumori maligni del sistema nervoso centrale (13 per cento), tra cui il glioma, i tumori del sistema nervoso autonomo (8 per cento), tra cui il neuroblastoma, i sarcomi dei tessuti molli (7 per cento), i tumori del rene (5 per cento), delle ossa (5 per cento), della retina, della tiroide e altre forme rare; nella fascia d'età 0-19 anni i tumori più frequenti sono le leucemie acute, con circa 500 nuovi casi ogni anno, ovvero un terzo di tutte le nuove diagnosi; seguono con circa 400 nuovi casi i tumori cerebrali; nella fascia d'età 15-19 anni i tumori più frequenti sono i linfomi di Hodgkin (24 per cento), a cui seguono i tumori della tiroide (11 per cento), le leucemie (11 per cento), i tumori delle cellule germinali (10 per cento), i linfomi non Hodgkin (8 per

cento), i tumori del sistema nervoso centrale (7 per cento), il melanoma (7 per cento), i sarcomi delle parti molli (6 per cento) e i tumori dell'osso (5 per cento);

i tumori che insorgono nel primo anno di vita (gli "infant") hanno caratteristiche biologiche diverse e vanno trattati con protocolli specifici. Il problema che viene in rilievo è che la maggior parte dei protocolli pediatrici arrivano fino ai 14-15 anni, mentre quelli per adulti partono dai 18. Viene quindi a delinearsi una "zona grigia" tra i 15 e i 17 anni in cui non vi sono molte volte dei chiari protocolli per il trattamento dei pazienti. La Società italiana di pediatria sta lavorando per estendere l'età pediatrica fino ai 18 anni, così da includere anche gli adolescenti nei protocolli pediatrici;

negli adulti i tumori maligni sono il risultato di un processo di alterazione genetico progressivo. Le cellule, replicandosi, compiono degli "errori" su cui influiscono fattori ambientali, abitudini personali e, per una parte dei pazienti, la predisposizione genetica. La maggior parte dei tumori pediatrici, invece, è causata da un singolo evento genetico, sporadico e, nella maggior parte dei casi, non ereditario, che si verifica durante lo sviluppo embrionale. Ciò provoca un arresto dello sviluppo e la proliferazione cellulare incontrollata. Solo circa il 10 per cento dei casi è associato a sindromi ereditarie di predisposizione al cancro;

negli ultimi anni si sono raggiunti eccellenti livelli di cura e di guarigione per le leucemie e i linfomi, la ricerca ha fatto grandi passi avanti nella diagnosi e nella cura delle neoplasie dei bambini e dei ragazzi. Grazie a tali progressi circa l'80 per cento dei malati guarisce, ma rimangono ancora basse le guarigioni per determinate forme di tumore come quelli cerebrali, i neuroblastomi e gli osteosarcomi. Invero, i tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle famiglie. Tra le questioni aperte e urgenti da affrontare c'è quella della possibilità di accesso per i bambini ai nuovi farmaci, che raramente sono sperimentati e approvati in forme e dosaggi adeguati a loro, a causa della mancanza di fondi per la ricerca e di sperimentazioni mirate sulle patologie pediatriche;

infatti, negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, e tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi. Nonostante la ricerca biomedica abbia fatto grandi passi in avanti nella cura dei tumori pediatrici, al fine di accedere alle migliori terapie disponibili è necessario che i bambini siano arruolati in specifici protocolli di cura volti a garantire i più elevati *standard* internazionali. È quindi necessario reperire i fondi per sostenere l'implementazione di tali protocolli;

la ricerca scientifica, anche nell'ambito della raccolta e dell'analisi dei dati è fondamentale, non solo per aumentare la sopravvivenza dei piccoli pazienti, ma anche per ridurre le conseguenze delle cure sul loro sviluppo fisico e cognitivo;

il bambino e l'adolescente malato hanno diritto all'accesso alle migliori cure possibili, ma questo risulta essere un traguardo ancora molto lontano, non solo nei Paesi sottosviluppati, ma anche in un Paese come il nostro. È necessario, dunque, che vengano destinati maggiori investimenti al servizio sanitario nazionale, in termini di risorse umane altamente specializzate, efficienza e tempestività delle cure e strutture all'avanguardia dedicate. Senza investimenti adeguati è impossibile assicurare cure adeguate dovendosi contestualmente agire in chiave programmatica e legislativa per marginalizzare strutturalmente inappropriatezze e incongruenze alla base della sostenibilità in chiave universalistica del nostro SSN nel medio-lungo termine;

inoltre, è da prendere in considerazione anche l'impatto emotivo che la diagnosi di tumore ha sul bambino. Invero, il minore malato è un soggetto particolarmente fragile, che si trova nella sua giovane vita a dover lasciare i propri riferimenti, il proprio ambiente, i propri affetti e ad iniziare un percorso di cura che prevede un isolamento temporaneo e una serie di limitazioni della vita relazionale, proprio negli anni più impattanti per la sua crescita evolutiva;

è dunque necessario valorizzare la personalità del minore soggetto a cure riconoscendogli degli specifici diritti anche in relazione alla necessità di avere al proprio fianco i propri familiari. Tale diritto è riconosciuto al livello internazionale nella convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del

1989, così come nella carta di Leida (universalmente riconosciuta come carta di "EACH-European association for children in hospital") la quale riassume quanto sancito dalla carta europea dei bambini degenti in ospedale del 1986. In particolare, la carta di Leida stabilisce che il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i genitori, e che a questi la struttura ospedaliera deve offrire facilitazioni per incoraggiarli a restare;

invero, come può immaginarsi, la diagnosi di una patologia di tumore in un neonato, in un bambino o in un adolescente costituisce un evento estremamente destabilizzante per tutta la famiglia. I genitori vedono la loro vita affettiva, lavorativa e relazionale totalmente sconvolta. Molte volte, per raggiungere la struttura ospedaliera specializzata nella cura del minore, molti genitori lasciano la propria città, la propria casa, il proprio lavoro. I disagi pratici che da questa situazione di malattia derivano sono vari e hanno come conseguenza molte volte delle spese altissime che sono difficilmente sostenibili nel lungo periodo, anche in termini di perdita della propria posizione lavorativa. I piccoli pazienti e i loro familiari sono chiamati ad affrontare, dunque, non solo problemi legati alla sofferenza fisica derivanti dalla patologia, ma anche problemi legati alle difficoltà oggettive della vita quotidiana che senza dubbio hanno forti impatti anche nella sfera psicologica;

per i bambini, in particolare, a causa delle frequenti ospedalizzazioni e degli effetti collaterali dei trattamenti, si riducono le opportunità di giocare, i risultati scolastici possono essere compromessi, le relazioni con i pari e la conquista dell'autonomia sono a rischio;

la diagnosi comporta sempre uno *shock* accompagnato da una sensazione di smarrimento sia per il bambino che per i suoi familiari, che vedono l'insorgere di una malattia che colpisce il corpo e la mente dei piccoli pazienti, rendendoli impotenti e senza la possibilità di fare pronostici in ordine agli esiti dei trattamenti. Durante il trattamento si possono presentare sintomi riconducibili al disturbo distimico o depressivo maggiore legati a pensieri di morte e isolamento sociale;

un recente studio pubblicato su "Jama pediatrics", condotto su una sistematica revisione di 52 studi presentati tra il 2000 e il 2022, che avevano misurato il rischio o la gravità di depressione, ansia, disturbi psicotici e morte per suicidio in bambini, adolescenti e giovani adulti sopravvissuti ad una patologia tumorale rispetto a coetanei e familiari che non avevano avuto questa malattia, ha evidenziato le seguenti risultanze: il rischio di grave depressione o ansia è più alto (del 57 per cento) rispetto ai fratelli o ai controlli (persone di pari caratteristiche, ma senza l'esperienza della tumore) a prescindere dall'età del paziente al momento della diagnosi; la gravità della depressione è elevata sia nei pazienti ancora in trattamento sia nei sopravvissuti; la gravità dell'ansia è elevata nei pazienti ancora in trattamento, ma non nei sopravvissuti; alcuni degli studi esaminati rilevano un aumento di rischio di suicidio in alcune sottocategorie di persone, più marcato in chi ha avuto una diagnosi tra i 15 e i 19 anni rispetto a chi aveva avuto una diagnosi da bambino;

da tali risultanze emerge la necessità di intervenire nell'immediato, fin dall'esordio della malattia e dall'avvio dell'*iter* di cura, per ridurre ansia e depressione, limitando in questo modo la possibilità che, una volta conseguita la guarigione medica, vi siano importanti sequele di malattia psicologica che compromettano la guarigione effettiva;

bambini e genitori, dunque, hanno bisogno del sostegno di un *team* pediatrico apposito per gestire la difficile situazione. L'*équipe* che si occupa della cura dei tumori infantili dovrebbe prevedere varie figure, precipuamente specializzate, al fine di coadiuvarli nelle sfide del ricovero ospedaliero, della malattia e della disabilità, con un'adeguata assistenza anche in termini di servizi sociali, supporto psicologico, aiuto finanziario e servizi scolastici affinché l'istruzione del bambino non venga interrotta;

se infatti ci si deve misurare con l'anelasticità della spesa sanitaria oltre quanto già significativamente previsto nel recente piano strutturale di bilancio, altrettanto vero è che bisogna implementare soluzioni innovative introducendo meccanismi regolatori che affrontino i problemi percorrendo strade diverse da quelle che li hanno generati, vale a dire agendo virtuosamente e correttivamente in tutti i segmenti della medicina, così da liberare risorse da dedicare specificamente sulla base dei principi di appropriatezza, congruenza e prevenzione proattiva alla tutela predittiva del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, muovendo da una revisione programmatica dell'investimento nel capitale umano, innovazione tecnologica e procedurale precondizioni ordinamentali di un'autentica

salvaguardia di livelli essenziali di assistenza aggiornati e sostenibili nel futuro;
in linea con le direttrici tracciate da diversi disegni di legge presentati dal Gruppo Lega al Senato (n. 224, n. 227 e n. 1153, n. 483 e n. 946), ai fini del potenziamento e della sostenibilità del nostro SSN, e in ragione e per l'effetto dell'individuazione di regole di ingaggio degli operatori e degli erogatori ispirate a principi di tracciabilità, responsabilità e valutazione prestazionale per consolidare prevenzione e appropriatezza indispensabili all'adeguata finalizzazione delle risorse disponibili per dare di più costando di meno, nonché in linea con i contenuti del processo di revisione e riorganizzazione promosso nel disegno di legge governativo AS 1241 e nei due collegati alla legge di bilancio all'uopo dedicati,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psicofisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;
2) a dare continuità al dialogo e al confronto tra le istituzioni sanitarie per favorire la messa a punto e l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali per le diverse forme di cancro, prevedendo il coinvolgimento ed il contributo permanente delle associazioni dei genitori, *stakeholder* imprescindibili del percorso, e a garantire, per quanto di competenza, l'accesso permanente delle associazioni dei genitori presso i tavoli istituzionali di riferimento, che si basa sull'impiego di protocolli terapeutici istituzionali, nazionali o internazionali;
3) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;
4) a finalizzare risorse per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici, valorizzando la rete nazionale pediatrica degli IRCCS;
5) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, riconoscendo per esempio un contributo dedicato a coprire le spese sostenute per il periodo di ospedalizzazione e per i successivi controlli clinico-strumentali, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;
6) a garantire servizi sociali alle famiglie di pazienti pediatrici oncologici in difficoltà, prevedendo, inoltre, che sia pienamente assicurato il diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti in termini di continuità dell'insegnamento ed efficacia della didattica;
7) ad assumere iniziative per adottare in ambito europeo politiche, coordinate tra gli Stati membri, volte a sostenere le aree di intervento del piano europeo contro il cancro, al fine di assicurare l'universalità dell'intervento terapeutico, che deve corrispondere alla migliore terapia disponibile, sviluppata sulla base di una cooperazione multilivello;
8) a potenziare la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e a contratto, al fine di favorire l'accesso al parere di più specialisti in chiave multidisciplinare e di *supporting* specialistico di secondo e terzo livello, nonché l'ottimizzazione dei percorsi di prevenzione e cura, secondo le disposizioni e il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
9) ad adottare un modello integrato predittivo e personalizzato di presa in carico dall'età pediatrica all'età adulta senza soluzione di continuità, superando i limiti delle attuali criticità in ordine al passaggio del paziente dall'età pediatrica a quella adulta, prevedendo la coerenza dei protocolli di cura;
10) a prevedere (sistematizzando le eccellenze e le *expertise* della rete nazionale pediatrica degli IRCCS) la definizione di protocolli terapeutici uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché di trattamenti farmacologici innovativi, secondo modelli predittivi mediante l'utilizzo diffuso delle tecniche di intelligenza artificiale, finalizzati a migliorare la cura delle malattie rare pediatriche e il trattamento dei pazienti pediatrici non solo oncologici con terapie avanzate, al fine di ottimizzarne

l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
(1-00106)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MATERA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 31 dicembre 2024 termina la possibilità della detrazione del "*sismabonus* acquisti", di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione;
l'agevolazione consente di operare sulla rigenerazione edilizia ed urbana senza consumo di suolo, garantendo la sostituzione di immobili spesso abbandonati, non sicuri e non efficienti, con immobili con le massime prestazioni sismiche ed energetiche ovvero in classe "A" e "NZEB" (edifici con consumi energetici quasi pari a zero); questa tipologia d'intervento è anche utilizzata per la sostituzione o delocalizzazione di edifici in zone "rosse" a rischio sismico o idrogeologico, con costi certi sia per gli acquirenti che per lo Stato;
innumerevoli preliminari di vendita con cessione dei crediti ai costruttori e rogiti, anche con permute, sono stati stipulati con la sicurezza che i lavori di ricostruzione si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre 2024; tuttavia, l'emergenza sanitaria del 2020 e la guerra tra Russia e Ucraina hanno determinato una diminuzione delle materie prime disponibili e un aumento del loro costo; inoltre, il blocco della cessione dei crediti fiscali impedisce la conclusione dei lavori nei tempi prefissati;
la questione della correttezza della sola stipula dell'atto definitivo di compravendita per il mantenimento dei *bonus* edilizi senza alcun requisito aggiuntivo è stata chiarita con la risposta all'interrogazione con risposta immediata 5-07778 del 29 marzo 2022 in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati: "se sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione"; a tale rilievo sulla compravendita aveva dato risposta positiva il notariato con suoi documenti di prassi, ovvero che non occorrono tali requisiti per la compravendita degli immobili nel caso di "acquisto di immobili in costruzione";
la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 14 dell'8 marzo 2024 ha chiarito che per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2024 per la compravendita di unità immobiliari accatastate almeno in categoria F3, con collaudo strutturale e rilascio da parte del direttore lavori e del collaudatore statico delle prescritte asseverazioni (modelli B1 e B2) è consentito l'accesso immediato alle agevolazioni del *sismabonus* acquisti. Nella risoluzione non è però presente alcuna indicazione sulla modalità di atto definitivo da stipulare entro tali scadenze, ovvero con trasferimento immediato delle unità F3 (entro il 31 dicembre 2024) o successivamente al termine dei lavori, tantomeno ha dato indicazioni a chi aveva già avuto accesso alle detrazioni e ai crediti, a chi aveva già stipulato preliminari o rogiti antecedentemente alla risoluzione stessa, nonché in merito a come comportarsi secondo principi di cassa e competenza delle diverse tipologie di acquirenti privati e titolari di reddito d'impresa per l'accesso al *bonus* in caso di rogiti già stipulati di permuta o antecedenti alla risoluzione;
per le detrazioni fiscali definite *bonus* minori in virtù di quanto precisato dall'art. 2-*ter* (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese) del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, a differenza del *superbonus* è sempre possibile sostenere le spese in acconto, entro il 31 dicembre 2024, per le tipologie di lavori che consentono l'accesso alle detrazioni *sismabonus* o *ecobonus* e preservare i *bonus* edilizi secondo i principi di cassa o competenza, al raggiungimento degli obbiettivi richiesti dalla specifica normativa, così come esaustivamente spiegato nella risposta a interpello n. 565 del 21 novembre 2022 dell'Agenzia delle entrate; l'accesso quindi alle

detrazioni *sismabonus* acquisti, purché si sia fatturato, sostenuto le spese a seconda della tipologia dell'acquirente, e rogitato entro il 31 dicembre 2024, è possibile solo quando gli immobili risultino denunciati al catasto dei fabbricati e solo quando siano stati completati i lavori strutturali con collaudo e rilascio da parte del direttore lavori e del collaudatore statico delle prescritte asseverazioni (modelli B1 e B2); in assenza del rispetto dei suddetti requisiti non vi sarebbe alcuna detrazione, o cessione del credito per chi non rientra nel blocco dei crediti, garantendo allo Stato, anche in caso di sconto in fattura, il controllo sul corretto utilizzo dei *bonus* edilizi;
in termini di prassi si ricordano le risposte n. 5/2020, n. 19/2021 e n. 565/2022 dell'Agenzia delle entrate e la ricordata interrogazione a risposta immediata 5-07778 del 29 marzo 2022 in Commissione VI Finanze,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo confermi che è possibile fruire delle detrazioni *sismabonus* acquisti per ogni atto definitivo di vendita delle unità immobiliari purché fatturate, sostenute le spese a seconda delle tipologie fiscali degli acquirenti e rogitate entro il termine di vigenza dell'agevolazione (31 dicembre 2024), a prescindere dalla presenza o meno di agibilità, abitabilità o collaudo alla data dell'atto definitivo di vendita (rogito), stante comunque il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma e di utilizzo dei *bonus* edilizi, già ricevuti e non, solo al raggiungimento del collaudo ed accatastamento (o del termine dei lavori) anche se questo avvenga successivamente al rogito ed al 31 dicembre 2024;
quale atto definitivo debba essere stipulato entro il 31 dicembre 2024 per l'accesso al *sismabonus* acquisti, ovvero rogito con trasferimento immediato delle unità F3/F4, con unità solo collaudate strutturalmente, o rogito con trasferimento futuro del bene al termine dei lavori e quindi con applicazione del principio di cassa e competenza.
(4-01560)
DE POLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 50, ha dato attuazione all'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo 16 anni dalla sua entrata in vigore, introducendo il sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, uno strumento di monitoraggio e incentivo al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto al mondo dell'edilizia ed estendibile in futuro anche ad altri settori;
il portale telematico dell'Ispettorato nazionale del lavoro per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024;
il decreto ministeriale attuativo, di definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di attribuzione dei crediti aggiuntivi, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 20 settembre 2024;
in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è stata riconosciuta a imprese e lavoratori autonomi la possibilità di operare attraverso l'invio all'Ispettorato di un'autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni istitutive e attuative;
la trasmissione via PEC di tali atti sostitutivi ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data. Dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere secondo modalità alternative;
considerato che:
il rilascio della patente a crediti è subordinato al possesso dei requisiti e delle attestazioni indicate dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alcune delle quali soggette a un *iter* procedimentale che non consente di renderle disponibili in tempi congrui agli interessati;
ciò rischia di impedire l'operatività di imprese e lavoratori autonomi, per circostanze non sempre derivanti dalla loro diligenza o professionalità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non condividano l'opportunità di prevedere un'ulteriore estensione del regime transitorio individuato dalla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 23 settembre 2024,

oltre il 31 ottobre 2024;
se non ritengano opportuno individuare strumenti che, nelle more degli adempimenti procedimentali, consentano in ogni caso alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare in cantiere in piena sicurezza e legittimità.
(4-01561)
LOMBARDO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, stabilisce che le quote di ingresso per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
fino al 2022, le quote di ingresso per i lavoratori non comunitari sono state stabilite annualmente tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
sono emerse diverse segnalazioni circa la discrepanza fra le quote programmate e i nulla osta e i permessi di soggiorno effettivamente rilasciati;
è fondamentale verificare la misura in cui i nulla osta all'ingresso e i permessi di soggiorno per motivi di lavoro sono stati concessi, per monitorare il rispetto dei numeri programmati e garantire una gestione trasparente e efficiente dei flussi migratori,
si chiede di sapere quali siano i dati completi e aggiornati riguardanti il numero di nulla osta e permessi di soggiorno rilasciati per ciascuno degli anni compresi tra il 2013 e il 2022, specificando quanti di questi, per ciascuna annualità, siano stati per lavoro stagionale, e, rispetto agli altri, quanti per lavoro subordinato e autonomo.
(4-01562)
ALOISIO, PIRONDINI, CASTELLONE, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, MARTON, SIRONI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
i tempi di attesa per usufruire di una prestazione sanitaria dipendono dalla numerosità della domanda registrata per una prestazione in rapporto al tempo di soddisfacimento, ossia l'intervallo tra il momento in cui è stata fatta la richiesta e l'erogazione della prestazione. Le liste di attesa sono calcolate anche sulla base della priorità indicata dal medico prescrittore;
il tempo teorico di attesa si calcola dividendo il numero di pazienti che hanno richiesto il servizio per il numero di prestazioni erogabili in un arco di tempo predefinito, tendenzialmente su base mensile. Generalmente, il tempo di attesa indicato nelle apposite liste risulta essere superiore a quello effettivo;
ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è stata istituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la piattaforma nazionale delle liste di attesa. Inoltre è stato stabilito che i CUP devono avere in agenda tutte le prestazioni offerte dal pubblico e privato convenzionato ed è previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a servizi in regime di *intramoenia* o privato;
nonostante il provvedimento, gli operatori del settore lamentano ancora liste d'attesa lunghissime e un pesante disservizio a danno dei cittadini;
in data 22 ottobre 2024, l'organizzazione "Cittadinanzattiva" ha pubblicato il rapporto civico sulla salute 2024, focalizzandosi sulle liste d'attesa. Riporta alcuni dei tempi massimi segnalati dai cittadini: 468 giorni per una prima visita oculistica in classe P (programmabile, da eseguire entro 120 giorni); 480 per una visita di controllo oncologica in classe non determinata; 300 giorni per una visita oculistica di controllo in classe B (breve da erogare entro 10 giorni); 526 giorni per un *ecodoppler* tronchi sovraaortici in classe P; 437 giorni per un intervento di protesi d'anca in classe D (entro 12 mesi); 159 giorni per un intervento per tumore alla prostata in classe B (entro 30 giorni);
come evidenziato da Cittadinanzattiva, nel 2023 il 7,6 per cento dei cittadini ha rinunciato alle cure (0,6 per cento in più rispetto al 2022) e il 4,5 per cento lo fa per le lunghe liste di attesa (era il 2,8 per cento nel 2022). Più specificamente, la quota di rinuncia è pari al 9 per cento tra le donne e al 6,2 tra gli uomini. Sul territorio, "l'incremento alla rinuncia" rispetto all'anno precedente si concentra soprattutto al Centro (dal 7 all'8,8 per cento) e al Sud (dal 6,2 al 7,3 per cento) mentre il Nord con 7,1 per cento mantiene lo stesso livello del 2022;

a conferma del fenomeno della rinuncia alle cure si registra anche un decremento sul numero totale delle prestazioni erogate nel corso del 2023: il decremento medio è dell'8 per cento rispetto all'anno precedente;
è minimo lo scarto in Lombardia e in Toscana (2 per cento in meno), seguite dall'Emilia Romagna (3 per cento in meno), ma in ben 14 regioni le percentuali superano la media nazionale con picchi di 25 per cento in meno in Sardegna, 27 e 28 per cento in meno in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano. È soprattutto sul fronte delle prime visite che i sistemi regionali arrancano: queste sono diminuite mediamente del 10 per cento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda risolvere le criticità;
quali iniziative siano in programma per garantire che i fondi stanziati per la sanità territoriale siano utilizzati efficacemente nelle diverse Regioni;
se condivida l'opportunità di integrare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2024 potenziando la sanità territoriale e stanziando fondi ulteriori per consentire lo snellimento delle liste d'attesa;
se intenda implementare i servizi di telemedicina come soluzione per ridurre i tempi delle liste di attesa;
quali misure intenda attuare per monitorare l'efficacia della nuova piattaforma nazionale delle liste di attesa.
(4-01563)
LOREFICE - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
Ustica è un'isola di origine vulcanica, situata nel Tirreno meridionale a circa 32 miglia marine dalla costa palermitana, con una grande valenza naturalistica, geologica e faunistica;
al suo interno insistono la riserva naturale orientata isola di Ustica, istituita con decreto dell'Assessorato regionale territorio e ambiente n. 882/44 del 20 novembre 1997, un sito d'importanza comunitaria (ITA020010) e una zona di protezione speciale di istituzione comunitaria;
nell'area di mare antistante all'isola, a tutela dei fondali marini, già nel 1986 fu istituita dal Ministero dell'ambiente la prima area marina protetta italiana, nonché il sito d'importanza comunitaria ITA020046 "fondali dell'isola di Ustica";
l'art. 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat" ha disposto, come noto, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei siti che costituiscono la rete "Natura 2000", fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla valutazione di incidenza ambientale dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di valutazione di incidenza ambientale e di misure di compensazione. Infatti, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva, la valutazione di incidenza ambientale rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, in coerenza con il piano di gestione;
il Comune di Ustica è beneficiario di un finanziamento regionale (Dipartimento ambiente) PO FESR Sicilia 2014/2020, asse 6, azione 6.6.1 "Progetto per favorire e migliorare la fruizione in ambito terrestre e marino delle aree naturalistiche dell'isola di Ustica", dell'importo di 3.378.040,36 euro;
tale progetto, che si sviluppa in più ambiti d'intervento, prevede tra le tante cose anche la riqualificazione e messa in sicurezza del "sentiero del Mezzogiorno" (FRU_SIT_17, recupero e messa in sicurezza vecchi sentieri esistenti) ovvero un classico sentiero costiero, ricadente all'interno del sito Natura 2000 ITA020010 "isola di Ustica", che, nel suo stato originale, risultava delimitato in buona parte da antichi muri a secco, sequenze di gradini in pietra e di acciottolato realizzati dall'uomo nel corso del tempo, interamente percorribile, manutenzionato e in perfetto stato di conservazione;
relativamente a tale intervento, era previsto dalla relazione tecnica descrittiva che il ripristino del sentiero sarebbe avvenuto interamente a mano e non, invece, attraverso mezzi meccanici pesanti quali

ruspa e martelletto, che hanno generato disgregamento delle rocce ed estirpazione di vegetazione;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 11 settembre 2024 i consiglieri comunali del Gruppo "Tutti insieme per Ustica", avendo riscontrato rilevanti difformità nei lavori *in itinere* nel sentiero di Mezzogiorno affidati dal Comune ad un'impresa privata, hanno rappresentato la situazione con PEC inviata rispettivamente ai Carabinieri NOE di Palermo, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste, distaccamento "Palermo Falde" e unità operativa per la tutela vincolo idrogeologico, alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, all'Assessorato regionale territorio e ambiente, Dipartimento ambiente, servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali", e servizio 3 "Aree naturali protette", alla Città metropolitana di Palermo, ente gestore della riserva, ufficio Gestione riserve. In estrema sintesi, veniva richiesto agli organi indicati di controllare la legittimità di quanto svolto dall'impresa e la coerenza dei lavori con quanto previsto dal progetto e dagli elaborati, nonché di verificare la correttezza dell'*iter* autorizzativo e soprattutto appurare se i numerosi vincoli ambientali e paesaggistici preesistenti fossero stati rispettati;
a corredo di quanto denunciato, la PEC conteneva, tra l'altro, diverse prove fotografiche utili a testimoniare la difformità dei lavori rispetto a quanto elencato nel progetto citato;
a seguito di tale denuncia, avvalorata anche dal WWF Sicilia occidentale e dal Club alpino italiano regione Sicilia con propria nota inviata ai medesimi enti, la Città metropolitana di Palermo, area sviluppo economico, patrimoniale, ambientale, energetico ed economico sociale, direzione energia e ambiente, ufficio Gestione riserve naturali orientate, con PEC del 12 settembre inviata al Comune di Ustica, ha disposto in via cautelativa la sospensione temporanea dei lavori in corso, al fine di verificarne la legittimità, evidenziando altresì la necessità di ricevere copia di eventuali pareri o autorizzazioni rilasciate dall'Assessorato per il territorio anche in merito alla valutazione di incidenza ambientale;
in data 18 settembre 2024 i consiglieri comunali del Gruppo hanno inviato una seconda PEC, avente oggetto "Isola di Ustica - stato dell'arte difformità riguardanti i lavori pubblici per favorire e migliorare la fruizione in ambito marino e terrestre delle aree naturalistiche", all'interno della quale veniva denunciato come l'impresa appaltante, nonostante la sospensione temporanea dei lavori imposta dalla Città metropolitana, li stesse continuando, operando il ripristino di una scalinata naturale in pietra, precedentemente esistente e poi abbattuta dalla stessa impresa appaltante;
alla data odierna non risulta che la Regione Siciliana abbia disposto azioni o altre attività volte a verificare la conformità dell'operato del Comune, viste le denunciate numerose mancanze ed il mancato rispetto del disciplinare regolante i rapporti tra Comune e Regione,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che il citato progetto sia munito della valutazione d'incidenza ambientale, procedimento amministrativo preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito in cui sono presenti aree protette appartenenti alla rete Natura 2000, così come previsto dall'articolo 6 della direttiva Habitat;
se ritenga i lavori in corso d'opera compatibili con la natura dei luoghi, nonché con gli esistenti vincoli che ne garantiscono la tutela;
se ritenga opportuno intraprendere azioni volte a comprendere quanto accaduto e ad accertare la situazione ambientale presso il sito Natura 2000 ITA020010 "isola di Ustica";
se sia a conoscenza della potenziale revoca con restituzione del finanziamento da parte della Regione Siciliana.
(4-01564)
DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, CATALDI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso è nata nel 2019 con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati *standard* di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 settembre 2023, l'ingegner Pierluigi Caputi è stato nominato commissario straordinario di governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

dall'11 ottobre 2024, 25 comuni abruzzesi hanno subito interruzioni notturne della fornitura d'acqua per tre notti consecutive. Questa misura si è resa necessaria per prepararsi ai lavori di messa in sicurezza del sistema idrico sotto il monte, che hanno preso il via il 14 ottobre 2024. La durata prevista per i lavori era di 45 giorni;

lungo il *tunnel* del Gran Sasso erano previste 21 perforazioni per verificare il rischio idrogeologico e garantire la qualità delle acque e la sicurezza idraulica del sistema idrico. Tuttavia, proprio all'indomani dell'avvio dei lavori, la società Italferr S.p.A., cui era stata consegnata l'area della galleria destra L'Aquila-Teramo del traforo, ha comunicato alla struttura commissariale l'impossibilità di procedere con i lavori a causa di un rilevante innalzamento del valore di torbidità delle acque all'interno della galleria stessa;

appare tuttavia evidente la sottovalutazione dell'impatto che tali lavori avrebbero avuto sulla viabilità abruzzese e sull'equilibrio notoriamente precario del sistema idrico e dell'ecosistema interessato: il senso unico alternato previsto per i lavori si è andato infatti ad aggiungere ad una situazione al limite della sostenibilità per chi si mette in viaggio, viste anche le criticità riscontrate sui percorsi alternativi, tra cantieri infiniti sulla A14 (Bologna-Taranto) e lungo la strada statale 80 del Gran Sasso;

si tratta di una vera e propria odissea per migliaia di automobilisti, pendolari, autotrasportatori alle prese con una viabilità difficile e spostamenti quasi impossibili;

il 23 ottobre 2024, la struttura commissariale ha restituito al gestore la galleria destra del traforo (direzione Teramo) e le pertinenze di cantiere. I lavori riprenderanno il prossimo anno, come annunciato dal commissario in carica;

ad avviso degli interroganti, le difficoltà riscontrate già all'avvio dei lavori erano tutt'altro che imprevedibili. Risulta infatti che la struttura commissariale, che ha deciso di procedere con le nuove perforazioni, non abbia volontariamente tenuto conto del preesistente progetto di fattibilità tecnico-economica, messo a punto dal precedente commissario e redatto integrando i dati disponibili sull'acquifero (raccolti negli ultimi 60 anni) con un'indagine non invasiva eseguita nel 2021, poi restituita in un modello digitale (BIM, building information modeling). Il precedente progetto, oltre a contenere già uno studio idrogeologico esaustivo, redatto, tra l'altro, con la collaborazione dell'università di Roma "Sapienza", avrebbe inoltre, garantito la regolare circolazione del traffico per i mezzi leggeri e pesanti, nonché il recupero degli 80 litri di acqua al secondo, sotto sequestro dal 2018, che l'attuale commissario non intende mettere in sicurezza ai fini idropotabili,

il commissario Caputi ha incaricato della "revisione" del piano esistente la società Italferr che, tra l'altro è la società che ha già dato supporto proprio alla sua redazione. Appare altresì opportuno evidenziare che la revisione di un progetto, costato all'amministrazione 456.768 euro, ne stia costando oltre un milione;

nel corso della recente audizione presso la Commissione Ambiente della Camera, il commissario Caputi ha affermato che l'innalzamento dei valori di torbidità dello scorso 15 ottobre non è attribuibile ai lavori in atto in galleria. È tuttavia opportuno rilevare, in contrasto con quanto affermato dal commissario, che per anni non si siano mai registrati innalzamenti anomali di detti valori, se non quando, per l'appunto, vi erano attività straordinarie in galleria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza dei fatti;

per quale motivo si sia deciso di non tenere conto del progetto di fattibilità tecnico economica, che non prevedeva ulteriori perforazioni, predisposto dal precedente commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

se intendano, per quanto di loro competenza, intervenire per assicurare la normalizzazione della situazione e al fine di arrecare il minor disagio possibile all'utenza privata e commerciale in termini di viabilità, tenuto conto anche dei cantieri da tempo operativi sui percorsi alternativi oltre a valutare potenziali ulteriori danni per l'acquifero e per la sicurezza della risorsa idrica;

se non ritengano opportuno attivarsi per assicurare un migliore e più proficuo coordinamento tra le due

strutture commissariali operanti sulla medesima infrastruttura;
se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ritengano opportuno adoperarsi al fine di ridurre il prezzo dei pedaggi sui tratti in futuro interessati da lavori e rallentamenti considerevoli.
(4-01565)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.